



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 822**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  
europea - Legge europea 2018

# Indice

1. DDL S. 822 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 822	5
1.2.2. Relazione 822-A	52
1.2.3. Relazione di minoranza 822-A/bis	89
1.2.4. Testo correlato 822-A (ALLEGATO)	93
1.2.5. Testo approvato 822 (Bozza provvisoria)	130
1.2.6. Testo 1	145
1.3. Trattazione in Commissione	158
1.3.1. Sedute	159
1.3.2. Resoconti sommari	161
1.3.2.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	162
1.3.2.1.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 27 (pom.) del 04/10/2018	163
1.3.2.1.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 31 (pom.) dell'11/10/2018	170
1.3.2.1.3. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/10/2018	173
1.3.2.1.4. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 18/10/2018	180
1.3.2.1.5. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 4 (ant.) del 23/10/2018	184
1.3.2.1.6. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/10/2018	185
1.3.2.1.7. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018	186
1.3.2.1.8. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 36 (ant.) del 25/10/2018	192
1.3.2.1.9. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 8 (pom.) del 29/10/2018	194
1.3.2.1.10. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 9 (ant.) del 30/10/2018	195
1.3.2.1.11. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 39 (pom.) del 06/11/2018	196
1.3.2.1.12. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 41 (ant.) dell'08/11/2018	201
1.3.2.1.13. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 09/11/2018	220
1.3.2.1.14. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 44 (pom.) del 13/11/2018	223

1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 45 (pom.) del 14/11/2018. . . . .	227
1.3.2.1.16. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom.) del 20/11/2018. . . . .	234
1.3.2.1.17. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 47 (pom.) del 21/11/2018. . . . .	243
1.3.2.1.18. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 22/11/2018. . . . .	248
1.3.2.1.19. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (pom.) del 26/11/2018. . . . .	254
1.3.2.1.20. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 50 (pom.) del 29/11/2018. . . . .	260
1.3.2.1.21. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018. . . . .	263
1.4. Trattazione in consultiva. . . . .	269
1.4.1. Sedute. . . . .	270
1.4.2. Resoconti sommari. . . . .	274
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali). . . . .	275
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018. . . . .	276
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018. . . . .	472
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018. . . . .	475
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/11/2018. . . . .	477
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/12/2018. . . . .	480
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia). . . . .	481
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/11/2018. . . . .	482
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione). . . . .	483
1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 16 (pom.) del 10/10/2018. . . . .	484
1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 17 (pom.) del 17/10/2018. . . . .	492
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Difesa). . . . .	511
1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 8 (pom.) del 09/10/2018. . . . .	512
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio). . . . .	522
1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (pom.) del 30/10/2018. . . . .	523
1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 60 (pom.) del 14/11/2018. . . . .	529
1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 62 (pom.) del 15/11/2018. . . . .	532
1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 63 (pom.) del 19/11/2018. . . . .	536
1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 20/11/2018. . . . .	547
1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 66 (ant.) del 21/11/2018. . . . .	551
1.4.2.5.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 67 (pom.) del 21/11/2018. . . . .	556

1.4.2.5.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 79 (ant.) del 05/12/2018 . . . . .	559
1.4.2.5.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (pom.) del 05/12/2018 . . . . .	562
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	566
1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	567
1.4.2.6.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 30/10/2018 . . . . .	581
1.4.2.6.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 13/11/2018 . . . . .	590
1.4.2.6.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 66 (pom.) del 04/12/2018 . . . . .	593
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	596
1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2018 . . . . .	597
1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	598
1.4.2.7.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/11/2018 . . . . .	602
1.4.2.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	605
1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 23 (pom.) del 16/10/2018 . . . . .	606
1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 27 (pom.) del 24/10/2018 . . . . .	613
1.4.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	626
1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .	627
1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/11/2018 . . . . .	633
1.4.2.9.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 14/11/2018 . . . . .	634
1.4.2.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	638
1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/10/2018 . . . . .	639
1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 18 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	643
1.4.2.10.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 25/10/2018 . . . . .	644
1.4.2.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	650
1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/10/2018 . . . . .	651
1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 10/10/2018 . . . . .	655
1.4.2.11.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (ant.) del 17/10/2018 . . . . .	657
1.4.2.11.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 24/10/2018 . . . . .	659



1.4.2.11.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 43 (pom.) del 30/10/2018 . . . . .	668
1.4.2.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	671
1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018 . . . . .	672
1.4.2.12.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 24 (ant.) del 24/10/2018 . . . . .	679
1.4.2.12.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 26 (ant.) del 25/10/2018 . . . . .	682
1.4.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	686
1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 22 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	687
1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (pom.) del 23/10/2018 . . . . .	692
1.4.2.13.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 24 (pom.) del 25/10/2018 . . . . .	694
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	698
1.5.1. Sedute . . . . .	699
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	700
1.5.2.1. Seduta n. 60 del 20/11/2018 . . . . .	701
1.5.2.2. Seduta n. 61 del 21/11/2018 . . . . .	763
1.5.2.3. Seduta n. 66 del 04/12/2018 . . . . .	801
1.5.2.4. Seduta n. 67 del 05/12/2018 . . . . .	857

## **1. DDL S. 822 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 822  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

---

Iter

**5 dicembre 2018:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.822**

**approvato**

[C.1432](#)

approvato con modificazioni

[S.822-B](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [37/19](#) del 3 maggio 2019, GU n. 109 del 11 maggio 2019.

---

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Paolo Savona](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Erika Stefani](#) , Ministro senza portafoglio per la famiglia e le disabilità [Lorenzo Fontana](#)

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esenzione AIR.

Presentazione

Presentato in data **26 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 40 del 26 settembre 2018.

Classificazione TESEO

LEGGE COMUNITARIA , DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA

**Articoli**

LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO (Artt.1-3), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.1), EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE (Art.1), PRATICA PROFESSIONALE (Art.1), TITOLI PROFESSIONALI (Art.1), MEDICI (Art.1), INFERMIERI (Art.1), FARMACISTI (Art.1), ARCHITETTI (Art.1), CROAZIA (Art.1), OSTETRICHE (Art.1), MEDIATORI ED

INTERMEDIARI (Artt.2, 8), NEGOZI E RIVENDITE (Art.3), FUMO E PRODOTTI DA FUMO ,  
GENERI DI MONOPOLIO (Art.3), CONCESSIONI (Art.3), REGOLAMENTI (Art.3), MINISTERO  
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), MANDATO DI CATTURA (Art.4),  
ESTRADIZIONE (Art.4), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.4), NORVEGIA  
(Art.4), ISLANDA (Art.4), PATENTE (Art.5), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.5),  
DIPLOMI DI LAUREA (Art.5), INGEGNERI (Art.5), IVA (Art.6), TRASPORTO DI MERCI  
(Art.6), SPEDIZIONIERI E VETTORI (Art.6), DAZI E DIRITTI DOGANALI (Art.7),  
PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.7), ASTA E VENDITA ALL'INCANTO (Art.8), ACCORDI  
E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO (Art.8), RISPARMIO ENERGETICO (Art.8),  
MERCATO FINANZIARIO (Art.8), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA  
BORSA ( CONSOB ) (Art.8), AUTORIZZAZIONI (Art.8), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI  
CREDITO (Art.8), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.8), VIGILANZA (Art.8), SANZIONI  
AMMINISTRATIVE (Art.8), DIRITTO D' AUTORE (Art.9), EDITORIA (Art.9), CIECHI (Art.9),  
MEDICINALI (Art.10), SPERIMENTAZIONE CLINICA (Art.10), DISCIPLINA TRANSITORIA  
(Art.10), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( AIFA ) (Art.10), ISPEZIONI (Art.10),  
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (Art.10), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.10),  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.10), APPARECCHI ELETTRICI (Art.11),  
APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.11), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO  
(Art.11), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Art.11), OBBLIGO DI FORNIRE DATI  
NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.11), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA  
RICERCA AMBIENTALE ( ISPRA ) (Art.11), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E  
IDENTIFICAZIONE (Art.11), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.11, 12), PARCHI E GIARDINI  
PUBBLICI (Art.12)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ettore Antonio Licheri \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 4 ottobre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Ettore Antonio Licheri \(M5S\)](#) nominato nella seduta ant. n. 51 del 4 dicembre 2018 (Proposto testo modificato. Esame congiunto con esiti distinti, approvata la relazione del relatore Sen. Bossi sui Documenti) .

Presentato il testo degli articoli il 4 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 66 del 4 dicembre 2018.

Relatore di minoranza Sen. [Elena Testor \(FI-BP\)](#) nominato il 4 dicembre 2018 .

Annunciata la relazione di minoranza il 4 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 66 del 4 dicembre 2018.

#### Assegnazione

Assegnato alla [14<sup>a</sup> Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)](#) in sede referente il 3 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 43 del 3 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 822

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)  
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)  
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
con il **Ministro della salute** (GRILLO)  
con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)  
con il **Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)  
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)  
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)  
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)  
con il **Ministro per gli affari regionali e autonomie** (STEFANI)  
e con il **Ministro per la famiglia e le disabilità** (FONTANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge europea 2018, il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 20 novembre 2017 n. 167 (legge europea 2017), con la quale sono state affrontate undici procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, tra cui tre procedure di infrazione e otto casi di pre-contenzioso (EU Pilot).

Poiché residuano ancora procedure di pre-contenzioso e di contenzioso e sussiste la necessità di adottare in tempi brevi norme che consentano di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, occorre fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012; ciò al fine di conseguire l'obiettivo prioritario del Governo di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.

Sinteticamente, con il presente provvedimento il Governo intende:

- affrontare due procedure d'infrazione e tre casi EU Pilot;
- dare attuazione a due direttive, di cui una scaduta il 31 marzo 2018 sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano e l'altra di prossima scadenza (11 ottobre 2018) riguardante le limitazioni ai diritti d'autore a beneficio dei non vedenti;
- garantire la piena attuazione di due regolamenti (UE), uno riguardante le aste delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, l'altro i diritti doganali;
- dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne

dell'Unione europea;

- dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali.

Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge, predisposti secondo la medesima struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori che intervengono sul decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che recepisce la direttiva 2013/55/UE.

Le modifiche si rendono necessarie sia al fine di affrontare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sia al fine di rendere le disposizioni nazionali pienamente coerenti con le disposizioni delle citate direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, così assicurandone una corretta applicazione, nonché per dare esecuzione, limitatamente agli adattamenti della direttiva 2005/36/CE, al Trattato concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Di seguito si illustrano in dettaglio le modifiche introdotte, con un unico comma, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania».

La lettera *a)* concerne la definizione di «legalmente stabilito» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *n-septies*), del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, introdotta dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento della qualifiche professionali. La citata lettera *n-septies*) così recita: «legalmente stabilito: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di detto Stato e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente». L'attuale formulazione ha comportato problemi applicativi per quanto riguarda il riferimento allo «Stato membro di residenza», che non è contemplato né dalle citate direttive né dalla Guida per l'utente relativa alla direttiva 2005/36/CE, intitolata «Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali», elaborata dalla Commissione europea a fini informativi. Invero, il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del richiedente, ma al luogo di esercizio in via stabile della professione.

Occorre pertanto modificare la definizione, rendendola coerente con quella riportata alla parte II, punto 15, della citata Guida, che così recita:

«Che cosa significa "essere legalmente stabiliti"?

Si è legalmente stabiliti nel momento in cui si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente. Nel momento in cui si ipotizza la prestazione non è necessario che si eserciti effettivamente la professione in questione.

Esempio 1: un architetto francese iscritto all'ordine professionale è legalmente stabilito in Francia anche se non vi esercita ancora di fatto la professione di architetto; viceversa, se non è ancora iscritto all'ordine, non è legalmente stabilito.

Esempio 2: si lavora in Belgio come veterinario dipendente presso una clinica veterinaria; in tal caso, si è legalmente stabiliti in Belgio».

La lettera *b)*, numero 1), reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 che individua le autorità competenti ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, deputate a ricevere le

domande e le dichiarazioni nonché a prendere le relative decisioni.

La vigente disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), del suddetto articolo 5, modificata dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport sia competente per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad eccezione di quelle per cui è competente il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 ha ridefinito le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, trasformando l'Ufficio per lo sport da ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in Ufficio autonomo della Presidenza, si sostituisce il riferimento al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, attualmente Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con quello all'Ufficio per lo sport, che è ora la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport.

Stessa modifica, per le medesime ragioni, è effettuata al comma 2-*bis* e al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 205 del 2007 (lettera *b*), numeri 3) e 4)).

Appare inoltre opportuno prevedere espressamente che la competenza per i riconoscimenti delle qualifiche professionali di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989 n. 6, sia dell'Ufficio per lo sport, già autorità competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legislativo 206 del 2007, per la professione di guida alpina-maestro di alpinismo. Si tratta infatti di professioni tutte ricomprese nell'ordinamento della guida alpina, che fanno capo ad un unico collegio nazionale, che hanno un percorso formativo in parte sovrapponibile e per le quali alcune attività riservate alla professione di guida alpina *latu sensu* intesa possono essere svolte anche da tutte le altre tre professioni citate.

Quanto alla lettera *l-quater*) del comma 1 dell'articolo 5, al fine di non ingenerare dubbi nell'applicazione della norma, sembra opportuno specificare che la competenza per il riconoscimento della professione di insegnante è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti solo se trattasi di insegnanti di scuola guida (lettera *b*), numero 2)).

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) affrontano alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175.

In particolare la lettera *c*), riguardante i certificati di supporto per la domanda di tessera professionale europea, sana la contestazione relativa alla non conformità dell'articolo 5-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007 all'articolo 4-*ter* della direttiva 2005/36/CE. In particolare la norma è volta a specificare che l'autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali è tenuta a rilasciare al richiedente ogni certificato di supporto previsto dal decreto, anziché rilasciargli soltanto la documentazione in suo possesso, come attualmente previsto.

La lettera *d*) modifica il comma 1 e il comma 5 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto legislativo n. 206 del 2007, riguardanti i termini applicabili alla procedura *online* per il rilascio della tessera professionale europea.

In particolare la modifica recata dal numero 1) incide sul «*dies a quo*» di decorrenza dei suddetti termini ed è volta a sanare la parte della procedura di infrazione in cui viene contestata una lacuna nel recepimento dell'articolo 4-*quinquies*, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE. La lacuna viene colmata prevedendo che il termine di un mese per la verifica dell'autenticità e della validità della documentazione effettuata dall'autorità competente - quando non sono stati richiesti ulteriori documenti - decorra dalla scadenza del termine di una settimana dal ricevimento della domanda di rilascio della tessera professionale europea.

La modifica recata dal numero 2) incide invece sulla possibilità di prorogare i suddetti termini ed è finalizzata al corretto recepimento dell'articolo 4-*quinquies*, paragrafo 5, secondo periodo, della direttiva 2005/36/CE.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 5-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 prevede che i termini di cui ai commi 2 e 3 relativi al rilascio automatico della tessera professionale



possano essere estesi di due settimane, ma che tale proroga possa essere ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessario, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio, mentre l'articolo 4-*quinqüies* della direttiva dispone che la proroga del termine, previsto ai commi 2 e 3, possa essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. La questione, pur non essendo oggetto di contestazione da parte della Commissione europea nell'ambito della citata procedura di infrazione, viene risolta allineando la norma nazionale con quella di matrice europea.

La lettera *e*), riguardante i centri di assistenza, sana il punto della procedura di infrazione in cui viene contestata una lacuna nel recepimento dell'articolo 57-*ter*, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, in forza del quale l'autorità competente dello Stato membro d'origine o ospitante deve prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante. Tale lacuna viene colmata integrando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di prevedere che le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali debbano prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, debbano trasmettere a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi. La Commissione europea ha contestato all'Italia di aver ommesso tale previsione in sede di recepimento della direttiva.

La lettera *f*) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale concerne le misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante.

L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE prevede che, in deroga al principio che lascia al richiedente la scelta della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale), la misura possa essere scelta dallo Stato membro ospitante nel caso delle sette professioni a riconoscimento automatico di cui alla medesima direttiva (medico-chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto). La deroga è prevista anche per le attività elencate dall'allegato IV qualora non rispettino i requisiti di esperienza professionale necessari per il riconoscimento automatico, nel caso di attività di lavoratore autonomo o con funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste anche ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Nel decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, per tutte le fattispecie sopra richiamate è stata prevista la sola prova attitudinale. L'esperienza maturata in questi anni ha invece fatto emergere l'esigenza di rimettere, di volta in volta, alle autorità competenti la scelta sulla misura compensativa da richiedere. Di conseguenza, anche al fine di rendere conforme la disposizione nazionale alla direttiva, si prevede al citato articolo 22, comma 4, la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento (lettera *f*), numero 1)).

Quanto al comma 6 dell'articolo 22 (lettera *f*), numero 2)), che concerne la successiva verifica dell'esperienza professionale attestata dal richiedente, la modifica (soppressione delle parole «dello Stato membro di provenienza») è necessaria per allineare la norma nazionale al testo della direttiva 2005/36/CE come modificata 2013/55/UE (in particolare, articolo 1, numero 12), lettera *d*)). Tale disposizione della direttiva, laddove prevede che lo Stato membro ospitante, che intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, verifichi se le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dal richiedente siano in grado di coprire la differenza sostanziale di formazione, richiede che tali conoscenze, abilità e competenze siano formalmente convalidate da un organismo competente, ma non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale.

La modifica introdotta con la lettera *g*) riguarda l'articolo 32 (diritti acquisiti) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (che ha recepito l'articolo 23 della direttiva 2005/36/CE) relativo al

riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base delle condizioni minime di formazione. In particolare, per quanto concerne i titoli di formazione di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, la norma prevede che, se i titoli rilasciati da altri Stati membri non soddisfino le condizioni minime di formazione richieste ai fini dell'accesso in Italia alle corrispondenti professioni (in base ad un'armonizzazione dei percorsi formativi), essi sono comunque riconosciuti purché la formazione sia iniziata prima di una certa data e il titolo sia accompagnato da un attestato che certifichi l'effettivo esercizio dell'attività per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque. La norma detta date, relative alla formazione, specifiche per taluni Stati membri; in seguito alla modifica dell'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, apportata dall'allegato III del Trattato del 9 dicembre 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, si rende necessario integrare l'articolo 32 al fine di prevedere, per quanto riguarda la Croazia, che sono soggetti a riconoscimento automatico i titoli in medicina per i quali la formazione è iniziata anteriormente all'8 ottobre 1991.

La modifica recata dalla lettera *h*) concerne l'articolo 49 (diritti acquisiti specifici alle ostetriche) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento automatico sulla base delle condizioni minime di formazione, per la specifica professione di ostetrica. In seguito alla modifica della direttiva 2005/36/CE, di cui all'allegato III del sopra citato Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, che ha introdotto nella direttiva l'articolo 43-ter, si rende necessario integrare l'articolo 49 del citato decreto legislativo al fine di prevedere che i titoli, ottenuti in Croazia, tassativamente elencati nella norma, non fruiscono del riconoscimento automatico della qualifica professionale sulla base delle condizioni minime di formazione.

L'articolo 2, relativo alle attività incompatibili con l'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, è finalizzato ad affrontare un punto della procedura di infrazione n. 2018/2175, allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, nell'ambito della quale la Commissione europea ha contestato alcuni specifici elementi relativi all'applicazione della direttiva 2005/36/CE, tra i quali la disciplina della professione di agente immobiliare, peraltro già oggetto delle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali di cui al COM (2016) 820 final del 10 gennaio 2017.

In particolare è stato contestato all'Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le quali «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: *a*) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; *b*) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate».

La Commissione ha segnalato come, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del TFUE, qualsiasi restrizione dell'accesso a una prestazione di servizi debba rispettare i principi di necessità e proporzionalità.

Si deve preliminarmente segnalare che la professione di mediatore immobiliare (*real estate*), oggetto di verifica da parte della Commissione, in Italia è una delle quattro sezioni che compongono l'attività di mediazione, trattate unitariamente dalla legge n. 39 del 1989, anche con riferimento alla previsione delle cause di incompatibilità. Le altre sezioni sono quella del mandatario a titolo oneroso (che rientra nella nomenclatura comunitaria del *real estate*, in quanto particolare forma di agente immobiliare), del mediatore merceologico e del mediatore in servizi vari.

Lo strumento normativo utilizzato per il raggiungimento dell'obiettivo della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi (motivo imperativo legittimo legato all'interesse pubblico), ossia una così severa regola di incompatibilità, appare alla Commissione poco giustificabile dal punto di vista della necessità.

La nuova disciplina si propone di dare attuazione a quanto richiesto dalla Commissione, garantendo al contempo (proprio nell'ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l'oggetto della mediazione

stessa.

L'incompatibilità diviene infatti relativa e vieta di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell'attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni).

In ogni caso l'incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente.

L'articolo 3 modifica i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi ed è finalizzato alla chiusura del caso EU-Pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione, mediante l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un criterio che consenta l'apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»).

In particolare, il comma 42 dell'articolo 24 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha demandato ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione di disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo dei patentini, fissando alcuni principi, tra i quali il criterio della «produttività minima», al fine di prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda.

Tale regolamento è stato adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 21 febbraio 2013, n. 38.

Al fine di sanare i profili di contrasto con la cosiddetta «direttiva servizi» e ferma restando la finalità indicata dalla legge di prevenire e controllare ogni ingiustificata ipotesi di offerta di tabacco, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce, nel citato articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011, il parametro della «produttività minima» con quello della «popolazione» sulla cui base i competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli valuteranno la sussistenza di un'esigenza di servizio per l'istituzione di un punto vendita di tabacchi (rivendita ordinaria o speciale e patentini).

Il parametro della popolazione di una determinata zona, oltre ad essere conforme alle previsioni di cui all'articolo 15 della citata direttiva, assicura una maggiore neutralità rispetto a quello della produttività della rivendita, la quale è determinata, oltre che dai volumi, dai prezzi di tariffa stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità a quelli indicati dai produttori e fornitori. Infatti la remunerazione del rivenditore è stabilita dall'articolo 39-*septies* del decreto legislativo n. 504/1995 nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita.

Il comma 2 prevede che l'attuazione della norma avverrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante l'adozione di un regolamento che apporti le conseguenti modifiche al citato regolamento n. 38 del 2013.

Con il comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione del comma 42 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, e del relativo regolamento attuativo.

Il capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.

L'articolo 4 applica le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

La disposizione costituisce attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. Al riguardo si segnala che, in data 28 giugno 2006, l'Unione europea aveva firmato un Accordo con l'Islanda e la Norvegia che istituiva una procedura di consegna semplificata, sul modello del mandato d'arresto europeo, volta a sostituire i tradizionali strumenti di estradizione, nella direzione di un efficace approfondimento dei rapporti di cooperazione giudiziaria in materia penale con i due Stati terzi, cui erano già stati estesi, seppur con

alcuni limiti, l'Accordo di Schengen e la relativa convenzione applicativa. L'Accordo veniva firmato, in esecuzione della decisione del Consiglio 2006/697/CE, «con riserva» della sua conclusione, ossia rinviando ad un momento successivo la definitiva volontà di obbligarsi. La decisione di conclusione dell'Accordo veniva adottata dal Consiglio, previa approvazione da parte del Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera *a*), del TFUE.

Il perfezionamento dell'Accordo sul piano internazionale può compiersi solo con la notifica alle altre Parti contraenti della conclusione delle procedure richieste per l'espressione del consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'Accordo (si veda il suo articolo 38).

Il 27 novembre 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione 2014/835/UE, riguardante la conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra tali Stati e gli Stati membri dell'Unione. Con tale decisione l'Unione europea ha definitivamente espresso il consenso a essere vincolata dall'Accordo firmato il 28 giugno del 2006. La decisione del 27 novembre precisa nei considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, questi due Stati hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione. La Danimarca, invece, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 allegato al TUE e al TFUE, non ha partecipato all'adozione della decisione e quindi non ne è vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto attiene specificamente al contenuto dell'Accordo, analogamente alle previsioni della decisione quadro sul mandato di arresto europeo (MAE), le disposizioni in esame sostituiscono nei rapporti tra gli Stati coinvolti i tradizionali strumenti in materia di estradizione (in particolare, la convenzione europea di estradizione del 1957 e le disposizioni relative all'extradizione contenute nella convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977 e nella convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen: si veda l'articolo 34 dell'Accordo).

Il sistema di consegna tra autorità giudiziarie è fondato sul mandato d'arresto: decisione giudiziaria emessa da uno Stato (Stato emittente) in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato (Stato di esecuzione) di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale (mandato d'arresto cosiddetto processuale) o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà (mandato d'arresto cosiddetto esecutivo).

L'Accordo riproduce pressoché integralmente la decisione quadro sul MAE quanto al campo di applicazione (articolo 3, paragrafo 1), alla procedura di consegna (articoli 12-33), nonché alle ridotte e tassative ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria competente può rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto o richiedere che lo Stato emittente fornisca particolari garanzie (articoli 4, 5 e 8).

La nuova procedura di consegna tra i due Stati nordici e gli Stati membri dell'Unione europea mantiene tuttavia alcuni aspetti propri della disciplina convenzionale. L'innovatività della nuova forma di cooperazione è infatti mitigata dalla possibilità, subordinata alla volontà dei singoli Stati, di attribuire ancora rilievo ad alcuni dei principi propri del sistema classico di estradizione, quali il requisito della doppia incriminabilità (articolo 3, paragrafi 2-4), le limitazioni alla consegna in relazione ai reati politici (articolo 6), le limitazioni alla consegna dei cittadini dello Stato richiesto (articolo 7), i poteri riconosciuti all'Esecutivo (articolo 9, paragrafo 2).

Per quanto attiene poi al profilo della consegna dei cittadini, l'Accordo prevede che l'esecuzione non possa essere rifiutata solo per il fatto che la persona ricercata sia un cittadino dello Stato di esecuzione e attribuisce altresì rilevanza, ai fini della decisione sull'ordinamento in cui potrà essere eseguita la pena, al luogo di residenza e dimora del ricercato. Tuttavia dispone al contempo che gli Stati membri potranno fare una dichiarazione attestante che i propri cittadini non saranno consegnati o che la consegna sarà autorizzata soltanto a talune specifiche condizioni (e, in tal caso, gli altri Stati potranno applicare la condizione di reciprocità).

In data 23 gennaio 2015 il Ministero della giustizia della Norvegia, con nota formale, rilevato che l'Italia non aveva ancora recepito l'Accordo con la Norvegia e l'Islanda, ha chiesto informazioni in

merito allo stato delle procedure interne di attuazione.

Ad oggi l'Accordo in esame non è stato ancora recepito, tanto che il Consiglio dell'Unione europea, in data 16 luglio 2018, ha evidenziato l'inadempimento italiano, chiedendo di trasmettere, prima possibile, le proprie dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere pienamente esecutivo l'Accordo nelle relazioni di cooperazione giudiziaria internazionale.

Il testo in esame si compone di un solo articolo e prevede l'aggiunta di due commi all'articolo 4 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

In particolare, il comma 4-*bis* chiarisce espressamente che le disposizioni della legge n. 69 del 2005 costituiscono attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, e si applicano nei limiti in cui le disposizioni dell'Accordo non siano incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali, compreso il diritto al giusto processo.

Il comma 4-*ter* prevede che i riferimenti al «mandato d'arresto europeo» e allo «Stato membro», contenuti nella legge n. 69 del 2005 devono intendersi, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, al «mandato di arresto» che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-*bis* e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia.

Il capo III reca disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 5 attiene ai requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse dalla patente per gli autoveicoli (patente B).

Il punto 2.2, lettera *a*), dell'allegato IV della direttiva 2006/126/CE stabilisce che l'esaminatore di guida deve, tra gli altri requisiti, essere titolare della categoria corrispondente a quella per cui svolge l'attività di esaminatore e che si può prescindere dal possesso di tale requisito a condizione che l'esaminatore sia in possesso di adeguata formazione professionale. Detta direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che, in materia di qualificazione degli esaminatori, non ha previsto anche il riconoscimento di adeguate formazioni professionali.

A quasi cinque anni dall'entrata in vigore del summenzionato decreto n. 59 del 2011, si è avvertita la necessità di valorizzare le formazioni professionali di almeno una quota di dipendenti che devono abilitarsi alla funzione di esaminatore.

Il blocco del *turn-over*, ormai ventennale, ha impedito al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere nuovo personale per sostituire i funzionari andati in quiescenza o dimessi; di conseguenza le uniche risorse che hanno implementato l'organico del Dipartimento sono funzionari provenienti da enti disciolti, ovvero in mobilità da altre Amministrazioni. Spesso tali funzionari, pur avendo alta professionalità tecnica, non sono in possesso delle patenti di guida delle categorie utili per condurre motocicli, autocarri, autotreni, autoarticolati e autobus e, a causa anche dell'età superiore a 40 anni, non sono motivati a conseguire tali categorie. Di conseguenza detti funzionari non possono essere ammessi a frequentare i corsi per esaminatori e non possono essere adibiti a svolgere tale mansione.

Al fine di non privarsi dell'apporto operativo delle risorse organiche in questione, necessarie per adempiere alle richieste di sedute d'esame dell'utenza, si rende necessario implementare il dettato del punto 2.2, lettera *a*), dell'Allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, riconoscendo, come previsto dalla norma europea precedentemente citata, il valore della formazione professionale.

La modifica parte dal presupposto che, per condurre i veicoli diversi dalle autovetture, è necessaria una solida conoscenza di nozioni teoriche e pratiche di fisica, di meccanica e di dinamica, che certamente sono possedute da chi è in possesso di laurea quinquennale in ingegneria. Il bagaglio culturale acquisito nel percorso di studi universitari di ingegnere, integrato con il corso di qualificazione iniziale che comunque devono obbligatoriamente frequentare i funzionari che intendono conseguire l'abilitazione di esaminatore, consente di avere ampie garanzie di competenza ed affidabilità allo svolgimento delle funzioni in argomento.

Il capo IV reca disposizioni in materia di fiscalità.

L'articolo 6 riguarda il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia ed è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione 2018/4000, allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, nell'ambito della quale la Commissione europea ha rilevato che le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 confliggono con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, laddove condizionano la non imponibilità del servizio di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, alla circostanza che siano stati assoggettati ad IVA i relativi corrispettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anziché al solo fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile.

La nuova formulazione del numero 2) e del numero 4), corrispondente alle lettere a) e b) dell'articolo in esame, prevede quindi la sostituzione delle parole «assoggettato all'imposta a norma» con «inclusi nella base imponibile ai sensi», consentendo così di superare i rilievi mossi dalla Commissione. Anche le modifiche apportate al numero 4-bis) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 trovano origine nei rilievi sollevati dalla Commissione europea, nella parte in cui è stato segnalato che la disposizione è limitata alle sole importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni.

Al fine di superare anche tale rilievo, con la lettera c) si modifica il numero 4-bis) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, eliminando la parola «piccole» riferita alle spedizioni nonché la seguente locuzione «di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009,».

Attraverso le modifiche apportate, si garantisce una maggiore adesione della norma nazionale alla lettura dell'Organismo europeo secondo la quale l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE mira a implementare un meccanismo di semplificazione della base imponibile e non a evitare doppie imposizioni. La *ratio* così delineata è stata ribadita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza FedEX, 4 ottobre 2017, C-273/16.

L'articolo 7 modifica l'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (TULD), relativo ai termini di prescrizione dell'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali, al fine di garantire piena attuazione al regolamento (UE) n. 952/2013, recante il codice doganale dell'Unione.

Il citato articolo 84 prevede che l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali, individuati ai sensi dell'articolo 34 del TULD stesso, si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine è stato poi ridotto a tre anni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

La disposizione prevede che:

«Il termine decorre:

- a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
- b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'articolo 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;
- c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia;
- d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del

valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'articolo 74».

In relazione ai termini di prescrizione dell'obbligazione in presenza di reato, l'articolo 84, secondo comma, del TULD è stato interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo sentenza n. 26045 del 2016 e ordinanza n. 24674 del 2015) nel senso che l'azione di recupero dei diritti doganali, in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, può essere avviata dopo la scadenza del termine di prescrizione triennale, purché sia stata trasmessa all'autorità giudiziaria, entro il suddetto termine di prescrizione, la «*notitia criminis*», primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta.

Tale interpretazione era in linea con l'articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che ha istituito il codice doganale comunitario, ma non risulta adeguata alle nuove disposizioni previste in materia dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, recante il codice doganale dell'Unione.

La disposizione recata dall'articolo 103 del citato codice doganale dell'Unione, a seguito della quale occorre modificare l'articolo 84 in argomento, ha mutato totalmente il quadro giuridico di riferimento rispetto alla pregressa disciplina di cui al citato all'articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Quest'ultimo infatti, rinviando agli ordinamenti degli Stati membri la regolamentazione della notifica della pretesa tributaria in caso di obbligazione doganale derivante da fatti penalmente rilevanti, rendeva operante la normativa e la prassi di settore adottate dall'ordinamento nazionale, in base alle quali, in presenza di reato, l'avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio purché la «*notitia criminis*» fosse stata trasmessa all'autorità giudiziaria entro il triennio stesso.

Con la nuova disciplina recata dal suddetto articolo 103 decade il suesposto assetto normativo/operativo, sicché il termine utile (compreso tra i cinque e i dieci anni) per la notifica dell'obbligazione doganale assume sostanzialmente la valenza di termine decadenziale, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° maggio 2016, è preclusa agli uffici doganali ogni possibilità di notificare il debito e di riscuotere i dazi qualora la pretesa tributaria non sia notificata agli operatori entro tale termine.

Alla luce di quanto sopra è stata predisposta la disposizione in esame, con la quale, al comma 1, è stabilito che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Al comma 2 è previsto che qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale sia di sette anni.

La previsione di un termine ultraquinquennale per le violazioni doganali più gravi, quali quelle aventi rilevanza penale, è coerente con la scelta operata anche in materia di imposte sui redditi e sull'IVA dalla normativa nazionale, che ha elevato i termini di decadenza dell'accertamento, nel caso di omissione della prescritta dichiarazione annuale, a sette anni.

Infine al comma 3 è precisato che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione.

L'articolo 8 garantisce piena attuazione al regolamento (UE) n. 1031/2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (di seguito regolamento Aste).

Lo *European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori nell'Unione europea. Dal 2013 l'assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del regolamento Aste n. 1031/2010.

Ad oggi, le aste si svolgono su due mercati: lo *European Energy Exchange*, (EEX) con sede a Lipsia, e l'*ICE Futures Europe* (ICE), con sede a Londra, che si sono aggiudicati le gare d'appalto di tutte le piattaforme d'asta istituite dal regolamento Aste. Il numero di quote che ciascuno Stato (per l'Italia è il GSE - Gestore dei Servizi Energetici) mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche delle installazioni coperte da EU ETS presenti sul proprio territorio nazionale.

Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi - e tutti i ricavi delle aste di quote

per gli operatori aerei - deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico.

I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub> (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per coprire il proprio fabbisogno di emissioni. Manifattura e aviazione ricevono parte delle quote a titolo gratuito e ricorrono alle aste per la parte rimanente. I soggetti finanziari invece (banche, società di investimento e intermediari finanziari) partecipano alle aste contribuendo ad aumentare la liquidità del mercato primario e secondario.

Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento (UE) n. 600/2014), i cui termini di recepimento nazionale sono stati differiti al 3 luglio 2017.

L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Aste, nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1210/2011, elenca i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta, individuando le seguenti categorie:

- «a) il gestore di impianti o l'operatore aereo titolare di un conto di deposito, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l'operatore;
- b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE [ora direttiva 2014/65/UE] che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
- c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE [ora direttiva 2013/36/UE] che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
- d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
- e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a)».

Il successivo paragrafo 2 del citato articolo 18, sancisce che i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID I), (ora articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)), che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), «e che sono autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale».

L'autorità competente nazionale è la Consob, come precisato anche dal citato articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF.

I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF, sono i soggetti che operano sui mercati finanziari ai quali non si applica la vigilanza della Consob prevista dalla direttiva MiFID I) «i) compresi i *market maker*, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale; purché:

- 1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, di attività bancarie ai sensi del testo unico bancario o in attività di *market making* in relazione agli strumenti derivati su merci;
- 2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e



3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti *i)* e *ii)* sia accessoria all'attività principale».

Il paragrafo 3 dell'articolo 18 del regolamento Aste precisa che «i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere *b)* [i.e. imprese di investimento] e *c)* [i.e. banche] possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti [i.e. Consob e Banca d'Italia] di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti».

Infine, l'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento Aste prevede che «le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri [i.e. Consob e Banca d'Italia] in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo [i.e. presentare offerte per conto di terzi], nonché a far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.».

Con specifico riferimento alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione concessa ai soggetti legittimati a operare su mercato delle *emission allowances*, il paragrafo 6, lettera *b)*, dell'articolo 59 del regolamento Aste, prevede che «[...] Lo Stato membro procura che: [...] sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa». Inoltre, il successivo paragrafo 7 prevede che «I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 3 per inosservanza delle norme di condotta di cui al paragrafo 2, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1».

Per dare attuazione al quadro normativo sopra delineato, il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo in esame introduce, nell'ambito della parte II del TUF rubricata «*Disciplina degli intermediari*», un nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, che prevede:

- l'attribuzione alla Consob della competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla MiFID II a presentare offerte nel mercato delle *emission allowances*, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 (si veda il comma 1), con conseguente attribuzione anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di comportamento stabilite dall'articolo 59 della menzionata normativa europea (si veda il comma 2). Nell'ottica di garantire efficacia all'azione di *enforcement*, il citato comma 2 assegna alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) attualmente previsti con riferimento agli intermediari abilitati;
- l'autorizzazione *ex lege* a Sim e banche italiane, iscritte nei rispettivi albi, a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini (si veda il comma 3). Con specifico riferimento alla vigilanza sull'attività posta in essere dai menzionati intermediari, viene ribadito che resta fermo, anche ai fini dell'applicazione delle norme di condotta previste dall'articolo 59 del regolamento Aste, il complesso delle disposizioni dettate dal TUF per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- la facoltà per la Consob di dettare disposizioni di attuazione delle regole fissate dall'articolo 59 della citata fonte europea, al fine di assicurare coerenza all'intera disciplina e favorire un'omogenea applicazione della stessa (si veda il comma 4).

In particolare, il richiamo specifico ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del menzionato articolo 59 risulta funzionale a meglio delineare gli ambiti della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob, che può pertanto esplicitarsi con riferimento alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare, nonché con riguardo alla

procedura di autorizzazione dei soggetti esentati ai sensi della MiFID II e all'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta previste dallo stesso regolamento europeo.

Tale soluzione consente, da un lato, di calibrare le generali prescrizioni comportamentali individuate dalla normativa europea secondo un approccio di proporzionalità che tenga conto delle peculiarità dei soggetti legittimati ad operare sul mercato delle aste (che possono infatti identificarsi in soggetti diversi da Sim e banche e, come tali, essere connotati da ridotte dimensioni e da una minore complessità organizzativa e procedurale); dall'altro, consente all'Autorità di vigilanza di dettagliare l'*iter* volto al rilascio ovvero alla revoca dell'autorizzazione concessa, ivi compresi i termini dell'istruttoria e la documentazione a tal fine necessaria, in analogia alla delega già contenuta nel TUF con riguardo agli intermediari abilitati.

Infine, l'articolo 59, paragrafo 6, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 dispone che le competenti autorità nazionali siano dotate dei poteri di indagine necessari e possano altresì applicare «sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive» in caso di violazione delle regole prescritte.

Conseguentemente, il comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), dell'articolo in esame apporta le necessarie integrazioni alla parte V del TUF rubricata «Sanzioni» al fine di prevedere l'applicazione, nei confronti dei responsabili delle violazioni delle regole di comportamento dettate dall'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati.

Il capo V reca disposizioni in materia di diritto d'autore.

L'articolo 9 reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Tale direttiva ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e ha previsto eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione del Trattato di Marrakech, da parte dell'Unione europea, in data 30 aprile 2014.

Tale Trattato ha infatti imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate.

La nuova direttiva dunque ha ampliato lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva 2001/29/CE, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-*bis* della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941, di seguito «LdA»), introducendo una nuova eccezione obbligatoria per gli Stati membri. Il citato articolo 71-*bis*, come noto, prevede che i portatori di «particolari» *handicap* abbiano la facoltà di riprodurre opere e materiali protetti o di comunicarli al pubblico per uso personale, sempre che tali utilizzi siano collegati, si limitino a quanto richiesto dall'*handicap* e non abbiano carattere commerciale.

Inoltre, come disposto dal successivo comma 2 dello stesso articolo 71-*bis*, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore previsto dall'articolo 190 della LdA, ha emanato il regolamento di cui al proprio decreto 14 novembre 2007, n. 239, che ha individuato le categorie di portatori di *handicap*, i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari, nonché le modalità di fruizione dell'eccezione. Ne deriva che il vigente capo V del titolo I della LdA dovrà essere modificato al fine di consentire l'introduzione armonizzata della nuova eccezione prevista dalla direttiva in esame. Sulla questione è stato consultato il citato comitato, che ha contribuito all'elaborazione delle norme in esame.

Seguendo la tecnica della novella, la proposta aggiunge alcuni commi (dal 2-*bis* al 2-*terdecies*) al

vigente articolo 71-*bis* della LdA.

In particolare il comma 2-*bis* disciplina le ulteriori eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi in base alle quali sono consentiti gli atti di riproduzione, di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere e degli altri materiali protetti, di opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni - compresi gli spartiti musicali - e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, da trasformare in «copie in formato accessibile», a vantaggio di determinate categorie di soggetti beneficiari.

Il comma 2-*ter* individua le categorie dei beneficiari delle deroghe, ovvero:

a) soggetti non vedenti;

b) soggetti con una disabilità visiva, che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità, non in grado di leggere le opere stampate come se fossero prive di tale disabilità;

c) soggetti con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) soggetti con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

Il comma 2-*quater* specifica che le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale al fine di realizzare «copie in formato accessibile». Tra tali operazioni sono inoltre comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo sia per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità delle stesse.

Il comma 2-*quinqies* stabilisce che gli utilizzi consentiti dalla norma comprendono la realizzazione di copie in formato accessibile sia da parte dei beneficiari, o di una persona che agisce per loro conto, per un loro uso esclusivo, sia da parte delle cosiddette «entità autorizzate».

Il comma 2-*sexies* fornisce la definizione di «entità autorizzata» precisando che nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come una delle loro attività primarie o obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

Il comma 2-*septies* precisa che ogni «copia in formato accessibile» deve rispettare l'integrità dell'opera, e deve essere accompagnata dalla menzione di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale. Il comma specifica altresì che sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari.

Il comma 2-*octies* trova fondamento nel considerando 9 della direttiva, il quale prevede che la realizzazione di copie in formato accessibile alle categorie di beneficiari ivi individuate è consentita a quelle entità, pubbliche o private, che, senza scopo di lucro, secondo i propri fini istituzionali e per scopi non commerciali, offrono servizi a chi presenti disabilità nella lettura di testi a stampa. Inoltre gli utilizzi che vengono consentiti, in virtù delle eccezioni previste in questa proposta, non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti. Si prevede altresì che eventuali clausole contrattuali che mirano ad impedire o a limitare l'applicazione delle eccezioni previste per coloro che sono affetti da disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa siano da considerarsi prive di effetti giuridici.

Il comma 2-*novies* prescrive il divieto di imporre alle entità autorizzate alcun obbligo di produzione e diffusione di tali opere, essendo questa una facoltà delle entità autorizzate nell'esercizio della quale le medesime possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere «in formato accessibile», nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

Secondo il comma 2-*decies* le entità autorizzate, stabilite nel territorio dello Stato, possono effettuare le operazioni di produzione e diffusione di copie anche per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. Per meglio precisare le operazioni consentite sono individuati i relativi commi di riferimento: 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*quinqües*.

Il testo di recepimento prevede a carico di tali entità autorizzate una serie di attività e obblighi dettagliatamente elencati.

Il comma 2-*undecies* elenca i compiti delle autorità autorizzate stabilite nel territorio italiano.

Il comma 2-*duodecies* prevede che le entità autorizzate forniscano, su richiesta, ai beneficiari e alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, i documenti previsti dall'articolo 5 della direttiva.

Il comma 2-*terdecies* attua l'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva, prevedendo che le informazioni in parola vengano comunicate annualmente anche al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica dei dati alla Commissione europea. Il Ministero dovrà infatti provvedere a fornire alla Commissione europea le informazioni ricevute dalle entità autorizzate affinché la stessa predisponga un punto d'accesso centralizzato, a livello di Unione, in modo da favorire una maggiore disponibilità delle «copie in formato accessibile» nel mercato interno.

Il capo VI reca disposizioni di tutela della salute umana.

L'articolo 10 attua la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, il cui termine di recepimento è scaduto il 31 marzo scorso.

In particolare, la direttiva (UE) 2017/1572 - adottata in attuazione dell'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE, che prevede, al paragrafo 1, che «i principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali di cui all'articolo 46, lettera *f*), sono adottati sotto forma di direttiva» - stabilisce i principi e le linee guida (orientamenti) relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui fabbricazione o importazione richiede l'autorizzazione di cui all'articolo 40 della direttiva 2001/83/CE.

La direttiva (UE) 2017/1572 inoltre ha sostituito la direttiva 2003/94/CE, che stabiliva i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione, e che si applicava sia ai medicinali per uso umano che ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

Prima della sua entrata in vigore, è intervenuto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla fabbricazione dei medicinali sperimentali ad uso umano che, tuttavia, ai sensi del suo articolo 99, non è ancora applicabile, poiché la Commissione europea deve ancora pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea l'avviso sulla funzionalità della banca dati relativa alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali sperimentali. Nelle more dell'applicazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, le disposizioni del presente articolo saranno applicabili anche ai medicinali sperimentali.

La tecnica di recepimento della direttiva è rappresentata dalla novella del decreto legislativo n. 219 del 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, per adeguarlo alle nuove prescrizioni europee in materia di buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Nel dettaglio, con la lettera *a*) viene aggiornata la rubrica del decreto legislativo n. 219 del 2006 sopprimendo il riferimento alla direttiva 2003/94/CE, abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1572.

Con la lettera *d*) si modifica il campo di applicazione del decreto legislativo n. 219 del 2006, al fine di dare attuazione all'articolo 1 della direttiva. In particolare, viene specificato che i principi e le linee guida fissati per la produzione sul territorio nazionale di medicinali per uso umano devono essere rispettati anche per i medicinali importati dall'estero, compresi i medicinali sperimentali, per i quali la disciplina speciale prevista dal regolamento n. 536/2014 non è ancora direttamente applicabile.

Con la lettera *b*) viene modificato l'articolo 52-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2006, allo scopo di definire meglio, nell'ambito della categoria «sostanza attiva biologica», le sostanze attive di origine biologica correlate ad un reale profilo di rischio (ovvero derivanti da tessuti, organi, liquidi

umani e animali), allineando la normativa nazionale a quanto previsto negli altri Stati membri. La modifica mira ad adeguare i sistemi di gestione amministrativa delle sostanze attive, rappresentati da un sistema autorizzativo e un sistema registrativo. Il sistema registrativo è stato introdotto dal legislatore per semplificare il procedimento amministrativo di autorizzazione delle sostanze attive non sterili e non di origine biologica, quali gli estratti vegetali. Infatti l'attuale definizione di sostanza attiva di origine biologica, presente nel decreto legislativo n. 219 del 2006, è tale da far includere nel regime autorizzativo anche gli estratti vegetali, che negli altri Stati membri sono invece soggetti a regime registrativo. La modifica, specificando meglio quali sono le categorie delle sostanze biologiche, consente di escludere gli estratti vegetali dalle sostanze sottoposte al regime autorizzativo.

La lettera *e*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 219 del 2006, aggiungendo alle definizioni quella di «produttore», intendendosi per tale qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione alla produzione o all'importazione di medicinali, anche sperimentali.

La lettera *c*) recepisce l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva riguardante le «Ispezioni», mediante l'inserimento nell'articolo 53 del decreto legislativo n. 219 del 2006, rubricato «Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti», di due commi aggiuntivi: il comma 10-*bis* prevede che l'AIFA, nell'effettuare le ispezioni, tenga altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione europea; il comma 14-*bis* garantisce invece l'istituzione nell'ambito del servizio ispettivo dell'AIFA di un sistema di qualità adeguatamente concepito, periodicamente aggiornabile, cui dovrà attenersi il personale e la dirigenza di tale servizio.

La lettera *f*) recepisce l'articolo 3, comma 2, della direttiva riguardante le «Ispezioni», mediante l'inserimento nell'articolo 60 del decreto legislativo n. 219 del 2006, rubricato «Linee guida europee», di un comma aggiuntivo, il comma 1-*bis*, il quale prevede che, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate, sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali. Con l'occasione viene apportata una modifica anche al comma 15 dell'articolo 53, riguardante gli accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti. In particolare viene eliminato il periodo che prevedeva che l'AIFA sentisse anche la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) per stabilire il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali, le cui analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità; ciò al fine di velocizzare i tempi di attuazione del Programma di controllo annuale (PCA) dei medicinali, oggetto di verifica da parte del Canada nell'ambito del mutuo riconoscimento, considerato che, ad oggi, tale previsione si traduce in una mera «presa d'atto» della CTS.

Con la lettera *g*) viene data attuazione all'articolo 4 della direttiva, secondo il quale gli Stati membri sono chiamati a garantire che i fabbricanti eseguano le operazioni di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione e all'autorizzazione di fabbricazione, anche quando si tratti di medicinali destinati esclusivamente all'esportazione oppure quando si tratti di medicinali importati da Paesi terzi. Il recepimento di tale articolo ha comportato una modifica dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 219 del 2006 e della perentorietà degli obblighi di fabbricazione imposti ai produttori.

Stessa perentorietà viene prevista alla lettera *h*) con la quale, per recepire l'articolo 5 della direttiva, si apportano modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 219 del 2006 al fine di garantire massima corrispondenza tra le operazioni di fabbricazione o di importazione dei medicinali e le condizioni previste dalle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.

La lettera *i*), finalizzata al recepimento dell'articolo 6 della direttiva (Sistema di qualità farmaceutica), modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 219 del 2006, imponendo espressamente al produttore di attuare e mantenere, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, un efficace sistema di qualità farmaceutica, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo.

La lettera *l*) introduce una modifica all'articolo 64 del decreto legislativo n. 219 del 2006 finalizzata al recepimento dell'articolo 7 della direttiva che estende gli obblighi del produttore inerenti il personale anche ai siti di importazione.

La lettera *m*) è finalizzata all'adeguamento della rubrica e delle disposizioni dell'articolo 65 del decreto legislativo al tenore letterale dell'articolo 8 della direttiva. L'articolo 65 riguarda ora i locali e le attrezzature di fabbricazione o importazione dei medicinali ad uso umano, anziché gli stabilimenti e gli impianti, dove il produttore è tenuto a garantire misure decisive per la qualità dei prodotti sottoposti a qualifica o convalida.

La lettera *n*) modifica l'articolo 66 del decreto legislativo, al fine di recepire l'articolo 9 della direttiva in questione, con particolare riguardo alla soppressione dei periodi riferiti ai medicinali sperimentali, in quanto gli stessi sono ora disciplinati dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/1569, che precisa i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali sperimentali per uso umano nonché le modalità di ispezione.

La lettera *o*) è finalizzata al recepimento dei nuovi obblighi previsti a carico del produttore dall'articolo 10 della direttiva e alla soppressione di alcune disposizioni riferite ai medicinali sperimentali, disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 2017/1569.

La lettera *p*) sostituisce l'articolo 68 del decreto legislativo, per adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva, prevedendo in particolare che:

- la persona qualificata non abbia la facoltà, ma il diritto di accedere ad uno o più laboratori di controllo della qualità (comma 1);
- per i medicinali possa essere fatto ricorso a laboratori esterni autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo (comma 2);
- siano soppresse alcune disposizioni riferite ai medicinali sperimentali, disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2017/1569 (commi 3, 4 e 5).

La lettera *q*) modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 69, riguardante l'appalto di operazioni, al fine di adeguarli all'articolo 12 della direttiva, estendendo l'ambito di applicazione dell'articolo anche alle operazioni di importazione. La modifica del comma 4 è finalizzata all'adeguamento all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1569/2017, in materia di medicinali sperimentali.

La lettera *r*) è finalizzata a recepire l'articolo 13 della direttiva, mediante:

- la modifica del comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo, al fine di prevedere che le informazioni relative ai reclami sui difetti di fabbricazione dei medicinali siano inviate dal produttore, oltre che all'AIFA, anche al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- la soppressione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 70, disciplinato dal regolamento delegato (UE) n. 1569/2017, in materia di medicinali sperimentali;
- l'adeguamento della rubrica dell'articolo.

La lettera *s*) è finalizzata a recepire l'articolo 14 della direttiva in questione, prevedendo all'articolo 71 del decreto legislativo anche la possibilità di proporre misure preventive per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione.

La lettera *t*) integra l'articolo 142 del citato decreto, al fine di prevedere che l'AIFA vieti la vendita e l'utilizzazione, o disponga il ritiro, di farmaci anche nel caso in cui il produttore o l'importatore non abbia osservato gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA. Tale disposizione colma una lacuna nel recepimento dell'articolo 117, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva 2001/83/CE, secondo il quale «Salvo il disposto dell'articolo 116, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché la fornitura del medicinale sia vietata e tale medicinale sia ritirato dal commercio, allorché si ritenga che sussista una delle seguenti circostanze:

- a) il medicinale è nocivo; oppure
- b) l'effetto terapeutico del medicinale è assente;
- c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole; oppure
- d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;».

Tale integrazione si rende altresì necessaria in quanto i difetti che comportano l'emissione di provvedimenti restrittivi spesso riguardano la non conformità al *dossier* presentato nell'ambito

dell'autorizzazione all'immissione in commercio o il mancato rispetto delle variazioni approvate dall'AIFA, anche perché il mancato rispetto dell'AIC è potenzialmente causa di produzioni pericolose. La lettera *u*) modifica l'articolo 157 sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti per garantire attuazione all'articolo 127-*ter* della direttiva 2001/83/CE introdotto dalla direttiva 2004/27/CE. La modifica in particolare rende regolare le modalità di distruzione dei farmaci ritirati e sequestrati ed individua il soggetto cui addebitare gli oneri di distruzione stessa. Difatti ad oggi, in assenza di una specifica disposizione di legge in merito, l'AIFA non può imporre la distruzione dei medicinali ritirati e si affida al buon senso delle ditte, anche se non tutte finalizzano le procedure di ritiro con le operazioni di distruzione.

Il capo VII reca disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

L'articolo 11 è volto a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Di recente, la Commissione europea ha proceduto ad un esame della qualità del recepimento di tale direttiva in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed ha avviato diverse indagini Pilot avendo riscontrato delle non conformità nelle relative legislazioni nazionali.

Nel caso dell'Italia, la Commissione europea ha formulato diversi rilievi sul decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva, alcuni dei quali richiedono, effettivamente, modifiche alla vigente normativa nazionale. L'articolo in esame ha pertanto l'obiettivo di evitare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 8718/16/ENVI e l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

In particolare con la lettera *a*) si introduce una modifica all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, finalizzata alla corretta attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere *a*) e *c*) della direttiva, relative al monitoraggio del tasso di raccolta dei RAEE. Nello specifico si prevede che tutte le informazioni necessarie a verificare il raggiungimento del tasso di raccolta dei RAEE a livello nazionale, comprese le informazioni relative ai centri di raccolta e ai dati inerenti ai RAEE oggetto di raccolta differenziata, siano trasmesse annualmente e gratuitamente all'ISPRA, quale garante dell'attività di monitoraggio del sistema di gestione dei RAEE.

La lettera *b*) modifica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al fine di superare la contestazione della Commissione europea relativa al non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva, eliminando casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva.

Le modifiche, introdotte con la lettera *c*), all'articolo 28, comma 7, del citato decreto legislativo, riguardano l'apposizione sulle AEE del marchio di fabbrica e del simbolo, previsto dall'allegato IX della direttiva, che vieta agli utilizzatori di AEE di smaltirli nei contenitori della spazzatura essendo tali prodotti destinati alla raccolta separata. In particolare la disposizione, volta ad attuare correttamente l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva, riguardante le informazioni da dare agli utilizzatori, prevede che, in caso di impossibilità di apporre sull'apparecchiatura il simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato, detto simbolo sia stampato anche sulla garanzia dell'apparecchiatura e non soltanto sull'imballaggio e sulle istruzioni. Inoltre, con la riformulazione del citato articolo 28, comma 7, non viene più ammessa alcuna deroga all'obbligo di apporre il marchio di fabbrica sull'apparecchiatura, essendo questo uno strumento indispensabile alla tracciabilità dei RAEE ed alla loro corretta gestione.

La modifica prevista dalla lettera *d*) è volta specificare, all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014, con quale forma il produttore stabilito sul territorio nazionale, che intende vendere le proprie apparecchiature sul territorio di un altro Stato membro, debba designare un proprio rappresentante autorizzato. In effetti la disposizione vigente non prevede esplicitamente, come stabilito dall'articolo 17 della direttiva, che in tale ipotesi la nomina obbligatoria del rappresentante del produttore avvenga per mandato scritto.

La lettera *e*) è volta a correggere il riferimento normativo nel titolo dell'Allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014, relativo agli «Obiettivi di recupero minimi», rimandando correttamente all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo che stabilisce gli obiettivi minimi di recupero, anziché

all'articolo 15, che invece riguarda il ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta.

Sempre nell'Allegato V, la modifica di cui alla lettera *f*) corregge un refuso alla parte I, indicando nella sua interezza la data di decorrenza degli obblighi minimi di recupero che sono applicabili, ai sensi dell'Allegato V della direttiva, dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015.

La lettera *g*) modifica l'Allegato VI del decreto n. 49 del 2014, che fornisce un elenco dei requisiti necessari a distinguere le spedizioni di AEE usate dalle spedizioni di RAEE ed elimina il requisito relativo ad un «contratto di riparazione» non previsto dal corrispondente allegato della direttiva europea.

Infine la modifica di cui alla lettera *h*) è volta a prevedere, alla lettera *c*) del punto 2 dell'Allegato VI, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che le AEE ad uso professionale usate difettose possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome, anche nel caso in cui l'analisi ivi prevista possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore.

L'articolo 12, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, è finalizzato alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

La citata norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della 28 luglio 2016, n. 154, il quale ha incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*).

Le specifiche introdotte nella disciplina nazionale erano finalizzate a precisare la nozione di materiale agricolo o forestale naturale e ad agevolare un'omogenea e corretta attuazione della norma in parola, con riferimento, in particolare, alle imprese non qualificate come agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si riteneva in effetti necessario evitare una disforme applicazione dell'esclusione prevista dalla direttiva europea sui rifiuti, in quanto la stessa non si sarebbe applicata a materiali vegetali analoghi prodotti nell'ambito di identiche attività, nel caso in cui queste ultime fossero poste in essere da imprese artigiane.

A tal fine, al momento della trasposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva, all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, si è previsto che tra i materiali che avrebbero potuto essere gestiti senza essere assoggettati alla normativa sui rifiuti fossero ricompresi anche gli «sfalci e potature» e, con l'ultima modifica apportata a tale articolo, è stato precisato che tra gli sfalci e le potature non rientranti nella definizione di rifiuto fossero compresi anche quelli «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*)».

A seguito di ulteriori approfondimenti effettuati sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, si è ritenuto che il legislatore nazionale abbia esteso sostanzialmente il regime di favore previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva sui rifiuti ai seguenti materiali: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), dello stesso decreto.

Rilevato che difficilmente tali materiali possono, *a priori*, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, occorre garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tanto meno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE.



Risultano pertanto fondate le argomentazioni avanzate dalla Commissione europea, richiamando sull'argomento le diverse condanne pronunciate nei confronti dell'Italia in casi analoghi e, in particolare, la sentenza del 18 dicembre 2007, nella causa C-195/05 sugli scarti alimentari e la sentenza del 22 dicembre 2008, nella causa C-283/07 sui rottami ferrosi.

Con l'articolo in esame quindi si procede a una modifica normativa che consenta, eliminando le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di evitare una chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.

Il capo VIII prevede altre disposizioni.

L'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge.

Relazione tecnica

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)*

**L'articolo 1**, relativo alle qualifiche professionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Quanto alla **lettera b)** e alle competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento delle professioni nel settore sportivo, si precisa che esse saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Stessa invarianza finanziaria viene garantita per le attività previste dalle **lettere c) e d)**, con le quali si affrontano alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175.

In particolare, il rilascio dei certificati di supporto di cui alla **lettera c)** e la collaborazione con i Centri di assistenza di altri Stati membri, di cui alla **lettera d)**, saranno attività svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza.

**L'articolo 2**, concernente le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

**L'articolo 3**, relativo ai criteri di rilascio di nuove concessioni per rivendite di tabacchi, eliminando misure presumibilmente non conformi all'ordinamento comunitario, è finalizzato all'ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita dei generi di monopolio, contemperando "l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi".

La norma non è suscettibile di trovare diretta applicazione, e quindi non è suscettibile di per sé di comportare effetti finanziari, in quanto sostituisce, ai fini della istituzione o del trasferimento di rivendite, uno dei criteri per l'attuazione della delega, cioè il criterio della "produttività minima" con quello della "popolazione".

La definizione dei parametri per la concreta applicazione di tale nuovo criterio è demandata al relativo regolamento attuativo. A titolo esemplificativo, la norma regolamentare dovrebbe stabilire che si procede alla istituzione di una nuova rivendita qualora in una determinata zona o comune il rapporto tra popolazione residente e numero di rivendite già attive è inferiore a un determinato numero di abitanti.

In considerazione della descritta finalità della norma di delega, il regolamento attuativo dovrebbe fissare i parametri di applicazione del nuovo criterio, sulla base di un'analisi puntuale del numero di rivendite esistenti nei vari comuni per numero di abitanti, in modo da scongiurare il sovradimensionamento dell'offerta e consentire la fisiologica sostituzione degli esercizi cessati.

Analoga finalità è perseguita dal vigente criterio della "produttività minima", per il quale il decreto ministeriale n. 38/2013, aveva fissato, per l'istituzione di rivendite ordinarie, i seguenti parametri di applicazione: "non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:

a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;



- b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.”

Essendo entrambi i parametri finalizzati a stabilizzare la rete di vendita, la sostituzione prevista dalla norma non dovrebbe comportare limitazioni all'istituzione di nuove rivendite, con conseguente neutralità finanziaria.

Tuttavia, potrebbero verificarsi casi per cui, in un contesto di costante riduzione della domanda di tabacchi, non sussista un interesse economico dei privati alla istituzione di nuove rivendite, pur se in base ai parametri previsti (distanze minime, popolazione/produzione minima) sia consentita detta istituzione.

L'applicazione dei criteri vigenti dal 2013 ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti: Le rivendite ordinarie attive, nel 2013 erano n. 48.369, nel 2014 n. 48.075, nel 2015 n. 47.749, nel 2016 n. 47.412, nel 2017 n. 47.006.

Per le rivendite speciali quelle attive erano n. 7.307 nel 2013, n. 7.383 nel 2014, n. 7.376 nel 2015, n. 7.385 nel 2016, n. 7.385 nel 2017.

**L'articolo 4**, relativo al mandato di arresto europeo e alla consegna tra Stati membri, costituisce attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

Intervenendo in materia di cooperazione giudiziaria penale tra l'Italia, la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, l'articolo ha natura meramente procedurale e, pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I relativi adempimenti, infatti, che vanno a sostituire analoghe e per molti aspetti meno snelle procedure esecutive di carattere transnazionale, quali la comunicazione e trasmissione degli atti tra gli Stati, la convalida dei provvedimenti giudiziari emessi dallo Stato richiedente, la consegna delle persone e delle cose, sono già previsti nell'ambito degli strumenti di cooperazione giudiziaria attualmente vigenti e potranno, pertanto, essere espletati attraverso la più efficiente disciplina della L. 69/2005, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

**L'articolo 5**, recante disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida, consente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laureato in ingegneria meccanica e in possesso di patente B per autoveicoli, di svolgere le funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti di guida diverse dalla patente B. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

**L'articolo 6**, relativo all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, tiene conto dei rilievi sollevati dalla Commissione UE, nella procedura di infrazione n. 2018/4000, secondo cui i numeri 2 e 4 del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. 633 del 1972, confliggono con l'art. 144 della Direttiva 2006/112/CE laddove condizionano la non imponibilità del servizio di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, alla circostanza che siano stati assoggettati ad IVA i relativi corrispettivi ai sensi del primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 633 del 1972, anziché al solo fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile.

La nuova formulazione del n. 2 e del n. 4 contenuta nella proposta di modifica normativa prevede la sostituzione delle parole “assoggettato all'imposta a norma” con “inclusi nella base imponibile ai sensi” consentendo così di superare i rilievi della Commissione.

Anche le modifiche apportate al n. 4 bis del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 trovano origine nei rilievi della Commissione europea nella parte in cui è stato segnalato che la disposizione è limitata alle sole importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni.

Al fine di superare anche tale rilievo nella nuova formulazione del n. 4 bis è stata prevista la cancellazione della parola “piccole” nonché della seguente locuzione “di carattere non commerciale



e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009”.

Attraverso le modifiche apportate si garantisce una maggiore adesione della norma nazionale alla lettura della Commissione europea e si mira ad una semplificazione della base imponibile.

Sulla base delle informazioni acquisite dall’Agenzia delle Dogane, risulta che in base alle disposizioni in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate recate dal Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU) (artt. 69-72), il valore imponibile ai fini daziari è costituito dal valore effettivamente pagato o da pagare integrato dai costi accessori, nella misura in cui essi sono a carico dell’acquirente.

Sotto il profilo doganale, pertanto, il valore dichiarato della merce importata, comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni di cui all’art. 12 del DPR n. 723/1965, non è gravato da dazio e IVA.

In considerazione della prassi già adottata dall’Amministrazione doganale competente, alla modifica normativa de quo non si ascrivono effetti di gettito.

**L’articolo 7**, relativo ai termini di prescrizione delle obbligazioni aventi ad oggetto i diritti doganali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto consente l’adeguamento alla vigente normativa unionale dei termini previsti per la notifica dell’obbligazione doganale, entro i quali si esplica l’ordinaria attività di controllo svolta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

**L’articolo 8**, recante disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, attua agli articoli 18 e 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 (cd. Regolamento Aste), nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1210/2011, introducendo, nell’ambito della Parte II del TUF rubricato “*Disciplina degli intermediari*”, un nuovo articolo 20-ter sull’autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, che prevede:

- a) l’attribuzione alla Consob della competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell’esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) a presentare offerte nel mercato delle *emission allowances*, secondo quanto previsto dall’art. 18, par. 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 (cfr. comma 1), con conseguente attribuzione anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di comportamento stabilite dall’art. 59 della menzionata normativa europea (cfr. comma 2). Nell’ottica di garantire efficacia all’azione di *enforcement*, il citato comma 2 assegna alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) attualmente previsti con riferimento agli intermediari abilitati;
- b) l’autorizzazione *ex lege* a Sim e banche italiane, iscritte nei rispettivi albi, a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini (cfr. comma 3). Con specifico riferimento alla vigilanza sull’attività posta in essere dai menzionati intermediari, viene ribadito che resta fermo, anche ai fini dell’applicazione delle norme di condotta previste dall’art. 59 del regolamento europeo, il complesso delle disposizioni dettate dal TUF per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

Nella prospettiva di assicurare coerenza all’intera disciplina e favorire un’omogenea applicazione della stessa, il comma 4 prevede la facoltà per la Consob di dettare disposizioni di attuazione delle regole fissate dall’art. 59 della citata fonte europea.

In particolare, il richiamo specifico ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del menzionato articolo 59 risulta funzionale a meglio delineare gli ambiti della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob, che può pertanto esplicarsi con riferimento alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare





domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare, nonché con riguardo alla procedura di autorizzazione dei soggetti esentati ai sensi della MiFID II e all'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta previste dallo stesso regolamento europeo.

Inoltre, l'articolato proposto apporta le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF rubricata "Sanzioni" al fine di prevedere l'applicazione, nei confronti dei responsabili delle violazioni delle regole di comportamento dettate dall'art. 59, par. 2, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati.

Il comma 2 specifica, infine, che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento Aste l'autorità competente nazionale è Consob, come precisato anche dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera I), del TUF. L'Autorità già esercita ai sensi del TUF l'attività di autorizzazione e vigilanza delle società di gestione dei mercati e dei mercati regolamentati, nonché dei soggetti che vi operano, avuto riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. La vigilanza sui mercati svolta da Consob avviene attraverso l'utilizzo di diversi *strumenti* previsti dal testo unico, quali la *vigilanza regolamentare*, i *poteri di autorizzazione*, la *vigilanza informativa e ispettiva*, il *potere sanzionatorio*.

Al riguardo, si fa presente che il finanziamento della Consob avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

La Consob, quindi, farà fronte alle ulteriori attività di vigilanza (informative, di indagine, ispettive e di intervento), nonché alla potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'eventuale reperimento di risorse, che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività, potrà avvenire attraverso le contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati e dagli operatori del mercato.

**L'articolo 9**, riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La direttiva 2017/1564 ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ed è volta a dare attuazione al Trattato; essa prevede eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione del trattato di Marrakech, da parte dell'Unione europea, in data 30 aprile 2014 che ha imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate.

La nuova direttiva amplia lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva del 2001, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-bis della legge sul diritto



d'autore (L.633/1941, di seguito "LdA"), introducendo una nuova eccezione obbligatoria per gli Stati membri.

L'aggiunta dei commi da 2-bis a 2-terdecies all'articolo 71-bis della LdA non ha impatti sugli equilibri di finanza pubblica. L'articolato proposto non prevede infatti oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Le comunicazioni periodiche alla Commissione europea relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies saranno svolte dalla competente Direzione del Ministero per i beni culturali con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-terdecies attua l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che le informazioni in parola vengano comunicate annualmente anche al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica dei dati alla Commissione europea. Il Ministero dovrà, infatti, provvedere a fornire alla Commissione europea le informazioni ricevute dalle entità autorizzate affinché la stessa predisponga un punto di accesso centralizzato, a livello di Unione, in modo da favorire una maggiore disponibilità delle "copie in formato accessibile" nel mercato interno.

**L'articolo 10**, riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 sui principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attuazione della direttiva viene garantita per mezzo di un unico comma e 13 lettere modificative delle disposizioni del decreto legislativo n. 219/2006.

La **lettera a)** aggiorna la rubrica del decreto legislativo n. 219/2006 sopprimendo il riferimento alla direttiva 2003/94/CE, ormai abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1572;

La **lettera b)** del comma 1 modifica l'**articolo 52-bis**, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2006, apportando meramente modifiche letterali finalizzate a definire meglio le sostanze attive di origine biologica. Tale proposta, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c)**, invece, modifica l'**articolo 53**, rubricato "*Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti*", prevedendo l'introduzione dei seguenti commi:

- il **comma 10-bis**, il quale dispone che l'AIFA, nell'effettuare le ispezioni, tenga conto della Raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione; la disposizione non comporterà nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e le attività riconducibili a questo articolo, pertanto, verranno garantite con le risorse presenti nel Bilancio dell'AIFA;
- il **comma 14-bis**, il quale impone all'AIFA di garantire, nell'ambito del servizio ispettivo, un sistema di qualità adeguatamente concepito, periodicamente aggiornabile, cui si dovrà attenersi il personale e la dirigenza di tale servizio.

L'AIFA già dispone, nell'ambito del suo servizio ispettivo, di un sistema di qualità, al quale si attiene il personale e la dirigenza di tale servizio. Il comma 14-bis è stato introdotto solo al fine di rendere cogente un obbligo imposto dall'articolo 3 della direttiva. Trattandosi, pertanto, solo di un riadattamento di un servizio già esistente, l'introduzione di questa disposizione non comporterà nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e le attività riconducibili a questo sistema di qualità verranno, pertanto, garantite con le risorse presenti nel Bilancio dell'AIFA.

La **lettera c)** prevede, altresì, la modifica del **comma 15**, con il quale – al fine di velocizzare i tempi di attuazione del Programma di Controllo Annuale (PCA) dei medicinali – viene eliminato il periodo che prevedeva che l'AIFA acquisisse il parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) per stabilire il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità.

Tale disposizione, prevedendo il venir meno di un'attività, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce integralmente l'**articolo 58**, specificando che i principi e le linee guida fissati per la produzione sul territorio nazionale di medicinali per uso umano devono essere



rispettati anche per i medicinali importati dall'estero, compresi i medicinali sperimentali. Tale modifica, incidendo meramente sull'ambito di applicazione dei principi e delle linee guida per la produzione di medicinali da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** modifica l'**articolo 59**, aggiungendo la definizione di "produttore" e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera f)** modifica l'**articolo 60** del decreto legislativo, estendendo alle terapie avanzate le Linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione. Tale modifica, incidendo sull'applicazione delle Linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera g)** sostituisce integralmente l'**articolo 61** del decreto legislativo n. 219/2006 – con cui la conformità alle norme di buona fabbricazione è estesa anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione o ai medicinali importati da Paesi terzi. Anche tale modifica, prevedendo unicamente nuovi adempimenti da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera h)** modifica l'**articolo 62** del decreto legislativo, adeguando il testo al regolamento (UE) n. 536/2014 e specificando che il produttore ha l'obbligo di eseguire le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Tale modifica, in quanto introduce unicamente adempimenti per il produttore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo stesso modo, l'**articolo 63** è modificato dalla **lettera i)** che impone espressamente al produttore di attuare e mantenere un efficace sistema di qualità, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le **lettere l), m), n) e o)** modificano rispettivamente gli **articoli 64, 65, 66 e 67** adeguandoli al tenore letterale della direttiva (UE) 2017/1572 e del regolamento (UE) 2017/1569 e introducendo obblighi a carico del produttore. Pertanto, tali modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera p)** sostituisce l'**articolo 68**, prevedendo il diritto (e non la facoltà) della persona qualificata di accedere ad uno o più laboratori di controllo della qualità, nonché il ricorso a laboratori esterni autorizzati, oltre alla soppressione del riferimento ai medicinali sperimentali. Le modifiche proposte, incidendo sulle attività del produttore, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera q)** sostituisce l'**articolo 69** – con cui in particolare si estende all'importazione l'appalto di operazioni - non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera r)** modifica l'**articolo 70**, adeguandone la lettera alle disposizioni comunitarie e sopprimendone i commi 2 e 3, disciplinati dal regolamento delegato 1569/2017, in materia di medicinali sperimentali. Tali modifiche, di carattere formale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera s)** modifica l'**articolo 71** del decreto legislativo, prevedendo anche la possibilità di proporre misure preventive per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione. Anche tale modifica – che introduce una facoltà in capo al produttore – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 11**, relativo alla disciplina dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), non comporta oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la **lettera a)**, estende la platea dei soggetti che dovranno comunicare all'ISPRA i dati relativi alla raccolta dei RAEE. La trasmissione dei dati da parte dei produttori e dei terzi che agiscono in loro nome avverrà gratuitamente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'attività di monitoraggio sul tasso di raccolta dei RAEE è già svolta da ISPRA sulla base di apposita Convenzione triennale stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto



ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, e, continuerà ad essere svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)**, eliminando casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le modifiche, introdotte con la **lettera c)**, riguardano l'apposizione sulle AEE del marchio di fabbrica e del simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato. La norma, che attiene ad obblighi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Anche la **lettera d)** prevede una norma di carattere ordinamentale, volta a specificare con quale forma il produttore stabilito sul territorio nazionale, che intende vendere le proprie apparecchiature sul territorio di un altro Stato membro, debba designare un proprio rappresentante autorizzato.

**L'articolo 12**, relativo agli sfalci e alle potature, qualifica diversamente i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto. La norma, pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

A chiusura del provvedimento è comunque prevista la clausola di invarianza finanziaria (**l'articolo 13**), secondo la quale *"Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



13 SET. 2018





## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Esso provvede a:

- affrontare 2 procedure d'infrazione e 3 casi EU Pilot;
- dare attuazione ad una direttiva scaduta il 31 marzo 2018 sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano e a un'altra direttiva di prossima scadenza (11 ottobre 2018) riguardante le limitazioni ai diritti d'autore a beneficio dei non vedenti;
- garantire la piena attuazione di due regolamenti (UE), uno riguardante le aste delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, l'altro i diritti doganali;
- dare concreta esecuzione ad un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
- dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali.

### *2) Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo posto dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Il disegno di legge in esame modifica e integra talune vigenti disposizioni di livello primario al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea, intervenendo, in particolare, nei seguenti settori:

- libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (artt. 1-3);
- giustizia e sicurezza (art. 4);
- trasporti (art. 5);
- fiscalità (artt. 6-8);
- diritti d'autore (art. 9);
- salute (art. 10);
- ambiente (artt. 11-12).

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, come di seguito specificato.

**L'articolo 1**, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro dell'Unione europea, non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni. Esso modifica il quadro normativo nazionale vigente, che le regioni ordinarie sono tenute a rispettare allorquando esercitano l'attività di riconoscimento delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale, di loro competenza.

**L'articolo 2**, introduce una nuova disciplina delle attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione, compatibile con la competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di disciplina delle professioni.

**L'articolo 3**, relativo ai nuovi criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, è compatibile, in quanto è finalizzato a tutelare la concorrenza tra tabaccai, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. L'articolo pertanto non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni.

**L'articolo 4**, che reca disposizioni in materia di mandato di arresto europeo, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (cooperazione giudiziaria internazionale) riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

**L'articolo 5**, recante disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida, è compatibile, in quanto disciplina i requisiti professionali che abilitano all'esercizio della funzione di esaminatore di guida, per il rilascio delle patenti da parte del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**L'articolo 6**, recante "Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia", è compatibile con il riparto di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

**L'articolo 7**, relativo ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali, è compatibile con il riparto di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

**L'articolo 8**, riguardante i soggetti autorizzabili alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, è compatibile con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

**L'articolo 9**, che reca disposizioni in materia di diritto d'autore, è compatibile, in quanto la disciplina del diritto d'autore è riconducibile alla materia "opere dell'ingegno", che l'art.117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva statale.

**L'articolo 10**, che attua la direttiva 2017/1572/UE in materia di fabbricazione dei medicinali per uso umano, è compatibile, in quanto fissa principi e linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei predetti medicinali, profilo di competenza statale per il suo carattere necessariamente unitario.

**L'articolo 11**, che reca disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è compatibile in quanto la tutela dell'ambiente è di competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**L'articolo 12**, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature, è compatibile in quanto la tutela dell'ambiente è di competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Nel presente disegno di legge non sono contenute norme di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe a quelle oggetto del presente disegno di legge.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi EU Pilot che il presente disegno di legge è deputato a risolvere:

Art.	Rubrica	infrazione o pre-infrazione
------	---------	-----------------------------

Art.	Rubrica	infrazione o pre-infrazione
1	Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali	Procedura di infrazione n. 2018/2175
2	Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione.	Procedura di Infrazione n. 2018/2175
3	Criteri di rilascio di concessioni relative alle rivendite di tabacchi	Caso EU-pilot 8002/15/GROW
6	Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia	Procedura d'infrazione n. 2018/4000
11	Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Caso EU Pilot n. 8718/16/ENVI
12	Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle patate	Caso EU Pilot n. 9180/17/ENVI

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

*13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Quanto **all'articolo 12**, in materia di sfalci e patate del verde urbano, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha più volte affermato che occorre garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tantomeno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE. Si richiamano sull'argomento le sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia in casi analoghi, in particolare, la sentenza del 18 dicembre 2007, nella causa C-195/05, sulla non correttezza dell'esclusione dalla nozione dei rifiuti degli scarti alimentari e la sentenza del 22 dicembre 2008, nella causa C - 283/07, relativa ai rottami ferrosi.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie oggetto delle altre disposizioni contenute nel disegno di legge.

*14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

**L'articolo 1**, relativo alle qualifiche professionali, modifica la vigente definizione di “legalmente stabilito”, contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera n-septies), del decreto legislativo n. 206/2007, introdotta dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE, al fine di renderla coerente con quella riportata alla parte II, punto 15, della Guida per l'utente relativa alla direttiva 2005/36/CE, intitolata “Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali”, elaborata dalla Commissione europea a fini informativi.

**L'articolo 9**, attuativo della direttiva 2017/1564 sulle limitazioni dei diritti d'autore a beneficio dei non vedenti, inserisce, al comma 2-sexies dell' articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941, la definizione di “entità autorizzata”, ovverosia dell'entità autorizzata a realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso o a comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario (persona non vedente, con disabilità visiva o altra difficoltà nella lettura) o ad altra entità autorizzata per destinarla ad uso esclusivo del beneficiario.

**L'articolo 10**, che concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, oltre a richiamare le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2017/1569, aggiunge, all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2006, le definizioni di “produttore” e di “sistema di qualità farmaceutica” e modifica quella vigente, ivi contenuta, di “norme di buona fabbricazione”.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per tutte le disposizioni del disegno di legge.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



**L'articolo 7**, relativo alla prescrizione delle obbligazioni aventi ad oggetto i diritti doganali, al **comma 3** precisa che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013, recante il nuovo codice doganale dell'Unione europea.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta la presenza di deleghe aperte sulle materie oggetto del presente disegno di legge.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

**L'articolo 3**, relativo ai criteri di rilascio di nuove concessioni per la rivendita di tabacchi, prevede, al comma 2, l'adozione di un decreto ministeriale attuativo entro il termine congruo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. La congruità del termine è stata valutata anche in relazione ad una stima dei tempi di aggravamento del Caso EU-pilot 8002/15/GROW.

Le altre disposizioni contenute nel disegno di legge non richiedono l'adozione di successivi atti attuativi di natura normativa.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

Dichiarazione di esenzione dall'AIR

OGGETTO: schema di disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2018. Procedure AIR

Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto, a seguito dell’istruttoria svolta, si richiede, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR limitatamente agli articoli 1, 5, 6 e 11, in considerazione del ridotto impatto dei relativi interventi, come in seguito specificato.

Nel complesso, le misure del disegno di legge sono necessitate dall’esigenza, da una parte, di evitare l’avvio di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione della normativa dell’Unione europea, dall’altra, di chiudere quelle già in corso. Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di *modifica delle disposizioni nazionali* rappresentate dalla Commissione europea e con l’esigenza di assicurare l’attuazione di atti dell’Unione europea. Si è provveduto, pertanto, a consultare le amministrazioni interessate e con esse a concordare il contenuto delle singole disposizioni, finalizzate a superare le situazioni di preinfrazione e infrazione.

Sul testo verranno consultate le Regioni in quanto dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

**Art. 1 (disposizioni in materia di qualifiche professionali).**

Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha un ridotto impatto con riferimento ai costi di adeguamento a carico delle amministrazioni destinatarie, che già svolgono l’attività di riconoscimento delle qualifiche professionali e non ha incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Sotto tale ultimo profilo, un ridotto impatto potrebbero avere le lettere g) ed h) del comma 1, che si occupano, *rispettivamente*, del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Croazia, per i quali la formazione è iniziata anteriormente all’8 ottobre 1991 e dei diritti acquisiti in ostetricia con riferimento ai titoli ottenuti in Croazia. Tali disposizioni agevoleranno la libera circolazione dei servizi resi dai professionisti croati.

In particolare, la modifica di cui alla lettera g) riguarda l’articolo 32 (diritti acquisiti) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (che ha recepito l’articolo 23 della direttiva 2005/36/CE) relativo al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base delle condizioni minime di formazione. Per quanto concerne i titoli di formazione di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, la norma prevede che, se i titoli rilasciati da altri Stati membri non soddisfino le condizioni minime di formazione richieste ai fini dell’accesso in Italia alle corrispondenti professioni (in base ad un’armonizzazione dei percorsi formativi), essi sono comunque riconosciuti purchè la formazione sia iniziata prima di una certa data e il titolo sia accompagnato da un attestato che certifichi l’effettivo esercizio dell’attività per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque. La norma detta date, relative alla formazione,

specifiche per taluni Stati membri; in seguito alla modifica dell'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, apportata dall'allegato III del Trattato del 9 dicembre 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, si rende necessario integrare l'articolo 32 al fine di prevedere, per quanto riguarda la Croazia, che sono soggetti a riconoscimento automatico i titoli in medicina per i quali la formazione è iniziata anteriormente all'8 ottobre 1991. Pertanto, quanto ai destinatari della norma, si tratta soltanto di coloro che hanno iniziato la formazione in medicina prima del 1991, che hanno successivamente conseguito il titolo e che, potenzialmente e in via del tutto teorica, potrebbero chiedere il riconoscimento della qualifica professionale in Italia, ai fini dell'esercizio della professione in via di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Il numero è presumibilmente ridottissimo, considerato che si tratta di una frazione del totale dei professionisti in medicina in Croazia e che, negli ultimi anni, le domande di riconoscimento in Italia da parte dei professionisti croati con titoli in medicina sono state pochissime (nel 2014 n. 8, nel 2015 n. 3, nel 2016 n. 3, nel 2017 n. 1 e nel 2018 n. 1).

La modifica di cui alla lettera h) concerne l'articolo 49 (diritti acquisiti specifici alle ostetriche) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento automatico sulla base delle condizioni minime di formazione, per la specifica professione di ostetrica. In seguito alla modifica della direttiva 2005/36/CE, di cui all'allegato III del sopra citato Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, che ha introdotto nella direttiva l'articolo 43-ter, si rende necessario integrare l'articolo 49 del citato decreto legislativo al fine di prevedere che i titoli, ottenuti in Croazia, tassativamente elencati nella norma, non fruiscono del riconoscimento automatico della qualifica professionale sulla base delle condizioni minime di formazione. Anche in tal caso, per quanto sopra detto circa il numero estremamente contenuto delle domande di riconoscimento, l'impatto della norma sui destinatari è presumibilmente trascurabile.

**Art. 5 (disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)**

La disposizione ha carattere meramente ordinamentale. Esso consente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laureato in ingegneria e in possesso di patente B per autoveicoli, di svolgere le funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti di guida diverse dalla patente B. La disposizione ha un ridotto impatto sia con riferimento al numero dei destinatari (circa 250-260 dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti laureati in ingegneria) sia ai costi di adeguamento (il personale è già in possesso della laurea in ingegneria); inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 6 (disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia)**

La disposizione ha un ridotto impatto sugli operatori e sull'amministrazione. Infatti:

a) non sono ipotizzabili costi di adeguamento per gli operatori, in considerazione della prassi adottata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che già determina la base imponibile in Dogana, così come risulterebbe dall'attuale modifica normativa;

b) il numero dei destinatari dell'intervento può ritenersi esiguo ed eventuale, considerato anche che si tratta di un intervento di precisazione delle modifiche già adottate con l'articolo 12 della legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115);

c) coerentemente con la relazione tecnica, sembra potersi ritenere che le risorse pubbliche impiegate siano di assetto ridotto, non solo in quanto non si rileva impatto sul gettito, ma anche in quanto non si rilevano interventi di adeguamento da parte dell'amministrazione;

d) non si ravvisa una possibile incidenza, se non in termini di certezza del diritto, sugli assetti concorrenziali del mercato, in considerazione del fatto che la norma risulta già applicata in punto di prassi.



Articolo 11 (disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

La disposizione, che è stata predisposta al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del capo EU PILOT 8718/16/ENVI sulla qualità del recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 2012/19/UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ha un ridotto impatto.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 comportano, nel complesso, oneri assai ridotti per i destinatari dell'intervento.

Solo la modifica relativa all'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo introduce, per parte degli operatori di settore, un nuovo obbligo rispetto a quelli già previsti dal decreto vigente. Tale modifica è finalizzata alla corretta attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva, relative al monitoraggio del tasso di raccolta dei RAEE. Nello specifico, la modifica estende anche ai produttori di AEE non aderenti al Centro di coordinamento, tramite i sistemi consortili a cui sono associati, l'obbligo di trasmettere ad ISPRA tutte le informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento del tasso di raccolta dei RAEE a livello nazionale. Si tratta di quei produttori che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, non sono obbligati a partecipare al Centro di coordinamento in quanto sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici o perché sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. Ebbene, ad oggi, non risultano sistemi individuali di gestione dei RAEE, sia professionali che domestici, riconosciuti dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, dei sistemi collettivi operanti, solo 2 si occupano della gestione dei soli RAEE professionali. Quanto alla stima dei costi di adeguamento annui che i nuovi destinatari dovranno sostenere per la trasmissione ad ISPRA dei dati richiesti a seguito della modifica introdotta all'articolo 14, comma 3, si rappresenta che tali dati possono essere trasmessi anche in modalità telematica. In ogni caso, come contenuto nelle "Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi", l'onere derivante per la trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi di informazioni è stimabile, per ciascun soggetto obbligato, in euro 10 per anno.

In considerazione, dunque, del numero esiguo dei destinatari dell'intervento (2 sistemi collettivi per la gestione dei RAEE professionali), della scarsa entità dei costi di adeguamento per i destinatari per effettuare la trasmissione ad ISPRA dei dati richiesti, dell'importo pressoché nullo delle risorse pubbliche da impiegare, nonché della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, si ritiene che l'intervento possa essere esentato dall'AIR.

Per i restanti articoli del disegno di legge è stata predisposta l'AIR.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Cons. Alessandro Tomassetti

VISTO  
Roma, li

14 SET. 2018

Il Capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE  
Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione 2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è sostituita dalla seguente:

«*n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;

2) al comma 1, lettera *l-quater*), la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;

3) al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

4) al comma 3, lettera *a*), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;

c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;

d) all'articolo 5-quinquies:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3,»;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola».

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;

f) all'articolo 22:

1) al comma 4, alinea, dopo le parole: «di una prova attitudinale» sono inserite le seguenti: «o di un tirocinio di adattamento»;

2) al comma 6, le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;

g) all'articolo 32, comma 6:

1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;

2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»;

3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;

4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;

h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia

anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione».

Art. 3.

*(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione»;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d), le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;

d) alla lettera e), le parole: «, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto» sono soppresse;

e) alla lettera f), le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo» sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro", devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI TRASPORTI

Art. 5.

*(Disposizioni relative agli esaminatori  
di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FISCALITÀ E DOGANE

Art. 6.

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia -  
procedura d'infrazione  
n. 2018/4000)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al numero 2) le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

*b*) al numero 4) le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

*c*) il numero 4-*bis*) è sostituito dal seguente:

«4-*bis*) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».

Art. 7.

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)*. - *I*. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».

Art. 8.

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*ter*. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011)*. - *I*. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle

aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto, allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;

*b*) all'articolo 190, prima del comma 3 è inserito il seguente:

«2-*quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

*a*) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;

*b*) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter*»;

*c*) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*»;

*d*) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamati dall'articolo 190, comma 2-*quater*».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Capo V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

#### Art. 9.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)*

1. All'articolo 71-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-ter.

2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

a) non vedenti;

b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies.

2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è consentito:

a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale,

accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge.

*2-octies.* L'esercizio delle attività previste dai commi 2-bis e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette e senza scopo di lucro, esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

*2-novies.* Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

*2-decies.* Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

*2-undecies.* Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

*2-duodecies.* Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.

*2-terdecies.* Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».

## Capo VI

### DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

#### Art. 10.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;

b) all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole «e di origine biologiche», sono sostituite dalle seguenti «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;

c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;

2) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attiene il personale e la dirigenza di tale servizio»;

3) al comma 15, le parole «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) *medicinale sperimentale*: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) *produttore*: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) *sistema di qualità farmaceutica*: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) *norme di buona fabbricazione*: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) *mascheramento*: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) *smascheramento*: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali di cui all'articolo 5 del



regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*). - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*). - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*). - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo»;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

m) all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;

2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;

3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - (*Documentazione*). - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla

produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;  
o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - (*Controllo di qualità*). - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro

immagazzinamento solleva particolari problemi»;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Appalto di operazioni*). - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Autoispezione*). - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni».

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
AMBIENTALE

Art. 11.

(*Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI*)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:
    - a) ricevuti presso i distributori;
    - b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
    - c) oggetto di raccolta differenziata»;
  - b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;
  - c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:  
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, lo stesso è apposto sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
  - d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
  - e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;
  - f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;
  - g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;
  - h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

#### Art. 12.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

#### Capo VIII

#### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 13.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## 1.2.2. Relazione 822-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822-A

### RELAZIONE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Relatore Licheri)

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 2018

SUL

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

presentato dal **Ministro per gli affari europei**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro della salute**

con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali**

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca**

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

e con il **Ministro per la famiglia e le disabilità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge europea 2018 è stato presentato dal Governo, adempiendo alla legge n. 234 del 2012, al fine di pervenire all'archiviazione di due procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, nonché al fine di prevenire l'apertura di nuove procedure, garantendo la piena attuazione di due regolamenti, di un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e di altra normativa dell'Unione.

Durante l'esame nella 14a Commissione, ai tredici articoli della proposta originaria del Governo - relativi alle materie di: libera circolazione, giustizia e sicurezza, trasporti, fiscalità e dogane, diritto d'autore, tutela della salute e ambiente - sono stati aggiunti altri sei articoli, finalizzati a dirimere due procedure di infrazione sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione (articolo 4 del testo proposto dalla Commissione) e sui diritti aeroportuali (articolo 8 del testo proposto), un caso EU-Pilot sulla disciplina dei prodotti in cuoio e pelle (articolo 5 del testo proposto) e due procedure per aiuti di Stato relative a un contributo all'istituto Isiamed (articolo 12 del testo proposto) e ad agevolazioni per gli impianti a biomasse (articolo 18 del testo proposto), nonché a prevenire l'apertura di un'ulteriore procedura relativa alla nuova normativa per la sorveglianza sui dispositivi medici (articolo 15 del testo proposto).

In Commissione sono stati poi accolti dal Governo otto ordini del giorno in materia di: riconoscimento delle qualifiche professionali; contratti a tempo determinato; ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi climatici; sfalci e potature, per prevederne l'utilizzo prioritario nella produzione di *compost*, per

chiarire che tale utilizzo non solleva problemi di compatibilità con la direttiva rifiuti e per agevolare l'acquisto di macchinari necessari alla loro trasformazione; infine, di intermediazione per la gestione collettiva dei diritti d'autore.

Ritengo che sia stato compiuto un lavoro meritorio dall'intera Commissione, con la proficua collaborazione del Governo e in particolare del Dipartimento per le politiche europee diretto dal ministro Savona e dal sottosegretario Barra Caracciolo, ai fini dell'ulteriore riduzione del numero delle procedure di infrazione aperte. Attualmente esse ammontano complessivamente a sessantotto, di cui otto per ritardo nell'attuazione di direttive e ben sessanta per la presenza di norme nazionali in contrasto con direttive o regolamenti europei.

Il testo si compone quindi attualmente di diciannove articoli.

L'articolo 1, modificato durante l'esame in Commissione, reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea di infrazione n. 2018/2175.

In particolare, la novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea « legalmente stabilito », per sopprimere il riferimento alla residenza, che non è previsto dalla normativa europea e ha dato problemi in fase di applicazione. La successiva lettera *b*) estende le competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, a tutti i profili professionali di guide montane. La lettera *c*) prevede che l'autorità competente per il rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare) rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla normativa europea e non solo quelli di cui è già in possesso. Anche la lettera *d*) riguarda la tessera professionale europea, spostando di una settimana il termine di un mese per la verifica dei documenti presentati per il suo rilascio e prevedendo un'ulteriore proroga di due settimane del termine entro cui dover decidere sul rilascio. La novella di cui alla lettera *e*) specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti. La lettera *f*) concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative, richieste nell'ambito del regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, quando la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione, rimettendo, per tali casi, all'autorità competente la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. L'emendamento approvato in Commissione estende anche a tali ultimi casi l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale. Le lettere *g*) e *h*) integrano le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche per le professioni sanitarie, con riferimento all'adesione della Croazia all'Unione europea.

L'articolo 2, modificato durante l'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, tra cui la professione di agente immobiliare, ed è anch'esso mirante a definire la procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare la norma limita le incompatibilità previste per l'attività di mediazione alle ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché all'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo (ad esclusione delle imprese di mediazione) e all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi, novellando a tal fine il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989.

L'articolo 3, modificato durante l'esame in Commissione, concerne i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e si riferisce al caso EU-Pilot 8002/15/GROW. Esso modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando il comma 42 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sostituendo il criterio della produttività minima con quello della popolazione.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a porre fine alla procedura di

infrazione n. 2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, l'articolo 4 prevede la sostituzione dell'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento degli acconti sul corrispettivo di appalto, come indicato dalla direttiva, calcolato a partire dalla data di emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e non da quella del certificato di pagamento, che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni. Si prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Si chiarisce inoltre che la fattura finale emessa dall'appaltatore deve essere saldata nel termine di trenta giorni decorrenti dal collaudo o verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni, oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'articolo 5, introdotto durante l'esame in Commissione, delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la regolamentazione della disciplina relativa all'utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. La delega riprende quella già scaduta, contenuta nell'articolo 26 della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014). Il citato articolo 26 infatti, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 4971/13/ENTR, aveva provveduto ad abrogare la legge n. 8 del 2013, facendo rivivere la precedente legge n. 1112 del 1966. Tale modifica normativa richiedeva un riordino della materia, al cui scopo fu prevista una delega al Governo, che tuttavia non fu esercitata. Ritenendo opportuno colmare la lacuna normativa, al fine di tutelare i consumatori e i produttori, anche artigianali, di prodotti in cuoio, l'articolo 5 ripropone la delega legislativa, nei medesimi termini. In particolare, il decreto legislativo deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prima della definitiva adozione, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 6 (già articolo 4 del disegno di legge) estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 7 (già articolo 5) interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B). La disposizione modifica la lettera *a*) del punto 2.2. dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria.

L'articolo 8, introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a risolvere la procedura di infrazione n. 2014/4187, con cui la Commissione europea ha rilevato che agli utenti degli aeroporti di Milano, Roma e Venezia, regolati dai cosiddetti contratti di programma in deroga, non viene garantita la possibilità di ricorrere contro le decisioni riguardanti i diritti aeroportuali e che l'ENAC non sarebbe in possesso dell'indipendenza necessaria per svolgere le funzioni di autorità di vigilanza su tali scali aeroportuali. L'articolo 8 pertanto attribuisce in via definitiva le funzioni di autorità di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, ormai pienamente operativa, anche con riferimento ai contratti di programma in deroga, previsti per i tre citati aeroporti.

L'articolo 9 (già articolo 6) disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione n. 2018/4000. Con le modifiche proposte si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell'operazione esentata, anche qualora non sia stata scontata l'IVA in dogana.

L'articolo 10 (già articolo 7) novella l'articolo 84 del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale

dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, che si applica dal 1° maggio 2016. In particolare nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di tre anni dalla data in cui è sorta, mentre qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è stabilito in sette anni. L'articolo 11 (già articolo 8), modificato durante l'esame in Commissione, contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il comma 1, lettera a), introduce, nell'ambito della disciplina degli intermediari di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame in Commissione, abroga il contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, assegnato dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in favore dell'istituto Isiamed, per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*. Tale contributo, ancora non erogato, è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, nell'ambito della procedura SA.50464 (2018/N).

L'articolo 13 (già articolo 9), reca disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, che ha dato attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakech e alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale. A tal fine, prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva. Con una modifica introdotta durante l'esame in Commissione si stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali riceva notizia degli enti pubblici o privati che forniscono ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni, e vigila su di essi.

L'articolo 14 (già articolo 10) reca, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Le modifiche sono intese, in via principale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 (il cui termine per il recepimento è scaduto il 31 marzo 2018) concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 15, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede la designazione del Ministero della salute quale autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro, ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, e prevede anche l'adeguamento, con decreto del Ministro, dell'attuale sistema tariffario per i servizi resi dal Ministero della salute, in conseguenza del nuovo assetto normativo. L'articolo risulta di particolare urgenza e necessità, in quanto il termine posto dagli stessi regolamenti è scaduto il 26 novembre 2017 e la designazione consente di garantire l'esercizio delle funzioni richieste dalla normativa europea, da parte del Ministero della salute, per evitare gravi conseguenze in materia di controllo del mercato, della sicurezza ed efficacia dei prodotti e, più in generale, per garantire la tutela della salute pubblica, nonché per evitare la possibile apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato rispetto degli obblighi previsti dai citati regolamenti europei.

L'articolo 16 (già articolo 11) apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Con una modifica introdotta durante l'esame in Commissione si mantiene l'obbligo di apposizione del marchio del produttore, oltre che del simbolo di AEE, e si introduce la possibilità di prevederli in formato digitale.



L'articolo 17 (già articolo 12), modificato durante l'esame in Commissione, si riferisce al caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare si specifica che sono escluse dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, sempreché i processi e metodi utilizzati non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

L'articolo 18, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede l'abrogazione del regime di aiuti di Stato agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi. Tale regime agevolativo, previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) fino al 31 dicembre 2016 e poi prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), è stato valutato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, dalla Commissione europea nel caso SA.48926 (2017/N), segnatamente per quanto concerne la definizione di un livello fisso dell'incentivo e uguale per tutti gli impianti, l'incongruenza del livello di incentivazione previsto e l'assenza di un meccanismo di controllo sistematico del regime. La Commissione europea inoltre ha contestato la contabilizzazione, tra i costi di esercizio, dei costi di ammortamento per manutenzione straordinaria e svalutazioni, nonché i costi per investimenti.

Infine, l'articolo 19 (già articolo 13) reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge. Tale clausola stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Licheri, *relatore*

**RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Grassi)

**sul disegno di legge**

6 novembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime in senso favorevole.

(Estensore: Borghesi)

**su emendamenti**

13 novembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 3.0.2 parere non ostativo, a condizione che siano esplicitati i principi e i criteri direttivi che, nella formulazione proposta, risultano assenti. Si rileva peraltro come, secondo la vigente disciplina, di cui alla legge n. 234 del 2012, l'emendamento dovrebbe più propriamente essere riferito alla legge di delegazione europea, in quanto contenente delega al Governo; sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

20 novembre 2018

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Ciampolillo)

**sul disegno di legge**

17 ottobre 2018

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire un'ulteriore diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e dei casi di pre-contenzioso secondo il sistema EU-Pilot per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato recepimento di direttive;

preso atto delle norme di cui all'articolo 4 in materia di giustizia e sicurezza per l'attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia;

preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 8, finalizzate a dare piena attuazione al regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici sottoscritti dal Paese nel corso degli anni,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)**

(Estensore: Tesei)

**sul disegno di legge**

9 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime una relazione non ostativa.

**RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Pesco)

**sul disegno di legge**

15 novembre 2018

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e preso atto delle risposte fornite dal Governo, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, nei seguenti presupposti:

che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento;

che in merito all'articolo 6, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 6, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché la trasmissione alle Camere del regolamento ministeriale di cui al comma 2 della disposizione.

**su emendamenti**

19 novembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.3, 013.0.1, 3.0.3/5, 9.0.1, 11.8 (limitatamente al numero 2) e 1.2 (limitatamente alla lettera a)).

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione al capoverso « Art. 73 » dell'ultimo periodo con il seguente: «

L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5, il cui esame resta sospeso.

#### **su ulteriori emendamenti**

20 novembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge precedentemente accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5.

#### **su un ulteriore emendamento**

21 novembre 2018

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, pare non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo capoverso con il seguente: « Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 ».

### **RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Montani)

#### **sul disegno di legge**

4 dicembre 2018

La Commissione,  
esaminato il disegno di legge per quanto di competenza,  
considerato che:

l'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando il comma 42 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

In particolare, il comma 1:

introduce il requisito della « popolazione » in luogo della « produttività minima » per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie ed elimina di conseguenza la previsione relativa all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;

espunge il riferimento alla « potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto » per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali;

sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il rinnovo dei patentini;

resta invece fermo il principio generale per cui occorre temperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

non è modificato il criterio della distanza per l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, così come per l'istituzione di rivendite speciali l'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che la giustifica) continua a essere valutata in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella

medesima zona di riferimento;

l'articolo 7 novella l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013;

le norme in esame rimandano, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione europea; ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.

Il vigente articolo 84, che riguarda la riscossione dei diritti doganali, fissava originariamente in cinque anni il termine di prescrizione del relativo potere. Tale termine è stato ridotto a tre anni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Detto articolo 84 fissa i termini di decorrenza di tale prescrizione.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore della predetta prescrizione; articolo 288, paragrafo 2, del citato codice doganale dell'Unione), gli uffici doganali non possono notificare il debito e riscuotere i dazi, qualora la pretesa tributaria non sia notificata agli operatori entro tale termine.

Con le norme in esame viene dunque sostituito integralmente l'articolo 84 del TULD.

In particolare la nuova disposizione (nuovo articolo 84, comma 1) chiarisce che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Al comma 2 è previsto che, qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni;

l'articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub> (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per acquisire « permessi di emissione ». Alle aste prendono parte intermediari finanziari che contribuiscono ad aumentare la liquidità del mercato primario e secondario. Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento (UE) n. 600/2014);

l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 prevede che le imprese di investimento e gli enti creditizi possono presentare offerte per conto proprio e per conto dei propri clienti e il proposto articolo 20-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, stabilisce che le banche italiane e le SIM possono presentare offerte per conto dei loro clienti.

Esprime una relazione favorevole a condizione

di reintrodurre all'articolo 3 il parametro della popolazione riferita ad un bacino di 1.500 abitanti o di 1.000 abitanti, qualora l'esercizio commerciale autorizzato alla vendita di tabacchi svolga anche attività di vendita della stampa quotidiana e periodica;

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 7, valuti la Commissione la opportunità di tenere conto che la norma in esame appare derogare all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei contribuenti) in tema di efficacia temporale delle norme tributarie, che prevede (al comma 1) che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo; si invita altresì a valutare che la norma in esame potrebbe non essere in linea con il divieto (articolo 3, comma 3, del medesimo Statuto) di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposte;

in relazione all'articolo 8, valuti la Commissione di introdurre una disposizione che preveda la

conferma di quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, equiparando banche italiane e SIM con le imprese di investimento.

**RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Nisini)

**sul disegno di legge**

21 novembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

**RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Ricciardi)

**sul disegno di legge**

24 ottobre 2018

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Bergesio)

**sul disegno di legge**

14 novembre 2018

La Commissione,  
esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza,  
premessi che:

l'articolo 12 è volto alla chiusura del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, nel cui ambito la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto (e quindi dalle relative procedure di smaltimento), oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati « anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi », nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del suddetto codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), dello stesso codice, che sono quelle poste in essere dai soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

in seguito ad ulteriori approfondimenti, i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI sono stati ritenuti fondati, osservandosi che difficilmente tali materiali possono, *a priori*, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo inoltre necessario garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in

senso restrittivo, né tanto meno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE,

rilevato tuttavia che:

gli stessi rilievi della Commissione europea si sono appuntati esclusivamente sull'inserimento, nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente, dei riferimenti agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), del medesimo Codice, mentre non sono state sollevate questioni di compatibilità riguardo all'inciso « , anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, », dato che lo stesso ribadisce semplicemente, in maniera esplicita, quanto già implicitamente contenuto nella citata disposizione della « direttiva rifiuti », la quale, nel disciplinare la fattispecie in questione, non opera alcuna distinzione tra i vari materiali in base al luogo di utilizzazione o all'eventuale cessione a terzi, fatte salve tutte le altre condizioni ivi indicate;

tra i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomasse, per i quali la Commissione europea ammette l'esclusione dal novero dei rifiuti, rientrano in molti casi anche materiali derivanti dalle medesime attività agricole e silvicole, ad esempio le potature delle piante effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, che dovrebbero quindi essere anch'essi esclusi dalla nozione di rifiuto, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo ed interpretativo;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere nella formulazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 l'inciso « , anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, »;

in relazione alla suddetta disposizione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare che tra i materiali esclusi dalla nozione di rifiuto possono rientrare anche quelli che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti, derivano dalle medesime attività di agricoltura e silvicoltura indicate nella norma, quali le potature delle piante effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.

**RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: Castaldi)

**sul disegno di legge**

25 ottobre 2018

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, valutate positivamente le finalità del provvedimento,

formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: Auddino)

**sul disegno di legge**

30 ottobre 2018

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018,

considerato che:

l'articolo 9 reca disposizioni in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti

connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 9, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- a)* prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui al capoverso « 2-ter », che l'elencazione delle disabilità, che di fatto limitino o impediscano ad una persona di leggere le opere stampate allo stesso modo di una persona priva di tali disabilità, sia modulata in modo quanto più inclusivo al fine di evitare che eventuali ulteriori disabilità non precedentemente elencate non vi siano ricomprese;
- b)* sulle disposizioni di cui al capoverso « 2-novies », stabilire che il costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile non possa comunque superare il prezzo fissato per la vendita della stessa opera in formato cartaceo e, alla fine del medesimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: « in base alle tariffe vigenti »;
- c)* in merito alle disposizioni di cui al capoverso « 2-duodecies », prevedere che le entità autorizzate rendano sempre disponibili le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma anche indipendentemente da una richiesta da parte del soggetto interessato, anche tramite il proprio sito *web*.

#### **RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Sileri)

**sul disegno di legge**

25 ottobre 2018

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza,

formula una relazione favorevole.

#### **RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: L'Abbate)

**sul disegno di legge**

25 ottobre 2018

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

rilevato che l'articolo 11 è volto a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

rilevato che l'articolo 12 è finalizzato alla chiusura del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha evidenziato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f)*, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

considerato:

che la citata direttiva 2008/98/CE è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, del cosiddetto codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, il quale ha incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, del predetto codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a)*, del codice medesimo, cioè vale a dire dalle attività predette poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo;

che, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, si è ritenuto che difficilmente tali materiali possono, *a priori*, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo inoltre necessario garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tanto meno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE;

che risultano pertanto fondate le argomentazioni avanzate dalla Commissione europea, richiamando sull'argomento le diverse condanne pronunciate nei confronti dell'Italia in casi analoghi e, in particolare, la sentenza del 18 dicembre 2007, nella causa C-195/05 sugli scarti alimentari, e la sentenza del 22 dicembre 2008, nella causa C-283/07 sui rottami ferrosi;

valutata altresì la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 22 maggio 2018 relativa alla medesima problematica in esame, con riferimento specifico all'esclusione dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuto degli scarti vegetali derivanti dalla cura del verde urbano di cui al citato articolo 184, comma 2, lettera *e*), con la quale sono stati evidenziati anche gli effetti distorsivi del mercato che la modifica introdotta nel 2016 rischia di determinare in ordine alla destinazione e al trattamento dei predetti scarti vegetali;

tenuto conto:

che peraltro i rilievi sopra esposti evidenziano profili di non compatibilità con la normativa europea richiamata che attengono esclusivamente all'inserimento nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente dei riferimenti agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), del medesimo codice;

che pertanto non emergono profili di incompatibilità con la normativa comunitaria nell'inserimento nel citato articolo 185, comma 1, lettera *f*), dell'inciso « , anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi », limitandosi tale inciso ad esplicitare quanto già desumibile dalla disposizione della direttiva richiamata, nella quale non è prevista alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste,

approva una relazione favorevole con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito se, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo, non sia preferibile conservare nella formulazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 l'inciso « , anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi »,.

DISEGNO DI LEGGE  
D'iniziativa del Governo

Capo I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA  
CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E  
MERCÌ

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle  
qualifiche professionali - Procedura di infrazione  
n. 2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  
206, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è  
sostituita dalla seguente:

« *n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino  
dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno  
Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per  
l'esercizio di una professione in detto Stato

DISEGNO DI LEGGE  
Testo proposto dalla Commissione

Capo I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA  
CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E  
MERCÌ

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle  
qualifiche professionali - Procedura di infrazione n.  
2018/2175)*

1. *Identico:*

*a) identica;*



membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente »;

b) all'articolo 5:

*b) identica;*

1) al comma 1, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 »;

2) al comma 1, lettera l-quater), la parola: « insegnante » è sostituita dalle seguenti: « insegnante di autoscuola »;

3) al comma 2-bis, le parole: « il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

4) al comma 3, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport »;

c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto »;

*c) identica;*

d) all'articolo 5-quinquies:

*d) identica;*

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea » sono sostituite dalle seguenti: « dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3, »;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: « è ammessa per una volta sola » sono sostituite dalle seguenti: « può essere ripetuta una volta sola »;

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*e) identica;*

« 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali »;

f) all'articolo 22:

*f) identico;*

1) al comma 4, alinea, dopo le parole: « di una prova attitudinale » sono inserite le seguenti: « o di un tirocinio di adattamento »;

*1) identico;*

2) al comma 6, le parole: « dello Stato membro di provenienza » sono soppresse;

**2) al comma 6, le parole: « L'applicazione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « L'applicazione dei commi 1 e 4 »;**

g) all'articolo 32, comma 6:

*g) identica;*

1) dopo le parole: « anteriormente al 25 giugno

1991 » sono inserite le seguenti: « e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991 »;  
2) le parole: « le autorità dello Stato membro sopra citato » sono sostituite dalle seguenti: « le autorità degli Stati membri sopra citati »;  
3) le parole: « per detto Stato membro » sono sostituite dalle seguenti: « per detti Stati membri »;  
4) le parole: « di tale Stato membro, nel territorio di questo, » sono sostituite dalle seguenti: « di tali Stati membri, nel territorio di questi, »;  
h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica) ».

Art. 2.  
(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ».

Art. 3.  
(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

h) *identica*.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. *Identico*:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, **nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi** ».

Art. 3.

(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

1. *Identico*:

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « produttività minima » sono sostituite dalle seguenti: « di popolazione »;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d), le parole: « produttività minima » sono sostituite dalla seguente: « popolazione »;

d) alla lettera e), le parole: « , volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto » sono soppresse;

e) alla lettera f), le parole: « , rispettivamente, » e « nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo » sono soppresse.

**1) dopo le parole: « distanza » sono inserite le seguenti: « , non inferiore a 200 metri, »;**

**2) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalle seguenti: « di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti »;**

*b) identica;*

c) alla lettera d) :

**1) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalla seguente: « popolazione »;**

**2) dopo le parole: « di popolazione » sono inserite le seguenti: « di cui alla lettera b) »;**

**d) alla lettera e), le parole da: « di parametri certi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui alla lettera b) »;**

**2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**

**3. Identico.**

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

**4. Identico.**

**Art. 4.**

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)*

**1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:**

**« Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.**

**2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.**

**3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.**

**4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da**

**determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ».**

**Art. 5.**

***(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi - Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)***

**1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

**2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.**

**3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.**

**4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.**

**5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.**

**6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie**

Capo II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, *Identico* dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia ».

Capo III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI TRASPORTI

Art. 5.

*(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria ».

**disponibili a legislazione vigente.**

Capo II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

*Identico*

Capo III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI TRASPORTI

Art. 7.

*(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)*

*Identico*

**Art. 8.**

***(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)***

**1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:**

**« Art. 73. - (Autorità nazionale di vigilanza) - 1.**

**L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con**

Capo IV  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FISCALITÀ E DOGANE

Art. 6.

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;

b) al numero 4), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;

c) il numero 4-bis) è sostituito dal seguente: « 4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; ».

Art. 7.

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)* - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1°

**riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta svolge le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».**

Capo IV  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ,  
DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 9.

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)*

*Identico*

Art. 10.

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

*Identico*

maggio 2016 ».

Art. 8.

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 20-ter. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della*

*Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della*

*vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011) - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del*

*regolamento (UE) n. 1031/2010 della*

*Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob*

*autorizza a presentare offerte nel mercato delle*

*aste delle quote di emissione dei gas a effetto*

*serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18,*

*paragrafo 2, del medesimo regolamento, i*

*soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica*

*che beneficiano dell'esenzione prevista*

*dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del*

*presente decreto.*

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri

informativi, di indagine, ispettivi, di intervento,

nonché il potere di adottare provvedimenti

ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di

assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui

all'articolo 59 del regolamento (UE) n.

1031/2010 e delle relative disposizioni di

attuazione previste ai sensi del comma 4 del

presente articolo.

3. Le banche italiane iscritte nell'albo previsto

dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim

iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del

presente decreto, possono presentare offerte nel

mercato delle aste delle quote di emissione dei

gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se

autorizzate, ai sensi del presente decreto, allo

svolgimento dei servizi di negoziazione per conto

proprio o di esecuzione di ordini per conto dei

clienti. Resta ferma l'applicazione delle

Art. 11.

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 20-ter. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della*

*Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai*

*tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita*

*serra, come modificato dal regolamento (UE) n.*

*1210/2011 della Commissione, del 23 novembre*

*2011) - 1. Identico.*

2. *Identico.*

**3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione**

**di offerte in conto proprio, le banche italiane**

**iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo**

**unico di cui al decreto legislativo 1° settembre**

**1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto**

**dall'articolo 20 del presente decreto, possono**

**presentare offerte nel mercato delle aste delle quote**

**di emissione dei gas a effetto serra per conto dei**

**loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente**



disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

decreto, allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento »;

*b*) all'articolo 190, prima del comma 3 è inserito il seguente:

« 2-*quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

*a*) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;  
*b*) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter* »;

*c*) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:  
« *c-ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* »;

*d*) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:  
« *e-bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamati dall'articolo 190, comma 2-*quater* ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel 2. *Identico*.

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo V  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO  
D'AUTORE

Art. 9.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)*

1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-*quater*, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* è

**Art. 12.**

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))*

**1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.**

Capo V  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO  
D'AUTORE

Art. 13.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)*

1. *Identico:*

« 2-bis. *Identico.*

2-*ter*. *Identico.*

riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

- a) non vedenti;
- b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;
- c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;
- d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

*2-quater.* La disposizione di cui al comma *2-bis* *2-quater. Identico.*

si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-*quinquies*.

*2-quinquies.* In attuazione di quanto previsto dai commi *2-ter* e *2-quater* è consentito: *2-quinquies. Identico.*

- a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;
- b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

*2-sexies.* Ai fini di quanto previsto al comma *2-quinquies*, lettera b), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione,

*2-sexies.* Ai fini di quanto previsto al comma *2-quinquies*, lettera b), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione,

formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

*2-septies.* Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da *2-bis* a *2-sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma *2-ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge.

*2-octies.* L'esercizio delle attività previste dai commi *2-bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di

formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. **Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi *2-undecies*, *2-duodecies* e *2-terdecies*.**

*2-septies.* Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da *2-bis* a *2-sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma *2-ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. **Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma *2-bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale.**

*2-octies.* *Identico.*

lucro, esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-*bis* a 2-*septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

2-*novies*. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

2-*decies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

2-*undecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

- a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
- b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
- c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
- d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

2-*duodecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su

richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:  
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;  
b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies. 2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) 2-terdecies. Identico ».  
e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea ».

Capo VI

## DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Art. 10.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) nel titolo le parole: « , nonché della direttiva 2003/94/CE » sono soppresse;  
b) all'articolo 52-bis, comma 1, alinea, le parole: « e di origine biologiche » sono sostituite dalle seguenti: « , di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, »;  
c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:  
« 10-bis. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione »;

2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:  
« 14-bis. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attiene il personale e la dirigenza di tale servizio »;

3) al comma 15, le parole: « e la Commissione consultiva tecnico-scientifica » sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
« 1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione

Capo VI

## DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Art. 14.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i*

*principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*  
Identico

dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »; e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) *medicinale sperimentale*: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) *produttore*: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014,

concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) *sistema di qualità farmaceutica*: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) *norme di buona fabbricazione*: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) *mascheramento*: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2,

comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

*f*) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato »;

*f*) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *l-bis*. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate »;

*g*) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo »;

*h*) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in



conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA »;

*i)* l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - *(Sistema di garanzia della qualità)* -

*1.* Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo »;

*l)* all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

*m)* all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: « sanitaria, » sono inserite le seguenti: « il produttore garantisce che »;

2) al comma 2, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature »;

3) al comma 3, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature » e dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Locali e attrezzature »;

*n)* l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Art. 66. - *(Documentazione)* - *1.* Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione

procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati »;

o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata.

Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida »;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di

personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi »;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le

responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclami e ritiri del medicinale »;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« Art. 71. - (*Autoispezione*) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni ».

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: « successivamente » sono inserite le seguenti: « o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA »;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:  
« 1-*ter*. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria ».

**Art. 15.**

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)*

**1.** Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

**b)** all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*ter*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni.

**Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».**

**2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:**  
**a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:**

**« e-bis) autorità competente: Ministero della salute;**

**e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;**

**b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:**

**« 3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).**

**3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».**

**3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:**

**« e-bis) autorità competente: Ministero della salute;**

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;  
*b*) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3 -bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici.

L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

*3-quater*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 »;

*c*) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
AMBIENTALE

Art. 16.

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

1. Identico:

Capo VII  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
AMBIENTALE

Art. 11.

(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata »;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: « oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2 »

sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, lo stesso è apposto sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica »;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: « deve nominare » sono sostituite dalle seguenti: « deve designare, con mandato scritto, »;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: « Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19 »;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: « Obiettivi minimi applicabili per categoria dal » sono inserite le seguenti: « 13 agosto 2012 »;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o »;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da terzi che agiscono a suo nome ».

Art. 12.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identico*:

« 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre **il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, **gli stessi sono apposti** sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, **anche se in formato digitale**, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica** »;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*.

Art. 17.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. *Identico*:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate**



da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

**nell'ambito delle buone pratiche colturali,** utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, **anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,** mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

**Art. 18.**

***(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)***

**1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.**

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico*

## 1.2.3. Relazione di minoranza 822-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822-A/bis

### RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Relatrice Testor)

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 2018

SUL

#### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

presentato dal **Ministro per gli affari europei**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro della salute**

con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali**

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca**

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

e con il **Ministro per la famiglia e le disabilità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Onorevoli Senatori. - Il 26 settembre 2018 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 », in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Come da prassi procedurale, invece, l'altro ramo del Parlamento ha esaminato ed approvato la legge di delegazione europea che, insieme alla legge europea, rappresenta l'ulteriore strumento di adeguamento all'ordinamento dell'Unione.

L'importanza di questi provvedimenti è quindi sostanziale, non solo formale. Si tratta di strumenti normativi con i quali il nostro Paese si mette in regola rispetto a quelli che sono i suoi obblighi di appartenenza all'Unione europea, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa di provenienza europea.

Nella legge europea in particolare sono inserite non solo quelle disposizioni che consentono un riallineamento periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione in seguito a rilievi specifici mossi dalla Commissione europea attraverso le procedure di infrazione, ma sono anche inserite quelle modifiche mirate a prevenire possibili procedure di infrazione. Soprattutto a questo proposito è dirimente sottolineare l'assoluta volontà del Governo e del Parlamento di farsi carico delle proprie responsabilità di fronte a violazioni acclamate, ma soprattutto quella di adottare ogni misura

necessaria, con un atteggiamento attivo e propositivo, dinanzi al rischio di un contenzioso.

Allo stato attuale, il numero delle procedure a carico dell'Italia ha raggiunto quota sessantotto, di cui sessanta per violazione del diritto dell'Unione e otto per mancato recepimento delle direttive.

Il disegno di legge europea per l'anno 2018 in particolare mira ad affrontare, nel testo risultante dall'esame in Commissione, cinque procedure di infrazione, quattro casi di pre-infrazione avviati tramite il sistema di comunicazione cosiddetto « EU-Pilot » e due procedure per aiuti di Stato, nonché a dare attuazione a due direttive, a garantire la piena attuazione di due regolamenti, a dare concreta esecuzione ad un accordo internazionale e a una specifica direttiva dell'Unione.

Gli argomenti trattati nel provvedimento di quest'anno hanno, come di consueto, una natura molto eterogenea. Le disposizioni che stiamo per adottare riguardano settori come la libera circolazione di persone, merci e servizi, la sicurezza, la tutela della salute umana sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano, il diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti e la tutela dell'ambiente.

L'impatto che questi provvedimenti avranno sulla nostra legislazione è dunque notevole. Recependo le direttive europee, il Governo e il Legislatore non devono mai dimenticare che i primi soggetti direttamente coinvolti e che subiranno effetti positivi o negativi dall'assunzione di certe disposizioni sono i cittadini e le imprese italiane. Sarebbe pertanto un errore gravissimo considerare la legge europea come un mero atto burocratico da espletare al solo fine di evitare contenziosi o sanare irregolarità. La legislazione europea influisce direttamente sulla vita quotidiana di tutti noi. Sta a noi, al nostro compito di interpreti delle istanze dei cittadini, garantire la massima armonizzazione tra le regole europee e quelle del nostro ordinamento. Sta a noi fare in modo che non ci sia una supremazia del diritto europeo in contrasto con l'interesse nazionale.

Va rilevato che tra le cause principali del diffuso sentimento di euroscetticismo vi è proprio l'accettazione obbligatoria delle disposizioni provenienti dall'ordinamento europeo. Accettazione doverosa, certamente, ma troppo spesso privata di forme di contraddittorio, laddove l'appartenenza all'Unione europea non può essere in alcun modo sinonimo di sudditanza.

Il nostro diritto va difeso e tutelato. L'emanazione di leggi nazionali risponde a specifiche esigenze del Paese e il nostro compito è quello di far rispettare queste leggi perché crediamo nella loro importanza. L'Europa tante volte ci offre indirizzi per migliorare la nostra normativa, ma troppo spesso interviene senza considerare la specificità del nostro Stato, le nostre caratteristiche, i nostri usi e le nostre tipicità. La tecnocrazia va combattuta attraverso il contraddittorio. L'approvazione della legge europea, nonché quella della legge di delegazione europea, possono e devono avere questo scopo. Ottemperiamo ai nostri doveri, ma non in maniera passiva, avendo sempre ben chiaro che le conseguenze di quello che si decide a Bruxelles hanno ricadute sulla vita di tutti noi.

Troppo spesso invece questi provvedimenti hanno assolto alla primaria esigenza di rispondere a un richiamo. Si è proceduto quindi più per evitare sanzioni che non per analizzare l'effettivo impatto che le direttive europee avrebbero avuto sul nostro ordinamento. Un errore grave, laddove il recepimento delle norme europee dovrebbe comportare sempre un significativo miglioramento delle nostre condizioni di vita, un vantaggio per le imprese italiane. Risultati che si conseguono non attraverso l'accettazione pedissequa del dettato di Bruxelles, ma intervenendo noi stessi nel processo decisionale, facendo prevalere la politica sulla burocrazia, difendendo l'interesse nazionale attraverso l'armonizzazione delle norme.

Va comunque sottolineato che, nella stesura di questo disegno di legge, il Governo ha assunto un atteggiamento che potremmo definire di cauta osservanza degli obblighi imposti dall'Unione. Anche la trattazione in Commissione del provvedimento si è svolta all'insegna del confronto democratico.

A tal proposito è positivo che si sia voluto dare parere favorevole a un ordine del giorno presentato da Forza Italia relativamente alla procedura di infrazione n. 2175/2018 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi dello Spazio economico europeo e della Svizzera possono esercitare una « professione regolamentata » in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle autorità competenti. Il

riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha recepito la direttiva comunitaria 2005/36/CE.

Attraverso il nostro ordine del giorno abbiamo impegnato il Governo a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di formazione di categorie quali i medici, gli infermieri, gli odontoiatri e i farmacisti. L'Italia infatti ha il dovere di favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo ha l'obbligo di affrontare e gestire due gravi realtà che interessano il settore sanitario. Da una parte infatti vi è una cronica carenza di personale sanitario, alla quale si deve far fronte favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità. Dall'altra, è indispensabile arrestare la crescente fuga di medici che decidono di lasciare l'Italia, dopo aver svolto un lungo periodo di formazione, e che decidono di andare all'estero mettendo a disposizione il proprio sapere - che in questo, come in altri settori, è da sempre all'avanguardia - per il solo fatto che trovano un impiego in tempi più rapidi e con retribuzioni di gran lunga più soddisfacenti di quelle offerte nel nostro Paese.

Ebbene, anche approfittando di queste lacune, assistiamo troppo spesso a un proliferare di medici o pseudo tali che in tutta Italia aprono studi senza avere le dovute qualifiche. Nessuna preclusione, ma chiediamo più controlli e verifiche sui titoli ottenuti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a professionisti ai quali affidiamo la nostra salute.

Così come è apprezzabile che il Governo abbia voluto accogliere un nostro ulteriore ordine del giorno, seppure riformulato, impegnandosi ad attivare con immediatezza la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato nell'ultimo anno la nostra Penisola.

Non si può però dire lo stesso laddove abbiamo proposto al Governo di fare uno sforzo aggiuntivo, impegnandosi a dare risposta alla procedura di infrazione tuttora pendente n. 2143/2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opportunamente promossa dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, relativa ai ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione italiana. In seguito all'avvio di questa procedura, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, dedicando l'intero titolo III al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Ma la problematica dei ritardati pagamenti è di gran lunga lontana dall'essere risolta. I tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane è migliorato, ma restano comunque lontani dal rispetto dei termini di trenta o sessanta giorni imposti dalla legge. Secondo uno studio recente basato su dati dell'ISTAT, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze, si riscontrano situazioni gravissime in alcuni comuni e province, con picchi di ritardi che arrivano ai 540 giorni.

Per far fronte a questa situazione incresciosa, che danneggia le nostre imprese e la nostra economia, avevamo chiesto di utilizzare, in via prioritaria rispetto all'introduzione di una misura assistenziale quale è il reddito di cittadinanza - che ora sta cambiando natura - una parte del maggiore *deficit* previsto dalla legge di bilancio per pagare i debiti pregressi già certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti di imprese e liberi professionisti. Spiace sottolineare che il rappresentante del Governo abbia giustificato la bocciatura della nostra proposta adducendo come motivazione il *deficit* in più che si creerebbe pagando questi debiti. Un *deficit* quindi che sarebbe giustificato per misure assistenzialistiche e non invece per iniettare liquidità pagando le imprese italiane, garantendo loro continuità lavorativa e occupazionale.

In relazione agli altri temi trattati, si è deciso di chiudere con l'articolo 3 del disegno di legge il caso EU-Pilot 8002/15/GROW, modificando i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi.

Con l'articolo 6 si dà piena attuazione all'Accordo, in materia di arresto europeo, tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

L'articolo 7 attiene ai requisiti previsti e la adeguata formazione professionale degli esaminatori di patenti di guida diverse dalla patente per gli autoveicoli, in ottemperanza alla direttiva 2006/126/CE,

recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

Con l'articolo 9 si decide di archiviare un'altra procedura di infrazione riguardante il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia. L'articolo 10 garantisce piena attuazione al regolamento (UE) n. 952/2013, recante il codice doganale dell'Unione, modificando l'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, mentre attraverso l'articolo 11 si garantisce piena attuazione al regolamento (UE) n. 1031/2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Bene si è proceduto con l'articolo 13 a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, per consentire l'utilizzo di determinate opere protette da diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

L'articolo 14 attua la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 16 garantisce la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A questo proposito è stato accolto un nostro emendamento che prevede di apporre non solo il marchio, ma anche il simbolo dell'apparecchiatura elettrica o elettronica, e che questi siano apposti, qualora non sia possibile farlo a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto stesso, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Con l'articolo 17 chiudiamo invece il caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano.

Infine, l'articolo 19 concerne la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge.

In conclusione, Forza Italia ritiene questo provvedimento, unitamente alla legge di delegazione europea, strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo all'esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte, ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso. Auspichiamo tuttavia che nel prosieguo dei lavori si possa adottare un atteggiamento più attivo finalizzato a prevenire infrazioni, in particolare laddove la nostra normativa penalizza i nostri cittadini e le nostre imprese rispetto alle disposizioni europee.

Auspichiamo insomma un maggiore equilibrio tra le diverse fasi che caratterizzano i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea e maggiore autorevolezza nel difendere i nostri interessi in Europa.

Testor  
*relatrice di minoranza*

---

## 1.2.4. Testo correlato 822-A (ALLEGATO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

**N. 822-A**

**ALLEGATO**

## **RELAZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Relatore LICHERI

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 2018

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

**presentato dal Ministro per gli affari europei**

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro della salute**

**con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

**e con il Ministro per la famiglia e le disabilità**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018**

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.1**

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO

#### **Respinto**

*Al comma 1 lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

#### **1.2**

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole: « tirocinio di adattamento » inserire le seguenti: « con prova finale che attesti la compensazione delle competenze »;*

b) *sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'applicazione dei commi 1 e 4" e le parole: "dello Stato membro di provenienza" sono soppresse».

---

#### **1.3 (Testo 2)**

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

#### **Accolto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4".»



*Atti parlamentari*

– 2 –

*Senato della Repubblica – N. 822-A*

---

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

## Art. 2

### 2.1

SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTHEU

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:*

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

---

### 2.3 (Testo 3)

SIMONE BOSSI, CASOLATI, BONFRISCO, PUCCIARELLI, LOREFICE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore*

merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

---

## **2.4**

LOREFICE, DONNO

### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «3.», sopprimere le parole: «e servizi».*

---

## **2.5**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

### **Assorbito**

*Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le seguenti parole: «e servizi».*

---

## **2.6**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

### **Assorbito**

*Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere il seguente periodo: «, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi».*

---

## Art. 3

### 3.1

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 10-bis.

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: da "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### **3.2**

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### **Ritirato**

*L'articolo è soppresso.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.3

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Ritirato

*L'articolo è soppresso.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 10-bis.

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d), le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

d) alla lettera e), le parole: ", voltati ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono soppresse;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### **3.4 (Testo 3)**

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### **Accolto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera b):*

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

*b) la lettera c) è abrogata;*

*c) alla lettera d):*

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

*d) alla lettera e) le parole da: "di parametri certi", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".*

*e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.

205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».

### 3.5

IL RELATORE

#### Accolto

*Al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «e da trasmettere alle Camere» e, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

### 3.0.1

IL RELATORE

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - procedura di infrazione 2017/2090)*

1. L'articolo 113-*bis*. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così sostituito:

"Art. 113-*bis*. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)*. - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei



lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

### 3.0.2 (Testo 3)

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati

o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### **3.0.3/1**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

#### **Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 1.*

---

### **3.0.3/2**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

#### **Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 2.*

---

**3.0.3/3**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

**Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 3.*

---

**3.0.3/4**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

**Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 4.*

---

**3.0.3/5**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

**Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.*

---

**3.0.3**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati - Caso EU pilot 9211/17/HOME)*

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno"

no", sono così sostituite: "Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi."

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti: "ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: "in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo";

b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole "ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l'anno 2020 in 13,4 milioni di euro, per l'anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 12 milioni di euro, per l'anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per l'anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l'anno 2025 in 12,7 milioni di euro, per l'anno 2026 in 13 milioni di euro, per l'anno 2027 in 13,2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2028 in 13,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."»

## **Art. 5**

### **5.0.1 (Testo 2)**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 73.**

*(Autorità nazionale di vigilanza)*

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

## **Art. 8**

### **8.1**

SIMONE BOSSI, PUCCIARELLI, CASOLATI, BONFRISCO

#### **Accolto**

*Al comma 1, lettera a) capoverso 20-ter, comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio.».*

### **8.0.1**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso S.A. 50464 2018/N)*

1. Il comma 1087, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO».*

## Art. 9

### 9.1

LOREFICE, BONFRISCO, ANGRISANI, DONNO, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».

### 9.2

LOREFICE, BONFRISCO, ANGRISANI, DONNO, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso «2-septies», aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale».



### 9.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

#### **Assorbito limitatamente al primo periodo, respinto per la parte restante**

*Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:*

«2-septies.1. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti di cui al comma 2-bis sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. Tuttavia, l'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica quando le entità autorizzate sono a conoscenza della disponibilità in commercio di versioni accessibili dell'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi».

### 9.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

#### **Assorbito**

*Dopo il comma 2-terdecies, inserire il seguente:*

«2-quaterdecies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Ministro della salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, definisce con proprio decreto le modalità specifiche per verificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2-sexies e il rispetto degli obblighi previsti dei commi 2-duodecies e 2-terdecies».

### 9.0.1

GIANNUZZI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti)*

*ti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 4 è abrogato».

## Art. 10

### 10.0.1

IL GOVERNO

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 24, dopo il comma *4-bis*, sono inseriti i seguenti:

"*4-ter*. L'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'Autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*4-quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"*3-bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"*3-bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

*3-quater.* Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della Salute previste dagli articoli 34, 42, primo paragrafo e 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746, si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004."";

c) il secondo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 11**

### **11.1**

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti"».

### **11.2**

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti"».

### 11.3

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter"».

### 11.4

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i produttori e i terzi che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

### 11.5

LOREFICE, ANGRISANI, DI MICCO, DONNO, GAUDIANO, GIANNUZZI,  
RICCIARDI

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta e gli impianti di trattamento».*

### 11.6

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTHEU, GALLONE

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

### 11.7

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, PITTELLA, GINETTI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 23:*

*1) il comma 1 è soppresso;*

*2) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:*

*a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;*



b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento"».

### 11.8

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 24:

1) al comma 2 le parole: "13 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

2) il comma 3 è soppresso».

### 11.9

LOREFICE, ANGRISANI, DI MICCO, DONNO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

#### Accolto

*Al comma, 1, lettera c), capoverso 7, dopo la parola: «garanzia», aggiungere le seguenti: «anche se in formato digitale».*

### 11.10

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTHEU, GALLONE

#### Accolto

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7», dopo la parola: « apporre», aggiungere le seguenti: «il marchio del produttore e», e sostituire le parole: «lo stesso è apposto» con le seguenti: «gli stessi sono apposti».*

## **Art. 12**

### **12.1**

TARICCO

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12.2 (Testo 2)**

VALLARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, BONFRISCO, PUCCIARELLI

#### **Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 12.**

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

---

### **12.3**

TARICCO

#### **Assorbito**

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, le potature e ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

### **12.4**

FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

#### **Assorbito**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «la paglia e», con le seguenti: «la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni».*

### **12.5**

FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

#### **Assorbito**

*Dopo le parole: «da tale biomassa», inserire le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.».*

## 12.6

TIRABOSCHI, GALLONE, ALFREDO MESSINA, PAPTATHEU, TESTOR,  
GIAMMANCO, MASINI, CESARO

### Assorbito

*Al comma 1, al capoverso «f)» aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituite da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati impieghi diversi da quelli su indicati».

---

## 12.7

MARTELLI, GIANNUZZI

### Assorbito

*All'articolo 12, capoverso «f)», aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«È altresì consentito, per i fini di cui alla presente lettera, l'utilizzo in luoghi diversi da quelli di produzione purché mediante processi che non mettano in pericolo la salute umana».

---

**12.0.1**

MORONESE, DONNO, DI MICCO, GIANNUZZI, RICCIARDI, GAUDIANO,  
ANGRISANI, LOREFICE

**Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Sospensione degli incentivi sull'energia prodotta da biomasse e bioliquidi)*

1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

**12.0.2**

MORONESE, DONNO, DI MICCO, GIANNUZZI, RICCIARDI, GAUDIANO,  
ANGRISANI, LOREFICE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati».

### 12.0.3

IANNONE, FAZZOLARI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

### 12.0.4

DE PETRIS, LAFORGIA, GIAMMANCO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "previo parere", è aggiunta la parola: "vincolante";*

b) *al comma 4, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"».*

## 12.0.5

IL RELATORE

### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

#### **"Art. 1-bis (Principi generali)**

1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività

di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.".»



## Art. 13

### 013.0.1

FEDELI, PITTELLA, GINETTI

### Respinto

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 013.

*(Attuazione della sentenza della CGUE 10  
giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, alle parole: «della presente legge» premettere le seguenti: «degli articoli da 1 a 12».*

### Coord.1

IL RELATORE

### Accolto

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni, relative all'emendamento 3.5:*

*a) al comma 2, sopprimere le parole: «e da trasmettere alle Camere»;*

*b) sopprimere il comma 4.*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 3-bis, comma 1, introdotto con l'emendamento 3.0.2 (testo 3), dopo le parole: «nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati», inserire le seguenti: «e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234»*

---

**Coord.3**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 73», introdotto con l'emendamento 5.0.1 (testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autorità suddetta svolge le funzioni trasferite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

## 1.2.5. Testo approvato 822 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 822

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 dicembre 2018, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è sostituita dalla seguente:

« *n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 »;

2) al comma 1, lettera *l-quater*), la parola: « insegnante » è sostituita dalle seguenti: « insegnante di autoscuola »;

3) al comma 2-*bis*, le parole: « il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

4) al comma 3, lettera a), le parole: « Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per lo sport »;

c) all'articolo 5-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto »;

d) all'articolo 5-*quinqies*:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea » sono sostituite dalle seguenti: « dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3, »;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: « è ammessa per una volta sola » sono sostituite dalle seguenti: « può essere ripetuta una volta sola »;

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali »;

f) all'articolo 22:

1) al comma 4, alinea, dopo le parole: « di una prova attitudinale » sono inserite le seguenti: « o di un tirocinio di adattamento »;

2) al comma 6, le parole: « L'applicazione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « L'applicazione dei commi 1 e 4 » e le parole: « dello Stato membro di provenienza » sono soppresse;

g) all'articolo 32, comma 6:

1) dopo le parole: « anteriormente al 25 giugno 1991 » sono inserite le seguenti: « e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991 »;

2) le parole: « le autorità dello Stato membro sopra citato » sono sostituite dalle seguenti: « le autorità degli Stati membri sopra citati »;

3) le parole: « per detto Stato membro » sono sostituite dalle seguenti: « per detti Stati membri »;

4) le parole: « di tale Stato membro, nel territorio di questo, » sono sostituite dalle seguenti: « di tali Stati membri, nel territorio di questi, »;

h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica) ».

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Art. 3.

*(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo la parola: « distanza » sono inserite le seguenti: « , non inferiore a 200 metri, »;

2) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalle seguenti: « di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti »;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: « produttività minima » sono sostituite dalla seguente: « popolazione »;

- 2) dopo le parole: « di popolazione » sono inserite le seguenti: « di cui alla lettera b) »;
- d) alla lettera e), le parole da: « di parametri certi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui alla lettera b) »;
- e) alla lettera f), le parole: « , rispettivamente, » e « nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)*

1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Art. 113-bis. - *(Termini di pagamento. Clausole penali) - 1.* I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ».

Art. 5.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

#### Art. 6.

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia ».

## Capo III

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### Art. 7.

*(Disposizioni relative agli esaminatori  
di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria ».

#### Art. 8.

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - *(Autorità nazionale di vigilanza)* - 1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 9.

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;

b) al numero 4), le parole: « assoggettati all'imposta a norma » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi nella base imponibile ai sensi »;

c) il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:

« 4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; ».

Art. 10.

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)* - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016 ».

Art. 11.

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 20-ter. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011)* - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010

della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento »;

*b*) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

« 2-*quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

*a*) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;

*b*) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l*), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter* »;

*c*) all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *c-ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* »;

*d*) all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater* ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))*

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.



## Capo V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

#### Art. 13.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)*

1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-ter.

2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

a) non vedenti;

b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies.

2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è consentito:

a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai

beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi *2-undecies*, *2-duodecies* e *2-terdecies*.

*2-septies*. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da *2-bis* a *2-sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma *2-ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma *2-bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale.

*2-octies*. L'esercizio delle attività previste dai commi *2-bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

*2-novies*. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

*2-decies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

*2-undecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

- a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
- b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
- c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
- d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*,

informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

*2-duodecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma *2-ter*, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

*a)* l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

*b)* il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma *2-decies*.

*2-terdecies*. Le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *2-duodecies* sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea ».

## Capo VI

### DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

#### Art. 14.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel titolo, le parole: « , nonché della direttiva 2003/94/CE » sono soppresse;

*b)* all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole: « e di origine biologiche » sono sostituite dalle seguenti: « , di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, »;

*c)* all'articolo 53:

*1)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione »;

*2)* dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« *14-bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio »;

*3)* al comma 15, le parole: « e la Commissione consultiva tecnico-scientifica » sono soppresse;

*d)* all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;

*e)* all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

*a)* medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o

per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato »;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate »;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo »;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA »;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo »;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

m) all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: « sanitaria, » sono inserite le seguenti: « il produttore garantisce che »;

2) al comma 2, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature »;

3) al comma 3, le parole: « Gli stabilimenti e gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « I locali e le attrezzature » e dopo la parola: « produttivo » sono inserite le seguenti: « o di importazione »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Locali e attrezzature »;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Art. 66. - (*Documentazione*) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati »;

o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida »;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori

esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi »;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 »;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclami e ritiri del medicinale »;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« Art. 71. - (*Autoispezione*) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre

le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni ».

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: « successivamente » sono inserite le seguenti: « o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA »;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-ter*. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria ».

Art. 15.

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« *4-ter*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*4-quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« *e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 ».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) autorità competente: Ministero della salute;

e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3 -bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 »;

c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Capo VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

#### Art. 16.

*(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata »;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: « oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2 » sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il



marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica »;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: « deve nominare » sono sostituite dalle seguenti: « deve designare, con mandato scritto, »;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: « Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19 »;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: « Obiettivi minimi applicabili per categoria dal » sono inserite le seguenti: « 13 agosto 2012 »;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o »;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da terzi che agiscono a suo nome ».

Art. 17.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Art. 18.

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

## 1.2.6. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**4 dicembre 2018**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge  
europea 2018 (822)**

**EMENDAMENTI**

**Art. 1**

**1.1**

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente:  
«e».*

---

**1.2 (testo 2)**

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: « tirocinio di adattamento » inserire le  
seguenti: « con prova finale che attesti la compensazione delle competenze »;*

*b) al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:*

*« e le parole: " dello Stato membro di provenienza " sono soppresse ».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.200**

CIRIANI, FAZZOLARI, BALBONI

Il Senato,

premesso che:

l'art. 1 della Legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

i professionisti italiani si trovano in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, appartenenti a ordinamenti che prevedono un ciclo di studi scolastici e universitari più contenuto in termini di durata e con condizioni economiche e fiscali più vantaggiose;

il quadro nazionale prevede una complessità eccessiva della regolamentazione nell'accesso alla libera professione: si pensi ad un giovane laureato in giurisprudenza, che per vedersi abilitato all'esercizio della professione forense e conseguire il titolo di avvocato, deve affrontare un praticantato biennale e poi un esame che nella più rosea delle ipotesi dura un anno;

difficoltà che valgono per tutte le professioni regolamentate, dove per accedere agli albi - e di conseguenza all'abilitazione nelle professioni - sono necessarie diverse tappe, fra Esame di Stato, praticantati spesso semi-gratuiti e costosi corsi di specializzazione;

quanto premesso genera una distorsione nell'accesso al mercato del lavoro, dal momento che i giovani all'estero riescono a concludere il ciclo di studi e di formazione in tempi più brevi e con modalità meno complesse rispetto ai giovani in Italia;

le Istituzioni europee sostengono la necessità di una riduzione degli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro dei diversi Stati membri;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, preve-

dendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.2

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTAEU

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:*

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

*a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;*

*b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;*

*c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».*

---

#### 2.200

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

*Al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole da «di ente pubblico o privato» fino alle parole «l'attività di mediazione» con le seguenti «da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore»*

## Art. 4

### 4.200

CIRIANI, FAZZOLARI, BERTACCO, RUSPANDINI

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-*bis*. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come modificato dal comma 1 del presente articolo -, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.

1-*ter*. Il fondo di cui al comma 1-*bis* è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:

a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

c) presentino residui attivi;

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-*bis*, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di 2 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.

1-*quinquies*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## ORDINE DEL GIORNO

### G4.1

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, FLORIS, MANGIALAVORI, SICLARI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;

si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;

grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili;

rilevato che:

i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre settimane;

i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;

il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45 ,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;

il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni o servizi;

ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa di quell'attività economica;

valutato che:

il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione di un reddito di cittadinanza cui verrebbero assegnati attraverso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai 2,5 miliardi di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel 2019;

la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al previo ed all'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle



— 7 —

imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese, al fine di garantire il loro posto di lavoro e creare lavoro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave problema della disoccupazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5

#### 5.200

BONFRISCO, PUCCIARELLI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole « termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi » con le seguenti parole: « termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi »;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: « Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR ».*

---

### Art. 13

#### 13.200

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

*Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere in fine le seguenti parole «, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.»*

## Art. 16

### 16.100 (già 11.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti"».

### 16.101 (già 11.2)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti"».

### **16.102 (già 11.3)**

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

*9-bis.* I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

*9-ter.* I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

*9-quater.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, *9-bis* e *9-ter*".».

—————

### **16.103 (già 11.4)**

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

—————

### **16.104 (già 11.6)**

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTATHEU, GALLONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» inserire le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

—————

**16.105 (già 11.7)**

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, PITTELLA, GINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 23:

- 1) il comma 1 è soppresso;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

*a)* individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

*b)* mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento"».

**16.106 (già 11.8)**

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 24:

- 1) al comma 2 le parole: "13 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";
- 2) il comma 3 è soppresso».

## **Art. 17**

### **17.100 (già 12.1)**

TARICCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **17.200**

TARICCO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e altro» con le seguenti: «, le potature e ogni» e sopprimere le parole da: «quale» fino alle parole: «pratiche culturali»*

---

### **17.0.100 (già 12.0.3)**

IANNONE, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999".

---

**17.0.101 (già 12.0.4)**

DE PETRIS, LAFORGIA, GIAMMANCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica  
omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "previo parere", è aggiunta la parola: "vincolante";*

b) *al comma 4, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"».*

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 822  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 27 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 31 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2018

[N. 32 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 34 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 4 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 5 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 35 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 36 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2018

[N. 8 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**



[N. 9 \(ant.\)](#)

30 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 39 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 39 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 41 \(ant.\)](#)

8 novembre 2018

[N. 42 \(ant.\)](#)

9 novembre 2018

[N. 44 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

[N. 45 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

[N. 46 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

[N. 47 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 48 \(pom.\)](#)

22 novembre 2018

[N. 49 \(pom.\)](#)

26 novembre 2018

[N. 50 \(pom.\)](#)

29 novembre 2018

[N. 51 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 27 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

**GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018**

**27ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*indi del Vice Presidente*

[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente sul disegno di legge n. 822 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018)**

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) comunica che, il 26 settembre 2018, è stato presentato il testo del disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" (atto Senato n. 822).

La legge europea è, insieme con la legge di delegazione europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. L'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione. Al contrario, l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 dettaglia il contenuto tipico della legge europea: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) disposizioni modificative abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione a, o per assicurare l'applicazione di, atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ex articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento

e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti.

Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Le procedure di infrazione riguardano i casi in cui viene messa in discussione la compatibilità con il diritto dell'Unione europea degli atti e dei comportamenti degli Stati membri. Si ricollegano al precetto generale di cui all'art. 17 del Trattato UE, a mente del quale la Commissione europea «vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, sotto il controllo della Corte di giustizia». L'ambito operativo di tale "vigilanza", al fine di assicurare l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, è costituito appunto dalle c.d. "procedure di infrazione", che - in entrambe le fasi ex artt. 258 e 260 del Trattato FUE - si scompongono in una fase precontenziosa, in cui c'è un dialogo tra Commissione e Stato membro (lettera di messa in mora e parere motivato), e in una fase contenziosa, in cui la Commissione deferisce lo Stato membro innanzi alla Corte di giustizia, che può anche condannare l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie in cinque casi (aiuti di Stato per contratti di formazione e lavoro nel 2011, discariche abusive nel 2014, rifiuti in Campania nel 2015, aiuti di Stato per le imprese dei territori di Venezia e Chioggia nel 2015, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane nel 2018).

Le procedure EU-Pilot si riferiscono alla procedimentalizzazione dei casi in cui la Commissione europea effettua un dialogo "informale" con gli Stati membri per ottenere chiarimenti in merito alla conformità della loro legislazione all'ordinamento europeo. Nel caso in cui i dubbi di legittimità dovessero essere fugati dalle risposte degli Stati membri, il caso EU-Pilot sarà archiviato. Nel caso in cui, invece, la legittimità delle misure dovesse essere ritenuta incerta, si procederà all'instaurazione formale di una procedura di infrazione secondo quanto disposto dall'art. 258 del Trattato FUE. L'esame parlamentare del disegno di legge europea (come della legge di delegazione europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. È rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5: è possibile emendare la legge europea (come anche la legge di delegazione europea) solo con riferimento al suo contenuto proprio «come definito dalla legislazione vigente» e come, quindi, definito dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234, prima ricordato. Il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un obbligo europeo, che renda necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno. Potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea; quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione (con delega legislativa per la legge di delegazione europea); quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia (con delega legislativa per la legge di delegazione europea). Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive già recepite, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di giustizia. Si ricorda anche che, nella seduta del 2 ottobre, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1, già doc. LXXXVII-*bis*), n. 6/XVII leg.), e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1, già doc. LXXXVII, n. 6/XVII leg.) sono state deferite, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, per l'esame generale in sede referente alla 14ª Commissione permanente e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti. Ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, la discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Presidente quindi, propone di procedere in tal senso, e cioè con la discussione generale congiunta del

disegno di legge europea 2018, della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017.

Preannuncia infine che, non sussistendo impedimenti di ordine regolamentare, svolgerà il ruolo di relatore sul disegno di legge europea.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che la scelta del Presidente quale relatore, pur essendo pienamente legittima, possa presentare in astratto possibili profili di opportunità. Al riguardo, preannuncia che il suo Gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione conviene sulla scelta di procedere alla discussione congiunta del disegno di legge europea e delle due relazioni governative.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Affare su "Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea" (n. 40)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), relatrice, introduce il tema dell'affare assegnato n. 40, sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea, che consentirà di svolgere un'approfondita analisi dei molteplici aspetti che caratterizzano attualmente i rapporti bilaterali e multilaterali dell'Unione europea in ambito commerciale, al fine di individuarne le principali problematiche e acquisire una visione prospettica e programmatica.

Come è noto, la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Unione europea, in base all'articolo 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È infatti la Commissione europea che negozia, per conto dell'UE e degli Stati membri gli accordi commerciali con i Paesi terzi, nell'ambito delle regole dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio). Tali accordi sono poi adottati dal Legislatore europeo e quelli che presentano una natura mista, ovvero che comprendono anche competenze concorrenti, sono anche sottoposti alla ratifica da parte dei singoli Stati membri. L'accentramento a livello di Unione consente all'Europa di assumere una posizione forte nell'ambito del commercio globale, rappresentando il 16,5 per cento di tutte le importazioni ed esportazioni mondiali. D'altra parte, il commercio mondiale è un fattore chiave per la prosperità interna dell'Unione europea: oltre 30 milioni di posti di lavoro dipendono dalle esportazioni europee verso il resto del mondo e il 90 per cento della futura crescita globale avrà luogo oltre i confini dell'Europa. Le imprese europee e l'occupazione continuano quindi a beneficiare di un'economia integrata a livello mondiale, i cui effetti positivi ricadono anche sui cittadini, sui lavoratori e sui consumatori europei.

Attualmente, l'Unione ha stipulato 39 accordi commerciali con 69 paesi, l'ultimo dei quali è quello concluso con il Giappone (JEFTA).

Sulla strategia commerciale dell'Unione europea, la 14ª Commissione aveva svolto, nella scorsa Legislatura, un lavoro di approfondimento di cui potrà essere utile tenere conto. Dopo una serie di audizioni, la 14ª Commissione ha adottato una risoluzione (*Doc. XXIV, n. 75*), in cui ha impegnato il Governo ad assicurare trasparenza nei negoziati e il coinvolgimento della società civile, oltre alla salvaguardia degli interessi nazionali con particolare riguardo al *Made in Italy*, dall'agroalimentare alle produzioni d'eccellenza, come ad esempio la moda. L'ha impegnato inoltre ad assicurare primaria tutela ai beni comuni, alle priorità politiche dell'Unione europea, nonché ai valori di democrazia e libertà, progresso economico, coesione, solidarietà sociale, sicurezza e rispetto dell'ambiente, che guidano il processo di integrazione europea, a beneficio dei cittadini e delle imprese, soprattutto le piccole e micro imprese, che sono la principale fonte di occupazione e di innovazione europea.

Tra gli elementi di maggiore attualità nella politica commerciale dell'Unione figura anzitutto il Trattato commerciale con il Canada (CETA), entrato in vigore in forma provvisoria il 21 settembre 2017, a

seguito dell'approvazione degli Stati membri europei espressa in Consiglio e del Parlamento europeo. Essendo un accordo misto, però, esso entrerà in vigore pienamente e in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell'Unione lo abbiano ratificato. Non è previsto un termine ultimo per la ratifica. Il CETA prevede l'abbattimento del 98 per cento delle barriere tariffarie, l'accesso delle rispettive imprese agli appalti pubblici e alla fornitura di servizi, la tutela dei prodotti agroalimentari (con il riconoscimento di 143 prodotti enogastronomici europei di alta qualità, le cosiddette "indicazioni geografiche"), il riconoscimento di titoli professionali e regole a tutela del diritto d'autore e dei brevetti industriali, compresa l'istituzione di un arbitrato internazionale che consente all'investitore privato di fare causa a uno Stato (ISDS).

In merito al CETA, la Commissione europea, il 21 settembre 2018, ha comunicato che, dalle statistiche disponibili, relative al periodo che va dall'ottobre 2017 al giugno 2018, emerge che in tutta l'Unione le esportazioni sono aumentate di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Per alcuni settori, i risultati sono particolarmente positivi: macchine, apparecchi e congegni meccanici, che rappresentano un quinto delle esportazioni europee in Canada, hanno registrato un incremento superiore all'8%; per i medicinali (il 10% delle esportazioni UE in Canada) l'aumento è del 10%. Sono in crescita anche le esportazioni in altri settori: mobiliario (+ 10%), profumi/cosmetici (+ 11%), calzature (+ 8%) e abbigliamento (+ 11%). Dati incoraggianti si registrano anche per le esportazioni di prodotti agricoli: frutta fresca e a guscio (+ 29%), cioccolato (+ 34%), vino spumante (+ 11%) e whisky (+ 5%). Per quanto riguarda gli incrementi delle esportazioni relative all'Italia, la Commissione ricorda come le esportazioni di prodotti agricoli italiani in Canada siano aumentate del 7,4%.

Allo stato, 12 Stati membri hanno provveduto alla ratifica: Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Croazia, Lituania, Lettonia, Malta e Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. In Francia, l'analisi di impatto interno, prioritaria alla ratifica, è stata rinviata. In Belgio e Olanda si è in attesa del parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità del CETA con le regole europee, sollevata dal Belgio il 6 settembre 2017. L'Austria ha proceduto alla ratifica, ma non ha ancora depositato il relativo strumento in attesa del parere della Corte di giustizia. Anche in Germania si attende il detto parere europeo, nonché il parere della Corte costituzionale tedesca.

In base ad una dichiarazione del Consiglio allegata al testo del trattato, se uno Stato membro dichiara alla Commissione della sua definitiva e permanente impossibilità di ratificare il CETA, allora l'applicazione provvisoria di esso dovrà cessare.

Nell'attuale Legislatura non risultano presenti disegni di legge di ratifica del CETA in Italia. Tuttavia, il dibattito sulla sua ratifica vede forti contrapposizioni, alimentate dalle preoccupazioni circa i possibili risvolti negativi, per le piccole e medie imprese, in termini di esportazioni di prodotti *made in Italy* e per i timori sugli standard di sicurezza delle importazioni alimentari e non alimentari, oltre alle perplessità sul sistema di arbitrato ISDS. Sarebbe quindi importante approfondire tali tematiche con le categorie interessate.

Nell'ambito di questo approfondimento sarà utile tenere conto anche dei lavori già svolti durante la scorsa Legislatura, nell'ambito del disegno di legge di ratifica del CETA (atto Senato n. 2849). Il provvedimento, di iniziativa del Governo Gentiloni, era stato approvato in Commissione esteri ed è stato poi accantonato dall'Assemblea del Senato pochi mesi prima della fine della Legislatura, con la motivazione dell'opportunità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale francese, che ne avrebbe potenzialmente bloccato l'entrata in vigore definitiva anche per gli altri Stati membri. Il Consiglio costituzionale francese si è poi espresso il 31 luglio 2017, ritenendo l'Accordo compatibile con la Costituzione.

Sul disegno di legge si era espressa in sede consultiva anche la 14ª Commissione il 14 giugno 2017, formulando un parere favorevole, data l'assenza di profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. In tale contesto, era stato considerato che l'Accordo dovrebbe far crescere di quasi un quarto gli scambi di beni e servizi tra l'UE e il Canada, e che l'attuazione del CETA sarebbe stata favorevole su questioni di specifico interesse per l'Italia, quale quello delle regole di origine e soprattutto della protezione della proprietà intellettuale, delle indicazioni geografiche e del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre alla partecipazione delle imprese italiane agli appalti pubblici canadesi,

nell'ambito del programma decennale di sviluppo infrastrutturale del valore di circa 60 miliardi di dollari.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, continua l'esposizione ricordando come un altro fronte d'attualità della politica commerciale sia rappresentato dal nuovo approccio degli Stati Uniti al commercio mondiale, che ha prodotto l'interruzione dei negoziati per il TTIP e la recente imposizione di politiche protezionistiche nei confronti di vari Stati, tra cui la Cina, con il rischio di incidere sull'intero panorama globale economico-commerciale, attraverso una sorta di effetto domino che avrebbe conseguenze tangibili fino alle nostre imprese e ai nostri consumatori. Si stima che le criticità nel commercio finirebbero per aumentare significativamente le tariffe doganali e decurtare la crescita mondiale fino a 2 punti percentuali, dimezzandola rispetto ai ritmi attuali, con conseguenze fortemente negative per tutte le economie compreso quella americana.

Si ritiene quindi importante approfondire i contorni di tale fenomeno e l'efficacia delle contromisure e i contenuti delle azioni messe già in atto e in via di adozione da parte dell'Unione europea, per valutarne le ricadute interne e adottare gli opportuni indirizzi politici. A tal fine, andrà affrontata la questione relativa alle tariffe imposte dagli USA sull'acciaio e sull'alluminio.

Peraltro, l'incontro tra il presidente Trump e il presidente Juncker, tenutosi alla Casa Bianca il 25 luglio 2018, potrebbe inaugurare una nuova fase delle relazioni commerciali tra UE e USA. In quella sede, si è convenuto di non imporre nuove tariffe, adoperandosi al tempo stesso per eliminare quelle esistenti nel settore industriale e di intensificare la cooperazione in una serie di settori tra cui l'energia e gli aspetti regolamentari.

Rimarca ancora come gli Stati Uniti tengano talvolta comportamenti che si pongono in modo perplesso in merito ad alcuni temi di interesse globale, come ad esempio la messa in discussione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Il relatore ricorda anche che la politica commerciale dell'Unione europea non sia limitata agli accordi con il Canada e gli Stati Uniti, poiché sono in corso una serie di negoziati commerciali portati avanti dall'Unione che, sebbene di minore impatto, costituiscono tasselli importanti della politica commerciale, con significativi risvolti per le economie degli Stati membri. Tra questi, per esempio, l'Accordo di partenariato economico UE-Giappone, firmato il 17 luglio 2018. Si tratta del più vasto accordo commerciale negoziato dall'Unione europea ed esprime con forza un segnale favorevole ad un commercio aperto a livello mondiale da parte dell'Unione europea e del Giappone che rappresentano una zona di libero scambio di oltre 600 milioni di persone e di quasi un terzo del prodotto interno lordo mondiale, alla quale bisogna prestare grande attenzione.

Altri negoziati per accordi commerciali sono portati avanti dalla Commissione europea con molti Paesi terzi e organizzazioni regionali, tra cui quelli con Singapore, Vietnam, Messico, il MERCOSUR (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), Cile, Australia e Nuova Zelanda. Tutti sono improntati al fine di creare migliori opportunità di scambi e superare le barriere commerciali, ma anche come strumento per la promozione dei principi e dei valori europei, quali la democrazia, i diritti umani, l'ambiente e i diritti sociali.

Da ultimo, si ritiene importante contestualizzare alcuni aspetti della politica commerciale. Dall'ultima relazione della Commissione europea sugli ostacoli al commercio e agli investimenti (COM(2018) 489), del 26 giugno 2018, risulta che alla fine del 2017 il numero di ostacoli commerciali alle esportazioni europee aveva raggiunto un picco storico di 396, una cifra che, a confronto con i 372 ostacoli registrati alla fine del 2016, conferma la costante ascesa del protezionismo da parte dei Paesi terzi, con pesanti risvolti negativi.

Le 396 barriere in essere comprendono sia quelle tariffarie che quelle non tariffarie. Più precisamente, la Commissione europea distingue tra le 180 "misure alla frontiera", in cui vi rientrano i dazi e le restrizioni quantitative parziali o totali, e le 216 "misure attuate all'interno dei confini", che comprendono restrizioni relative a servizi, investimenti, appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale o ostacoli tecnici agli scambi. Nel 2017, rispetto all'anno precedente, sono aumentate maggiormente le misure alla frontiera, tra cui le barriere tariffarie.



La Russia risulta essere il Paese in cui è stato osservato il maggior numero di ostacoli, con 36 misure registrate (17 tariffarie e 19 non tariffarie). Al secondo posto si colloca la Cina, con 25 ostacoli attivi (8 tariffari e 17 non tariffari), e al terzo segue l'Indonesia, con un totale di 23 misure in atto (11 tariffarie e 12 non tariffarie). Seguono India, Brasile, Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti. In particolare, a fine 2017, per gli Stati Uniti figurano 20 ostacoli attivi, di cui 11 tariffari e 9 non tariffari, con un aumento complessivo di 4 ostacoli rispetto all'anno precedente.

Tra i diversi settori, il numero più elevato di nuovi ostacoli segnalati nel 2017 è stato registrato per il settore dell'agricoltura e della pesca (23), seguito da 12 nuove misure orizzontali che hanno inciso su diversi settori. A seguire, il settore dei vini e delle bevande spiritose ha registrato 8 nuovi ostacoli, mentre il settore automobilistico e quello delle TIC e dell'elettronica hanno registrato, rispettivamente, 7 e 5 nuove misure.

Infine, si sofferma sul tema dell'*Italian sounding*, che va affrontato a partire da quanto contenuto nella risoluzione approvata dalla 14ª Commissione nella scorsa legislatura.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) osserva come il CETA sia un accordo misto, che richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. In tal senso, l'espressione di volontà contraria alla ratifica anche da parte di un solo Stato membro determinerà la cessazione dell'applicazione provvisoria. Ritiene anche che il CETA sia uno dei migliori accordi commerciali stipulati dall'Unione, come attestato, ad esempio, dal riconoscimento di 143 indicazioni geografiche relative a prodotti di alta qualità e dai primi dati statistici comunicati dalla Commissione europea. A suo avviso, quindi, andrebbe ratificato prontamente ed auspica, al riguardo, che la 14ª Commissione si faccia promotrice di una discussione anche con gli altri Parlamenti dell'Unione.

Per quanto riguarda l'Accordo commerciale con gli Stati Uniti, il cosiddetto TTIP, osserva come esso rappresentasse un buon accordo. Tuttavia, le nuove politiche imposte dal presidente Trump stanno determinando una preferenza per accordi bilaterali tra Stati Uniti e singoli Stati membri dell'Unione, che rischiano di indebolire la complessiva posizione negoziale dell'Unione e gli interessi dell'Italia. Osserva infine come vada posta attenzione agli accordi con il Sud Est asiatico e, in primo luogo, a quello con il Vietnam, e anche, ancorché in un momento successivo, a quelli con i paesi del Mercosur.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene utile comprendere appieno le implicazioni dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio e sui conseguenti cambiamenti nelle regole del commercio internazionale. Al riguardo, occorre capire anche le nuove posizioni dell'Amministrazione americana, nonché l'applicazione della clausola di reciprocità negli scambi. Tali questioni sono estremamente rilevanti per evitare che si cada nell'errore di preferire accordi bilaterali, che potrebbero risultare dannosi per il *made in Italy*.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*) chiede delucidazioni sulla completezza delle statistiche relative al CETA evidenziate nella relazione introduttiva.

Si associa la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che ritiene utile acquisire i dati relativi anche ai prodotti importati dal Canada.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le valutazioni espresse dalla senatrice Fedeli sulla necessità di comprendere pienamente le implicazioni degli accordi valevoli nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, soprattutto a seguito dell'ingresso della Cina nel 2001. Sarebbe utile al riguardo acquisire le serie storiche delle statistiche successive a tale evento.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) osserva come i dati forniti nella relazione relativamente al CETA siano ripresi dalle comunicazioni ufficiali della Commissione europea. Occorre però procedere ad una

loro accurata verifica, ed è anche a tali fini che potrà svolgersi un ciclo di audizioni delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA.*

Il Presidente [LICHERI](#) preannuncia la convocazione di una prossima seduta per l'esame di ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge n. 497, relativo alla legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## 1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 31 (pom.) dell'11/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018**  
**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Esame congiunto del disegno di legge e dei documenti e rinvio)

Il presidente [LICHERI](#), relatore sul disegno di legge in titolo, illustra i contenuti del provvedimento, composto di 13 articoli finalizzati alla definizione di tre procedure di infrazione (articoli 1, 2 e 6) e di tre casi EU-Pilot (articoli 3, 11 e 12), nonché a dare attuazione a due direttive (articoli 9 e 10), a garantire la piena attuazione di due regolamenti (articoli 7 e 8), a dare concreta esecuzione ad un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea (articolo 4) e a dare corretta attuazione ad altra normativa dell'Unione (articoli 5 e 11).

In particolare, l'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. La novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui al decreto legislativo n. 206. La successiva lettera *b*) modifica le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale. La lettera *c*) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea. Anche la lettera *d*) riguarda la tessera professionale europea. La novella di cui alla lettera *e*) specifica che le autorità interne

competenti devono prestare piena collaborazione con i centri di assistenza degli Stati membri ospitanti. La lettera *f*) concerne alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative. La lettera *g*) integra le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, con esclusione, per quanto riguarda i corsi di ostetricia, di quelli individuati nella novella di cui alla successiva lettera *h*).

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione ed è anch'esso mirante a definire la procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare, limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, novellando a tal fine il comma 3 dell'articolo 5, della legge n. 39 del 1989.

L'articolo 3 concerne i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e si riferisce al Caso EU-Pilot 8002/15/GROW. Esso modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 5 interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B). La disposizione modifica la lettera a) del punto 2.2. dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

L'articolo 6 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 7 novella l'articolo 84 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che reca il Testo Unico in materia doganale (TULD), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013.

L'articolo 8 contiene disposizione volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame introduce, nell'ambito della disciplina degli intermediari, Parte II del TUF, il nuovo articolo 20-*ter* sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo.

L'articolo 9 reca disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1654, che ha dato attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakesh e alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale. A tal fine, prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-*bis* della legge n. 633/1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva.

L'articolo 10 reca, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Le modifiche sono intese, in via principale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572, concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso

umano. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2018.

L'articolo 11 apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'articolo 12, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI attraverso una modifica normativa volta ad eliminare specifiche ulteriori esclusioni, introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto Codice dell'ambiente, rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti.

Infine, l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge. Tale clausola stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Interviene, quindi, il sottosegretario BARRA CARACCILO, ricordando che la legge europea è classificabile come atto vincolato in quanto finalizzato ad ottemperare a procedure di infrazione che richiedono correzioni puntuali alla normativa nazionale. In particolare, il disegno di legge europea per il 2018 provvede a risolvere tre procedure di infrazione, altrettanti casi EU-Pilot, nonché a dare piena attuazione a due direttive scadute e a due regolamenti, e a dare attuazione all'Accordo dell'UE con l'Islanda e la Norvegia in materia di mandato di arresto.

Si tratta di materie eterogenee, su cui è importante che si esprimano anche le altre Commissioni permanenti, sugli aspetti di propria competenza, e da cui potranno scaturire proposte emendative. Al riguardo, preannuncia che alcuni emendamenti saranno presentati anche dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario per la sua presenza e comunica di aver incaricato il senatore Simone Bossi come relatore sulla Relazione consuntiva 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e sulla Relazione programmatica 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1), inerenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) chiede che, per le prossime sedute sul disegno di legge europea, sia assicurata la pubblicità dei lavori mediante il circuito audiovisivo. Preannuncia, inoltre, che in riferimento ad alcune parti del disegno di legge, chiederà lo svolgimento di specifiche audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) chiede che la Commissione possa esaminare il l'atto Senato n. 840, in materia di immigrazione e sicurezza pubblica, considerata la rilevante competenza della 14a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura la pronta calendarizzazione dell'atto Senato n. 840.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

# 1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

**32ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale [\(COM \(2018\) 460 definitivo\)](#)**  
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere sulla proposta di regolamento in titolo, in cui si osserva che - come rilevato nella relazione del Governo - le conseguenze dell'inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena avviato, così come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti incrementi per gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel. Si ritiene anche essenziale che sia assicurata - attraverso la presentazione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio - la totale trasparenza della destinazione dei fondi dell'azione esterna dell'UE, con particolare riguardo ai flussi finanziari verso i Paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi e territori d'oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi raggiunti previsto dall'articolo 31 del Regolamento.

L'articolo 4 della proposta di regolamento dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l'articolo 6 assegna, rispettivamente, 68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione.

Il paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Nonostante il carattere di eccezionalità della disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

Esprime, quindi, condivisione sul tema della questione femminile sollevata dalla senatrice Bonino, peraltro riscontrata anche nell'ambito degli allegati alla proposta di regolamento. Ritiene, tuttavia, parimenti meritevoli anche altri temi come quelli della tratta degli esseri umani, della tutela dei minori e dei cambiamenti climatici, che risultano di difficile inserimento nell'ambito del testo del parere.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il senatore **Simone BOSSI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2017, presentata al Parlamento il 19 marzo di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Il 2 ottobre scorso è stata assegnata in sede referente alla 14ª Commissione permanente e in sede consultiva alle altre 13 Commissioni. Secondo quanto previsto dalla legge n. 234, la Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2017; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'attuazione del "Piano Juncker", dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali. La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e



giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2017 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee. Infine, si dà conto anche del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e di quanto fatto per dare soluzione alle procedure di infrazione. Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero di infrazioni al minimo storico - a fine 2017 - di 62 procedure aperte, un dato maggiormente in linea con gli altri Stati membri. Attualmente (ottobre 2018), il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a 64, di cui 56 per violazione del diritto dell'Unione e solo 8 per mancato recepimento di direttive. L'Italia resta dunque lo Stato membro con il minor numero di procedure di infrazione aperte per mancato recepimento rispetto a tutti gli altri Stati membri, anche se il dato delle procedure per violazione del diritto europeo ci riporta ad una posizione intorno alla media europea. Preoccupazione destano le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

La Relazione, infine, è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2017 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2017, su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il senatore Bossi introduce anche l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2018, presentata al Parlamento il 22 gennaio di quest'anno in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Anch'essa, il 2 ottobre 2018, è stata deferita per l'esame generale in sede referente alla 14ª Commissione.

Diversamente dalla Relazione consuntiva, la Relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica, poiché comprende la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei. Per questo motivo, è opportuno tenere conto anche di altri documenti programmatici concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferiti all'attuale Governo, come per esempio la risoluzione di maggioranza, adottata dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, o quella adottata oggi in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Come per la Relazione consuntiva, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato, la Relazione programmatica può essere discussa congiuntamente con il disegno di legge europea. L'esame della Relazione in Commissione si conclude, poi, con la predisposizione di una relazione generale per l'Assemblea, alla quale saranno allegati i pareri delle altre Commissioni, e in Assemblea potrà eventualmente essere adottata una risoluzione.

Il testo della Relazione programmatica per il 2018 è strutturato in cinque parti. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intendeva assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, nonché in merito al futuro Quadro finanziario pluriennale, alle problematiche inerenti la Brexit e al coordinamento delle politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, tra cui le politiche per il mercato unico, le strategie in materia di migrazione, le politiche per l'impresa, o le politiche per sulla giustizia e affari interni. La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi



terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Completano il testo quattro appendici con specifici riferimenti al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, al Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea estone, bulgara e austriaca, e a un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

In materia di posizione italiana nei consessi europei, il relatore ricorda la risoluzione del 27 giugno 2018 per quanto riguarda i temi che sono stati trattati dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, in cui ci sono precise indicazioni politiche in tema di migrazione, di sicurezza e difesa, di lavoro, sviluppo e competitività, di questioni relative al Quadro finanziario pluriennale, di relazioni esterne. E va anche ricordata la risoluzione approvata in Assemblea nella seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame del provvedimento, che si compone di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli concernenti: immigrazione e protezione internazionale; sicurezza pubblica e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; organizzazione dell'amministrazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata; disposizioni finanziarie e finali.

Dopo aver illustrato sinteticamente le singole disposizioni del decreto-legge, si sofferma sugli aspetti di maggiore attinenza alle competenze della 14a Commissione.

In riferimento all'articolo 1, va ricordato che la protezione per motivi umanitari - su cui il decreto-legge incide, sopprimendola quale istituto generale e sostituendola, per specifiche fattispecie, con una protezione "speciale" riconducibile a movente umanitario - è istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno italiano, come ribadito nella circolare del Ministero dell'interno del 4 luglio 2018 (prot. 0008819).

La sua disciplina dunque non discende da un obbligo giuridico europeo o internazionale. Infatti, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE prevede la possibilità - non l'obbligo - per gli Stati membri di ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Analogamente, il considerando n. 15 della direttiva 2011/95/UE ricorda che la protezione umanitaria riflette una buona prassi degli Stati e del diritto europeo, che prevedono la possibilità di garantire alle persone non bisognose di protezione internazionale il diritto a rimanere sul territorio "su base discrezionale, per motivi compassionevoli".

Non si pongono quindi problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo, garantendo comunque l'ordinamento interno, in base alla normativa europea e a quella interna di recepimento, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, disciplinati originariamente dalla direttiva 2004/83/CE del 29

aprile 2004 (c.d. direttiva qualifiche), che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251 del 2007 (c.d. decreto qualifiche). La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2011/95/UE, a cui è stata data attuazione con il decreto-legislativo n. 18 del 2014. L'ordinamento europeo garantisce altresì la protezione temporanea (disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE, a sua volta recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85), che è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. Fino ad oggi comunque essa non ha ricevuto alcuna applicazione.

Secondo quanto affermato nella citata circolare del 4 luglio 2018, a differenza di quanto accade in altri Stati membri, nei quali le tipologie di forme complementari di tutela sono espressamente e tassativamente individuate dalle norme e, pertanto concesse in casi limitati, la disposizione sulla protezione umanitaria, di carattere residuale, rappresenta il beneficio maggiormente concesso dal Sistema nazionale. I dati dell'ultimo quinquennio evidenziano infatti che la percentuale del riconoscimento dello status di rifugiato è stata pari al 7%, quella della protezione sussidiaria al 15%; sono stati inoltre concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari nella misura del 25%, aumentata al 28% nell'anno in corso.

Si afferma che, nonostante l'avvenuto recepimento nell'ordinamento della protezione sussidiaria, con cui hanno trovato tutela particolari situazioni soggettive e oggettive di vulnerabilità, la norma ha, di fatto, consentito la sua applicazione in maniera non uniforme tra le diverse Commissioni territoriali deputate alla valutazione dei presupposti della protezione, e ha legittimato la presenza sul territorio nazionale di richiedenti asilo non aventi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale il cui numero, nel tempo, si è sempre più ampliato, anche per effetto di una copiosa giurisprudenza che ha orientato l'attività valutativa delle Commissioni.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri, va rammentato che l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi. In riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, la direttiva 2008/115/CE concede, all'articolo 18, agli Stati membri, con le modalità appropriate, di prevedere tempi più lunghi per il riesame giudiziario e misure urgenti in deroga alla disciplina del trattenimento nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi terzi da rimpatriare comporti "un notevole onere impreveduto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario". In tali casi, tuttavia, "lo Stato membro in questione ne informa la Commissione". Anche il comma 2 dell'articolo 2, è in linea con la normativa europea sugli appalti pubblici, essendo limitata l'applicazione ai lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ed essendo previsto l'invito rivolto ad almeno cinque operatori idonei.

In riferimento all'articolo 3, le nuove ipotesi di trattenimento appaiono coerenti con l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE, che pone tra le ipotesi di trattenimento del richiedente protezione internazionale la necessità di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza. Valuti tuttavia la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al nuovo comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che - con apposito provvedimento - vengano determinate le modalità e le condizioni di trattenimento negli "appalti locali" presso gli *Hotspot*, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Analogamente, anche per il trattenimento previsto all'articolo 4 del disegno di legge, "in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza" in attesa dell'ordinanza di convalida dell'espulsione o, successivamente alla convalida, in "locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato", valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano specificate le modalità e le condizioni di trattenimento, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

In riferimento all'articolo 9, posto che ai sensi del nuovo articolo 29-*bis*, la domanda reiterata, presentata nella fase di esecuzione di un imminente allontanamento è considerata inammissibile, non è chiaro l'ambito di applicazione delle nuove lettere *d*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, poiché tale articolo concerne il diritto a rimanere nel territorio durante il periodo di esame della prima domanda, nella fase antecedente l'adozione della decisione finale da parte della Commissione territoriale, che potrebbe anche decidere in favore della concessione della protezione.

Le disposizioni del Titolo III non presentano profili in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Va, tuttavia, ricordato che, in base all'articolo 3 del trattato UE, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima sono obiettivi dell'Unione e che la lotta alla criminalità organizzata costituisce una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,00.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 460 DEFINITIVO**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che:

- la proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, si inserisce nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e riunisce in sé l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES - regolamento (UE) 2015/322) - che attualmente risulta essere il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare, finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione (prossimo alla scadenza di fine 2020) - e gran parte degli strumenti di azione esterna dell'Unione che attingono alla rubrica "Ruolo dell'Europa nel mondo" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI - regolamento (UE) n. 233/2014), lo strumento di partenariato (PI - regolamento (UE) n. 234/2014), lo strumento europeo di vicinato (ENI - regolamento (UE) n. 232/2014), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR - regolamento (UE) n. 235/2014), lo strumento per contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP - regolamento (UE) n. 230/2014), oltre al Fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009) e al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD - regolamento (UE) 2017/1601);

- gli obiettivi della proposta sono quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli scopi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui il consolidamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto;

- per l'attuazione del regolamento è prevista una dotazione finanziaria, nel periodo 2021-2027, pari a 89.200 milioni di euro (a prezzi correnti) erogata attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida;

valutato che:

- la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 209 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'articolo 212 del TFUE sulla cooperazione con i Paesi terzi diversi da quelli in via di sviluppo e nell'articolo 322 del TFUE concernente la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea consente all'Unione di sviluppare relazioni privilegiate con i Paesi limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione;

- la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto gli obiettivi prefissati dal regolamento, per la portata e gli effetti dell'azione, possono essere realizzati in modo più efficace a livello di Unione e le misure proposte si limitano a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi;

- in questo senso, la presenza nel mondo dell'Unione europea, quale entità sovranazionale, unitamente ad una sua consolidata e riconosciuta competenza in materia di cooperazione internazionale, le consentono di mantenere un dialogo tra pari con le altre organizzazioni internazionali e regionali, e la pongono al contempo in una posizione privilegiata nei rapporti con i Paesi terzi;

- dal punto di vista finanziario, l'Unione può fornire un valore aggiunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;

- l'azione dell'Unione si pone, inoltre, in modo complementare rispetto a quella degli Stati membri, per affrontare situazioni particolarmente onerose o sopperire alla scarsa presenza degli Stati membri in settori quali la difesa dei diritti umani o le missioni di osservazione elettorale;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- come rilevato nella citata relazione del Governo, le conseguenze dell'inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena avviato, così come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l'azione esterna dell'Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti incrementi per gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel;

- a riguardo si ritiene essenziale che sia assicurata - attraverso la presentazione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio - la totale trasparenza della destinazione dei fondi dell'azione esterna dell'UE, con particolare riguardo ai flussi finanziari verso i Paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi e territori d'oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi raggiunti previsto dall'art. 31 del Regolamento;

- l'articolo 4 della proposta di regolamento (Ambito di applicazione e struttura) dispone che i finanziamenti dell'Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l'articolo 6 (Bilancio) assegna, rispettivamente, 68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un'erogazione dei finanziamenti più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, maggiormente suscettibili di un'azione strategica dell'Unione;

- il paragrafo 1 dell'articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dall'Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l'acquisto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

Nonostante il carattere di eccezionalità della disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

## 1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 18/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018  
34ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per esprimere una posizione fortemente critica rispetto all'intero impianto del decreto-legge, a partire dalla carenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e dall'incoerenza rispetto agli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione, nonché rispetto alle norme del diritto europeo in materia. Il decreto appare anche contraddittorio nella misura in cui unisce le misure sulla sicurezza - di cui si condivide l'intenzione - con le misure sull'immigrazione, le quali ultime avranno come risultato un aumento delle situazioni di irregolarità e con esse anche dell'insicurezza.

In particolare, l'articolo 1, che abroga il permesso per motivi umanitari, tipizzando casi di protezione speciale, si pone in contrasto con la normativa europea e la giurisprudenza, secondo cui la valutazione deve essere fatta caso per caso, in base a esigenze umanitarie che è impossibile prevedere in modo esaustivo in un elenco. Fa notare, inoltre, che non si elimina la protezione temporanea per motivi umanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 1, che prevede il rilascio di un permesso di un anno in caso di diniego della domanda di protezione internazionale, ricorda come nella legislatura precedente si sia operato ai fini di un'accelerazione dei giudizi in materia.

Si chiede, poi, per quale motivo, per la costruzione dei centri di permanenza per i rimpatri, l'articolo 2, comma 2, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mentre la stessa cosa è stata negata per quanto riguarda gli SPRAR.

In riferimento al prolungamento dei tempi di trattenimento, previsto all'articolo 2, comma 1, ricorda come il precedente Governo li aveva ridotti o a 90 giorni, in ottemperanza a precise contestazioni mosse all'Italia in sede europea. Si torna, quindi, alla situazione precedente, con il rischio di una nuova procedura. Osserva, poi, che un allungamento dei tempi di permanenza comporta un aumento dei costi, mentre al comma 3 si stabilisce l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 3, sul trattenimento ai fini dell'identificazione, sottolinea la sua contrarietà al principio generale di privazione della libertà personale solo per gravi motivi. Analogamente, secondo l'articolo 4, in attesa dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera, si stabilisce la possibilità di trattenimento in luoghi diversi dai centri a ciò adibiti, senza prevederne le stesse caratteristiche a tutela dei diritti della persona. L'articolo 5 si pone in contrasto con l'Accordo di Schengen nella misura in cui prevede controlli ai confini interni dell'Unione al fine di verificare il rispetto del divieto di reingresso nel territorio. Concorda, poi, con l'estensione dei reati per cui negare la protezione internazionale, sottolineando, tuttavia, che la resistenza a pubblico ufficiale è un reato suscettibile di un'applicazione indiscriminata. L'articolo 10 pare violare il principio della presunzione di non colpevolezza, dal momento che prevede l'espulsione anche di coloro che sono ancora *sub iudice*. Infine, riguardo all'articolo 12, chiede come si intenda procedere allo smantellamento degli SPRAR, a cui potranno accedere solo i titolari di protezione internazionale, e in particolare, dove si intenda collocare i richiedenti asilo nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei.

Interviene, quindi, la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), la quale si riserva di esprimere considerazioni politiche in altra sede, limitandosi ora a rilievi più di natura tecnica. In riferimento all'articolo 1, osserva come nella previsione del permesso per protezione speciale in relazione al principio di non respingimento, debba essere ripresa la dicitura completa, utilizzata dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che si riferiscono non solo alla tortura, ma anche a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Ritiene, poi, che l'articolo 3 si ponga in contrasto con l'articolo 10 della direttiva "accoglienza" 2013/33/UE, la quale, oltre a stabilire che i trattenimenti debbano aver luogo solo nei centri appositamente a ciò adibiti, prevede anche garanzie di informazione, di assistenza legale e di accudimento, che la norma in questione non assicura.

Inoltre, non aver escluso i minori non accompagnati dalle procedure accelerate alla frontiera, si pone in contrasto con l'articolo 24 e il considerando 30 della direttiva "procedure" n. 2013/32/UE.

Analogamente, ritiene che debbano essere esclusi i minori non accompagnati dall'applicazione dell'articolo 9 del disegno di legge, che introduce nuove limitazioni all'autorizzazione riconosciuta al richiedente asilo di rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale. Concorda, quindi, con l'intenzione di contrastare l'abuso delle richieste reiterate, ma ricorda che devono essere rispettate le precise condizioni delineate negli articoli 40 e 41 della direttiva "procedure". Ritiene, conclusivamente, che i predetti rilievi vadano segnalati alla Commissione di merito.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) conviene sulla necessità di esprimere osservazioni alla Commissione di merito, ma ritiene che il decreto-legge non contenga violazioni dei principi europei. Afferma inoltre come sia del tutto condivisibile la regolazione in modo più stringente dell'accoglienza dei migranti e la fissazione di norme più rigorose in tema di sicurezza, come l'articolo 17 sul noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, l'articolo 20 sull'estensione del DASPO e l'articolo 19 sulle armi ad impulsi elettrici (cosiddetti *taser*), che il suo Gruppo aveva più volte proposto nella scorsa legislatura.

Concorda con l'articolo 8, che prevede la perdita della protezione internazionale in caso di rientro nel Paese d'origine, e con la riduzione dei permessi per protezione umanitaria, che sono un *unicum* introdotto in Italia nel 1998. Osserva anzi come occorrerebbe adottare sul punto norme ancora più incisive rispetto al decreto in esame, anche con l'eliminazione totale della protezione umanitaria, pur

garantendo nel contempo la protezione sussidiaria. Ritiene inoltre necessario stanziare maggiori risorse per l'assunzione di personale delle forze di polizia.

Infine, ritiene vada preservato il principio di libera circolazione connesso all'istituzione dell'area Schengen ed esprime una ferma contrarietà rispetto alle posizioni isolazioniste dei paesi del gruppo di Visegrad.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene che il decreto-legge vada nella giusta direzione, ma che non sia sufficiente per dare soluzione ai problemi dell'immigrazione e della sicurezza.

Con l'istituzione della protezione sussidiaria, la protezione umanitaria doveva essere in buona parte assorbita e rimanere solo per casi eccezionali, gestiti centralmente dal Ministero dell'interno e non dalle Commissioni territoriali. L'abuso della protezione umanitaria ha, invece, portato a coprire il 28 per cento dei permessi di protezione. Con il decreto-legge, la protezione umanitaria viene ridotta a determinati casi specifici; tuttavia, per come è formulata, ad essa potrebbero accedervi cittadini di qualsiasi Paese.

Inoltre, mentre l'Italia viene accusata di violare il diritto europeo o internazionale sui migranti, la Germania adotta misure ben più severe come l'istituzione dei "centri di ancoraggio" per il trattenimento fino a 18 mesi di chi è entrato illegalmente nel territorio. La Germania prevede anche l'espulsione per chi non dimostra di avere i mezzi sufficienti di sussistenza, misura che dovrebbe essere assunta anche dall'Italia.

Riguardo alle norme sulla sicurezza, stigmatizza l'assenza di misure di contrasto all'integralismo islamico e di lotta alle mafie straniere, come per esempio la protezione degli interpreti di tribunale. Condivide quanto da ultimo osservato dalla senatrice Giammanco e precisa che i Paesi di Visegrad non puntano a smontare il sistema di Schengen, purché siano presidati i confini esterni dell'Unione. Sotto questo profilo, tali Paesi hanno impedito che milioni di ucraini entrassero nell'Unione.

Interviene nuovamente la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per ricordare come la Polonia abbia accolto un milione di ucraini per motivi economici, in seguito al forte declino demografico del Paese. Ritene che sul fronte del Mediterraneo gli sbarchi siano solo sospesi e che il decreto-legge sia controproducente poiché tende ad aumentare il numero delle situazioni irregolari oltre ai 500.000 clandestini che certamente non potranno essere rimpatriati, a differenza delle due sanatorie del centro-destra, con cui furono regolarizzate 800.000 persone.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia per i contributi emersi nella discussione e preannuncia la presentazione di uno schema di parere per la prossima settimana, in cui, tuttavia, non ritiene possibile conciliare le posizioni di chi considera il decreto troppo blando o, al contrario, troppo incisivo. Ritene che il decreto nasca da un nuovo paradigma basato sulla netta distinzione tra gli aventi diritto, che vanno tutelati e integrati, e i clandestini, che vanno invece respinti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In riferimento all'esame congiunto del disegno di legge europea (AS 822) e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) per chiedere chiarimenti sul seguito che la maggioranza intende dare alla Relazione programmatica 2018, presentata alle Camere dal precedente Governo.

Il Presidente [LICHERI](#) chiarisce che si tratta di un documento istituzionale, la cui presentazione è prevista dalla legge n. 234 del 2012, entro il 31 dicembre di ogni anno, e che la Commissione lo sta esaminando nell'ambito della procedura prevista dal Regolamento.

*La seduta termina alle ore 12,25.*



# 1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 4 (ant.) del 23/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,50*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (FIAIP), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI (FIMAA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE (ANAMA), DEGLI AGENTI IMMOBILIARI RIUNITI (AIR), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI (FIT), DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI (UIC) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822 ("LEGGE EUROPEA 2018")*

# 1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO  
SOSTENIBILE (ASviS), DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (APIRAEE) E DEL CONSORZIO ITALIANO  
RECUPERO E RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI (ECODOM) SUL DISEGNO DI LEGGE N.  
822 (LEGGE EUROPEA 2018)*

## 1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**  
**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 822, riguardante la legge europea 2018, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa inoltre che, d'accordo con il presidente Vallardi della 9ª Commissione, nel corso dell'audizione sulle nuove proposte normative europee in materia di sicurezza alimentare, svolta in Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 9ª e 14ª, il 17 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni riunite.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo, con alcuni rilievi riferiti, in particolare, all'opportunità di precisare che le nuove disposizioni di derivazione europea si applicano solo ai fondi pensione collettivi. Riguardo al

sistema di *governance* ritiene utile che siano indicati i tempi per la presentazione del relativo documento descrittivo previsto al nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005. Infine, propone di invitare la Commissione di merito a valutare le conseguenze finanziarie derivanti da un possibile massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, per sfruttare condizioni fiscali più vantaggiose, con un conseguente possibile deflusso di capitali e riduzione del connesso gettito erariale. Ricorda, al riguardo, le disposizioni della legge di delegazione europea sulla copertura delle spese derivanti dall'attuazione di direttive e il rapporto tra gli articoli 117 e 81 della Costituzione.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha tenuto conto delle osservazioni sollevate in discussione generale. Ritiene tuttavia utile richiamare l'attenzione della Commissione di merito anche sulla tempistica relativa all'attuazione della nuova normativa, in considerazione del suo impatto sulla realtà dei fondi pensione in Italia.

Dopo un intervento adesivo della senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az), la relatrice riformula lo schema di osservazioni accogliendo il suggerimento della senatrice Fedeli.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, ad eccezione di alcuni su cui propone un parere contrario per incompatibilità con l'ordinamento europeo.

In particolare, propone un parere contrario sull'emendamento 1.59, in quanto il diritto a chiedere la protezione internazionale è stabilito dalla direttiva 2013/32/CE anche al di là del momento dell'ingresso nel territorio. Propone, poi, di esprimere contrarietà sugli emendamenti 2.9 e 3.27, poiché l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi. Tale periodo può essere prolungato per altri dodici mesi, ma solo in alcuni casi. Contrarietà è proposta anche per l'emendamento 6.0.1, in quanto la direttiva 2004/38/CE consente ai cittadini europei, in numerosi casi, il soggiorno di lungo periodo in un altro Stato membro anche in assenza della disponibilità di risorse. Sull'emendamento 6.0.2, che riduce il divieto di espulsione dei minori, anche non accompagnati, dai minori di 18 anni ai minori di 14 anni, propone un parere contrario, poiché la normativa europea fa riferimento ai minori di 18 anni stabilendo per essi precise condizioni per il rimpatrio che attualmente la normativa italiana non prevede. Infine, sull'emendamento 14.32, propone un parere contrario perché l'acquisto del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, da parte di cittadini non europei, ai sensi della direttiva

2003/109/CE, deve sottostare a determinate condizioni.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, riservandosi di presentare emendamenti migliorativi volti ad aumentare le risorse per le forze di polizia, destinate anche al rinnovo dei contratti, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, poiché ravvisa nel provvedimento un'incompatibilità con le direttive europee e in particolare con le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, nonché con l'articolo 78 del TFUE e con le Convenzioni internazionali sui diritti umani e sul diritto dei rifugiati. Esprime contrarietà, inoltre, sulla tipizzazione del permesso per motivi umanitari, sui tempi previsti per il trattenimento, sulle modalità di accoglienza, con riferimento alle disposizioni sul sistema SPRAR e sui centri di detenzione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47**

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, cosiddetta "IORP II" (*Institutions for Occupational Retirement Provision*), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2019;

considerato, in particolare, che la direttiva:

- si applica esclusivamente agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), compreso quelli privi di personalità giuridica, costituiti al fine di erogare prestazioni pensionistiche complementari, in relazione a un'attività lavorativa, sulla base di un accordo o di un contratto stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, o con lavoratori autonomi;
- è finalizzata a rafforzare il sistema di *governance* e di gestione del rischio degli EPAP, a rimuovere barriere che ostacolano la loro attività transfrontaliera, consolidare la trasparenza e l'informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter svolgere in modo efficace i compiti di vigilanza e controllo;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, mediante puntuali novelle al decreto legislativo n. 252 del 2005, testo unico della previdenza complementare,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento all'ambito di applicazione della direttiva, limitata agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) si valuti l'opportunità che lo schema di decreto non preveda, per le forme pensionistiche atte a raccogliere adesioni individuali, gli stessi adempimenti che la direttiva prevede solo per i fondi pensione collettivi, poiché ciò risulterebbe sproporzionato per i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici (PIP), anche in considerazione del fatto che questi sono già caratterizzati dai presidi e dalle funzioni chiave stabiliti dalla normativa di settore e ai quali è già assoggettata la società istitutrice.

A tale riguardo si sottolinea che lo schema di decreto talvolta si riferisce genericamente ai "fondi

pensione", senza chiarire se si tratti delle forme pensionistiche complementari collettive, come sarebbe lecito aspettarsi dato l'ambito di applicazione della direttiva europea, o anche alle forme pensionistiche individuali, che si collocano al di fuori di tale ambito;

- in riferimento al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005, si ritiene opportuno specificare le modalità di presentazione del documento di descrizione del sistema di *governance*, compresa la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che, nella direttiva europea a cui si dà attuazione, si fa riferimento - all'articolo 21 - ad un "riesame interno periodico" del sistema, che deve tener conto, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario;

- si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, ai sensi dei nuovi articoli 14-*bis* e 14-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005, per sfruttare il differenziale fiscale, circostanza che potrebbe portare - ove venga collegata alla tassazione nel Paese del fondo ricevente - a un deflusso di capitali e a una conseguente riduzione del gettito erariale, derivante dall'imposizione sui rendimenti, che necessita quindi della previsione di una copertura finanziaria prudenziale.

Al riguardo si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2016-2017, eventuali spese possono essere previste nei decreti legislativi di attuazione delle direttive, nei limiti connessi alla mera attuazione delle stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle "minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive", si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Infatti, al doveroso rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, connesso all'attuazione di una direttiva, si affianca il necessario rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, anch'esso espressione dei vincoli europei;

- valuti, infine, la Commissione di merito la tempistica di applicazione della nuova normativa, in considerazione del suo impatto sulla realtà dei fondi pensione in Italia.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che esso si articola in quattro Titoli concernenti: immigrazione e protezione internazionale; sicurezza pubblica e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; organizzazione dell'amministrazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata; disposizioni finanziarie e finali; considerato, in particolare, che:

- in riferimento all'articolo 1, la protezione per motivi umanitari - che il decreto-legge sopprime come istituto generale e sostituisce, per specifiche fattispecie, con una protezione "speciale" riconducibile a movente umanitario - è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno italiano, come ribadito nella circolare del Ministero dell'interno del 4 luglio 2018 (prot. 0008819).

La sua disciplina dunque non discende da un obbligo giuridico europeo o internazionale. Infatti, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE prevede la possibilità - non l'obbligo - per gli Stati membri di ampliare l'ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai motivi "umanitari", "caritatevoli" o "di altra natura", rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Analogamente, il considerando n. 15 della direttiva 2011/95/UE ricorda che la protezione umanitaria riflette una buona prassi degli Stati e del diritto europeo, che prevedono la

possibilità di garantire alle persone non bisognose di protezione internazionale il diritto a rimanere sul territorio "su base discrezionale".

Non si pongono quindi problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo, garantendo comunque l'ordinamento interno, in base alla normativa europea e a quella interna di recepimento, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, disciplinati originariamente dalla direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. direttiva qualifiche), che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251 del 2007 (c.d. decreto qualifiche). La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2011/95/UE, a cui è stata data attuazione con il decreto-legislativo n. 18 del 2014. L'ordinamento europeo garantisce altresì la protezione temporanea (disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE, a sua volta recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85), che è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. Fino ad oggi comunque essa non ha ricevuto alcuna applicazione.

Secondo quanto affermato nella citata circolare del 4 luglio 2018, a differenza di quanto accade in altri Stati membri, nei quali le tipologie di forme complementari di tutela sono espressamente e tassativamente individuate dalle norme e, pertanto concesse in casi limitati, la disposizione sulla protezione umanitaria, di carattere residuale, rappresenta il beneficio maggiormente concesso dal Sistema nazionale. I dati dell'ultimo quinquennio evidenziano infatti che la percentuale del riconoscimento dello status di rifugiato è stata pari al 7%, quella della protezione sussidiaria al 15%; sono stati inoltre concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari nella misura del 25%, aumentata al 28% nell'anno in corso.

Si afferma che, nonostante l'avvenuto recepimento nell'ordinamento della protezione sussidiaria, con cui hanno trovato tutela particolari situazioni soggettive e oggettive di vulnerabilità, la norma ha, di fatto, consentito la sua applicazione in maniera non uniforme tra le diverse Commissioni territoriali deputate alla valutazione dei presupposti della protezione, e ha legittimato la presenza sul territorio nazionale di richiedenti asilo non aventi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale il cui numero, nel tempo, si è sempre più ampliato, anche per effetto di una copiosa giurisprudenza che ha orientato l'attività valutativa delle Commissioni;

- in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri, va rammentato che l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi;

- in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, la direttiva 2008/115/CE concede, all'articolo 18, agli Stati membri, con le modalità appropriate, di prevedere tempi più lunghi per il riesame giudiziario e misure urgenti in deroga alla disciplina del trattenimento nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi terzi da rimpatriare comporti "un notevole onere impreveduto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario". In tali casi, tuttavia, "lo Stato membro in questione ne informa la Commissione";

- il comma 2 dell'articolo 2, è in linea con la normativa europea sugli appalti pubblici, essendo limitata l'applicazione ai lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ed essendo previsto l'invito rivolto ad almeno cinque operatori idonei;

- in riferimento all'articolo 3, le nuove ipotesi di trattenimento appaiono coerenti con l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE, che pone tra le ipotesi di trattenimento del richiedente protezione internazionale la necessità di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, salvo i seguenti emendamenti su cui esprime parere contrario:

- 1.59, in quanto il diritto a chiedere la protezione internazionale è stabilito dalla direttiva 2013/32/CE anche al di là del momento dell'ingresso nel territorio, come ricordato all'articolo 3, secondo cui la direttiva si riferisce a "tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera", ciò al fine di coprire i casi di chi decida di fare domanda d'asilo durante un legittimo soggiorno nel territorio di uno Stato membro;
- 2.9 e 3.27, poiché l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i sei mesi. Tale periodo può essere prolungato per altri dodici mesi, ma solo nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un Paese terzo interessato, o b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi;
- 6.0.1, in quanto la direttiva 2004/38/CE prevede il soggiorno di lungo periodo anche per i cittadini europei che: dimorano nel territorio da meno di tre mesi; soggiornano legalmente e in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio; svolgono un lavoro; sono temporaneamente inabili al lavoro a seguito di malattia o infortunio; sono in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata; seguono corsi di formazione professionale; hanno un regolare permesso di soggiorno. Per tutti questi, non è richiesta la prova di disporre di risorse economiche sufficienti;
- 6.0.2, che riduce il divieto di espulsione dei minori, anche non accompagnati, dai minori di 18 anni ai minori di 14 anni, mentre la normativa europea fa riferimento ai minori di 18 anni (direttive 2013/33/CE e 2008/115/CE, e raccomandazione (UE) 2017/432), stabilendo per essi precise condizioni per il rimpatrio che attualmente non sono previste dalla normativa italiana;
- 14.32, perché l'acquisto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, da parte di cittadini non europei, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, recepita con il decreto legislativo n. 3 del 2007, deve sottostare a determinate condizioni, non essendo sufficiente il fatto di avere la nazionalità venezuelana e di aver richiesto la cittadinanza italiana.



# 1.3.2.1.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 36 (ant.) del 25/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018  
36ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il Presidente [LICHERI](#), in relazione all'esame del disegno di legge europea 2018, considerata la necessità di dare tempo alle altre Commissioni di formulare le loro relazioni, e considerata anche la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la settimana dal 20 al 22 novembre, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di martedì 6 novembre.

Inoltre, al fine di consentire la possibilità di subemendare gli emendamenti, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di giovedì 8 novembre.

Ricorda, al riguardo, il particolare regime previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 144-bis del Regolamento, secondo cui è possibile emendare la legge europea solo con riferimento al suo contenuto proprio "come definito dalla legislazione vigente", ovvero come definito dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234.

Potranno, quindi, essere considerati ammissibili quegli emendamenti che rispondono all'esigenza di ottemperare a un obbligo europeo, come per esempio: quelli volti a dare attuazione ad una nuova direttiva o altro nuovo atto vincolante dell'Unione europea; quelli che risolvano procedure di infrazione o casi EU-Pilot, in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia. Non potranno, invece, essere considerati ammissibili

emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive già recepite, in assenza di una specifica procedura di infrazione, un caso EU-Pilot o una sentenza della Corte di giustizia.

Convengono i senatori [PITTELLA](#) (PD), [LOREFICE](#) (M5S), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [TESTOR](#) (FI-BP), a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, sui termini prospettati dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

# 1.3.2.1.9. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 8 (pom.) del 29/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**  
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Simone BOSSI](#)

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 17,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (FEDERAZIONE ANIE), DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) E DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822 (LEGGE EUROPEA 2018)*

# 1.3.2.1.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 9 (ant.) del 30/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 9**  
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Simone BOSSI](#)

*Orario: dalle ore 10,45 alle ore 11,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA  
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (CISAL) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822 (LEGGE  
EUROPEA 2018)*

# 1.3.2.1.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 39 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

**MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018**

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 822 (disegno di legge europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 30 ottobre, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo. Obiettivo centrale del provvedimento è l'avvio di un processo graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente.

Le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale (Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20).

Per quanto concerne le disposizioni in materia fiscale, l'articolo 1 consente ai contribuenti di definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 effettuando un'apposita

dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi. La disposizione si applica anche all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Il comma 6 prevede che, qualora la definizione abbia ad oggetto debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE (dazi doganali comune e prelievi nel settore dello zucchero), il debitore è tenuto a corrispondere anche gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114, relativamente alle circostanze esimenti.

L'articolo 2 consente ai contribuenti di definire con modalità agevolata gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati entro il 24 ottobre 2018, mediante pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie. Analogamente all'articolo 1, è previsto il versamento degli interessi di mora relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione.

L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (la c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, salve le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589. Analogamente alle precedenti "rottamazioni", il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Per quanto riguarda i debiti a titolo di risorse proprie dell'Unione, il successivo articolo 5 ne definisce i limiti e le modalità.

L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull'annullamento delle cartelle non si applicano alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, alle risorse proprie tradizionali dell'Unione, o all'IVA riscossa all'importazione.

L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero nonché all'IVA sulle importazioni, sulla base delle disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, dalla decisione 2014/335/UE e dal regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Il comma 5 esclude le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L'articolo 7 consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di regolarizzare, con versamento volontario, periodi di imposta precedenti.

L'articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018, relativi alle imposte di consumo sui prodotti contenenti nicotina o succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

L'articolo 9 consente ai contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute e contributi previdenziali, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. La base imponibile di tali tributi può essere integrata entro il 30 per cento di quanto già dichiarato e per un importo non superiore a 100.000 euro. Al maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, viene applicata, senza sanzioni e oneri accessori, un'aliquota pari al 20 per cento con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute e ai contributi previdenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive. Si applica invece l'aliquota media con riferimento all'IVA.

L'articolo 10 prevede che, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, non siano applicate al

contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo.

L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. La norma - in linea con la direttiva 2006/112/CE - non incide sulla disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

L'articolo 14 integra la disciplina sulle dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra la normativa italiana che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'obbligo di fatturazione elettronica solo se le fatture sono emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, salvi i soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina del processo tributario volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

L'articolo 17 rende obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

L'articolo 18 dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018.

L'articolo 19 detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria. La modifica è coerente con la direttiva 2003/96/CE, sulla tassazione dei prodotti energetici, e con la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018 (causa C-31/17).

L'articolo 20 modifica la disciplina dell'istituto del "gruppo IVA" - cioè un unico soggetto passivo costituito da più soggetti, stabiliti nello stesso Stato membro, giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi - in modo da estenderla anche ai gruppi bancari cooperativi. Il contratto di coesione tra le banche aderenti, infatti, si configura come una situazione assimilabile al requisito del controllo societario, anche in coerenza con le linee guida della Commissione europea sulle modalità di attuazione del gruppo IVA.

Per quanto concerne le disposizioni finanziarie urgenti, l'articolo 21 autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma "parte servizi 2016-2021" tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa e del contratto di programma "parte investimenti 2017-2021" tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. L'articolo 22 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni provenienti dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020. L'articolo 23, oltre ad aumentare la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

L'articolo 24 reca il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace per 130 milioni di euro per il 2018 al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2018.

L'articolo 25 reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 26 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto-legge e la corrispondente copertura finanziaria, mentre l'articolo 27 si riferisce all'entrata in vigore.

Intervengono sul prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo le senatrici [GINETTI](#) (PD) e [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az).

*La seduta, sospesa alle ore 15,00, è ripresa alle ore 15,30.*

La relatrice illustra uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni inerenti agli articoli 5, 6 e 9 del decreto-legge, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018](#)**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018](#)**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il Presidente [LICHERI](#), d'intesa con i Capigruppo della Commissione, propone di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, mercoledì 7 novembre, alle ore 13, e il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a venerdì 9 novembre, alle ore 10,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 9 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

***SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886***

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che esso costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo e che obiettivo centrale del provvedimento è l'avvio di un processo graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente;

rilevato che le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale (Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario



(Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20); ricordato che, in base al considerando n. 12 della raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia (2018/C 320/11), "il sistema fiscale italiano grava molto su capitale e lavoro, con effetti negativi sulla crescita economica. Nonostante la recente estensione di incentivi fiscali mirati, la pressione fiscale sui fattori di produzione è ancora tra le più alte dell'Unione, con effetti negativi su investimenti e occupazione. Vi è margine per ridurre l'onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la complessità del regime tributario e aumentando il livello complessivo di adempimento degli obblighi fiscali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 5 si riferisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Questi tributi hanno diretta rilevanza per l'ordinamento dell'Unione. Tuttavia, la norma garantisce la riscossione integrale dei tributi di spettanza europea, e pertanto è compatibile con la legislazione dell'Unione;

l'articolo 6 andrebbe coordinato con quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 marzo 2012 (causa C-500/10) e nella sentenza del 17 luglio 2008 (C-132/06). La disposizione appare peraltro, soprattutto con riferimento ai giudizi pendenti in Cassazione, in linea con le regole europee, in quanto non prefigura una rinuncia generale ed indifferenziata alla verifica delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, né costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo;

l'articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, non costituisce a sua volta una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo. Inoltre, come affermato nelle conclusioni rese dell'avvocato generale nella causa C-500/10, l'obbligo della riscossione effettiva non può essere assoluto. Il costo e la probabilità di riscossione devono essere valutati in rapporto alle entrate potenziali. L'obbligo di riscossione deve essere valutato rispetto all'obbligo di consentire al soggetto passivo di chiudere i conti entro un termine ragionevole dopo la scadenza di ciascun periodo IVA.

# 1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 41 (ant.) dell'08/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018**  
**41ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riguardo all'Atto Senato n. 822 (Legge europea 2018), sono pervenuti, allo scadere del termine previsto, 45 emendamenti e 8 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto.

Al riguardo, si riserva di valutarne l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [822](#)

**G/822/1/14**

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Parente](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 822 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la procedura d'infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), interviene sul tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

sempre all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il disegno di legge specifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale, intervenendo così, anche in questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della certificazione delle competenze,

impegna il Governo:

a prevedere che, in merito alle misure compensative previste per il riconoscimento delle competenze, nel caso in cui la scelta ricada su un tirocinio compensativo, questo preveda una prova finale che attesti la compensazione delle competenze;

ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'Unione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri.

**G/822/2/14**

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007;

in particolare la lettera *f*) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

considerato che:

l'Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile e arrestare l'emorragia di medici che decidono di lasciare l'Italia (circa 7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi, si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la

formazione di coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare stabilmente un'attività professionale in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede di riconoscimento dei titoli di formazione per medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti, a rendere più stringenti tali percorsi prevedendo il superamento sia di una prova attitudinale che di un tirocinio di adattamento.

**G/822/3/14**

[Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

il capo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di libera circolazione di persone servizi e merci affrontando tematiche afferenti il mondo del lavoro e delle professioni,

si evidenzia che in data 25 ottobre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sulla causa C-331/17 relativa alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per quanto riguarda i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche;

la Corte ha stabilito che tali lavoratori non possono essere esclusi dalla tutela contro l'abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato;

già in passato la stessa Corte aveva stabilito che la normativa europea vigente osta a norme nazionali che non prevedono limiti alla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato senza prevedere apposite sanzioni per l'abuso e forme risarcitorie per il lavoratore in particolare valutando i casi di precariato nel mondo scolastico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi per superare con appositi interventi normativi i rilievi della recente sentenza della Corte di giustizia europea al fine di tutelare i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, tenendo altresì conto delle precedenti sentenze che hanno riguardato il settore scolastico.

**G/822/4/14**

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;

si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;

grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili;

rilevato che:

i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre settimane;

i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;

il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;

il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni o servizi;

ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa di quell'attività economica;

valutato che:

il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione di un reddito di cittadinanza cui verrebbero assegnati attraverso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai 2,5 miliardi di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel 2019;

la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al previo ed integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese, al fine di garantire il loro posto di lavoro e creare lavoro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave problema della disoccupazione.

**G/822/5/14**

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 »,

premesso che:

il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile;

il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una «catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

l'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammesso ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

*a)* ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

*b)* realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

*c)* messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

*d)* ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;

il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Molise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terremoto in Abruzzo nell'aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre 10 miliardi, per l'alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un danno di 676 milioni, per l'alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per 8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l'alluvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le alluvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in oltre 21 miliardi di euro;

il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno, che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lazio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici assolutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai collegamenti;

la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni miliardi di euro; secondo i dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, inoltre oltre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni;

il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè il 16,6% del totale;

550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

preso atto, pertanto, che l'intero Paese ha bisogno di una urgente enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno 10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio, peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

posto che la legge di bilancio apposta su un apposito Fondo oltre 9 miliardi per il reddito di cittadinanza,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato varie aree del Paese;

ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle infrastrutture colpite così duramente dagli eventi atmosferici di questi giorni;

a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al ripristino integrale delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente prioritario utilizzare tali ingenti risorse per ripristinare i collegamenti e rilevato che l'apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero importante di posti di lavoro, ancor prima di elargire generose inutili e dannose misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione strutturale del grave problema della disoccupazione, attingendo all'apposito fondo per il reddito di cittadinanza previsto dalla legge di bilancio 2019.

**G/822/6/14**

[Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 12 reca «Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI»;

l'Unione europea punta a una sempre maggiore tutela della salute e dell'ambiente nella gestione dei rifiuti con un ambizioso pacchetto sull'economia circolare che punta a una gerarchia dei rifiuti basata sul riciclaggio e riuso, verso una progressiva dismissione delle discariche e dei termovalorizzatori;

il compostaggio rientra nel quadro di una compiuta economia circolare e garantisce una serie di notevoli vantaggi ambientali: dalla limitazione degli impatti ambientali del trasporto e del trattamento dei rifiuti, a un uso diretto da parte del cittadino, alla notevole riduzione della necessità di ricorrere a tradizionali vie di smaltimento come il recupero energetico e la messa in discarica;

il compostaggio è, inoltre, una tecnologia versatile e adattabile al trattamento dei rifiuti in una varietà di ambienti socioeconomici e geografici e il consenso della pubblica opinione per la costruzione di piattaforme per il compostaggio è più alto rispetto a quello per gli inceneritori, centrali per la produzione energetica e discariche,

impegna il Governo;

a porre in essere le necessarie azioni per privilegiare l'utilizzo degli sfalci e le potature di cui all'articolo 12 per la produzione di compost di qualità e in via residuale per la produzione energetica seppur derivante da biomasse e bioliquidi nell'ambito di una compiuta e virtuosa economia circolare.

**G/822/7/14**

[Vallardi, Simone Bossi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea legge europea 2018 (AS. 822)»,

premessi che:

l'articolo 12 è volto alla chiusura del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, nel cui ambito la



Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE cosiddetta «direttiva rifiuti», che esclude dalla nozione di rifiuto oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi», nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, giardini e parchi urbani e cimiteriali e provenienti dalle attività agricole e agro-industriali;

tra i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomasse, per i quali la Commissione europea ammette l'esclusione dal novero dei rifiuti, rientrano in molti casi anche materiali derivanti dalle medesime attività agricole e silvicole, ad esempio le potature delle piante effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, che dovrebbero quindi essere anch'essi esclusi dalla nozione di rifiuto, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo ed interpretativo;

lo stralcio di tali tipologie di materiali presenti nel testo attualmente vigente dell'articolo 185 del Codice dell'Ambiente potrebbe portare a pensare che nell'ordinamento italiano il legislatore abbia voluto, appunto stralciandoli dalle esclusioni, ricomprenderli tra i rifiuti;

la Commissione europea, relativamente all'inciso «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi», non ha di fatto sollevato questioni di compatibilità, ma nel testo all'esame dell'articolo 12 si è voluto comunque espungere detta locuzione perché non recata esplicitamente nella «direttiva rifiuti». L'articolo 185 del Codice dell'ambiente attualmente in vigore ribadisce semplicemente, in maniera esplicita, quanto già implicitamente contenuto nella disposizione della «direttiva rifiuti», la quale, nel disciplinare la fattispecie in questione, non opera alcuna distinzione tra i vari materiali in base al luogo di utilizzazione o all'eventuale cessione a terzi, fatte salve tutte le altre condizioni ivi indicate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'emanazione di una circolare interpretativa nel senso di specificare che nella locuzione «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso» rientrano, oltre alla paglia, anche gli sfalci e le potature delle piante purché effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché precisare che la dicitura «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi» non solleva problemi di compatibilità con la «direttiva rifiuti» in quanto già implicitamente contenuto nella citata direttiva.

**G/822/8/14**

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 822 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame, teso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, reca modifica all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che include fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), del Codice medesimo;

la Commissione europea ha ritenuto che il legislatore nazionale non abbia correttamente



trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La Commissione ha infatti ritenuto che gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane e dalle attività agricole e agro-industriali non possano, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali;

considerato che:

la modifica dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente, così come definita all'articolo 12 del disegno di legge in esame, determinerà la integrale sottoposizione alla normativa sui rifiuti di grandissime quantità di materiale vegetale naturale non pericoloso;

conseguentemente, per favorire l'economia circolare e il riutilizzo dei residui delle attività di sfalcio e potatura quali sottoprodotti, prevenendo così la produzione di rifiuti e la necessità del loro smaltimento in tale forma, è fortemente auspicabile l'introduzione di misure di agevolazione finalizzate a stimolare l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione di residui di potatura e sfalci che garantiscano rapidità d'esecuzione e qualità della biomassa prodotta,

impegna il Governo:

a stanziare nella prossima legge di bilancio risorse adeguate a garantire l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione dei residui di potatura e sfalci, così da permettere la riduzione nella produzione di rifiuti, anche ai sensi dell'Allegato IV della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede apposite misure di incentivazione a tali fini.

## Art. 1

### 1.1

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#)

*Al comma 1 lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

### 1.2

[Parente](#), [Pittella](#), [Patriarca](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Laus](#)

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole: « tirocinio di adattamento » inserire le seguenti: « con prova finale che attesti la compensazione delle competenze »;*

b) *sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4" e le parole: "dello Stato membro di provenienza" sono soppresse».

### 1.3

[Parente](#), [Pittella](#), [Patriarca](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Laus](#)

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4" e le parole: "dello Stato membro di provenienza" sono soppresse».

## Art. 2

### 2.1

[Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Papatheu](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:*

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

- a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresenta o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
- b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
- c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

### 2.3

[Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «vendita,» inserire la seguente: «amministrazione,» dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonchè con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 è aggiunto e il seguente:*  
«Art. 3- *bis*.

1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione».

### 2.4

[Lorefice](#)

*Al comma 1, capoverso «3.», sopprimere le parole: «e servizi».*

### 2.5

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le seguenti parole: «e servizi».*

### 2.6

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere il seguente periodo: «, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi».*

Art. 3

### 3.1

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 10 -*bis*.

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: da "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.2

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

*L'articolo è soppresso.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 10-bis.

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel , rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.3

[Bonfrisco, Pucciarelli](#)

*L'articolo è soppresso.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 10 *-bis*.

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d), le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

d) alla lettera e), le parole: ", voltati ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono soppresse;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.4

[Bonfrisco, Pucciarelli](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto

del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera e) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole*: da "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse».

### 3.0.1

Il Relatore

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - procedura di infrazione 2017/2090)*

1. L'articolo 113-*bis*. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così sostituito:

"Art. 113-*bis*. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)*. - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

### 3.0.2

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio»*,

*«pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## Art. 5

### 5.0.1

Il Relatore

*Dopo l' articolo 5 , inserire il seguente:*

*«Art. 5- bis.*

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/418/7)*

1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 73.

*(Autorità nazionale di vigilanza)*

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo in capo all'Autorità di regolazione dei trasporti è realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

## Art. 8

### 8.1

[Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)



*Al comma 1, lettera a) capoverso 20-ter, comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio,».*

### 8.0.1

Il Relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 8- *bis*.

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso S.A. 50464 2018/N)*

1. Il comma 1087, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO».*

## Art. 9

### 9.1

[Lorefice](#), [Bonfrisco](#)

*Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».*

### 9.2

[Lorefice](#), [Bonfrisco](#)

*Al comma 1, capoverso «2-septies», aggiungere infine il seguente periodo: «Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale».*

### 9.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:*

«2-septies.1. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti di cui al comma 2-bis sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. Tuttavia, l'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica quando le entità autorizzate sono a conoscenza della disponibilità in commercio di versioni accessibili dell'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi».

### 9.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*Dopo il comma 2-terdecies, inserire il seguente:*

«2-quaterdecies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Ministro della salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, definisce con proprio decreto le modalità specifiche per verificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2-sexies e il rispetto degli obblighi previsti dei commi 2-duodecies e 2-

*terdecies».*

### **9.0.1**

[Giannuzzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«9- bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 4 è abrogato».

## **Art. 11**

### **11.1**

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti"».

### **11.2**

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti"».

### **11.3**

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

*9-bis.* I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

*9-ter.* I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

*9-quater.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter"».

### **11.4**

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)



*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i produttori e i terzi che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

#### 11.5

[Lorefice](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta e gli impianti di trattamento».*

#### 11.6

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Papatheu](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

#### 11.7

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 23:

- 1) il comma 1 è soppresso;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

- a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento"».

#### 11.8

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 24:

- 1) al comma 2 le parole: "13 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";
- 2) il comma 3 è soppresso».

#### 11.9

[Lorefice](#)

*Al comma, 1, lettera e), capoverso 7, dopo la parola: «garanzia», aggiungere le seguenti: «anche se in formato digitale».*

#### 11.10

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Papatheu](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7», dopo la parola: « apporre», aggiungere le seguenti: «il marchio del produttore e», e sostituire le parole: «lo stesso è apposto» con le seguenti: «gli stessi sono apposti».*

### Art. 12

#### 12.1

[Taricco](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 12.2

[Vallardi](#), [Simone Bossi](#)

Sostituire l' **articolo** con il seguente:

«Art. 12.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVJ)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

### 12.3

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera *f)* con la seguente:

«*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia, le potature e ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

### 12.4

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

Al comma 1, lettera *f)*, sostituire le parole: «la paglia e», con le seguenti: «la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni».

### 12.5

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Dopo le parole: «da tale biomassa», inserire le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».

### 12.6

[Tiraboschi](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#)

Al comma 1, al capoverso «*f)*» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera, per gli sfalci e le potature costituite da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati impieghi diversi da quelli su indicati».

### 12.7

[Martelli](#)

All'articolo 12, capoverso «*f)*», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì consentito, per i fini di cui alla presente lettera, l'utilizzo in luoghi diversi da quelli di produzione purché mediante processi che non mettano in pericolo la salute umana».

### 12.0.1

[Moronese](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Sospensione degli incentivi sull'energia prodotta da biomasse e bioliquidi)*

1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

## 12.0.2

[Moronese](#)

Dopo l' **articolo** ; aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati».

## 12.0.3

[Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

## 12.0.4

[De Petris](#), [Laforgia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "previo parere", è aggiunta la parola: "vincolante";*

b) *al comma 4, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"».*

Art. 013

## 013.0.1

[Fedeli](#), [Pittella](#), [Ginetti](#)

All' **articolo** , premettere il seguente:

«Art. 013.

*(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, alle parole: «della presente legge» premettere le seguenti: «degli articoli da 1 a 12».*

# 1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 09/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018**  
**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [LICHERI](#) informa che, allo scadere del previsto termine, ossia alle ore 10,30 di oggi, non sono stati presentati subemendamenti.

Comunica altresì che il Governo ha presentato un emendamento in materia di prestazioni sociali accessibili agli immigrati e che, in qualità di relatore, ha presentato un ulteriore emendamento relativo alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi.

In riferimento alle suddette due proposte emendative, allegate all'odierno resoconto, propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti per martedì 13 novembre, alle ore 13,00.

Informa altresì che è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 12 del disegno di legge europea 2018.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

Art. 3

### 3.0.3

Il Governo

Art. 3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"Art. 3-bis*

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati - Caso EU pilot  
9211/17/HOME)

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o id permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno" sono così sostituite "Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonchè i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonchè gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonchè gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi."

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti: "ovvero da cittadini di paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 74, comma 1, le parole "in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo";

b. all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole "ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l'anno 2020 in 13,4 milioni di euro, per l'anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 12 milioni di euro, per l'anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per l'anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l'anno 2025 in 12,7 milioni di euro, per l'anno 2026 in 13 milioni di euro, per l'anno 2027 in 13,2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2028 in 13,5 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234".

## Art. 12

### 12.0.5

Il Relatore

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *"Art. 12-bis*

*(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)*

Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è inserito il seguente:

*"Art. 1-bis (Principi generali )*

1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite."

# 1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 44 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018**  
**44ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) comunica che, entro la prevista scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 5 subemendamenti, riferiti all'emendamento 3.0.3. Il Governo ha inoltre presentato l'ulteriore emendamento 10.0.1, concernente i dispositivi medici. I suddetti cinque subemendamenti e l'emendamento governativo sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

In riferimento all'emendamento 10.0.1, viene fissato per domani alle ore 13 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il Presidente comunica che la senatrice Giannuzzi ha ritirato il suo emendamento 9.0.1, preannunciando la presentazione di un conferente ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, ammissibili tutti i restanti emendamenti presentati.

Viene infine distribuito il parere reso dalla Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.



Il senatore [PITTELLA](#) (PD) stigmatizza la presentazione, da parte del Governo, di ulteriori emendamenti, peraltro testualmente complessi, che richiedono di riaprire ogni volta i termini per la presentazione di subemendamenti e di essere sottoposti ai pareri delle Commissioni 1a e 5a, con il conseguente prolungamento dei tempi d'esame.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

Art. 3

### 3.0.3/1

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 1.*

### 3.0.3/2

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 2.*

### 3.0.3/3

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 3.*

### 3.0.3/4

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 4.*

### 3.0.3/5

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#)

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.*

Art. 10

### 10.0.1

Il Governo

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

"4-ter. L'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'Autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-

*ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

3-*quater*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-*ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della Salute previste dagli articoli 34, 42, primo paragrafo e 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746, si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004."";

c) il secondo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

# 1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 45 (pom.) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018**  
**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [LICHERI](#) comunica che, alla scadenza del termine odierno, non sono pervenuti subemendamenti all'emendamento 10.0.1.

Comunica altresì che la senatrice Giannuzzi ha presentato l'ordine del giorno G/822/9/14 e che la senatrice Bonfrisco ha presentato un testo 2 dell'emendamento 3.0.2, entrambi pubblicati in allegato al resoconto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

Si apre la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'Atto Senato n. 822.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) in discussione generale per ribadire l'importanza del provvedimento in esame nel rapporto tra l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione europea. In particolare, le disposizioni del provvedimento consentono di sanare procedure di contenzioso e precontenzioso con l'UE, evitando di rischiare eventuali sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Ricorda, al riguardo, come il numero delle procedure sia stato dimezzato nella scorsa legislatura passando da circa 120 a circa 60. Sottolinea che, a tal fine, tendono anche gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e auspica che questi siano presi nella dovuta considerazione da parte della Commissione.

Ritiene, inoltre, che anche la discussione sulla Relazione programmatica del Governo per il 2018 avrebbe potuto favorire un confronto e un dialogo costruttivi sulle modalità della partecipazione del nostro Paese alle politiche portate avanti dall'Unione europea. Auspica, al riguardo, che l'Italia continui a credere e a contribuire al processo di integrazione europea.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) condivide l'importanza del provvedimento in esame, con particolare riguardo all'esigenza di sanare le procedure di infrazione attualmente aperte, auspicando che sia sempre mantenuto un rapporto di equilibrio con l'Unione e che si proceda al più presto anche al fine di evitare aggravii sul bilancio dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta e dà avvio alla fase dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge europea 2018.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) illustra anzitutto l'ordine del giorno n. 1, sull'opportunità che vi sia una prova finale alla fine del tirocinio per il riconoscimento delle competenze professionali, e i corrispondenti emendamenti 1.2 e 1.3. Similmente, illustra l'ordine del giorno n. 8, in cui si chiede l'impegno di bilancio per l'acquisto dei macchinari per la raccolta e trasformazione degli sfalci e potature, evitando che siano trattati come rifiuti, e gli emendamenti 12.4 e 12.5, che vertono sulla stessa materia. Illustra, poi, gli emendamenti 2.5 e 2.6, in materia di mediazione immobiliare, e i subemendamenti da 3.0.3/1 a 3.0.3/5, volti alla soppressione dell'emendamento del Governo 3.0.3, che restringe i diritti degli immigrati in materia di prestazioni sociali. Procede, infine, a illustrare gli emendamenti del suo Gruppo di appartenenza riferiti all'articolo 11, in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ([COM \(2018\) 134 definitivo](#))**

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sulla proposta di regolamento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto), sottolineando tuttavia come il provvedimento potrebbe sollevare problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In particolare, propone di inserire nel parere due specifiche osservazioni, la prima delle quali è riferita al meccanismo previsto dal provvedimento, della copertura crescente in funzione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata. A tale riguardo, rileva che lo specifico contesto italiano è caratterizzato da tempi medi della giustizia civile significativamente superiori rispetto a quelli di altri Stati membri e che, di conseguenza, le banche che operano sul territorio nazionale impiegano tempi mediamente maggiori per recuperare almeno parte dell'esposizione deteriorata. Pertanto, l'armonizzazione europea dei tempi di accantonamento per la copertura delle esposizioni deteriorate rischia di penalizzare proprio le banche italiane che già operano

in condizioni di maggiori criticità.

Inoltre, applicare uno stretto regime di copertura delle esposizioni deteriorate seguendo un calendario così stringente rischia di disincentivare le banche a mettere in atto una gestione proattiva dei crediti deteriorati, attraverso ad esempio concessioni o ristrutturazioni del credito, e potrebbe pertanto comportare effetti negativi anche sull'economia reale. Poiché infatti i tempi di recupero sono dettati dal sistema giudiziario, un calendario così stringente indurrebbe le istituzioni creditizie a dismettere precocemente le esposizioni, anticipando i tempi di copertura imposti dalla regolamentazione.

Propone, quindi, di suggerire tempi meno stringenti, in particolare con riferimento all'articolo 47-*quater* introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 2, della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni.

La prospettiva prudenziale non ha maggiore ancoraggio fattuale nella razionalità e pratica economico-contabile quando impone il 100% di accantonamento dopo 2 anni per un credito che, seppur deteriorato, non vale zero dal punto di vista economico. In sostanza, il credito tenderà a limitarsi qualitativamente alla presenza di garanzie eligibili e quantitativamente al valore delle stesse garanzie, alimentando un fenomeno di *short-termismo* nelle politiche creditizie delle banche. Così come si potrebbe alimentare il rischio di *shadow banking*, ovvero quell'insieme di operatori e prodotti non direttamente sottoposti a vigilanza allo stesso modo delle banche, ma specializzati nella compravendita dei crediti dismessi dalle banche. Per conferire maggiore flessibilità al requisito di copertura minima potrebbero essere anche identificate eventuali tipologie di erogazioni creditizie caratterizzate da requisiti minimi meno stringenti, in ragione di particolari scelte di politica economica.

Con particolare riguardo alle esposizioni deteriorate classificate come "garantite", sottolinea l'inopportunità che anche per esse sia prevista la copertura integrale, seppure a partire dall'ottavo anno. Tale previsione pare non tener sufficientemente conto della natura stessa della garanzia, cioè quella di costituire una forma di assicurazione sull'ammontare delle perdite cui un ente creditizio può andare incontro nei confronti della singola esposizione.

Ritiene, al riguardo, opportuno non applicare il *gap* di rettifiche "mancanti" direttamente a livello del primo pilastro, bensì di seguire l'approccio proposto dalla Banca Centrale europea che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si rivolge a tutta la platea di banche, mentre quella della Banca Centrale europea, solo alle banche "significative" e inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni non garantite e nei primi 3 anni per quelle garantite.

Propone, quindi, di suggerire l'opportunità di prevedere che, nell'ambito dei requisiti di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-*quater* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera o), relativa al periodo successivo all'ottavo anno, non sia prevista la copertura integrale e che quindi sia indicata una percentuale inferiore a 1.

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'opportunità di consentire un adeguato approfondimento sui contenuti dello schema di parere presentato dalla relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM  
(2018) 134 definitivo

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento stabilisce un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, in modo da assicurare che tutti gli enti creditizi dell'UE abbiano un livello minimo di copertura per i rischi associati a tali esposizioni; valutato che la base giuridica dell'articolo 114 TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno, è appropriata per l'adozione di un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, ma dovrebbe prevedere il necessario tempo per l'adeguamento delle procedure di natura operativa e di pianificazione, fissando la data in cui si considerano "nuovi impieghi" al 1° gennaio 2021; valutato che l'ingente sforzo compiuto dagli enti creditizi nazionali per ottenere una significativa riduzione delle esposizioni deteriorate nell'ultimo triennio è stato coadiuvato dal rilevante ricorso a operazioni di cartolarizzazione, in merito alle quali sono rinvenibili profili di criticità connessi alla garanzia pubblica sulle *tranche* senior di cartolarizzazioni con sottostanti sofferenze (GACS); valutato che a distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi di Stato e di governo di creare l'Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), ma resta ancora incompiuta la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi (EDIS), come stabilito nella comunicazione dell'ottobre 2017 e nella tabella di marcia del dicembre 2017; valutato che la proposta potrebbe sollevare problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; evidenziato, poi, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, che l'introduzione di nuove regole sugli accantonamenti, anche se di portata circoscritta all'ambito prudenziale, sovrapponendosi agli *standard* contabili - recentemente profondamente innovati - comporta un ulteriore aggravio di regole con il rischio di indebolire la comprensibilità dell'informativa al pubblico e al mercato e, dunque, con un conseguente potenziale effetto distorsivo, in particolare per le banche locali, sulla relazione con i clienti in difficoltà. Sempre riguardo al principio di proporzionalità, si evidenzia che gli impatti di norme non proporzionate sarebbero ancora più elevati per le banche italiane medio-piccole che non utilizzano un modello di misurazione del rischio di credito IRB (*Internal Ratings-Based*), generando una potenziale riduzione del supporto creditizio al tessuto di piccole e medie imprese con ovvi pesanti riflessi sull'economia reale, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'essenziale strumento giuridico adottato dalla proposta della Commissione, il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, si rappresenta che lo specifico contesto italiano è caratterizzato da tempi medi della giustizia civile significativamente superiori rispetto a quelli di altri Stati membri. Di conseguenza, le banche che operano sul territorio nazionale impiegano tempi mediamente maggiori per recuperare almeno parte dell'esposizione deteriorata. Ciò premesso, la previsione di una copertura minima perfettamente armonizzata in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, potrebbe risultare penalizzante per l'Italia rispetto ad altri Stati membri in cui i tempi della giustizia civile sono significativamente inferiori.

Per tali motivi, l'armonizzazione dei tempi di accantonamento per la copertura delle esposizioni deteriorate, avrebbe dovuto essere preceduta dall'armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziari. In assenza di tale obiettivo, infatti, il rischio di introdurre le regole predette in materia di accantonamento per la copertura di esposizioni deteriorate è proprio quello di penalizzare le banche che operano in ordinamenti caratterizzati da maggiori criticità.

Infatti, applicare uno stretto regime di copertura delle esposizioni deteriorate seguendo un calendario così stringente disincentiva le banche a mettere in atto una gestione proattiva dei crediti deteriorati, attraverso ad esempio concessioni o ristrutturazioni del credito, e potrebbe pertanto comportare effetti negativi sull'economia reale. Poiché infatti i tempi di recupero sono dettati dal sistema giudiziario, un calendario così stringente indurrebbe le istituzioni creditizie a dismettere le esposizioni prima dei tempi imposti dalla regolamentazione per la loro copertura.

Pertanto, appare opportuno prevedere che il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata venga definito su un orizzonte meno stringente di quello attualmente previsto dalla proposta, in particolare con riferimento all'articolo 47-*quater* introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 2, della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni. La prospettiva prudenziale non ha maggiore ancoraggio fattuale nella razionalità e pratica economico-contabile quando impone il 100% di accantonamento dopo 2 anni per un credito che, seppur deteriorato, non vale zero dal punto di vista economico. In sostanza, il credito tenderà a limitarsi qualitativamente alla presenza di garanzie eligibili e quantitativamente al valore delle stesse garanzie, alimentando un fenomeno di *short-termismo* nelle politiche creditizie delle banche. Così come si potrebbe alimentare il rischio di *shadow banking*, ovvero quell'insieme di operatori e prodotti non direttamente sottoposti a vigilanza allo stesso modo delle banche ma specializzati nella compravendita dei crediti dismessi dalle banche. Per conferire maggiore flessibilità al requisito di copertura minima potrebbero essere anche identificate eventuali tipologie di erogazioni creditizie caratterizzate da requisiti minimi meno stringenti, in ragione di particolari scelte di politica economica;

2) i requisiti di copertura risultano parzialmente differenziati in base al fatto che le esposizioni deteriorate siano classificate come "non garantite" o "garantite". Pur in presenza di tale differenziazione, viene tuttavia disposta in entrambi i casi la copertura integrale dell'esposizione, prevista per le esposizioni non garantite al secondo anno, mentre per quelle garantite all'ottavo anno. La presenza di una garanzia viene dunque in rilievo con riferimento al percorso di copertura dell'esposizione, ma non determina un diverso trattamento per quanto concerne l'ammontare della copertura stessa che dovrà, pur con un orizzonte temporale maggiore, essere integrale. Tale previsione pare non tener sufficientemente conto della natura stessa della garanzia, cioè quella di costituire una forma di assicurazione sull'ammontare delle perdite cui un ente creditizio può andare in contro nei confronti della singola esposizione.

Si ritiene opportuno non applicare il gap di rettifiche "mancanti" direttamente a livello del primo pilastro, bensì di seguire l'approccio proposto dalla BCE che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si rivolge a tutta la platea di banche, mentre quella della BCE solo alle banche "significative" e che inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni non garantite e nei primi 3 anni per quelle garantite.

Pertanto, appare opportuno prevedere che, nell'ambito dei requisiti di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-*quater* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera o), relativa al periodo successivo all'ottavo anno, non sia prevista la copertura integrale e che quindi sia indicata una percentuale inferiore a 1.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

G/822/9/14

[Giannuzzi](#)

*Il Senato,*



in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 9 reca disposizioni al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

in merito alla normativa europea sulla gestione dei diritti d'autore occorre segnalare che nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, di videogrammi e dei produttori originari di opere che gestiscono collettivamente i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-*sexies*, 72-*septies*- e 71-*octies* della legge 4 aprile 1941, n. 633, non sia obbligatorio costituirsi "organismo di gestione collettiva (OGC)" o "entità di gestione indipendente (EGI)" a differenza di tutte le altre organizzazioni collettive, in quanto la gestione delle tipologie di diritto d'autore sopra menzionate non costituisce attività di intermediazione;

nessuna delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/26/UE, tanto meno i principi e i criteri direttivi che il Parlamento ha approvato al fine del recepimento della direttiva, hanno delegato il Governo ad introdurre un diverso regime da applicare solo alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per i produttori - posto che la direttiva ne indica solamente due le OGC e le EGI, per l'appunto;

l'assetto così come concepito introduce un'inspiegabile disparità di trattamento che produce effettivi anti competitivi nei confronti di tutte le altre organizzazioni, in quanto sottrae alle regole e quindi ai principi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una parte consistente nel mondo della gestione collettiva;

la stessa Autorità ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati,

impegna, quindi, il Governo

a valutare le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, al fine di consentire alle associazioni che gestiscono i compensi per copia privata di potersi costituire in OGC o EGI equiparando la loro attività a quella di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore.

Art. 3

### 3.0.2 (testo 2)

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Art. 3- bis.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

# 1.3.2.1.16. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018**  
**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) relatore comunica che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire il parere su tutti gli emendamenti e subemendamenti, salvo che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5, su cui si è riservata di esprimersi successivamente. Tali emendamenti sono quindi accantonati in attesa del parere.

Dà, quindi, conto degli esiti del parere che risulta contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2 (limitatamente alla lettera *a*)), 3.0.3/5, 11.8 (limitatamente al numero 2)), 12.0.3 e 013.0.1. Sull'emendamento 5.0.1 ha espresso un parere non ostativo, condizionato alla modifica dell'ultimo periodo, relativo all'invarianza della spesa. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il Presidente comunica di aver presentato una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, secondo le predette indicazioni, e di aver presentato il nuovo emendamento 3.5, che recepisce il suggerimento formulato dalla Commissione Bilancio nel parere espresso sul testo del disegno di legge.

Comunica, infine, che sono state presentate le riformulazioni 2.3 (testo 2) e 3.0.2 (testo 3), e che tutti i nuovi testi saranno pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Interviene la senatrice [MORONESE](#) (M5S) per illustrare gli emendamenti a sua firma 12.0.1 e 12.0.2. Precisa, al riguardo, che le due proposte hanno lo scopo di evitare l'ennesima procedura di infrazione, con il rischio di sanzioni pecuniarie, e che non derivano da una valutazione di merito sull'opportunità o meno degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. Ripercorre, poi, il carteggio dell'interlocuzione tra la Commissione europea e il Governo, dalla quale non è emerso un chiarimento sufficiente a giustificare l'aiuto di Stato. Invita, quindi, la Commissione a valutare con attenzione l'esigenza di evitare un ulteriore aggravio del contenzioso con l'Unione europea e il rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie.

I senatori [RICCIARDI](#) (M5S), [GAUDIANO](#) (M5S), [DONNO](#) (M5S), [DI MICCO](#) (M5S), [GIANNUZZI](#) (M5S) e [ANGRISANI](#) (M5S) aggiungono la propria firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) chiude la fase dell'illustrazione delle proposte emendative per procedere all'esame degli ordini del giorno.

In riferimento all'ordine del giorno G/822/1/14, il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sul secondo impegno e parere contrario sul primo, in quanto la normativa italiana di recepimento della direttiva 2005/36/CE già prevede una valutazione finale del tirocinio da parte dell'autorità competente.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) dichiara di accettare l'espunzione del primo impegno, ribadendo tuttavia che esso si pone nella stessa direzione del secondo impegno per la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi e dei parametri di certificazione delle competenze nei diversi Stati membri dell'Unione.

L'ordine del giorno G/822/1/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/1/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/822/2/14 a condizione che sia riformulato l'impegno con l'espunzione del doppio requisito della prova attitudinale e del tirocinio di adattamento, in quanto la direttiva 2005/36/CE prevede tali requisiti come alternativi, e con l'impegno al Governo a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi per il riconoscimento dei titoli di formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) dichiara di accettare la riformulazione dell'impegno, ribadendo l'esigenza di prevedere procedure di verifica più stringenti al fine di assicurare livelli di formazione elevati per coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli sanitari per esercitare la professione in Italia.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) esprime perplessità sull'accoglimento, da parte del Governo, dell'impegno a prevedere percorsi più rigorosi di valutazione della formazione solo di alcune professioni e non anche delle altre, come invece previsto nell'ordine del giorno G/822/1/14.

L'ordine del giorno G/822/2/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/2/14 (testo 2), è quindi

accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/822/3/14, con il parere favorevole del [PRESIDENTE](#) relatore, è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/822/4/14 a condizione che vengano espunti i riferimenti nelle premesse al reddito di cittadinanza e che sia espunto l'impegno a subordinare l'adozione delle misure riguardanti il reddito di cittadinanza al previo e integrale pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, pur mantenendo la valutazione dell'opportunità di effettuare tali pagamenti.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) dichiara di non accettare la riformulazione, in quanto ciò significherebbe privare l'impegno a effettuare i pagamenti delle necessarie risorse per farlo. In tal modo, le imprese continueranno a versare nelle gravi difficoltà in cui si trovano a causa degli ingenti crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che paradossalmente in molti casi comporta situazioni di irregolarità che non consentono loro di partecipare a contratti di lavori o forniture con gli stessi enti pubblici.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore snaturi l'intero impianto dell'ordine del giorno, che subordina l'erogazione del reddito di cittadinanza al previo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, l'impegno per il Governo solo a valutare l'opportunità del pagamento dei debiti indebolisce ulteriormente lo strumento di indirizzo dell'ordine del giorno, già di per sé non vincolante giuridicamente. Ricorda come Forza Italia abbia da anni come priorità politica questo tema e che anche il Governo Renzi si era impegnato in tal senso, sebbene senza risultati concreti. Sottolinea, infine, come la normativa europea stabilisca il termine di 30 giorni per i pagamenti dei debiti delle amministrazioni, prorogabili in alcuni casi a 60, mentre in Italia il tempo medio di pagamento delle pubbliche amministrazioni è di circa 100 giorni.

Il [PRESIDENTE](#) relatore ribadisce la sua posizione, ritenendo errato mettere in correlazione due esigenze distinte, entrambe fortemente sentite.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ricorda come la dilazione dei pagamenti derivi, di fatto, da un'esigenza di bilancio, imposta anche dai vincoli derivanti dall'Unione europea, che risale ai primi anni 2000. Concorda sui benefici che deriverebbero dal pagamento dei debiti in termini di un ingente quantitativo di liquidità che verrebbe messa in circolazione e propone di riformulare l'ordine del giorno invitando il Governo a valutare l'adozione di misure per accelerare i pagamenti.

Interviene il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) per esprimere un deciso dissenso nei confronti della giustificazione addotta dal rappresentante del Governo per i ritardi nei pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione.

Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà di un Governo che dice di non voler rispettare i vincoli europei e che poi afferma di non poter saldare i debiti nei confronti delle imprese proprio a causa di quei vincoli, quando invece è in grado di stanziare 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. Propone quindi che si trovi un'altra copertura per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Aggiunge infine la propria firma all'ordine del giorno G/822/4/14.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) ritiene inaccettabile che lo Stato adempia con ritardo i propri debiti nei confronti delle imprese, privandole della necessaria liquidità, che andrebbe a beneficio non solo delle imprese direttamente interessate ma anche di tutto l'indotto legato a tali aziende. Tutto ciò per valorizzare il reddito di cittadinanza, che costituisce una misura meramente assistenziale e priva di un reale effetto moltiplicatore. Concorda peraltro con la proposta di trovare una copertura anche per

pagare i debiti della pubblica amministrazione.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) riconosce il tentativo lodevole del relatore di mantenere un equilibrio politico, ma sottolinea come ciò non può arrivare al punto di sfociare nell'ipocrisia. Ritiene che il rappresentante del Governo sia stato molto leale nel difendere la misura del reddito di cittadinanza anche a costo di mantenere le imprese nella loro situazione di difficoltà. Prende quindi atto che tra le priorità del Governo non vi siano i crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle amministrazioni.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) ribadisce di non poter accettare una riformulazione in cui non si indica dove trovare le risorse per coprire le spese relative al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione l'ordine del giorno G/822/4/14, che risulta respinto.

Sull'ordine del giorno G/822/5/14, il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole, condizionato all'espunzione, nelle premesse e nel terzo impegno, di ogni riferimento al reddito di cittadinanza.

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) dichiara di accettare la riformulazione.

L'ordine del giorno G/822/5/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/5/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) relatore manifesta la necessità di un ulteriore approfondimento sugli ordini del giorno G/822/6/14, G/822/7/14 e G/822/8/14, e propone di accantonarli.

La Commissione conviene.

L'ordine del giorno G/822/9/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori [RICCIARDI](#) (*M5S*), [GAUDIANO](#) (*M5S*), [DONNO](#) (*M5S*), [ANGRISANI](#) (*M5S*) e [DI MICCO](#) (*M5S*), su conforme parere del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, è accolto come raccomandazione.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da senatori del Movimento 5 Stelle.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

**G/822/1/14 (Testo 2)**

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Parente](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 822 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la procedura d'infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), interviene sul tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

sempre all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il disegno di legge specifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale, intervenendo così, anche in questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della certificazione delle competenze,

impegna il Governo:

ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'Unione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri.

**G/822/2/14 (Testo 2)**

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007;

in particolare la lettera *f*) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

considerato che:

l'Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile e arrestare l'emorragia di medici che decidono di lasciare l'Italia (circa 7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi, si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la formazione di coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare stabilmente un'attività professionale in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di



formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.

**G/822/5/14 (Testo 2)**

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Tiraboschi](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 »,

premessi che:

il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile;

il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una «catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

l'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammesso ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;

il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Molise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terremoto in Abruzzo nell'aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre 10 miliardi, per l'alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un danno di 676 milioni, per l'alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per 8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l'alluvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le alluvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in oltre 21 miliardi di euro;

il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno, che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lazio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici assolutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai collegamenti;

la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni miliardi di euro; secondo i dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, inoltre oltre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni;



il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè il 16,6% del totale;

550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

preso atto, pertanto, che l'intero Paese ha bisogno di una urgente enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno 10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio, peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato varie aree del Paese;

ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle infrastrutture colpite così duramente dagli eventi atmosferici di questi giorni;

al ripristino integrale delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente prioritario utilizzare risorse per ripristinare i collegamenti e rilevato che l'apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero importante di posti di lavoro.

## Art. 2

### 2.3 (Testo 2)

[Simone Bossi, Casolati](#)

*Al comma 1, capoverso 3, d'opo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».*

*Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è aggiunto e il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione".».

## Art. 3

### 3.5

Il Relatore

*Al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente*

legge», *inserire le seguenti*: «e da trasmettere alle Camere» e, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: «4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 3.0.2 (Testo 3)

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 3- bis.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### Art. 5

### 5.0.1 (Testo 2)

Il Relatore

*Dopo l' articolo 5 , inserire il seguente:*

#### «Art. 5- bis.

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 73.

*(Autorità nazionale di vigilanza)*

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'amministrazione indicata attua le

funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

# 1.3.2.1.17. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 47 (pom.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018**  
**47ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5.

Comunica, inoltre, che la senatrice Bonfrisco ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.4, pubblicata in allegato al resoconto di seduta, e che il senatore Bossi ha ritirato l'emendamento 2.1. Infine, tutti i senatori del Gruppo M5S hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma agli emendamenti firmati da senatori del proprio Gruppo e, similmente, tutti i senatori del Gruppo Lega aggiungono la firma agli emendamenti firmati da senatori del proprio Gruppo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente **LICHERI** (M5S), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e sulla lettera a) dell'emendamento 1.2, relativamente alla quale insiste anche il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio. Esprime, invece, parere favorevole sulla lettera b) dell'emendamento 1.2 e sull'emendamento 1.3, di identica formulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Le senatrici [TESTOR](#) (FI-BP) e [GIAMMANCO](#) (FI-BP) preannunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 1.1, che affronta il problema delle carenze nella formazione che si riscontrano nei medici provenienti da altri Stati, rafforzando le procedure di verifica con la previsione di entrambi i requisiti del tirocinio e della prova attitudinale.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Interviene il senatore [PITTELLA](#) (PD) per confermare la formulazione dell'emendamento 1.2, nonostante il parere contrario sulla lettera a).

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) rileva la bontà del merito degli emendamenti 1.2 e 1.3, auspicando che si trovi una sintesi fra tutti i Gruppi parlamentari e il Governo per un accoglimento delle proposte.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), sono accantonati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) per riformulare il suo emendamento 2.3 (testo 2), espungendo l'intera parte finale successiva alla parola "Conseguentemente".

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) esprime soddisfazione per il nuovo testo 3 dell'emendamento 2.3.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira il suo emendamento 2.4 e aggiunge la propria firma, insieme a quella di tutti i senatori del Gruppo M5S, all'emendamento 2.3 (testo 3).

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 e favorevole sull'emendamento 2.3 (testo 3). Rileva che, ove approvato, l'emendamento 2.3 (testo 3) determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.6. Propone quindi di procedere prima alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 3).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) esprime la sua contrarietà all'anticipazione del voto sull'emendamento 2.3 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, pone ai voti l'emendamento 2.2, che risulta respinto.

Interviene la senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) per auspicare il raggiungimento di una posizione di sintesi tra i diversi Gruppi e il Governo sul merito degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, che incidono in modo importante sulla vita dei cittadini e delle imprese. Si potrà in tal modo recuperare il più ampio respiro che era sotteso alle proposte emendative in questione.

Il [PRESIDENTE](#) propone, quindi, l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 3, anche in attesa del parere della Commissione Bilancio sull'emendamento 3.4 (testo 2).

La Commissione conviene.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, recante disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo per un emendamento che va nella medesima direzione dell'ordine del giorno G/822/4/14, respinto nella seduta precedente. Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non solo consente alle imprese di mettersi in regola per la partecipazione a future gare di appalto, ma costituisce anche un concreto impulso per un miglior funzionamento e sviluppo dell'intero sistema economico.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) preannuncia il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) ribadisce l'importanza di un tema che risale a diversi anni addietro e che ha prodotto notevoli difficoltà per le piccole e medie imprese e per l'intera economia interessata dalle commesse pubbliche. Peraltro le imprese che lavorano per l'amministrazione pubblica nella maggior parte dei casi lo fanno in modo esclusivo, senza avere altre fonti di guadagno.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiarisce la posizione dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, che è favorevole alla risoluzione della procedura di infrazione, ma è al contempo di astensione sull'emendamento, che non prevede alcuna copertura finanziaria che consenta di raggiungere il risultato prefissato.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che una cosa sia dare soluzioni di coerenza normativa con quanto richiesto dall'ordinamento europeo e altra cosa sia dare la possibilità concreta agli enti locali di dare attuazione a tali disposizioni. Chiede pertanto una sospensione dei lavori.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) ricorda la sua esperienza di dirigente pubblico e sottolinea come i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione producano anche conseguenze negative in termini di aumento del costo medio dei beni e servizi forniti alla pubblica amministrazione o, peggio, di una riduzione della qualità di tali forniture, in funzione della necessità di compensare i mancati pagamenti di fatture pregresse.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea come, in sede di disegno di legge europea, il compito della Commissione si limiti a quello di dover disporre le modifiche normative necessarie a risolvere le procedure di infrazione.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ribadisce che, se si prevede una riduzione dei termini temporali per i pagamenti, occorre prevedere anche le risorse finanziarie per poterla applicare.

Interviene nuovamente la senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) per suggerire di affiancare le necessarie disposizioni normative con un ordine del giorno che impegni il Governo a trovare la relativa copertura finanziaria, anche per rendere effettiva l'ottemperanza alla procedura di infrazione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.*

La senatrice [GINETTI](#) (PD) conferma il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo, ricordando che il decreto legislativo recante il codice degli appalti stabilisce un termine inferiore per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione rispetto a quello fino a 60 giorni previsto dall'emendamento in esame, con un peggioramento rispetto alla situazione vigente. Inoltre, secondo i dati, il 69 per cento degli enti appaltatori sono i comuni e pertanto l'emendamento rischia di mettere in seria difficoltà gli enti locali.

Ricordato che la Commissione Bilancio non ha rilevato profili di criticità sull'emendamento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, pone ai voti l'emendamento 3.0.1, che è approvato.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.0.2 (testo 3) e 3.0.3, nonché i subemendamenti, ad esso relativi, 3.0.3/1, 3.0.3/2, 3.0.3/3, 3.0.3/4 e 3.0.3/5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso il loro parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), questo è posto ai voti e approvato.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere favorevole del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 8.1 e 8.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [822](#)

Art. 2

**2.3 (Testo 3)**

[Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

**Accantonato**

*Al comma 1, capoverso 3, d o po le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».*

Art. 3

**3.4 (Testo 2)**

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

**Accantonato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera e) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* da "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per il triennio 2019-2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per il triennio 2019-2021 e 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012».



# 1.3.2.1.18. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 22/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018**  
**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato ritirato l'emendamento 11.5 e che, in seguito al parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.4 (testo 2), è stato presentato l'emendamento 3.4 (testo 3), allegato al resoconto di seduta.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente **LICHERI** (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è respinto.

Sull'emendamento 1.3, il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole a condizione che sia riformulato mantenendo solo la parte fino alle parole "dei commi 1 e 4".

Posto ai voti nella nuova formulazione allegata al resoconto di seduta, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.

Restano accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 (testo 3), il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime un parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro o altrimenti dà parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 (testo 3) è approvato.

Con il parere favorevole del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.5 è approvato.

È confermato l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2 (testo 3) e dell'emendamento 3.0.3 con i relativi subemendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Sugli emendamenti 9.1 e 9.2, il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posti ai voti, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 9.1 e 9.2. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 9.4.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.3, per le parti non assorbite dall'approvazione dell'emendamento 9.2.

Posto ai voti, nella parte dalla parola "Tuttavia" fino alla fine, l'emendamento 9.3 è respinto.

Su proposta del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, è accantonato l'emendamento 10.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con il parere contrario del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, fatti propri dai senatori [PITTELLA](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD), e, con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 11.4 e 11.6.

*La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,50.*

I senatori [PITTELLA](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD) fanno propri gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere

contrario del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Sugli emendamenti 11.10 e 11.9, il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, gli emendamenti 11.10 e 11.9 sono approvati.

Su proposta del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, sono accantonati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.5.

Sull'emendamento 12.0.4, fatto proprio dalla senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.4 è respinto.

Con il parere contrario del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 013.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge, che reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Il provvedimento prende spunto dall'esperienza nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia Giulia, dal 2011, in cui le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL) sono una realtà ormai consolidata, volta a favorire le filiere produttive corte o cortissime, su cui, peraltro, i consumatori manifestano sempre maggiore interesse.

Il disegno di legge, che si compone di dodici articoli, stabilisce agli articoli 1 e 2 le finalità, i principi e l'ambito di applicazione della normativa proposta.

L'articolo 3 dispone che le PPL devono essere prodotte e vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, sulle informazioni alimentari ai consumatori, e al regolamento (CE) n. 178/2002, in materia di sicurezza alimentare e di tracciabilità dei prodotti nelle fasi di produzione e commercializzazione. A tal fine, i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del marchio "PPL - piccole produzioni locali". La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle regioni. L'esposizione del marchio concesso non è obbligatoria e può avvenire anche nell'ambito del rilascio dello scontrino di vendita, senza escludere la presenza di eventuali altri marchi già autorizzati.

L'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che la somministrazione e vendita diretta dei PPL può avvenire sia presso le strutture dell'azienda di produzione, sia nell'ambito di mercati o fiere da parte del medesimo produttore, sia negli esercizi locali di somministrazione o di commercio al dettaglio.

L'articolo 6 fissa i requisiti generali di igiene alimentare applicabili alla produzione e distribuzione, nonché ai relativi locali e attrezzature. In particolare, si prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che all'articolo 1, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, stabiliscano norme che disciplinano le attività di "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale", con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso.

L'articolo 7 consente la vendita o somministrazione anche nei locali di abitazione del produttore o in quelli di lavorazione aziendale, senza necessità di cambio della destinazione d'uso, pur sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare di cui all'articolo precedente, come peraltro già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

L'articolo 8 prevede che le regioni possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Al comma 2 si stabilisce che i corsi devono essere frequentati, o la preparazione equivalente deve essere accertata dall'autorità competente, prima dell'inizio dell'attività inerente la PPL registrata.

L'articolo 9 stabilisce che i controlli siano svolti dalle ASL, che possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa.

L'articolo 10 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La relatrice presenta, quindi, uno schema di parere favorevole, con alcune osservazioni.

Anzitutto, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, propone di chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Al riguardo, ricorda che il regolamento (UE) n. 1169/2011, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10, reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che "gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un "nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza", giustificato da "elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni". In base all'articolo 45 del regolamento, lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'inserimento di una disposizione che preveda la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Infine, in riferimento all'articolo 8, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al disegno di legge, non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.*

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

Art. 1

#### 1.3 (Testo 2)

[Parente](#), [Pittella](#), [Patriarca](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Laus](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4".»

Art. 3

#### 3.4 (Testo 3)

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

**Accolto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *b*)".

*d*) alla lettera *e*) le parole da: "di parametri certi", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera *b*)".

*e*) alla lettera *f*), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».

# 1.3.2.1.19. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (pom.) del 26/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame del disegno di legge relativo alle azioni delle pubbliche amministrazioni (atto Senato n. 920) e che mercoledì 28 novembre, alle ore 14,30, è prevista l'audizione del Capo negoziatore dell'Unione europea sulla Brexit, Michel Barnier, presso la Camera dei deputati. Conseguentemente, la seduta delle ore 14,00 è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Simone Bossi ha presentato una riformulazione dell'emendamento 12.2, pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

Riprende l'esame degli ordini del giorno accantonati.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE, relatore, il rappresentante del Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/822/6/14 e G/822/7/14.

Sull'ordine del giorno G/822/8/14, il PRESIDENTE, relatore, esprime un parere favorevole a condizione che l'impegno sia riformulato sostituendo le parole "a stanziare nella prossima legge di bilancio risorse adeguate a garantire" con le parole "a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere finanziario, per favorire".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) accoglie l'invito alla riformulazione dell'ordine del giorno G/822/8/14, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto di seduta, che è quindi accolto come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati.

[PRESIDENTE](#) relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 (testo 3), mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.3 (testo 3) è approvato, con il conseguente assorbimento degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il Presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (testo 3), mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.0.2 (testo 3) è approvato.

Restano accantonati i subemendamenti 3.0.3/1, 3.0.3/2, 3.0.3/3, 3.0.3/4 e 3.0.3/5, e gli emendamenti 3.0.3, 10.0.1, 12.1, 12.2 (testo 2), 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3, mentre l'emendamento 12.0.5 è ritirato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge europea 2018, per passare alla votazione della relazione per l'Assemblea, relativa alla relazione consuntiva 2017 e alla relazione programmatica 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di relazione unificata per l'Assemblea, pubblicata in allegato al resoconto di seduta, in cui si dà conto del fatto che le due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono state elaborate dal precedente Governo e che, pertanto, l'esame da parte della 14ª Commissione permanente in sede referente e da parte delle altre Commissioni permanenti in sede consultiva si è limitato ai profili formali, al fine di dare atto del progresso e di consentire, al contempo, alle forze politiche attualmente presenti in Parlamento di compiere una riflessione programmatica e fornire utili indicazioni di indirizzo al Governo in carica. Nella relazione destinata all'Assemblea si compie, quindi, una mera ricognizione formale dei due documenti, evidenziandone per sommi capi i contenuti, e ad essa sono allegati i pareri espressi dalle altre Commissioni in sede consultiva.

Ricorda quindi che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 144-bis del Regolamento, durante l'esame in Assemblea potranno essere presentate proposte di risoluzione di indirizzo al Governo. A fronte di più proposte, il Governo dovrà dichiarare quale risoluzione intende accettare e si procederà con la votazione di tale risoluzione che, qualora approvata, precluderà la votazione sulle altre risoluzioni.



Si apre un dibattito procedurale, in cui intervengono i senatori [PITTELLA](#) (PD), [GINETTI](#) (PD), [BONINO](#) (Misto-PEcEB) e [FAZZOLARI](#) (FdI), per chiedere chiarimenti sull'approvazione di un'unica relazione per entrambi i documenti e sulle deliberazioni previste, in tal caso, in sede di Assemblea, considerando anche la diversa natura delle due relazioni del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda la procedura seguita nel 2013, all'inizio della XVII Legislatura, in cui in Commissione ci fu un'unica votazione sullo schema di relazione per l'Assemblea sulla Relazione consuntiva 2012 e sullo schema di relazione sulla Relazione programmatica 2013, mentre in Assemblea fu approvata un'unica risoluzione su entrambi i documenti del Governo.

Appreziate quindi le circostanze, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

#### SCHEMA DI RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA PRESENTATO DAL RELATORE SUL DOC. LXXXVII, N. 1 E SUL DOC. LXXXVI, N. 1

La Relazione consuntiva per il 2017 e la Relazione programmatica per il 2018, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sono state presentate al Parlamento rispettivamente il 19 marzo e il 22 gennaio 2018, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e sono state deferite in data 2 ottobre 2018 per l'esame in Commissione.

La Relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea durante l'anno precedente, mentre la Relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica, poiché riflette la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli dossier europei.

Poiché entrambe le Relazioni sono state prodotte dal precedente Governo, l'esame da parte della 14a Commissione permanente in sede referente e da parte delle altre Commissioni permanenti in sede consultiva, si è limitato ai profili formali, al fine di dare atto del progresso, consentendo, al contempo, alle forze politiche attualmente presenti in Parlamento, di compiere una riflessione programmatica e fornire indicazioni di indirizzo al Governo in carica.

Durante l'esame in 14a Commissione si è tenuto conto anche di altri documenti programmatici concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferiti all'attuale Legislatura, tra cui le risoluzioni adottate dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, e il 16 ottobre scorso, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Ai fini di una ricognizione formale dei due documenti, si evidenzia che il testo della Relazione consuntiva relativa al 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2017; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla legge elettorale europea e alla tutela della Rule of Law nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'attuazione del "Piano Juncker", dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali. La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2017 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee. Infine, si dà conto anche del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e di quanto fatto per dare soluzione alle procedure di infrazione. Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano, il numero delle procedure di infrazione aperte, a fine 2017, era pari a 62, un dato in linea con gli altri Stati membri. Attualmente (novembre 2018), il numero delle procedure a carico del nostro Paese è pari a 68, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e solo 8 per mancato recepimento di direttive. L'Italia resta dunque lo Stato membro con il minor numero di procedure di infrazione aperte per mancato recepimento rispetto a tutti gli altri Stati membri, anche se il dato delle procedure per violazione del diritto europeo ci riporta ad una posizione intorno alla media europea. Preoccupazione destano le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

La Relazione consuntiva, infine, è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2017 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2017, su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Per quanto riguarda la Relazione programmatica 2018, essa è strutturata in cinque parti. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intendeva assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, nonché in merito al futuro Quadro finanziario pluriennale, alle problematiche inerenti la Brexit e al coordinamento delle politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, tra cui le politiche per il mercato unico, le strategie in materia di migrazione, le politiche per l'impresa, o le politiche sulla giustizia e affari interni. La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Completano il testo quattro appendici con specifici riferimenti al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, al Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea estone, bulgara e austriaca, e a un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [822](#)

**G/822/8/14 (Testo 2)**

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

## Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 822 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018;

premessi che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame, teso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, reca modifica all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che include fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), del Codice medesimo;

la Commissione europea ha ritenuto che il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La Commissione ha infatti ritenuto che gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane e dalle attività agricole e agro-industriali non possano, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali;

considerato che:

la modifica dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente, così come definita all'articolo 12 del disegno di legge in esame, determinerà la integrale sottoposizione alla normativa sui rifiuti di grandissime quantità di materiale vegetale naturale non pericoloso;

conseguentemente, per favorire l'economia circolare e il riutilizzo dei residui delle attività di sfalcio e potatura quali sottoprodotti, prevenendo così la produzione di rifiuti e la necessità del loro smaltimento in tale forma, è fortemente auspicabile l'introduzione di misure di agevolazione finalizzate a stimolare l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione di residui di potatura e sfalci che garantiscano rapidità d'esecuzione e qualità della biomassa prodotta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere finanziario, per favorire l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione dei residui di potatura e sfalci, così da permettere la riduzione nella produzione di rifiuti, anche ai sensi dell'Allegato IV della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede apposite misure di incentivazione a tali fini.

Art. 12

### 12.2 (Testo 2)

[Vallardi](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

#### Accantonato

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

«Art. 12.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVJ)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

## 1.3.2.1.20. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 50 (pom.) del 29/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018**  
**50ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre.

Si procede all'esame degli emendamenti rimasti accantonati.

Il senatore **PITTELLA** (PD) ritira i subemendamenti 3.0.3/1, 3.0.3/2, 3.0.3/3, 3.0.3/4 e 3.0.3/5, preannunciandone l'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato ritirato l'emendamento 3.0.3.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del presidente **LICHERI** (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.0.1.

L'emendamento 12.1, con il parere contrario del presidente **LICHERI** (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 12.2 (testo 2), il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime un parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione. Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.2 (testo 2) è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7, al quale ultimo la senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) aggiunge la propria firma.

Con il parere favorevole del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.0.2, posto ai voti, è approvato.

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 12.0.1.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 12.0.3, sul quale vi è peraltro anche il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Interviene il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) per evidenziare che l'emendamento, su cui è stato espresso il parere contrario dalla maggioranza, riprende l'articolo 1 del disegno di legge a prima firma del senatore Pittoni, recante Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di contratti a tempo determinato del personale docente (A.S. 355).

Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.0.3 è respinto.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, presenta tre proposte emendative di coordinamento formale del testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati.

Con il parere favorevole del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono approvati gli emendamenti Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3, pubblicati in allegato al resoconto.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza a nome del Gruppo di Forza Italia.

Apprezzate le circostanze, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

#### **Coord.1**

Il Relatore

**Accolto**

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni, relative all'emendamento 3.5:*

*a) al comma 2, sopprimere le parole: «e da trasmettere alle Camere»;*

*b) sopprimere il comma 4.*

#### **Coord.2**

Il Relatore

**Accolto**

*All'articolo 3-bis, comma 1, introdotto con l'emendamento 3.0.2 (testo 3), dopo le parole: «nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati», inserire le seguenti: «e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234»*

**Coord.3**

Il Relatore

**Accolto**

*All'articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 73», introdotto con l'emendamento 5.0.1 (testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autorità suddetta svolge le funzioni trasferite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

# 1.3.2.1.21. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018**  
**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge europea 2018. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre 2018.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali congiunte.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) preannuncia un voto di astensione, considerata la posizione fortemente europeista del suo Gruppo, ancorata all'esperienza dei padri fondatori dell'Europa e alla visione di ciò che dovrà essere il futuro dei giovani nel contesto europeo; una visione contraria all'attuale profilo burocratico e tecnocratico dell'Unione europea. Occorrerà invece privilegiare i temi del rilancio dell'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della competitività delle imprese nello scenario globale. Il filo conduttore dovrà essere quello della crescita e dello sviluppo ed in tal senso sono anche da respingere i tagli prospettati alla politica agricola comune.



Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) rivendica i risultati in termini di riduzione del numero delle procedure di infrazione ottenuti dai precedenti Governi a guida del Partito democratico e auspica che l'attuale Governo proceda nella medesima direzione. Preannuncia un voto di astensione, ricordando che le proposte emendative presentate dal suo Gruppo non sono state accolte. Ritiene, quindi, che il dibattito che si svolgerà in Assemblea sarà di portata più ampia rispetto ai contenuti dei testi in discussione, e permetterà di far emergere più chiaramente una visione politica sul ruolo dell'Italia nelle grandi sfide riguardanti l'Europa.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) auspica che il dibattito in Assemblea assuma una valenza politica, oltre che tecnica, rispetto ai provvedimenti in esame, che sono nella sostanza degli atti dovuti. Stigmatizza, al riguardo, la tendenza dell'Italia a recepire le norme europee aggiungendo vincoli normativi che si ritorcono contro gli stessi interessi nazionali. In tal senso, le difficoltà a risolvere le procedure di infrazione in materia ambientale, che riguardano soprattutto la normativa regionale, pesano sul Paese anche in termini di costi per i cittadini. Riguardo al bilancio dell'Unione, ricorda la necessità di migliorare le capacità delle nostre amministrazioni nell'impiegare i fondi europei, che per la maggior parte riguardano la politica agricola comune e la politica di coesione, per metterci al pari degli altri Paesi. Sottolinea, tuttavia, che le risorse europee, già insufficienti, saranno ulteriormente ridotte di circa 13 miliardi di euro con l'uscita del Regno Unito e che, pertanto, è difficile pretendere un'Europa diversa.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) concorda con la senatrice Bonino sulla necessità di svolgere una discussione politica ampia sull'Europa e ricorda che la Corte dei conti ha accertato che l'Italia è contributrice netta, al bilancio europeo, per circa 4 miliardi di euro l'anno. Concorda inoltre sulla valutazione delle carenze nazionali nelle capacità di impiego dei fondi europei - che può confermare facendo riferimento alla sua esperienza dirigenziale regionale - dovute in gran parte alla litigiosità tra le varie fasi delle procedure, che non sono precedute da un tavolo di coordinamento *ex ante*. Preannuncia, quindi, un voto di astensione, ricordando che la Costituzione non prevede un adeguamento automatico della legislazione europea e confermando la piena legittimazione del Parlamento di verificare le norme europee e decidere di non trasporre quelle in contrasto con l'interesse nazionale.

Interviene nuovamente la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per sottolineare l'importanza della fase ascendente, dove, peraltro, le strutture di cui dispone il Governo sono tra le più esigue rispetto agli altri Stati europei. Ricorda che quando ha ricoperto il ruolo di Ministro per gli affari europei aveva costituito strutture di maggiore coordinamento sulla posizione dell'Italia in fase ascendente e ritiene che queste andrebbero ripristinate, insieme a un rafforzamento del Dipartimento per le politiche europee.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, e con l'astensione del Partito democratico e di Forza Italia, nonché dei senatori Bonino e Fazzolari.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza per l'Assemblea sul disegno di legge europea 2018.

Il [PRESIDENTE](#) quindi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di

procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione predisposto dal relatore sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1).

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, e con l'astensione del Partito democratico e di Forza Italia, nonché dei senatori Bonino e Fazzolari.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(920) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge sulla concretezza nella pubblica amministrazione e la prevenzione dell'assenteismo, che si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza"; l'articolo 2 reca misure per contrastare l'assenteismo e prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019; l'articolo 3 si riferisce alle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale; l'articolo 4 riguarda le assunzioni da parte delle amministrazioni statali; l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti, mentre l'articolo 6 reca le disposizioni finali.

Dopo aver dato conto del fatto che sono stati presentati emendamenti al testo in esame, si sofferma sulle modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, che sono demandate a decreti ministeriali adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del codice.

Rileva altresì che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti presentati. In riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, lettera a), si invita la Commissione di merito a specificare che il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai «principi dell'ordinamento europeo», di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990. In riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, si invita la Commissione di merito a richiamare specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consentono il trattamento dei dati biometrici.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene inaccettabile il metodo di lavoro che costringe la Commissione a

prendere atto della richiesta urgente di parere sul disegno di legge e sugli emendamenti, senza poter svolgere il necessario approfondimento su temi altamente sensibili.

Evidenzia peraltro le consistenti criticità relative all'articolo 1 e all'articolo 2, con riferimento al quale fa proprie le considerazioni svolte, nell'audizione svolta in Commissione Lavoro, dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha quivi depositato una memoria. Il Garante ha ritenuto non conforme al canone di proporzionalità l'ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a motivo dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. L'utilizzo di tali sistemi di rilevazione biometrica dev'essere reso residuale, applicabile cioè solo ove altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.*

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az) informa che taluni provvedimenti normativi del Governo, in via di definizione, dovrebbero incorporare una parte delle disposizioni del disegno di legge in esame. Propone, tuttavia di non modificare lo schema di parere, al fine di consentire alla Commissione di merito di disporre da subito degli elementi valutativi contenuti.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) concorda sulla valutazione negativa relativa al metodo di lavoro che impone di trattare in modo sbrigativo elementi di grandissima rilevanza. Chiede il rinvio dell'esame sul provvedimento per consentire i dovuti approfondimenti.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) non ritiene corretto affrontare in modo superficiale un provvedimento altamente impattante sulla vita dei cittadini, che prevede maggiore burocrazia e misure che incidono sui diritti di libertà, mentre la corruzione è possibile combatterla solo riducendo la burocrazia. Esprime quindi una sua valutazione contraria, in particolare, sulle misure che prevedono i rilevamenti biometrici per i dipendenti pubblici, che non sono previsti neanche in situazioni di maggiore pericolosità per la sicurezza pubblica, come per esempio nei campi Rom. Preannuncia, quindi, un voto contrario, non ravvisando nel provvedimento nulla che valga a combattere l'assenteismo nella pubblica amministrazione, ma solo misure di maggiore burocrazia e liberticide.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene invece opportuno approvare il parere, lasciando poi alla Commissione di merito l'opportunità di fare buon uso dei contenuti sia del parere, sia della memoria evocata dalla senatrice Fedeli.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ritiene necessario un maggiore approfondimento, considerato l'impatto del provvedimento anche sull'opinione pubblica, oltre che sulle amministrazioni e sui cittadini, e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Interviene nuovamente la senatrice [FEDELI](#) (PD) per esprimere apprezzamento sull'apertura del senatore Bossi alla considerazione della memoria del Garante per la protezione dei dati personali, ma ribadisce l'inopportunità di procedere con l'esame di un provvedimento su cui sono state espresse forti critiche da molti senatori e che, peraltro, è destinato ad essere inciso da successivi provvedimenti normativi. Ribadisce inoltre la necessità di far presente alla Commissione di merito che è inaccettabile dover lavorare con tempi di approfondimento così ristretti.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il proprio voto di astensione, soprattutto in riferimento alle disposizioni relative ai dipendenti pubblici.

Il [PRESIDENTE](#), considerata la delicatezza del tema, accoglie la richiesta di segnalare alla Commissione di merito le problematiche relative alla tempistica dell'esame consultivo. Ritiene, tuttavia, che la Commissione possa esprimersi nei termini prefigurati nello schema di parere, anche per fornire utili riferimenti sulla normativa europea in materia.

Previa verifica del numero legale, [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, presentato dalla relattrice.

La Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, martedì 4 dicembre alle ore 18,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14a Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio 2019, reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse; rilevato che:

- l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;
  - l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019;
  - l'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento;
  - l'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie;
  - l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti;
  - l'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- esaminati gli emendamenti presentati;  
valutato, per gli aspetti di competenza, che:
- le modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza - finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e quindi per la

mera registrazione degli accessi e delle presenze (articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970) - sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e, per il personale docente ed educativo, ad un decreto del Ministro dell'istruzione (comma 4). Entrambi tali decreti, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del codice;

- al riguardo, il regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 4, punto 14) qualifica come «*dati biometrici*» i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 vieta il trattamento dei dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, a meno che non ricorra uno dei casi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo 2-*septies* del codice in materia di protezione dei dati personali reca le misure di garanzia che devono essere previste per il trattamento anche dei dati biometrici;

- l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'articolo 52 consente limitazioni ai diritti fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

- la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità;

- le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo con riferimento sia al testo del disegno di legge sia agli emendamenti ad esso relativi,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-*bis*», comma 3, lettera a), valuti la Commissione di merito di specificare che il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai «*principi dell'ordinamento europeo*», di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;

- in riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consentono il trattamento dei dati biometrici, e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 822  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 35 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 44 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 16 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 17 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 21 \(ant.\)](#)

5 dicembre 2018

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 8 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

**Sottocomm. pareri**

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 17 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 8 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 49 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

[N. 60 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

[N. 62 \(pom.\)](#)

15 novembre 2018

[N. 63 \(pom.\)](#)

19 novembre 2018

[N. 65 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

[N. 66 \(ant.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 67 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

[N. 79 \(ant.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 80 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 34 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 40 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

[N. 45 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

[N. 66 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2018

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 3 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 21 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018



[N. 31 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 23 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 27 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2018

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 17 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 20 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 23 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 17 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 18 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 19 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2018

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 34 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

[N. 36 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 37 \(ant.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 41 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2018

[N. 43 \(pom.\)](#)

30 ottobre 2018

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 20 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 24 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2018

[N. 26 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2018

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 22 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 23 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

[N. 24 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2018

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018**  
**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale**  
(Esame e rinvio)

Il relatore **PAGANO** (FI-BP) illustra il disegno di legge costituzionale n. **388**, d'iniziativa del senatore Vitali, recante disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale. In sintesi, esso prevede che, fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, ciascun procuratore generale di corte d'appello, sentiti i procuratori del rispettivo distretto, formuli proposte motivate di priorità nell'esercizio dell'azione penale che tengano specificatamente conto dei fenomeni criminali del distretto. I procuratori generali inviano le loro proposte motivate al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale le trasmette al Ministro della giustizia, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine. Anche il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze inviano al Ministro della giustizia le loro proposte, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine. Il Ministro della giustizia, a sua volta, sulla base delle informazioni ricevute, sottopone all'approvazione del Parlamento una proposta sulle priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale. Si dispone, inoltre, che i soggetti che partecipano alla definizione di tali priorità provvedano al monitoraggio sull'efficacia operativa delle stesse e sulle eventuali carenze riscontrate e ne comunichino annualmente i risultati al Ministro della giustizia. Nell'ambito di tale attività, i procuratori generali di corte d'appello verificano anche l'efficacia dell'azione penale promossa dai singoli sostituti del rispettivo distretto e di quella promossa da gruppi di sostituti che si occupano congiuntamente di singoli casi, anche con riferimento all'analisi degli esiti giudiziari di tali iniziative. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, ivi incluse le risultanze del monitoraggio relativo all'esercizio dell'azione penale e alle sue risultanze giudiziarie,

all'uso dei mezzi di indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà personale. Infine, i procuratori della Repubblica e i procuratori generali di corte d'appello, nell'ambito delle loro competenze, assicurano che nelle attività di indagine i sostituti si attengano alle indicazioni concernenti le priorità e i mezzi di indagine, al fine di ristabilire il principio dell'unità dell'azione penale e della struttura unitaria degli uffici del pubblico ministero, nonché di rendere maggiormente efficace l'azione repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) sottolinea l'esigenza di individuare tipologie di reati da perseguire prioritariamente, fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, al fine di evitare la prescrizione dei reati che destano particolare allarme sociale.

Infatti, anche a causa dell'elevato numero di procedimenti penali dichiarati prescritti ogni anno, la discrezionalità del pubblico ministero potrebbe avere un peso eccessivo, in quanto si determinano difformità nell'esercizio dell'azione penale tra i diversi distretti di corte d'appello e, quindi, condizioni di disparità tra i cittadini.

Il disegno di legge costituzionale a sua firma, pertanto, prevede che il Ministero della giustizia, sulla base delle proposte avanzate da ciascun procuratore generale di corte d'appello - sentiti i procuratori del rispettivo distretto - e trasmesse al procuratore generale della Cassazione, nonché dal Ministro dell'interno e dell'economia, formuli una motivata proposta sulle priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale e la sottoponga alle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018](#)**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018](#)**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017](#)**

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) illustra il disegno di legge di legge europea 2018, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, al fine portare a termine il percorso - avviato negli anni precedenti - per la chiusura dei casi di pre-contenzioso e contenzioso ancora aperti con la Commissione europea. In particolare, il provvedimento è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot, a dare attuazione a due direttive, a garantire la piena attuazione di due regolamenti, nonché a dare concreta esecuzione a un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e a dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali. Il testo si compone di 13 articoli, suddivisi in otto capi riguardanti i seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; fiscalità e dogane; mercati di strumenti finanziari;

diritto d'autore; tutela della salute umana e dell'ambiente.

Segnala, in conclusione, che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione.

Illustra, quindi, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017, presentata dal Governo Gentiloni lo scorso 19 marzo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012. Sottolinea che la Relazione rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento è articolato in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nonché la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode.

L'elenco delle direttive recepite nel 2017 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2017, come presentate nella seconda parte della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2017, sottolineando: il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA - *European Institute of Public Administration*), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni; il contributo dell'Italia alle attività della rete EUPAN (*European Public Administration Network/ Rete europea della pubblica amministrazione*); la partecipazione all'EUPAE - *European Public Administration Employers*, l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni, di cui l'Italia ha assunto la presidenza nel 2016.

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la relazione richiama l'operato dell'Italia in linea con le indicazioni dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", entrato in vigore il 13 aprile 2016, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e di ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni europee, nel rispetto del ruolo dei Parlamenti nazionali. Inoltre, nell'ambito di attuazione dell'agenda cosiddetta "*better regulation*", segnala la partecipazione italiana all'attività che nelle sedi europee è finalizzata a rendere la legislazione europea sempre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese. In particolare, è stato dato sostegno a una rapida introduzione degli obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in settori specifici, nell'ambito del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Precisa che ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Nel paragrafo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolinea che l'Italia ha ribadito l'esigenza di un rafforzamento e di una maggiore integrazione delle politiche migratorie interne ed esterne dell'Unione europea, con l'obiettivo prioritario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa, garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti e migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo dei Paesi africani. È inoltre proseguita la pressione per una revisione del Sistema comune europeo di asilo, e in particolare del regolamento Dublino, al fine di coniugare i principi di responsabilità e solidarietà.

In due distinti paragrafi si dà conto dell'azione svolta dall'Italia nell'ambito della dimensione, sia interna sia esterna, della politica europea sulla migrazione.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. In

particolare, si osserva che l'Italia continua ad essere impegnata nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. In questo quadro l'Italia ha sostenuto le iniziative dell'Unione europea volte a migliorare le azioni di prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento.

È quindi richiamato l'impegno dell'Italia volto a mantenere al centro dell'attenzione dell'Unione europea il contrasto alla criminalità organizzata nonché alle possibili connessioni con il traffico e lo sfruttamento di migranti.

In merito al rafforzamento della sicurezza dei cittadini, la Relazione sottolinea la partecipazione italiana alle iniziative volte a favorire lo scambio di informazioni a livello di Unione europea e a sviluppare e migliorare gli strumenti tecnologici utilizzabili per il controllo alle frontiere, al fine di rendere più funzionale la gestione degli ingressi nell'area Schengen. In particolare, sono ricordati il nuovo sistema di ingressi/uscite (*entry/exit system* - EES), il sistema ETIAS (*European travel information and authorisation system*) e le proposte volte a riformare il cosiddetto SIS (sistema d'informazione Schengen).

Passa, quindi, a illustrare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, presentata al Parlamento il 22 gennaio scorso. Essa precisa i contenuti e gli obiettivi politici attesi dal precedente Esecutivo in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Il documento, pertanto, non rappresenta la visione programmatica del Governo attualmente in carica, delineata invece in altri documenti concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, quali la risoluzione di maggioranza adottata dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, o quella adottata lo scorso 16 ottobre in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma brevemente sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione sottolinea la necessità di rilanciare il progetto di integrazione europea, per realizzare un'Europa sicura, prospera e sostenibile, sociale e con un ruolo più incisivo sulla scena internazionale, mantenendo peraltro l'impegno all'attuazione dell'Accordo interistituzionale del 2016 sul tema "Legiferare meglio" nonché alla promozione e al rafforzamento del carattere democratico dei processi decisionali.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a ottenere un incremento dell'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri sulle tematiche migratorie, attraverso una concreta applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, in relazione alla gestione dei flussi, al controllo delle frontiere esterne, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, nonché allo sviluppo del dialogo con i Paesi terzi di origine e transito dei migranti.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire nella partecipazione alle attività della rete informale EUPAN - *European public administration network* e del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle pubbliche amministrazioni centrali. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea per assicurare un rinnovato impegno di carattere strategico nell'attuazione delle iniziative di "migliore regolamentazione".

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione conferma l'esigenza di sviluppare e rafforzare le strategie dell'Unione finalizzate a contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata, con particolare riguardo alle iniziative volte a migliorare lo scambio dei dati e l'interoperabilità delle banche dati europee per finalità di sicurezza. È confermato, inoltre, l'impegno dell'Italia nella lotta ai trafficanti di esseri umani.

Anche in materia di protezione civile il documento ribadisce il tradizionale sostegno dell'Italia al miglioramento e all'incremento dell'efficienza della cooperazione europea. In tema di libertà, sicurezza



e giustizia, è richiamato l'impegno ad avviare l'attuazione delle linee strategiche che il Consiglio europeo ha approvato nel giugno 2016.

Con riguardo alle statistiche europee a sostegno delle politiche, la Relazione richiama l'impegno all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2018, nonché alla semplificazione e razionalizzazione della normativa europea sulle statistiche sociali, sulla struttura delle aziende agricole e sulle imprese. Viene infine ricordato l'impegno all'attuazione del memorandum di Budapest, adottato nel settembre 2017 dal Comitato del Sistema statistico europeo in materia di statistiche sulle migrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

***(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Seguito dell'esame e rinvio)***

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al testo del decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato.

Informa, inoltre, che sono state presentate le riformulazioni 1.47 (testo 2), 2.11 (testo 2) e 10.7 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica, quindi, che l'emendamento 19.8 è stato collocato come emendamento riferito all'articolo 36 e ha pertanto assunto un'altra numerazione: 36.22. Gli emendamenti 16.4 e 16.5, in quanto emendamenti aggiuntivi all'articolo, assumono rispettivamente la seguente numerazione: 16.0.9 e 16.0.10.

Avvisa, infine, che la senatrice Granato ritira gli emendamenti 1.19, 1.43, 1.87, 12.8, 12.27 e 13.4, la senatrice De Petris ritira l'emendamento 14.22, il senatore Grasso ritira gli emendamenti 30.5 e 30.6, mentre il senatore De Poli ritira l'emendamento 34.0.4.

Il senatore **COLLINA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito ad alcune notizie di stampa. Infatti, il presidente Borghesi avrebbe anticipato che saranno accolti solo pochi emendamenti presentati dai senatori del Movimento 5 Stelle.

Il **PRESIDENTE** si riserva di precisare il proprio orientamento sulle proposte di modifica presentate, in qualità di relatore, in sede di espressione del parere.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.4, volti - rispettivamente - a sopprimere l'intero Titolo I, recante disposizioni in tema di immigrazione, o quanto meno l'articolo 1, che elimina il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'emendamento 1.7, invece, è volto ad ampliare il novero delle fattispecie previste per il rilascio di permessi di soggiorno speciali.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 1.25 e 1.27, che ampliano la possibilità di cure mediche per gli stranieri in gravi condizioni di salute, nonché sull'emendamento 1.44, con cui si propone che il permesso di soggiorno possa essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Infine, segnala l'emendamento 1.57, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero che dimostri di essere socialmente integrato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra complessivamente gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, che sono volti sostanzialmente a garantire agli stranieri cui sia riconosciuto un permesso di soggiorno il godimento di diritti fondamentali.

Ritiene che i casi specifici previsti per la concessione di permessi speciali siano del tutto insufficienti. Tale disposizione, a suo avviso, costringerà i migranti a restare in una situazione di illegalità, senza poter accedere alle cure sanitarie e al diritto al lavoro. In questo modo, si determineranno situazioni di grave allarme sociale.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) precisa di aver presentato solo emendamenti di tenore soppresivo, non ritenendo possibile correggere disposizioni che violano gli articoli 3, 10, 22 e 24 della Costituzione, per le motivazioni già illustrate nel corso della discussione generale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea che l'intento delle proposte di modifica a sua firma è principalmente quello di sopprimere misure che mutano radicalmente il sistema di accoglienza delineato dal Governo del centro-sinistra. In alternativa, si propongono alcuni correttivi, per esempio individuando ulteriori casi per il rilascio dei permessi di soggiorno speciali.

In particolare, segnala l'emendamento 1.100, con cui si intende evitare che gli stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla scadenza, si trovino in una situazione di illegalità.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP), nell'illustrare complessivamente gli emendamenti presentati al decreto-legge in esame, evidenzia che il provvedimento è coerente con l'obiettivo, condiviso da tutto lo schieramento di centro-destra nel corso della campagna elettorale, di garantire più sicurezza ai cittadini italiani. Registra, tuttavia, alcune lacune. A suo avviso, sarebbe preferibile sopprimere del tutto i permessi di soggiorno per motivi umanitari, senza individuare alcuni casi speciali, e valorizzare il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti nella ripartizione dei richiedenti asilo.

Quanto alle disposizioni in materia di sicurezza, le proposte di modifica a sua firma tendono a introdurre detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad aumentare la sicurezza delle abitazioni, per prevenire il rischio di furti e rapine, a prevenire i fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione, presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector*, ad ampliare le competenze della polizia locale in materia di identificazione delle persone, attraverso l'accesso alle banche dati disponibili, nonché di decoro e sicurezza urbana.

Sottolinea, infine, gli emendamenti volti ad ampliare gli organici delle forze dell'ordine.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) condivide l'obiettivo di contrastare lo sfruttamento economico del fenomeno migratorio, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. Il provvedimento all'esame, invece, presenta criticità tanto gravi da far presumere che l'obiettivo sia solo quello di conquistare consenso elettorale. Ritiene, infatti, che gli articoli 1, 2, 10 e 14 non potranno superare il vaglio di legittimità costituzionale.

Pertanto, precisa di aver presentato pochi emendamenti, con spirito costruttivo, al fine di recepire le segnalazioni dei giuristi ascoltati nel ciclo di audizioni.

L'emendamento 1.5 è volto a sopprimere l'articolo 1, che abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in violazione dell'articolo 10 della Costituzione.

L'emendamento 3.3 sopprime l'articolo 3, che prevede due nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Con l'emendamento 10.1 si sopprime l'articolo 10, che dispone l'immediato avvio del procedimento innanzi alla commissione territoriale, nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale, in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Infine, l'emendamento 14.1 è soppressivo dell'articolo 14, che prevede la revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per reati di particolare gravità.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il provvedimento sia poco efficace sotto il profilo della sicurezza e abbia piuttosto finalità propagandistiche.

Tra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, segnala quelli volti a evitare che il titolare di permesso per motivi umanitari sia costretto a entrare in clandestinità alla scadenza del suo titolo di soggiorno, nonché a prevedere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. A suo avviso, infatti, solo favorendo l'integrazione degli stranieri è possibile creare una società più sicura.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdi) condivide l'impianto del provvedimento, sebbene - a suo avviso - risulti, per alcuni aspetti, eccessivamente blando. Mancano, per esempio, norme sulla sorveglianza dei centri di trattenimento, il rafforzamento degli accordi bilaterali per i rimpatri, misure specifiche per i problemi delle carceri e il contrasto delle mafie straniere, nonché integrazioni economiche per tutte le forze dell'ordine.

Quanto alle proposte di modifica riferite all'articolo 1, si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.9 e 1.59.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) concorda con le considerazioni del senatore Vitali sulla opportunità di prevedere un ampliamento della protezione dei richiedenti asilo, in linea con gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione.

Illustra quindi l'emendamento 1.18, che introduce l'identità di genere e l'orientamento sessuale tra i fattori di vulnerabilità del migrante, tali da giustificare il rilascio di un permesso speciale. Inoltre, si precisa il concetto di persecuzione, al fine di tenere conto anche dell'esistenza, nel Paese di origine dello straniero, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali, nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca il libero svolgimento della personalità.

Il senatore [DE FALCO](#) (M5S), nel concordare con le considerazioni del senatore Vitali, ritiene condivisibile nel complesso il provvedimento all'esame. Tuttavia, sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche, in coerenza con i principi tutelati dalla Costituzione, come precisato - nel corso delle audizioni informali - anche dagli esperti di diritto.

A tale proposito, ricorda il richiamo del Presidente della Repubblica al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, che discendono dall'articolo 10 della Costituzione.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (FI-BP) auspica una riflessione più approfondita sulla revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità. Ritiene, infatti, che il riferimento di tale misura ai soli immigrati costituisca un *vulnus*, da cui potrebbe discendere una differenziazione in base alla modalità di acquisizione della cittadinanza e, di conseguenza, il rischio che questa possa essere concessa anche in modo automatico. Al contrario, ritiene che - in linea con quanto previsto dal diritto romano - la cittadinanza sia un diritto strettamente personale, concesso a seguito della richiesta da parte di chi intende essere accolto in una comunità, a condizione che ne sia accertata la lealtà.

Il senatore [ZANDA](#) (PD) illustra l'emendamento 1.49, volto a sopprimere, all'articolo 1, comma 1, la lettera o). Tale disposizione, infatti, elimina il riferimento all'asilo politico e all'asilo umanitario tra le motivazioni che giustificano la concessione del permesso di soggiorno e che, conseguentemente, danno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sostituendolo con un generico riferimento all'asilo e alla protezione sussidiaria. Ritiene inaccettabile, infatti, lo stravolgimento del sistema di accoglienza che da sempre appartiene alla coscienza e alla tradizione giuridica italiana ed europea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Gruppo PD ha presentato numerosi emendamenti all'articolo 1, che presenta rilevanti elementi di contrasto con le disposizioni costituzionali, le direttive europee e l'orientamento giurisprudenziale, segnalati anche dagli esperti nel corso delle audizioni. A suo avviso, il provvedimento finirà per accrescere in modo significativo il numero degli immigrati irregolari e, di conseguenza, i costi per gli oneri burocratici e amministrativi, nonché per l'impiego di un più alto numero di agenti di polizia.

Tra le proposte di modifica a sua firma, volte a correggere quanto meno gli aspetti più gravi, richiama l'emendamento 1.89, che - recependo una sollecitazione dell'ANCI - prevede il rilascio di un permesso speciale di soggiorno al richiedente asilo, che si sia distinto per comprovata volontà di integrazione e sia in possesso di una certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2, di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo, nonché di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.10, volti a sopprimere - rispettivamente - i commi 1 e 2 dell'articolo 2. A suo avviso, infatti, è eccessivo il prolungamento fino a 180 giorni della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio, previsto dal comma 1. Ricorda che il Movimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura, aveva proposto invece di rafforzare le commissioni territoriali, proprio al fine di abbreviare i tempi di risposta alle richieste di permesso di soggiorno.

Ritiene molto criticabile, poi, la disposizione di cui al comma 2, in quanto si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in deroga a quanto prevede il codice degli appalti, per assicurare la tempestiva ricostruzione di nuovi centri per il rimpatrio. Anche questa misura risulta incompatibile con gli obiettivi di trasparenza del Movimento e rischia di lasciare spazio a fenomeni corruttivi.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4, volti a sopprimere - rispettivamente - l'intero articolo 2 o il solo comma 1. Ritiene che il raddoppio dei tempi di trattenimento all'interno dei CPR possa creare problemi di vivibilità, come accaduto in passato nei centri di identificazione ed espulsione. A suo avviso, sarebbe preferibile destinare le ulteriori risorse che saranno necessarie per la costruzione dei nuovi centri al potenziamento delle procedure di identificazione e rimpatrio, eventualmente tornando al sistema di accoglienza dello SPRAR almeno per donne e minori.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) si sofferma in particolare sugli emendamenti soppressivi 2.2 e 2.5. Ritiene, infatti, che il trattenimento fino a 180 giorni sia una misura afflittiva e in contrasto con i principi costituzionali.

Con l'emendamento 2.7, invece, si prevede la possibilità di proporre domanda di riesame avverso il provvedimento di proroga del trattenimento.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdi) illustra l'emendamento 2.9, che eleva a diciotto mesi il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie. Anticipa che anche l'emendamento 3.27 è dello stesso tenore.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2. Ritenendo irragionevole e incostituzionale il prolungamento fino a 180 giorni del trattenimento nei centri per il rimpatrio, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su tale disposizione.

Il sottosegretario MOLTENI assicura la piena disponibilità del Governo ad accogliere emendamenti migliorativi del testo, purché non si intenda stravolgere l'impianto complessivo.

In materia di sicurezza urbana, per esempio, ritiene incomprensibili le proposte di modifiche volte a contrastare le misure adottate per rafforzare il coinvolgimento della polizia locale, tra l'altro in linea con i provvedimenti assunti dal Ministro dell'interno Minniti.

Ritiene poi particolarmente qualificante l'articolo 37, recante disposizioni in materia di organizzazione e organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, considerata la necessità di contrastare la criminalità organizzata non solo sul piano della repressione, ma anche attraverso l'aggressione del suo patrimonio illecito.

Quanto alle disposizioni in materia di immigrazione, ricorda che si è già proceduto al potenziamento dell'organico delle commissioni territoriali e che sono previste ulteriori assunzioni a tempo determinato per smaltire il rilevante arretrato nell'esame delle domande ancora inevase.

Sottolinea la necessità di elevare a 180 giorni il tempo di trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio, tra l'altro in linea con quanto previsto dalle istituzioni europee, al fine di completare le complesse procedure di verifica dei titoli per la riammissione nel Paese di origine. A tale proposito, ricorda altresì che l'unico accordo bilaterale attualmente efficace è quello stipulato dal precedente Governo con la Tunisia, il quale tuttavia risulta ancora insufficiente. In ogni caso, la conclusione di tali accordi è tema che attiene alle relazioni diplomatiche e non può essere trattato nell'ambito di un provvedimento d'urgenza.

Precisa che gli attuali CPR hanno una capienza massima di 880 posti e, dunque, è evidente la necessità di costruirne almeno altri quattro. Nel testo all'esame, è stata prevista la relativa copertura finanziaria. Sottolinea che il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato per un periodo transitorio non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, quindi nel rispetto delle norme vigenti. Inoltre, in accoglimento di alcune proposte del Movimento 5 Stelle, sarà prevista la conclusione di protocolli d'intesa con l'ANAC, per una garanzia di trasparenza e tracciabilità dei fondi pubblici.

Conclude, assicurando che il provvedimento all'esame non ha intenti propagandistici, ma intende risolvere i gravi problemi in materia di immigrazione ereditati dalla precedente amministrazione, per il bene dei cittadini italiani e degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli emendamenti soppressivi 2.3 e 2.4. Replicando alle osservazioni del rappresentante del Governo, osserva che è lo stesso provvedimento in esame che determinerà un aumento incontrollato di migranti irregolari. Da ciò discende evidentemente la necessità di costruire altri centri per il rimpatrio e di stanziare nuove risorse.

Infine, per accrescere l'efficacia dell'accordo bilaterale con la Tunisia, sarebbe opportuno evitare dichiarazioni improvvise, come quelle pronunciate dal Ministro dell'interno lo scorso giugno, al fine di favorire cordiali relazioni diplomatiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [840](#)

Art. 1

1.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il Capo I, il Capo II, il Capo III e il Capo IV.*

## 1.2

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere gli articoli da 1 a 14.*

## 1.3

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.5

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.6

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.7

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 all'articolo 5 nel comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello



status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiedi di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New

York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

*i)* allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

## 1.8

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*). - 1. Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

*a)* lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

*b)* il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

*c)* lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

*d)* lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

*e)* lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene 6 trattamenti inumani o degradanti;

*f)* lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a



Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roba il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione».

## 1.9

### CIRIANI, FAZZOLARI, LA RUSSA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla *base* di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

## 1.10

### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari) - 1.* A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter*) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

### 1.11

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per richiesta d'asilo» aggiungere le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».*

### 1.12

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera b), n. 2), dopo le parole: «Stati Contraenti» aggiungere le seguenti: «, salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto (dicitura protezione speciale)».*

### 1.13

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1 lettera b), numero 3 dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» aggiungere le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis)».*

### 1.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis)».*

### 1.15

#### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

*al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;*

*dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».*

### 1.16

#### [DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1 lettera f), numero 2, comma 1-bis apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «può essere» aggiungere le seguenti: «rinnovato per la durata di almeno un anno oppure»;*

b) *dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o per attesa occupazione».*

### 1.17

#### [NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1 alla lettera f), numero 2, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il capoverso 1-ter:*

*all'articolo 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione dopo la parola: «tortura» introdurre le seguenti: «pene o trattamenti, disumani o degradanti».*

### 1.18

#### [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*«f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";*

*f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"».*

## 1.19

### GRANATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) dopo l'articolo 18-*bis*, è inserito il seguente:

#### **"Art. 18-*ter*.**

*(Permesso di soggiorno per-particolari casi di vulnerabilità)*

1. Qualora in capo allo straniero sussistano significativi fattori soggettivi di vulnerabilità causati da gravi ed accertati motivi di salute, ivi compresa la particolare violenza, di traumi subiti, o fattori oggettivi legati alla presenza nel paese di origine di guerre civili, rivolgimenti violenti di regimi o catastrofi naturali, la commissione territoriale, trasmette gli atti al questore, il quale, valutata l'assenza di motivi di pericolosità sociale del richiedente, rilascia un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura protezione per vulnerabilità', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

2. Il permesso soggiorno di cui al presente articolo è rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

## 1.20

### PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:*

«0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti"».

## 1.21

### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

*"d-bis)* degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo atto-stato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

## 1.22

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.23

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.24

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di particolare gravità»;*
- b) *sostituire le parole: «Per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» con le seguenti: «per il tempo corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;*
- c) *sostituire le parole: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» con le seguenti: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio d'irreparabile pregiudizio alla salute».*

## 1.25

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di*

particolare gravità»

b) *sostituire le parole*: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» *con le seguenti*: «per il tempo (necessario al proseguimento delle terapie) corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;

c) *sostituire le parole*: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» *con le seguenti*: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».

## 1.26

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole*: «di eccezionale gravità» *con le seguenti*: «di particolare gravità»;

b) *sostituire le parole*: «innovabile finché persistono le condizione di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» *con le seguenti*: «rinnovabile finché i rientro nel paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute»;

c) *dopo le parole*: «territorio nazionale» *aggiungere le seguenti*: «Il permesso in oggetto consente di svolgere attività lavorativa e consente la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

## 1.27

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole*: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» *inserire le seguenti*: «o comunque».

## 1.28

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo la parola*: «documentazione» *inserire le seguenti*: «rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

## 1.29

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole*: «il Questore» *inserire le seguenti*: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo,

allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

### 1.30

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole: «valido solo nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio».*

### 1.31

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:*

*«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».*

### 1.32

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

*«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».*

### 1.33

[VERDUCCI](#)

*A comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:*

*«d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica».*

### 1.34

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

«d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma della Costituzione».

### 1.35

[AIMI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

### 1.36

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», dopo le parole: «il Questore», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

### 1.37

[PERILLI](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», aggiungere le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è».*

### 1.38

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera h), punto 2), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*



### 1.39

#### [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

### 1.40

#### [DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro».*

### 1.41

#### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

### 1.42

#### [NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera h), n. 2, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

### 1.43

#### [GRANATO](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

### 1.44

#### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 20-ter.**

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

**Art. 20-quater.**

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

**1.45**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;*

**«Art. 20-ter.**

*(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)*

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

**1.46**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo», aggiungere le seguenti: «oppure per attesa occupazione».*

**1.48**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*«n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono abrogati».*

**1.49**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**1.50**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

**1.51**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";».

**1.52**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale e per cure mediche».*

**1.53**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «e per casi speciali e per protezione speciale».*

**1.54**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali e per protezione speciale».*

## 1.55

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».*

## 1.56

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: «prefetto competente», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».*

## 1.57

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis, dopo il comma 1», aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».*

## 1.58

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#)

*Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:*

*«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "della Commissione stessa", sono inserite le seguenti: ", o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,".*

*0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: ", o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine"».*

## 1.59

### CIRIANI, LA RUSSA

*Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole: "di frontiera" aggiungere le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a-bis) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».

## 1.60

### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali";

3) al comma 3, le parole: "da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente" sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti";

b) al comma 1-bis dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno"».

## 1.61

### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrano i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al

Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.62

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.63

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

#### **1.64**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

#### **1.65**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

#### **1.66**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e

familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.67

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti ai questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.68

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'extradizione dello straniero per reali che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.69

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti



di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischiano di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di-lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.70

### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.71

### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

## 1.72

### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

### 1.73

#### VERDUCCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

### 1.74

#### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

### 1.75

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

**1.76**

[PINOTTI](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

**1.77**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1», con le seguenti: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2».*

**1.78**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», aggiungere le seguenti: «e comma 2».*

**1.79**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».*

**1.80**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

**1.81**

[VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

**1.82**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

**1.83**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio», e sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

#### **1.84**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».*

#### **1.85**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».*

#### **1.86**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».*

#### **1.87**

[GRANATO](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

#### **1.88**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».*

## 1.89

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente:

"3-*ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: *a*) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; *b*) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; *c*) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

## 1.90

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente:

"3-*ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: *a*) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; *b*) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; *c*) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

## 1.91

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente:

"3-*ter*. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7

aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.92

### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*.1). Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma i della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

## 1.93

### MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 19-ter», con il seguente:*

«Art. 19-ter. - (*Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso*) -  
1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:



"3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-*quinquies*. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-*sexies*. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-*septies*. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-*octies*. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-*novies*. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-*decies*. L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alle cancelleria.

3-*undecies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".».

## 1.94

### MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 5, capoverso «Art. 19-ter», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a*) a *l*), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica».

### 1.95

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto, denominati permessi per casi speciali"».*

### 1.96

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 6, lettera c), sostituire la parola: «soppresse», con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti ", per casi speciali"».*

### 1.97

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

### 1.47

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«3) all'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015 le parole da "ovvero se ritiene che sussistono" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».

### 1.47 (testo 2)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015 le parole da "ovvero se ritiene che sussistono" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso».

### 1.98

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».*

### 1.99

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

### 1.100

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:*

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 1.101

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 8, sopprimere le parole: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

### 1.102

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 8, sostituire il periodo da: «previa valutazione» a: «25 luglio 1998 n. 286» con il seguente periodo: «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

### 1.103

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire le parole da: «previa valutazione» a: «25 luglio 1998 n. 286» con le seguenti: «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

### 1.104

[VERDUCCI](#)

*Al comma 8 sostituire il periodo da: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» con il seguente: «Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».*

### 1.105

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».*

### 1.106

[VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».*

### 1.107

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

### 1.108

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» con le seguenti: «ove la Commissione territoriale non accolta la domanda di protezione internazionale ma ritenga».*

### 1.109

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» con le seguenti: «ove la Commissione territoriale non accolta la domanda di protezione internazionale ma ritenga».*

### 1.110

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».

### 1.111

[D'ARIENZO](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».

### 1.112

#### [D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo straniero per il quale viene meno il diritto alla permanenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta».

### 1.113

#### [COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

### G/840/1/1

#### [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premessi che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

## Art. 2

### 2.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.3**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.4**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**2.5**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**2.6**

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**2.7**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di

riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

## 2.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo sopprimere le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri"».

## 2.9

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"» con le seguenti: «le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».*

## 2.10

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 2.11

[PERILLI](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

## 2.11 (testo 2)

[PERILLI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

## 2.12

### PERILLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli enti gestori dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale, nonché dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicano, sul proprio sito *internet* o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate».

## 2.0.1

### DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "rimpatrio" aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso, avverso un provvedimento di proroga è sempre consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme-di cui all'articolo 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-bis, dandone conto specificatamente in motivazione"».

## 2.0.2

### DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto periodo sopprimere la locuzione: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri".

2. All'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovunque occorra sopprimere la parola: "centro"».

## Art. 3

## 3.1

### BRESSA



*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.4

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.5

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.6

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.7

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

### 3.9

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al primo periodo del comma 3-bis, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: "per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce 'EURODAC'"».

*Sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.10

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

### 3.11

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le parole: «in appositi locali»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo;*
- c) *dopo il capoverso «3-bis» inserire il seguente:*

«3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7».

### 3.12

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «in appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

### 3.13

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».*

### 3.14

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «in appositi locali», inserire le seguenti: «con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7».*

### 3.15

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

### 3.16

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».*

### 3.17

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

**3.18**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».*

**3.19**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

**3.20**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

**3.21**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.*

### 3.22

#### [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti:* «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». *Quindi sostituire le parole:* «per un periodo di massimo centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».

### 3.23

#### [DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole:* «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti:* «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», *e sostituire le parole:* «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

### 3.24

#### [DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole:* «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti:* «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», *e sostituire le parole:* «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

### 3.25

#### [DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza», *inserire le seguenti:* «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici e fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici»; *in fine, sostituire le parole:* «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti:* «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

### 3.26

#### [DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».*

### 3.27

#### CIRIANI, LA RUSSA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «diciotto mesi».*

### 3.28

#### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

### 3.29

#### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».*

### 3.30

#### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

### 3.31

#### NUGNES, LA MURA, FATTORI, DE FALCO, MANTERO

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.32

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

### 3.33

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

### 3.34

[GRASSI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

## Art. 4

### 4.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.4

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.5

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «in tale ultima ipotesi», fino a: «udienza di convalida».*

#### 4.6

[PERILLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona».*

#### 4.7

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».*

#### 4.8

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida», sono inserite le seguenti: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».*



#### 4.9

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

#### 4.10

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

#### 4.11

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

#### 4.12

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».*

Art. 5

**5.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 6

**6.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di rimpatri*). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**6.4**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «b)» con il seguente:*

«b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 6.5

### D'ARIENZO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati».

## 6.0.1

### FAZZOLARI, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche

sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

## 6.0.2

### [BALBONI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: "il minore" con le seguenti: "il minore di anni quattordici".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "di anni diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "di anni quattordici"».

## 6.0.3

### [PARRINI](#), [COLLINA](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## Art. 7

## 7.1

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Premettere l'articolo:*

#### **«Art. 07.**

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

## 7.2

### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.3

### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.4

### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.5

### PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo 7, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata-di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo

407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.6

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-*bis*. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c*) e 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

## 7.7

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 12, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica se è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale, I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale";

*b*) l'articolo 16, al comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica se è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.8

### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

## 7.9

### BALBONI, LA RUSSA

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire la seguente: «, 414,».*

## 7.10

### RAUTI, LA RUSSA

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: «624 e 624-bis».*

## 7.11

[BERTACCO](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti: «e 633,».*

**7.12**

[BALBONI](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

**7.13**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere il seguente periodo: «I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».*

**7.15**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**7.16**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, alle lettere a) e b) eliminare l'ultimo periodo.*

**7.17**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».



## 7.18

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

## G/840/2/1

### [MAIORINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840 «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

premesso che:

il presente decreto-legge al Capo II del Titolo I prevede delle disposizioni in materia di protezione internazionale ed incide sulle procedure di esame delle domande attraverso modifiche legislative al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

il decreto legislativo, in particolare, all'articolo 27, stabilisce che la Commissione territoriale acquisisce le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritiene necessarie al fine di integrare il quadro probatorio del richiedente;

considerato che:

molto spesso il richiedente, durante il procedimento volto ad ottenere la protezione internazionale, non manifesta il proprio orientamento sessuale, oggetto di persecuzione nel Paese di origine, nel timore di subire ripercussioni anche nel Paese di arrivo;

tale contegno può dipendere da una carente informazione circa i propri diritti o da un'inadeguata assistenza psicologica nei luoghi di accoglienza;

la mancata valutazione, da parte della Commissione Territoriale, di quello che costituisce uno dei requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato potrebbe condurre ad un diniego della domanda;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel sistema di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona.

## G/840/3/1

### [VONO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4

ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

premessi che:

il Titolo II del decreto in esame introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

l'articolo 28 del decreto introduce modifiche all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, viene disciplinata una sorta di protocollo operativo, che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, siano state tuttavia riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente;

considerato che:

l'articolo 144 del TUEL prevede che, con decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso;

molto spesso accade che con la nomina della commissione straordinaria si possano riscontrare disservizi o rallentamenti nel funzionamento della macchina burocratica dell'ente locale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti legislativi che garantiscano il potenziamento della rete di prevenzione antimafia, estendendo al personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie una più ampia gestione dell'attività amministrativa dell'ente i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso o simile, in modo tale da non pregiudicare l'efficacia dei servizi resi al cittadino.

## Art. 8

### 8.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.3

[GRASSI](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».*

#### 8.4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».*

#### 8.5

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».*

### Art. 9

#### 9.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 9.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 9.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 9.4

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 9.5

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

#### 9.6

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a), capoverso «2», lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata», e alla lettera e), aggiungere le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia»;*
- b) *sopprimere la lettera d).*

#### 9.7

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a), capoverso «2», lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata», e alla lettera e), aggiungere le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia»;*
- b) *alla lettera d). capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

#### 9.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

## 9.9

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2» sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» sono inserite le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

## 9.10

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non refoulement».*

## 9.11

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).*

## 9.12

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».*

## 9.13

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 9.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

#### 9.15

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.*

#### 9.16

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.*

#### 9.17

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

#### 9.18

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

#### 9.19

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

## 9.20

### [NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».*

## 9.21

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

## 9.22

### [COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», sono inserite le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.».*

## 9.23

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

**9.24**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

**9.25**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-*quater*» aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale».

**9.26**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-*quater*»», aggiungere il seguente:*

«1-*quater-bis*) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

**9.27**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*



**9.28**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**9.29**

[ZANDA](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**9.30**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

**9.31**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» le parole: «in quanto», sono sostituite con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

**9.32**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.33**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**9.34**

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

## Art. 10

### 10.1

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.4

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c* ), e 16, comma 1, lettera *d-bis* ), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b) all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*e*) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*".

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)"

sono sostituite, dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*"».

## 10.5

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):*

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera *c)*:

"*c)* rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"».

## 10.6

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

*b)* all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*"».

## 10.7

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con

sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

*b)* all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

## 10.7 (testo 2)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale".

## 10.8

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

## 10.9

### [GRASSI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».*

## 10.10

### [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.*

## 10.11

### [COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.», con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

## 10.12

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole: «il richiedente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».*

## 10.13

### [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis)», le parole: «anche in pendenza di», sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei casi di».*

## 10.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)".».

## 10.15

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

## 10.0.1

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto"».

## 10.0.2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [FERRARI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 10.0.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari  
con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

### Art. 11

#### 11.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 11.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### Art. 12

#### 12.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 12.2

[VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.3

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.4

[PINOTTI](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.5

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.6

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [DE FALCO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.7

[PARRINI](#), [PINOTTI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale). - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

- a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
- b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
- c) l'accesso all'assistenza sanitaria;



- d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
- e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella-società e l'adesione ai suoi valori;
- f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».

## 12.8

### GRANATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*sexies*. - (*Sistema di protezione per richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, stranieri richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati*). - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale, degli stranieri destinatari di altre forme di protezione e dei minori stranieri non accompagnati possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

- a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
- b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
- c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

- a) monitorare la presenza sul territorio e dei titolari di protezione internazionale, degli stranieri titolari di permessi speciali e dei minori stranieri non accompagnati;
- b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

- c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
- d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
- e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*».

## 12.9

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

## 12.10

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i

minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

## 12.11

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

## 12.12

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.13

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 .del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già

accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47».

#### 12.14

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».*

#### 12.15

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».*

#### 12.16

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».*

#### 12.17

[PINOTTI](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

## 12.18

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:*

«1-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».

## 12.19

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».

## 12.20

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

## 12.21

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i

servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

## 12.22

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

## 12.23

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 12.24

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei soggetti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati».*

## 12.25

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 12.26

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art 1-sexies. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».*

## 12.27

### GRANATO

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

## 12.28

### UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

## 12.29

### UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

## 12.30

### NUGNES, LA MURA, FATTORI, DE FALCO, MANTERO

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire la lettera c), con la seguente:*



«c) all'articolo 9, del decreto legislativo n. 142 del 2015 il secondo periodo dalle parole: "il richiedente è accolto per il tempo necessario" è sostituito dal seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3."»;

*dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente

"4-bis. Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della salute, emana con decreto delle linee guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

c-ter) all'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale";

c-quater) all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10".

*alla lettera f), dopo il punto 4, inserire il seguente:*

«4-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente. Nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.31

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9:

1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.";

2) il comma 5 è abrogato;».



### 12.32

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

2) il comma 5 è abrogato";».

### 12.33

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;*

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;*

3) il comma 5 è abrogato.

### 12.34

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

### 12.35

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

### 12.36

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«*1-bis*) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

### 12.37

[IANNONE](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«*1-bis*) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

### 12.38

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«*1-bis*) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

### 12.39

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«*1-bis*) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

### 12.40

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

#### 12.41

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis) al comma 2 dopo le parole: "articolo 10, comma 1", sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"».

#### 12.42

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

#### 12.43

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

#### 12.44

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.45

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

## 12.46

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».

## 12.47

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"7-quinquies. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

**12.48**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**12.49**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**12.50**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*«m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di";*
- 2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"».*

**12.51**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».*

**12.52**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 5 sostituire le parole: «fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato» con sostituite le seguenti: «sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

**12.53**

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

## 12.54

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

## 12.55

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

## 12.56

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con

particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

## 12.57

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.».

## 12.0.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

## 12.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

## 12.0.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

## 12.0.4

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per



l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.0.5

[PERILLI](#), [GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

## 12.0.6

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».

## Art. 13

### 13.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **13.4**

##### GRANATO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera a) sopprimere il numero 2);
- b) sopprimere la lettera b) e la lettera c).

#### **13.5**

##### FATTORI, NUGNES, DE FALCO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).*

#### **13.6**

##### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **13.7**

##### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **13.8**

##### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

#### **13.9**

##### DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».*

### 13.10

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 5-*bis* sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

### 13.11

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 5-*bis* le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" sono sostituite dalle parole: "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

### 13.12

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

**"Art. 12-*bis*.**

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."».

### 13.13

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

**"Art. 23-bis.**

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

### 13.0.1

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 13.0.2

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### Art. 14

### 14.1

[VITALI](#), [CALIENDO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 14.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 14.3

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 14.4

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 14.5

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 14.6

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;*

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;*

*alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;*

*alla lettera d), dopo le parole: «270-quinquies.2, del codice penale», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».*

#### 14.7

[FREGOLENT](#), [SAPONARA](#), [PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

##### **"Art. 9.1**

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di

presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

## 14.8

[PERGREFFI](#), [AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

## 14.9

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole: ", previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione».

## 14.10

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 9-*bis*, comma 2, le parole: "di importo pari a 200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari a 250 euro. Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi"».

#### 14.11

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

#### 14.12

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### 14.13

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: «agli articoli 5 e 9» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,».*

#### 14.14

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» comma 1, dopo le parole: «5 e 9» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 1.»*

#### 14.15

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 della legge 91 del 1992, ha effetto sin dal giorno della proposizione della domanda nei riguardi dei figli minorenni e del coniuge del richiedente».*

#### 14.16



[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».

**14.17**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.*

**14.18**

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda».

**14.19**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**14.20**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**14.21**

[DE FALCO](#), [BUCCARELLA](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 o 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, a condizione che l'interessato abbia mantenuto il possesso di altra

cittadinanza, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

2. La revoca della cittadinanza non è adottata nei seguenti casi:

- a) quando il soggetto di cui al comma precedente abbia comunque fornito utile collaborazione alle Pubbliche autorità durante o dopo il procedimento che ha portato alla condanna;
- b) nel caso al soggetto sia stata concessa la cittadinanza da più di sette anni"».

#### 14.22

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «Art. 10-bis» con il seguente:*

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, a condizione che l'interessato abbia mantenuto il possesso di altra cittadinanza, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2. La revoca della cittadinanza non è adottata nel caso in cui il soggetto di cui al comma precedente abbia comunque fornito utile collaborazione alle Pubbliche autorità durante o dopo il procedimento che ha portato alla condanna».

#### 14.23

[AIMI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La perdita della cittadinanza è automatica».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: «revoca», con la seguente: «perdita».*

#### 14.24

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», dopo le parole: «5 e 9» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 1».*

#### 14.25

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».*

**14.26**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».*

**14.27**

[GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [ALDERISI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948».*

**14.28**

[GIACOBBE](#), [GARAVINI](#), [ALDERISI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di*

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### 14.29

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [FERRARI](#), [VERDUCCI](#), [PATRIARCA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 14.30

[RIVOLTA](#), [PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta».

#### 14.31

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. 1 - All'art. 9-bis della legge 91/1992 alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: "Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi";

2 - All'art. 9-ter della legge 91/1992 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3: "Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda";

3 - All'art. 10-bis della legge 91/1992 dopo le parole: "270-quinquies.2, del codice penale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia"».

#### 14.32

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

3-ter. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007.

*3-quater.* Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per l'anno 2018 e di euro 300.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

## G/840/4/1

### FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

**G/840/5/1**

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (A.S. 840),

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);

in particolare, il comma 1, lettera *c*), della suddetta norma introduce l'articolo 9-*ter* nella legge n. 91 del 1992, prolungando da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948;

considerato che:

l'art. 9, comma 1, della legge 91 del 1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa: *a*) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*); *b*) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; *c*) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; *d*) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; *e*) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; *f*) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c*) dell'A.S. 840, rischiano di dilatare i tempi per l'ottenimento della cittadinanza, considerando sia i criteri di residenza già previsti dall'art. 9, comma 1 della legge n. 91 del 1992 sia le tempistiche attuali per l'ottenimento della cittadinanza;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana previste nell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, favorendo, in particolare modo, gli stranieri residenti che abbiano concluso uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, siano essi maggiorenni o minorenni, e coloro che hanno regolarmente presentato la loro dichiarazione patrimoniale per diversi anni in maniera consecutiva.

Art. 15

**15.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 15.5

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - *I.* Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

**"Art. 130-bis.**

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi  
al difensore nei processi civili)

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."».

## 15.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

## 15.7

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

## 15.8

[SACCONE](#), [PAGANO](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti: ", a pena di decadenza,"».

## 15.9

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.».

## 15.0.1

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:



**"Art. 270-otcties.**

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaga idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c) la negazione della libertà religiosa;
- d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera *d)* del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

## 15.0.2

[IANNONE](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni";
- b) al secondo comma, le parole: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è aumentata da un terzo alla metà" e dopo le parole: "è commesso" sono inserite le seguenti: "in presenza di minori ovvero".

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103";
- b) al secondo comma, le parole: "Alla stessa sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa pena";
- c) al terzo comma, le parole: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "Tale pena si applica inoltre".

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 15.0.3

#### PERILLI, GRASSI

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli fra i minori segnalati o collocati presso i predetti istituti, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 387-bis.**

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1. Nell'ipotesi in cui sia arrestata o fermata madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

Art. 16

### 16.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

## 16.2

### D'ARIENZO

*Sopprimere il comma 2.*

## 16.3

### CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

## 16.0.1

### LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei, luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

## 16.0.2

### CIRIANI, IANNONE, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

### 16.0.3

[MODENA](#), [PAGANO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-bis. - (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

### 16.0.4

[BALBONI](#), [CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

## 16.0.5

[CIRIANI, LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesto per reati)

1. 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

## 16.0.6

[GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».

## 16.0.7

[GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 16.0.8

### GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 16-*bis*.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 16.0.9 (già em. 16.4)

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

**16.0.10 (già em. 16.5)**

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "sussiste", è inserita la seguente: "sempre" e, alla lettera b), sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: «"vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";

b) al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza";

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 17

**17.1**

BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*



## 17.2

### MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo».*

## 17.3

### D'ARIENZO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».*

## 17.4

### MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» aggiungere le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».*

## 17.0.1

### MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

- a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
- b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
- c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è



diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

## 17.0.2

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

### «Art. 17-bis.

All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

## 17.0.3

[CIRIANI](#), [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

### «Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-*quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

#### 17.0.4

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [BERARDI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irricognoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da L. 100 a 1000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

#### 17.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di *metal-detector*"».

#### 17.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)"».

Art. 18

**18.1**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**18.2**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**18.3**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il personale dei Corpi», fino a: «medesima legge», con le seguenti: «il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno».*

**18.4**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».*

**18.5**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti,».*

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*

*- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».*

## 18.6

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «nonché il numero degli operatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: « nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;*

c) *al comma 3, sostituire la cifra: «150.000», con la seguente: «500.000».*

## 18.7

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» con le seguenti: «capoluogo di provincia».*

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*

- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».*

## 18.8

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale,» con le seguenti: «capoluogo di provincia,».*

## 18.9

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, dopo le parole: «superiore ai centomila abitanti,» inserire le seguenti: «e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e*

Bolzano».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «addetto» con la seguente: «addetti»;*

*2) al comma 2, dopo le parole: «nonché il numero degli operatori di polizia municipale,» inserire le seguenti: «e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «comune» con la seguente: «ente»;*

*3) al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

## 18.10

### [CIRIANI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente:*

*- al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;*

*- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».*

## 18.11

### [D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, le parole: «addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,».*

## 18.12

### [LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni».

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano»;*

*agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

**G/840/6/1**

CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»,

premessò che:

l'articolo 18 del decreto in esame amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno;

l'articolo 19 del decreto in esame è diretto a consentire alla Polizia municipale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici e che, in esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi;

nel titolo II del decreto in esame è prevista l'introduzione di norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

al riguardo, agli articoli 18 e 19 sono previste disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia locale nonché un'apposita disposizione finalizzata a consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza,

considerato che:

i lavoratori della Polizia locale svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al comparto sicurezza, le medesime funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;

le disposizioni di cui in premessa mirano a rafforzare il ruolo della polizia locale all'interno del sistema di sicurezza pubblica, ampliandone progressivamente i compiti e, conseguentemente, l'onerosità del servizio per gli operatori;

l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza

dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per la polizia locale;

tale disposizione ha prodotto evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

l'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha nuovamente riconosciuto al personale di polizia locale l'applicazione dei soli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti legislativi volti al riconoscimento dell'accresciuto ruolo della polizia locale nel sistema di sicurezza pubblica, anche attraverso il ripristino degli istituti già abrogati dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### 18.0.1

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».

### 18.0.2

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

### 18.0.3

[BERARDI](#), [GASPARRI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**



1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis*."».

#### 18.0.4

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti : "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

#### 18.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

#### 18.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli



Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

### 18.0.7

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### Art. 19

### 19.1

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 19.2

[BRESSA](#), [DE PETRIS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 19.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

#### 19.4

[MALLEGNI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#),  
[VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti».*

#### 19.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#),  
[MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a centomila abitanti» e sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

#### 19.6

[RUSPANDINI](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.».*

#### 19.7

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#),  
[MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».*

#### 19.9

[LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».*

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, alinea, dopo il numero: «18», inserire le seguenti parole: «19, comma 5-bis,»;*

- *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».*

### 19.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#),  
[MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte  
della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

### 19.0.2

[MALLEGNI](#), [PAGANO](#)

*Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art 19-bis.**

1. All'articolo 109, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, dopo le parole: "appartamenti per vacanze", aggiungere le seguenti: ", i locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni"».

### 19.0.3

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

Art. 20

**20.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**20.2**

[D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi"».

**20.0.1**

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1.All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

**20.0.2**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1.All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti: "concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."».

Art. 21

**21.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**21.2**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sopprimere la lettera a).*

**21.3**

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «modificazioni» sono soppresse le seguenti: «a) dopo le parole: "su cui insistono" sono inserite le seguenti: "presidi sanitari,"».*

**21.4**

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Al comma 1, alla lettera b), prima delle parole: «aree destinate allo svolgimento di fiere» premettere la parola: «litorali,».*

**21.5**

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «pubblici spettacoli,» aggiungere le seguenti: «aree destinate normalmente ad eventi politici o organizzati dai partiti politici.»*

**21.6**

[D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".*

*b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».*

## 21.7

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna"».

## 21.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

## 21.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 21-bis.

All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti: ", per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al

comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

### 21.0.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale"».

### 21.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

### 21.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali"».

## 21.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"».



## 21.0.7

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

**"Art. 669-bis.**

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie, n simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

2. La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone, ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni"».

## 21.0.8

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

## 21.0.9

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di

parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI».

#### 21.0.10

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o in caso di reiterazione, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

#### 21.0.11

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

## 21.0.12

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

## 21.0.13

[CAUSIN](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

- a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
- b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
- e) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
- e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
- f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata.;

3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-bis del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarsi.

3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-bis. - (Accattonaggio). - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-octies e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma J del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 1 O milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

#### 21.0.14

[RIZZOTTI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [GASPARRI](#), [BERARDI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-*bis*.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### 21.0.15

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 21-*bis*.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della  
sicurezza degli operatori sanitari)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

"11-*septies*. l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

**21.0.16**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti*:

**«Art. 21-bis.**

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma".

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

**Art. 21-ter.**

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

## 21.0.17

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

## 21.0.18

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

**«Art. 21-*bis*.**

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma".

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al primo comma, alinea, le parole: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92" sono sostituite dalle seguenti: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

c) al secondo comma le parole: "di cui ai numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)";

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune".

#### **Art. 21-ter.**

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

#### **21.0.19**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



**«Art. 21-bis.**

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-quater. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. - (*Circostanza aggravante*). - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

Art. 642-sexies. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari"».

## Art. 22

### 22.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 22.2

#### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi

di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025», con le seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».*

## 22.3

### LA PIETRA, LA RUSSA

*Al comma 1 sostituire le parole: «Polizia di Stato» ovunque ricorrono, con: «Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121».*

## 22.0.1

### MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite- massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 22.0.2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 22-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

## 22.0.3

[GRASSI](#), [PERILLI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 22-bis.

*(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)*

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo la parola: «22» è inserita la seguente: «22-bis» e le parole: «15.681.423», «57.547.109» e «59.477.109», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «23.881.423», «72.547.109», «84-477.109» e le parole: «e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027»;

b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) quanto a 6.200.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia».

## 22.0.4

### CIRIANI, LA RUSSA

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 22-bis.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».

## 22.0.5

### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 22-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

Art. 23

**23.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**23.2**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**23.4**

[GRASSI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comunque ostruisce» inserire le seguenti: «, con il proprio corpo,».*

**23.5**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- c) *sopprimere il comma 2.*

**23.6**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**23.0.1**

[MARSILIO](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### 23.0.2

#### BALBONI, LA RUSSA

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*septies*) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*septies*), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"».

### 23.0.3

#### GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1. - (*Terrorismo di piazza*). - Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o



psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. - (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

#### 23.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-quater. - È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale"».

#### 23.0.5



[LA PIETRA](#), [CIRIANI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 23-bis.**

*(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie  
agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)*

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione».

**23.0.6**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

**23.0.7**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 23-bis.**

- 1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».

## 23.0.8

### [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", inserire le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

*b)* al primo periodo, sostituire le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", con le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

## 23.0.9

### [LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 23-bis.**

*(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse;

*b)* al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

### 23.0.10

#### LA RUSSA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Incremento del contingente impiegato  
nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100";*

*b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536. 797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».*

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis»;*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

### 23.0.11

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)*

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che

concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 23.0.12

[GIAMMANCO](#), [GASPARRI](#), [SCHIFANI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [CANGINI](#), [DAL MAS](#), [FERRO](#), [GALLONE](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [PAPATHEU](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TOFFANIN](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 23-bis.

*(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)*

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wifi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di

videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».

## Art. 24

### 24.1

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#), [MANTERO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 24.2

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 24.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente:*

«1) alla lettera c) dopo la parola: "comunicazione" è inserita la seguente: "sintetica" e dopo le parole: "a mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta" aggiungere le seguenti: "Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta"».

### 24.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).*

### 24.5

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 83, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di

terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo".

*d-ter)* all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

## 24.6

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

*d-ter)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

## 24.7

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis)* Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione precedente"».

## 24.8

[SICLARI](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma, 1, lettere *a)* e *b)* del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

## 24.9

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

## 24.10

[D'ARIENZO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 24.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità  
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

## Art. 25

## 25.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 25.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano

punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale».

## Art. 26

### 26.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 26.2

[AIMI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 26.3

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26 - (*Monitoraggio dei cantieri*). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

### 26.4

[MALAN](#), [FLORIS](#), [PAGANO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto», aggiungere le seguenti: «e contestualmente alla Cassa Edile».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "trasmette", sono inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti parole: "all'Ispettorato Territoriale del Lavoro"».

### 26.5

[GARAVINI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: ««nonché al prefetto» aggiungere le seguenti: «esclusivamente per via telematica».*



## 26.6

### MALAN, FLORIS, PAGANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dopo le parole: "copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, "aggiungere le seguenti parole: "e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi"».

## Art. 27

### 27.1

### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 27.0.1

### COLLINA

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Disciplina dell'attività di recupero crediti)*

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o simile con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al-decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal-Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda

l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapacità patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

- a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;
- b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
- c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;
- d) la tariffa delle operazioni;
- e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;
- f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;
- g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.;
- h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali *server*, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono

organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

## Art. 28

### 28.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 28.2

#### GARAVINI

*Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» inserire le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».*

### 28.3

#### D'ARIENZO

*Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere il secondo periodo.*

## 28.4

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale».*

## 28.5

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 11 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

## Art. 29

### 29.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 29.0.1

[GRASSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo

concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

*1-quater.* Nella ipotesi di cui al comma *1-bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma *7-bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

*"7-bis.* Alla violazione di cui al comma *1-bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

*7-ter.* Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *1-ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma *1-ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma *1-ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".

*b)* all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma *1-ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-*bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà."».

## 29.0.2

### GRASSI

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### **«Art. 29-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il comma 395. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 85, è inserito il seguente:

"85-*bis*. Per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, predispongono, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui al comma 84".

2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23-dicembre 2014, n. 190:

a) nel primo periodo, le parole: "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario *ad acta* deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.";

c) la lettera d) dell'ultimo periodo è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 84-*bis* è soppresso".

3. Le disposizioni di cui al primo e al terzo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 3 del presente articolo si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei Ministri provvede entro novanta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario *ad acta* per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario *ad acta*».

## 29.0.3

[CIRIANI, FAZZOLARI, LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica».

**29.0.4**

[CIRIANI, FAZZOLARI, LA RUSSA](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)*

1. All'articolo 640 del codice penale, al terzo comma le parole: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

"Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati».

## 29.0.5

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 29-bis.

*(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)*

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1, 5 milioni l'anno 2021».

## Art. 30

## 30.1

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*All' articolo , premettere il seguente:*

### «Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili, Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche

Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

### 30.2

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 30.3

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 30.4

[GRASSI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 30. - (Modifiche all'articolo 633 del codice penale). - 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata"».

*Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma», con le seguenti: «633, secondo comma».*

### 30.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 30. - (*Modifiche all'articolo 633 del codice penale*). - 1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, anche se non hanno materialmente preso parte all'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati"».

### 30.6

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'invasione,», inserire le seguenti: «anche se non vi hanno materialmente preso parte,».*

## Art. 31

### 31.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 31.2

[D'ARIENZO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 31.0.1

[PIROVANO](#), [CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"».

### 31.0.2

[BERTACCO](#), [LA RUSSA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)*

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

**31.0.3**

[DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto dell'emergenza abitativa».*

Art. 32

**32.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**32.2**

[COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:*

«3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

### 32.0.1

#### PERILLI

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 32-bis.**

*(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di Prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1 quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizioni di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

### 32.0.2

#### GRASSI

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 32-bis.**

*(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)*

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattica-residenziale del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati

l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### 32.0.3

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

*(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nella nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### Art. 33

### 33.1

[BRESSA](#)

Sopprimere l'articolo.

### 33.2

[MALLEGNI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121», inserire le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».*

### 33.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

### 33.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### 33.5

[PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#), [VERDUCCI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e



servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

**G/840/7/1**

[TESTOR](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

premessi che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è sita geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di



un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena attraverso l'istituzione di un posto di polizia, usufruendo della presenza logistica del centro di addestramento alpino.

### 33.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 33-bis.

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.»

### 33.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al-Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di

servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 33.0.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 33-*bis*.

*(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono-rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, *dopo le parole*: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

### 33.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 33.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

#### Art. 34

### 34.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 34.2

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il

Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

### 34.3

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

### 34.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzata della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:



a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 34.0.2

#### LA RUSSA, IANNONE, STANCANELLI

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

### 34.0.3

[DE POLI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#),  
[CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 34.0.4

[DE POLI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

##### «Art. 34-bis.

*(Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre disposizioni per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia)*

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

"1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, assume l'incarico di capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le relative responsabilità e prerogative. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Ai vice dirigenti e ai funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.

3. Ai vice dirigenti e funzionari direttivi di cui al comma 2, che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitré anni, è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.

4. All'articolo 16, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: "*b-bis*) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'onere derivante dall'attuazione della preserite legge, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è ahtorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### 34.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

##### «Art. 34-bis.

*(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza

proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

### 34.0.6

[LA RUSSA](#), [IANNONE](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Anticipo turnover vigili del fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

### Art. 35

### 35.1

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 35.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» con le*

*seguenti*: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».

### 35.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Sostituire le parole*: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro», *con le seguenti*: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».

### 35.4

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, le parole*: «una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa» *sono sostituite con le seguenti*: «una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa».

### 35.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi*:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.6

[D'ARIENZO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di

servizio indicati nel medesimo comma».

### 35.0.1

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi -e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 35.0.2

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
  - a) goda dei diritti civili e politici;
  - b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
  - c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
  - d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
  - e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.3

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 35.0.4

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 35-bis.**

*(Consorti di polizia locale)*

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».



### 35.0.5

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#), [BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 35-bis.

*(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)*

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 35.0.6

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [PAGANO](#), [FAZZONE](#), [QUAGLIARIELLO](#), [VITALI](#), [CAUSIN](#),  
[BERARDI](#), [MINUTO](#), [GALLONE](#), [MOLES](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [RIZZOTTI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Contrattazione collettiva)*

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera *h*), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

### 35.0.7

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)*

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

### G/840/8/1

[SAPONARA](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il



funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premessi che:

la figura del «Pari» nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di «Pari» e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l'implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

## Art. 36

### 36.1

#### BRESSA

*Sopprimere l'articolo.*

### 36.2

#### LA PIETRA, LA RUSSA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore".

b) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al

comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9".

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-*novies*".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione"».

### 36.3

#### GARAVINI

*Al comma 1, dopo le parole: «quale coadiutore», inserire le seguenti: «e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore.».*

### 36.4

#### LA PIETRA, LA RUSSA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-*bis*. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio".

*b)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45"».

### 36.5

#### LA PIETRA, LA RUSSA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione"».

### 36.22 (già em. 19.8)

#### LA PIETRA, LA RUSSA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 1, lettera c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:* "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-*bis* del presente decreto";

*b) Il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:*

"1-*bis*. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera *b*) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36";

*c) Il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:*

"1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario";

d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

"1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo, 18 maggio 2018, n. 72"».

## 36.6

### GRASSI, PERILLI

*Al comma 3, lettera a), numero 3), capoverso «d)», sostituire le parole: «Se entro un anno» con le seguenti: «Se entro due anni».*

## 36.7

### COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «ciò preposto» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

### 36.8

#### [GARAVINI](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

### 36.9

#### [GARAVINI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «L'avviso di vendita», inserire le seguenti: «corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo.».*

### 36.10

#### [GARAVINI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,» inserire le seguenti: «abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,».*

### 36.11

#### [GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare».*

### 36.12

#### [GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», sopprimere la lettera d).*

### 36.13

#### [COLLINA](#), [PARRINI](#), [MIRABELLI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 3, lettera d), capoverso «6», dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*«e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3*

luglio 2017, n. 112».

### 36.14

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [BELLANOVA](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#)

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».

### 36.15

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità».

### 36.16

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:*

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;».

### 36.17

[GARAVINI](#)

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le seguenti: «al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999».*

**36.18**

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».*

*Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)"».*

**36.19**

[GARAVINI](#)

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero» con le seguenti: «devono essere».*

**36.20**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «non inferiore a un anno», con le seguenti: «non inferiore a 5 anni».*

**36.21**

[MASINI](#), [PAGANO](#)

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) dopo il comma 15-quater è aggiunto, in fine, il seguente:*

"15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».

Art. 37

**37.1**

[BRESSA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 38

**38.1**

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) all'articolo 83, comma 3-*bis* e all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono dei fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse».

**38.0.1**

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#), [STEGER](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale  
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018  
44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[PERILLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(846)** *Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il sottosegretario GUIDESI comunica che il Governo non intende insistere per la conversione in legge del provvedimento in titolo. La norma sarà comunque inserita in un altro decreto-legge, attraverso un emendamento d'iniziativa governativa.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(909)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PERILLI](#) (M5S), relatore, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere, per quanto

di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene che il provvedimento, oltre a essere criticabile nel merito per gli interventi destinati al territorio di Ischia, che finiscono per condonare eventuali abusi edilizi, presenta profili di criticità anche sul piano costituzionale. A suo avviso, infatti, a seguito dell'introduzione di tali misure, si determina una irragionevole disparità di trattamento, peraltro a favore di chi in passato ha commesso illeciti nell'esecuzione di opere edilizie.

Per tali ragioni, annuncia un voto contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il proprio voto contrario, non ravvisando i presupposti di necessità e urgenza con riferimento alle misure relative al territorio di Ischia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame congiunto del *Doc. LXXXVI, n. 1* e del *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S), dopo aver ricordato che il disegno di legge europea 2018, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, non contiene disposizioni di specifica competenza della Commissione, propone uno schema di relazione favorevole.

Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, trattandosi di atti predisposti dal precedente Esecutivo, ritiene più opportuno che la Commissione non si pronunci in sede consultiva e che l'esame sia affidato alla sola Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, avanzata dal relatore sul disegno di legge n. [822](#), pubblicata in allegato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.



## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018  
16ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 12.*

**(909)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(909)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(886)** *Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in*

***materia fiscale e finanziaria***

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 3.0.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano esplicitati i principi e i criteri direttivi che, nella formulazione proposta, risultano assenti. Rileva peraltro come, secondo la vigente disciplina, di cui alla legge n. 234 del 2012, l'emendamento dovrebbe più propriamente essere riferito alla legge di delegazione europea, in quanto contenente delega al Governo.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018  
**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**[\(886\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul testo del decreto-legge in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Illustra quindi gli emendamenti.

Sull'emendamento 14.0.200, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste, che recano prescrizioni a carattere impositivo, siano formulate come facoltà, al fine di rispettare, in continuità con la normativa vigente, l'autonomia amministrativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(886\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

## **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 3, un coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle regole tecniche relative alla gestione delle fatture elettroniche.

La Sottocommissione conviene.

### **(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostantivo con condizioni, in parte non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo.

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con le seguenti osservazioni:

- occorre, in via generale, chiarire che l'atto di disposizione può avere ad oggetto l'intero corpo ovvero essere limitato ai soli tessuti: a tal fine, all'articolo 3, potrebbe essere opportuno sostituire l'espressione "del proprio corpo e dei tessuti" con la seguente: "del proprio corpo o dei tessuti";
- all'articolo 2, comma 2, occorre che l'adozione delle iniziative, attribuita alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali in materia di promozione dell'informazione, sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta, ovvero sia disciplinata attraverso atti da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- all'articolo 3, comma 1, appare altresì necessario che la revoca della dichiarazione, di cui all'ultimo periodo, sia soggetta alla stessa procedura prevista per la dichiarazione di consenso;
- all'articolo 3, comma 3, concernente la manifestazione di consenso per i minori di età, si invita a un più puntuale riferimento agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- all'articolo 5, comma 2, occorre chiarire quali siano le istituzioni tenute a sostenere gli oneri ivi indicati;
- con riferimento all'articolo 7, comma 1, si rileva che il regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, è adottato nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 4.0.1 propone di formulare un parere non ostantivo, a condizione che i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione, nonché di consultazione dei dati del Registro nazionale siano definiti con atto di natura regolamentare, acquisiti il parere del Garante per la protezione dei dati personali e l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Quanto all'emendamento 5.5, propone di esprimere un parere non ostantivo, a condizione che sia specificato che le modalità di copertura degli oneri relativi al trasporto della salma, alla tumulazione nonché all'eventuale cremazione, in caso di superamento del limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, siano definite nell'ambito del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, nel rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alle province autonome; Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



## 1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**  
**21ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

**(822-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018  
**8ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 14ª Commissione:*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018** : rinvio della formulazione della relazione.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018** : rinvio dell'espressione del parere.

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017** : rinvio dell'espressione del parere.

## **1.4.2.3. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 16 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione  
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S), relatore, illustra un conferente schema di parere favorevole con condizioni, che riprende i punti principali contenuti nella relazione svolta.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere come predisposto dal relatore (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S), relatore, illustra, per i profili di competenza della Commissione Affari esteri, il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere una relazione. Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (UE) nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea (quella relativa al 2018 è attualmente all'esame della Camera dei deputati), che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro; la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Il disegno di legge europea per il 2018 si compone di 13 articoli, divisi in otto Capi, che riguardano: la libera circolazione delle merci e delle persone (Capo I, articoli 1-3); la giustizia e la sicurezza (Capo II, articolo 4); i trasporti (Capo III, articolo 5); la fiscalità (Capo IV, articoli 6-8); il diritto d'autore (Capo V, articolo 9); la tutela della salute, (Capo VI, articolo 10); l'ambiente (Capo VII, articoli 11 e 12).

Obiettivo prioritario sotteso al provvedimento è quello di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazioni aperte nei confronti dell'Italia. Ricorda, a tal riguardo, come ad oggi, il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese ammonti a 64, di cui 56 per violazione del diritto dell'Unione e 8 per mancato recepimento di direttive, in ulteriore, sia pure lieve, diminuzione rispetto allo scorso anno.

Nello specifico, con il testo in esame il Governo intende, fra l'altro: affrontare due procedure d'infrazione e tre casi di pre-contenzioso secondo il sistema EU-Pilot; garantire la piena attuazione di due Regolamenti UE sulle emissioni dei gas ad effetto serra e sui diritti doganali; dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea in materia di giustizia.

Per quanto attiene gli aspetti di stringente interesse per la Commissione Affari esteri, evidenzia come essi risultino del tutto residuali. In questa sede ci si limita pertanto a richiamare alcuni articoli che più di altri presentino profili in qualche modo correlati alle competenze della nostra Commissione, evidenziando, in particolare, gli interventi normativi volti a sanare o a risolvere le procedure di pre-contenzioso e di contenzioso.

In particolare, gli interventi finalizzati a definire le procedure d'infrazione sono individuati dagli articoli 1, 2 e 6, che qui si richiamano per meri scopi ricognitivi, afferendo i relativi ambiti tematici alle competenze di altre Commissioni parlamentari.

L'articolo 1, che reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori, interviene sul decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con modifiche finalizzate ad affrontare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175. L'intervento è altresì finalizzato a rendere le disposizioni nazionali pienamente coerenti anche con i contenuti normativi della direttiva 2013/55/UE, nel frattempo intervenuta in materia, nonché per dare esecuzione, limitatamente agli adattamenti della direttiva 2005/36/CE, al Trattato concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

L'articolo 2, relativo alle attività incompatibili con l'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, è finalizzato ad affrontare un punto della procedura di infrazione n. 2018/2175 con cui la Commissione europea ha contestato alcuni specifici elementi relativi all'applicazione della direttiva 2005/36/CE, tra i quali la disciplina della professione di agente immobiliare. Con la novella legislativa introdotta, oltre a dare attuazione a quanto richiesto dalla Commissione con riferimento alle norme sui criteri di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di mediazione, si intende garantire al contempo la tutela del consumatore con la previsione di una clausola finalizzata ad evitare ogni conflitto attuale di

interessi tra il mediatore e l'oggetto della mediazione stessa.

L'articolo 6, che riguarda il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e alla spedizione dei beni in franchigia, è finalizzato a superare i rilievi critici formulati alla normativa nazionale di settore dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2018/4000.

Gli interventi normativi finalizzati alla chiusura dei pre-contenziosi secondo il sistema EU-Pilot sono invece contemplati dagli articoli 3, 11 e 12 del provvedimento in esame.

L'articolo 3, in particolare, modifica i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi ed è finalizzato alla chiusura del caso EU-Pilot 8002/15/GROW.

L'articolo 11, nell'ambito del Capo VII dedicato alla tutela dell'ambiente, è finalizzato a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), superando i rilievi che la Commissione europea ha formulato sul decreto legislativo n. 49 del 2014 attuativo della norma europea. La misura introdotta ha l'obiettivo di evitare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 8718/16/ENVI e l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese.

Analogamente, l'articolo 12, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, è finalizzato alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, e al superamento dei rilievi della Commissione europea in ordine alla non corretta trasposizione di alcune norme della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

Richiama, infine, altri articoli del disegno di legge in esame che presentano aspetti di qualche interesse per la nostra Commissione, in particolare gli articoli 4, 8 e 9.

L'articolo 4, che concerne la materia della cooperazione giudiziaria penale internazionale, prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e la Norvegia e tra l'Italia e l'Islanda. La disposizione risulta in attuazione dell'Accordo del 2006 tra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia relativo alla procedura di consegna di persone e cose, semplificata rispetto ai tradizionali strumenti di estradizione, fra questi Paesi. Il perfezionamento di tale Accordo sul piano internazionale è previsto possa compiersi solo con la notifica alle altre Parti contraenti della conclusione delle procedure richieste per l'espressione del consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'Accordo medesimo. Nel novembre 2014 il Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione della decisione 2014/835/UE, ha definitivamente espresso il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'Accordo del 2006. Senza entrare nel merito dei meccanismi di cooperazione giudiziaria in esso contemplati, che afferiscono alla materia della giustizia, il relatore evidenzia come da allora l'Italia non abbia ancora provveduto a recepire l'Accordo, tanto da essere stata sollecitata lo scorso 16 luglio dal Consiglio dell'Unione europea a trasmettere, al più presto, le proprie dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere pienamente operativa la procedura nelle relazioni di cooperazione giudiziaria internazionale individuate dal testo internazionale. Con il richiamato articolo 4 si provvede, dunque, a superare tale inadempienza, prevedendo espressamente che le disposizioni di cui alla legge n. 69 del 2005 costituiscano attuazione dell'Accordo internazionale, anche in relazione al mandato di arresto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

Il relatore richiama, per il riferimento indiretto agli obblighi internazionali per l'Italia, anche l'articolo 8, che reca disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, garantendo la piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010 che disciplina i tempi, la gestione e gli altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Rammenta che il Sistema europeo di scambio delle emissioni (*European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS*) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori nell'Unione europea e che dal 2013 l'assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati. La materia richiama dunque gli obblighi internazionali più generali in materia di lotta ai cambiamenti climatici che l'Italia ha sottoscritto nel corso degli anni, in particolare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), a

partire dalla firma nel 1998 del Protocollo di Kyoto, alla ratifica nel 2016 dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Parigi del dicembre 2015. La lotta ai cambiamenti climatici costituisce peraltro anche uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Anche l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di diritto d'autore, nell'attuare la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017, risulta indirettamente in attuazione del Trattato di Marrakech, documento sottoscritto da parte dell'Unione europea nell'aprile 2014. L'Accordo internazionale, in particolare, ha imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di una eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate.

Successivamente, il relatore dà conto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2018, essendo stata presentata lo scorso gennaio dall'Esecutivo Gentiloni, sconta, inevitabilmente, il limite di non rappresentare gli orizzonti programmatici del Governo attualmente in carica, tanto da essere definita dagli estensori stessi come un "esercizio a sovranità limitata".

Ciononostante, il testo merita un esame approfondito, almeno per le parti di più stringente interesse per la Commissione, stante l'ampia ricognizione che è in grado di offrire su numerosi aspetti che costituiscono altrettante sfide e opportunità per il nostro Paese nell'ambito del processo di integrazione europea.

Il Documento illustra i contenuti e gli obiettivi politici attesi dal precedente Esecutivo, per l'anno 2018, in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Esso è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al quadro istituzionale e al processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Nell'ambito delle questioni istituzionali, la Relazione rimarca la necessità di rilanciare il progetto di integrazione europea, per realizzare un'Europa sicura, prospera e sostenibile, mantenendo peraltro l'impegno all'attuazione dell'Accordo istituzionale "Legiferare meglio" del 2016. Sarà altresì necessario, secondo gli estensori della Relazione, continuare a lavorare perché il negoziato in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione avvenga riducendo al minimo gli effetti negativi sui cittadini e sull'economia.

Fra le politiche settoriali, il relatore pone in evidenza l'obiettivo prioritario sulla migrazione, finalizzato ad ottenere un rafforzamento dell'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri per una concreta applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, in relazione alla gestione dei flussi migratori, al controllo delle frontiere esterne, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, nonché allo sviluppo del dialogo con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti.

Nell'ambito della parte terza, quella espressamente dedicata ai temi di interesse per la nostra Commissione, ovvero la dimensione esterna dell'Unione europea, il Documento sottolinea l'opportunità di continuare a sostenere l'azione dell'Alto Rappresentante, di attribuire ulteriore centralità, nel quadro dell'attuazione della Strategia globale UE, al Mediterraneo, di elaborare politiche migratorie efficaci, di sostenere il percorso di stabilizzazione della Libia, di contrastare la minaccia terroristica e di ricercare una soluzione al conflitto siriano.

Nel capitolo dedicato alla politica di sicurezza e difesa comune, le priorità indicate sono ascrivibili alla necessità di attuare il Piano d'azione europeo per la difesa (EDAP), alla rapida messa in opera del Fondo europeo per la difesa (EDF), alla realizzazione delle iniziative discendenti dalla Cooperazione strutturata permanente (PESCO) - avviata già nel 2017 -, nonché all'accrescimento dell'efficacia, della flessibilità e della rapidità di impiego delle operazioni e missioni PSDC.

In tema di allargamento, la Relazione conferma il tradizionale appoggio italiano alla politica di allargamento, con riferimento ai Paesi appartenenti alla regione dei Balcani occidentali, sostenendo altresì il dialogo con la Turchia, Paese di importanza strategica per gli equilibri regionali.



Con riferimento alla politica di vicinato, il Documento richiama l'opportunità di promuovere la nuova azione nelle sue dimensioni meridionale e orientale, in particolare attraverso la richiesta di un impegno comune a favore delle democrazie poste ai confini meridionali dell'Unione, per il ruolo prezioso che possono avere nel contribuire a ridimensionare le minacce che da quell'area geografica possono derivare per la sicurezza della stessa Europa.

Sul piano della collaborazione con i Paesi terzi, la Relazione sottolinea la necessità di approfondire le relazioni transatlantiche, in modo da rafforzare le sinergie tra Stati Uniti, Canada e Unione europea dinanzi alle maggiori sfide globali, cercando di realizzare al contempo una maggiore integrazione economica fra le due sponde dell'Atlantico. Nei confronti della Russia, viceversa, il testo evidenzia come la possibilità di un rilancio del partenariato strategico resti condizionata dalla crisi in Ucraina e dalla necessità di fondarsi sulla condivisione di valori democratici.

Nell'ambito del capitolo dedicato alle politiche di cooperazione allo sviluppo, la Relazione rimarca l'opportunità che, nel definire la cornice del partenariato con i Paesi ACP, vengano salvaguardati i principi basilari dell'Accordo di Cotonou, ribadendo la centralità dell'Africa e delle tematiche migratorie.

Di rilievo anche il riferimento all'opportunità che l'Esecutivo continui a garantire il proprio supporto alle candidature italiane all'interno del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), con particolare attenzione alle aree di prioritario interesse per il nostro Paese quali i Balcani, il Medio Oriente e l'Africa, nonché ad aumentare la presenza italiana nei quadri intermedi, a livello centrale e nelle delegazioni dell'Unione europea, contribuendo al contempo anche ad accrescere la presenza femminile.

Successivamente, il relatore, quindi, dà anche conto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ricostruisce, nei differenti ambiti, l'impegno dell'Esecutivo italiano nel 2017 per lo sviluppo del processo di integrazione europea e del nuovo quadro istituzionale dell'Unione, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Si tratta dell'ultimo rendiconto stilato dall'Esecutivo Gentiloni, aspetto questo che rimanda dunque alla responsabilità politica delle forze di maggioranza della scorsa legislatura per gli impegni in esso descritti.

La Relazione si articola in quattro parti: lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; le principali politiche orizzontali e settoriali; l'attuazione delle politiche di coesione; il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Il testo contiene, inoltre, interessanti appendici in cui sono inseriti, oltre all'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei, anche una scheda sull'andamento dei flussi finanziari - pari ad oltre 8,1 miliardi di euro - dell'Unione europea all'Italia nell'anno di riferimento, un quadro sullo stato di recepimento delle direttive, e, soprattutto, uno specifico allegato sui seguiti degli atti parlamentari di indirizzo, approvati nel corso del 2017.

Per la prima parte, il relatore segnala, oltre alla questione *Brexit*, il paragrafo relativo allo "stato di diritto" in cui viene evidenziato l'impegno dell'Esecutivo italiano per far valere il carattere vincolante delle regole in materia di diritti fondamentali per l'Unione e gli Stati membri, nonché per ribadire gli obblighi di solidarietà tra Stati membri.

Nella seconda parte, nel capitolo dedicato ai temi delle politiche sulla migrazione, viene sottolineato l'impegno del Governo italiano finalizzato ad ottenere un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle politiche migratorie, interne ed esterne, dall'Unione europea, con l'obiettivo prioritario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa e di garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti, oltre che di migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo. Fra gli aspetti positivi di tale impegno, la Relazione annovera l'attivazione di un gruppo di lavoro per la revisione del Piano operativo di Triton, con l'obiettivo di renderlo più aderente alle esigenze operative italiane, la stesura del Codice di condotta per le ONG operanti nel Mediterraneo, l'aumento delle risorse europee per l'Africa, anche grazie al Fondo fiduciario di La Valletta, oltre alla flessione del 34,2 per cento dei flussi di arrivo dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale nell'arco del 2017 rispetto all'anno precedente. Di contro, la Relazione ammette

lo stallo nei negoziati per la modifica del Regolamento di Dublino, oltre che la sostanziale difficoltà nel rendere effettiva l'attuazione delle decisioni del Consiglio sulla *relocation* dei richiedenti asilo dall'Italia.

Con riferimento alla Politica estera e di sicurezza comune, il Documento evidenzia l'impegno dell'Esecutivo italiano a sostegno delle iniziative intraprese dall'Alto Rappresentante per il rafforzamento di un approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, per l'elaborazione di più efficaci politiche migratorie e per sviluppare la capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio fenomeni che impattano sulla sicurezza europea. Viene poi ricordata l'attenzione per la stabilizzazione del vicinato strategico, con particolare attenzione al Mediterraneo e al Sahel, il rafforzamento delle istituzioni libiche, il dialogo regionale nell'ambito dei Processi di Rabat e di Khartoum, nonché il sostegno all'Inviato speciale Staffan De Mistura per la Siria e l'impegno a favore delle istituzioni statali dell'Iraq e per la tutela delle minoranze religiose. L'Italia ha altresì cercato di favorire un approfondimento delle relazioni politiche, economiche e culturali con l'Iran nell'ambito dell'Unione europea.

Nella Relazione si sottolinea altresì che il Governo ha proseguito, anche nel 2017, il proprio tradizionale sostegno al percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, in particolare attraverso la presidenza di turno nell'ambito del "processo di Berlino", culminata con l'organizzazione del vertice di Trieste nel luglio del 2017. Nel testo viene anche sottolineato l'impegno italiano per favorire il dialogo con la Turchia e per garantire un approccio bilanciato da parte dell'Unione europea in relazione alla crisi ucraina.

Nell'ambito del paragrafo dedicato alla politica di sicurezza e difesa comune, viene ricordato l'impegno dell'Esecutivo per lo sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, a partire dal livello istituzionale. A tal riguardo viene ricordato il più significativo dei progressi raggiunti, ovvero l'istituzione della Cooperazione permanente strutturata (PESCO) quale meccanismo di collaborazione più stretta tra alcuni Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa, ed al quale hanno aderito 25 Stati membri.

Nel testo viene poi richiamato l'impegno dell'Esecutivo nell'ambito della politica di vicinato, per l'aggiornamento della politica di sviluppo dell'Unione, a partire dalla revisione del Consenso europeo in materia di sviluppo, nonché per garantire una nuova centralità all'Africa e alle tematiche migratorie. La Relazione evidenzia inoltre come nel corso del 2017 sia proseguita l'azione finalizzata a consolidare ed accrescere la presenza italiana nelle posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale congiunta degli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(678) PETROCELLI.** - *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007*

(Esame e rinvio)

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione nelle materie culturale e tecnico-scientifica, sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica di Corea rispettivamente nell'ottobre 2005 e nel febbraio 2007.

Come si evince dalla relazione introduttiva, il testo in esame ripropone, sia pure parzialmente e

limitatamente ai soli due Accordi con la Corea del Sud, l'Atto Senato 2813 recante ratifica di numerosi Accordi internazionali bilaterali, che, presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne esaminato dalla Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato il 28 giugno 2017, ma non poté vedere completato il proprio *iter* parlamentare per la chiusura della legislatura.

Gli Accordi in via di ratifica sono finalizzati a definire la cornice giuridica entro cui far crescere la già ottima collaborazione fra Italia e Corea del Sud nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia.

In particolare, con il primo dei due testi, quello sulla cooperazione culturale, che si compone di 22 articoli, le Parti esprimono il comune auspicio a voler promuovere la cooperazione, bilaterale e multilaterale, nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport (articoli 1 e 2). L'Accordo prevede l'adozione di iniziative finalizzate ad incoraggiare l'insegnamento delle rispettive lingue nei due territori, nonché ad agevolarne lo studio (articolo 3), a promuovere lo scambio di documenti ed esperti (articolo 4), le collaborazioni universitarie e quelle fra gli enti governativi competenti in materia di spettacolo e cultura (articoli 6-7). Di rilievo anche le previsioni relative allo sviluppo della cooperazione diretta fra musei ed istituzioni archeologiche (articolo 11), all'assegnazione di apposite borse di studio per studenti e insegnanti (articolo 13) e finalizzate a prevenire e a eliminare il traffico illegale di opere d'arte (articolo 14). Il testo prevede inoltre l'istituzione di una Commissione mista preposta all'attuazione delle misure del Trattato (articolo 19).

L'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, composto di 11 articoli e di un annesso sulla proprietà intellettuale, è finalizzato a superare un precedente Trattato bilaterale di settore risalente al 1984, e a promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse (articolo 1), sia sul piano bilaterale - in particolare mediante la stipula di specifici accordi fra Ministeri, istituzioni, università e centri di ricerca coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica (articolo 2) - che su quello multilaterale (articolo 3). Fra i settori prioritari individuati per la collaborazione, vengono indicati - fra gli altri - quelli della fisica, della chimica, dell'energia, delle telecomunicazioni, delle nanotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, dell'ingegneria elettronica e civile, e dei trasporti (articolo 4). Fra le attività di cooperazione il testo annovera lo scambio di esperti e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari, la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e formazione e l'erogazione di borse di studio (articolo 5). Il testo prevede, inoltre, un sostegno specifico alle attività di cooperazione da parte dei rispettivi Governi, sia pure nei limiti delle disponibilità dei fondi (articolo 6) e l'impegno per una tutela della proprietà intellettuale (articolo 7), nei termini specificati dall'annesso all'Accordo medesimo. Ad una Commissione mista è affidato il compito di dare attuazione all'Accordo e di verificarne l'applicazione (articolo 8).

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi consta di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore.

Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in circa 790.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in 815.170 euro a decorrere dall'anno 2020. Il relatore ricorda che - anche in questo caso - il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del provvedimento che accompagnano normalmente i disegni di legge di iniziativa governativa, ovvero dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnico-finanziaria. Pur in assenza di tali strumenti, si evidenzia come la ratifica degli Accordi non dovrebbe in ogni caso presentare profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia, risultando i testi in esame strettamente correlati agli altri strumenti giuridici internazionali dedicati ai temi culturali e scientifici già sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), nell'apprezzare l'illustrazione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;  
espresso l'apprezzamento per l'impostazione complessiva del disegno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni internazionali in materia, sono adottati dalla parte più avanzata della comunità internazionale;

condiviso l'obiettivo di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e delle altre società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie;  
fatti propri i rilievi del Presidente della Repubblica in relazione ai contenuti dell'articolo 6, comma 2, che rischiano di determinare una depenalizzazione di alcune condotte di assistenza finanziaria - già sanzionate penalmente da disposizioni precedenti - a beneficio di società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di costruzione, produzione, sviluppo, detenzione, delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* o di parti di esse, costituendo di fatto una elusione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

che siano sottratte ai divieti di cui all'articolo 1, comma 1, le attività di demilitarizzazione riguardanti le mine anti-persona, le munizioni e le sub-munizioni a grappolo, tenuto conto che una movimentazione internazionale di tali materiali finalizzata esclusivamente ad esigenze di demilitarizzazione risulta pienamente compatibile con le Convenzioni di Oslo e di Ottawa, rappresentandone una delle modalità pratiche di attuazione;  
che i contenuti dell'articolo 6 siano resi conformi agli obblighi derivanti per il nostro Paese dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008.

## 1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 17 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**  
**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul Documento LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 822. Parere non ostativo sul Documento LXXXVI, n. 1. Parere non ostativo sul Documento LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il senatore **CIAMPOLILLO** (M5S), relatore, illustra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 822, uno schema di parere non ostativo sul Documento LXXXVI, n. 1 e uno schema di parere non ostativo sul Documento LXXXVII, n. 1.

Seguono, in sede di dichiarazione di voto, brevi interventi del senatore **ALFIERI** (PD) e del senatore **AIMI** (FI-BP), i quali manifestano il loro assenso sulle proposte testé illustrate.

Successivamente, nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente **PETROCELLI** pone, quindi, in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

Viene, quindi, posto ai voti e approvato lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato) del relatore sul Documento LXXXVI, n. 1.

Infine, viene messo ai voti e approvato lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato) del relatore sul Documento LXXXVII, n. 1.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (n. COM(2018) 460 definitivo)**  
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 6)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*), relatore, dà lettura di una proposta di risoluzione, contenente i principali punti della relativa relazione, precedentemente svolta.

In sede di dichiarazione di voto, si esprimono in senso favorevole, per le rispettive parti politiche, i senatori [AIMI](#) (*FI-BP*) e [ALFIERI](#) (*PD*).

Segue un breve intervento della senatrice [CRAXI](#) (*FI-BP*), la quale ricorda l'obiettivo europeo che fissa la previsione, per l'anno 2030, dello 0,7 per cento dei bilanci nazionali da allocare per la cooperazione allo sviluppo.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione, pone, quindi, ai voti lo schema di risoluzione come formulato dal relatore (pubblicato in allegato).

La Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica.

Il decreto-legge in esame, composto di 40 articoli, è finalizzato prioritariamente alla riorganizzazione del sistema di riconoscimento della protezione internazionale e delle altre forme complementari di tutela dei richiedenti asilo, per una più efficiente gestione del fenomeno migratorio; il testo interviene inoltre su aspetti relativi alla sicurezza pubblica e all'organizzazione funzionale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Titolo I (Capi da I a IV, artt. 1-15), quello che presenta gli aspetti di maggior interesse per la Commissione, reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per

esigenze di carattere umanitario, nonché di protezione internazionale e di immigrazione. A sua volta, il Titolo II (Capi da I a III, artt. 16-31), detta norme in materia di sicurezza pubblica, terrorismo e criminalità mafiosa, mentre il Titolo III (Capi I e II, artt. 32-38) reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da ultimo il Titolo IV (artt. 39-40) reca disposizioni finanziarie e finali.

Come anticipato, l'interesse per la Commissione discende dall'afferenza delle disposizioni del decreto relative alla protezione internazionale dei richiedenti asilo e, più in generale, alla posizione giuridica dei migranti ad alcune norme cogenti di diritto internazionale, ed in particolare alle Convenzioni in materia di tutela e protezione dei diritti umani fondamentali (in particolare la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 1951 e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 1961). Come si evince dalla relazione introduttiva del provvedimento, le norme introdotte in materia di immigrazione e protezione internazionale puntano a risolvere una delle maggiori criticità del sistema attualmente vigente, quella relativa alla sproporzione tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente disciplinate a livello europeo (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e il numero di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari. Viene eliminato l'attuale esercizio discrezionale nella concessione della tutela umanitaria, con l'introduzione di una tipizzazione dei casi di tutela complementare, con l'individuazione di specifici requisiti per i soggetti interessati. Le norme introdotte, tuttavia, fanno salvo il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non respingimento (*non refoulement*) - internazionalmente garantito a sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati - individuando i profili di rischio in cui il richiedente asilo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione. Il decreto detta altresì disposizioni volte a contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, in particolare, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l'esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento. Il testo disciplina, inoltre, una specifica procedura per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino straniero sia stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli, prevedendo l'ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo, strumentale all'accertamento dell'identità o della cittadinanza del richiedente. Ulteriori misure previste dal decreto sono finalizzate ad ampliare il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, e ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non abbiano titolo a soggiornare nel territorio nazionale, prolungando da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca norme volte ad abrogare l'istituto di carattere generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già previsto dal testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Viene poi riscritta autonomamente, conservando le facoltà riconosciute dalla normativa vigente, la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati a beneficio di vittime di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo, attualmente regolamentati con il rinvio alle norme sul permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono, inoltre, tipizzate ulteriori ipotesi meritevoli di eccezionale tutela per motivi di carattere umanitario con la previsione di speciali permessi temporanei di soggiorno, legate, in particolare, a condizioni di salute di eccezionale gravità o a situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Viene altresì previsto, con finalità premiale e di integrazione sociale, il rilascio di un permesso di soggiorno per lo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile. L'articolo elimina la possibilità per le Commissioni territoriali di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario, limitando la loro attività al riconoscimento della protezione internazionale e facendo salvo il loro potere-dovere di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non refoulement. Infine, l'articolo 1 stabilisce disposizioni sulle controversie relative al rilascio dei permessi speciali, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni.

L'articolo 2 prolunga, in ragione dei tempi necessari all'accertamento dell'identità e della nazionalità, da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri. Eleva altresì da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. L'articolo 2 consente, inoltre, per un periodo di tre anni, di ricorrere alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio e per la ristrutturazione di quelli esistenti. L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, contenuta nei decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008, introducendo due nuove ipotesi di trattenimento, autorizzate in luoghi determinati e per tempi definiti, motivate dalla necessità di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza. Il testo prevede, inoltre, che qualora non sia stato possibile pervenire alla determinazione ovvero alla verifica dell'identità o della cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, il trattenimento possa essere effettuato, per un periodo massimo di 180 giorni, nei centri di permanenza per i rimpatri. L'articolo 4, che detta norme in materia di esecuzione del provvedimento di espulsione, introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione, prevedendo che, in mancanza di disponibilità di posti presso i centri di permanenza per il rimpatrio, tale permanenza possa aversi in altre strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, fino alla definizione del procedimento di convalida. L'articolo 5, nel novellare l'articolo 13 del testo unico in materia di immigrazione, esplicita che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione abbia efficacia nell'intero territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché negli Stati non membri cui si applichi l'*acquis* di Schengen. L'articolo 6 dispone l'assegnazione al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito. L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi fattispecie delittuose di particolare allarme sociale. L'articolo 8, che detta norme in merito alla cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, specifica che il rientro nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'articolo 9, che disciplina i casi di domanda reiterata o presentata alla frontiera, esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata sia stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata. Il testo dispone, inoltre, una procedura accelerata per la determinazione della protezione internazionale in frontiera, nel caso in cui un richiedente presenti la domanda direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli. Il medesimo articolo 9 detta infine norme relative ad una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo e limitazioni alla sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle Commissioni territoriali. L'articolo 10 disciplina il procedimento immediato dinanzi alla Commissione territoriale, prevedendo in particolare che, qualora un richiedente asilo sia sottoposto a procedimento penale o sia stato destinatario di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per alcune specifiche fattispecie di reato, il Questore ne dia immediata comunicazione alla Commissione Territoriale competente, tenuta poi a provvedere, nell'immediatezza, all'audizione dell'interessato ed alla contestuale decisione. È previsto altresì l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione, se, all'esito dell'esame della Commissione, la domanda venga rigettata. Al riguardo, il relatore evidenzia la necessità di valutare la compatibilità della previsione (articolo 10, comma 1, lettera a) relativa all'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, anche in



pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché con l'articolo 46, paragrafi 1, 6 e 8 (diritto a un ricorso effettivo) della direttiva 32/2013/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'unità di Dublino, preposta alla verifica dello Stato membro competente all'esame della domanda di asilo.

L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di limitare la fruizione dei servizi di accoglienza territoriale ai soli titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, e non già anche ai richiedenti la protezione internazionale come avviene attualmente. In conseguenza di tali modifiche, viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio così come definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, ferma restando la sua idoneità a costituire documento di riconoscimento.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando e integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992, e prevedendo che la cittadinanza acquisita dallo straniero o dall'apolide per nascita sul territorio e residenza ininterrotta fino alla maggiore età, per matrimonio o per naturalizzazione venga revocata, con finalità di espulsione, quando la persona sia stata condannata in via definitiva per gravi reati quali terrorismo, ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata e altri gravi reati contro la personalità dello Stato. L'articolo 14 prevede, inoltre, l'estensione dei termini per la definizione delle procedure di concessione della cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione da 24 a 48 mesi, incrementando al contempo l'entità del contributo da corrispondere per gli atti relativi alla cittadinanza.

Con riferimento alle disposizioni sulla revoca della cittadinanza (articolo 14, comma 1), il relatore evidenzia come esse siano ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 1961, lo strumento internazionale finalizzato ad aumentare le tutele già esistenti e a rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell'apolidia. Tuttavia, come precisa la stessa Convenzione, lo Stato contraente che intenda mantenere il suo diritto di privare una persona della sua cittadinanza nei casi contemplati dalla sua legislazione deve evidenziare tale circostanza al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al testo convenzionale. L'Italia, che ha ratificato la Convenzione con la legge 29 settembre 2015, n. 162, non si è avvalsa di tale facoltà.

Il presidente [PETROCELLI](#), ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIMI](#) (*FI-BP*), mostrandosi concorde con le argomentazioni addotte dal relatore, si interroga sull'opportunità di prevedere, relativamente alle nuove fattispecie, di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, che prescrivono la revoca della cittadinanza, ulteriori ipotesi di reato che si aggiungano a quelle già enunciate e che riguardino crimini di particolare gravità e delicatezza, come quelli che toccano la persona.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) si riserva di formulare eventuali rilievi sui profili di stretta competenza della Commissione esteri, facendo notare, al contempo, che gli aspetti critici che attengono più al merito del provvedimento, e che sono anche suscettibili di riguardare la sua compatibilità costituzionale, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di merito.

Relativamente alle ponderate osservazioni formulate dal senatore Aimi, il presidente [PETROCELLI](#) invita a sostenerle in sede di Commissione Affari costituzionali, rilevando come il relatore, in maniera del tutto corretta, si sia limitato a evidenziare le criticità che interessano la terza Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA A NEW YORK DA UNA  
DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DAL 24 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE  
2018*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nei giorni dal 24 settembre al 1° ottobre 2018 una delegazione composta dalla Vice Presidente del Senato, Paola Taverna, dal Presidente della Commissione Affari esteri, Vito Petrocelli, e dai senatori Chike Iwobi, Vice Presidente della Commissione Affari esteri, ed Enrico Aimi, si è recata a New York per partecipare all'apertura della 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal 24 settembre al 1° ottobre 2018.

La delegazione ha preliminarmente assistito, il 25 settembre, all'apertura del dibattito generale, avviato dal Segretario Generale, António Guterres, e dalla Presidente dell'Assemblea Generale, Maria Fernanda Espinosa Garcés. Nella medesima sessione inaugurale, è intervenuto, come avviene di solito, nella qualità di rappresentante del Paese ove hanno sede le Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti.

Durante l'intera permanenza a New York, la delegazione ha preso parte, complessivamente, a 15 incontri bilaterali, partecipando altresì a 4 Eventi patrocinati dal Governo italiano.

Sempre nel corso della prima giornata di lavoro, il primo di questi eventi ha focalizzato il tema dell'Eguaglianza di genere nello sviluppo, organizzato, tra l'altro, dalla senatrice Emma Bonino, nella sua qualità di Presidente dell'organizzazione No Peace Without Justice e con la partecipazione del Ministro degli Esteri Moavero.

La delegazione è stata, inoltre, coinvolta in un ulteriore evento, sulla Pena di morte, anche esso organizzato dall'Italia e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani, nella persona della Signora Michelle Bachelet, nonché alla presenza del Ministro Moavero e del suo omologo francese, Jean-Baptiste Lemoyne.

Nella seconda giornata di lavoro, mercoledì 26 settembre, la delegazione ha dapprima preso parte all'evento, organizzato dai Governi italiano e cipriota, riguardante la Protezione dei beni culturali, imperniato sull'implementazione degli strumenti legali idonei a rafforzare la tutela del patrimonio artistico mondiale.

Successivamente, si è svolto l'incontro con Yury Fedotov, Sottosegretario Generale nonché Direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), il quale ha preliminarmente elogiato la consolidata tradizione italiana nella lotta alla criminalità organizzata, ricordando, in proposito, il fondamentale insegnamento dei magistrati Falcone e Borsellino, i quali esortavano, nel contrasto alle associazioni malavitose, a seguire i flussi di denaro. Dopo aver ribadito lo sforzo delle Nazioni Unite anche nell'attività di prevenzione dei flussi migratori, ha evidenziato come le stesse, relativamente alla situazione in Libia, non siano ancora in grado di dispiegare una propria azione incisiva a motivo, essenzialmente, della persistente mancanza di reali condizioni di sicurezza in loco.

In proposito, il senatore Iwobi ha messo in rilievo la necessità che i principali attori internazionali promuovano azioni efficaci soprattutto nei confronti dei Paesi che sono collocati a sud della Libia, da dove provengono i suddetti flussi migratori. Al riguardo, ha sottolineato l'urgenza di procedere alla concessione di aiuti economici per tali Paesi.

Il Direttore Fedotov, concordando pienamente con tale analisi, ha ribadito come i principi ispiratori dell'ONU siano proprio quelli testé enunciati dal senatore, ossia basati sull'attività preventiva del traffico di esseri umani.

Sono seguite, poi, richieste di chiarimento da parte dell'onorevole Quartapelle e del senatore Aimi, il quale ha chiesto se esiste la possibilità, da parte delle Nazioni Unite, di riallocare almeno una parte dei 600.000 immigrati - che, al momento, stazionano illegalmente in Italia - nei rispettivi Paesi di provenienza o in Paesi limitrofi.

A tale ultimo riguardo, il Direttore Fedotov ha replicato rilevando che le riallocazioni rappresentano una tipica problematica di pertinenza degli Stati, laddove le Nazioni Unite concentrano la loro attività, prioritariamente e anche per le proprie norme statutarie, nella prevenzione di tale fenomeno.

Successivamente, ha avuto luogo l'incontro con il signor Wai Min Kwok, Rappresentante dell'Internet Governance Forum, cui si è rivolta la Vice Presidente Taverna per chiedere quali strumenti effettivi sono stati approntati finora per contrastare i fenomeni criminosi perpetrati mediante la rete.

Il signor Kwok ha spiegato genericamente che non esistono, allo stato, azioni specifiche delle Nazioni Unite per combattere questo problema complesso, che, peraltro, richiede, a suo avviso, un approccio multifunzionale.

Egli, quindi, ha informato che uno dei principali temi affrontati dal Forum è la lotta al cyberbullismo, preannunciando, che si terrà, prossimamente a Perugia, un summit governativo in cui verrà discusso il tema della violazione dei diritti dei minori attraverso Internet.

Il Presidente Petrocelli ha, quindi, chiesto se l'agenzia è attiva nella diffusione delle best practices, mentre la Vice Presidente Taverna ha domandato se vengono esperiti valutazioni e controlli in tema di fake news.

Il medesimo interlocutore ha risposto che il proprio ufficio si limita a verificare come vengono condivisi i dati tra i vari Stati nazionali. Nell'accennata conferenza, che si svolgerà in Italia a novembre, verranno ulteriormente sollecitate le pratiche messe in opera a livello statale.

All'ulteriore richiesta di delucidazioni, proveniente dal senatore Iwobi, avuto riguardo alla possibilità, dal punto di vista tecnico, di allestire un unico data base in materia, il signor Kwok ha plaudito a tale suggerimento, che, a suo modo di vedere, potrebbe essere avanzato dalla stessa Italia.

I delegati hanno poi interloquuto con la signora Fawziya Abikar Nur, Ministro della salute della Somalia, cui si è rivolto il Presidente Petrocelli mettendo in risalto come l'Italia ambisca a cooperare proficuamente con una Somalia pacificata e con alle spalle un passato di instabilità ed impoverimento. Da questo punto di vista, può contare sul pieno appoggio delle due Camere del Parlamento italiano, partendo dal principio imprescindibile che tale nuovo corso di collaborazione non debba essere interpretato come una sorta di velato intervento neocoloniale.

Il Ministro Nur, nel ringraziare per l'invito ad una maggiore cooperazione, ha sottolineato come la situazione nel Corno d'Africa si stia finalmente stabilizzando. E' arrivato il momento opportuno per gettare le basi di più approfondite relazioni bilaterali, perché tutta la situazione politica nell'area è mutata in positivo.

Dal suo canto, la Somalia si aspetta che l'Italia offra un valore aggiunto di aiuto e di sostegno, dal punto di vista sia politico che più strettamente economico.

Sono, quindi, seguiti interventi dell'onorevole Quartapelle, che ha propugnato un'azione parlamentare per il rafforzamento dell'Ambasciata italiana a Mogadiscio, del senatore Iwobi, il quale ha richiamato l'attenzione sull'emergere di una effettiva volontà politica volta a dare maggiore enfasi strategica al Corno d'Africa, e del Presidente Petrocelli, il quale ha sottolineato che l'Italia, già da ora, è presente in modo cospicuo nel Paese attraverso lo stanziamento di 41 milioni di euro nei fondi della cooperazione allo sviluppo, allocati, soprattutto, nei settori della zootecnia, della filiera agroalimentare e della formazione superiore. Ha aggiunto, inoltre, che la Commissione Esteri del Senato si sta concentrando con un'attenzione peculiare anche sulla Somalia, avendo deciso di svolgere un esame approfondito dei problemi del Corno d'Africa, mediante apposite audizioni e una possibile visita sul terreno.

I parlamentari hanno, quindi, avuto la possibilità di incontrare il signor Khaled al-Yamani, Ministro degli affari esteri dello Yemen, il quale ha tenuto ad esprimere la propria gratitudine nei confronti dell'Italia, un Paese che è stato sempre a fianco del popolo yemenita e che rappresenta un modello-leader negli aiuti e nella solidarietà.

Si è, quindi, soffermato sulle varie tappe del processo di pace in corso, evidenziando l'importanza che l'opinione pubblica italiana venga correttamente informata su ciò che sta realmente accadendo nel proprio Paese.

In proposito, ha evidenziato come una delle priorità del suo Governo sia quella di favorire al massimo lo scambio di prigionieri, al fine di alleviare il più possibile le sofferenze delle famiglie, anche se

questo è costato molto dal punto di vista delle concessioni territoriali.

Ha poi richiamato l'attenzione dei senatori e dei deputati sulla grave circostanza per cui gli aiuti umanitari della comunità internazionale, purtroppo, finiscono, assai di frequente, nelle mani dei signori della guerra o nel mercato nero.

Ha, infine, stigmatizzato l'azione politica di Hezbollah e dell'Iran, quest'ultimo soprattutto atteggiandosi a potenza che cerca, sempre più, di imporre la propria egemonia nello Yemen, rappresentando, quindi, un pericolo ed una minaccia grave per l'indipendenza del Paese.

Il Presidente Petrocelli, nel prendere atto delle notazioni formulate dal Ministro, ha messo l'accento sulla necessità, in primo luogo, di ristabilire un clima di fiducia fra le tre parti in causa nello scacchiere yemenita.

Da parte dell'Italia, ha osservato, esiste una non secondaria preoccupazione per la situazione di instabilità e di conflitto che persiste nel Paese e che induce a fare affidamento sugli sforzi di mediazione esperiti dall'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen.

La delegazione parlamentare si è, quindi, intrattenuta con il signor Ayoub Hassane, Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale, nonché Presidente della Commissione esteri del Niger, al quale il Presidente Petrocelli ha sottoposto la questione riguardante il ruolo e i compiti del contingente italiano ivi dislocato allo scopo precipuo di arginare, all'origine, i trafficanti di esseri umani.

A tale riguardo, il Vice Presidente Hassane ha messo in evidenza che, al momento, l'argomento centrale dell'agenda politica nigerina è proprio quello della migrazione, essendo il Niger un Paese di transito di cospicue masse di esseri umani che si muovono, attraverso l'Africa Mediterranea, verso l'Europa.

Ciò deve spingere ancora di più l'Italia e il Niger a rafforzare la collaborazione reciproca per cercare di ridurre il più possibile il fenomeno migratorio, dovuto, a suo parere, essenzialmente a due fattori dirimenti: l'espandersi progressivo di gruppi terroristici nel Sahel, che induce molti giovani a partire, e la povertà generalizzata dell'intera area.

Il Niger, ha ribadito il Vice Presidente, ha deciso di agire con determinazione per arrestare questo deflusso di esseri umani, che, in ultima analisi, rappresenta una perdita secca delle migliori risorse umane di tutti i Paesi dell'area.

Pertanto, ha concluso, è altamente apprezzata la presenza italiana in Niger - insieme a quella di altri Paesi europei - perché costituisce indubbiamente un sostegno per tutti i cinque Stati del Sahel che, peraltro, hanno deciso recentemente di rafforzare la cooperazione tra di loro, creando, ad esempio, appositi centri di accoglienza per i profughi.

Relativamente a questo specifico aspetto, il senatore Iwobi ha domandato se è possibile ipotizzare, come contropartita degli aiuti europei, una qualche forma di rimpatrio di concittadini dei vari Paesi della zona, ora presenti in Europa.

Il Vice Presidente Hassane ha risposto che, per il momento, l'obiettivo del Niger è tentare di raccogliere, in loco, le persone che tentano di raggiungere il Nord del continente africano. Ha, infine, proposto di costituire, ognuno nel proprio Parlamento, un gruppo di amicizia incaricato anche di verificare il follow-up della collaborazione in atto tra i due Paesi.

La giornata del 26 settembre è stata coronata, dal punto di vista dell'Italia, dall'intervento, nell'Aula plenaria del Palazzo di Vetro, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Al termine della sua allocuzione, i parlamentari hanno avuto modo di incontrare brevemente il Primo Ministro per uno scambio di saluti.

Il lavoro giornaliero dei senatori e dei deputati si è concluso con il colloquio intercorso con il signor Oscar Fernandez-Taranco, Sottosegretario per il peacebuilding, il quale, focalizzando subito l'argomento che interessa l'Italia, ha tenuto a precisare che gran parte delle risorse a disposizione dei programmi di cui si occupa, sono destinati al Sahel, puntando, in modo prioritario, sul rafforzamento dei servizi basici della popolazione, nonché sull'educazione e sull'amministrazione della giustizia.

Ha, quindi, fatto notare che la ragione principale che favorisce il reclutamento dei terroristi, nella zona, risiede nella debolezza cronica degli Stati, che non riescono a controllare il loro territorio. Sempre dall'assenza dello Stato si generano poi i movimenti migratori che seguono notoriamente rotte ben

definite e ormai conosciute.

I programmi, messi in atto dal proprio ufficio, ha proseguito, rivestono una dimensione politica di tutto rilievo, perché cercano di risolvere essenzialmente i problemi di marginalizzazione, lavorando nelle zone di conflitto e di elevata insicurezza, soprattutto con esponenti della società civile del luogo.

Il signor Taranco ha, in seguito, ringraziato l'Italia per il suo impegno e la sua presenza che fa leva, in modo particolare, sulla cooperazione e le iniziative nel settore agricolo.

Grazie al rilevante know-how italiano in tale campo, sono stati, infatti, realizzati numerosi progetti volti ad impiantare piccole e medie attività agricole, che hanno agito come preconditione per instaurare un clima favorevole alla stabilità e alla pace. Sotto tale profilo, ha auspicato che l'azione dell'Italia continui perché rappresenta un punto di riferimento solido e sicuro per tutte le forme di intervento e di cooperazione da attuare nel quadrante del Sahel.

La Vice Presidente Taverna, dopo essersi congratulata per la complessiva azione di peacebuilding delle Nazioni Unite, ha chiesto se sono state predisposte delle iniziative di sviluppo mirate in particolare alle donne.

In proposito, l'interlocutore ha osservato che, come noto, nel triangolo Mali-Niger-Burkina Faso, vige un'economia informale, dove lo strumento del microcredito non sortisce risultati tangibili.

Conseguentemente, la linea di azione più efficace risulta essere quella del grant senza interessi, che vede le donne implicate in prima linea, quali perno fondamentale del decision-making relativo ai progetti di investimento locale.

Ovviamente, altrettanto prioritaria risulta essere l'azione volta a favorire il più possibile l'emancipazione dell'universo femminile, partendo dal dato di base per cui, ad esempio, in Niger ogni donna ha, in media, 7 figli.

Ha informato, per ultimo, che, nei programmi da lui gestiti, quando un progetto non risulta realizzabile, i relativi finanziamenti attribuiti ritornano indietro al proprio ufficio.

Nella giornata di giovedì 27 settembre, la delegazione parlamentare ha incontrato il signor Jean-Pierre Lacroix, Sottosegretario per le operazioni di peacekeeping.

Il colloquio è stato introdotto dal Presidente Petrocelli, che ha ribadito la grande attenzione che l'Italia pone nell'azione svolta dal suo ufficio.

Il Sottosegretario ha raccolto tale apprezzamento sottolineando, a sua volta, l'impegno non comune che l'Italia concentra verso le operazioni di peacekeeping, confermando un suo consolidato approccio multilaterale alla soluzione dei conflitti.

In proposito, ha ricordato l'impostazione più aggiornata dell'ONU in materia di peacekeeping, basata, essenzialmente, sull'informazione preventiva, nel Paese dove occorre operare, circa le sfide da affrontare.

A tale ultimo riguardo, ha reso noto che, sempre di più, gli operatori delle Nazioni Unite sono costretti ad agire in aree difficili e ad alto rischio, dove, ogni giorno, possono verificarsi incidenti o una escalation di violenza, come, ad esempio, nella zona di confine tra Israele ed il Libano.

Il Presidente Petrocelli ha, quindi, posto un quesito specifico sulla valutazione della presenza italiana in Afghanistan, mentre il senatore Aimi ha chiesto, proprio in considerazione delle condizioni pericolose in cui operano i peacekeepers, quante perdite sono state riscontrate nell'anno 2017.

Il Sottosegretario Lacroix ha replicato reiterando il giudizio altamente positivo sull'apporto dell'Italia praticamente in tutte le missioni di pacificazione dell'ONU e ha precisato che, nel corso del 2017, si sono registrati, purtroppo, 61 decessi.

Successivamente ha avuto luogo l'incontro con la signora Navamane Ratna Patten, Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulle violenze sessuali nei conflitti, la quale si è preliminarmente congratulata per la sensibilità che l'Italia ha sempre mostrato nei confronti delle problematiche affrontate dall'agenzia che dirige.

Ha, quindi, rilevato che la linea di azione prioritaria dell'ONU, per cercare di almeno attenuare il problema delle violenze di matrice sessuale nelle guerre, risiede primariamente nell'attività di prevenzione, consapevoli del fatto che, alla radice di questa peculiare forma di violenza, esistono problemi di discriminazione e di disuguaglianza.

Al riguardo, l'azione onusiana è imperniata sul concetto di giustizia come deterrente. Si tratta, in altri termini, di realizzare le condizioni affinché coloro che compiono tale efferato crimine siano consci che, in un modo o nell'altro, dovranno poi renderne conto di fronte a un tribunale.

La Presidente Grande, dopo aver ricordato che questa tematica è molto avvertita in Italia da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, ha chiesto in che modo può realizzarsi, effettivamente, in determinati luoghi di crisi e di guerra, la certezza della pena per chi commette questi reati.

La signora Patten ha replicato specificando che tutte le missioni della propria agenzia vengono svolte necessariamente con il consenso del governo locale, cercando, ovviamente, di coinvolgere anche la società civile e le ONG.

In proposito, ha fornito l'esempio dell'Iraq, dove i terroristi catturati, che avevano anche perpetrato il reato di violenza sessuale, venivano dapprima condannati solo per il reato di terrorismo; con grande sforzo e grazie all'azione del proprio ufficio, si è riusciti a introdurre il principio per cui costoro dovevano essere sanzionati dalle corti irachene anche per il crimine di violenza sessuale.

La Vice Presidente Taverna, dopo aver riconosciuto l'importanza e la delicatezza del lavoro svolto da questa particolare unità delle Nazioni Unite, ha domandato se è stato possibile riscontrare ulteriori risultati tangibili anche in altri contesti territoriali, come ad esempio in Libia.

In proposito, la Rappresentante Speciale ha precisato che il suo mandato è limitato dal Consiglio di Sicurezza e riguarda 23 Paesi prioritari, tra cui la Libia, la cui specifica situazione è stata illustrata nel Rapporto 2017 sulla violenza sessuale nei conflitti.

I parlamentari hanno avuto, quindi, l'opportunità di interloquire con il signor Ibrahim Thiaw, Consigliere Speciale del Segretario Generale per il Sahel, il quale ha tenuto a informare, per inquadrare preliminarmente il tema, che l'intera area del Sahel comprende 300 milioni di persone ( di cui il 70 per cento senza accesso a qualsiasi forma di energia), distribuite in dieci Paesi, che entro la fine del secolo aumenteranno, secondo le previsioni, di quattro volte.

Il fenomeno ormai endemico della migrazione da tali Paesi interessa prevalentemente soggetti giovani, con buona educazione e con un livello di vita superiore alla media. Tale deflusso di capitale umano priva quelle società delle principali risorse che, invece, permetterebbero di contribuire alla crescita delle loro economie.

In ultima analisi, ci si trova di fronte ad una doppia perdita: per l'Africa, che subisce un'emorragia enorme, venendo a mancare della propria migliore generazione, e dell'Europa, che deve accollarsi costi supplementari e sempre più ingenti per gestire tali movimenti di esseri umani.

Sotto tale profilo, appare ormai inderogabile, secondo l'interlocutore, un cambio di prospettiva nella cooperazione che dev'essere approntata tra il continente africano nel suo complesso e, in particolare, l'Unione europea, cercando, ad esempio, di incentivare il più possibile la creazione di piccole e medie imprese, in modo da consentire alle persone più giovani di rimanere nel proprio Paese, contribuendo così fattivamente alla sua crescita.

Ha ricordato, inoltre, che il Segretario Generale Guterres ha di recente elaborato un apposito Piano di Azione per il Sahel, che prevede un programma di interventi specifici per i prossimi quindici-venti anni.

E' pur vero, ha continuato il signor Thiaw, che occorrerebbe agire con una tempistica più celere, perché rimane effettivamente poco tempo prima di arrivare a situazioni emergenziali.

Sotto tale profilo, l'Italia - che, va ricordato, è il primo investitore privato nel Sahel - costituisce un partner attivo e sempre in prima linea nell'aiuto verso questi Paesi, che hanno un bisogno estremo di *governance*, sia a livello nazionale che nell'implementazione dell'aiuto internazionale.

Il senatore Iwobi, nel prendere atto della riconosciuta azione propositiva dell'Italia, ha attirato l'attenzione sulla circostanza per cui, nel territorio nazionale, stazionano circa 600 mila immigrati illegali, che si fa fatica a gestire, anche per una mancanza di risorse finanziarie. Proprio alla luce di tale problematica, ha domandato se è possibile individuare una modalità, da parte delle Nazioni Unite, di sostegno, anche mediante la stipula di accordi bilaterali tra i vari Paesi interessati, che includano l'opzione del rimpatrio.

Il senatore Aimi, in linea con quanto detto dal collega - dopo avere evidenziato che l'afflusso di

migranti è frutto pure di errate politiche dell'accoglienza e che molti di questi disperati, una volta giunti in Europa, vanno a ingrossare le fila della malavita locale e della criminalità organizzata - ha domandato se è possibile immaginare l'allestimento di idonee campagne di informazione e comunicazione, nei Paesi di origine, sui pericoli in cui incorre chi decide di muoversi.

L'onorevole Quartapelle ha chiesto, invece, quali rischi ambientali sono ipotizzabili per il mantenimento di una popolazione sempre più in crescita nella zona del Sahel.

Il signor Thiaw, nel rammentare che i rimpatri possono avvenire solo su base volontaria, ha fatto presente che solo il 20 per cento di coloro che migrano dal Sahel si dirige poi verso l'Europa, mentre il restante 80 per cento si muove entro la medesima area geografica.

Quanto ai problemi ambientali, l'ONU ha designato questa zona tra quelle a più alta vulnerabilità climatica.

Successivamente, la delegazione di Senato e Camera si è divisa per partecipare separatamente a due diversi incontri. Una parte ha interloquito con la signora Rachel Kyte, Rappresentante Speciale del Segretario Generale sull'energia sostenibile per tutti.

La restante parte, ossia la Vice Presidente Taverna, il Presidente Petrocelli, il senatore Iwobi e l'onorevole Formentini, hanno avuto l'opportunità di partecipare all'incontro culminante dell'intera sessione, intercorso con il Presidente della Repubblica della Nigeria, Muhammadu Buhari.

Durante tale colloquio ad alto livello, sono stati affrontati i temi della collaborazione bilaterale tra i due Paesi, della lotta al terrorismo e delle problematiche connesse ai flussi migratori.

Al termine, il Capo dello Stato nigeriano ha rivolto alla Vice Presidente Taverna l'invito a svolgere una visita ufficiale in Nigeria, anche per approfondire la collaborazione tra i due Parlamenti.

In seguito, la delegazione riunita si è intrattenuta con il Ministro degli Esteri dell'Eritrea, Osman Saleh, il quale si è soffermato sul recente accordo congiunto intercorso tra la Somalia, l'Etiopia e il proprio Paese, che pone le basi per affermare un clima di pace e di sicurezza nel Corno d'Africa, nonché un auspicabile sviluppo socio-economico.

Sono intervenuti, quindi, il Presidente Petrocelli per accogliere con soddisfazione la firma di tale trattato, e la Vice Presidente Taverna, la quale ha chiesto quale tipo di contributo può dare l'Italia all'Eritrea.

Il Ministro ha osservato che, notoriamente, tra i due Paesi esiste una lunga storia in comune, nonché la condivisione di molti valori.

In passato, l'occupazione inglese ha comportato, in molti casi, la distruzione di tante infrastrutture che avevano costruito gli italiani. Nel presente, l'Italia, che conosce bene l'Eritrea, può svolgere un ruolo di primo piano nella nuova era di pace che si sta aprendo nell'intera zona, dando una mano per utilizzare proficuamente e democraticamente le risorse economiche di cui è dotata questa terra.

L'onorevole Quartapelle ha rammentato la questione, che appare tuttora irrisolta, del servizio militare a tempo indeterminato.

Il senatore Aimi, nell'augurarsi che l'accordo concluso sia durevole, ha proposto che venga realizzato, come gesto simbolico di alto significato per la rappacificazione tra le Parti, un monumento ai caduti di tutte le Parti del precedente conflitto, come quello esistente, ad esempio, negli Stati Uniti, nel cimitero di Arlington, a perenne memoria dei caduti della guerra civile americana.

A conclusione della riunione, il Ministro ha voluto specificare, in maniera piuttosto netta, che, al momento, in Eritrea vige solamente un servizio civile nazionale, che non può essere in alcun modo assimilato ad un servizio militare obbligatorio.

I parlamentari hanno poi incontrato il signor Konstantin Kosachev, Presidente della Commissione affari esteri del Consiglio della Federazione Russa, il quale ha messo l'accento sull'esigenza di rafforzare ulteriormente il dialogo tra i due Paesi e, in particolare, tra i due Parlamenti.

A tal fine, ha proposto di individuare un format di cooperazione che differisca dai consueti scambi di punti di vista, spesso piuttosto generici e che, il più delle volte, non approdano ad alcun esito concreto.

A tale riguardo, il Presidente Petrocelli ha fatto presente che, in seno alla Commissione Affari esteri del Senato, è stato avviato l'esame di uno specifico affare, incentrato, appunto, sulle relazioni tra l'Italia e la Russia, che prevede tutta una serie di audizioni ed approfondimenti, al termine dei quali si

perverrà all'approvazione di una risoluzione, rivolta al Governo italiano, che impegnerà l'Aula del Senato.

Del resto, tale iniziativa parlamentare va a collimare con l'intento dell'attuale Esecutivo, il quale, come noto, ha in animo di implementare considerevolmente la politica di amicizia nei confronti del popolo russo.

In risposta a quanto detto dal Presidente Petrocelli, il Presidente Kosachev ha proposto, quindi, di addivenire - con una tempistica che presumibilmente potrebbe concludersi nel mese di marzo del 2019 - ad un iter parallelo e contemporaneo di disamina e conseguente adozione di consimili atti di indirizzo, da parte delle due Commissioni esteri del Senato e del Consiglio della Federazione, in maniera da delineare un perimetro comune di obiettivi da raggiungere, nella collaborazione tra Roma e Mosca.

Tale modus operandi è stato confermato tra le Parti nel presupposto che, come messo in risalto dal Presidente Kosachev, nei rapporti bilaterali tra Italia e Russia, sono molte più le questioni che avvicinano di quelle che dividono.

In seguito, i senatori e i deputati si sono intrattenuti con la signora Vera Lum Songwe, Direttore esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, la quale si è soffermata ad illustrare i compiti principali della Commissione da lei gestita, ossia, in particolare, il problema dell'acqua nell'Africa centrale, lo sviluppo economico del Sahel e i progetti di integrazione regionale. Ha poi richiamato l'attenzione sul fatto che, purtroppo, in Occidente tali tematiche vengono spesso affrontate in maniera non razionale, non tenendo conto dei dati reali ed esprimendo, il più delle volte, giudizi e valutazioni "di pancia".

La signora Songwe ha, poi, invitato a riflettere sul fatto che l'Africa debba ormai essere ritenuta un partner commerciale allo stesso livello delle altre entità continentali, offrendo opportunità di investimento ad elevato profitto.

Ciò è ancor più vero se si considera che, ad esempio, l'Italia rappresenta il quarto partner commerciale del continente africano.

Sempre dal punto di vista dell'Italia, inoltre, non va sottaciuta la circostanza per cui il classico modello di sviluppo della Penisola, ossia quello basato sulle piccole e medie imprese, costituirà la modalità tipica della futura e auspicabile crescita economica dell'Africa medesima.

Sotto tale profilo, quindi, non sfugge come si offrano enormi opzioni di impresa e di collaborazione per le imprese italiane.

Ad una domanda dell'onorevole Quartapelle, circa la delimitazione dei progetti economici che potrebbero avere maggior possibilità di successo, il Direttore ha messo in evidenza un punto preciso, ovvero la necessità di ridurre il rischio di investimento per coloro che vogliono fare business nell'area. A tale riguardo, risulta prioritario informare correttamente le aziende italiane degli svariati meccanismi di garanzia e di assicurazione degli investimenti che sono a disposizione di tutti gli operatori e che vengono utilizzati proficuamente, ad esempio, dai francesi.

Si tratta, in particolare, di informare le imprese che operano nel settore agroalimentare, perché tale settore costituirà la molla dello sviluppo "dal basso" dei principali Paesi africani.

In proposito, è intervenuto il senatore Iwobi per sottolineare ulteriormente l'esigenza di dare fiducia agli imprenditori italiani che intendono ritornare in Africa, partendo dal presupposto che l'attuale Esecutivo nazionale favorisce fortemente questo nuovo corso.

Il Direttore Songwe - ad ulteriore supporto del concetto secondo cui l'Africa costituisce davvero la prossima frontiera dello sviluppo globale - ha fornito un ulteriore dato significativo che dà chiara contezza della tendenza in atto: nel 2000 il primo partner economico dell'Africa erano gli Stati Uniti; nel 2012 lo è diventato la Cina.

Nella giornata di venerdì 28 settembre si è svolto il previsto briefing con S.E. Mariangela Zappia, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, che è servito soprattutto a dispiegare un proficuo scambio di opinioni e valutazioni sull'esperienza dei parlamentari nella sessione inaugurale dell'Assemblea generale.

In particolare, l'Ambasciatore ha evidenziato il ruolo dell'Italia, riconosciuto da tutti,



nell'implementazione delle azioni di peacekeeping dell'Onu, rimarcando come il Paese appoggi convintamente la recente riforma dell'istituzione onusiana approntata dal Segretario Generale Guterres. In proposito, sono intervenuti la Vice Presidente Taverna, che ha messo in risalto il valore formativo, per i parlamentari italiani, della partecipazione all'evento annuale di New York, ed il presidente Petrocelli, secondo il quale è stato possibile acquisire, nel corso dei lavori assembleari, elementi nuovi per riflettere anche sulla "funzionalità" di determinate missioni portate avanti dalle Nazioni unite. Sono seguiti, quindi, interventi della Presidente Grande, che ha apprezzato la metodologia di lavoro applicata nel settore del peacekeeping, dell'onorevole Quartapelle, che ha ritenuto assai positivo il fatto che l'Italia continui a svolgere una funzione di primo piano in una sede multilaterale, e del senatore Aimi, che ha, anche egli, accolto con favore i commenti lusinghieri rivolti all'Italia per il suo operato nell'ambito del massimo consesso mondiale plurilaterale.

Successivamente, la delegazione ha preso parte all'evento, sponsorizzato dall'Italia in collaborazione con l'Unione delle comunità ebraiche italiane, incentrato sul Talmud project, ovvero sulla traduzione in italiano del Talmud come best practice in tema di nuove tecnologie applicate alla cultura e quale base per favorire l'inclusione e il dialogo interculturale.

L'ultimo incontro bilaterale svolto durante la sessione ha interessato il signor Sohrab Mnatsakanyan, Ministro degli affari esteri dell'Armenia, il quale ha ricordato la forte presenza dell'Italia nel proprio Paese, nonché la recente visita svolta dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Egli ha, inoltre, fatto presente di aver riscontrato una sostanziale continuità, tra i precedenti e l'attuale Governo, nell'approccio di politica estera nei confronti dell'Armenia.

Quanto all'annoso problema del Nagorno Karabakh, ha reiterato la posizione da sempre sostenuta dal proprio Paese mirante ad una soluzione pacifica della controversia sotto la supervisione della comunità internazionale.

E', in seguito, intervenuto l'onorevole Formentini preannunciando l'impegno italiano a discutere, nella sede del Parlamento, della questione riguardante il genocidio armeno, come già avvenuto in altri Paesi europei.

Il Presidente Petrocelli, nel ricordare che l'Italia si contraddistingue per avere ottimi rapporti diplomatici sia con l'Armenia che con l'Azerbaijan, ha invitato a riflettere sull'opzione di percorrere, mutatis mutandis, per il superamento dell'intricata disputa sul Nagorno Karabakh, una qualche variante del modello di tutela delle minoranze applicato a suo tempo, e tuttora vigente con buoni risultati, nel Trentino Alto Adige.

Secondo il senatore Aimi, esiste una indiscutibile comunanza di valori tra l'Italia e l'Armenia che va ulteriormente intensificata, allacciando relazioni politiche ed economiche sempre più strette tra i due Paesi. La questione del genocidio perpetrato nel 1915 rimane ancora di grande attualità, con l'onere per tutti di mantenerne la memoria, anche alla luce del fatto, ad esempio, che nelle carte geografiche tuttora circolanti in Turchia, l'Armenia è semplicemente inesistente.

A conclusione del colloquio, il Ministro ha replicato ai parlamentari intervenuti, ringraziando per la forte motivazione italiana a collaborare per il proprio Paese.

Nella giornata di sabato 29 settembre, la delegazione parlamentare ha accolto l'invito del Console Generale d'Italia a New York, Francesco Genuardi, ad incontrare informalmente alcuni rappresentanti della locale comunità italiana.

Preliminarmente, il Console generale ha fornito informazioni dettagliate sull'attività del suo ufficio, in materia di visti, di supervisione delle scuole italiane (che coinvolgono oltre 50.000 studenti), nonché di elezioni dei delegati dei Comites (che, nel 2015, ha registrato il voto di solo il 3 per cento degli aventi diritto) e di partecipazione alle ultime elezioni politiche (in cui ha votato il 26,54 per cento degli elettori).

Successivamente, sono intervenuti, per sottoporre diverse questioni all'attenzione dei senatori e dei deputati, gli esponenti della comunità nazionale, tra cui il signor Alberto Maria Moro, ricercatore, e la signora Silvana Mangione, Vice Segretario Generale del CGIE, la quale ha illustrato la proposta elaborata dal suo organismo per la riforma della legislazione sulla cittadinanza.

In aggiunta, si è raccomandata con la delegazione parlamentare affinché, nella prossima manovra di

bilancio, non vengano ulteriormente decurtate le già scarse risorse a disposizione dell'insegnamento della lingua italiana all'estero.

La signora Ilaria Costa, Direttrice dell'Ente gestore della lingua italiana, si è soffermata sulle forme di sostegno finanziario alle scuole italiane presenti a New York, mentre la signora Silvana Puxeddu ha focalizzato il problema di una proporzionata formazione linguistica, in italiano e in inglese, nelle suddette scuole.

In proposito, il Presidente Petrocelli, assicurando di farsi carico delle problematiche segnalate, ha ammesso che la realtà degli italiani all'estero è spesso misconosciuta dai membri del Parlamento, i quali, attraverso i partiti, si sono invece, in passato, dati da fare per intromettersi nelle questioni dei Comites. A suo avviso, questo modus operandi deve finire per imboccare, diversamente, la strada opposta della piena valorizzazione di queste comunità, che devono sentirsi parte integrante del Paese. Ha poi reso noto che, in materia di riforma dello status sugli italiani all'estero (includendo sia i Comites che il CGIE), sarà direttamente il Parlamento, e non l'Esecutivo mediante un decreto, a predisporre una proposta legislativa.

Dopo aver rilevato la complessità di una riformulazione della legge sulla cittadinanza, ha concluso - in ciò interpretando sicuramente l'intendimento di tutti i parlamentari presenti - riaffermando l'impegno affinché vengano almeno mantenuti, nel prossimo provvedimento di bilancio, gli stanziamenti per l'insegnamento della lingua.

Durante l'intera settimana di lavoro a New York, la delegazione parlamentare ha anche partecipato ad alcuni eventi conviviali offerti, rispettivamente, da S.E. Mariangela Zappia, Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, dal Vice Rappresentante permanente, ambasciatore Stefano Stefanile, e da S.E. Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire una ulteriore diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e dei casi di pre-contenzioso secondo il sistema EU-Pilot per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato

recepimento di direttive;  
preso atto delle norme di cui all'articolo 4 in materia di giustizia e sicurezza per l'attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia;  
preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 8, finalizzate a dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici sottoscritti dal Paese nel corso degli anni,  
formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo,

rilevato che esso sconta il limite di non rappresentare gli orizzonti programmatici del Governo attualmente in carica, essendo stato redatto lo scorso gennaio dall'Esecutivo precedente;  
rimarcato il fatto che esso offre ampia ricognizione sui numerosi capitoli dell'Unione europea che costituiscono altrettante sfide e opportunità per il nostro Paese nell'ambito del processo di integrazione europea;  
preso atto che il capitolo incentrato sul quadro istituzionale e sul processo di integrazione esplicita gli obiettivi di rilancio del progetto di integrazione europea, per realizzare un'Europa sicura, prospera e sostenibile;  
apprezzato il richiamo alla necessità che il negoziato in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea venga condotto e finalizzato da parte dei negoziatori europei con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi per i cittadini europei, per gli interessi delle imprese e per le prospettive di crescita del continente;  
segnalato che, nell'ambito della politica migratoria, viene rimarcato l'obiettivo prioritario di ottenere un rafforzamento dell'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri, da realizzarsi attraverso una concreta applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, in relazione alla gestione dei flussi migratori, al controllo delle frontiere esterne, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, nonché per lo sviluppo del dialogo con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti;  
preso atto che nell'ambito dei temi relativi alla dimensione esterna dell'Unione europea, il Documento sottolinea l'opportunità di attribuire ulteriore centralità al Mediterraneo nel quadro dell'attuazione della Strategia globale dell'Unione europea, di elaborare politiche migratorie efficaci, di sostenere il percorso di stabilizzazione della Libia, di contrastare la minaccia terroristica e di ricercare una soluzione al conflitto siriano;  
evidenziato che nella materia di politica di sicurezza e difesa comune, le priorità indicate nel Documento sono ascrivibili alle necessità di attuare il Piano d'azione europeo per la difesa (EDAP), di mettere in opera il Fondo europeo per la difesa (EDF) e le iniziative discendenti dalla Cooperazione strutturata permanente (PESCO), nonché di puntare all'accrescimento dell'efficacia, della flessibilità e della rapidità di impiego delle operazioni e missioni PSDC;  
preso atto che in tema di allargamento, la Relazione conferma il tradizionale appoggio italiano alle prospettive di avvicinamento all'Unione europea dei Paesi appartenenti alla regione dei Balcani occidentali, e ribadisce l'importanza del dialogo con la Turchia per l'importante ruolo strategico che essa svolge per gli equilibri regionali;

considerato che, in relazione alla politica di vicinato, il Documento richiama l'opportunità di sostenere la nuova azione nelle sue dimensioni meridionale e orientale, in particolare attraverso la richiesta di un impegno comune a favore delle democrazie poste ai confini meridionali dell'Unione, per il ruolo che possono avere nel contribuire a ridimensionare le minacce che da quell'area geografica possono derivare per la sicurezza della stessa Europa;

preso atto che la Relazione sottolinea la necessità di approfondire le relazioni transatlantiche, in modo da rafforzare le sinergie tra Stati Uniti, Canada e Unione europea dinanzi alle maggiori sfide globali, cercando di realizzare al contempo una maggiore integrazione economica fra le due sponde dell'Atlantico;

preso altresì atto che, nell'ambito del capitolo dedicato alle politiche di cooperazione allo sviluppo, la relazione rimarca l'opportunità che, nel definire la cornice del partenariato con i Paesi ACP, vengano salvaguardati i principi basilari dell'Accordo di Cotonou, ribadendo la centralità dell'Africa e delle tematiche migratorie,

formula, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017;

tenuto conto che il Documento evidenzia gli impegni e le azioni poste in essere da un Esecutivo non più in carica;

preso atto degli impegni assunti per far valere il carattere vincolante delle regole in materia di diritti fondamentali per l'Unione europea e gli Stati membri, nonché per ribadire gli obblighi di solidarietà tra i Paesi membri;

valutate le azioni finalizzate ad ottenere un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle politiche migratorie dell'Unione europea, con l'obiettivo prioritario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa e di garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti;

valutate altresì le condizioni, richiamate nella Relazione, che hanno determinato lo stallo nei negoziati

a livello europeo per la modifica del Regolamento di Dublino, oltre che l'impossibilità di un'effettiva attuazione delle decisioni del Consiglio sulla *relocation* dei richiedenti asilo dall'Italia;  
preso atto del sostegno assicurato dall'Esecutivo italiano alle iniziative dell'Alto Rappresentante per il rafforzamento di un approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, per l'elaborazione di più efficaci politiche migratorie e per sviluppare la capacità di gestione da parte dei Paesi vicini dei fenomeni potenzialmente impattanti sulla sicurezza europea;  
ricordati gli impegni a favore del percorso di integrazione europea dei Paesi Balcani occidentali, per la stabilizzazione del vicinato strategico, per il rafforzamento delle istituzioni libiche, per la promozione del dialogo regionale nell'ambito dei Processi di Rabat e di Khartoum;  
tenuto conto altresì degli sviluppi avutisi nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune e della politica di sviluppo dell'Unione europea;  
apprezzato l'impegno per il rafforzamento del contributo italiano al Servizio europeo di azione esterna, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO  
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 460 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n.  
6)**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM (2018) 460 definitivo);

atteso che gli obiettivi della Proposta sono quelli di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo e di perseguire gli scopi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui il consolidamento e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto;

ribadita l'importanza per l'Unione europea di stabilire con i Paesi limitrofi al suo territorio relazioni privilegiate, al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, ai sensi dell'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea (TUE);

sottolineata l'importanza dei principi e dei fondamenti che informano la cooperazione allo sviluppo e l'intero agire sulla scena internazionale dell'Unione europea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE);  
atteso che l'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, ai sensi dell'articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;  
richiamato il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo che contiene la strategia comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'eliminazione della povertà, ed in particolare l'impegno per un uso efficiente delle risorse e dei mezzi di attuazione delle politiche di sviluppo e per la trasparenza gestionale;  
rilevato che gli scenari internazionali sono attualmente segnati da conflitti regionali, dal rischio terrorismo, da disparità economiche, da crescenti pressioni migratorie, dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dal permanere di considerevoli livelli di povertà, questioni che costituiscono altrettante minacce alla stabilità ed alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e necessitano di strumenti di intervento adeguati, tempestivi ed aggiornati;  
preso atto che gli strumenti di finanziamento esterno attualmente esistenti si sono rivelati complessivamente adeguati allo scopo per cui sono stati istituiti, contribuendo positivamente al conseguimento degli obiettivi attesi, ma hanno altresì palesato una mancanza di flessibilità finanziaria necessaria, viceversa, per fare fronte con tempestività al rapido mutamento del contesto internazionale;  
tenuto conto che la finalità generale del Regolamento in titolo è quella di definire per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 uno strumento che, semplificando la cornice normativa e le modalità operative esistenti, si presenti più flessibile ed aggiornato, attraverso cui contribuire con maggior efficacia al raggiungimento degli obiettivi e dei principi dell'azione esterna, in linea con quanto espressamente previsto dal Trattato sull'Unione europea (TUE);  
tenuto altresì conto che obiettivi specifici del provvedimento sono quelli di sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i Paesi terzi del vicinato, di consolidare e promuovere la democrazia e i diritti umani, di contribuire alla stabilità e alla pace, di affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità, nonché di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, instabilità e conflitto;  
apprezzato l'impegno, esplicitato dal provvedimento, a garantire nell'attuazione delle sue misure la coerenza, le sinergie e la complementarità con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione europea;  
preso atto che i finanziamenti contemplati dal provvedimento è previsto siano erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta e che i programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali in particolare con riferimento alle aree del vicinato e dell'Africa subsahariana;  
valutato con favore che la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per l'attuazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale si attesti a 89,2 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al totale dei fondi attualmente a disposizione degli strumenti finanziari ora esistenti;  
considerato che, dal punto di vista finanziario, l'Unione europea può fornire un valore aggiunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;  
ribadita altresì l'importanza dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale quale elemento di garanzia per le condizioni di stabilità e di sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri;  
rilevato che tale strumento favorisce la messa in atto delle politiche di azione esterna e il raggiungimento di obiettivi qualificanti della comunità internazionale quali l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma di azione di Addis Abeba per i finanziamenti allo sviluppo, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio catastrofi;  
evidenziato in particolare come il Regolamento potrebbe concorrere all'obiettivo collettivamente inteso

dell'Unione europea di stanziare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo nei termini indicati dall'Agenda 2030;

preso atto che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non includerebbe l'assistenza macrofinanziaria utilizzata per il sostegno ai Paesi geograficamente vicini all'Unione europea che versino in gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, nonché una parte dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, oltre che la materia degli aiuti umanitari;

condivisa le necessità che nell'attuazione del Regolamento venga altresì garantita la coerenza di altri settori dell'azione esterna con le altre politiche dell'Unione interessate, per massimizzare l'impatto degli interventi combinati;

ribadita l'importanza delle attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ed espresso l'auspicio che la relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del Regolamento che la Commissione sarà tenuta a presentare dal 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio possa altresì essere sottoposta all'esame dei Parlamenti nazionali;

impegna il Governo

a valorizzare le esperienze maturate nella *governance* nazionale di cooperazione allo sviluppo, in armonia ed in raccordo con il nuovo strumento dell'Unione europea di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;

ad adoperarsi - in particolare - perché la visione strategica, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori della cooperazione allo sviluppo nazionale, indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125, siano definiti in coerenza con il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

a partecipare alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 125, valorizzando quanto più possibile le azioni sinergiche;

a ribadire, in ogni sede europea, l'importanza del Mediterraneo e delle problematiche ad esso correlate condizionando la predisposizione delle politiche e dei programmi di vicinato, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, e ad adoperarsi, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, perché vengano incrementati gli attuali livelli di cooperazione ai Paesi delle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia, a partire proprio dal Mediterraneo e dalla regione africana del Sahel;

ad agire affinché possa accrescersi anche negli altri Stati membri e nei principali Paesi *partner* una spiccata sensibilità in ordine alle cause profonde ed agli effetti delle dinamiche migratorie che attualmente interessano il versante meridionale del Mediterraneo, e la consapevolezza che gli strumenti della cooperazione allo sviluppo e del vicinato possono offrire contributi efficaci per mitigarne gli effetti e l'impatto;

a valutare l'opportunità di una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, dell'articolo 9 della Proposta di Regolamento, relativamente alle implicazioni derivanti per gli Stati membri in merito ai profili dell'assistenza fornita ai sensi di tale articolo.

## **1.4.2.4. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**



## 1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 8 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018**  
**8ª Seduta**

Presidenza della Presidente  
[TESEI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc.LVII, n. 1-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), rilevando preliminarmente che la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza del 2018 rappresenta il primo documento di programmazione economica del nuovo Governo e si inserisce in una delicata fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale. Il documento è accompagnato, da una relazione al Parlamento, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo.

I due documenti in questione, la Nota di aggiornamento e la Relazione, muovono dalla premessa che il prodotto interno lordo reale non ha ancora pienamente recuperato il valore precedente alla crisi del 2008. Viene quindi delineato un nuovo indirizzo di politica economica, che prevede alcune importanti misure di supporto al sistema economico e al reddito dei cittadini, accompagnato da un significativo piano di investimenti.

Dopo aver brevemente enumerato i punti essenziali del programma economico del Governo, delinea i profili di competenza della Commissione.

Per la tutela degli interessi strategici nazionali e per fronteggiare la complessità del cambiamento e i suoi impatti sulla sicurezza collettiva, il Governo intende sviluppare una Strategia Sistemica per la Sicurezza Nazionale che - oltre all'azione indispensabile svolta dalle Forze armate e dalla Difesa - preveda il coinvolgimento di tutte le componenti del Sistema Paese.

Il Governo, prosegue il relatore, procederà ad anche una graduale trasformazione dello strumento militare, razionalizzando i sistemi di difesa (ad esclusione dei settori di ricerca e di utilizzo a scopi duali). A tal fine si procederà all'ottimizzazione delle risorse, eliminando sprechi ed inutili duplicazioni.

Viene sottolineata, poi, l'importanza delle cooperazioni, sia nell'ambito della struttura di difesa comune integrata della NATO, sia nel contesto della Politica di Sicurezza e Difesa Comune dell'UE. In particolare, nell'ambito della Cooperazione Strutturata Permanente, l'Italia sosterrà le opportunità offerte dal Fondo Europeo della Difesa e che prevede finanziamenti sia per la ricerca tecnologica che per lo sviluppo di capacità strategiche. Analogo sostegno sarà assicurato al Programma Europeo di Sviluppo Industriale per la Difesa, finalizzato a supportare progetti di cooperazione industriale multilaterale tra aziende europee nel settore della Difesa, nonché a sviluppare ulteriormente le politiche per l'innovazione e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Particolare attenzione sarà prestata anche alla creazione e integrazione delle competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, attraverso la formazione di centri di competenza ad alta specializzazione costituiti da Università, ricerca e industria, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione nei processi produttivi, l'adozione e la diffusione delle tecnologie abilitanti. In linea con le esigenze di difesa, sicurezza e resilienza del Paese, verrà favorita l'adozione del paradigma che, nel recepire le esigenze operative delle Forze armate, proceda allo sviluppo di tecnologie abilitanti e correlate capacità militari a molteplici scopi.

Il relatore rileva quindi che il documento si sofferma anche sui profili inerenti alle minacce cibernetiche, sempre più alto fattore di rischio per il Paese. In questo settore l'intento è di sviluppare programmi di acquisizione per accedere a strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico, al fine di preservare la protezione e la resilienza dei sistemi e delle reti strategiche nazionali. Parimenti, nell'ambito della sicurezza energetica si opererà per il raggiungimento di elevate capacità di resilienza per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni nonché per la produzione e l'approvvigionamento da fonti eco-sostenibili.

Con particolare riferimento ai siti a valenza strategica, verrà quindi esaminata la possibilità di implementare distretti energetici "intelligenti", nei quali sia massimizzato il ricorso all'auto-consumo e ove la gestione dei flussi energetici avvenga in tempo reale, in un alveo certo di sicurezza cibernetica. Infine il documento si sofferma sulla necessità di sviluppare, compatibilmente con le risorse disponibili, un nuovo piano delle assunzioni, a partire dall'Arma dei Carabinieri. Le nuove assunzioni saranno sia in ambito operativo che tecnico-industriale, cercando, sotto questo ultimo profilo, di valorizzare l'opportunità di sviluppo per il territorio offerta da arsenali, stabilimenti, poli di mantenimento ed enti militari a carattere industriale. Particolare attenzione, inoltre, verrà riservata alla razionalizzazione delle spese militari, anche con riferimento al riassetto del patrimonio immobiliare non più utile ai fini istituzionali. A tal riguardo, verrà assicurata l'ulteriore razionalizzazione delle strutture militari, eliminando quelle non più necessarie e accorpando, ove possibile, quelle che svolgono funzioni similari, in un'ottica di aggregazione interforze ed internazionale.

Il relatore osserva che ulteriori profili di competenza sono rintracciabili nelle Relazioni sulle spese di investimento dei Ministeri e relative leggi pluriennali, allegate alla Nota. In quest'ambito rilevano in particolare la missione n. 5 denominata "Difesa e sicurezza del territorio", e la missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (che ricomprende le attività finalizzate a dare continuità alle azioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato, ora di competenza dell'Arma dei Carabinieri).

Con riferimento alla missione n. 5, si rileva che le risorse disponibili nel triennio 2018-2020 per le attività programmate non sembrano sufficienti a coprire l'onere necessario. In ragione di ciò, vengono proposti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni secondo delle linee direttrici successivamente specificate. Per quel che concerne il programma "Polo Unico della Difesa" sono infatti proposte integrazioni pari a 70 milioni nel 2020 e nel 2021. Viene poi segnalata l'incoerenza delle risorse stanziata con la sostenibilità industriale dei programmi afferenti al settore dell'alta tecnologia. I fondi, infatti, a partire dal 2020, subiscono una cospicua flessione proprio nel momento di massimo sforzo produttivo impedendo di fatto all'industria, completata la fase di sviluppo delle piattaforme, di avviare quella di produzione in serie. La Difesa pone in particolare l'accento sul programma P2HH (sviluppo ed acquisizione aeromobili a pilotaggio remoto di nuova generazione), che necessiterebbe di anticipare dal biennio 2027- 2028 risorse pari a 78,8 milioni di euro per le

esigenze 2020 e 105,5 milioni per quelle relative al 2021.

Relativamente invece alla missione n. 18 viene rappresentato che, per il triennio in riferimento, non vi sono autorizzazioni di spesa per investimenti e che gli stanziamenti di bilancio appaiono insufficienti a garantire gli interventi necessari alla piena funzionalità della nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, sono proposte delle integrazioni agli stanziamenti iniziali di bilancio per un totale di 6 milioni e 900 mila euro nel triennio 2019-2021 (equamente divisi per ciascun anno).

Il relatore osserva quindi che, sempre con riferimento alle relazioni sulle spese di investimento dei Ministeri, merita attenzione anche quella del Ministero per lo Sviluppo economico. Rileva, in particolare, la missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), programma 5 (Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo), dove non sono segnalate criticità in relazione al programma Navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (c.d. "legge navale"), così come in relazione alle fregate FREMM. Con riferimento ai programmi aeronautici viene formulato l'auspicio di un rifinanziamento di quelli ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, al fine di portare a termine i diversi programmi finanziati al momento per opzioni attivabili sulla base delle risorse disponibili in bilancio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RAUTI](#) (FdI) rileva l'assenza, nel documento in esame, di qualsiasi riferimento all'atto del Governo n. 45 (recante il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento concernente lo sviluppo, la qualifica e l'acquisizione della munizione terra-aria CAMM-ER). Domanda delucidazioni al relatore ed al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VOLPI precisa che la Nota di aggiornamento delinea le priorità di natura generale. Su tale quadro, inoltre, non va trascurata l'incidenza degli oneri relativi all'assorbimento del disciolto Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, particolarmente rilevanti. Anche per questo il programma in questione, comunque all'attenzione del Dicastero, dovrà essere oggetto di valutazioni ulteriori ed eventuali risorse saranno definite nell'ambito della legge di bilancio.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) lamenta innanzitutto la tardiva presentazione del documento alle Camere, in violazione dei termini prescritti dalla legge e tale da comprimere eccessivamente la tempistica dell'esame parlamentare.

Nel rilevare che il documento presenta numerosi elementi di criticità, preannuncia la presentazione, da parte della propria parte politica, di una proposta di parere di minoranza.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) lamenta un quadro tendenziale volto ad indebolire le già precarie risorse di cui la Difesa dispone. Alcune recenti dichiarazioni del Ministro della difesa, unite alla necessità di trovare adeguate coperture finanziarie a misure come il cosiddetto "reddito di cittadinanza", potrebbero dar luogo a ulteriori ed inopportune riduzioni di spesa, che inciderebbero su un comparto già duramente provato. Tali scelte potrebbero compromettere anche il settore industriale, con ricadute negative sull'occupazione.

La Nota di aggiornamento prefigura quindi un quadro connotato da una preoccupante carenza di risorse, che impedirebbe di far fronte sia alle necessità di ringiovanimento e potenziamento dello strumento (sottolineate anche dai vertici delle Forze Armate nelle recenti audizioni), sia agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali assunti dal Paese.

Anche la senatrice [RAUTI](#) (FdI) pone l'accento sulla drammatica carenza di risorse delineata nella relazione sulle spese di investimento del Ministero, connotata da tagli ad attività strategiche, tali da compromettere la resilienza dello strumento militare. Tali carenze di risorse si pongono, tra l'altro, in

netto contrasto con le -pur condivisibili- dichiarazioni di principio contenute nel documento. Conclude esprimendo la contrarietà del proprio Gruppo al documento in esame.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario VOLPI, rimarcando il contributo sostanziale fornito al dibattito da tutti gli intervenuti e rilevando che la Difesa sarà chiamata a confrontarsi con le sfide sottese ad un quadro geopolitico in costante mutamento, che imporrà di affrontare le problematiche con una mentalità di tipo duale e con sistemi suscettibili di una pluralità di utilizzi.

Replica anche il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), formulando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

La senatrice [GARAVINI](#) (PD), illustra quindi una proposta di parere contrario a firma sua e del senatore Vattuone (pubblicata in allegato), sottolineando i diversi aspetti critici del documento in esame.

Rileva in particolare l'assenza di politiche di sostegno all'industria della difesa, a partire da progetti già avviati, come quello per l'acquisizione di droni P2HH. Sottolinea che la scelta del governo di aumentare il deficit nel bilancio italiano mette il nostro paese in rotta di collisione con l'Unione Europea, riducendo le possibilità di partecipazione a progetti condivisi come il Fondo Europeo della difesa, su cui peraltro la Commissione si è recentemente espressa in senso favorevole. Segnala l'assenza delle risorse necessarie a implementare la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, recentemente disposta dal Governo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

I senatori [ORTIS](#) (M5S) e [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) esprime forte preoccupazione per il generale indebolimento per il comparto della difesa. Rileva inoltre la mancanza di sostegno all'industria della difesa e il sostanziale stallo sul progetto di acquisizione di droni P2HH.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Esprime preoccupazione per i contenuti generali del documento in esame oltre che per le previsioni riguardanti il comparto della difesa, con particolare riguardo al settore industriale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

Risulta pertanto preclusa la proposta di parere contrario a firma dei senatori Garavini e Vattuone.

**(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [ORTIS](#) (M5S) osserva che il disegno di legge corrisponde a testo già approvato nella scorsa legislatura, ma rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. Dopo aver dato brevemente lettura dell'articolato, ricorda che il Capo dello Stato ha motivato il rinvio in relazione all'articolo 6 del provvedimento, che, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria, non contempla la clausola di salvaguardia penale. Secondo i rilievi del Capo dello Stato, tale previsione contrasta con l'articolo 117 della Costituzione, che vincola l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali. Essendoci delle norme internazionali, ratificate dall'Italia, che impongono di contrastare tali comportamenti con sanzioni penali, vi sarebbe infatti un obbligo per il legislatore nazionale di prevedere nello stesso senso. A seguito dei rilievi del Presidente della Repubblica, nel disegno di legge deve essere pertanto inserita una clausola di salvaguardia penale, che eviti il rischio di una sostanziale depenalizzazione della materia. Al di là di questo aspetto, prosegue il relatore, il provvedimento riveste comunque grande importanza, perché ha il fine di contrastare la produzione e il traffico di armamenti che sono particolarmente pericolose per il loro impatto sulle popolazioni civili. Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole, corredato dalla seguente osservazione: "all'articolo 6, venga ripristinata la sanzione penale delle violazioni della legge".

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la presidente [TESEI](#) pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

### **(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

La presidente [TESEI](#), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, con il disegno di legge in esame, il Governo intende, tra l'altro, affrontare due procedure d'infrazione e tre casi di pre-contenzioso, dare attuazione a due direttive (sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano e sulle limitazioni ai diritti d'autore a beneficio dei non vedenti) e dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva sulle qualifiche professionali. Dopo aver osservato che non risultano profili di diretta competenza della Commissione, segnala la lettera u) dell'art. 10, relativamente alla disciplina concernente i medicinali per uso umano. La disposizione modifica l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, in relazione ai sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti e regola le modalità di distruzione dei farmaci ritirati e sequestrati, prevedendo la vigilanza del Comando Carabinieri per la tutela della salute territorialmente competente. Propone, pertanto, alla Commissione uno schema di relazione non ostativa.

Previo verifica del numero legale, pone quindi ai voti la propria proposta relazione, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo,

rilevato, con particolare riferimento alle Relazioni sulle spese di investimento dei Ministeri e relative leggi pluriennali allegate alla Nota, che:

a) con riferimento alla missione n. 5 (Difesa e sicurezza del territorio), le risorse disponibili nel triennio 2018-2020 per le attività programmate (afferenti al programma 6, denominato "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari"), consistenti in circa 527 milioni di euro, non appaiono sufficienti a coprire l'onere necessario per portarle integralmente a compimento, stimato in circa 628 milioni. In ragione di ciò, vengono proposti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni (ai sensi dell'articolo 23 comma 3 lettera b) della legge 196/2009) secondo delle linee direttrici. In particolare, deve essere verificata la coerenza delle risorse stanziata con la sostenibilità industriale dei programmi afferenti al settore dell'alta tecnologia. I fondi, infatti, a partire dal 2020, sembrano patire una cospicua flessione proprio nel momento di massimo sforzo produttivo impedendo di fatto all'industria, completata la fase di sviluppo delle piattaforme, di avviare quella di produzione in serie;

b) relativamente invece alla missione n. 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), per il triennio in riferimento, non risultano autorizzazioni di spesa per investimenti e gli stanziamenti di bilancio appaiono insufficienti a garantire gli interventi necessari alla piena funzionalità della nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, sono proposte delle integrazioni agli stanziamenti iniziali di bilancio per un totale di 6 milioni e 900 mila euro nel triennio 2019-2021 (equamente divisi per ciascun anno);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica che il Governo garantisca la piena disponibilità delle risorse per le finalità indicate in premessa.

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GARAVINI E VATTUONE SUL DOCUMENTO LVII-BIS, N. 1, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo;

premessi che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica. L'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel trovare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verificatosi in passato l'iter di esame

parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresì priva di alcuni elementi fondamentali. In particolare:

- nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;
- non contiene, nell'annesso relativo alla Relazione al Parlamento:
  - a) il Piano di rientro di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT), dettagliato anno per anno;
  - b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei dal saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l'indebitamento netto al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021 e di rinviare sine die il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddizione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l'approvazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze nell'Aula del Senato del 20 settembre 2018;

rilevato che,

l'attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della finanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupazione ed equità;

in questo contesto le scelte del Governo evidenziate nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 prefigurano uno scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della finanza pubblica generata dall'extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, iniqui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l'annunciata composizione della prossima manovra di bilancio, fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel dettaglio, quali l'avvio del reddito di cittadinanza, l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato, l'avvio della prima fase della flat tax a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende, non appare in grado di garantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella precedente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali degli investimenti

pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel 2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica economica avanzate dal Governo appaiono, pertanto, ottimistiche e scarsamente credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l'8 ottobre 2018, evidenziano che l'economia italiana crescerà in realtà soltanto dell'i per cento nel 2019;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il periodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibilmente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel 2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;
- tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all'anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l'andamento negativo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;
- in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico programmatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggiornamento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2019 al 2,4 per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento. Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all'1,8 per cento;
- l'indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio 2019-2021 all'1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel 2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percentuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel 2021);
- l'andamento dell'indebitamento netto strutturale risulta per l'anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una "deviazione significativa" dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;
- la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello scenario programmatico. Rispetto



al tendenziale del Def di aprile scorso, la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti percentuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percentuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi nel prossimo triennio, confermando l'inversione di fiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decrescita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rapporto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al 130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento (2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7 per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

rilevato che,

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a sei mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tria ha partecipato alla fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è venuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato costretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori dell'Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella quale si trova attualmente il nostro Paese nell'ambito dell'Unione europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre al Ministro dell'economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilancio rivisti dell'Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle necessarie riforme della governance economica dell'UE e in merito a un'applicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle caratteristiche dell'economia nazionale, consentendo una maggiore gradualità nel percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di medio termine, anche attraverso l'approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di presentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la governante economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l'altro, al rischio di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

rilevato che,

rilevato che le linee di indirizzo indicate in riferimento al comparto difesa confermano le politiche avviate e consolidate nella scorsa legislatura;

preso atto che l'allegata «Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali» dichiara che lo stato di attuazione delle leggi pluriennali è in linea con quanto programmato;

considerato che non vengono esplicitate nella Nota di aggiornamento al DEF:

1) le necessarie integrazioni e modifiche al riordino delle carriere di cui allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, (Atto Governo n. 35) da cui, per difetto di delega è stato escluso il personale delle Forze armate, che dovrebbero trovare una qualche concretizzazione nella Nota di aggiornamento al Def 2018;

2) la necessità di confermare i programmi di investimento finanziati, al fine di evitare di disperdere le straordinarie competenze acquisite, tutelando la nostra capacità di difesa e il nostro settore industriale in un settore altamente strategico e con rilevanti ricadute tecnologiche, anche duali, e occupazionali;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione: "all'articolo 6, venga ripristinata la sanzione penale delle violazioni della legge".

#### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

## **1.4.2.5. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**49ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi [\(n. 42\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) ricorda i contenuti della proposta di parere non ostativo con presupposti di cui era stata data lettura nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Il senatore [MARINO](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto di astensione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere pubblicata in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che occorre chiedere conferma che da tali forme di riconoscimento non possano derivare automatiche progressioni di carriera ovvero contenziosi giudiziari, con effetti onerosi per la finanza pubblica. Con specifico riguardo alla lettera *f*), n. 1, occorre chiedere chiarimenti su eventuali oneri correlati alla organizzazione dei tirocini di adattamento ivi previsti. Per quanto concerne l'articolo 3, in tema di rilascio delle concessioni relative alle vendite di tabacchi, occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari del passaggio dal criterio della produttività minima al parametro della popolazione ai fini dell'istituzione o del trasferimento di rivendite, anche in considerazione della mancanza, nella relazione tecnica, di dati quantitativi al riguardo. Si può valutare, a tale proposito, l'inserimento nella disposizione di una specifica clausola di invarianza di gettito, nonché la previsione espressa del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria per l'adozione del regolamento ministeriale previsto dal comma 2. In merito all'articolo 6, recante disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, occorre chiedere conferma dell'esistenza di una prassi costante e generalizzata, da parte dell'Agenzia delle Dogane, di non imponibilità IVA dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, eventualmente suffragata anche da norme interne, al fine di escludere la configurabilità di una perdita del gettito IVA. Con riguardo al comma 1, lettera *c*), in tema di servizi accessori, in considerazione dell'ampliamento del regime di non imponibilità riferito in futuro a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni, si richiedono elementi informativi al fine di verificare che la modifica della normativa non generi minori entrate di entità non trascurabile. In relazione all'articolo 9, sull'utilizzo di opere e altro materiale protetto dal diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti o con disabilità visiva, occorre acquisire chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attività di predisposizione in formato audio o digitale di opere allo stato non accessibili ai non vedenti. Pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, tra le cosiddette entità autorizzate a svolgere tale attività sono infatti ricompresi anche soggetti pubblici, non necessariamente dotati di autonomia impositiva. Inoltre la possibilità, prevista dal comma 1, capoverso 2-*novies*, di chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione e delle spese per la consegna non sembra idonea a garantire l'integrale copertura degli oneri sostenuti, ma solo di quelli variabili sulla base della produzione effettiva. Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, occorre avere conferma che l'incremento delle informazioni oggetto di monitoraggio da parte di ISPRA non dia luogo ad adeguamenti finanziari a carico della finanza pubblica, atteso che tale attività di monitoraggio è svolta sulla base di una convenzione triennale che prevede un sostegno finanziario del Ministero dell'ambiente a favore di ISPRA per ciascun esercizio. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 45/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori delle note di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore [SOLINAS](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Tosato, illustra gli emendamenti accantonati, i riformulati e gli ulteriori emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, segnalando,

per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti del Governo 7.0.500, 28.500, 32.0.500, 32.0.501, 36.500, 36.501, 36.502, 36.503, 36.504, 36.0.100 e 37.0.500 e ai relativi subemendamenti, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nell'emendamento 7.0.500, che prevede l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri e il suo periodico aggiornamento, anche ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale. Analoga valutazione può essere formulata in merito ai subemendamenti 7.0.500/1, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/2, commi 1 e 4-*bis*, 7.0.500/3 e 7.0.500/4, lettera *a*). In merito all'emendamento 36.504, chiede chiarimenti sul numero 3), in relazione agli eventuali effetti indiretti derivanti dal venir meno della responsabilità dirigenziale. Con riferimento all'emendamento 37.0.500, occorre valutare i profili finanziari dell'ampliamento dell'ambito dei soggetti con i quali l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati potrebbe stipulare convenzioni, anche onerose, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, facoltà già prevista a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del Governo e sui restanti subemendamenti (fatta eccezione per quelli riferiti agli emendamenti 32.0.501, 36.504 e 36.0.100, in scadenza alle ore 13 di oggi, il cui esame è sospeso).

In merito agli emendamenti del relatore 4.600, 5.0.600, 6.0.600, 9.600, 9.601, 10.600, 12.600, 12.601, 14.600, 15.601, 15.602, 15.603, 17.0.600, 18.600, 19.600, 21.600, 21.0.600, 21.0.601, 23.0.600, 26.0.600, 31.0.600, 32.0.600, 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604, 36.600, 38.0.600, X1.600 e ai relativi subemendamenti, chiede conferma che l'attività di accompagnamento immediato alla frontiera di cui alla proposta 5.0.600 sia compatibile con l'invarianza di risorse a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri il subemendamento 6.0.600/2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 9.601, che consente l'istituzione - per una durata massima di otto mesi - di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a valere su quota parte delle risorse del fondo per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 9.601/1, 9.601/2, 9.601/3, 9.601/4, 12.600/1, limitatamente alla lettera *f*), 12.600/2, limitatamente alla lettera *e*), e 12.600/3, limitatamente al punto 5. In merito all'emendamento 12.601, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 12. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.602/1. In merito alla proposta 18.600 modificativa della disposizione sull'accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, si chiedono chiarimenti sulla copertura disposta dalla lettera *c*), riferita alla lettera *a*) modificativa del comma 1: occorre chiarire, in particolare, se la copertura a valere sull'articolo 39 operi nell'ambito di risorse già stanziare (con necessaria riduzione di previsioni di spesa esistenti) oppure se sia necessario incrementare le coperture previste dal medesimo articolo. Comporta maggiori oneri il subemendamento 18.600/1, mentre si chiede la relazione tecnica sul 18.600/2. Ritiene opportuna la relazione tecnica sulla proposta 23.0.600 che modifica la procedura amministrativa per la confisca di veicoli. Occorre valutare, in relazione al testo, gli identici subemendamenti 23.0.600/1, 23.0.600/2 e 23.0.600/3. Con riguardo all'emendamento 26.0.600 in tema di piani di emergenza per gli impianti di gestione dei rifiuti, occorre acquisire conferma dell'invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Circa la proposta 31.0.600 sull'occupazione arbitraria di immobili, chiede la Relazione tecnica con particolare riferimento all'articolo 31-*bis*, comma 1, capoverso 7, che prevede l'istituzione di un fondo con copertura a valere sul fondo per le vittime dell'estorsione e sul fondo unico di giustizia, nonché con riferimento al comma 3 che prevede l'applicazione retroattiva di norme risarcitorie. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 31.0.600/9 e 31.0.600/10. Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 31.0.600/11. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 31.0.600/12. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 32.0.600 in materia di riorganizzazione del servizio centrale di protezione. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.600, che prevede assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale, in deroga alla normativa vigente, nonché sui subemendamenti 35.0.600/1, 35.0.600/2, mentre comporta maggiori oneri il subemendamento 35.0.600/3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 35.0.601, istitutivo del fondo per la

sicurezza urbana, che prevede peraltro una copertura a valere sul fondo unico di giustizia. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del subemendamento 35.0.601/1. Chiede chiarimenti sulla copertura del comma 2 dell'emendamento 35.0.602, a valere sul fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, nonché sulla compatibilità con la normativa contabile di quanto disposto dal comma 3. Chiede conferma dell'invarianza degli oneri, rispetto alla normativa vigente, derivanti dall'emendamento 35.0.603, che amplia le finalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle forze di polizia. Occorre valutare gli eventuali effetti di cassa correlati all'ultimo comma del subemendamento 35.0.604/3. Chiede la Relazione tecnica sulla proposta 38.0.600 che reca agevolazioni per le vittime delle attività di estorsione e di usura. Con riferimento alla proposta X1.600, occorre valutare la correttezza della copertura, posto che si fa ricorso al fondo, di cui all'articolo 35 del decreto-legge, finanziato a sua volta da risparmi di spesa destinati ad altre finalità, con la necessità di inserire un coordinamento tra le due disposizioni. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del relatore e sui restanti subemendamenti (fatta eccezione per quelli riferiti agli emendamenti 12.601, 14.600 e X1.600, in scadenza alle ore 13 di oggi, il cui esame è sospeso). In merito agli emendamenti precedentemente accantonati, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 1.94 in materia di scorrimento di graduatorie di concorso per l'assunzione di magistrati. Occorre poi valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 2.11 sulle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Occorre comunque valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.11 (testo 2) che, rispetto alla formulazione originaria, reca la clausola suddetta. Occorre altresì valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 7 dell'articolo 12, degli emendamenti 12.8, 12.9 (analogo al 12.10), 12.11 (analogo a 12.12, 12.12 testo 2 e 12.13), 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20 e 12.21, che ridefiniscono i destinatari dei servizi di accoglienza erogati dagli enti locali, nonché delle proposte 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44 (analogo al 12.45), 12.47, 12.51, 12.53 (analogo al 12.54) e 12.55, che intervengono in vario modo sul termine di permanenza dei richiedenti asilo e sui titolari di protezione umanitaria nei centri del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR). Occorre valutare la proposta 18.3, mentre era stato segnalato come suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 22.0.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 23.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 29.0.1, mentre occorre valutare il comma 3 dell'emendamento 29.0.2. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 32.0.1, mentre era stato segnalato come suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 32.0.2. Peraltro, in merito all'emendamento 32.0.2 (testo 2), che prevede l'istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno presso la Sede didattica-residenziale afferente al Dipartimento delle politiche del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, occorre acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4.

In merito agli emendamenti riformulati, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) riguardante l'allontanamento dei cittadini di altri Stati dell'Unione europea privi di sufficienti risorse economiche. In merito alla proposta 2.12 (testo 2), chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle verifiche delle prefetture ai fini della liquidazione delle spese di gestione sostenute dai gestori dei centri di permanenza e di rimpatrio. Richiede la relazione tecnica, ai fini della verifica della corretta quantificazione dell'onere, per la proposta 14.32 (testo 2) che attiene alla concessione del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo per i cittadini venezuelani di origine italiana che presentano richiesta di cittadinanza. Sugli emendamenti 16.0.7 (testo 2) e 16.0.8 (testo 2), riguardanti l'introduzione del trattamento farmacologico per i condannati rispettivamente per reati di pedofilia e reati sessuali, risulta opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri. In merito all'emendamento 18.10 (testo 2) che estende ad altri comuni, diversi da quelli capoluogo di provincia, la possibilità per la polizia municipale di accedere al Centro elaborazione dati, occorre acquisire una relazione tecnica, per verificare la correttezza della quantificazione dell'onere. Analoga richiesta

attiene agli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2) riguardanti il potenziamento e l'incremento del contingente destinato all'operazione "strade sicure". Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa della proposta 24.0.1 (testo 2) sull'accesso degli agenti di polizia giudiziaria alle banche dati dell'anagrafe tributaria. La proposta 27.0.1 (testo 2) reca, rispetto alla formulazione originaria sulla quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un nuovo comma sulle modalità di tenuta del registro giornale degli affari delle imprese di recupero crediti, la cui portata è indifferente dal punto di vista della valutazione delle conseguenze finanziarie dell'emendamento. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 29.0.3 (testo 2) che prevede l'istituzione delle sezioni di tribunale specializzate in materia di mafia e di altre associazioni criminali. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.9 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 19.9 (testo 2) e 22.0.3 (testo 2).

Per consentire al Governo di fornire le risposte ai rilievi sollevati dal relatore, il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà nella seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- in merito all'articolo 1, recante limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi:
- *a)* è ritenuta prudentiale l'applicazione di un tasso figurativo minimo dell'1 per cento sulla fattispecie dei crediti/debiti commerciali;
- *b)* è confermata la stima della quota (5 per cento) degli interessi capitalizzati sui quali applicare la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi, in quanto costituisce il prodotto dell'analisi dei dati dettagliati estratti da alcune note integrative del bilancio di imprese di grandi dimensioni;
- in relazione al passaggio dal sistema di calcolo civilistico a quello fiscale del reddito operativo lordo (ROL), di cui all'articolo 1, viene data rassicurazione dell'assenza di effetti negativi in termini di gettito a titolo di imposta sul reddito delle società (IRES), anche tenuto conto che i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultano molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente;
- in relazione agli articoli 2 e 3, relativi alla cosiddetta "imposizione in uscita", è apparso utile, come richiesto dalla Commissione, produrre ulteriori elementi informativi in merito alla determinazione delle plusvalenze, degli effetti connessi all'eliminazione dell'opzione per la sospensione dell'imposta e alla riduzione dei tempi di rateizzazione; in particolare, è stato evidenziato - precisando quanto si legge nella relazione tecnica - che dalle modifiche previste dall'articolo 3 non derivano effetti significativi sul gettito;
- per quanto riguarda l'articolo 4 sulle imprese estere controllate non residenti (*controlled foreign companies* - CFC), è confermata l'impossibilità di definire la platea dei soggetti destinatari della nuova disciplina, fermo restando che la riduzione dal 50 al 33,3 per cento della percentuale di proventi *passive income* oltre la quale opera la presunzione di configurabilità di "soggetto non residente" comporterà effetti di gettito positivi, sebbene non quantificabili;
- relativamente all'articolo 5, che modifica la normativa sui dividendi e le plusvalenze correlate



a partecipazioni in soggetti non residenti, operando principalmente su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione, è apparso utile fornire dati richiesti dalla Commissione in ordine agli interpelli e, nel contempo, è stato evidenziato che i dati riguardanti la tassazione effettiva estera (ossia il rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata) non sono immediatamente desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci italiani, sebbene le modifiche apportate potrebbero anche favorire l'emersione di nuova base imponibile;

- in merito all'articolo 12, sulla definizione degli intermediari finanziari, è ribadita la neutralità ai fini del gettito, anche in considerazione dell'esiguità della platea dei destinatari della norma;
- con riferimento all'articolo 15, viene confermata la capienza del fondo per il recepimento della normativa europea;

esprime parere non ostativo, nel presupposto che:

- sia stato valutato l'eventuale effetto finanziario connesso alle disposizioni transitorie recate dall'articolo 13, commi da 2 a 5, e riferite al nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1;
- in merito alle disposizioni sui "disallineamenti da ibridi" di cui agli articoli da 6 a 11, sia confermata la previsione di non onerosità contenuta nella Relazione tecnica, considerata la natura antielusiva delle medesime disposizioni.

## 1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 60 (pom.) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018  
**60ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione sul testo. Parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione riferita al provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, nei seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento; che in merito all'articolo 6, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario; e con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché la trasmissione alle Camere del regolamento ministeriale di cui al comma 2 della disposizione.". Illustra quindi gli emendamenti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.3, in materia di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale scolastico, e 013.0.1, volto a riconoscere anzianità contributiva ai contratti *part-time* con copertura formulata in termini di tetto di spesa, nonché il subemendamento 3.0.3/5, che sopprime nella proposta 3.0.3 il comma recante la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria.

Richiede, inoltre, l'acquisizione di una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, che introducono requisiti specifici per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, nonché sull'emendamento 12.0.5 che, attribuendo allo Stato la responsabilità ultima in materia di gestione del combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 9.0.1, in materia di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, 11.7 e 11.8, in relazione alla individuazione dei soggetti su cui grava il finanziamento del ritiro e del trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rispettivamente, domestici e professionali. Occorre altresì valutare eventuali effetti di cassa correlati alla proposta 3.0.1, recante disposizioni in materia di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 1.2, che prevede una prova finale all'esito del tirocinio di adattamento per il riconoscimento di qualifiche professionali, nonché conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nell'emendamento 5.0.1, che attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di autorità nazionale di vigilanza in materia di diritti aeroportuali.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*) si sofferma sull'emendamento 12.0.3, facendo presente che esso è finalizzato a stabilizzare decine di migliaia di insegnanti e personale amministrativo tecnico-ausiliario del settore scolastico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 70 del 1999. Peraltro, rileva che, anche qualora derivino oneri dalla stabilizzazione, in ogni caso sarebbe ancor più oneroso per le finanze pubbliche far fronte alle conseguenze di una procedura di infrazione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione un'ulteriore nota sul testo del provvedimento, si riserva di acquisire le risposte sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, anche per consentire ai senatori di formulare eventuali integrazioni alla proposta di relazione sul testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione una nota recante le risposte ai rilievi del relatore sul testo del decreto-legge.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 01.1, 1.1, 1.3 e 1.34. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19 (analogo all'1.20), 1.30 (analogo all'1.31) e 1.35 (analogo all'1.36). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.5 (analogo all'1.6, 1.7, 1.8 e 1.9), 1.21, 1.22, 1.24, 1.28 e 1.0.1. Chiede conferma che dall'emendamento 1.32 non derivino minori entrate in termini di interessi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38 (analogo al 2.39), 2.41, 2.44, 2.0.2

(analogo al 2.0.3 e 2.0.4) e 2.0.5 (analogo al 2.0.6). Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 che ampliano l'ambito applicativo della norma. Occorre altresì valutare le proposte 2.10 (analogo al 2.11), 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24 (analogo al 2.26 e 2.27) e 2.42. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.23, 2.30 e 2.32. Chiede conferma che l'emendamento 2.0.1 non comporti effetti negativi sugli introiti correlati a procedimenti sanzionatori per i quali è già in corso l'accertamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [MARINO](#) (PD) interviene incidentalmente in merito all'emendamento 01.1 per il quale il relatore ritiene necessario acquisire una relazione tecnica. Al riguardo, sottolinea il carattere strategico di tale emendamento nella logica normativa sottesa ai primi nove articoli del decreto-legge. Auspica, pertanto, una interlocuzione costruttiva tra la Commissione e il Governo, facendo presente che non sarebbe accettabile un automatismo tra l'assenza della relazione tecnica e la conseguente formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 920 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 62 (pom.) del 15/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018**  
**62ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione sul testo. Parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione non ostativa con presupposti e osservazione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda di avere illustrato nella seduta di ieri una proposta di relazione non ostativa con presupposti e una osservazione, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto delle risposte fornite dal Governo, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, nei seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento; che in merito all'articolo 6, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario; e con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché la trasmissione alle Camere del regolamento ministeriale di cui al comma 2 della disposizione."

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MANCA](#) (PD), [MARSILIO](#) (FdI) e [SACCONE](#) (FI-BP) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), in merito al provvedimento in titolo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le stime di gettito correlate agli articoli 1 (*Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione*), 3 (*Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione*) e 4 (*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*) scontino anche gli effetti di eventuali "abbandoni" nel corso della procedura, e con le seguenti osservazioni: in merito all'articolo 6 (*Definizione agevolata delle controversie tributarie*), nel prendere atto delle rassicurazioni sulla metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito atteso dalla disposizione, si invita il Ministero dell'economia e delle finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate effettive, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti; in riferimento all'articolo 9 (*Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale*), fermo restando che gli effetti attesi non risultano prudenzialmente quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque incassato in quanto versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del regime della dichiarazione integrativa ordinaria; con riguardo all'articolo 26, comma 3, lettera a), sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni circa la compatibilità della flessibilità gestionale con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo correlate agli stanziamenti per oneri inderogabili, si rappresenta l'opportunità di effettuare le eventuali rimodulazioni non solo nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, ma anche all'interno dei singoli programmi di spesa, in quanto costituenti le unità di voto parlamentare."

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) evidenzia come i presupposti contenuti nella proposta di parere avanzata dal relatore siano sintomatici di una obiettiva difficoltà nella quantificazione delle stime di gettito e degli oneri correlati al provvedimento.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) ritiene che, alla luce delle risposte fornite dal Governo, i presupposti riguardanti le stime di gettito degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge possano essere formulati come una presa d'atto che le quantificazioni della relazione tecnica abbiano effettivamente tenuto conto degli eventuali "abbandoni".

Il RELATORE osserva come il decreto-legge contenga, in via generale, norme di difficile quantificazione, in quanto condizionate nel gettito a condotte dei contribuenti e a procedure di rateazione. Tuttavia, è confortante il fatto che il Governo abbia stimato prudenzialmente basse percentuali di riscossione.

Il senatore [MANCA](#) (PD) rileva che, nell'esame del provvedimento, si scontano questioni irrisolte in merito all'approccio metodologico seguito da questa Commissione nella formulazione dei pareri. Ribadisce pertanto l'esigenza di individuare un metodo condiviso che valorizzi l'apporto della

Commissione bilancio nella valutazione dell'impatto finanziario dei provvedimenti.

Con particolare riguardo all'esame del decreto-legge n. 119 del 2018, reputa opportuna una programmazione dei lavori che, in coordinamento con i tempi della Commissione di merito, garantisca il doveroso approfondimento degli emendamenti, evitando ogni rischio di logorare la fisiologica dialettica tra la maggioranza e le minoranze.

Il PRESIDENTE garantisce il proprio impegno al riguardo, come peraltro già fatto in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), alla luce del dibattito svoltosi e in base alle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'approvazione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che le stime di gettito correlate agli articoli 1 (*Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione*), 3 (*Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione*) e 4 (*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*) tengono conto degli effetti di eventuali "abbandoni" nel corso della procedura, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito all'articolo 6 (*Definizione agevolata delle controversie tributarie*), nel prendere atto delle rassicurazioni sulla metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito atteso dalla disposizione, si invita il Ministero dell'economia e delle finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate effettive, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti; in riferimento all'articolo 9 (*Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale*), fermo restando che gli effetti attesi non risultano prudenzialmente quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque incassato in quanto versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del regime della dichiarazione integrativa ordinaria; con riguardo all'articolo 26, comma 3, lettera *a*), sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni circa la compatibilità della flessibilità gestionale con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo correlate agli stanziamenti per oneri inderogabili, si rappresenta l'opportunità di effettuare le eventuali rimodulazioni non solo nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, ma anche all'interno dei singoli programmi di spesa, in quanto costituenti le unità di voto parlamentare.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MANCA](#) (*PD*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta la possibilità di rinviare alla prossima settimana, a partire dal pomeriggio di lunedì 19 novembre, l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 119 del 2018, in modo da consentire alla Commissione e al Governo il completamento del lavoro istruttorio.

Auspica, altresì, una interlocuzione con la Commissione di merito e con l'Esecutivo, al fine di valutare una rimodulazione dei tempi di esame del provvedimento, evitando inutili compressioni.

Più in generale, ritiene opportuna una sensibilizzazione dei rispettivi Presidenti dei Gruppi, affinché, in prospettiva, venga data applicazione al disposto regolamentare sulla ripartizione delle settimane di lavoro tra le Commissioni e l'Assemblea.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) concorda con le osservazioni formulate dalla senatrice Rivolta, anche in considerazione della valenza del decreto-legge n. 119, che costituisce parte fondamentale della manovra di finanza pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) concorda con l'opportunità di aggiornare a lunedì pomeriggio l'esame degli emendamenti al decreto-legge e di intraprendere le opportune iniziative per favorire una suddivisione razionale dei lavori tra l'Assemblea e le Commissioni.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) concorda con quanto affermato dal senatore Errani, ribadendo altresì l'importanza del ruolo della Commissione bilancio ai fini dell'integrità dei saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE reputa ragionevole aggiornare il seguito dell'esame del decreto-legge n. 119 alla prossima settimana, prospettando una convocazione per le ore 16 di lunedì 19 novembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,50.*



## 1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 63 (pom.) del 19/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018  
**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidente del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 novembre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione del relatore in ordine alla maggiore onerosità degli emendamenti 12.0.3, 013.0.1 e 3.0.3/5. Non ha osservazioni sulle proposte 3.1, 3.4, 11.7 e 3.0.1, mentre esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.2, 9.0.1, 11.8, limitatamente al numero 2, e 1.2, limitatamente alla lettera a); chiede, inoltre, di accantonare l'esame della proposta 12.0.5, ai fini di un ulteriore approfondimento. Sull'emendamento 5.0.1, l'avviso è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo del capoverso: "Art. 73", nei termini di cui dà lettura.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, rileva come gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4, volti ad introdurre requisiti specifici per la concessione delle licenze sulla rivendita di tabacchi, presentino un contenuto in parte analogo, relativo al criterio demografico, e pertanto ritiene più opportuno accantonarne l'esame, al fine di verificarne meglio, e in modo coerente, gli effetti finanziari. Sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.3, 013.0.1, 3.0.3/5, 9.0.1, 11.8 (limitatamente al numero 2) e 1.2 (limitatamente alla lettera a)). Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione al capoverso "Art. 73" dell'ultimo periodo con il seguente: «L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5, il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(659-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014***  
(Parere all'Assemblea. Esame . Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce del fatto che la Commissione di merito ha recepito, nell'articolo 4, la clausola di invarianza finanziaria indicata dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 ottobre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione della relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

***(676-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003***  
(Parere all'Assemblea. Esame . Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito, nell'articolo 4, la clausola di invarianza finanziaria indicata dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 ottobre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(772) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017**

(Parere all'Assemblea. Esame . Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 16 ottobre, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi."

**(677) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che il disegno di legge riproduce l'atto Senato 2812 della scorsa legislatura, risulta opportuno richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica. Altresì, appare opportuno valutare lo spostamento al 2019 della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria di cui all'articolo 3.

Propone, pertanto, di richiedere formalmente al Governo la produzione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(678) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che il disegno di legge riproduce l'atto Senato 2813 della scorsa legislatura, risulta opportuno richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica. Fa presente, altresì, che appare opportuno valutare lo spostamento al 2019 della decorrenza dell'onere e

della copertura finanziaria di cui all'articolo 3.

Propone, pertanto, di richiedere formalmente al Governo la produzione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 novembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 01.1, 1.1, 1.3 e 1.34. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19 (analogo all'1.20), 1.30 (analogo all'1.31) e 1.35 (analogo all'1.36). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.5 (analogo all'1.6, 1.7, 1.8 e 1.9), 1.21, 1.22, 1.24, 1.28 e 1.0.1. Chiede conferma che dall'emendamento 1.32 non derivino minori entrate in termini di interessi.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38 (analogo al 2.39), 2.41, 2.44, 2.0.2 (analogo al 2.0.3 e 2.0.4) e 2.0.5 (analogo al 2.0.6). Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 che ampliano l'ambito applicativo della norma. Occorre altresì valutare le proposte 2.10 (analogo al 2.11), 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24 (analogo al 2.26 e 2.27) e 2.42. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 2.23, 2.30 e 2.32. Chiede conferma che l'emendamento 2.0.1 non comporti effetti negativi sugli introiti correlati a procedimenti sanzionatori per i quali è già in corso l'accertamento.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.5, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.24 (analogo a 3.25 e 3.26), 3.27, 3.28, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.44 (analogo a 3.45) e 3.0.6. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 3.1, 3.33, 3.36, 3.40, 3.43, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.2, 3.22 e 3.35.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.7, 4.0.1 e 4.0.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 4.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.1 e 5.3. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.1, 6.7, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.22, 6.23, 6.29 e 6.32. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (analogo al 6.6), 6.9, 6.11, 6.14 e 6.18. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.2, 7.7 e 7.9. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 7.3 e 7.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.59, 9.61 (già 1.24) e 9.0.11. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.20, 9.21, 9.46, 9.0.6, 9.0.8 e 9.0.9. Comportano maggiori oneri le proposte 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12 e 9.0.13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 10.1, 10.3, 10.6, 10.24, 10.25 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.2, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.4 (analogo al 10.5), 10.7 (analogo al 10.8, 10.9 e 10.10), 10.11 (analogo al 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17), 10.20 e 10.21 (analogo al 10.22 e 10.23).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 11.10 e 11.15 (analogo all'11.16, 11.17, 11.18, 11.19 e 11.20). Occorre valutare l'emendamento 11.11 (analogo all'11.12 e 11.13).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, comporta maggiori oneri la proposta 13.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 14.1 (analogo al 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5), 14.0.8 (analogo al 20.0.14), 14.0.9, 14.0.10 (analogo al 14.0.11) e 14.0.12. Comportano maggiori oneri le proposte 14.6 e 14.0.13. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 (analogo al 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.0.1 (analogo al 15.0.2 e 15.0.3). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 15.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 15.0.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri gli emendamenti 16.0.1 (analogo al 16.0.2), 16.0.3 e 16.0.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 17.1, 17.7 e 17.12 (analogo al 17.13 e 17.14). Comportano maggiori oneri le proposte 17.2, 17.3, 17.4, 17.8 (analogo al 17.9 e 17.10), 17.0.1 e 17.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 18.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.0.1 e 19.0.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 19.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 20.1, 20.0.7, 20.0.14 (analogo al 14.0.8), 20.0.19, 20.0.20, 20.0.22, 20.0.35, 20.0.39, 20.0.40, 20.0.42, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 20.0.54, 20.0.64, 20.0.67, 20.0.68, 20.0.69, 20.0.70 e 20.0.71.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.8 (analogo al 20.0.9), 20.0.15, 20.0.17, 20.0.25, 20.0.29, 20.0.30, 20.0.33, 20.0.34, 20.0.36, 20.0.37, 20.0.38, 20.0.43, 20.0.52, 20.0.56, 20.0.57, 20.0.59, 20.0.61 e 20.0.65. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 20.0.6, 20.0.11, 20.0.21, 20.0.23, 20.0.26, 20.0.45 (analogo al 20.0.46), 20.0.55, 20.0.60 e 20.0.62. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 20.0.10 (analogo al 20.0.12), 20.0.32 e 20.0.48.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.2. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 23.4 (analogo alla proposta 23.5). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 23.0.2 (analogo al 23.0.3) e 23.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 24.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 24.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 25, comportano maggiori oneri gli emendamenti 25.1, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.10, 25.0.11, 25.0.12 (analogo al 25.0.13), 25.0.20, 25.0.26, 25.0.38 e 25.0.39.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 25.0.5 e 25.0.16 (analogo al 25.0.17). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 25.0.6, 25.0.18 (per profili di contrasto con il diritto europeo), 25.0.24, 25.0.30, 25.0.35 (per profili di contrasto con il diritto europeo) e 25.0.40. Occorre richiedere la relazione tecnica per gli emendamenti 25.0.8, 25.0.9, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 25.0.32 e 25.0.34.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 26, comportano maggiori oneri le proposte 26.2 (analogo al 26.3, 26.4 e 26.5), 26.7, 26.0.2 e 26.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria delle

proposte 26.6 (analogo al 26.9, 26.10, 26.11, 26.12 e 26.14), 26.0.1 (al fine di chiarire se la corresponsione dei corrispettivi si riferisca esclusivamente ai soggetti privati) e 26.0.4. Occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.3, 26.0.5 e 26.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26.

In merito agli emendamenti del relatore e del Governo e ai relativi subemendamenti, occorre richiedere l'acquisizione della relazione tecnica sulle proposte 15.0.100, 21.0.100, 22.0.100 e 23.0.100. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 16.0.200. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 22.0.200 e 25.0.200. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.0.200. Comporta maggiori oneri il subemendamento 7.0.100/1. Resta sospesa la valutazione dell'emendamento 23.0.300.

In merito agli emendamenti riformulati (trasmessi fino al 16 novembre 2018), occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 9.61 (testo 2) e 2.26 (testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte 2.21 (testo 2) e 6.12 (testo 2). Occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 9.13 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 25.0.16 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del relatore e del Governo, nonché sui restanti subemendamenti ed emendamenti riformulati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario sull'emendamento 01.1, in quanto la proposta, estendendo immediatamente la possibilità di accedere al regime di adempimento collaborativo a tutti i soggetti residenti e non residenti, senza alcun limite dimensionale, in primo luogo anticiperebbe di diversi anni il percorso di graduale ampliamento della platea previsto dall'attuale impianto normativo; in secondo luogo, derogherebbe allo schema adottato a livello internazionale, che prevede l'applicazione di tale regime ai soli grandi contribuenti; in terzo luogo, determinerebbe effetti negativi sull'efficacia dello strumento, in relazione alle attuali dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel sottolineare come il proprio Gruppo annetta notevole importanza a tale proposta e ne richieda pertanto, da parte del Governo, una particolare attenzione istruttoria, evidenzia come l'emendamento sia diretto a superare il discrimine oggi esistente tra grandi contribuenti e comuni cittadini, nonché a valorizzare la logica della premialità, anche al fine di evitare, nell'ottica della "riduzione del danno", che le disposizioni del presente provvedimento rendano inefficace il sistema della *compliance*, in linea peraltro con le affermazioni e i propositi espressi, più o meno di recente, da diversi esponenti dell'attuale maggioranza.

Al relatore [PRESUTTO](#) (M5S), che fa presente le difficoltà derivanti dall'applicazione della misura proposta ai non residenti, il senatore [MARINO](#) (PD) replica come si tratti di un profilo marginale, e dà comunque la disponibilità a presentare una riformulazione sul punto, al fine di giungere ad un testo condiviso, in una logica di confronto costruttivo. Chiede, pertanto, di valutare l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 01.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, proprio in considerazione della rilevanza di tale proposta per il Gruppo del Partito democratico, dichiara di non essere contrario all'accantonamento dell'esame, purché si tenga conto, ai fini di una eventuale riformulazione da proporsi nelle sedi proprie, delle osservazioni e dei rilievi appena avanzati.

Il senatore [MARINO](#) (PD), accogliendo con favore la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, auspica che ciò sia occasione per valorizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione delle proposte riferite all'articolo 1, esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.1 in quanto, in assenza di una relazione tecnica, non risulta possibile verificare la piena compensabilità degli effetti finanziari, di segno positivo e negativo, derivanti dalle numerose misure ivi previste, che presentano peraltro profili di contrasto con il diritto



dell'Unione europea.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale si associa il senatore [MISIANI](#) (*PD*), manifesta il proprio dissenso dalla valutazione del rappresentante del Governo, giacché la proposta 1.1, volta ad abrogare i sussidi ambientalmente dannosi per un valore stimabile intorno ai 16 miliardi di euro, non può ritenersi in alcun modo priva di copertura.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel ribadire che la mancanza di una relazione tecnica impedisce di valutare la eventuale compensazione degli effetti finanziari, si dichiara comunque disponibile all'accantonamento dell'esame, per consentire un supplemento istruttorio della proposta. Sugli emendamenti 1.3 e 1.34, si esprime quindi in senso contrario per gli effetti finanziari negativi ad essi correlati, in quanto il maggior gettito derivante dalle proposte risulta inferiore a quello atteso dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Ai senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MARINO](#) (*PD*), che chiedono chiarimenti, rispettivamente, sulle proposte 1.3 e 1.34, risponde il RELATORE, che fa presente come le misure ivi previste comportino maggiori oneri: in particolare, l'emendamento 1.34, allungando i tempi per l'adesione alla definizione agevolata e sospendendo la possibilità di emettere processi verbali, determina evidentemente effetti finanziari non coperti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dando seguito alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 1, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità degli emendamenti 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19 (analogo all'1.20), 1.30 (analogo all'1.31) e 1.35 (analogo all'1.36). Esprime, quindi, un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.5, analoga all'1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, per effetti negativi in termini di gestione del rapporto con il contribuente, nonché sugli emendamenti 1.21, per effetti onerosi non quantificati, 1.28, in quanto potrebbe diminuire il tasso di adesione alle misure previste dal provvedimento, e 1.0.1, per effetti finanziari negativi. Non ha, invece, osservazioni sulle proposte 1.22, 1.24 e 1.32.

Sulla valutazione di onerosità dell'emendamento 1.4, chiede delucidazioni il senatore [MISIANI](#) (*PD*), al quale il PRESIDENTE risponde segnalando l'effetto di riduzione del gettito derivante dalla restrizione della platea dei soggetti interessati alla misura.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), con riferimento all'emendamento 1.28, fa presente come la proposta, che limita la possibilità di rateizzare il pagamento in caso di adesione alla definizione agevolata, sia diretta ad evitare condotte opportunistiche e strumentali, che hanno notoriamente caratterizzato l'attuazione delle precedenti misure di "rottamazione" degli accertamenti fiscali e delle cartelle esattoriali.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, riafferma come la previsione di uno schema alternativo di definizione degli obblighi e delle pendenze tributarie, finisca per vanificare la *compliance* fiscale. Inoltre, la sovrapposizione temporale di diverse analoghe misure di definizione agevolata rischia, evidentemente, di incidere sulle coperture già contabilizzate, con effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) osserva come, in ogni provvedimento di condono, occorra tener conto della posizione di tutte le categorie potenzialmente coinvolte, dando adeguato rilievo agli interessi e agli incentivi che ciascuna di esse ha ad aderire alle misure di agevolazione, quali condizioni imprescindibili per assicurare efficacia all'intervento, ottenendo il gettito auspicato e chiudendo il maggior numero di contenziosi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che la possibilità di rateizzare il pagamento, rendendo più agevole l'adempimento ai soggetti in difficoltà, è funzionale al reperimento del gettito cifrato nella relazione tecnica, e richiama a tale proposito quanto accaduto nelle precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ribadisce il suo netto dissenso rispetto alla valutazione del relatore e del Governo sull'emendamento 1.28, che ritiene invece virtuoso per le finanze pubbliche e sul quale si dichiara disponibile anche a presentare una riformulazione che renda possibile un esito condiviso.

Alla luce dello svolgimento della discussione, il RELATORE prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.34, 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19, 1.20, 1.30, 1.31, 1.35, 1.36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.21, 1.28 e 1.0.1, mentre il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.22, 1.24 e 1.32. Infine, ritiene opportuno accantonare l'esame delle proposte 01.1 e 1.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità delle proposte 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38 (analogo al 2.39), 2.41, 2.44, 2.0.2 (analogo al 2.0.3 e 2.0.4) e 2.0.5 (analogo al 2.0.6).

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) chiede delucidazioni sull'emendamento 2.0.6, che estende la definizione agevolata agli avvisi bonari, evidenziando gli effetti finanziari positivi derivanti dall'accoglimento di tale proposta.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel rispondere al senatore Pichetto Fratin, si riserva di svolgere, sul tema degli avvisi bonari, ulteriori verifiche, ancorché si tratti di importi molto rilevanti. Propone pertanto di valutare l'accantonamento delle proposte 2.0.5, 2.0.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Esprime poi un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 2.10 e 2.11, che determinano minori entrate per il 2018, nonché sull'emendamento 2.12, per gli effetti negativi in termini di gettito. La posizione è altresì contraria sulle proposte 2.15, per effetti finanziari negativi, 2.16, 2.24, 2.26 e 2.27 per minori entrate nel 2018, 2.19, per minori entrate rispetto a quelle attese, 2.42, per copertura non idonea, 2.30, per minori entrate, e 2.32, per minor gettito nel 2018. Sull'emendamento 2.23, l'avviso è contrario, per i profili finanziari, sulla lettera *a*), mentre sulla lettera *b*) il nulla osta è condizionato alla riformulazione del comma 8 nei termini cui dà lettura. Chiede quindi di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 2.0.1, in materia di sanatoria delle irregolarità formali, in attesa di un'eventuale riformulazione.

Al senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), che esprime perplessità sulla valutazione dell'emendamento 2.31, il sottosegretario GARAVAGLIA risponde che le riduzioni delle dotazioni dei ministeri, stabilite nell'elenco 1 allegato al provvedimento, sono state definite sulla base di una interlocuzione con i dicasteri interessati, alla luce della loro sostenibilità.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) dissente in modo netto da tale impostazione, che rischia di rimettere alla insindacabile discrezionalità del Governo ogni determinazione sulla dotazione finanziaria dei ministeri, svilendo il ruolo del Parlamento.

Il RELATORE, sulla base delle interlocuzioni occorse, prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24, 2.26, 2.27, 2.42, 2.30 e 2.32. Sull'emendamento 2.23 prefigura un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre sulla lettera *b*) un parere non ostativo condizionato, ai sensi della



medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2022». Ritiene infine opportuno accantonare l'esame delle proposte 2.0.5, 2.0.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito agli emendamenti segnalati come produttivi di maggiori oneri, fatta eccezione per le proposte 3.17 e 3.32, di cui chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) sottolinea l'importanza degli emendamenti 3.3, in materia di rateizzazioni, e 3.0.6 sul disavanzo sul bilancio degli enti locali derivante dal riaccertamento dei residui.

Il sottosegretario GARAVAGLIA replica alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, soffermandosi sul ruolo di sterilizzazione delle entrate presunte degli enti locali svolto dal fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Il senatore [MANCA](#) (PD) chiede precisazioni al Governo sulla questione delle entrate presunte degli enti locali.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) svolge ulteriori considerazioni sui costi per la mancata procedura esecutiva gravanti sulle società di riscossione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA evidenzia la neutralità per i bilanci degli enti locali della cancellazione delle entrate di difficile esigibilità.

Il RELATORE sottolinea le implicazioni finanziarie del fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Il senatore [MARINO](#) (PD) si sofferma sulle diverse tipologie del sistema di riscossione degli enti locali, sottolineandone le differenti implicazioni finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ribadisce l'opportunità di una verifica sulle quote dei crediti di dubbia esigibilità che non risultano funzionali a coprire integralmente i costi della riscossione. Rappresenta poi la necessità di evitare il blocco degli avanzi di bilancio come conseguenza degli accertamenti non eseguiti.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come le operazioni di riaccertamento abbiano un carattere *una tantum* conseguente all'aggiornamento dei criteri di contabilità.

Il senatore [MARINO](#) (PD) illustra la portata normativa delle proposte 3.12, 3.37 e 3.41, che escludono dall'ambito di applicazione dell'articolo 3 i debiti fiscali oggetto delle precedenti procedure di rottamazione, dissentendo nettamente dalla valutazione di maggiore onerosità di tali emendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA evidenzia come la soppressione, da parte di tali proposte emendative, di numerosi commi dell'articolo 3 non possa che comportare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, per consentire alcuni approfondimenti istruttori, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,55.*

Il senatore [MARINO](#) (PD) ribadisce come le proposte 3.12, 3.37 e 3.41 siano prive di effetti onerosi, come peraltro rilevabile da un'attenta analisi della relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) ritiene che da un esame della relazione tecnica possa evidenziarsi come tali emendamenti vanifichino le maggiori entrate contabilizzate per le future annualità.

Il senatore [MARINO](#) (PD) rimarca il proprio dissenso.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula quindi una valutazione contraria sull'emendamento 3.1, proponendone comunque l'accantonamento in quanto analogo alla proposta 1.1, precedentemente accantonata.

Propone poi l'accantonamento della proposta 3.33, analoga alla proposta 2.5 già accantonata.

In merito agli emendamenti 3.36, 3.40 e 3.43 esprime un avviso contrario per maggiori oneri o per mancanza di relazione tecnica. Prospetta quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.0.1, in tema di avvisi bonari, e delle proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, sulle rottamazione delle cartelle esattoriali degli enti locali. In merito all'emendamento 3.2 esprime un avviso contrario in quanto produttivo di minori entrate. Formula poi una valutazione negativa sulla proposta 3.22 e un avviso non ostativo sull'emendamento 3.35.

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti sulla valutazione relativa all'emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO osserva come tale proposta, sopprimendo l'articolo 3, determini minori entrate prive di copertura.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con le valutazioni di maggiore onerosità del relatore in merito alle proposte 4.7, 4.0.1 e 4.0.2.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 4.10.

In merito alle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9, rileva che esse, pur contrastando con la finalità del decreto-legge, non impattano direttamente sui saldi di finanza pubblica, fatta eccezione per la proposta 4.8, recante oneri privi di quantificazione.

Il PRESIDENTE prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.8 che priva gli enti locali della possibilità di rimborso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 5.1 e 5.3, esprimendo altresì una valutazione negativa sulla proposta 5.4.

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 5.3.

Il PRESIDENTE osserva come tale proposta determini un restringimento dell'ambito applicativo della norma.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sugli emendamenti recanti maggiori

oneri e su quelli per i quali viene chiesta la relazione tecnica, fatta eccezione per l'emendamento 6.3, sul quale esprime un avviso non ostativo, e 6.9, del quale chiede l'accantonamento in vista di una possibile riformulazione presso la Commissione di merito.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione di onerosità sull'emendamento 6.29.

Il rappresentante del GOVERNO osserva come tale proposta contrasti contro i principi fondamentali della finanza locale basata su meccanismi di trasferimento delle risorse erariali.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 7.2, 7.3, 7.7 e 7.9, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 7.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sull'onerosità della proposta 8.1, mentre chiede di accantonare l'emendamento 8.0.1, in vista di una possibile riformulazione.

Il PRESIDENTE, alla luce dei numerosi emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 per i quali il rappresentante del Governo ha chiesto l'accantonamento, propone di rinviare alla seduta di domani la votazione del parere, in modo da consentire anche l'esame delle proposte emendative sospese.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, si terrà un ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppi, per la programmazione dei lavori, al fine di definire i tempi per il prosieguo dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 886.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

## 1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018**  
**65ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, rammenta che, nella seduta di ieri, l'esame è rimasto sospeso sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento alle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, mette a disposizione dei senatori una nota tecnica dell'Agenzia delle dogane, da cui risulta che l'applicazione del parametro demografico, previsto negli emendamenti, ai fini della concessione delle licenze per la rivendita di tabacchi, determinerebbe effetti di minor gettito, in relazione alla diminuzione di corrispettivo dell'aggiudicazione della gestione delle rivendite: di conseguenza, esprime un avviso contrario sui profili finanziari.

In merito alla proposta 12.0.5, fa presente che, in assenza di una relazione tecnica che ne verifichi gli effetti finanziari, la posizione non può che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5."

I senatori [MISIANI](#) (PD), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [DAMIANI](#) (FI-BP) dichiarano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

**[\(886\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nell'ottica di un ordinato svolgimento dei lavori, chiede delucidazioni sulle modalità e sui criteri a cui intende ispirarsi il rappresentante del Governo nell'esprimere la propria valutazione sui restanti emendamenti da esaminare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiarisce che il Governo intende esprimersi su quelle proposte per le quali risultano evidenti le criticità dal punto di vista finanziario, accantonando invece l'esame degli emendamenti per i quali è in corso un approfondimento, per giungere, eventualmente, all'adozione di un testo condiviso.

Passando alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 20, esprime un avviso di contrarietà, nel merito, sull'emendamento 20.0.7 che, secondo quanto già rappresentato in precedenza, risulta sostanzialmente ultroneo, in quanto l'ampliamento degli spazi finanziari degli enti territoriali è già previsto nella corrente manovra di bilancio. Sull'emendamento 20.0.10, analogo al 20.0.12, si pronuncia in senso contrario perché recante oneri non quantificati e non coperti, nonché per le tempistiche ivi previste non coerenti con la disponibilità delle relative risorse.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nel denunciare la inaccettabile gestione dell'addizionale sui diritti aeroportuali, trattenuta dallo Stato invece che versata agli enti locali indicati dalla legge, fa presente come le proposte 20.0.10 e 20.0.12, dirette a risolvere tali criticità, non determinino effetti negativi sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore [FERRO](#) (FI-BP) osserva che il versamento dell'addizionale sui diritti aeroportuali gli risulta connesso alla predisposizione di piani di abbattimento del rumore da parte degli enti locali coinvolti, che allo stato non avrebbero ancora adempiuto a tale incombenza.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), al quale non risulta la connessione appena prospettata, rimarca al contrario l'erraticità della destinazione di tali risorse agli enti locali, che ne sarebbero invece i titolari sulla base della normativa vigente.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel condividere la posizione espressa dal senatore Misiani, evidenzia il

rilievo di questa tematica per l'autonomia degli enti territoriali, e chiede pertanto di valutare l'accantonamento dei relativi emendamenti, in vista di un supplemento istruttorio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver dichiarato la disponibilità di massima a rinviare l'esame delle proposte 20.0.10 e 20.0.12, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 20.0.11, per oneri non quantificati e non coperti, rilevando peraltro come essa impedisca l'utilizzazione delle addizionali per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Si dichiara altresì in senso negativo sulla proposta 20.0.17, in materia di riaccertamento dei residui, già precedentemente considerata onerosa, nonché sulla proposta 20.0.19, per copertura inadeguata, andando a coprire gli oneri solo in termini di saldo da finanziare e non di indebitamento netto. Conferma quindi la contrarietà, per maggiori oneri, sulla proposta 20.0.14, analoga all'emendamento 12.0.8, su cui è già stato dato parere contrario dalla Commissione.

Esprime avviso contrario sugli emendamenti 20.0.29, 20.0.30 e 20.0.35, per assenza della relazione tecnica necessaria a quantificare i profili finanziari; sulla proposta 20.0.34, in materia di Zone economiche speciali, per minori entrate contributive e copertura inidonea su fondi strutturali europei; sul 20.0.36, 20.0.37 e 20.0.38, per effetti di maggiore onerosità.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*), intervenendo sull'emendamento 20.0.38, volto ad abrogare l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica, sottolinea come l'introduzione di tale misura abbia determinato, in realtà, una diminuzione di gettito. Chiede, pertanto, di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta, anche in vista di una riformulazione condivisa della copertura finanziaria, che peraltro ritiene non necessaria, considerati i probabili effetti positivi, sul lato delle entrate, della eliminazione del cosiddetto "superbollo".

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Marsilio, e si associa alla sua richiesta di approfondire la tematica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, pur dichiarandosi d'accordo nel merito su alcune delle considerazioni appena formulate, non può che ribadire il suo avviso contrario, dal punto di vista finanziario, in assenza di una quantificazione degli oneri e per inidoneità della relativa copertura. Si dichiara quindi in senso contrario sulle proposte 20.0.39, per oneri privi di copertura; 20.0.42 e 20.0.52, per mancanza di sufficienti disponibilità del fondo previsto a copertura; 20.0.56 e 20.0.57, per inidoneità della copertura. Sull'emendamento 20.0.60, in tema di definizione di impresa balneare, manifesta una posizione di semplice contrarietà, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare contenziosi in sede europea, segnalando comunque che la questione potrà essere affrontata, in termini più ampi, in sede di legge di bilancio.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) invita il Governo a non sottovalutare, con riguardo alle concessioni balneari, la questione dei rapporti con l'Unione europea, atteso che risulta già avviata in materia una procedura di infrazione, e quindi ogni intervento va preventivamente verificato con la Commissione europea.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver incidentalmente precisato di essere ben consapevole delle implicazioni comunitarie della questione, proseguendo nell'esame, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 20.0.64, per oneri pensionistici; 20.0.65, per maggiori oneri; 20.0.67, per maggiori oneri e inidoneità della copertura; 20.0.68, per mancanza di sufficienti disponibilità sul fondo previsto a copertura; 20.0.69, 20.0.70 e 20.0.71, per mancanza della necessaria relazione tecnica.

Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 20 e segnalati dal relatore, ritiene opportuno procedere all'accantonamento dell'esame, in relazione all'esigenza di approfondimenti istruttori.

Passando alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 23, si dichiara contrario, per i profili

finanziari, sugli emendamenti 23.2, per incapienza del fondo ivi richiamato; 23.4 e 23.5, in materia di rideterminazione delle concessioni marittime, per mancanza della relazione tecnica; 23.0.2, analogo al 23.0.3, e 23.0.4, per oneri non quantificati e non coperti.

Il senatore [STEFANO](#) (PD), con riferimento alla proposta 24.0.1, diretta ad esonerare le imprese del Terzo settore dall'imposta regionale sulle attività produttive, sollecita il rappresentante del Governo a prendere in seria considerazione tale misura, anche procedendo, se necessario, all'accantonamento dell'esame.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la proposta di accantonare la valutazione dell'emendamento 24.0.1, mentre dichiara un avviso contrario, dal lato finanziario, sulla proposta 24.0.2, per incapienza del fondo chiamato a copertura.

Alla luce dell'andamento della discussione, il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone pertanto di esprimere la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 20 a 24 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.14 (analogo alla proposta 14.0.8), 20.0.19, 20.0.35, 20.0.39, 20.0.42, 20.0.64, 20.0.67, 20.0.68, 20.0.69, 20.0.70, 20.0.71, 20.0.17, 20.0.29, 20.0.30, 20.0.34, 20.0.36, 20.0.37, 20.0.38, 20.0.52, 20.0.56, 20.0.57, 20.0.65, 20.0.11, 23.2, 23.4, 23.5, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4 e 24.0.2. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 20.0.7 e 20.0.60. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 21 a 24, fatta eccezione per quelli del relatore e del Governo, per le riformulazioni e per la proposta 24.0.1, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso per tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26."

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## 1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 66 (ant.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018  
**66ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti agli articoli da 2 a 24, accantonati nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula, al riguardo, una valutazione contraria sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, che ampliano l'ambito applicativo dell'articolo 2.

Formula, altresì, un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 2.0.5 e 2.0.6, recanti maggiori oneri, mentre chiede di mantenere accantonato l'emendamento 2.0.1, in attesa di una possibile riformulazione presso la Commissione di merito.



Per quanto riguarda le proposte precedentemente accantonate riferite all'articolo 3, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.17, 3.1, 3.33 e 3.0.1, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulle proposte 3.32, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede spiegazioni sui motivi alla base della valutazione contraria dell'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica su tale proposta, per appurare se la sostituzione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge possa essere compensata dalla soppressione dei sussidi ambientali.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede che venga prodotta la relazione tecnica sull'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE reputa opportuno mantenere sospesa la valutazione della suddetta proposta emendativa.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede poi di mantenere accantonati gli emendamenti 4.10, 6.9 e 8.0.1, in attesa di una possibile riformulazione presso la Commissione di merito.

Passando alle proposte riferite all'articolo 9, chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.0.11, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.0.8 e 9.0.9.

Formula poi un avviso contrario sulle proposte 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46 e 9.0.6, mentre si esprime in senso non ostativo sulla proposta 9.61.

Concorda, poi, con il relatore sulla valutazione di onerosità degli emendamenti 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12 e 9.0.13.

Esprime, poi, un avviso non ostativo sugli emendamenti 10.20, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.0.5, rileva l'onerosità della proposta.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede quali siano i profili di onerosità dell'emendamento 17.0.5, recante misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come le modalità applicative dell'emendamento determinino nell'immediato costi certi, a fronte di future economie di spesa incerte. Si rimette comunque alla Commissione affinché valuti l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione del Governo, ritenendo che l'emendamento in esame comporti un aumento del gettito tributario. Fa peraltro presente come eventuali oneri di carattere procedimentale siano consequenziali ad ogni tipo di previsione normativa.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) concorda con il senatore Errani, ritenendo che l'emendamento 17.0.5 non presenti profili di onerosità.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 17.0.5.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede poi di mantenere accantonati gli emendamenti 18.2 e 19.0.3, mentre per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 20, si esprime in senso non ostativo sugli emendamenti 20.1, 20.0.40, 20.0.45, 20.0.46, 20.0.32 e 20.0.48.

Esprime poi un avviso contrario sulle proposte 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.15, 20.0.25, 20.0.33, 20.0.43, 20.0.59, 20.0.61, 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10 e 20.0.12. Chiede invece di mantenere accantonate le proposte 20.0.54, 20.0.6, 20.0.23, 20.0.26 e 20.0.62.

Il senatore [MANCA](#) (PD) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria degli analoghi emendamenti 20.0.8 e 20.0.9, che estendono la partecipazione dei comuni all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie.

Il sottosegretario GARAVAGLIA evidenzia i costi derivanti dalla partecipazione degli enti locali a quote del gettito erariale.

Il senatore [MANCA](#) (PD) contesta l'appropriatezza di un eventuale parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali emendamenti, alla luce del fatto che la normativa vigente già prevede le segnalazioni dei comuni nell'ambito del contrasto all'evasione di tributi erariali. Pertanto, l'approvazione di tali proposte emendative comporterebbe un maggior gettito anche per lo Stato.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che tale emendamento, per la sua portata normativa, si applica a fattispecie che esulano dalle convenzioni in essere tra gli enti locali e l'Agenzia delle entrate per l'incremento della *compliance* fiscale.

Il senatore [MANCA](#) (PD) dissente dalla valutazione del rappresentante del Governo sui profili di onerosità delle proposte 20.0.8 e 20.0.9.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) chiede un chiarimento sulla valutazione negativa in merito alla proposta 20.0.33.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento proroghi il regime fiscale agevolato della cessione ed estromissione dei beni dei soci.

Il rappresentante del GOVERNO prospetta la possibilità di accantonare tale proposta per un approfondimento istruttorio.

Il RELATORE concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento 20.0.33.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime poi in senso non ostativo sull'emendamento 24.0.1.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con gli emendamenti segnalati dal relatore come recanti maggiori oneri, fatta eccezione per le proposte 25.0.12 e 25.0.13, sulle quali esprime un avviso non ostativo.

Il RELATORE chiede di accantonare l'emendamento 25.0.39, in attesa di una possibile riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 25.0.5, 25.0.16, 25.0.17, 25.0.18, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 25.0.32 e 25.0.34. Chiede di accantonare la proposta 25.0.30 per una possibile riformulazione.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) evidenzia l'importanza dell'emendamento 25.0.40, recante agevolazioni finanziarie per le aziende pugliesi vittime delle gelate eccezionali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel rimarcare la volontà del Governo di affrontare la questione sollevata dal senatore Damiani, per esempio in sede di esame della legge di bilancio, fa tuttavia presente come l'emendamento 25.0.40 non rechi la quantificazione dell'onere, con il rischio di eccedere le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel riconoscere la serietà del problema sollevato dal senatore Damiani, invita comunque ad individuare una diversa soluzione, stante il fatto che la funzionalità del fondo agevolato è subordinata all'applicazione di un meccanismo assicurativo, per cui eventuali deroghe farebbero venir meno il rapporto tra piano assicurativo e danno da rifondere.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) ribadisce come l'implementazione dell'emendamento in esame risulti sostenibile sul piano finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO invita il senatore Damiani a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento presso la Commissione di merito, presentando un apposito ordine del giorno.

La senatrice Roberta [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 25.0.18 in attesa di una riformulazione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede al Governo se l'emendamento 25.0.6 presenti profili onerosi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente come l'intervento previsto da tale proposta emendativa, in tema di finanziamento del Consiglio nazionale di adroterapia oncologica, risulti provvisto di adeguata copertura.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) interviene quindi per sottolineare l'importanza strategica, ai fini del sistema economico produttivo nazionale, dell'emendamento 25.0.35, sulle imprese balneari e sul prolungamento della durata delle concessioni demaniali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel riconoscere l'importanza della questione, rileva come tale tematica debba essere affrontata trovando una soluzione di carattere generale.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 26, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, sia per onerosità sia per richiesta di relazione tecnica sia per la valutazione della portata finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati e riferiti agli articoli da 2 a 24, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.5, 2.0.6, 3.17, 3.33, 3.0.1, 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46, 9.0.6, 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13, 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.15, 20.0.25, 20.0.43, 20.0.59, 20.0.61, 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10 e 20.0.12. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 17.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 3.32, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 9.61 (già 1.24), 10.20, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 20.1, 20.0.40, 20.0.45, 20.0.46, 20.0.32, 20.0.48 e 24.0.01. Resta sospeso l'esame degli emendamenti, riferiti agli articoli da 2 a 24 e già accantonati, 2.0.1, 3.1, 4.10, 6.9, 8.0.1, 9.4, 9.5, 9.40, 9.41, 9.0.11, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.0.8, 9.0.9, 18.2, 19.0.3, 20.0.54, 20.0.33, 20.0.6, 20.0.23, 20.0.26 e 20.0.62. In riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 25.1, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.10,

25.0.11, 25.0.20, 25.0.26, 25.0.38, 25.0.5, 25.0.16, 25.0.17, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 25.0.34, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.7, 26.0.2, 26.0.7, 26.6, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.14, 26.0.1, 26.0.4, 26.0.3, 26.0.5 e 26.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 25.0.32. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli 25 e 26, a eccezione degli emendamenti 25.0.39, 25.0.18 e 25.0.30, su cui l'esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti, su tutti gli emendamenti riformulati, nonché su tutte le restanti proposte riferite agli articoli 9 e 20."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo. Segnala, per quanto di competenza, che occorre verificare l'idoneità della copertura degli oneri recati dall'emendamento suddetto, in relazione alla sua modulazione temporale, con particolare riguardo alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1087, della legge 205 del 2017, nonché avere conferma della disponibilità delle relative risorse.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA***

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## 1.4.2.5.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 67 (pom.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018  
**67ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.0.100, 21.0.100, 22.0.100 e 23.0.100. Ritiene necessario valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 16.0.200. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.100 (testo 2), 10.0.100 (per quanto riguarda gli effetti sulle entrate), 22.0.200 e 25.0.200. Occorre valutare il subemendamento 10.100 (testo 2)/2 in relazione all'emendamento 10.100 (testo 2), in quanto amplia l'ambito di esonero dalla fatturazione elettronica. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 10.0.100/2 e 10.0.200/2.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.0.200. In merito all'emendamento 23.0.300 sugli investimenti in reti a banda ultra larga, occorre valutare gli eventuali effetti onerosi correlati ai meccanismi incentivanti di cui al nuovo comma 5-bis. Comporta maggiori oneri il subemendamento 7.0.100/1.

In merito agli emendamenti riformulati (trasmessi fino al 20 novembre 2018), occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.26 (testo 2), 3.17 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 9.61 (testo 2), 10.20 (testo 2) e 25.0.30 (testo 2). All'emendamento 2.23 (testo 2) occorre sostituire il riferimento al 31 dicembre 2022 con quello al 30 giugno 2022. Comportano maggiori oneri le proposte 2.21 (testo 2), 6.12 (testo 2) e 25.0.39 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.9 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.13 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), 15.2 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 25.0.16 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti del relatore e del Governo, nonché sui restanti subemendamenti ed emendamenti riformulati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti: 15.0.100, per violazione della normativa sugli aiuti di Stato; 21.0.100, per il forte rischio di contenziosi; 7.0.100/1, per maggiori oneri. Non ha osservazioni, invece, sulle proposte 22.0.100, 16.0.200 e 23.0.200. Chiede quindi di accantonare, per l'esigenza di supplementi istruttori, l'esame degli emendamenti 23.0.100, 10.100 (testo 2), 10.0.100, 22.0.200, 25.0.200, 10.100 (testo 2)/2, 10.0.100/2, 10.0.200/2 e 23.0.300.

Con riguardo agli emendamenti riformulati, trasmessi fino al 20 novembre, manifesta una posizione contraria, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 2.26 (testo 2), 2.21 (testo 2), 6.12 (testo 2), per maggiore onerosità, e 15.0.5 (testo 2), per minor gettito, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 3.17 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 10.20 (testo 2) e 15.2 (testo 2). Chiede, quindi, di valutare l'accantonamento delle proposte 9.61 (testo 2), 25.0.30 (testo 2), 25.0.39 (testo 2), 9.61 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.13 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), e 25.0.16 (testo 2), sui quali sono in corso verifiche dei profili quantitativi. Sull'emendamento 2.23 (testo 2), l'avviso è non ostativo a condizione che sia recepita l'indicazione del relatore, con la sostituzione del riferimento al 31 dicembre 2022 con quello al 30 giugno 2022.

Non essendovi richieste di intervento, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti riformulati, pervenuti fino al 20 novembre 2018, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.100/1, 15.0.100, 21.0.100, 2.21 (testo 2), 2.26 (testo 2), 6.12 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Sulla proposta 2.23 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2022". Il parere è non ostativo sugli emendamenti x1.1, 3.100/1, 3.100, 6.100/1, 6.100, 7.0.100/2, 7.0.100/3, 7.0.100, 9.100/1, 9.100, 10.100 (testo 2)/1, 10.0.100/1, 10.0.200/1, 10.0.200, 15.0.200/1, 15.0.200, 16.0.100/1, 16.0.100, 16.0.200, 16.0.300/1, 16.0.300, 21.0.100/1, 21.0.100/2, 22.0.100, 23.0.100/1, 23.0.200, 23.0.300/1, 23.0.300/2, 23.0.300/3, 23.0.300/4, 25.0.100/1, 25.0.100/2, 25.0.100, 25.0.200/1, 25.0.200/2, 25.0.200/3, 25.0.200/4, 2.23 (testo 3), 3.6 (testo 2), 3.17 (testo 2), 3.32 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 10.20 (testo 2), 11.10 (testo 2), 15.2 (testo 2), 15.0.1 (testo 2) e 20.10 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 10.100 (testo 2)/2, 10.100 (testo 2), 10.0.100, 10.0.100/2, 10.0.200/2, 22.0.200, 23.0.100, 23.0.300, 25.0.200, 6.9 (testo 2), 7.3 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), 9.13 (testo 2), 9.61 (testo 2), 25.0.16 (testo 2), 25.0.30 (testo 2) e 25.0.39 (testo 2)."

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento all'emendamento 3.4 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta, a condizione che la disposizione di copertura sia sostituita nei termini di cui dà lettura, al fine di risolvere alcune criticità relative alla modulazione temporale dei profili finanziari.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base della risposta fornita dal Governo ai rilievi sollevati nella seduta antimeridiana, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo capoverso con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## 1.4.2.5.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 79 (ant.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**  
**79ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di esprimere il seguente parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 73.", con il seguente: "L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.",

e con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento; che, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.».

Con riferimento agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3).



In relazione all'emendamento 4.200, di nuova presentazione, occorre valutare, sotto il profilo finanziario, la natura e il funzionamento del fondo ivi previsto, finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dei relativi oneri, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire, per la seduta pomeridiana di oggi, le risposte sull'emendamento 4.200.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 73.", con il seguente: "L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.", e con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento; che, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 4.200, su cui l'esame resta sospeso."

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(955\)](#) *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica connessi all'emendamento 1.68 che, per alcune fattispecie di reato, estende il divieto di confisca, ora previsto per i beni appartenenti a persone estranee al reato, ai beni appartenenti alle vittime del reato. Occorre valutare, nell'emendamento 1.0.1 - recante delega al Governo all'adozione di decreti sulla dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - l'inserimento del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre al parere, già previsto, delle commissioni competenti per materia. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.0.6 che fissa in almeno un milione di euro l'entità minima del risarcimento nel caso di sentenza di assoluzione

o di proscioglimento che intervenga in un procedimento di durata complessiva superiore a 10 anni. Altresì, comporta maggiori oneri la proposta 1.0.7 che raddoppia l'entità della riparazione prevista dal codice di procedura penale.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'emendamento 3.15 che consente alle parti di richiedere che l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità di videoconferenza. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.3 che modifica diverse disposizioni del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni. Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.15 sul trattamento economico del personale di supporto della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

Occorre valutare l'emendamento 9.19 che esenta dal pagamento delle imposte di bollo e di ogni altra spesa, imposta e diritto le domande di rilascio del certificato penale da parte di candidati a consultazioni elettorali (mentre il testo del disegno di legge prevede che tali imposte siano ridotte della metà). Comporta maggiori oneri la proposta 9.57 recante un trasferimento supplementare dello Stato ai comuni in cui si svolgono le elezioni comunali. Comporta infine maggiori oneri l'emendamento 11.0.1 che dispone esenzioni dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, nonché di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che, al termine della seduta pomeridiana convocata per le ore 15, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dedicato in particolare alla programmazione dei lavori connessi all'esame del disegno di legge di bilancio 2019 di prossima trasmissione da parte della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.5.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018  
**80ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, l'esame è rimasto sospeso sull'emendamento 4.200, con riferimento al quale chiede la valutazione del Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime, al riguardo, un avviso contrario per i profili finanziari, in quanto sul fondo previsto a copertura degli oneri recati dalla proposta non risultano sufficienti disponibilità.

In assenza di richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.200.

La proposta è posta ai voti e approvata.

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, con riguardo al provvedimento in titolo, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) formula, pertanto, una proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.68, in quanto l'intervento, che peraltro appare ultroneo trattandosi di reati contro la pubblica amministrazione, comporta maggiori oneri in relazione all'attività amministrativa richiesta per la sua attuazione. Analogamente, sulla proposta 1.0.1, la valutazione è contraria dal punto di vista finanziario, perché risulta in contraddizione, da un lato, con i principi stabiliti dal Testo Unico del pubblico impiego e, dall'altro, perché determinerebbe il passaggio da una gestione omogenea ad una gestione frammentaria e incoerente delle dotazioni organiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica. Concorda, quindi, con la valutazione della Relatrice sulla maggiore onerosità degli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 9.15, 9.57 e 11.0.1. Sulla proposta 3.15, si dichiara contrario, per i profili finanziari, giacché la misura, prevedendo l'estensione della applicabilità del sistema di videoconferenza, comporterebbe l'utilizzo di maggiori risorse sia amministrative che strumentali, senza la previsione di adeguata copertura.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel segnalare come già la legislazione vigente preveda l'applicazione generalizzata del sistema di videoconferenza a decorrere dai primi mesi del 2019, rappresenta che l'emendamento è diretto, semplicemente, a velocizzare tale intervento, con evidenti effetti positivi per la finanza pubblica. Dissente pertanto, in modo radicale, dalla valutazione del rappresentante del Governo.

Il senatore [SACCONE](#) (FI-BP), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, ritiene palesemente virtuosa per l'erario la proposta in esame, contribuendo all'adeguamento alle nuove tecnologie dell'Amministrazione della giustizia.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) considera necessario, per valutare correttamente l'emendamento, stabilirne l'esatta portata applicativa, che pare estendere il sistema di videosorveglianza, oltre che ai testimoni, anche ai periti e ai consulenti tecnici.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) invita a tener conto del fatto che, allo stato, sono previsti rimborsi, peraltro esigui, solo per le spese sostenute dai testimoni, non per i periti e per i consulenti tecnici sottoposti ad esame.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP), richiamando la propria esperienza presso un organismo delle Nazioni Unite, testimonia come il ricorso ai sistemi di videoconferenza assicuri un abbattimento dei costi estremamente significativo.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere che l'utilizzo dei sistemi a distanza per l'esame dei soggetti coinvolti nel processo potrà, nel futuro, consentire il conseguimento di importanti risparmi, invita

tuttavia a non trascurare i possibili oneri derivanti dalla immediata applicazione, in modo generalizzato, di tali strumenti tecnologici. Prospetta pertanto, con riguardo all'emendamento 3.15, un parere di semplice contrarietà, in considerazione degli eventuali oneri indiretti ad esso correlati.

Soffermandosi quindi sull'emendamento 1.0.1, sulla base del carattere di delegazione legislativa dell'intervento ivi previsto, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà, condizionato tuttavia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto attuativi, oltre a quelle di merito.

Il sottosegretario VILLAROSA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta un avviso contrario sulla proposta 3.0.3, in tema di notificazioni, in relazione al possibile impatto, peraltro non quantificato, sulle finanze pubbliche dell'ampia riforma ivi prevista e in mancanza di una specifica copertura, mentre formula un giudizio di nulla osta sull'emendamento 9.19, dato che la misura non comporta un aggravio di oneri per la contabilità pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime un netto dissenso dalla valutazione del Governo relativa alla proposta 3.0.3, sottolineando che, anche in questo caso, dalla generalizzazione delle notifiche mediante il sistema di posta elettronica certificata deriverebbero considerevoli risparmi per l'erario. In ogni caso, richiede al Governo la predisposizione di una relazione tecnica verificata sull'emendamento, previo accantonamento dell'esame per il tempo necessario, anche per un'esigenza di coerenza rispetto ad altre situazioni analoghe.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione potrà eventualmente rivalutare il parere contrario su tale proposta, qualora la relazione tecnica dovesse pervenire prima dell'espressione del parere all'Assemblea, ove il provvedimento in esame è calendarizzato per la prossima settimana. Rammenta, poi, che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non impedisce la votazione dell'emendamento, sia in Commissione che in Aula, sede in cui è previsto solo un aggravio procedurale.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) giudica la richiesta del senatore Errani perfettamente legittima, chiedendo alla Presidenza di difendere la posizione di pari dignità della Commissione bilancio rispetto alle altre Commissioni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ricorda come, in altre recenti occasioni, la Commissione bilancio abbia accantonato l'esame di singoli emendamenti dando il parere su tutti i restanti, in modo da consentire, comunque, la prosecuzione dell'esame nel merito.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo la richiesta avanzata dal senatore Errani, richiama l'esigenza di economia dei tempi nei lavori parlamentari, proponendo, in un'ottica costruttiva, di verificare la possibilità di acquisire una relazione tecnica in tempi brevi, e comunque in modo da consentire la conclusione dei lavori presso la Commissione di merito entro la fine della settimana corrente.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede di disporre una breve sospensione, al fine di verificare i tempi per lo svolgimento di un adeguato approfondimento istruttorio, con eventuale acquisizione della relativa relazione tecnica sull'emendamento 3.0.3.

In accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.*

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che il Ministero della giustizia, sentito per le vie brevi, ha confermato come l'attuazione della disposizione della misura prevista dall'emendamento 3.0.3 renderebbe necessaria un'ampia riorganizzazione degli uffici giudiziari, tale da generare, con elevata probabilità, un incremento degli oneri, per quantificare i quali occorrerebbe una complessa relazione tecnica, che non è possibile predisporre in tempi brevi.

Alla luce delle interlocuzioni svolte e dei chiarimenti ottenuti, il [PRESIDENTE](#) ritiene inevitabile, al momento, confermare una valutazione contraria sull'emendamento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel contestare l'incoerenza di tale modo di procedere, ribadisce il netto dissenso dalla conclusione prospettata.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, la relatrice ACCOTO formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57 e 11.0.1. Sull'emendamento 1.0.1, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Articolo 1-bis", al comma 2, dopo le parole: "competenti per materia", delle seguenti: "e per i profili finanziari". Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta pomeridiana, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **1.4.2.6. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**  
**34ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **BAGNAI** informa in merito all'incontro delle Commissioni 5a, 6a, 14a e V, VI e XIV congiunte con una delegazione della Commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo, che si svolgerà il 30 ottobre presso la Camera dei deputati. Informa altresì che il 25 ottobre si terrà un incontro informale con i rappresentanti di Codacons e Legambiente, riguardante gli obblighi di versamento del contributo unificato in relazione a procedimenti giudiziari.

Avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 840, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di sicurezza pubblica. Preannuncia inoltre che la prossima settimana la Commissione procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge europea 2018.

Fa quindi presente di stare svolgendo, in qualità di relatore, un approfondimento riguardante l'Atto comunitario n. COM (2018) 134 definitivo, al fine di predisporre una proposta di risoluzione la quale sia il più possibile condivisa e che sarà posta all'esame della Commissione nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

Su richiesta dei senatori **SCIASCIA** (FI-BP) e **DE BERTOLDI** (FdI) il **PRESIDENTE** propone di anticipare alle ore 10,30 la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1)** *Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione  
(Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che l'emendamento 2.1 è stato ritirato. Riferisce quindi i contenuti dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate con particolare riferimento all'approvazione degli emendamenti 6.1 e 6.2 e alle osservazioni della Commissione Affari esteri.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il relatore [GRIMANI](#) (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti identici 6.1 e 6.2. Si rimette alla Commissione riguardo l'emendamento 6.3. Prosegue rilevando l'opportunità di un approfondimento circa il divieto posto dall'articolo 1, comma 1, in relazione alle attività di demilitarizzazione, oggetto di una condizione recata dal parere della 3a Commissione.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2. Sull'emendamento 6.3 si rimette alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(494) [URSO](#) ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori**

**(690) [PATUANELLI](#) ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente [BAGNAI](#), nel dare conto della presentazione di emendamenti (pubblicati in allegato), formula l'auspicio di una rapida trattazione. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 690.

Sugli emendamenti 1.1 e 1.4 ha la parola il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), il quale osserva che la durata triennale dell'inchiesta parlamentare è da intendere come funzionale al successivo miglioramento del quadro legislativo in materia bancaria. Appare opportuno inoltre sottrarre la Commissione di inchiesta al rischio di una utilizzazione strumentale nell'imminenza del rinnovo delle Camere.

Il senatore [URSO](#) (FdI), nell'illustrare l'emendamento 1.2, volto a indicare il periodo di 3 anni, pone in evidenza il carattere di mediazione di tale proposta rispetto alle previsioni dei due disegni di legge in titolo sulla durata della Commissione di inchiesta, la quale dovrebbe peraltro consentire l'adozione di conseguenti misure legislative già nell'attuale legislatura.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5, sottolineando la congruità di una durata triennale della Commissione di inchiesta ai fini della sua efficacia.

In risposta a un quesito del senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), circa le obbligatorietà della indicazione della durata, il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) rileva la possibilità di prevedere una proroga della durata della Commissione di inchiesta, ove si accedesse alla proposta delle opposizioni, comunque non oltre la conclusione della legislatura.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FI-BP*) pone in evidenza la necessità di conseguenze in termini di innovazioni dell'ordinamento dell'attività della Commissione di inchiesta, per cui giudica preferibile la previsione di una durata triennale.

Il presidente [BAGNAI](#) ritiene che possano costituire stimolo all'attività legislativa le relazioni periodiche alle Camere previste dal disegno di legge n. 690.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) giudica utile, in considerazione del tempo già trascorso, che la Commissione di inchiesta possa operare fino al termine della legislatura.

In risposta a un quesito della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) osserva che il dibattito in corso è consequenziale all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) osserva che la durata della Commissione di inchiesta non può che essere valutata in rapporto all'ampiezza degli ambiti di indagine definiti dalla legge istitutiva.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) raccomanda una riflessione attenta sulla questione della durata, in ragione dell'impegno cui sarà chiamato il legislatore per dare seguito, sotto forma di atti normativi, alle risultanze dell'inchiesta.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) propone di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta di domani.

Il presidente [BAGNAI](#) conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42*

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda che ieri, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 42, recante "Schema decreto legislativo su attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno", in sede di Ufficio di Presidenza hanno avuto luogo audizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché del Dipartimento delle Finanze. Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 10,30.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [690](#)

Art. 1

**1.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata "Commissione". La Commissione conclude i propri lavori entro trentasei mesi dalla sua costituzione».

**1.2**

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la durata della XVIII legislatura,»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Commissione conclude i propri lavori entro tre anni dalla sua costituzione».

**1.3**

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «per la durata della XVIII legislatura» *con le seguenti:* «per un triennio».

**1.4**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Nell'ambito della relazione finale la Commissione può indicare alle Camere proposte di modifica alla disciplina vigente sulle materie oggetto dall'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato dei lavori».

**1.5**

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:* «dopo sei mesi», *con le seguenti:* «entro quattro mesi».

Art. 2

**2.1**

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «istituti bancari» con le seguenti: «enti creditizi e le imprese di investimento».*

### Art. 3

#### 3.1

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti;».

#### 3.2

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari ad alto rischio;».

#### 3.3

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relative al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;».

#### 3.4

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) analizzare la consistenza dei *non performing loans* (NPL) e le modalità per ridurne l'impatto sul sistema bancario;».

#### 3.5

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole «verificare analiticamente la documentazione», inserire le*

*seguenti: «, anche secretata,».*

### 3.6

#### [URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;».

### 3.7

#### [URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) verificare gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;».

### 3.8

#### [URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie».

### 3.9

#### [SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, MODENA](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

### 3.10

#### [URSO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) verificare la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le

«misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;».

### 3.11

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « caso per caso» fino alla fine, con le seguenti: «l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;».*

### 3.12

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole da «le modalità» fino a «materia di vigilanza» con le seguenti: «le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea»;*
- b) *sopprimere le parole da «e valutare» fino alla fine della lettera.*

### 3.13

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole «verificare le cause di» con le seguenti: «analizzare la normativa in materia di»;*
- b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione».*

### 3.14

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione Bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da una attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;».*

### 3.15

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [MODENA](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

### 3.16

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;».

### 3.17

[URSO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;».

### 3.18

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione anche alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea;».

### 3.19

[MODENA](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «i diversi modelli europei» aggiungere le seguenti: «anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura della Corte di Cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla CRIF da parte degli Istituti di credito;».*

### 3.20

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) verificare i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;».

**3.21**

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«*n*) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli Enti locali;».

**3.22**

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) verificare il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti "*credit default swap*", che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;».

**3.23**

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «istituti bancari» con le seguenti: «enti creditizi e imprese di investimento».*

**3.24**

[BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al numero 1) sostituire le parole «gli strumenti» con le seguenti: «i prodotti finanziari»;*
- b) *al numero 2), dopo le parole «criteri di remunerazione» inserire le seguenti: «degli esponenti degli organi di amministrazione e controllo nonché»;*
- c) *sostituire il numero 4) con il seguente: «4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo degli stessi enti creditizi erogatori o delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;».*



### 3.25

[PESCO](#), [BOTTICI](#), [DI NICOLA](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera o), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali, siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori».*

### 3.26

[BAGNAI](#), [ROMEO](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: «4-bis) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;».*

### 3.27

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera o), inserire lo seguente:*

*«o-bis) verificare le attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione di rischio e alla loro affidabilità e solidità, volte a definire indici che esprimano, sinteticamente alla sana e prudente gestione degli istituti stessi;».*

### 3.28

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) verificare la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;».*

### 3.29

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera p), inserire la seguente:*

*«p-bis) verificare quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;».*

### 3.30

#### DE BERTOLDI, URSO

*Dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«*p-bis*) verificare il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, nonché la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;».

### 3.31

#### URSO, DE BERTOLDI

*Dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«*p-bis*) verificare il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;».

### 3.32

#### SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, MODENA

*Al comma 1, lettera q), sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere, in fine, le seguenti: «e anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione».*

### 3.33

#### BOTTICI, DI NICOLA, DRAGO, FENU, LANNUTTI, LEONE, CASTALDI

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole «crisi bancarie» con le seguenti: «crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano».*

### 3.34

#### URSO, DE BERTOLDI

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«*q-bis*) verificare il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie

adottati nei casi concreti;».

### 3.35

[MODENA](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«*q-bis*) verificare la trasparenza, l'efficacia e l'imparzialità dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;».

### 3.36

[MODENA](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«*q-bis*) verificare le modalità operative del sistema bancario e degli Istituti di credito singoli nei confronti dei correntisti nei casi di difficoltà economica dei medesimi e valutare l'impatto delle suddette modalità nei confronti del tessuto economico;».

### 3.37

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«*q-bis*) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di *rating* e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) le eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di *rating*, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati».

### 3.38

[DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;».

### 3.39

#### URSO, DE BERTOLDI

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziare nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;».

### 3.40

#### URSO, DE BERTOLDI

*Dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) verificare il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell'accompagnare lo sviluppo del Paese;».

### 3.41

#### SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, MODENA

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse».

### 3.42

#### D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La commissione, nell'ambito della relazione finale, può proporre alle Camere:

1) modifiche al quadro normativo vigente finalizzate a migliorare il funzionamento del sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo al rafforzamento dei requisiti di idoneità degli amministratori, alla prevenzione di conflitti d'interesse, al rispetto degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché agli obblighi di correttezza informazione degli investitori e dei risparmiatori;

2) modifiche al quadro normativo e regolamentare relative alla vigilanza del sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo al rafforzamento del quadro istituzionale di collaborazione tra le Autorità di vigilanza nazionali, allo scambio di informazioni in loro possesso, al superamento del modello di vigilanza settoriale, al potenziamento dei poteri investigativi e all'utilizzo della polizia giudiziaria;

- 3) modifiche alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e repressione degli illeciti nei settori bancario e finanziario;
- 4) interventi di adeguamento delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori;
- 5) ulteriori interventi di adeguamento della disciplina legislativa vigente sulle materie oggetto d'inchiesta emerse nel corso dei lavori».

#### Art. 5

##### 5.1

#### [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole «La Commissione può ottenere» aggiungere le seguenti: «previa richiesta motivata e dettagliata all'autorità giudiziaria in relazione alle verifiche in corso di cui all'articolo 3, comma 1,».*

#### Art. 7

##### 7.1

#### [DE BERTOLDI](#), [URSO](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro» con le seguenti: «di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro».*

## 1.4.2.6.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018**  
**40<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame congiunto. Disgiunzione dell'esame congiunto del Doc. LXXXVI, n. 1 e del Doc. LXXXVII, n. 1 e rinvio)

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*), soffermandosi sui profili di competenza del disegno di legge europea 2018, rileva che l'articolo 6 reca disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, oggetto della procedura d'infrazione n. 2018/4000. L'attuale formulazione delle norme nazionali (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - D.P.R. IVA), per applicare l'esenzione IVA ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, prevede che i relativi corrispettivi devono essere inclusi nella base imponibile ed altresì scontare l'IVA in dogana all'atto dell'importazione. Tali norme confliggono con il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), in base al quale non risulta conforme una normativa la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione. Al fine di consentire l'archiviazione della procedura n. 2018/4000, le lettere a) e b) dell'articolo 6, comma 1, novellano rispettivamente l'articolo 9, comma 1, n. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituendo il riferimento all'assoggettamento ad imposta in dogana con il

riferimento all'inclusione nella base imponibile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, recante il Testo Unico in materia doganale, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 2013. Ai sensi dell'articolo 103 del nuovo Codice, nessuna obbligazione doganale (cioè l'obbligo di corrispondere un dazio) può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. A tale termine rinvia pertanto il nuovo articolo 84, comma 1, del TULD. La disciplina europea lasciava una opzione aperta per gli Stati membri nel caso in cui l'obbligo sorgesse a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, elevando il termine per la notifica a da tre ad un minimo di cinque anni, fino a un massimo di dieci. Il nuovo articolo 84, comma 2 del TULD, ha previsto che tale termine sia di sette anni. Infine, al comma 3 è precisato che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione. La norma in esame appare derogare all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei contribuenti) in tema di efficacia temporale delle norme tributarie. Il richiamato articolo, infatti, (comma 1) prevede che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo; inoltre occorrerebbe verificare se, in concreto, la norma in esame non rischi di violare il divieto (articolo 3, comma 3 dello Statuto) di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposte.

L'articolo 8, infine, contiene disposizione volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Le norme proposte intendono regolare la partecipazione degli intermediari alle aste delle quote, nel rispetto di specifiche regole di condotta e sotto la vigilanza della CONSOB.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione della specificità dei contenuti dei due documenti in titolo, necessariamente legati all'operato del precedente Governo, chiede che l'esame degli stessi venga disgiunto da quello relativo al disegno di legge n. 822.

Il presidente [BAGNAI](#) constata che non ci sono osservazioni in senso contrario alla proposta del senatore Romeo. Resta pertanto stabilito che l'esame del disegno di legge n. 822 proseguirà disgiunto da quello riferito al Doc. LXXXVI, n. 1 e al Doc. LXXXVII, n. 2.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il relatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) ritiene che alcune osservazioni recate dallo schema di parere siano condivisibili, quali quelle di cui alle lettere b) e m), mentre il contenuto di altre risulta scarsamente comprensibile. Chiede pertanto di porre in votazione le singole osservazioni, al fine di poter specificare in maniera dettagliata la posizione del proprio Gruppo su ciascuna osservazione.

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente la natura tecnica di alcune osservazioni recate dallo schema di parere, basate su soluzioni proposte dal Dipartimento delle Finanze, già audito in sede di Ufficio di Presidenza. Puntualizza quindi che lo schema di parere favorevole si fonda sulla pluralità di osservazioni tra loro logicamente connesse e non ritiene accoglibile la richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) fa presente la possibilità di presentare uno schema di parere alternativo a quello del relatore.

A parere della senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) alcune delle osservazioni non risultano formulate con sufficiente chiarezza, quale quella di cui alla lettera o).

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che l'osservazione - derivante dal documento consegnato dal Dipartimento - affronta la rilevata necessità di contrastare il disallineamento soggettivo.

Si passa quindi alla votazione dello schema di parere.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) richiama l'attenzione sull'esigenza di contrastare il fenomeno degli ibridi in quanto strumento funzionale a condotte di slealtà fiscale e di agevolare l'impegno delle Istituzioni impegnate nel contrasto a tali fenomeni. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, stante l'opportunità dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164, pur suscitando perplessità alcune osservazioni, che potenzialmente potrebbero determinare un indebolimento dell'apparato di contrasto all'elusione e all'evasione.

La senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando la coerenza dei contenuti in esame con le indicazioni dei principali organismi internazionali.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando come siano state opportunamente recepite dal relatore alcune indicazioni dei soggetti auditi. Conclude esprimendo l'auspicio che la normativa in esame non si traduca in un aggravio a carico delle piccole e medie imprese.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [RUBBIA](#) preannuncia un voto di astensione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.



La relatrice [DRAGO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), intervenendo per dichiarazione di voto contrario, dopo aver fatto presente la complessità riguardante la gestione dei beni confiscati, che ha determinato in passato notevoli oneri finanziari, richiede chiarimenti in ordine alle garanzie, in termini di specifiche previsioni normative, rispetto al rischio del ritorno al controllo della criminalità organizzata dei beni confiscati venduti all'asta.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto) motiva il proprio voto favorevole alla proposta di parere menzionando le disposizioni recate dal codice antimafia, recentemente novellato riguardo la questione sollevata, le quali costituiscono un complesso normativo atto a prevenire l'acquisizione dei beni confiscati da parte delle organizzazioni criminali.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886*

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 886, recante conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, in sede di Ufficio di Presidenza sono stati auditi rappresentanti dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42

La 6a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 (cosiddetta ATAD 1), che reca norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (Atto del Governo n. 42);  
evidenziato come lo schema di decreto intenda recepire le disposizioni della citata direttiva (UE) 2016/1164 come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 (cosiddetta ATAD 2) relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, sulla base dei principi e i criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);  
ricordato che la direttiva 2016/1164/UE fa parte del pacchetto antielusione varato dalla Commissione Europea, volto a introdurre una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali;  
rilevato che, nella parte modificata dalla successiva direttiva (UE) 2017/952, la direttiva (UE) 2016/1164 è volta a contrastare i cosiddetti disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione;

osservato che tali interventi riguardano, in particolare, la vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi; la cosiddetta imposizione in uscita (*exit tax*); la tassazione dei proventi di società controllate non residenti; le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi; la ridefinizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, della nozione di intermediari finanziari e delle *holding* finanziarie e non finanziarie;

richiamati i contenuti delle memorie depositate da rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), nonché di Ance (Associazione nazionale costruttori edili), nell'ambito delle audizioni svoltesi sul medesimo provvedimento;

tenuto conto di quanto rilevato dai soggetti auditi, che hanno messo in evidenza come, con riferimento al settore delle imprese di costruzione, le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, dello schema, le quali dispongono l'applicazione della deducibilità limitata degli interessi passivi anche ai mutui contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, rischiano di penalizzare le imprese edili, per le quali il ricorso all'indebitamento costituisce un aspetto fisiologico dell'esercizio dell'attività;

considerato che lo schema non sembra recepire la facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a 3.000.000 di euro, nonché tutti gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente, ancorché si tratti di semplificazioni per i casi in cui la deducibilità è a minore, se non nullo, rischio di elusione;

rilevata la necessità di chiarire, all'articolo 1, comma 3, dello schema, che gli interessi attivi riferiti a strumenti rappresentativi di capitale assumono rilevanza nella misura in cui concorrono, anche parzialmente, alla determinazione della base imponibile;

rilevato come l'articolo 1 dello schema non rechi una specifica disciplina delle eccedenze degli interessi passivi maturate in vigenza della tassazione di gruppo, né disponga in ordine alla libera circolabilità delle stesse eccedenze nell'ambito del consolidato;

considerata la necessità, all'articolo 2 dello schema, di garantire la compatibilità della normativa secondaria vigente che lo schema intende confermare con le disposizioni di attuazione delle norme proposte;

considerata l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 dello schema, di disciplinare anche l'ipotesi di trasferimento di *asset* dalla casa madre estera ad una stabile organizzazione in Italia, qualora lo Stato di provenienza non perda la potestà impositiva sugli *asset* trasferiti;

rilevato che, sempre con riferimento all'articolo 3 dello schema, appare necessario precisare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'*entry tax*;

considerato che, in relazione al combinato disposto dei commi 5 e 11 dell'articolo 167 del TUIR, novellati dall'articolo 4 dello schema, appare necessario alleggerire l'onere della prova a carico del contribuente in ordine all'esistenza di motivi non fiscali, nonché precisare il regime di validità dell'atto impositivo, qualora vi sia carenza di motivazione nell'avviso di accertamento;

rilevato come appaia necessario allineare il testo dell'articolo 167, modificato dall'articolo 4 dello schema, alla previsione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ATAD, che fa riferimento non solo alle cessioni ma anche agli acquisti di beni, nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute con valore economico aggiunto scarso o nullo, per individuare l'esistenza di elementi reddituali che determinano l'applicazione della disciplina CFC;

considerata la necessità, ancora in relazione ai disallineamenti da ibridi, di precisare che, ai fini delle norme proposte, rileva fiscalmente il solo disallineamento concretamente verificatosi, nonché di consentire al contribuente di fornire la prova contraria della legittimità del proprio operato con riferimento alle operazioni infragruppo e di introdurre l'obbligo di motivazione rafforzata negli atti impositivi emanati nell'alveo della disciplina anti-ibridi;

considerato quanto sottolineato nel corso delle audizioni circa il fatto che la regolamentazione anti-ibridi della direttiva cosiddetta ATAD 2 è disciplina cogente per tutti gli Stati UE, i suoi precetti sono vincolanti ed il loro eventuale inadempimento è sanzionabile e pertanto il contribuente dovrebbe

disporre di adeguati strumenti giuridici che gli consentano di dimostrare che i tipici effetti dei fenomeni ibridi non si sono in concreto verificati;

rilevato come sia emersa nel corso delle audizioni l'opportunità di chiarire se debbano o meno considerarsi intermediari finanziari anche gli intermediari finanziari non residenti che operino in Italia mediante una stabile organizzazione, tenuto conto che l'articolo 152 del TUIR impone alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di redigere un rendiconto d'esercizio con le stesse modalità di redazione del bilancio seguite dai soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche; nella medesima sede è emersa anche l'opportunità di chiarire, se la nozione fiscale di "società con partecipazione finanziaria" si applichi o meno anche nei confronti delle *holding* bancarie, nonché di intervenire sulle norme proposte per mantenere inalterato l'ambito soggettivo degli operatori finanziari che hanno l'obbligo di inviare le comunicazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi all'Anagrafe tributaria;

considerato che in relazione alla normativa transitoria di cui all'articolo 13 dello schema, è emersa l'opportunità di: precisare il regime transitorio dei proventi e oneri finanziari che concorrono alla determinazione del "ROL fiscale";

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame che sostituisce l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valuti il Governo l'opportunità di estendere la nuova disciplina in materia di deducibilità di cui all'articolo 1 anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché agli interessi per spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, di cui all'articolo 32, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, alinea articolo 96, comma 3, sopprimendo la parola "integralmente", al fine di chiarire che gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui concorrono, anche parzialmente, alla determinazione della base imponibile;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare il medesimo articolo 1, alinea articolo 96, comma 14, inserendo dopo la parola "soggetto" le parole ", ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale,", per chiarire la disciplina delle eccedenze degli interessi passivi con riferimento alla tassazione di gruppo;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare il medesimo articolo 1, inserendo dopo il comma 1, il seguente comma 2: "Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli articoli 84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173, comma 10 e 181, le parole "di cui al comma 4 dell'articolo 96" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 5 dell'articolo 96";

e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 2 dello Schema, inserendo dopo la parola "Entrate" le parole ", ove compatibili,", con finalità di coordinamento tra le vigenti norme attuative e quelle eventualmente emanate in futuro;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, alinea articolo 166-bis, comma 1, sostituendo la lettera b) con la seguente: "b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato";

g) al fine di chiarire l'ambito soggettivo delle norme introdotte, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, alinea articolo 166-bis, comma 1, lettera e), inserendo dopo le parole "all'estero" le parole "che esercita un'impresa commerciale" e sostituendo le parole "una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie" dalle parole "un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari", nonché sostituendo, ai commi 3 e 5, le parole "della società incorporata, di

quello della società scissa" con le parole "del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso";

h) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4 dello schema e, in particolare:  
al comma 1, alinea articolo 167, comma 5, valuti l'opportunità di modificare la disciplina dell'esimente specificando che non è necessaria, ai fini della sua applicabilità, la presenza di tutti gli elementi indicati nella norma, ben potendo verificarsi per talune tipologie di attività la possibilità di essere svolte, ad esempio, senza l'impiego di personale o di particolari attrezzature;  
al comma 1, alinea articolo 167, comma 11, prevedere specificatamente che ai fini dell'accertamento si applica il comma 6 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in quanto tale formulazione appare più aderente al dettato comunitario con riferimento all'onere della prova;  
valuti altresì l'opportunità di prevedere la sanzione della nullità ove l'atto impositivo non sia specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente (cosiddetto obbligo di "motivazione rafforzata");

i) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, dello schema, alinea articolo 167, comma 4, lettera b), sostituendo il numero 6) con i seguenti: "6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente"; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo, valuti il Governo di tenere conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110, recante linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento, il quale, all'articolo 7, definisce esclusivamente i "servizi a basso valore aggiunto" e non anche i beni";

l) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare, nella disciplina dei disallineamenti da ibridi recata dagli articoli da 6 a 11 dello schema che, ai fini delle norme proposte, rileva il disallineamento concreto; valuti inoltre, in seno alla disciplina delle operazioni infragruppo, l'opportunità di prevedere la possibilità per il contribuente di fornire la prova della legittimità del suo operato; valuti l'opportunità di estendere alla disciplina anti-ibridi l'obbligo di "motivazione rafforzata" previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 8 della legge n. 212 del 2000 e di chiarire che in caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, soltanto in esito alla sentenza di primo grado eventualmente sfavorevole al contribuente;

m) valuti il Governo l'opportunità di istituire un apposito elenco pubblico - da aggiornare periodicamente ed in modo sistematico - degli Stati che hanno introdotto e/o implementato normative nazionali anti-ibridi;

n) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 1, lettera d), alinea articolo 162-*bis*, lettera a), inserendo nella nozione di intermediari finanziari valevole a fini fiscali anche gli intermediari finanziari non residenti, ma che operino in Italia mediante una stabile organizzazione, nonché di sostituire, alla lettera b), le parole "di cui al numero 4 della lettera a)" con le parole "che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari" al fine di inserire le *holding* bancarie tra i soggetti qualificati come società con partecipazione finanziaria;

o) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 12, comma 4, con il seguente: "4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: "10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", per

mantenere inalterato l'ambito soggettivo degli operatori finanziari che hanno l'obbligo di inviare le comunicazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi all'Anagrafe tributaria;

*p)* valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 13, sostituendo il comma 3, lettera a), con la seguente:

"a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono le seguenti condizioni: ai fini dell'articolo 96 TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi";

*q)* valuti inoltre l'opportunità di modificare il comma 4 del medesimo articolo 13, inserendo dopo le parole "tale data" le parole "a seguito di variazioni contrattuali";

*r)* valuti infine l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4."

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840**

La 6a Commissione (Finanze e tesoro),  
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:  
premesso che  
l'articolo 33, comma 1, prevede che, con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dal 2018 sia autorizzata la spesa di un ulteriore importo di 38.091.560 euro per il pagamento degli straordinari degli appartenenti alle forze di polizia e, pertanto, anche alla Guardia di Finanza. La spesa è a valere sugli stanziamenti di bilancio disponibili;  
il comma 2 specifica che i relativi pagamenti degli straordinari, nelle more dell'adozione del decreto annuale che determina l'ammontare massimo degli straordinari consentiti per le forze di polizia, sono autorizzati entro i limiti massimi del decreto applicabile all'anno precedente. I limiti a cui la disposizione si riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, da retribuire come lavoro straordinario che, ai sensi dell'articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ultimo adottato nel 2015;  
l'articolo 35 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;  
l'articolo 36, comma 3, apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Questo, al comma 3, nella formulazione precedente all'emanazione del decreto-legge in esame, prevede varie modalità di destinazione dei beni immobili confiscati. Questi in particolare possono: essere mantenuti al patrimonio dello Stato; essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito; ovvero al patrimonio della provincia o

della Regione per finalità istituzionali o sociali; essere assegnati gratuitamente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti; essere trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti;

il comma 3 in esame, alla lettera *a*): ricomprende le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile, con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato; supera l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati;

la successiva lettera *d*) riscrive i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48 del codice antimafia, i quali delineano il procedimento di vendita dei beni confiscati;

Il comma 5 è riformulato: prevedendo che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell'Agenzia del demanio; ampliando la platea dei possibili acquirenti: si prevede la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata. A tal fine la disposizione prevede il rilascio dell'informazione antimafia;

i nuovi commi 6 e 7 ridelineano la disciplina relativa all'esercizio del diritto di prelazione. Si prevede in particolare che la prelazione all'acquisto può essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse. Inoltre è ampliato il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all'acquisto; oltre che agli enti territoriali il diritto di prelazione è riconosciuto: agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico alle fondazioni bancarie; alle cooperative edilizie costituite da personale delle forze di polizia o delle forze armate;

la lettera *h*) introduce all'articolo 48 del codice antimafia un ulteriore comma, il 15-*quater*, il quale prevede che i beni sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi tre anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale resta peraltro affidata la gestione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.4.2.6.3. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018**  
**45<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 novembre.

La relatrice **LEONE** (M5S) presenta uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore **D'ALFONSO** (PD) esprime una valutazione favorevole in ordine alle misure finalizzate ad alleviare le conseguenze del crollo del ponte Morandi. Tuttavia, osservando che le disposizioni relative ai comuni dell'Isola di Ischia configurano un condono edilizio, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore **DE BERTOLDI** (FdI) osserva l'opportunità di una generale coesione a fronte di situazioni di emergenza, quale quella riguardante la città di Genova, mentre esprime perplessità rispetto a misure di condono edilizio, che oltretutto, diversamente da quanto accaduto in passato, non comportano oneri a carico di chi ne fruisce.

Il senatore **SCIASCIA** (FI-BP), messa in evidenza la posizione favorevole della propria parte politica riguardo alle disposizioni riguardanti Genova, motiva il voto di astensione del proprio Gruppo facendo riferimento all'inopportunità di disporre misure di condono edilizio.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), la quale specifica che il decreto-legge in esame non contempla alcuna disposizione assimilabile a un condono edilizio, prevedendo piuttosto la definizione in tempi certi di pratiche avviate da tempi ormai eccessivamente lunghi.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente la necessità alla base delle disposizioni oggetto degli interventi precedenti, di concludere procedimenti avviati con istanze presentate in base a una normativa risalente al 1985. Più in generale, auspica che il dibattito politico verta sui reali contenuti dei provvedimenti, anziché alimentare una visione distorta degli stessi.

Pur condividendo i giudizi critici riguardo alle disposizioni relative a Ischia, il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) motiva la propria intenzione di voto favorevole facendo presente la priorità delle opportune misure riguardanti Genova.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere messo in votazione.

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 ottobre.

Il presidente [BAGNAI](#) constata l'assenza di richieste di intervento in sede di discussione generale. Rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta successiva, al fine della trattazione dello schema di relazione che sarà presentato dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(886\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 novembre.

Il presidente [BAGNAI](#), ricordato che in sede di replica il rappresentante del Governo ha manifestato apertura rispetto alle possibilità di miglioramento del decreto-legge in esame recate dalle proposte emendative di tutte le parti politiche, fa presente che è attesa la presentazione di emendamenti da parte del Governo e del relatore. Si riserva quindi di porre il termine per la presentazione dei subemendamenti - comunque, presumibilmente, nel pomeriggio di domani -, tenendo conto della complessità delle proposte depositate. Disponendo del complesso delle proposte emendative la Presidenza potrà definire le proprie determinazioni in merito all'ammissibilità delle stesse. Propone inoltre di anticipare alle ore 20,30 la seduta notturna di oggi, che sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti. A tale riguardo invita i Gruppi a segnalare gli emendamenti di maggiore pregnanza, al fine di uno svolgimento il più possibile proficuo della trattazione, a partire dalla seduta notturna di oggi.

La Commissione conviene.



Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-BP*), in considerazione dei numerosi emendamenti all'articolo 20, recanti disposizioni di carattere ordinamentale, ulteriori rispetto al contenuto dell'articolo, propone lo svolgimento di audizioni specifiche, al fine di approfondire le questioni poste.

Il presidente [BAGNAI](#), riconosciuto che i temi oggetto degli emendamenti sono senz'altro meritevoli di approfondimento, puntualizza che i tempi di cui dispone la Commissione non consentono lo svolgimento di audizioni su gruppi di emendamenti o specifici articoli. L'opportuna ponderazione delle singole questioni sarà comunque agevolata dalla segnalazione degli emendamenti più significativi precedentemente sollecitata.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) richiede che i contenuti delle proposte emendative del Governo siano resi noti al più presto.

La senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) segnala quale prioritaria l'analisi degli emendamenti volti ad aggiungere articoli successivi all'articolo 20 in materia di credito cooperativo, in considerazione dei rischi sulla tenuta di numerose banche di credito cooperativo connessi alle disposizioni recate da talune proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 21, avrà inizio alle ore 20,30.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La 6a Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 3 dispone misure in materia fiscale relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, disponendo per tali immobili, a specifiche condizioni, diverse esenzioni fiscali e sospensioni di termini; l'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, autorizza l'Agenzia delle dogane e monopoli ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato quaranta unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e venti unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area; l'articolo 8 istituisce nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato; agli articoli 32 e seguenti il provvedimento reca una serie di misure relative ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, tra cui la proroga e l'estensione di agevolazioni già previste per i medesimi comuni; rilevato, infine, che l'articolo 43 reca misure di sospensione dei pagamenti e di allungamento della durata dell'ammortamento per i beneficiari dei mutui agevolati non oltre il 31 dicembre 2026,

esprime parere favorevole.

## 1.4.2.6.4. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 66 (pom.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018**  
**66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) presenta uno schema di relazione con condizione e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il presidente **BAGNAI** pone in votazione lo schema di relazione.

Il senatore **D'ALFONSO** (*PD*), rilevato il tenore equilibrato dello schema proposto, nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, si sofferma sull'opportunità che la Commissione affronti la questione di individuare forme di maggiore liberalizzazione nell'attribuzione delle concessioni di vendita dei generi di monopolio, tenuto conto dello scarso ricorso a procedure di gara; tale circostanza, infatti, può dare luogo a opacità nei casi di trasferimento della concessione tra privati, anche in considerazione della sovrapposizione con la disciplina comunale di assegnazione delle licenze.

Nel dichiarare il proprio voto di astensione, il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) osserva che sarebbe stata preferibile una formulazione più stringente dell'osservazione relativa all'articolo 7 per ragioni di logica economica e di certezza giuridica.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-BP*), preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo, chiede rassicurazioni circa l'inclusione degli esercizi di vendita dei tabacchi che non svolgono attività di vendita di giornali nell'ambito applicativo dell'articolo 8.

Il presidente **BAGNAI** nota che non è prevista alcuna esclusione.

Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione, il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sostiene la necessità di consentire agli esercizi situati nei piccoli centri delle aree montane la vendita di articoli di diversi generi al fine di consentirne la sopravvivenza.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione approva infine lo schema di relazione posto in votazione.

*La seduta termina alle ore 15.*

### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, considerato che

l'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011).

In particolare, il comma 1:

- introduce il requisito della "popolazione" in luogo della "produttività minima" per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie ed elimina, di conseguenza, la previsione relativa all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima;
- espunge il riferimento alla "potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali;
- sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il rinnovo dei patentini;
- resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse

pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;  
non è modificato il criterio della distanza per l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, così come per l'istituzione di rivendite speciali l'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che la giustifica) continua a essere valutata in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento.

L'articolo 7 novella l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il testo unico in materia doganale (T.U.L.D.), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013.

Le norme in esame rimandano, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea; ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni. Il vigente articolo 84, che riguarda la riscossione dei diritti doganali, fissava originariamente in cinque anni il termine di prescrizione del relativo potere. Tale termine è stato ridotto a tre anni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Detto articolo 84 fissa i termini di decorrenza di tale prescrizione.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore della predetta prescrizione; articolo 288, comma 2, del Codice), gli uffici doganali

non possono notificare il debito e riscuotere i dazi, qualora la pretesa tributaria non sia notificata agli

operatori entro tale termine.

Con le norme in esame viene dunque sostituito integralmente l'articolo 84 del TULD.

In particolare la nuova disposizione (nuovo articolo 84, comma 1), chiarisce che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Al comma 2 è previsto che, qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

L'articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub> (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per acquisire "permessi di emissione". Alle aste prendono parte intermediari finanziari che contribuiscono ad aumentare la liquidità del mercato primario e secondario. Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento n. 600/2014).

L'articolo 18, comma 1, del regolamento europeo prevede che le imprese di investimento e gli enti creditizi possono presentare offerte per conto proprio e per conto dei propri clienti, il proposto articolo 20-ter del TUF stabilisce che le banche italiane e le SIM possono presentare offerte per conto dei loro clienti.

Esprime una relazione favorevole  
a condizione

di reintrodurre all'articolo 3, il parametro della popolazione riferita ad un bacino di 1500 abitanti o di 1000 abitanti qualora l'esercizio commerciale autorizzato alla vendita di tabacchi svolga anche attività di vendita della stampa quotidiana e periodica;

con le seguenti osservazioni :

all'articolo 7, valuti la Commissione la opportunità di tenere conto che la norma in esame appare derogare all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei contribuenti) in tema di efficacia temporale delle norme tributarie, che prevede (al comma 1) che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo; inoltre, si invita altresì a valutare che la norma in esame potrebbe non essere in linea con il divieto (articolo 3, comma 3, dello Statuto) di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposte;

in relazione all'articolo 8, valuti la Commissione di introdurre una disposizione che preveda la conferma di quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, equiparando banche italiane e SIM con le imprese di investimento.

## **1.4.2.7. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018  
**3ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[MONTEVECCHI](#)

*Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 14ª Commissione:*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018** : rimessione alla sede plenaria

## 1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

21ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*

[MONTEVECCHI](#)

*indi del Presidente*

[PITTONI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Associazione italiana attività musicali (AIAM), il presidente Francescantonio Pollice e la vice presidente Anna Calabro e, per la Camerata strumentale città di Prato, il presidente Guido Moradei, il direttore artistico Alberto Batisti e la sovrintendente Barbara Boganini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana attività musicali (AIAM) e della Camerata strumentale città di Prato**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il dottor POLLICE, presidente dell'Associazione italiana attività musicali (AIAM).

Interviene per porre un quesito il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) al quale risponde il dottor POLLICE.

Interviene anche la dottoressa CALABRO.

La [PRESIDENTE](#) congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell'AIAM e introduce l'audizione della Camerata strumentale città di Prato.

Hanno la parola il presidente, dottor MORADEI, il maestro BATISTI e la dottoressa BOGANINI.

I senatori [CANGINI](#) (*FI-BP*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [MARILOTTI](#) (*M5S*) intervengono, ponendo quesiti.

Hanno quindi la parola per replicare il maestro BATISTI e la dottoressa BOGANINI.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

[La senatrice NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1 che modifica la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dettato dal decreto legislativo n. 206 del 2007, allo scopo di definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175, di rendere le disposizioni nazionali pienamente coerenti con le disposizioni delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché di assicurarne piena esecuzione con riferimento agli adattamenti richiesti dall'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.

Si interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", sulle norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti a esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale, aggiornando, sotto il profilo terminologico, il riferimento all'Ufficio per lo sport e specificando che le competenze del medesimo Ufficio, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, concernono tutti i profili professionali di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche).

Illustra poi le disposizioni concernenti la procedura di rilascio della tessera professionale europea, il principio di piena collaborazione cui sono chiamate le autorità interne competenti nei confronti dei centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, e la disciplina delle misure compensative, volte ad armonizzare la disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali a quella prescritta dallo Stato membro d'origine del richiedente. Vengono inoltre integrate le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, al fine di favorirne l'adattamento in considerazione delle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia. Una specifica disposizione esclude che i diritti acquisiti in ostetricia si applichino ai titoli, ivi indicati,



acquisiti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013.

Passa quindi all'articolo 9, attuativo della direttiva (UE) 2017/1564 - alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018 -, che mira a garantire che le persone non vedenti o con disabilità visive abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. A tal fine, sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: l'eccezione riguarda le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico. Dopo aver ricordato le categorie di beneficiari dell'eccezione, la RELATRICE descrive le modalità di trasformazione dell'opera in formato accessibile, segnalando che sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera sia già accessibile a taluni beneficiari, ma non ad altri, per via delle diverse disabilità. La realizzazione di una copia in formato accessibile di un'opera cui si ha legittimamente accesso è consentita, per suo uso esclusivo, al beneficiario (o a persona che agisce per suo conto) o, senza scopo di lucro, a una entità autorizzata che la può comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito a un beneficiario o ad altra entità autorizzata, affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari, rispettando l'integrità dell'opera. L'esercizio delle attività ammesse è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dell'eccezione introdotta sono prive di effetti giuridici. L'articolo prevede la possibilità di chiedere esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione, nonché delle spese necessarie per la consegna delle copie e stabilisce gli obblighi cui sono tenute le entità autorizzate a realizzare le copie in formato accessibile. Le informazioni accessibili devono anche essere trasmesse annualmente ai competenti uffici del MIBAC, ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata alle ore 16 per la programmazione dei lavori, avrà inizio al termine della seduta dell'Assemblea, che sta per riprendere.

Avverte inoltre che la seduta della Commissione viene ora sospesa e che riprenderà al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per dare comunicazione degli esiti della riunione stessa.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,55.*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. [840](#) (decreto-legge sulla sicurezza pubblica) e n. [846](#) (decreto-legge sulla giustizia sportiva) e con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. [753](#) e n. [763](#), in materia di abolizione della chiamata diretta dei docenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello Stato di

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto del Governo n. 50). L'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto in questione sarà pertanto inserito nell'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUS*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa si è convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sul FUS con ulteriori audizioni.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,05.*

## 1.4.2.7.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018

31ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*

[MONTEVECCHI](#)

*indi del Presidente*

[PITTONI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione delle imprese stabili di produzione (ISP), il presidente Gentile, per l'Associazione nazionale delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), il presidente Basilotta e il vice presidente Lay, per l'Associazione nazionale teatri stabili d'arte contemporanea (ANTAC), il presidente Sintoni, per l'Associazione teatro ragazzi (ASTRA), il vice presidente Naggi, accompagnati dal responsabile relazioni delle esterne dell'Ufficio spettacolo dal vivo dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Barbuto e dal dirigente dell'AGIS, Letizia Eugeni  
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per tale procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che per tale procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione delle imprese stabili di produzione (ISP), dell'Associazione**

**nazionale delle compagnie e delle residenze di innovazione teatrale (ANCRIT), dell'Associazione nazionale teatri stabili d'arte contemporanea (ANTAC) e dell'Associazione teatro ragazzi (ASTRA)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 novembre.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il dottor GENTILE, il dottor BASILOTTA, il dottor SINTONI e il dottor NAGGI svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti le senatrici [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) e [VANIN](#) (M5S)

Rispondono il dottor GENTILE e il dottor BASILOTTA.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'ISP, dell'ANCRIT, dell'ANTAC e dell'ASTRA e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PITTONI](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime favorevolmente sulla proposta della relatrice.

La senatrice [IORI](#) (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, a quelle concernenti le guide turistiche nonché alle misure volte a garantire alle persone non vedenti l'accesso a libri e altri tipi di pubblicazioni in formato digitale di prodotti culturali; conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo per le ragioni già illustrate nell'intervento che lo ha preceduto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

**IN SEDE REDIGENTE**

**[\(763\)](#) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia**

*di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

**(753) PITTONI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

**(880) Loredana DE PETRIS.** - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiede di intervenire.

Interviene incidentalmente il senatore **RAMPI** (PD) sollecitando nuovamente l'utilizzo della dizione più corretta di "chiamata per competenza", anziché quella impropria di "chiamata diretta".

Il **PRESIDENTE** precisa che tale dizione è quella utilizzata nel titolo dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4.2.8. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 23 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018  
23ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,50*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che le audizioni informali sul disegno di legge n. 787 si terranno nella giornata di martedì 23 ottobre.

La Commissione prende atto.

Propone poi di integrare l'ordine del giorno di domani con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 840 (d-l 113/2018 - sicurezza pubblica).

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

***(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018***

***(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017***

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) illustra dapprima il disegno di legge n. 822, che contiene 13 articoli, suddivisi in 8 capi, recanti disposizioni di natura eterogenea. Per quanto riguarda la competenza della 8ª Commissione, segnala innanzitutto il Capo III, relativo a disposizioni in materia di trasporti, costituito dal solo articolo 5, che integra i requisiti richiesti agli esaminatori per il conseguimento di patenti di guida diverse da quella richiesta per la guida degli autoveicoli (patente B).

In particolare, l'articolo modifica la lettera *a*) del punto 2.2. dell'allegato IV del decreto legislativo n.

59 del 2011 (recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) prevedendo, quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria. Nella Relazione illustrativa si sottolinea che la modifica, oltre ad assicurare una maggiore conformità al dettato della direttiva 2006/126/CE - che prevede come requisito alternativo per gli esaminatori il possesso di un'adeguata formazione professionale - risponde alla necessità di "valorizzare le formazioni professionali di almeno una quota di dipendenti che devono abilitarsi alla funzione di esaminatore". Il blocco ventennale del *turn-over* ha infatti impedito al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di assumere nuovo personale per sostituire i funzionari andati in quiescenza o dimessi. Di qui l'esigenza di consentire il conseguimento dell'abilitazione come esaminatore a funzionari in organico che, pur avendo un'alta professionalità tecnica, non sono attualmente in possesso delle patenti di guida delle categorie richieste dalla normativa vigente. L'integrazione è proposta nel presupposto che le conoscenze acquisite nel percorso universitario, accompagnate dal corso di qualificazione iniziale che comunque deve essere obbligatoriamente frequentato, consentano di assicurare i requisiti di competenza ed affidabilità necessari per lo svolgimento del ruolo di esaminatore.

Si sofferma poi per l'incidenza indiretta che hanno sulle materie di competenza della Commissione, sugli articoli 6 e 9.

L'articolo 6 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora. Con le modifiche proposte tali prestazioni vengono esentate dall'IVA, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, invece di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 9 reca, invece, disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1564, finalizzate a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali - su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. A tal fine viene novellato l'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore e dei diritti connessi.

Passa poi a illustrare le due Relazioni, atti predisposti dal precedente Governo e riassegnati in questa Legislatura. La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è lo strumento nel quale vengono illustrati gli orientamenti che il Governo intende perseguire, nell'anno di riferimento, nell'ambito della sua partecipazione alle attività dell'Unione europea.

Il documento in esame (*Doc. LXXXVI n. 1*), riferito al 2018, è stato presentato alle Camere nello scorso mese di gennaio. Si divide in cinque parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche attinenti lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali.

La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro di politiche orizzontali e settoriali.

La terza parte illustra, tra gli altri, gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana.

Infine, la quinta parte completa il quadro con una sezione dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, segnala, in particolare, i capitoli che, all'interno della seconda parte, riguardano la strategia per il mercato unico digitale, i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, nonché il settore dei trasporti.

Con riferimento alla Strategia per il mercato unico digitale, e ai servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, nella Relazione si sottolinea l'interesse del Governo per le tematiche relative all'equità nelle relazioni tra piattaforme e imprese, al contrasto alla diffusione di false informazioni, alla giusta tassazione nell'economia digitale, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi



dell'Unione. In quella sede si ricorda infine come le iniziative assunte dal Governo con l'elaborazione della "Strategia per la crescita digitale 2014-2020" e la definizione della "Strategia per la realizzazione della banda ultra-larga" costituiscano i pilastri dell'Agenda digitale italiana, in stretta coerenza con i progetti europei.

Nell'ambito del settore dei trasporti, con specifico riferimento al trasporto stradale, particolare interesse è dedicato alla prosecuzione dei lavori in sede europea per la definizione delle proposte legislative adottate dalla Commissione europea nel maggio del 2017, nell'ambito dell'iniziativa descritta nella Comunicazione "L'Europa in movimento", che ha definito l'agenda da perseguire per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti. Si tratta di diverse proposte legislative - esaminate dalla 8ª Commissione nel corso della passata legislatura - volte a modificare il sistema per la tassazione dei veicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture, a migliorare il funzionamento del mercato del trasporto delle merci su strada e le condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori, ad introdurre una maggiore attenzione al rispetto delle normative, al miglioramento della interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio, al monitoraggio e alla trasmissione di informazioni in tema di emissioni di CO2 e di consumo di carburante dei veicoli pesanti.

Peraltro, la Commissione europea ha varato a maggio 2018 un nuovo pacchetto di iniziative sulla mobilità, trasmesse ai Parlamenti nazionali per l'esame in fase ascendente.

Con riferimento al trasporto ferroviario, la Relazione sottolinea l'importanza della proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel settore ferroviario, della quale il Governo, pur rilevando talune criticità, condivide gli obiettivi di fondo. Anche su tale atto la 8ª Commissione si è espressa nel corso della passata legislatura.

Nell'ambito del trasporto marittimo, particolare attenzione è rivolta alle azioni finalizzate ad aumentarne l'importanza socio-economica, a definire maggiori livelli di pianificazione dello spazio marittimo, a ridurre l'inquinamento anche mediante un più ampio ricorso all'uso di combustibili alternativi.

Con riferimento al trasporto aereo, la priorità del 2018 è individuata nella conclusione dei negoziati per la definizione di accordi globali con una serie di paesi extra europei, tra i quali l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Qatar, gli Emirati arabi uniti e la Turchia.

Soffermandosi infine sulla Relazione consuntiva, la relatrice evidenzia che il Governo vi dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente: il documento (*Doc. LXXXVII*, n. 1), riferito al 2017, è stato presentato alle Camere nel marzo 2018.

Anche in questo caso, le prime due parti sono dedicate alla esposizione delle tematiche attinenti, rispettivamente, lo sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali. La parte terza riguarda poi l'attuazione delle politiche di coesione economiche, sociale territoriale e la parte quarta il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Come nella Relazione programmatica, anche nella Relazione consuntiva i temi di interesse per l'8ª Commissione si ritrovano in particolare nella Parte seconda.

Si evidenzia come il Governo abbia posto l'attuazione della strategia per il mercato unico digitale tra le proprie priorità politiche e si dà conto della sua partecipazione nelle attività di elaborazione delle principali iniziative assunte a livello europeo, sia in riferimento alla politica per il commercio elettronico - nell'ambito della quale si menziona il regolamento per impedire i blocchi geografici ingiustificati (il cosiddetto *geoblocking*) - sia in riferimento alla politica per lo sviluppo delle reti digitali e i servizi innovativi. In tale ambito, si ricorda, tra le altre, l'attività svolta in vista dell'elaborazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Governo si è inoltre impegnato nella definizione di misure per facilitare la diffusione degli strumenti dell'*e-government* e ha partecipato ai lavori per le iniziative in materia di cibersicurezza e per la disciplina dei contratti digitali. Si sottolinea infine l'importanza della adozione definitiva del regolamento sul *roaming* a tariffa nazionale e del regolamento sulla portabilità dei contenuti *online*.

Per quanto riguarda poi il settore dei trasporti, la Relazione sottolinea la continuità con la quale il Governo ha seguito i progetti di opere rientranti nella rete Ten-T che hanno beneficiato di contributi comunitari. Si dà conto della partecipazione italiana ai bandi *CEF-Connecting Europe Facility* - 2016, nell'ambito della quale sono stati approvati 12 progetti, con un contributo accordato di 91,4 milioni di euro. Ulteriori finanziamenti, per 1,3 milioni di euro, sono stati previsti nell'ambito del Piano Operativo Nazionale 2014-2020.

Il Governo italiano, inoltre, ha continuato a farsi parte attiva nei negoziati per la revisione della rete transeuropea globale e dei corridoi multimodali Ten-T che interessano l'Italia, dedicando particolare attenzione verso l'allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee e dei corridoi multimodali anche mediante la valorizzazione dei collegamenti marittimi orizzontali che attraversano il mare Adriatico e l'estensione del *core network* alla dorsale adriatica. Si evidenzia infine l'inclusione del porto di Trieste e della diga di Genova tra i 19 progetti dell'Unione europea da esaminare nell'ambito della piattaforma UE-Cina, che rappresenta il primo passo verso il futuro collegamento tra l'Unione europea e l'Oriente.

Con riferimento alle singole modalità di trasporto, per quanto riguarda il trasporto stradale, gran parte del lavoro svolto ha riguardato la partecipazione all'elaborazione delle iniziative legislative rientranti nel pacchetto mobilità varato dalla Commissione europea nel maggio del 2017. La Relazione dà conto nel dettaglio delle posizioni assunte dal Governo nei negoziati che si sono tenuti in sede europea, anche in riferimento alle indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame delle proposte europee svolto in fase ascendente nel corso della passata legislatura.

Con riferimento al trasporto marittimo si sottolinea l'importanza dell'approvazione definitiva delle direttive in materia di sicurezza della navigazione per le navi da passeggeri nell'Unione europea e si riferisce sulle novità introdotte dagli atti approvati. Anche in questo caso, si tratta di proposte esaminate dall'8ª Commissione nella scorsa legislatura.

Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione dà conto innanzitutto dell'evoluzione dei negoziati previsti nell'ambito della Strategia dell'Unione europea per l'aviazione, finalizzati alla conclusione di accordi globali con taluni paesi extra europei. Si sofferma quindi sull'apporto del Governo alla definizione di talune iniziative legislative nei settori della prestazione dei servizi aerei nella comunità, della tutela della concorrenza nel trasporto aereo e della sicurezza dell'aviazione civile. Anche in questo caso, si fa riferimento agli atti di indirizzo adottati dalle Commissioni parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Contributo della Commissione europea per la riunione dei *leader* del 19-20 settembre 2018 a Salisburgo ([COM\(2018\) 630 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra la proposta di regolamento, che si inserisce nell'ambito delle iniziative assunte dall'Unione europea negli ultimi anni in materia di cibersicurezza.

La crescente dipendenza della vita quotidiana e dei sistemi economici dalle tecnologie digitali ha innalzato notevolmente il rischio di esposizione a gravi incidenti informatici. Appare quindi necessario intervenire per potenziare le capacità di protezione dalle minacce informatiche, aumentando la sicurezza delle reti, dei prodotti e dei servizi digitali nell'Unione europea, sia nei confronti dei cittadini, sia in relazione al fatto che le infrastrutture civili e le capacità militari devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri. Nella Relazione che accompagna il provvedimento, peraltro, si evidenzia come l'Unione sia un importatore netto di soluzioni per la sicurezza informatica, dipendente

da fornitori non europei. Sono comunque presenti a livello europeo grandi competenze ed esperienze nei settori dello sviluppo industriale, della tecnologia e della ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca risultano frammentati e privi di una progettualità comune e non riescono quindi ad avere grande incidenza sulla competitività del settore. Si tratta quindi di aggregare tali sforzi e impiegarli in modo efficiente per consolidare e integrare le attuali capacità tecnologiche, industriali e di ricerca a livello nazionale e di Unione.

Facendo pertanto seguito agli indirizzi elaborati nella comunicazione del settembre 2017 sulla "Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE" e alle conclusioni adottate dal Consiglio nel novembre del medesimo anno, è stata predisposta la proposta di regolamento in esame, finalizzata alla istituzione di un Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e di una rete dei centri nazionali di coordinamento.

Come indicato nella Relazione, il Centro di competenza avrà il compito di agevolare e coordinare il lavoro della rete e fungere da riferimento per la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Esso, in particolare, viene configurato come l'organo esecutivo principale per la gestione delle risorse finanziarie dell'Unione europea dedicate alla sicurezza informatica, con il compito, tra l'altro, di attuare le parti dei programmi già avviati in tale materia, in particolare i programmi "Europa digitale" e "Orizzonte Europa". Si prevede la partecipazione finanziaria degli Stati membri, commisurata al contributo finanziario dell'Unione per questa iniziativa.

La presenza del Centro di competenza e la costituzione della rete dei centri nazionali dovrebbe permettere di promuovere la cibersicurezza, stimolando tutta la filiera del settore, dalla ricerca al sostegno e alla diffusione di tecnologie chiave, e potrebbe contribuire alla soluzione dei problemi attualmente più urgenti, quali ad esempio l'insufficiente cooperazione tra le industrie del settore, la mancanza di un meccanismo di cooperazione efficace tra Stati membri per la creazione delle capacità industriali, l'insufficiente cooperazione delle comunità della ricerca e dell'industria, sia al loro interno, sia fra loro, sia tra quelle operanti nel settore della cibersicurezza civile e quelle attive nel campo della difesa.

Spiega che la proposta di regolamento contiene 47 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (articoli 1-10), che contiene le disposizioni generali e i principi, oltre ad indicare l'oggetto e le definizioni utilizzate, specifica che la missione del Centro e della rete dei centri nazionali di coordinamento consiste nel fornire aiuto all'Unione ai fini dello sviluppo delle capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza che sono necessarie per tutelare il mercato unico digitale, nonché dell'aumento della competitività nel settore della sicurezza informatica e della trasformazione della cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'economia europea.

Vengono quindi individuati gli obiettivi e i compiti del Centro, nonché dettate norme per la disciplina degli investimenti in infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni da esso finanziati, prevedendo anche la possibilità che il Centro di competenza sia responsabile dell'esecuzione di azioni in materia di appalti.

Vengono poi definite le procedure per la nomina, da parte dei singoli Stati membri, degli enti che agiscono da centri nazionali di coordinamento e se ne regolano le funzioni.

Alla realizzazione della missione del Centro di competenza contribuisce inoltre la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, costituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. La comunità riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Il Capo II (articoli 11-20) definisce l'organizzazione del Centro di competenza, i cui membri sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati membri.

La sua struttura comprende un consiglio di direzione, un direttore esecutivo e un consiglio consultivo industriale e scientifico. Di ciascuno di questi organi vengono definiti la composizione e le funzioni. In particolare, il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e

dell'operato del Centro di competenza e sovrintende alle sue attività. E' composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da cinque rappresentanti della Commissione. Con riguardo alle modalità di voto al suo interno, si specifica che l'Unione detiene il 50 per cento dei diritti di voto e che, per quanto riguarda gli Stati membri, solo gli Stati partecipanti hanno diritto di voto, nella misura di un voto ciascuno. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di almeno il 75 per cento dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresentanza di almeno il 75 per cento dei contributi finanziari complessivi al Centro di competenza. Il contributo finanziario è calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e alla relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti prevista nella proposta.

Il direttore esecutivo, nominato dal consiglio di direzione all'interno di una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente, è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana del Centro di competenza.

Il consiglio consultivo industriale e scientifico, il cui compito risiede nel fornire consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività, è composto da un massimo di 16 membri, nominati dal consiglio di direzione tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

Il Capo III (articoli 21-30) contiene le disposizioni finanziarie.

Il contributo dell'Unione europea al Centro di competenza a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi, per ciclo 2021-2027, è quantificato in oltre 1,9 miliardi di euro dal programma "Europa digitale", di cui fino a 23,7 milioni di euro per le spese amministrative e da un importo proveniente dal programma "Orizzonte Europa", anche a copertura delle spese amministrative, che deve essere determinato tenendo conto del processo di pianificazione strategica da svolgersi ai sensi del Regolamento relativo a tale programma.

Si prevede poi che gli Stati membri partecipanti apportino ai costi operativi e alle spese amministrative del Centro di competenza un contributo complessivo almeno pari agli importi di competenza dell'Unione. Si prevede la possibilità di revocare il diritto di voto allo Stato membro eventualmente inadempiente nei versamenti dei contributi finanziari.

Vengono poi indicate le voci che compongono le risorse del centro di competenza, nonché quelle che consentono la copertura dei costi. E' specificata la durata dell'esercizio finanziario, sono dettate norme per la formazione del bilancio del centro di competenza, si prevedono relazioni annuali operative e finanziarie e vengono previsti meccanismi per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il Capo IV (articoli 31-33) reca norme sul personale del Centro di competenza e il Capo V (articoli 34-44) disciplina le questioni relative alla trasparenza e al diritto di accesso ai documenti, alla sicurezza e alla tutela delle informazioni riservate o sensibili, al monitoraggio delle attività svolte, alle responsabilità e ai controlli.

Conclude illustrando l'ultimo Capo (articoli 45-47), che prevede le azioni iniziali da porre in essere per avviare l'operatività del Centro di competenza, la cui istituzione decorre a partire dal 1° gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2029. Al termine di questo periodo sarà avviata la procedura di scioglimento, a meno che non venga deciso altrimenti attraverso una revisione del regolamento. La procedura di scioglimento sarà avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti gli Stati membri partecipanti si ritirino dal Centro di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/55/UE RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI (N. 49)*

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, prima di iniziare l'esame del provvedimento, sarebbe opportuno comprendere le implicazioni concrete delle nuove modalità tecniche di fatturazione per la vita delle imprese. A questo riguardo propone di attendere l'incardinamento da parte della 6a

Commissione.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 27 (pom.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018  
**27ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.*

*La seduta inizia alle ore 18,10.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **PRESIDENTE**, con riferimento alla seduta di domani, propone di integrare l'ordine del giorno con la proposta di indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: poiché il tema sembra condiviso e sentito da tutti i Commissari, spiega come un momento di approfondimento e riflessione preliminare a un provvedimento di riforma si renda particolarmente utile.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD), pur ritenendo la proposta di indagine tardiva dal momento che il Governo si appresta a presentare una propria proposta al riguardo, dichiara tuttavia di non opporsi.

Il senatore **NENCINI** (Misto-PSI), sul presupposto che ogni riforma del codice degli appalti, testo originato da una delega conferita dal Parlamento al Governo, non può prescindere da una preventiva attività parlamentare, si dichiara favorevole alla proposta.

La Commissione conviene quindi con la proposta di integrazione dell'ordine del giorno.

### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

#### **Schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (n. 46)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **COLTORTI** (M5S), in qualità di relatore, dà conto di un proprio schema di parere

favorevole con condizioni e osservazioni, già anticipato informalmente ai commissari nella giornata di oggi (pubblicato in allegato). Informa inoltre che il Gruppo del Partito democratico e il senatore Nencini hanno presentato uno schema di parere alternativo (pubblicato in allegato). Sullo svolgimento dell'esame dell'atto, propone di prevedere, dopo una discussione nella seduta odierna, il seguito della discussione e la votazione nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 9 e che, a motivo della convocazione dell'Assemblea solo nel pomeriggio, potrà prolungarsi per il tempo necessario.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) si dichiara stupito dal contenuto dello schema di parere proposto dal relatore, che contiene ben sessantadue rilievi, la maggior parte dei quali espressi in termini di valutazione della possibilità di attuare determinati interventi, peraltro ulteriori rispetto al contenuto del contratto. Manifestando preoccupazione sulla metodologia utilizzata, si domanda anche se il criterio adottato sia corretto dal punto di vista parlamentare.

Anche il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) manifesta stupore per un parere che, a suo avviso, manca totalmente di rigore. Anche dall'elenco delle osservazioni non si comprende quali siano gli impegni per il Governo. Pur comprendendo le difficoltà dell'attuale Governo di fronte ad un atto predisposto dal precedente Esecutivo, avrebbe ritenuto preferibile dichiarare esplicitamente di volerlo demolire e non ricorrere alla finzione di un parere, verosimilmente redatto in accordo con lo stesso Governo, di segno formalmente favorevole ma dalle finalità opposte. Ribadisce che la enfaticata analisi costi-benefici è a suo avviso solo un espediente per prendere tempo di fronte ai contrasti di opinione della maggioranza: lo stesso vice presidente del Consiglio Salvini ha riconosciuto queste differenze davanti all'assemblea dell'ANCE; lo schema di parere del relatore tuttavia sembra andare nella direzione voluta dal Movimento 5 Stelle.

Chiede chiarimenti sulla IV condizione in merito ai raddoppi selettivi delle linee: poiché per pronunciarsi in tal senso occorrerebbe una specifica competenza tecnica, domanda come mai si trovi un tale passaggio nel parere di una Commissione parlamentare.

Notando come, nel passato, non si era mai giunti ad un elenco di ben cinquantasette osservazioni, critica la scelta di avere previsto, nella maggior parte dei casi, la formula molto articolata e poco incisiva di "valutare la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità", senza peraltro considerare che non si tratta di un'opzione priva di costi: dichiara di volersi comunque limitare al metodo senza entrare nel merito delle questioni.

Preannuncia di valutare forme di contestazione più marcate rispetto a un semplice voto contrario.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) si interroga sulle ragioni per cui il precedente Governo non abbia presentato il contratto di programma nei tempi previsti.

Ricorda poi che per predisporre un piano trasportistico da parte del nuovo Esecutivo occorrono tempi congrui: la Commissione, con questo parere, dà tuttavia un suo contributo, sia in via generale - e cita a tale proposito la V condizione - sia dal punto di vista dei singoli interventi: gli studi di fattibilità sono strumenti necessari per dare a RFI le necessarie conoscenze per gli investimenti futuri.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) dichiara di trovarsi in una situazione di forte imbarazzo politico e istituzionale, tanto da valutare di chiedere al Presidente del proprio Gruppo di essere assegnato ad altra Commissione, in quanto manifesta seri dubbi sulla possibilità di poter continuare a dare un contributo a questa Commissione. Critica la struttura dello schema di parere del relatore, con ben cinquantasette osservazioni formulate in termini più propri per un ordine del giorno: nella propria esperienza parlamentare non aveva mai incontrato una tale distorsione procedurale. Da parte del suo Gruppo c'è sempre stata un'opposizione responsabile, ma ora si intende procedere ad approvare un documento contenente una lunga lista di interventi, proposti senza aver avuto peraltro modo di sentire in Commissione i territori interessati e a poche ore dalla scadenza del termine.

Tralasciando ogni considerazione di merito, dichiara che, da parte sua, si può votare anche nella seduta



odierna: un rinvio del voto a domani mattina non porrebbe rimedio alla situazione. Preannuncia quindi di non partecipare al voto.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che l'attuale maggioranza si è trovata di fronte a un testo elaborato dal precedente Governo, con la tentazione di bloccare l'approvazione, dal momento che non conteneva molti dei punti ora ritenuti prioritari. Ciò tuttavia non è stato fatto perché il contratto di programma contiene importanti investimenti in materia di sicurezza: ritiene che ci si dovrebbe piuttosto domandare le ragioni per cui non sia stato presentato nei termini previsti dalla legge, avendo validità dal 2017.

Interviene il senatore [SCHIFANI](#) (FI-BP) per notare che avrebbe gradito che questo discorso fosse stato effettuato in precedenza, anche solo nella giornata di ieri, e non alla vigilia del voto: ciò avrebbe facilitato l'instaurazione di un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) prosegue per precisare che le osservazioni contenute nel testo proposto contengono soltanto una piccola parte di ciò che si sarebbe potuto inserire: il parere, in ogni caso, è favorevole per consentire la realizzazione delle opere in materia di sicurezza.

Interviene incidentalmente il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) per notare come nello schema di parere non si faccia menzione della sicurezza.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) precisa che questa forma oggetto del contratto di programma su cui si dà parere favorevole.

Il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI) dissente.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ricorda che il contratto di programma è stato redatto dal precedente Governo guidato dal Partito democratico.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) spiega che le opere per le quali si chiede lo studio di fattibilità non sono attualmente contenute nel piano di investimenti di RFI e formano oggetto delle osservazioni al fine di un loro inserimento in una fase successiva.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) dichiara di abbandonare l'aula.

Il senatore Schifani, a sua volta, abbandona l'aula.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), stigmatizzando l'atteggiamento di chi ha abbandonato l'aula senza attendere la fine del proprio intervento, prosegue precisando che non vi è alcuna intenzione di bloccare gli investimenti, il che è dimostrato dal tenore favorevole del parere. Come è fisiologico e pienamente legittimo, tuttavia, a seguito del cambio di Governo, vi sono delle indicazioni da mettere agli atti per il futuro: si tratta peraltro di sei pagine di rilievi a fronte di un documento di circa mille pagine.

Il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI), notando come una serie di opere siano destinate a essere fermate, abbandona l'aula.

Anche il senatore D'Arienzo abbandona l'aula.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) nota come non vi siano ragioni per le quali l'attuale maggioranza debba accettare il piano di investimenti predisposto dal precedente Governo senza alcuna modifica



fino al 2021.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che nessun altro chiede di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che risulta approvato dalla Commissione.

Dichiara quindi precluso lo schema di parere alternativo presentato dal Gruppo del Partito democratico e dal senatore Nencini.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) evidenzia ciò che a suo avviso costituisce un fatto grave, ovvero che alcune forze politiche, di fronte alla buona volontà del Governo e della maggioranza di approvare un provvedimento predisposto in precedenza, abbandonino l'aula per la presenza, nel testo del parere, di osservazioni il cui unico scopo è riportare il piano di investimenti verso le priorità della nuova maggioranza.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) nota come il nodo centrale sia il colpevole ritardo del precedente Esecutivo nella presentazione del contratto, mentre il parere offre soltanto suggerimenti per l'azione futura. Manifesta stupore per la mancata accettazione, da parte delle forze politiche che hanno abbandonato l'aula, che la maggioranza sia portatrice di idee differenti dalle loro.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) ritiene che sia stato un comportamento strumentale delle opposizioni determinato dalla scarsa volontà di partecipare al dibattito quando invece vi sarebbero stati ampi spazi di discussione, in considerazione della non convocazione dell'Assemblea per domani mattina. Si tratta peraltro di un parere favorevole, con alcuni rilievi determinati dalla notevole portata del contratto: il loro alto numero, peraltro, conferma l'ottimo e approfondito lavoro svolto dal presidente e relatore e dai colleghi della maggioranza, che ringrazia. Evidenzia l'equilibrio e la correttezza con cui il Presidente della Commissione esercita la propria funzione e stigmatizza il comportamento di chi ha abbandonato l'aula nel corso dell'intervento della senatrice Pergreffi.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) si sofferma sul senso di responsabilità del Governo, sostenuto in questo dal parere della Commissione, che ha inteso proseguire nell'approvazione del contratto e non ha invece fermato il programma di investimenti e i cantieri aperti.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) si associa ai ringraziamenti ed esprime il proprio disagio per l'attacco rivolto al Presidente, le cui doti di equilibrio e disponibilità, istituzionale e personale, sono evidenti.

Dichiara poi di non accettare critiche sulla conformità della struttura del parere rispetto alla prassi seguita in passato: a meno che non vi siano norme che impongono un determinato formato, resta prerogativa della Commissione determinarne il contenuto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

***(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018***

***(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017***

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame congiunto.

Disgiunzione con esiti separati. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822.  
Relazione favorevole. Rinvio dell'esame del *Doc. LXXXVI*, n. 1 e del *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che nessuno chiede di intervenire in discussione generale.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) presenta uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 822 (pubblicato in allegato).

Quanto invece ai pareri sulla Relazione programmatica 2018 e sulla Relazione consuntiva 2017, trattandosi di atti predisposti dal precedente Esecutivo, ritiene più opportuno che l'esame sia riservato alla sola Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che nessun chiede di intervenire in dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione la relazione favorevole proposta dalla relatrice, che risulta approvata.

Sulla base di quanto proposto dalla relatrice, rinvia l'esame delle due Relazioni.

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento, rilevando come la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione sia già in vigore dal 2014. La direttiva che il Governo recepisce con il presente schema di decreto legislativo riguarda una diversa modalità tecnica di predisposizione della fattura e non incide sull'obbligo in quanto tale: poiché tuttavia occorre verificare gli effetti della nuova normativa sull'attività delle imprese, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare ulteriori approfondimenti anche alla luce dell'esame in corso presso la 6a Commissione, se del caso chiedendo una proroga informale rispetto alla scadenza del termine per le osservazioni, prevista per il 27 ottobre.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), avendo avuto modo, in ragione della propria attività professionale, di approfondire il tema della fatturazione elettronica, si dichiara disponibile a coadiuvare la relatrice in questi approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (n. 46),

premessi che:

- lo Schema di Contratto di Programma 2017-2021, Parte Investimenti è stato trasmesso al Parlamento in data 11 settembre 2018;
- il testo, di più facile lettura rispetto al passato, è preceduto dalla Relazione di Sintesi, curata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consta di 14 articoli, 5 tavole di sintesi, 4 tabelle oltre ad una Relazione Informativa predisposta da Rete Ferroviaria Italiana e 10 appendici;
- lo Schema in esame contiene gli Investimenti in essere nel periodo di vigenza del Contratto, quelli afferenti ad un Piano Investimenti decennale (con l'indicazione dei relativi fabbisogni economici), nonché un'apposita sezione indicante le opere la cui progettazione avrà inizio "oltre piano" (successivamente al 2026);
- lo Schema di Contratto è finalizzato a regolare la programmazione degli Investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e all'adeguamento della stessa agli obblighi di legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria;
- l'interesse della Commissione si è focalizzato sull'appendice 5, nella quale sono riportate sintetiche schede descrittive dei singoli Progetti e Programmi, il Quadro Finanziario, l'evoluzione dei Costi e delle Coperture, lo Stato di Avanzamento del Progetto e i benefici associati all'Intervento, nonché l'appendice 7, che indica la destinazione specifica delle risorse di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'appendice 10 che fornisce una visione degli Investimenti ferroviari secondo una ripartizione territoriale;
- la nuova struttura del Contratto di Programma dipende dalle richieste formulate dal CIPE in sede di approvazione dell'aggiornamento 2015, dell'aggiornamento 2016 del Contratto oltre che dal parere reso sullo Schema il 7 agosto 2017. Hanno contribuito a incidere sulla formulazione del Contratto anche il pronunciamento della Corte dei Conti e dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- sono in corso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcune valutazioni ed analisi sul rapporto costi/benefici di alcune opere nazionali strategiche di cui si attendono le risultanze;

considerato che:

- al fine di permettere prontamente gli interventi di messa in sicurezza delle linee, non previste nel precedente Contratto di Programma 2012-2016 Parte Investimenti, il presente Governo, pur non essendo stato coinvolto nella fase di contrattazione e di istruttoria, ha comunque dato seguito, con grande senso di responsabilità ed in tempi particolarmente celeri, all'iter di approvazione del presente Atto;
- rispetto al precedente Contratto di Programma 2012-2016, il nuovo Schema di Contratto prevede maggiori finanziamenti per un importo pari a 13.925 milioni di Euro, cui vanno sottratti 666 milioni di Euro di finanziamenti stralciati, generando quindi un saldo incrementale pari a circa 13.259 milioni di Euro;
- sulla base dell'esame svolto, la Commissione ha apprezzato la maggiore attenzione riguardo alle disparità territoriali ancora presenti nel nostro Paese rispetto ai precedenti Contratti di Programma e Investimenti;

auspicato che:

- nel prossimo Atto di Aggiornamento si preveda una maggiore attenzione per riequilibrare gli Investimenti, anche in funzione delle sopravvenute "*analisi costi/benefici*" attualmente in corso secondo le linee guida dettate dal MIT;
- il lavoro iniziato da questo Governo con le analisi costi/benefici diventi il presupposto fondamentale per l'inserimento o l'esclusione di ogni nuovo intervento nei futuri contratti di programma e nei relativi atti di aggiornamento;
- si attui un definitivo cambiamento sul fronte del rilancio del trasporto merci ferroviario e

dell'intermodalità, sul quale il nostro Paese sconta ancora un grave ritardo, ponendo al centro dello sviluppo della rete i nodi intermodali per una migliore accessibilità a porti, interporti ed aeroporti;

- vengano previsti fondi specifici per rimettere in carico a RFI le ferrovie ex concesse, consentendone così il recupero e l'ammodernamento e permettendo anche la riapertura al servizio di parte delle tratte oggi soppresse, ma tecnicamente ancora funzionanti;
- entro 4 mesi si proceda ad un aggiornamento del CdP-I in cui rivedere il cronoprogramma per la realizzazione di alcune opere in funzione delle priorità indicate dal Governo;

ricordato:

- l'obiettivo che i Capi di Stato e di Governo Europei hanno assunto nell'ottobre 2014 per ridurre le emissioni nazionali, in base al quale si ritiene fondamentale completare la transizione di abbandono dell'uso dei combustibili fossili nei trasporti;
- la priorità degli interventi volti a velocizzare e ammodernare l'infrastruttura ferroviaria esistente, al fine di poter garantire ai cittadini infrastrutture più efficienti e sicure e una migliore quantità e qualità dei servizi ai pendolari;

richiamata:

- la possibilità di cui all'articolo 3 dello Schema di Contratto secondo la quale, su richiesta di ciascuna delle Parti, a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dello stesso, potranno provvedere d'intesa e con l'avallo del MEF, alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento per tener conto di eventuali interventi legislativi che abbiano un impatto sui contenuti sostanziali del Contratto;
- l'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che limita l'espressione del parere parlamentare ai soli aggiornamenti dei Contratti di Programma che contengano modifiche sostanziali che superino del 15 per cento le previsioni, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto d'investimento;

esprime, pertanto, parere favorevole

*con le seguenti condizioni:*

- I. per gli interventi 0291 "Linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Venezia-Ronchi dei Legionari" e 0262 "Linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Ronchi dei Legionari-Trieste" si proceda con il ritiro dei progetti in quanto definitivamente abbandonati nel 2014, dopo aver concluso le procedure di VIA con esiti negativi, e l'utilizzo dei fondi conseguentemente risparmiati per il potenziamento della linea Venezia-Trieste (progetto 0365, costo 1.800 mln);
- II. per l'intervento 1604B "Nuova linea Trieste-Divaca", si proceda con il ritiro del progetto, attualmente in fase di progettazione preliminare, e l'utilizzo dei relativi fondi per l'intervento 1604A di potenziamento della linea attuale;
- III. per l'intervento A5000\_1 "Nodo AV di Firenze", si proceda con una revisione del progetto della stazione in zona Belfiore-Macelli, redatto dal Gruppo Norman Foster & Partners e Ove Arup, al fine di contenerne drasticamente i costi di progettazione e realizzazione;
- IV. dove sono previsti dei raddoppi di linea, si proceda con una rivisitazione degli stessi prevedendo anziché un raddoppio integrale, dei raddoppi selettivi;
- V. a dare priorità agli interventi di elettrificazione e/o all'applicazione di tecnologie "zero emission" al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati a combustibili fossili, privilegiando le parti di territorio che ne sono completamente sprovviste;

*e con le seguenti osservazioni:*

- I. per gli interventi 0362A "Linea AV/AC Verona-Padova: Verona-bivio Vicenza (1° lotto funzionale)", 0362B "Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale), I135 "Linea AV/AC Verona-Padova: Vicenza-Padova (3° lotto funzionale) valutare l'opportunità di utilizzare tecnologie che permettano la circolazione di tutte le tipologie di treni;
- II. affinché l'Italia sia leader nella logistica e per lo swicht modale, RFI, prioritariamente alle grandi infrastrutture, valuti l'adeguamento della rete TEN-T nonché dei collegamenti ai porti ed ai principali terminali terrestri agli standard del treno europeo, aventi le seguenti caratteristiche:
- lunghezza di 740 metri;
  - sagoma da 4 metri;
  - capacità di traino di 2.000 tonnellate
- si richiede inoltre che, per consentire una migliore e attenta lettura degli interventi previsti, i prossimi CdP-I e relativi aggiornamenti abbiano delle schede di dettaglio in cui siano chiariti gli adeguamenti agli standard del "treno europeo" per dare evidenza del soddisfacimento di tali standard e delle ulteriori misure eventualmente da adottare per il loro raggiungimento;
- III. si valuti la possibilità di procedere ad una ricognizione sullo stato delle ferrovie turistiche, così come individuate dalla Legge 9 agosto 2017, n. 128, e dei fabbisogni di risorse necessari per il mantenimento in efficienza e per il ripristino delle linee più degradate;
- IV. per l'intervento 0365 "Potenziamento Venezia-Trieste", attualmente in fase di progetto di fattibilità, si suggerisce:
- per la "variante di Latisana", di valutare attentamente l'opportunità di costruire un nuovo ponte sul Fiume Tagliamento, viste le numerose esondazioni registrate negli ultimi anni che hanno costretto la Regione a ripetuti interventi di adeguamento e messa in sicurezza, e la funzionalità di costruire la nuova stazione di Latisana in una zona al di fuori del centro abitato;
  - per la "Variante Ronchi dei Legionari - bivio Aurisina", il progetto di "potenziamento" attualmente prevede la realizzazione di una nuova linea tra Ronchi Aeroporto e Aurisina con contestuale adeguamento della fermata di Ronchi Aeroporto, che, come scritto nelle schede del presente CdP-I, *"terrà conto di quanto già sviluppato nell'ambito del progetto nuova linea AV/AC Ronchi dei Legionari-Trieste"*: dunque si tratterebbe di costruire una nuova linea e non di potenziare l'esistente, riproponendo un progetto di perforazione del carso, con la compromissione di una delle più importanti fonti idriche sotterranee, già bocciato due volte dalla CTVIA. Pertanto si valuti l'immediato ritiro del progetto preliminare e lo studio di nuove soluzioni di efficientamento della linea;
- V. relativamente all'intervento 0269 "collegamento ferroviario aeroporto di Verona", si valuti la possibilità di anticiparne temporalmente la realizzazione vista l'importanza che rivestono tali collegamenti anche nella programmazione delle reti di trasporto europee;
- VI. relativamente all'intervento P215 "elettrificazione linee Veneto", si valuti la possibilità di inserire la tratta Treviso - Montebelluna - Feltre - Belluno;
- VII. relativamente all'intervento P057B "corridoio TEN-T Baltico-Adriatico", si valuti la possibilità di inserire la predisposizione degli impianti di Santo Stino di Livenza e Portogruaro per il ricevimento di treni merci di lunghezza pari a 740 metri (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1315/2013);
- VIII. relativamente all'intervento P60 "Porti e Interporti" si valuti la possibilità di elaborare per il Porto di Venezia (Marghera) uno studio di fattibilità con una soluzione a breve termine che preveda la possibilità di ricevere treni merci di lunghezza pari a 740 metri nell'attuale impianto di Venezia Marghera Scalo e, in una prospettiva di medio-lungo periodo, una nuova stazione ferroviaria a sud dell'attuale con nuovo collegamento verso la linea Milano - Venezia e i Bivi;
- IX. relativamente all'intervento I131 "bivi" si valuti la possibilità di inserire nel progetto la soppressione dei passaggi a livello nella tratta e la predisposizione delle barriere antirumore in prossimità dei centri abitati lungo la linea;
- X. relativamente all'intervento 0268 "Collegamento Ferroviario Aeroporto di Venezia", in fase di progettazione definitiva, si invita a valutare se una linea a semplice binario sia sufficiente per i futuri servizi che su questa linea saranno svolti, e se possa garantire l'accesso alla stazione aeroportuale a

tutte le tipologie di treni, ed in tal senso si valuti attentamente l'opportunità economica e funzionale di realizzare una stazione al di sotto del livello medio del mare;

XI. per l'intervento 0333 "interventi linea Chivasso-Aosta", si valutino alternative per velocizzare i collegamenti da Aosta e dall'Emporediese verso Torino e verso Milano;

XII. per l'intervento P216 "Completamento fermate sfm Torino", si valuti la possibilità di dare massima priorità al finanziamento degli interventi "Dora" e "Zappata", di revisionare il progetto "San Luigi", subordinando a questo, gli interventi "San Paolo" e "Grugliasco";

XIII. per gli interventi I107A e I107B "Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e Sistema Integrato stazione Ferroviaria - Aerostazione di Lamezia Terme fasi prioritarie e completamento", si valuti la possibilità di revisionare il progetto in chiave AV/AC al fine anche di conseguire ingenti risparmi in termini di costi pur mantenendo i benefici per l'utenza ed impiegare le somme eventualmente liberate per migliorare la dorsale jonica-calabrese;

XIV. per gli interventi 0311B e I106 "Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello e Raddoppio Paola-Cosenza tratta bivio S. Antonello-bivio S. Lucido" si valuti la possibilità di prevedere analisi costi/benefici con linea alternativa che da Taranto scende lungo la linea Jonica fino a Catanzaro (via Metaponto), per poi attraversare l'entroterra lungo la linea attuale Catanzaro Lido-Lamezia (da potenziare) e raggiungere il porto di Gioia Tauro;

XV. per l'intervento 0332B "Nodo Bari Nord" si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per un nuovo tracciato che possa anche passare dall'aeroporto di Bari, mentre la linea attuale potrebbe essere utilizzata come linea metropolitana;

XVI. relativamente all'intervento "AV/AC Napoli-Bari", si valuti la possibilità di procedere senza la variante di "Grottaminarda" e di destinare le risorse previste, pari a 1,6 miliardi di euro, alla progettazione e realizzazione immediata della nuova linea ed elettrificazione della linea Avellino-Benevento;

XVII. il Porto di Augusta è individuato come porto *core* della rete Ten-T europea e questo implica - quale condizione essenziale - che vi sia un collegamento ferroviario, attualmente non previsto dal CdP-I 2017-2021: si valuti quindi la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il collegamento dell'attuale linea ferrata con il Porto di Augusta;

XVIII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il collegamento dei porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari e degli aeroporti di Olbia e Alghero con la rete ferroviaria esistente;

XIX. a dare evidenza degli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018 nel prossimo atto di aggiornamento al Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti;

XX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il collegamento tra il porto e l'aeroporto di Taranto;

XXI. si valuti l'opportunità di studiare interventi per il miglioramento dell'intermodalità col porto e l'aeroporto di Ancona;

XXII. Si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il potenziamento tecnologico e la velocizzazione della Milano-Chiasso, necessari per risolvere le criticità acclamate;

XXIII. Si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione delle tratte "Edolo (BS) - Mezzana (TN)" - creando un percorso ad anello tra Brescia, la Valle Camonica, Trento e Lago di Garda -, "Edolo (BS) - Sondrio" - tramite il traforo del Mortirolo;

XXIV. Si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per la riattivazione del servizio commerciale della tratta ferroviaria Novara-Varallo;

XXV. Si valuti l'opportunità di prevedere uno studio di fattibilità per la riattivazione della tratta ferroviaria Torre Pellice - Pinerolo e per il miglioramento delle performance della tratta Pinerolo Torino sulla linea Pinerolo Chivasso;

XXVI. per l'intervento 0275A e 0275B "Nuovo collegamento Palermo-Catania fasi prioritarie e completamento" si valuti la possibilità di anticipare all'attuale CdP MIT-Rfi 2017-2021 le somme per l'intera copertura finanziaria del Lotto 3 e 4 e lo studio di fattibilità degli interventi di adeguamento a STI della linea storica esistente nelle tratte Dittaino-Caltanissetta e Fiumetorto-Lercara, senza le quali non si potrà mai parlare di effettiva velocizzazione e potenziamento del collegamento Palermo-

Catania;

XXVII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per inserire una variante di tracciato della linea Catania-Siracusa, in prossimità della città di Augusta, che eviti l'attraversamento cittadino con la realizzazione di una fermata (non stazione) cittadina lungo il tracciato che lambisce le zone periferiche della città da raccordare poi alla linea ferrata all'interno del porto di Augusta;

XXVIII. si valuti la possibilità di prevedere studi di fattibilità sulla realizzazione di fermate cittadine e linee metropolitane di superficie nell'ottica di incentivare i trasporti intermodali e il trasporto pubblico, con particolare riferimento ad alcuni progetti preliminari già sviluppati dai Comuni di Acireale, Ragusa ed Agrigento;

XXIX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità in chiave di ammodernamento della linea Agrigento-Porto Empedocle, oggi utilizzata come ferrovia turistica. L'intervento aumenterebbe notevolmente il bacino di utenza del servizio in un'ottica di trasporto pubblico pendolare tra i due centri abitati;

XXX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità sul rifacimento della tratta Porto Empedocle-Castelvetrano, lungo la direttrice che collega Agrigento a Trapani, interrotta dagli anni '80;

XXXI. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità (previsto con la Delibera CIPE n.85 del 29/09/02) dell'intervento 0315 "Siracusa-Ragusa-Gela" in chiave di velocizzazione ed ammodernamento (varianti, elettrificazione, etc);

XXXII. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità (previsto con la Delibera CIPE n.85 del 29/09/02) dell'intervento 0314 "Palermo-Trapani" in chiave di velocizzazione e ammodernamento (varianti, elettrificazione, etc);

XXXIII. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di fattibilità di un collegamento veloce Siracusa-Ragusa, su nuovo tracciato, che consenta un collegamento più rapido tra i due capoluoghi di provincia della Sicilia sud-orientale;

XXXIV. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di interventi di velocizzazione ed elettrificazione della tratta regionale da Ragusa verso Agrigento e Caltanissetta;

XXXV. si valuti la possibilità di assegnare una maggiore priorità allo studio di fattibilità previsto dal progetto I049 "Raddoppio Palermo-Messina, tratta Castelbuono-Patti". Lo studio di fattibilità era già previsto nel CdP-I MIT-RFI 2012-2016 con la programmazione del costo a "oltre il 2016". Nell'attuale CdP-I MIT-RFI 2017-2021 le somme vengono ulteriormente posticipate a dopo il 2026;

XXXVI. si valuti l'opportunità di studiare interventi di modernizzazione e velocizzazione dell'infrastruttura regionale, poiché essendo le linee ferroviarie siciliane state realizzate tra l'800 e il '900, hanno una struttura che non permette alle locomotrici di superare velocità di 120/150 km/h, così come non possono circolare locomotori di peso superiore alle 20 tonnellate;

XXXVII. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di soluzioni atte a rendere più efficiente l'intera infrastruttura regionale sarda che attualmente risulta non elettrificata; si preveda, pertanto, uno studio di fattibilità per l'elettrificazione della dorsale sarda, oppure la sperimentazione di tecnologie alternative come l'idrogeno;

XXXVIII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per la riconversione della tratta Nuoro-Macomer da linea a scartamento ridotto a linea ordinaria;

XXXIX. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di fattibilità per il collegamento Nuoro-Olbia, al fine di ridurre o eliminare dall'isolamento le zone centrali dell'isola;

XL. si valuti la possibilità di prevedere, nel rispetto del diritto alla mobilità, una serie di interventi tempestivi ed efficaci che riequilibrino la differente situazione dei trasporti, attualmente tutta in danno della linea jonica, tra i due versanti calabresi, come segnalato nei precedenti punti;

XLI. Si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per il raddoppio della linea Foligno-Terontola (PG);

XLII. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione del raccordo ferroviario Borghetto di Tuoro-Castiglione del Lago (Umbria/Toscana)

XLIII. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità dell'intervento 0307B "Roma-Pescara" (previsto con la Delibera CIPE n.85 del 29/09/02), che vada oltre il progetto predisposto nel

- 2008 da RFI, che prevedeva il solo raddoppio delle tratte Celano-Bugnara e Vicovaro-Guidonia e che interessi l'intera tratta compresa tra Guidonia e Chieti;
- XLIV. per quanto concerne il progetto P087, si valuti la possibilità di abbandonare lo studio di fattibilità previsto per la realizzazione della bretella ferroviaria cosiddetta "Sulmona Santa Rufina" in favore di uno studio che permetta di individuare soluzioni alternative per la riduzione dei tempi di percorrenza;
- XLV. si valuti la possibilità di dare priorità alla realizzazione di uno studio di fattibilità per il prolungamento della linea ferrata da Matera verso la Puglia;
- XLVI. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità per il collegamento Battipaglia-Potenza, Potenza-Metaponto e Metaponto-Taranto (Delibera CIPE n.85 del 29/09/02);
- XLVII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il potenziamento e miglioramento dell'offerta ferroviaria nelle aree settentrionali dell'entroterra campano, nonché per l'ottimizzazione ed *upgrading* infrastrutturale, tecnologico e prestazionale della tratta regionale Roma-Napoli via Formia e della tratta Sapri-Napoli;
- XLVIII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità finalizzato all'adeguamento e al miglioramento prestazionale e all'adeguamento agli standard nazionali e di interoperabilità e sicurezza delle tratte incluse nell'elenco di cui al decreto MIT/MEF n. 210 del 2018;
- XLIX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per l'elettrificazione della linea Aosta-Torino;
- L. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per lo spostamento a monte della ferrovia Finale Ligure-Andora (GE - SV);
- LI: si valuti l'opportunità di elaborare uno studio di fattibilità al fine di allacciare la città di Cento alla rete ferroviaria;
- LII. si valuti l'opportunità di ripristinare il collegamento fra Bologna e Ravenna attraverso la vecchia linea e Cremona-Piacenza;
- LIII. si valuti la possibilità di intervenire con l'elettrificazione della linea Faenza-Lavezzola, o con la sperimentazione di tecnologie alternative;
- LIV. si valuti la possibilità di procedere con lo studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Piove di Sacco-Chioggia;
- LV. si valuti la possibilità di procedere con lo studio di fattibilità per l'elettrificazione della tratta Cerea-Isola della Scala sulla linea Verona-Rovigo;
- LVI. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario Feltre - Primolano (BL - VI) e del "*Treno delle Dolomiti*" con nuovo collegamento ferroviario fra Calalzo di Cadore - Cortina - Bolzano;
- LVII. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia e Siena-Firenze.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARGIOTTA, D'ARIENZO, ASTORRE E  
NENCINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,  
esaminato lo schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (n. 46),  
Premesso che,  
lo Schema in esame contiene gli Investimenti in essere nel periodo di vigenza del Contratto, quelli  
affidenti ad un Piano Investimenti decennale (con l'indicazione dei relativi fabbisogni economici),  
nonché un'apposita sezione indicante le opere la cui progettazione avrà inizio "oltre piano"  
(successivamente al 2026);  
lo Schema di Contratto è finalizzato a regolare la programmazione degli Investimenti di sviluppo e



potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e all'adeguamento della stessa agli obblighi di Legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della Programmazione Economico - Finanziaria Nazionale e Comunitaria;  
si apprezza il testo del contratto di programma le cui previsioni sono in totale coerenza con le scelte programmatiche dei governi della precedente legislatura nel corso della quale sono stati ottenuti importanti risultati nella realizzazione della cd cura del ferro, finalizzata a connettere l'Italia attraverso sistemi di trasporto sostenibile,  
si auspica che il Governo in carica operi in continuità con le scelte che hanno consentito al Paese la crescita infrastrutturale corrispondente alle esigenze di crescita e sviluppo,

Si esprime parere favorevole

*con le seguenti condizioni:*

- con riguardo alla ripartizione dei finanziamenti delle opere infrastrutturali, siano concentrate le risorse su quelle opere in fase più avanzata di realizzazione, al fine di garantirne il completamento nel più breve tempo possibile, in particolare per il potenziamento dei collegamenti AV/AC con i valichi alpini e con i porti italiani core della rete TEN-T e delle altre tratte Ten-T, e di pervenire nei tempi stabiliti alla definizione della rete ferroviaria "core";
- siano privilegiate le coperture finanziarie degli interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione dei collegamenti ferroviari AV/AC con gli aeroporti intercontinentali che rivestono carattere strategico;
- siano privilegiate le coperture finanziarie degli interventi finalizzati al pieno conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell'intera infrastruttura con riguardo all'armamento ed al segnalamento e con particolare riferimento alle opere d'arte, ponti, viadotti, sottovia; alla riqualificazione e messa a norma delle gallerie, dell'intera rete nonché all'ammodernamento e alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie;
- sia accordata precedenza assoluta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione dell'efficienza della rete esistente, soprattutto ai fini della sicurezza e della prevenzione del rischio idrogeologico. Con riferimento alle attività volte all'incremento della sicurezza della rete, è auspicabile che l'attrezzaggio con il sistema SCMT/SSC per il controllo delle distanze fra i treni sia esteso progressivamente a tutte le linee ferroviarie italiane, incluse quelle di proprietà regionale e locale;
- sia riservata particolare attenzione alle risorse destinate alla copertura degli oneri aggiuntivi relativi ai servizi di assistenza e di accessibilità alle infrastrutture ferroviarie per le persone disabili o con mobilità ridotta; per questi servizi, data la rilevanza e il grande valore sociale, è auspicabile un potenziamento e una progressiva diffusione presso tutte le stazioni della rete ferroviaria nazionale;
- al fine di favorire ed incentivare la mobilità sostenibile, siano adottate le opportune iniziative volte alla programmazione e realizzazione presso le principali stazioni ferroviarie di specifiche aree destinate al parcheggio custodito delle biciclette;
- sia privilegiata la programmazione infrastrutturale che garantisca la più completa interconnessione tra le reti Ten-T, le reti regionali e quelle metropolitane nelle aree a più alta concentrazione abitativa;
- al fine di ridurre i conflitti territoriali, sia perseguita una convinta politica del confronto costante con gli Enti locali già nel corso della fase della progettazione delle opere infrastrutturali;
- siano intensificati gli investimenti per proseguire con l'opera di eliminazione dei tanti passaggi a Livello in esercizio sulle linee secondarie e regionali, dato che essi rappresentano una grave criticità sia per la sicurezza sia per la regolarità dell'esercizio ferroviario;
- siano valutate le potenzialità delle stazioni secondarie presenti lungo le linee ferroviarie di accesso ai centri urbani per intercettare il traffico veicolare di penetrazione ai centri medesimi;
- per lo sviluppo dell'intermodalità merci e passeggeri terra/ferro,/acqua/aria, siano sviluppate e favorite le opere di collegamento con i porti, gli aeroporti ed i centri logistici intermodali;
- siano predisposti mirati interventi di potenziamento e ammodernamento a risoluzione dei tanti

problemi evidenziati sulle tratte ferroviarie:

- Roma-Lido,
  - Circumvesuviana,
  - Reggio Calabria-Taranto,
  - Verona-Rovigo (per la quale occorre completare l'elettrificazione della tratta),
  - Brescia-Casalmaggiore-Parma,
  - Agrigento-Palermo,
  - Settimo Torinese-Pont Canavese,
  - Campobasso-Roma,
  - Genova-Savona-Ventimiglia,
  - Bari-Corato-Barletta,
- ove gestite da RFI Spa. Per le restanti in gestione ad altri soggetti, siano concretamente valutate le possibilità previste dall'art. 47, comma 4 del D/L 50/2017;
- con riguardo allo sviluppo dei collegamenti intermodali, sia proseguita l'attività programmatica e progettuale relativa al collegamento ferroviario tra la stazione di Verona Porta Nuova e l'Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca/Verona sulla linea esistente Verona/Mantova, come da impegno assunto dal Governo in data 19 dicembre 2015 con l'accoglimento dell'Ordine del Giorno nr. 9/03444-A/003 in sede di Legge di Stabilità, Camera dei Deputati seduta nr. 540;
- siano accelerate le procedure di realizzazione del collegamento ferroviario per Matera, capitale europea per la cultura 2019, nonché si intervenga nel tratto lucano della tratta Taranto - Salerno al fine di adeguarlo alle esigenze reali di percorrenza dei treni ad alta velocità;
- con riguardo alle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del Contratto di Programma, per la determinazione dello scostamento tra gli obiettivi ed i risultati dell'apposito indicatore di misurazione, devono essere valutate anche le cause esogene ed indipendenti dalla volontà del gestore, ovvero le eventuali difficoltà sopravvenute nei rapporti con gli Enti locali e con il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

## **1.4.2.9. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea  
per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,  
relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.*  
LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti all'esame della Commissione specificando che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, il disegno di legge europea e le relazioni annuali (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea possono essere discussi congiuntamente. Essi sono assegnati in sede consultiva alla Commissione 9a per esprimere le relative valutazioni, per le parti di competenza, alla Commissione 14a. Tali valutazioni prendono la forma di una relazione nel caso del disegno di legge europea e di un parere nel caso di ciascuna delle due relazioni annuali.

Si sofferma quindi sul disegno di legge europea 2018, che è stato presentato al Senato il 26 settembre 2018, prima dell'espressione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dopo aver ricordato le finalità della legge europea e le sue differenze rispetto alla legge di delegazione europea, passa ad esaminare il contenuto del disegno di legge europea 2018, che contiene 13 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo, intervenendo in una pluralità di settori.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, richiama l'articolo 12,

relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, finalizzato a chiudere il pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando una conclusione negativa dello stesso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti. Come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge europea, infatti, nell'ambito del suddetto caso EU-Pilot la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto (e quindi dalle relative procedure di smaltimento), oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati "anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi", nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*).

Sottolinea che il Governo ha ritenuto fondati i rilievi della Commissione europea, e quindi l'articolo 12 del provvedimento in esame sostituisce integralmente la lettera *f*) dell'articolo 185, comma 1, del Codice dell'ambiente per allinearla alla disposizione europea, eliminando i suddetti sfalci e potature dai materiali esclusi dalla nozione di rifiuto e cancellando la possibilità che i materiali esclusi siano utilizzati anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Passa poi a illustrare la Relazione programmatica 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trasmessa alle Camere il 22 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 234 del 2013.

Dopo aver richiamato finalità e contenuti della Relazione, evidenzia che gli aspetti di competenza della 9ª Commissione sono affrontati anzitutto nel capitolo 10 della parte seconda, relativo all'agricoltura e alla pesca.

Per quanto riguarda le politiche agricole, il Governo, nell'ambito del negoziato per la Politica agricola comune (PAC) post 2020, intende proseguire il suo impegno per il mantenimento di adeguate risorse finanziarie in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, specificando le misure per i vari settori ed obiettivi.

Dopo aver richiamato le attività che il Governo intende svolgere in materia di ricerca nel settore agricolo e di revisione della normativa sui fertilizzanti, la Relazione espone le proposte per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare.

Grande attenzione si intende poi rivolgere alle organizzazioni comuni di mercato, i cui programmi sono in fase di aggiornamento per i vari settori, al settore zootecnico e alle misure di gestione del rischio, nonché agli interventi irrigui, con nuovi stanziamenti.

Richiama poi, nella parte terza, gli accordi internazionali di cui al capitolo 5, in relazione ai quali il Governo assicura la massima attenzione e partecipazione a tutti i negoziati in materia commerciale del G7 e del G20 e a quelli già avviati dall'UE o da avviare, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie.

La Relazione programmatica richiama poi l'impegno del Governo nei lavori per il riordino della normativa nel settore vitivinicolo di qualità, in tema di agricoltura biologica e di tutela della qualità dei prodotti alimentari, nonché di partecipazione al processo di revisione della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

In materia di politiche forestali, la Relazione garantisce l'impegno del Governo per una maggiore finalizzazione delle risorse a favore del settore primario agro-silvo-pastorale nei territori della montagna italiana.

Per la pesca, il Governo è impegnato a rafforzare l'obbligo della dichiarazione e sbarco delle catture,

nonché l'applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per l'uso dei dati nel settore della pesca e la consulenza scientifica alla politica comune della pesca. Sono poi previste misure per agevolare l'utilizzo dei fondi relativi al programma operativo del FEAMP, nonché per la chiusura definitiva dei programmi 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca (FEP). Infine, si conferma l'impegno per lo sfruttamento sostenibile della risorsa ittica, attraverso la cooperazione in sede di Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Ulteriori azioni sono poi previste in tema di contrasto alla pesca illegale e di tutela degli stock ittici, nonché di sviluppo dell'acquacoltura sostenibile.

Si sofferma quindi sulla Relazione consuntiva, trasmessa alle Camere in data 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi fissati dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Dopo aver richiamato le finalità e i contenuti tipici del documento, illustra gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, contenuti nella parte seconda, al capitolo 11, dedicato ad agricoltura e pesca.

In materia di agricoltura, la Relazione dà anzitutto conto dell'impegno del Governo nel 2017, nell'ambito della Politica agricola comune (PAC), nei negoziati per l'approvazione del cosiddetto regolamento "Omnibus", che reca varie misure di semplificazione per il settore agricolo. La Relazione riferisce anche della partecipazione alla ricerca europea ed internazionale nel settore agricolo e delle attività svolte nella materia degli aiuti di stato. Nel corso del 2017 il Governo ha rinnovato poi il suo impegno per la tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini ed agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale, contrastando i fenomeni dell'*Italian sounding* e attuando controlli per la tutela delle produzioni di qualità regolamentata e per la tracciabilità degli alimenti.

Per quanto riguarda la pesca, nel corso del 2017, il Governo ha attuato azioni mirate a mantenere gli impegni prefissati nell'ambito della Politica comune della pesca (PCP) e ha partecipato alle trattative per prorogare, per ulteriori tre anni, quanto stabilito in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.

Notevole importanza riveste l'azione svolta nel 2017 per l'applicazione del regolamento all'OCM dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tra le altre misure, la Relazione richiama le attività effettuate relativamente al controllo pesca e al contrasto alle pratiche di pesca illegale, non registrata e non regolamentata (INN). Altre attività hanno riguardato la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Infine, si dà conto dell'uso delle risorse dei Fondi FEAMP e FEP.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di proseguire in altra seduta la trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(695) CAMPARI e Simone BOSSI. - Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) illustra il disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la scorsa settimana la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame e che si può pertanto riprendere la discussione, già avviata in precedenza.

Avverte che, nel frattempo, è stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 878 recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, già approvato dalla Camera dei deputati. Tale provvedimento interviene su materie in parte analoghe al disegno di legge n. 728 all'ordine del giorno e pertanto, come convenuto anche dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non appena sarà assegnato alla Commissione, è opportuno avviarne l'esame per valutare l'eventuale abbinamento dei due provvedimenti ai fini della trattazione.

Cede quindi la parola ai colleghi interessati ad intervenire.

Il senatore **TARICCO (PD)**, pur riconoscendo che i due disegni di legge richiamati dal Presidente hanno certamente finalità e destinazioni diverse, evidenzia tuttavia che su alcuni punti esistono obiettive sovrapposizioni, per quanto concerne la promozione dei prodotti agroalimentari locali. Occorre pertanto svolgere una riflessione approfondita e non affrettata per valutare come procedere all'esame.

Richiama quindi l'attenzione su alcuni specifici punti del disegno di legge n. 728.

Il senatore **BATTISTONI (FI-BP)** osserva che i disegni di legge n. 728 e n. 878 sembrano in realtà molto diversi, dato che intervengono su ambiti ben distinti e dovrebbero quindi essere esaminati separatamente. Nota, peraltro, che la definizione molto ampia di prodotti agroalimentari "a chilometro zero", adottata nel disegno di legge n. 878, è discutibile ed è stata infatti oggetto di numerose critiche.

Il senatore **MOLLAME (M5S)** ritiene anch'egli che i due provvedimenti richiamati attengano a finalità distinte e che, di conseguenza, dovrebbero essere trattati separatamente.

Il sottosegretario **MANZATO** evidenzia che i due disegni di legge hanno finalità e contenuti diversi. Il disegno di legge n. 728 sulle piccole produzioni locali si propone infatti di agevolare la produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari di piccola entità, mentre il disegno di legge n. 878 sui prodotti agroalimentari di filiera corta e a chilometro zero riguarda non riguarda la fase di produzione, bensì la fase di commercializzazione di qualsiasi prodotto in ambito locale.

La senatrice **ABATE (M5S)**, in replica al senatore Taricco, ritiene che le analogie tra i due disegni di legge siano solo apparenti, evidenziando le diverse finalità degli stessi.

Il senatore **TARICCO (PD)** precisa che il suo intervento non voleva esprimere contrarietà rispetto al disegno di legge n. 728, le cui finalità egli condivide. Invita però ad evitare sovrapposizioni tra le ormai numerose normative nazionali e regionali che mirano a promuovere i prodotti agroalimentari locali.

Il senatore **DE BONIS (M5S)** invita la Commissione a valutare la possibilità, nel disegno di legge in esame, di consentire anche agli istituti alberghieri che producono piccole quantità di alimenti a scopo didattico, di rientrare nel regime semplificato di vendita diretta delle piccole produzioni locali.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura che la Commissione avrà la possibilità di valutare in maniera approfondita il contenuto dei due disegni di legge, anche al fine di decidere se procedere o meno al loro abbinamento, pur ritenendo egli preferibile seguire due *iter* distinti.  
In risposta al senatore De Bonis, rileva che la questione degli istituti alberghieri era già emersa nel corso delle audizioni e potrà certamente essere affrontata in fase emendativa per trovare la migliore soluzione normativa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ([COM \(2018\) 173 definitivo](#))**  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame dell'atto in titolo e aperto la discussione generale, nel cui ambito si è anche prospettata la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) propone di audire le organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) concorda con la proposta e si riserva di presentare eventuali altre segnalazioni.

Il presidente [VALLARDI](#) invita i colleghi interessati a far pervenire in tempi rapidi eventuali proposte di audizioni, che saranno poi valutate nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 728, in materia di piccole produzioni agroalimentari locali, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 9 e il 17 ottobre scorso, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.  
Informa, inoltre che, d'accordo con il presidente Licheri della 14ª Commissione, nel corso dell'audizione sulle nuove proposte normative europee in materia di sicurezza alimentare, svolta in Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 9ª e 14ª, il 17 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni riunite.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*





## 1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018**  
**20ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** segnala che, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, in particolare ai disegni di legge n. **822** (legge europea 2018) e n. **886** (decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale), è stata espressa da parte di alcuni commissari l'esigenza di disporre di tempo aggiuntivo per effettuare ulteriori approfondimenti, ai fini dell'espressione del prescritto parere. Propone pertanto di rinviare la relativa trattazione alla successiva seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.9.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione con esiti separati. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio dell'esame del *Doc. LXXXVI, n. 1* e del *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha avviato l'esame congiunto del disegno di legge n. 822 (legge europea 2018) e delle Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2018.

Per quanto riguarda tali Relazioni, trattandosi di documenti specifici, presentati sul finire della passata legislatura e riferiti alle scelte del precedente Governo, ritiene opportuno disgiungerne l'esame da quello del disegno di legge n. 822 ed esprimersi quindi solo su quest'ultimo provvedimento ai fini della relazione da rendere alla Commissione 14a.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il presidente [VALLARDI](#) constata che nessuno intende intervenire in discussione generale sul disegno di legge n. 822.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

A una richiesta di chiarimenti del senatore [TARICCO](#) (*PD*), replica il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale chiarisce che la proposta del relatore mira a mantenere l'esclusione dalla nozione di rifiuto almeno per le potature agricole, per le quali non vi è dubbio sull'origine naturale e quindi sulla non pericolosità. Alla luce dei rilievi della Commissione europea, invece, appare oltremodo difficile sostenere anche l'inclusione delle potature del verde urbano, per le quali si pongono effettivamente possibili problemi di inquinamento e contaminazione.

Osserva infine che l'impostazione della proposta di relazione è stata recepita anche in appositi ordini del giorno ed emendamenti presentati presso la Commissione di merito, dei quali auspica l'accoglimento.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo ai fini del voto sulla proposta di relazione.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-BP*) preannuncia l'astensione anche del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva.

Sulla base di quanto convenuto dalla Commissione, il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi l'esame delle due Relazioni.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso dell'audizione sulla riforma della politica agricola comune e sulle misure di tutela contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

l'articolo 12 è volto alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nel cui ambito la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto (e quindi dalle relative

procedure di smaltimento), oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati "anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi", nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del suddetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), dello stesso Codice, che sono quelle poste in essere dai soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

in seguito ad ulteriori approfondimenti, i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI sono stati ritenuti fondati, osservandosi che difficilmente tali materiali possono, *a priori*, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo inoltre necessario garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tanto meno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE;

rilevato tuttavia che:

gli stessi rilievi della Commissione europea si sono appuntati esclusivamente sull'inserimento, nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente, dei riferimenti agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), del medesimo Codice, mentre non sono state sollevate questioni di compatibilità riguardo all'inciso "*anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi*", dato che lo stesso ribadisce semplicemente, in maniera esplicita, quanto già implicitamente contenuto nella citata disposizione della "direttiva rifiuti", la quale, nel disciplinare la fattispecie in questione, non opera alcuna distinzione tra i vari materiali in base al luogo di utilizzazione o all'eventuale cessione a terzi, fatte salve tutte le altre condizioni ivi indicate;

tra i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomasse, per i quali la Commissione europea ammette l'esclusione dal novero dei rifiuti, rientrano in molti casi anche materiali derivanti dalle medesime attività agricole e silvicole, ad esempio le potature delle piante effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, che dovrebbero quindi essere anch'essi esclusi dalla nozione di rifiuto, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo ed interpretativo;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere nella formulazione della lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 l'inciso "*anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi*";  
in relazione alla suddetta disposizione di cui alla lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare che tra i materiali esclusi dalla nozione di rifiuto possono rientrare anche quelli che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti, derivano dalle medesime attività di agricoltura e silvicoltura indicate nella norma, quali le potature delle piante effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.



## **1.4.2.10. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CASTALDI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 822 che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, così da prevenire l'apertura, o permettere la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. Il testo si compone di 13 articoli e chiude tre procedure di infrazione (articoli 1, 2 e 6) e 3 Casi EU Pilot (articoli 3, 11 e 12).

I settori disciplinati dalle norme sono numerosi: libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; trasporti; fiscalità e dogane; mercati di strumenti finanziari; diritto d'autore; tutela della salute umana; ambiente. Tra le disposizioni di interesse per la Commissione industria, si segnalano, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 8. L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. A tale riguardo, quanto alla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Si modificano poi le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale. In particolare, si specifica che le competenze dell'Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri concernono tutti i profili



professionali di cui alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989, ossia aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche. Altre modifiche riguardano la procedura di rilascio della tessera professionale europea, istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare. L'articolo 2 limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita tale l'attività, e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, per quella comunque svolta anche a titolo professionale o addirittura di lavoro dipendente. Nella relazione illustrativa si afferma che la nuova disciplina si propone di garantire, nell'ottica della proporzionalità, la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l'oggetto della mediazione stessa. L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino. In particolare, introduce il requisito della "popolazione" in luogo della "produttività minima" per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie; espunge il riferimento alla "potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali; sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il rinnovo dei patentini. Resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi. Inoltre, non è modificato il criterio della distanza per l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, così come per l'istituzione di rivendite speciali. L'articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Vengono così attribuite alla CONSOB: la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla MiFID II a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni; i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) previsti con riferimento agli intermediari abilitati; la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del regolamento n. 1031/2010. Infine, l'articolo apporta le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF, relativa alle sanzioni.

Illustra quindi il Doc. LXXXVI, n. 1, recante la relazione programmatica per il 2018, divisa in cinque Parti. La Parte seconda è quella di maggior interesse per la Commissione, trattando le seguenti tematiche: mercato interno; banche; imprese; concorrenza; consumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio: sviluppo sostenibile; economia circolare; energia; turismo. Particolare rilevanza viene attribuita all'attuazione del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker) e della Strategia per il mercato unico digitale e al completamento del Mercato unico dei beni e servizi. Nel campo delle imprese, il Governo si impegna poi a continuare le politiche di innovazione e modernizzazione della base industriale e a rafforzare le regole della concorrenza e per la tutela dei consumatori. In materia di ricerca, si prevede la prosecuzione delle azioni previste dal Piano nazionale della ricerca (PNR), anche con il finanziamento di una serie di *cluster* tecnologici nazionali, e dal PON ricerca e innovazione 2014-2020. Quanto alle politiche nel settore aerospaziale, si evidenzia il ruolo strategico della "Cabina di regia spazio". È stato poi definito il "Piano strategico *space economy*", che vede in grande espansione soprattutto i settori satellitari delle telecomunicazioni e della navigazione. Relativamente al Pacchetto economia circolare, il Governo si impegna a contribuire alla relativa transizione, favorendo innovazione, occupazione e crescita. Nel settore energetico, l'attività del Governo sarà incentrata sui negoziati relativi al Regolamento per la *governance* dell'Unione dell'energia e alla revisione delle direttive rinnovabili e efficienza energetica. Infine, in tema di politiche per il turismo, si ricordano il Piano strategico per il turismo 2017-2022, che si pone l'obiettivo di rilanciare l'Italia sul mercato turistico internazionale; l'azione di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle grandi destinazioni insieme a quella di sviluppo delle destinazioni minori; l'evento "Matera capitale europea della cultura 2019".

Illustra infine il Doc. LXXXVII, n. 1, recante relazione consuntiva per il 2017, che si articola in quattro Parti e cinque Allegati. Di specifico interesse della Commissione sono la Parte prima, limitatamente all'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker) e all'Unione bancaria, e la Parte seconda, con riferimento alle seguenti aree tematiche: mercato interno; Mercato unico di beni e servizi; Mercato unico digitale; banche; imprese; aiuti di Stato; concorrenza; consumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio; sviluppo sostenibile; economia circolare; energia; turismo. In particolare, si segnala che, relativamente al cosiddetto Piano Juncker, il Parlamento europeo ha approvato la sua proroga fino al 2020 e le garanzie concesse dall'Unione sono state aumentate fino a 26 miliardi di euro. Quanto al mercato unico digitale, l'Italia ha portato avanti diverse iniziative, in coerenza con gli obiettivi europei, che hanno riguardato il 5G, la banda ultralarga e il WiFi. Nel settore delle telecomunicazioni da dispositivo mobile, in campo europeo è stato adottato il regolamento sul *roaming* a tariffa nazionale. Con riferimento alle politiche per le imprese, il Governo ha avviato un'intensa attività di diffusione dei contenuti del Piano industria 4.0, varando inoltre gli adempimenti normativi necessari alla costituzione di Centri di alta competenza ad alta specializzazione per il necessario supporto all'innovazione. Relativamente al tema degli aiuti di Stato, è stata intensificata l'attività di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni per potenziare il controllo *ex ante* circa l'eventuale presenza di un aiuto di Stato nei provvedimenti che dispongono l'utilizzo di risorse pubbliche a vantaggio delle imprese. In tema di aerospazio, il Governo ha definito, con il contributo dell'Agenzia spaziale italiana, il "Piano strategico *space economy*". In materia di turismo è stato approvato il Piano strategico per il turismo 2017-2022, concepito in sinergia con il Piano industria 4.0, che delinea una visione unitaria per lo sviluppo del turismo in Italia. Tale Piano sarà sottoposto a revisioni biennali e si attuerà mediante piani annuali.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [VACCARO](#) (M5S) propone di avviare un breve ciclo di audizioni per le finalità istruttorie.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) propone di avviare

un breve ciclo di audizioni per le finalità istruttorie.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

# 1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 18 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MERCLEDÌ 17 OTTOBRE 2018  
**18ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

***(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018***

***(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Non essendovi interventi in discussione generale, il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **1.4.2.10.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 25/10/2018**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018**  
**19ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

### **Interrogazioni**

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00131 dei senatori Teresa Bellanova e altri, evidenziando che, a valle del decreto ministeriale del 5 giugno 2017, recante l'autorizzazione all'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, in favore della società ArcelorMittal InvestCo Italy Srl, i commissari straordinari avevano stipulato con l'aggiudicataria, in data 28 giugno 2017, il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda, sospensivamente condizionato all'avveramento di talune condizioni, tra cui: l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014; la positiva conclusione del procedimento per l'autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'Autorità antitrust europea; l'avvio e l'espletamento della procedura di consultazione sindacale e la stipula dell'accordo sindacale (condizione, quest'ultima, apposta nell'esclusivo interesse dell'aggiudicatario e, pertanto, liberamente rinunciabile da esso). Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico, valutati non completamente soddisfacenti gli aspetti relativi al piano ambientale e ai livelli occupazionali così come riflessi nel citato contratto e nella documentazione ancillare, ha ritenuto necessario richiedere maggiori garanzie ed impegni al Gruppo ArcelorMittal. Peraltro, a seguito di segnalazioni da parte del Presidente della regione Puglia Emiliano, volte ad evidenziare talune possibili irregolarità relativamente alla procedura di aggiudicazione dell'Ilva, il Ministro dello sviluppo economico, per dirimere ogni possibile dubbio, ha provveduto ad inviare all'ANAC i documenti relativi alla gara, affinché la citata Autorità potesse esprimersi in merito alle irregolarità segnalate. Dopo alcuni rilievi critici effettuati dall'ANAC, è stato ritenuto doveroso avviare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, un apposito procedimento di secondo grado per l'eventuale annullamento, in autotutela, del succitato decreto ministeriale del 5 giugno 2017 (nonché di ogni altro consequenziale atto), al fine di

verificare l'effettiva sussistenza degli ipotizzati vizi di legittimità e delle ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nell'ambito di detto procedimento, veniva chiesto apposito parere all'Avvocatura dello Stato, parere reso in data 21 agosto 2018. Parallelamente, il Ministro dello sviluppo economico ha continuato ad incontrare tutte le parti coinvolte nella vicenda, al fine di trovare una soluzione maggiormente soddisfacente da un punto di vista occupazionale oltre che ambientale. I suddetti incontri hanno portato alla stipula, in data 6 settembre 2018, dell'accordo sindacale di cui all'articolo 47 della legge 428 del 1990 e all'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Tale accordo sindacale, tra le altre cose, ha previsto: l'impegno di ArcelorMittal ad assumere alle proprie dipendenze, all'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali (vale a dire a far data dal 1° novembre 2018), un numero di lavoratori attualmente impiegati dalle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria pari a 10.700; l'impegno delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a costituire in favore di ArcelorMittal, su un conto corrente dedicato e oggetto di pegno, un fondo, sino a concorrenza dell'importo di euro 250 milioni, per dare corso a procedure di incentivazione all'esodo volontario, le quali saranno avviate ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che saranno mantenute aperte per l'intera residua durata della procedura di amministrazione straordinaria, volte alla gestione degli organici che non saranno assunti da ArcelorMittal all'atto dell'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali e che non abbiano beneficiato di altre misure o opportunità previste dall'accordo sindacale medesimo; l'impegno delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a far sì che Società per Cornigliano SpA assuma, dalla data di esecuzione del contratto e sino alla data di cessazione dell'amministrazione straordinaria, sino ad un massimo di 400 lavoratori alle dipendenze di Ilva-Genova alla data di sottoscrizione del contratto medesimo che non abbiano già ricevuto una proposta di assunzione e che siano stati continuamente alle dipendenze di Ilva-Genova dalla data di sottoscrizione alla data di formulazione della proposta di assunzione da parte di Società per Cornigliano SpA, rimanendo inteso che se, in tale arco temporale i dipendenti ricadenti nell'ambito di questo impegno per qualsiasi ragione si riducessero ad un numero inferiore a 400, questo impegno si applicherà a tale numero inferiore di lavoratori; l'impegno di ArcelorMittal, alla data di adozione del decreto con cui sarà disposta la cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, ed al ricorrere delle condizioni previste nell'accordo sindacale stesso, di formulare una proposta di assunzione a tempo indeterminato in favore di tutti i lavoratori che risultino ancora impiegati presso le società del Gruppo Eva e che siano rimasti continuativamente alle dipendenze delle medesime società dalla data di avvio del rapporto di affitto: di fatto, quindi, non ci sarà alcun esubero o licenziamento. All'esito della stipula di detto accordo sindacale, il Ministro dello sviluppo economico, dopo aver disposto, in data 7 settembre 2018, di non procedere all'annullamento in autotutela degli atti relativi alla gara Ilva, con proprio decreto, in data 10 settembre 2018, ha dunque autorizzato i Commissari straordinari Ilva a sottoscrivere un accordo modificativo del contratto stipulato in data 28 giugno 2017, volto, tra l'altro, a dare vigenza alle clausole dell'accordo sindacale di cui sopra. In tale contesto, si è provveduto, altresì, ad autorizzare i Commissari medesimi alla sottoscrizione di un addendum al contratto, specificamente dedicato alla tematica ambientale, con il quale ArcelorMittal si è resa disponibile ad assumere taluni impegni aggiuntivi in materia, migliorativi rispetto alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, e finalizzati a: eliminare ovvero ridurre al minimo le fonti di inquinamento, tra l'altro attraverso l'accelerazione dei tempi di esecuzione degli interventi ambientali già previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017; vincolare l'incremento della produzione dei complessi aziendali al rispetto di stringenti limiti emissivi e all'impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone; attuare misure di economia circolare; anticipare ed implementare l'avvio delle attività del Centro di ricerca da istituire a Taranto, finalizzate all'individuazione di nuove tecniche produttive a minore impatto ambientale da impiegare nello stabilimento di Taranto; introdurre misure di conoscenza e trasparenza nei confronti delle comunità locali nonché di supporto alla crescita e al benessere delle stesse; attuare forme di tutela e promozione dell'utilizzo dei fornitori locali di beni e servizi. Alla luce dei fatti descritti, ritiene dunque che il

Governo, abbia ottenuto per Ilva il miglior risultato possibile, lavorando intensamente per migliorare sia i profili ambientali e di tutela della salute sia le garanzie occupazionali: entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Infine, si evidenzia che il Centro di ricerca sopra menzionato supporterà e concorrerà a supportare analisi, ricerche e studi di fattibilità aventi ad oggetto progetti di riconversione economica dell'area di Taranto. In questa prospettiva, ArcelorMittal coopererà con l'Amministrazione straordinaria per lo studio e lo sviluppo di tali analisi, ricerche e studi da implementare nelle aree non oggetto di cessione, anche allo scopo di favorire l'attrazione di investimenti in altre attività produttive che possano creare nuove opportunità di occupazione nell'area di Taranto. Più in generale, in continuità con le scelte compiute fino ad oggi e al fine di garantire una piena riconversione economica ed industriale ed una effettiva riqualificazione ambientale dell'area, si sta predisponendo un apposito piano straordinario volto al rilancio della città di Taranto.

In sede di replica, la senatrice [BELLANOVA](#) (PD) si dichiara non soddisfatta della risposta ricevuta sia per il ritardo con il quale è stata fornita sia per i suoi contenuti, esclusivamente burocratici e elusivi rispetto agli argomenti posti dall'interrogazione. Sono state infatti elencate normative e misure adottate da precedenti Governi, testimoniando così la bontà del loro operato, senza riferimenti a tematiche di grande attualità e in capo invece all'attuale Esecutivo, come, tra le altre, il protocollo stipulato con il comune di Taranto, la copertura dei parchi minerari, l'avanzamento dei lavori già autorizzati, l'intesa per Genova, le prospettive per il settore dell'indotto, in particolare dello stabilimento di Taranto.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde quindi all'interrogazione 3-00161 dei senatori Ferrazzi e altri, soffermandosi in particolare su alcuni elementi sulla durata del programma dell'amministrazione straordinaria. Quest'ultima, per espressa previsione di legge (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha inserito il nuovo comma 8.4 all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), è stata estesa sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, attualmente fissato al 23 agosto 2023, fermo restando che, per espressa previsione normativa, ove tale termine dovesse essere modificato o prorogato, si adeguerà di conseguenza la durata della gestione commissariale. In tale fase, ai Commissari straordinari spettano le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano ambientale, oltre agli ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano ma, allo stesso, strettamente connessi. Per lo svolgimento delle predette attività i Commissari utilizzano le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, come rese disponibili all'esito dell'accordo transattivo che ha coinvolto alcuni esponenti della famiglia Riva, destinate per legge agli interventi di risanamento ambientale nelle aree interessate dall'attività produttiva dell'Ilva. Sulle problematiche ambientali, invece, anche sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, evidenzia che il procedimento di bonifica dell'area di stabilimento Ilva ed il contestuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni formulate nell'Autorizzazione integrata ambientale (d'ora innanzi anche AIA), si inseriscono all'interno di un articolato quadro normativo, che trova la propria base fondamentale nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nelle singole misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza ambientale dell'area in questione. L'area è stata interamente caratterizzata e i risultati della caratterizzazione sono stati esaminati nella conferenza di servizi decisoria del 19 giugno 2006, che alla luce degli esiti della caratterizzazione ha chiesto l'avvio degli interventi di messa in sicurezza. Successivamente, la conferenza di servizi del 2 marzo 2007 ha chiesto l'elaborazione del documento analisi di rischio. Il procedimento di bonifica, sospeso da alcune pronunce del TAR Puglia - Lecce, a seguito della proposizione di alcuni ricorsi, è ripreso con l'emanazione del decreto-legge n. 61 del 4 giugno 2013, con il quale è stato previsto che il consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario di un'impresa che impieghi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della



inosservanza reiterata dell'AIA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2013 il dottor Enrico Bondi è stato nominato commissario straordinario e, alcuni giorni dopo, con decreto del Ministro dell'ambiente, il professor Edo Ronchi è stato nominato quale subcommissario per affiancare il lavoro del commissario Bondi, con il particolare incarico di seguire i lavori della commissione di esperti incaricata di contribuire a predisporre il piano ambientale per l'Ilva. A seguito dell'emanazione della legge 6 febbraio 2014, n. 6 (con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 136 del 2013), che ha dichiarato indifferibili ed urgenti gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, per la matrice suolo, sono stati realizzati degli interventi di messa in sicurezza in alcune aree funzionali all'esercizio degli impianti e di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni dell'AIA. Contestualmente alle attività specifiche dell'area di stabilimento e propedeutiche all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni AIA sono state altresì avviate delle attività nelle aree prospicienti la proprietà ILVA, di competenza pubblica. In particolare, per l'attuazione degli interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione di Taranto delle aree di proprietà pubblica, è stato sottoscritto, in data 26 luglio 2012, il protocollo di intesa tra: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dello sviluppo economico; i Presidenti della regione Puglia e della provincia di Taranto; il sindaco del comune di Taranto; il commissario straordinario del porto di Taranto. Gli interventi previsti nel protocollo d'intesa sono distinti tra interventi per le bonifiche, interventi portuali e interventi per il rilancio e per la riqualificazione industriale. Al fine di contrastare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale accertate nell'area vasta di Taranto (sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) e assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, il decreto-legge n. 129 del 2012 ha disposto la nomina di un commissario straordinario. Successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2015, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", ha previsto che l'attuazione degli interventi di bonifica e risanamento, previsti dal suddetto protocollo d'intesa, vengano disciplinati mediante la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo finalizzato ad accelerare l'attuazione del programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, nonché la realizzazione del piano di interventi per il recupero e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e la valorizzazione culturale e turistica dell'arsenale militare di Taranto. Ad oggi, pertanto, si sta procedendo all'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Contratto istituzionale anche mediante lo strumento del nucleo tecnico di valutazione, che svolge un'attività di supporto tecnico specialistico al tavolo permanente istituzionale.

In sede di replica, il senatore [FERRAZZI](#) (PD) si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta, che è di natura meramente riepilogativa degli atti legislativi adottati in passato e non fornisce alcuna informazione con riferimento alle domande specifiche poste su materie di competenza del Governo in carica.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde infine all'interrogazione 3-00221 del senatore Mangialavori, specificando che il servizio di salvaguardia è riservato a quei clienti non domestici, diversi dai clienti aventi diritto alla maggior tutela, che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero o che transitoriamente ne sono rimasti privi. Sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 73 del 2007 il servizio di salvaguardia è stato disciplinato con l'obiettivo di promuovere, da una parte, la concorrenza e una maggiore apertura del mercato, mentre, dall'altra, di offrire adeguate garanzie sia agli esercenti sia agli utenti che ne usufruiscono. Il servizio è finalizzato ad assicurare la fornitura elettrica nell'attesa che i clienti si rivolgano al libero mercato. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, in attuazione della norma e su proposta dell'Autorità di regolazione, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle aree territoriali e per l'esecuzione di procedure concorsuali per la selezione del fornitore in ciascuna area. Il decreto, inoltre, ha individuato il meccanismo di formazione del prezzo che, per incentivare il passaggio al mercato



libero, prevede l'applicazione di un sovrapprezzo, il parametro "Omega", al prezzo dell'energia acquistata all'ingrosso. Il valore di tale parametro è stabilito in esito ad una gara in ciascuna area territoriale, nella quale risulta assegnatario il fornitore che offre il prezzo più basso; pertanto tale valore dipende dalle offerte dei venditori di energia elettrica, quindi le differenze tra le varie Regioni non dipendono dalla disponibilità di energia elettrica in una data Regione, bensì dalle dinamiche di mercato locali su cui influisce l'andamento e la diffusione della morosità. Atteso che la salvaguardia interessa numerosi soggetti, tra cui amministrazioni locali con problemi di natura finanziaria che possono incontrare difficoltà a trovare un fornitore sul mercato, questa tematica si intreccia peraltro con il complesso e crescente fenomeno della morosità dei clienti finali, fenomeno su cui sarebbe comunque opportuno avviare una riflessione per identificare possibili soluzioni nell'immediato, nonché eventuali esigenze dei vari attori della filiera. Infine precisa che l'analogo servizio di salvaguardia richiamato nel testo della legge n. 124 del 2017 per i clienti in regime di maggior tutela che non si rivolgeranno al mercato libero sarà oggetto di valutazione nel corso delle attività di un tavolo di confronto attivato dal Ministero dello sviluppo economico con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). In conclusione, informa che è intenzione del Ministero utilizzare il periodo di tempo concesso dalla recente proroga della cessazione del regime di maggior tutela al 1° luglio 2020 per migliorare le condizioni di funzionamento del mercato, al fine di effettuare questo passaggio solo dopo aver concretamente rafforzato gli strumenti di tutela e assicurato condizioni trasparenti nei confronti dei clienti, anche mediante forme di qualificazione del mercato e degli operatori che ne fanno parte, con controlli e sanzioni nei confronti dei comportamenti scorretti. Tale processo, che pone al centro l'interesse dei consumatori, sarà condotto con un pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interessi al fine di pervenire ad ampia condivisione delle scelte.

In sede di replica, il senatore [MANGIALAVORI](#) (FI-BP) si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta, in quanto, oltre a non entrare nel merito, non fornisce chiarimenti su eventuali politiche del Governo in merito alla limitazione del fattore che Enel definisce "Omega", ovvero il sovrapprezzo di salvaguardia, che si è rivelato sproporzionato e molto penalizzante per i Comuni meridionali, in particolare per quelli calabresi.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame dei documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dà per esperita tale fase procedurale e comunica che l'esame del disegno di legge e quello dei documenti proseguiranno disgiuntamente.

La Commissione prende atto.

Nel prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 822, il relatore [CASTALDI](#) (M5S) illustra una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del numero legale, il presidente [GIROTTO](#) pone in votazione la relazione favorevole proposta dal relatore, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame delle due Relazioni è infine rinviato.

#### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le Commissioni congiunte 10ª e 13ª del Senato e VIII e X della Camera hanno svolto, martedì 23 ottobre, l'audizione informale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito alle attività dell'Autorità nei settori di competenza. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

Ricorda inoltre che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di mercoledì 24 ottobre, si è svolta l'audizione informale di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 594 e 622, in materia di commercio equo e solidale. Nel corso di tale audizione è stata depositata documentazione che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

#### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, valutate positivamente le finalità del provvedimento, formula una relazione favorevole.

## **1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018  
**34ª Seduta**

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

## SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita all'atto del Governo n. 47 (schema di decreto legislativo su attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nel corso dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**  
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del documento in titolo, che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Dopo aver ricordato gli obiettivi previsti nel nuovo quadro, si sofferma sulle misure di politiche per il lavoro già adottate, quali il decreto-legge n. 87 del 2018 ("decreto dignità"), che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, della somministrazione di lavoro, degli sgravi contributivi per assunzioni e delle misure di disincentivo alla delocalizzazione delle imprese. Sotto il profilo delle modalità dei prossimi interventi legislativi, ricorda che la Nota prevede la presentazione di un disegno di legge sull'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego ed un provvedimento di delega per la riforma del "Codice del Lavoro". La relatrice si sofferma poi sugli interventi riguardanti le "pensioni di cittadinanza" e l'introduzione di un ulteriore

"canale" di conseguimento della pensione, costituito dalla cosiddetta "quota 100".

Da ultimo, in merito al tema della disabilità, segnala che il Governo intende presentare un disegno di legge per la riforma ed il riordino dell'intera disciplina, con riferimento sia ai profili di tutela dei diritti sia a quelli di promozione del godimento delle opportunità e dei servizi previsti.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [PATRIARCA](#) (PD) e [BERTACCO](#) (Fdi) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiedono di rinviare i rispettivi interventi alla prossima seduta, anche in vista della presentazione di bozze di parere alternative a quella che verrà proposta dalla relatrice.

La presidente [CATALFO](#) accede alla richiesta. Precisa comunque che la Commissione dovrà completare l'esame del Documento nella giornata di domani, affinché il parere pervenga in tempo utile alla Commissione bilancio ed in considerazione dell'avvenuta calendarizzazione del Documento stesso per l'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione. In particolare, dà conto delle ragioni dell'articolo 26, che include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare, da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, e dell'articolo 32, che dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell'interno, al fine di garantire gli obiettivi di economicità della spesa, ferme restando le dotazioni organiche delle altre carriere. Illustra poi gli articoli 33 - che autorizza la spesa, a partire dal 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia - e 34, che incrementa gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. Da ultimo, fa presente che con l'articolo 35 si istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) introduce il disegno di legge europea 2018, segnalando i profili di interesse della Commissione. In primo luogo, l'articolo 1 modifica la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007; si modificano altresì le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale e le procedure di rilascio della tessera professionale europea, nonché alcune disposizioni speciali sul riconoscimento automatico di determinate qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione effettuati. Il relatore si sofferma quindi sulla portata

degli articoli 2 - che limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali di vendita dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si eserciti l'attività di mediazione - e 5, che interviene in materia di requisiti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli. Da ultimo, si sofferma sull'articolo 9, che reca disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, finalizzata a garantire l'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri tipi di pubblicazione su qualsiasi supporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra una bozza di parere, di segno favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto della seduta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) segnala che l'atto è da tempo atteso. Apprezza la proposta di parere del relatore, che evidenzia una serie di aspetti condivisibili. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, segnalando che l'atto incide in una materia di particolare delicatezza e concordando con i profili di criticità evidenziati nella bozza di parere.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni testé illustrata dal relatore, che viene approvata all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La presidente [CATALFO](#) preannuncia che le audizioni iniziate oggi in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi proseguiranno nella medesima sede domani alle ore 14,30 e che la discussione generale sul testo avrà inizio nella seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

L'11ª Commissione permanente,  
esaminato il decreto ministeriale in titolo,  
premessi che:

con l'articolo 2 viene individuata la figura del datore di lavoro e più nello specifico al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che la responsabilità spetta anche ai dirigenti che, seppur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e della gestione finanziaria delle risorse di bilancio;

con l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene stabilito che per le materie oggetto del presente atto si sarebbe dovuto adottare il decreto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 81 del 2008, ovvero a decorrere dal 24 settembre 2015;

con l'articolo 12 viene previsto che i controlli tecnici, le verifiche, le certificazioni, gli interventi strutturali e le manutenzioni siano svolti da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si fa anzitutto notare che lo schema è stato adottato con forte ritardo rispetto al termine fissato dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008); ritardo quanto mai inopportuno, anche perché lo schema interviene in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, al contrario, esigerebbe la massima sollecitudine e considerazione sotto il profilo dell'aggiornamento in direzione delle necessarie e crescenti tutele del lavoratore.

Quanto all'articolato:

a) all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di prevedere una più definita delimitazione della figura del datore di lavoro, onde evitare di estendere la responsabilità anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, i dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza. Appare singolare ipotizzare una responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione preventiva delle risorse. Sul punto si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere sullo schema in oggetto;

b) all'articolo 12, si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Il datore di lavoro, qualora non disponesse di personale con i suddetti requisiti, si può avvalere di esperti tecnici esterni all'Amministrazione, sulla base di idonea motivazione.».

Infine, si suggerisce al Governo l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento alle differenze di genere tra i lavoratori, quale elemento di cui tenere conto nella definizione e nella verifica delle caratteristiche costruttive e di impiego degli equipaggiamenti e nell'adozione delle misure di sicurezza e protezione.

## 1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCLEDÌ 10 OTTOBRE 2018  
36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita all'atto del Governo n. 47 (schema di decreto legislativo su attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nel corso dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) osserva che il provvedimento, nei confronti del quale il suo Gruppo esprime netta contrarietà, tocca temi delicatissimi. Sottolinea che la vera sfida sarebbe rappresentata dal governo dei flussi migratori, nonché dalle modalità con le quali si intende rivedere la legge Bossi-Fini, l'abolizione del reato di ingresso clandestino e la revisione del sistema di



cooperazione internazionale. Su queste grandi questioni il decreto agisce invece con misure prive di visione, anziché con politiche lungimiranti, come sarebbe invece necessario. Riterrebbe infine auspicabile operare una lettura generale del testo, al fine di avere contezza delle ricadute generali delle disposizioni, superando le limitazioni insite nella valutazione dei puri aspetti di competenza della Commissione.

La presidente [CATALFO](#), pur apprezzando lo spirito dell'intervento del senatore Patriarca, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione di merito, e dunque a valutare il provvedimento sotto la lente della competenza materiale che il Regolamento del Senato le affida. Resta comunque ferma la possibilità per ciascun componente di corredare l'esposizione della propria posizione con considerazioni e riflessioni altre, derivanti dalla propria personale sensibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(822\)](#) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella seduta di ieri il senatore Auddino ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI***

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata domani per le ore 8,45, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## 1.4.2.11.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (ant.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCLEDÌ 17 OTTOBRE 2018  
37ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente  
[DE VECCHIS](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(840\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, anche al fine di tener conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**  
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## 1.4.2.11.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
MERCLEDÌ 24 OTTOBRE 2018  
**41ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[DE VECCHIS](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sottolinea il grande rilievo dell'atto in esame lamentando il fatto che la bozza di parere venga presentata oltre il termine di scadenza assegnato alla Commissione. Rileva inoltre che la particolare complessità della proposta renderebbe necessario disporre di un tempo congruo, al fine di consentirne una adeguata valutazione ai Gruppi di opposizione, anche ai fini della eventuale presentazione di una proposta di parere alternativo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) chiede chiarimenti con riferimento all'ultimo capoverso della bozza di parere, laddove si invita il Governo a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, per sfruttare il differenziale fiscale. Sul punto avanza perplessità

giacché, come peraltro rilevato nella stessa proposta di parere, ciò potrebbe indurre il rischio di un deflusso di capitali e la conseguente riduzione del gettito erariale derivante dall'imposizione sui trasferimenti

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) fa notare che l'inciso cui si riferisce il senatore Floris è stato da lei inserito recependo una specifica osservazione della 14ª Commissione permanente.

Il sottosegretario COMINARDI assicura alla senatrice Parente che, pur se espresso oltre il termine assegnato, il parere verrà tenuto in debito conto dal Governo.

La presidente [CATALFO](#) nota a sua volta che il ritardo con il quale la Commissione sta esaminando la proposta di parere ha consentito alle Commissioni consultate di potersi esprimere sul testo. Conferma comunque che la proposta verrà posta in votazione nella seduta della Commissione già convocata per domattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso di tale seduta il relatore De Vecchis ha già ribadito la proposta di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) conferma le preoccupazioni già espresse sul complesso del provvedimento nel suo precedente intervento. Ribadisce di considerare del tutto improprio l'abbinamento tra i temi della sicurezza e quelli dell'immigrazione, operato dal decreto-legge in esame. Il fenomeno migratorio, infatti, lungi dall'aver connotati emergenziali, ha invece dimensioni epocali, che investono anche il futuro. La modalità non lungimirante con la quale il provvedimento di urgenza affronta il problema a suo giudizio non aiuterà a governare il fenomeno dei flussi; peraltro il tema ha una forte connotazione sociale, e la competenza non dovrebbe spettare al Ministro dell'interno, bensì al titolare del Dicastero cui pertengono appunto le politiche sociali. Ricorda che l'articolo 10 della Costituzione prevede il diritto di asilo nel territorio della Repubblica a favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ritenendo che per molti aspetti le disposizioni del decreto-legge in conversione confliggano con tale disposizione. Esprime inoltre preoccupazione per la smobilitazione degli SPRAR, segnalando la necessità di costruire un sistema di accoglienza strutturato sui territori, superando le problematiche emerse nel funzionamento dei centri di permanenza. Avanza quindi critiche con riferimento all'allungamento dei tempi per l'ottenimento della cittadinanza in conseguenza di matrimonio, ritenendo la previsione frutto di un pregiudizio e con effetti non positivi rispetto alle prospettive di integrazione. Un tema difficile e delicato è poi a suo avviso rappresentato dai rimpatri. In particolare, giudica incomprensibile la ragione per la quale venga ridotta la possibilità di ricorso ai rimpatri volontari. Al contempo, restano irrisolte le criticità contenute nel trattato di Dublino, sulla cui revisione la sua parte sarebbe pienamente disponibile al confronto. Si perde così una buona occasione di risolvere un nodo

importante nel governo dei flussi, a maggior ragione in un momento nel quale l'emergenza degli sbarchi sembra rientrata. Un ulteriore profilo che avrebbe dovuto essere preso in esame è rappresentato dal superamento della cosiddetta "legge Bossi-Fini", che alla prova dei fatti non ha funzionato. Di fatto il decreto-legge lascia irrisolto il problema drammatico dell'impossibilità di ingresso legale in Italia da parte di cittadini non appartenenti all'Unione europea. Al contempo, nel testo si dichiara che molte previsioni, a cominciare da quelle relative alle forze di Polizia e alle Prefetture, non comportano oneri di spesa: una enunciazione che gli appare quanto meno avventata. Allo stesso modo gli risulta incomprensibile come sia possibile rafforzare l'Agenzia nazionale dei beni confiscati senza alcun investimento di risorse. Un ulteriore delicato problema riguarda a suo avviso la possibilità di vendere ai privati beni confiscati alla mafia. Su tale profilo è necessaria un'adeguata riflessione, al fine di evitare di offrire così la possibilità di recuperare questi beni da parte di soggetti conniventi con ambienti criminali. In ragione di queste criticità, dichiara conclusivamente il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), premesso che il tema della sicurezza per la sua parte ha assoluta centralità, plaude all'inquadramento complessivo offerto dal senatore Patriarca nel proprio intervento e si sofferma su alcune criticità riferite agli aspetti di competenza della Commissione. In questo quadro, manifesta perplessità con riferimento all'articolo 32 del decreto in conversione, che prevede una riduzione del numero dei prefetti in ottemperanza alle prescrizioni già disposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto "*spending review*"). Fa presente che con il provvedimento in esame al contrario vengono ulteriormente incrementate le funzioni e le competenze delle Prefetture, giudicando pertanto incongrua la riduzione del personale ivi prevista ed invitando il relatore a valutare l'opportunità della disposizione. Ulteriori criticità esprime, quanto alle risorse a disposizione, con riferimento all'articolo 33. Quanto all'articolo 34, fa presente che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sottoposto a un forte impegno sul territorio in connessione alle emergenze che si verificano, è decisamente insufficiente rispetto ai compiti assegnati. Plaude infine all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 35, sottolineando tuttavia la necessità di stanziare risorse adeguate. Conclusivamente, anticipa voto di astensione, sottolineando la necessità di affrontare un tema delicato e importante come quello della sicurezza in modo efficace e non meramente propagandistico.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) esprime netta contrarietà al decreto-legge in conversione, al quale il suo Gruppo ha presentato numerose proposte emendative in Commissione di merito. Nel concordare con i profili di criticità già sottolineati dal senatore Patriarca, fa presente che tale contrarietà è riferita innanzitutto al significato politico del provvedimento: il diritto alla sicurezza è infatti costituzionalmente riconosciuto e riguarda anzitutto le figure più fragili o comunque in condizione di marginalità. Il decreto in esame rappresenta invece una sorta di arma di distrazione di massa che associa due temi del tutto diversi; quello della sicurezza e quello relativo ai flussi migratori. Lungi dal costituire un fatto emergenziale, le migrazioni rappresentano infatti un fenomeno epocale, che come tale va dunque affrontato. Il provvedimento in esame dà invece l'illusione ai "penultimi", il cui numero è fortemente aumentato, anche in ragione della crisi, di potersi salvare allontanando dai propri territori gli "ultimi", i disperati. L'Italia avrebbe necessità di politiche ben diverse. E' stato un errore non aver cancellato la cosiddetta "legge Bossi-Fini", che sostanzialmente costringe determinate persone ad una condizione di irregolarità, da qualcuno chiamata clandestinità. Il mancato superamento di quella legge rappresenta un'occasione persa, anche dai Governi di centrosinistra; proprio a causa di essa non esiste oggi un modo di entrare legalmente in Italia per quelle persone che scappano da guerre o dal bisogno. Risulta peraltro artificiosa la stessa differenza tra migrante economico e rifugiato. E' invece necessario aprire canali umanitari, come è nell'esperienza di alcune importanti realtà non governative, che si sono in ciò sostituite agli Stati e alla stessa Europa. Sarebbe inoltre indispensabile innovare gli *iter* burocratici relativi al riconoscimento degli *status* particolari. E' stato infine a suo avviso un ulteriore macroscopico errore non aver approvato nella scorsa legislatura il disegno di legge sullo *ius soli*. Il tema della sicurezza è indubbiamente delicato, ma è tema diverso, di cui occuparsi

compiutamente e senza confonderlo con quello delle migrazioni. Conclusivamente ribadisce che il provvedimento presenta dunque profili di violazione dei principi costituzionali, di civiltà giuridica e di civiltà *tout court*.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritiene essenziale che il provvedimento venga valutato per i profili di competenza della Commissione lavoro. Nel puntualizzare che il Governo in carica sta realizzando tutti gli obiettivi che si era posto e nel polemizzare con chi riduce tali successi a mera propaganda, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sottolinea la complessità del disegno di legge e la necessità di approfondire in particolare l'articolo 1 e le disposizioni in materia di tirocinio e prova attitudinale, chiedendo pertanto di rinviare la votazione.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) fa presente che la questione relativa al tirocinio risponde ad un disciplina europea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente l'esigenza di procedere in tempi stretti, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e alla calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) fa comunque presente l'opportunità di acquisire ulteriori elementi alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo in Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) concorda con l'opportunità di approfondire adeguatamente il testo, che presenta grande complessità.

Anche il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla possibilità di rinviare l'espressione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018***

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017***

(Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n.1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) ricorda che i Documenti in titolo sono stati predisposti dal precedente Governo ed inviati al Parlamento nel periodo di scioglimento delle Camere. Ritiene pertanto non utile un esame tardivo, in quanto le finalità politiche dei Documenti divergono da quelle dell'attuale maggioranza. Gli appare dunque inappropriato esprimere pareri sui due atti ed auspica che i temi in essi contenuti possano essere affrontati in occasione della presentazione dei futuri provvedimenti sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) pur comprendendo le perplessità del relatore, anticipa in ogni caso il parere favorevole del suo Gruppo su entrambi i documenti, proprio perché la loro paternità è riconducibile all'Esecutivo precedentemente in carica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il decreto legislativo in titolo,  
premesse che:

lo schema in esame è volto al recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta direttiva IORP II) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). In particolare, la direttiva rafforza il sistema di *governance* e di gestione del rischio, rimuove alcune barriere che ostacolano l'attività transfrontaliera dei fondi pensione, consolida l'informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP;

le principali modifiche sono contenute nell'articolo 1, concernente le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale sulla previdenza complementare, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di EPAP e le attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

considerato che:



- 1) a differenza della citata Direttiva IORP II, il decreto legislativo n. 252 del 2005 disciplina, oltre agli EPAP, anche le forme pensionistiche individuali, istituite anche da imprese di assicurazione, quali fondi pensione aperti e PIP (piani individuali pensionistici);
- 2) la medesima Direttiva, all'articolo 45, paragrafo 2, impone agli Stati membri di provvedere «affinché le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari e possiedano le competenze, le capacità e il mandato pertinenti per conseguire l'obiettivo principale della vigilanza» prudenziale loro affidata. Come rilevato nel corso delle audizioni presso la Commissione lavoro, il recepimento della Direttiva IORP II comporterà un ulteriore impegno per l'attività di supervisione affidata alla COVIP, sia nella predisposizione dell'apparato regolatorio di propria competenza (normativa secondaria) - in modo da rendere più chiare e definite le linee nell'ambito delle quali ciascun operatore dovrà compiere le valutazioni e le scelte allo stesso demandate -, sia nell'implementazione delle attività di controllo da svolgere in via continuativa sulla molteplicità dei nuovi processi che i fondi dovranno attivare e formalizzare. La rilevanza e la numerosità dei nuovi compiti e delle nuove funzioni e il significativo ampliamento del perimetro di vigilanza determinano la necessità di dotare la COVIP degli strumenti necessari per l'esercizio adeguato della sua funzione e dunque di individuare a tal fine opportuni canali di finanziamento;
- 3) appare particolarmente importante un attento e sapiente coordinamento della nuova disciplina con quella vigente, nel rispetto sostanziale dei contenuti della Direttiva, evitando però di sconvolgere l'attuale assetto organizzativo delle forme pensionistiche, imponendo inutili appesantimenti operativi (e di costi), in particolare con riferimento a possibili duplicazioni di ruoli e funzioni. Al riguardo, al fine di evitare problemi nell'operatività delle forme pensionistiche, con le inevitabili ricadute negative sugli iscritti, appaiono essenziali la conferma dell'applicabilità del quadro regolamentare vigente fino alla definizione delle nuove norme e la previsione di un congruo periodo transitorio per il perfezionamento dell'adeguamento da parte delle forme pensionistiche, poiché le modifiche necessarie possono richiedere tempi non brevi per la loro attuazione, comportando modifiche di statuti, regolamenti e documentazione informativa, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla tematica di cui al punto 1):

- l'articolo 6, comma 18, della Direttiva (UE) 2016/2341 definisce "funzione fondamentale" «nell'ambito di un sistema di *governance*, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;», con ciò lasciando intendere che in base alle normative nazionali possano esservi ulteriori funzioni fondamentali in aggiunta a quelle espressamente menzionate dalla direttiva medesima, mentre lo schema di decreto in esame sembra identificare le funzioni fondamentali unicamente nelle funzioni di gestione del rischio, di revisione interna e attuariale. Si invita dunque il Governo a valutare l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso "lett. c-*quinquies*)", sostituendo la parola: «quali» con le seguenti: «tra le»;
- quanto all'articolo 1, comma 5, in riferimento al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005, si invita il Governo a valutare l'opportunità di specificare le modalità di presentazione del documento di descrizione del sistema di *governance*, compresa la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che, all'articolo 21 della direttiva a cui si dà attuazione, si fa riferimento ad un "riesame interno periodico" del sistema, che deve tener conto, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario;
- come evidenziato in premessa, il decreto legislativo n. 252 del 2005 disciplina, oltre agli EPAP, anche le forme pensionistiche individuali, istituite da imprese di assicurazione, quali fondi pensione aperti e PIP (piani individuali pensionistici). Mentre gli EPAP sono di norma soggetti giuridici autonomi, anche con riferimento alle funzioni e agli organi amministrativi che le caratterizzano, le forme pensionistiche individuali sono prive di soggettività giuridica e sono sostanzialmente prodotti pensionistici posti sul mercato dalle società istitutrici (banche, SIM, SGR o imprese di assicurazione), che ne governano in tutto e per tutto le attività attraverso le funzioni e gli organi amministrativi della società stessa, nel rispetto della normativa di vigilanza del settore di appartenenza, che già prevede

norme di dettaglio relativamente, tra l'altro, ai presidi di *governance*. Pertanto appare opportuno che alle forme pensionistiche atte a raccogliere adesioni individuali non siano richiesti gli stessi adempimenti previsti dalla direttiva per gli EPAP, che risulterebbero sovrabbondanti per fondi pensione aperti e PIP, sia tenuto conto dell'ambito di applicazione della direttiva, limitata agli EPAP, sia in considerazione del fatto che i fondi pensione aperti e i PIP sono in realtà già caratterizzati dai presidi e dalle funzioni chiave stabiliti dalla normativa di settore e ai quali è già assoggettata la società istitutrice. Si suggerisce pertanto al Governo di prevedere al comma 7 del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 252 la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21, comma 6, della Direttiva (UE) 2016/2341, individuando i casi in cui è possibile prevedere per i fondi pensione una *governance* semplificata, anche in funzione dei presidi normativi già esistenti in specifici settori finanziari, al fine di semplificare le procedure ed evitare onerose duplicazioni;

- il vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 252 reca una definizione di forme pensionistiche - distinta tra forme "collettive" e forme "individuali" - mentre non riporta una definizione di "fondo pensione". Pertanto, non è immediato comprendere se e quando le modifiche o integrazioni apportate dallo schema di decreto in esame si riferiscano esclusivamente alle forme pensionistiche complementari collettive o anche alle forme pensionistiche individuali. Si suggerisce altresì al Governo, relativamente all'articolo 1, comma 7 dello schema in esame, di apportare modifiche ai commi 2 e 7 del nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché al comma 1 dell'articolo 5-*ter* dello stesso decreto legislativo, al comma 3 del nuovo articolo 5-*sexies*, al comma 2 del nuovo articolo 5-*octies*, al comma 3 del nuovo articolo 5-*novies*, al fine di precisare che le norme menzionate si applicano esclusivamente alle forme pensionistiche complementari collettive;

- le nuove norme recate in attuazione della Direttiva 2016/2341 richiedono per tutti gli EPAP l'introduzione di rilevanti aggiornamenti e presidi. Nell'ambito delle forme pensionistiche complementari, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, accanto a realtà strutturate e organizzate con proprie *governance*, funzioni, strutture e risorse, anche in considerazione dell'elevato bacino di iscritti su scala nazionale, esistono anche fondi pensione occupazionali dalla struttura più semplificata, in quanto istituiti nell'ambito di singole imprese di assicurazione, dedicati esclusivamente ai dipendenti della stessa, dotati di una *governance* limitata di norma all'organo amministrativo, costituito da rappresentanti dei dipendenti dell'impresa e del datore di lavoro. La Direttiva stabilisce che il sistema di *governance* deve essere proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP, riguardo allo specifico contesto sopra descritto, ancora piuttosto diffuso nel settore assicurativo, e pertanto un'applicazione pedissequa delle norme recate dallo schema di decreto a tutte le forme collettive apparirebbe chiaramente sproporzionata. Le forme previdenziali di cui sopra sono peraltro disciplinate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 252 del 2005, non modificato dallo schema di decreto in esame, il quale rinvia a un decreto ministeriale attuativo l'adeguamento di tali forme alla normativa dettata dal sopracitato decreto legislativo n. 252 del 2005. A tal proposito si suggerisce al Governo di:

a) avvalersi, relativamente all'articolo 1, comma 7 dello schema di decreto legislativo in esame, al comma 3 del nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di quanto disposto all'articolo 24, comma 3, della Direttiva (UE) 2016/2341, che prevede che lo Stato membro può autorizzare i fondi pensione a svolgere le funzioni fondamentali anche attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, a condizione che illustrino il modo in cui anche attraverso una gestione semplificata prevengono eventuali conflitti d'interesse con l'impresa presso la quale il fondo è istituito, escludendo quindi la necessità di un'autorizzazione da parte della COVIP;

b) di prevedere una revisione del vigente decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, al fine di renderlo conforme alla disciplina dettata dal presente schema di decreto, in modo proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione;

- allo scopo di scongiurare possibili fraintendimenti circa il perimetro di competenza del depositario, evitandone l'ampliamento rispetto a quello attuale, si reputa opportuno chiarire che la gestione diretta delle risorse dei fondi pensione da parte di questi ultimi resta esclusa dai compiti del depositario stesso. Inoltre, al fine di assicurare coerenza con la disciplina prevista per il depositario degli

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi comuni di investimento alternativi (FIA) appare opportuno identificare in modo più preciso l'ambito di applicazione della funzione di verifica della proprietà, riconducendovi non soltanto le risorse diverse dagli strumenti finanziari, ma anche gli strumenti finanziari che non possono essere tenuti in custodia e, dunque, diversi da quelli registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e da quelli che possono essergli fisicamente consegnati, nonché delimitare in modo più preciso la responsabilità del depositario in caso di perdita delle risorse oggetto di delega di custodia, tenendo conto che tale fattispecie non può ricomprendere la liquidità. Sul punto, si suggerisce al Governo la possibilità di apportare all'articolo 1, comma 9 dello schema in esame, le seguenti modifiche:

1. alla lettera *a*), capoverso "1", dopo le parole: «Le risorse dei fondi», aggiungere la seguente: «affidate»;
2. alla lettera *b*), capoverso, "2", lettera "c)", dopo le parole: «strumenti finanziari», aggiungere le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera *a*)»;
3. alla lettera *e*), capoverso 3-*decies*, sopprimere le seguenti parole: «e liquidità».

Quanto alla tematica di cui al punto 2), si invita il Governo a sostituire il comma 2 dell'articolo 4 con il seguente: «2. All'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Il finanziamento della commissione è integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati, incrementata di una quota non superiore allo 0,01 per mille delle risorse complessive dei fondi alla fine dell'anno."»;

In merito alla tematica di cui al punto 3), si raccomanda di inserire una specifica disposizione che preveda un congruo e definito periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove disposizioni, in modo da permettere alle forme previdenziali di adempiere alle nuove norme e all'introduzione dei nuovi presidi di *governance*.

Da ultimo, si invita il Governo a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, ai sensi dei nuovi articoli 14-*bis* e 14-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005, per sfruttare il differenziale fiscale, circostanza che potrebbe portare - ove venga collegata alla tassazione nel Paese del fondo ricevente - a un deflusso di capitali e a una conseguente riduzione del gettito erariale derivante dall'imposizione sui rendimenti, che necessita quindi della previsione di una copertura finanziaria prudenziale.

#### SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La 11ª Commissione del Senato,  
in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018,  
considerato che:

l'articolo 9 reca disposizioni in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 9, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- a*) prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui al capoverso "2 *ter*", che l'elencazione delle disabilità, che di fatto limitino e/o impediscano ad una persona di leggere le opere stampate allo stesso modo di una persona priva di tali disabilità, sia modulata in modo quanto più inclusivo al fine di

evitare che eventuali ulteriori disabilità non precedentemente elencate non vi siano ricomprese;

*b)* sulle disposizioni di cui al capoverso "2 *novies*", stabilire che il costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile non possa comunque superare il prezzo fissato per la vendita della stessa opera in formato cartaceo e, alla fine del medesimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «in base alle tariffe vigenti»;

*c)* in merito alle disposizioni di cui al capoverso "2 *duodecies*", prevedere che le entità autorizzate rendano sempre disponibili le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma anche indipendentemente da una richiesta da parte del soggetto interessato, anche tramite il proprio sito *web*.

## 1.4.2.11.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 43 (pom.) del 30/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

43ª Seduta

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare, consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nel corso dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore Auddino ha illustrato una bozza di relazione, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta stessa.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ribadisce le perplessità da lei già segnalate nella precedente seduta con riferimento all'articolo 1, e in particolare al comma 1, lettera *f*), di tale disposizione. Si domanda se il tema sia stato approfondito specificamente nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito e chiede che le osservazioni a corredo della proposta di relazione includano altresì il riferimento alla previsione di una prova finale che attesti il conseguimento delle competenze di cui a tale articolo.

La presidente [CATALFO](#) rileva che la Commissione di merito ha già completato il ciclo delle audizioni e che in tale sede non sono state esplicitamente affrontate le tematiche cui si riferisce la senatrice Parente.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) fa presente di aver approfondito tali questioni; ribadisce che esse si riferiscono a una direttiva europea, sulla quale non è possibile intervenire in questa sede. Conferma pertanto la proposta di relazione precedentemente illustrata.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che le osservazioni della Commissione lavoro verranno tenute in adeguata considerazione dalla Commissione di merito. Puntualizza altresì che quest'ultima ha svolto un programma di audizioni particolarmente intenso, che ha ricompreso tutti gli *stakeholders* interessati che ne avessero fatto richiesta, ma che in tale sede il tema non è stato sollevato. La questione potrà essere affrontata in ogni caso, eventualmente attraverso emendamenti al testo, nei confronti dei quali assicura la massima attenzione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) prende atto della conferma della proposta di relazione da parte del relatore Auddino, annunciando pertanto voto di astensione. Assicura l'intento del suo Gruppo di svolgere sul punto un'attenta attività emendativa presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di relazione favorevole con osservazioni, già illustrata dal relatore Auddino.

A maggioranza, la Commissione approva.

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione. Riferisce, in particolare, sull'articolo 25, in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), che sopprime il limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa richiesto per la concessione della proroga della CIGS e prevede la possibilità di concedere la proroga anche della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà. Segnala altresì che l'articolo 22 assegna 735 milioni di euro per il 2018 al Fondo per i crediti in favore delle piccole e medie imprese e che l'articolo 26 riduce alcune dotazioni di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) osserva che l'atto ha l'effetto di stabilizzare un finanziamento, finora provvisorio, di 200.000 euro. Ritiene opportuna una ricognizione complessiva dei finanziamenti erogati dall'Unione europea e una loro conciliazione con quelli nazionali - esistenti o di prossima erogazione - destinati alle politiche sociali, in modo da evitare sprechi e garantirne l'utilizzo ottimale e più efficace.

La presidente [CATALFO](#) osserva che gli stanziamenti in questione sono erogati a favore delle aziende. Conviene comunque sull'opportunità di una semplificazione, attesa la particolare complessità dell'utilizzo del Fondo in esame.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) interviene nuovamente a precisare che si tratta di fondi gestiti e controllati dalle regioni ed indirizzati ad aziende con meno di 250 dipendenti.

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che in tale novero vengono comunque conteggiati anche i lavoratori appartenenti ad aziende dell'indotto. Sottolinea comunque l'opportunità di porre in essere una normativa realmente adatta alla natura e alle caratteristiche del tessuto produttivo italiano.

Anche la presidente [CATALFO](#) ritiene opportuno un approfondimento complessivo del testo, al fine di ben calibrare l'intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

## **1.4.2.12. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**



## 1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018**  
**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** riferisce che con lettera a firma del senatore Faraone è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di garantire la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi, anche con collegamento esterno sulla *web TV* del Senato.

Chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orientamento in ordine a tale richiesta, segnalando che in caso di accoglimento della stessa occorrerà sospendere la seduta in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato.

La senatrice **FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando l'aggravamento procedurale conseguente alla richiesta del senatore Faraone, dichiara che il proprio Gruppo, nel caso di specie, non si oppone, ma auspica che il ricorso alla forma più estesa di pubblicità dei lavori sia in futuro limitato alle sedi di maggiore pregnanza politica.

A nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori **SICLARI** (*FI-BP*), Maria Domenica **CASTELLONE** (*M5S*) e **ZAFFINI** (*FdI*) dichiarano di non opporsi alla richiesta in questione.

Il senatore **FARAONE** (*PD*) precisa che la richiesta di pubblicità dei lavori, avanzata nella mattinata odierna, non è intesa ad intralciare l'andamento dei lavori bensì ad assicurare la trasparenza di questi ultimi: per tale ragione, annuncia che identica domanda sarà formulata in relazione ad ogni successiva seduta della Commissione.

Nel prendere atto dell'orientamento unanime manifestato dai rappresentanti dei Gruppi, il **PRESIDENTE** avverte che la richiesta di autorizzazione all'attivazione degli impianti audiovisivi sarà immediatamente trasmessa alla Presidenza del Senato. Quindi, dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,20.*

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo impegnata in concomitanti attività istituzionali, è probabile che la Presidente del Senato non potrà vagliare la richiesta di autorizzazione testé trasmessa in tempo utile allo svolgimento dei lavori odierni della Commissione. Propone pertanto, apprezzate le circostanze, di soprassedere alla richiesta di pubblicità dei lavori.

Il senatore **FARAONE** (PD), pur ribadendo l'intendimento in precedenza manifestato, alla luce della comunicazione del Presidente dichiara di rinunciare alla richiesta avanzata in relazione alla seduta odierna e di acconsentire allo svolgimento dei lavori senza l'attivazione degli impianti audiovisivi.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in assenza di obiezioni, i lavori proseguiranno dunque con il regime di pubblicità ordinario.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) riferisce sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione.

L'articolo 1 sopprime l'istituto generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mantenendo oppure introducendo alcune fattispecie di permesso di soggiorno per casi umanitari specifici. Nell'ambito delle nuove fattispecie rientra il divieto di espulsione degli stranieri che versino in condizioni di salute di eccezionale gravità (accertate mediante idonea documentazione), tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, ai sensi delle novelle in esame, "il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale".

Rientra tra le nuove fattispecie suddette, inoltre, il permesso di soggiorno per calamità, che viene previsto dalle novelle per il caso in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, è valido esclusivamente nel territorio nazionale "e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

Il successivo articolo 19 del decreto-legge prevede la possibilità, per i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, di attribuire, in via sperimentale e poi definitiva, armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, ad alcune unità di personale (munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza), previa adozione di appositi regolamenti comunali, emanati in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute con accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il regolamento comunale relativo alla fase della sperimentazione deve definire le modalità di quest'ultima, da svolgersi previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio. I comuni devono altresì assicurare forme di coordinamento tra le suddette aziende sanitarie ed i corpi e servizi di polizia municipale.

L'articolo 21 estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO urbano in ulteriori contesti rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente; in particolare inserisce i presidi sanitari nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela di particolari luoghi, determinando altresì la possibilità per il questore di emanare non solo sanzioni amministrative (da 100 a 300 euro), ma anche misure di allontanamento, contestuali all'accertamento della condotta illecita, nei confronti dei soggetti che pongono in essere azioni che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei luoghi previsti dalla norma.

L'articolo 26 novella, infine, la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) ritiene che uno dei temi fondamentali affrontati dal provvedimento in esame attenga al rapporto tra tutela della sicurezza e protezione della salute. In proposito, rammenta che l'articolo 32 della Costituzione, che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento costituzionale in materia, prevede che sia tutelata la salute come diritto fondamentale dell'individuo, senza distinguere tra cittadini e stranieri. Pertanto, reputa non condivisibile il testo nella parte in cui, all'articolo 1, lega il divieto di espulsione degli stranieri alla sussistenza di condizioni di salute di eccezionale gravità: a giudizio dell'oratrice, viene in questo modo relegata in una condizione del tutto peggiore la sfera giuridica dello straniero, quasi che la salute di questi non sia meritevole di protezione se non in casi eccezionali.

In relazione all'articolo 26, che prevede l'inclusione del prefetto tra i soggetti da informare dell'inizio dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, esprime il convincimento che tale obbligo di notifica sia poco produttivo se non completato dalla previsione di conseguenti verifiche in concreto sulla sicurezza dei suddetti luoghi di lavoro.

Quanto all'articolo 19, che prefigura la sperimentazione di armi comuni ad impulso elettrico, si astiene dall'entrare nel merito della disposizione, dichiarandosi in linea di principio contraria ad ogni intervento volto ad ampliare l'utilizzabilità di strumenti offensivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, ricordando che presso la Commissione di merito il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 13 del prossimo venerdì 19 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

### ***(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (*M5S*), relatore, dopo aver ricordato che la legge europea reca norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione, illustra le parti del disegno di legge in titolo attinenti a profili di competenza della Commissione. L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui al decreto legislativo n. 206. Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto. La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità). Anche la lettera d) riguarda la tessera professionale europea.

In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità) di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione (conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

La novella di cui al numero 2) concerne la possibilità di proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale europea. La norma interna vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. La novella consente invece due proroghe (ciascuna di due settimane), mantenendo per la prima esclusivamente l'obbligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferimento alle ragioni specifiche summenzionate. La relazione illustrativa governativa osserva che questa riformulazione, pur non essendo sollecitata nella procedura d'infrazione 2018/2175, appare necessaria al fine di adeguare la norma alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE.

La lettera f) concerne alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative - le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente -.

La novella di cui al numero 1) concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale - anziché dal tirocinio di adattamento -. Le ipotesi in oggetto - sempre che si ricada nell'ambito di una delle due fattispecie generali summenzionate - riguardano: 1) il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto; 2) i casi in cui il titolo di formazione (del cittadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto il titolo; 3) il riconoscimento per attività - da esercitare a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società - rientranti nell'allegato IV del citato decreto legislativo n. 206, qualora la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. La novella prevede invece, per tali fattispecie, la scelta - da parte dell'autorità competente per il riconoscimento - della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento. Al riguardo, la relazione illustrativa governativa osserva che nell'esperienza maturata è emersa l'esigenza di rimettere, di volta in volta, per i casi in oggetto, all'autorità competente la scelta della tipologia. La novella di cui al numero 2) reca una precisazione nell'ambito della disciplina sulle misure

compensative, correggendo la norma che, nella formulazione vigente, fa riferimento a conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente dello Stato membro di provenienza e sostituendo quest'ultimo riferimento con quello di organismo competente di un qualsiasi Stato nel quale il richiedente abbia maturato l'esperienza in oggetto. La riformulazione - osserva la relazione illustrativa governativa - è intesa a rendere la norma conforme alla corrispondente disposizione di cui all'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, e successive modificazioni.

La lettera g) integra le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data e a séguito dei quali l'attività in questione sia stata esercitata, nel territorio dello Stato membro (in cui è stato svolto il corso), per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato da parte del medesimo Stato. L'integrazione consiste nel riferimento alla Croazia per i corsi iniziati anteriormente all'8 ottobre 1991, con riguardo alle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto - e con esclusione, per quanto riguarda i corsi di ostetricia, di quelli individuati nella novella di cui alla successiva lettera h) -. L'integrazione e l'esclusione - osserva la relazione illustrativa governativa - corrispondono alle modifiche operate nella direttiva 2005/36/CE da parte dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, allegato al Trattato del 9 dicembre 2011.

Il successivo articolo 10 del disegno di legge in esame reca, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219). Le modifiche sono intese, in via principale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2018.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale, nell'attuale versione, richiama anche una direttiva abrogata dalla suddetta direttiva (UE) 2017/1572.

La successiva lettera b) restringe l'ambito delle sostanze utilizzate come materie prime farmacologicamente attive che siano soggette - anziché ad un sistema di registrazione - al medesimo regime di autorizzazione previsto per la produzione di medicinali. La formulazione vigente richiede l'applicazione di quest'ultimo regime per la produzione di tutte le sostanze attive sterili o di origine biologica (destinate all'utilizzo suddetto), mentre la novella fa riferimento - oltre che a quelle sterili - alle sostanze biologiche ed a quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, al fine di escludere - come osserva la relazione illustrativa governativa - gli estratti vegetali. La produzione di questi ultimi rientra, dunque, in base alla novella, nel sistema di registrazione, come previsto - osserva la medesima relazione illustrativa - negli altri Stati membri dell'Unione europea.

I numeri 1) e 2) della lettera c) prevedono che l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) tenga conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione europea, e che si doti, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito e periodicamente aggiornabile.

Il successivo numero 3) concerne la procedura di definizione - da parte dell'AIFA - del programma annuale delle analisi di controllo (svolte dall'Istituto superiore di sanità) delle composizioni dei medicinali. La novella sopprime il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima AIFA (mentre resta ferma la previsione del parere dell'Istituto superiore di sanità).

La novella di cui alla lettera d) specifica che le norme sulle linee guida relative alla buona fabbricazione continuano ad applicarsi (come modificate dalle presenti novelle) anche ai medicinali sperimentali per uso umano, nelle more che, per questi ultimi, diventi applicabile in materia l'autonoma disciplina europea, posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 .

La novella di cui alla lettera e) - oltre a porre modifiche formali o di coordinamento - introduce una

nozione esplicita di "produttore" ai fini in oggetto.

La lettera f) specifica che per i medicinali per terapie avanzate devono essere prese in considerazione le linee guida europee relative alle buone prassi di fabbricazione per tali farmaci.

Le novelle di cui alle lettere g) ed h), concernenti alcuni obblighi a carico del produttore e dell'importatore relativi alle norme di buona fabbricazione in oggetto, pongono modifiche formali o di coordinamento.

La lettera i) riguarda il sistema di qualità farmaceutica, che ciascuno dei produttori in esame deve istituire ed attuare. Rispetto alla formulazione vigente, si specifica che il produttore adotta e gestisce il proprio sistema sulla base delle linee guida dell'EMA (Agenzia europea per i medicinali).

La lettera l) estende agli importatori in esame l'obbligo, previsto nella formulazione vigente per i produttori, di dotare ciascuno dei propri siti di sufficiente personale, avente competenza e qualifiche idonee per garantire la qualità farmaceutica.

La novella di cui alla lettera m) reca alcuni adeguamenti terminologici (sempre in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1572 oggetto di recepimento) e specifica che i locali e le attrezzature da sottoporre a qualifica e convalida sono non solo quelli usati in fasi del processo produttivo, ma anche quelli impiegati in fasi del processo di importazione (in entrambi i casi, resta fermo che si fa riferimento esclusivamente alle fasi decisive per la qualità dei medicinali).

Le lettere n), o), p) e r) concernono, rispettivamente, gli obblighi di documentazione a carico dei produttori in oggetto, le modalità delle operazioni di produzione, l'obbligo di istituire ed attuare un sistema di controllo della qualità (della produzione o dell'importazione in esame), i reclami ed i ritiri dei medicinali. Oltre a porre alcune modifiche formali o di dettaglio, le novelle sopprimono le disposizioni in materia per i medicinali sperimentali, in quanto esse sono ora previste - come ricorda la relazione illustrativa governativa - da un regolamento delegato della Commissione europea (regolamento 2017/1569/UE del 23 maggio 2017).

La lettera q) concerne gli eventuali appalti e subappalti nell'esecuzione delle operazioni in oggetto. Oltre a porre modifiche formali o di coordinamento, la novella estende esplicitamente le relative norme alle operazioni di importazione.

La lettera s) riformula le norme in materia di autoispezioni da parte dei produttori in esame, al fine di recepire le disposizioni in materia di cui all'articolo 14 della citata direttiva (UE) 2017/1572 e di specificare che il termine minimo di conservazione della relativa documentazione è pari a dieci anni.

La lettera t) inserisce l'ipotesi in cui non siano stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti con l'autorizzazione all'immissione in commercio (o con l'approvazione delle variazioni) tra le fattispecie per le quali l'AIFA adotta il divieto di vendita e di impiego del medicinale ed il provvedimento di ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a singoli lotti.

La lettera u) integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, al fine di definire le norme relative alla distruzione degli stessi.

In conclusione, il relatore segnala, per i profili di interesse della Commissione, che l'articolo 11 del disegno di legge in esame riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso alla chiusura del caso Eu-Pilot 8718/16/ENVI; e che il successivo articolo 12 concerne lo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è inteso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di: rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. [535](#) e connesso, considerato che il relatore Pisani è impegnato quest'oggi in concomitanti attività parlamentari; posticipare alle ore 14,15 l'inizio dell'Ufficio di Presidenza già convocato nella giornata di domani per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. [189](#) (disturbi del comportamento alimentare), conformemente a una richiesta avanzata per le vie brevi dal Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## 1.4.2.12.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 24 (ant.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018**  
**24ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che nella serata di ieri il senatore Faraone ha richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta antimeridiana di oggi sia assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, anche con trasmissione sulla *web TV*.

Fa presente che l'eventuale accoglimento di tale richiesta da parte della Commissione implicherebbe la necessità di sospendere la seduta per trasmettere la prescritta domanda di autorizzazione alla Presidenza del Senato e richiama l'attenzione sul limitato tempo a disposizione per lo svolgimento dei lavori antimeridiani.

Il senatore **FARAONE** (PD), alla luce delle comunicazioni del Presidente, dichiara di rinunciare alla richiesta di pubblicità dei lavori in riferimento all'odierna seduta antimeridiana.

Si procede pertanto col regime di pubblicità ordinario.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(840)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **ERRANI** (Misto-LeU) ritiene che il provvedimento in esame, lungi dal garantire maggiore sicurezza, rappresenti un'involuzione della cultura giuridica del Paese. Per quanto attiene agli aspetti di stretta competenza della Commissione, manifesta profondo dissenso per la disposizione,



recata dall'articolo 1, che limita il divieto di espulsione per motivi di salute ai soli casi di eccezionale gravità.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel fare proprie le considerazioni problematiche del senatore Errani, esprime il convincimento che il provvedimento in esame non farà altro che aumentare i problemi di sicurezza all'interno del Paese.

Si dichiara profondamente preoccupata, in particolare, per le ripercussioni che potrebbero esservi rispetto alla condizione dei minori stranieri non accompagnati.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) ritiene che il provvedimento in esame aggraverà i problemi di sicurezza che si propone di risolvere. Quanto al cosiddetto "Daspo sanitario", previsto dall'articolo 21, si domanda con quali modalità concrete esso sarà attuato e paventa che tale misura possa inopportunamente allontanare soggetti bisognosi di cure dalle strutture del servizio sanitario. Riguardo alla sperimentazione di armi ad impulso elettrico, di cui all'articolo 19, segnala gli oneri conseguenti in capo agli enti locali, in relazione alla necessità di svolgere attività di formazione del personale.

Il senatore [FARAONE](#) (PD), nell'annunciare sin da ora il voto contrario del proprio Gruppo, manifesta radicale dissenso per l'impianto del provvedimento in esame, a suo avviso foriero di un peggioramento dei livelli di sicurezza in tutti i settori oggetto di intervento.

Sottolinea che, se dalla Lega era lecito aspettarsi un intervento di questo tipo, sorprendente appare l'appoggio del Movimento 5 Stelle a siffatta linea politica, in contrasto con le posizioni adottate in passato da tale Gruppo: si domanda se ciò non dipenda dagli scambi in corso tra le forze di maggioranza, nella logica contrattualistica che anima l'attuale legislatura.

Segnala infine con preoccupazione la deriva di stampo statunitense rispetto al tema dell'utilizzo delle armi come strumento ordinario di difesa del cittadino.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda agli oratori che in questa sede il dibattito dovrebbe essere focalizzato sugli aspetti di competenza della Commissione.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che il provvedimento in esame intende rispondere a una forte richiesta di sicurezza avanzata dalla società civile e dagli amministratori degli enti locali, richiesta alla quale le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza intendono prestare il dovuto ascolto, diversamente da chi ha avuto in passato responsabilità di governo.

Dopo aver ribadito la condivisibilità delle disposizioni del decreto-legge inerenti agli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel dichiarare voto contrario, sottolinea che su temi di tale rilievo non si può porre in dubbio la legittimità dell'espressione del dissenso, sebbene non circoscritta solo ai profili di stretto rilievo sanitario. Rileva inoltre che una classe dirigente degna di questo nome dovrebbe non solo prestare il dovuto ascolto alle istanze della società civile ma anche sapere indicare soluzioni equilibrate ed appropriate.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), nell'annunciare voto favorevole, stigmatizza la condotta degli oratori che hanno utilizzato il dibattito odierno per svolgere considerazioni fuori luogo sulle dinamiche politiche dell'attuale maggioranza, quando sarebbe stato doveroso focalizzare la discussione sulle parti del provvedimento in esame di competenza della Commissione. Fa rilevare che, in assenza di una limitazione del dibattito ai temi all'ordine del giorno, si potrebbe avviare una discussione sulla

maggioranza che ha tenuto in piedi i Governi della passata legislatura, della quale facevano parte, oltre al PD, anche Gruppi come quello del senatore Verdini.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) annuncia che il proprio Gruppo esprimerà voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è posta in votazione ed approvata.

**[\(822\)](#) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

## 1.4.2.12.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 26 (ant.) del 25/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018**  
**26ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella mattinata odierna, il senatore Faraone ha richiesto che la pubblicità dei lavori antimeridiani della Commissione sia assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, anche con trasmissione sulla *web TV* del Senato.

Al riguardo, chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il proprio avviso.

La senatrice **CASTELLONE** (*M5S*) manifesta contrarietà alla richiesta, in quanto quest'ultima è stata avanzata in maniera tardiva e dal suo accoglimento deriverebbe un rallentamento dei lavori della Commissione.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-BP*) dichiara che il proprio Gruppo è, in linea generale, favorevole alla massima pubblicità delle sedute della Commissione, ma voterà sempre contro richieste, come quella di cui il Presidente ha appena dato atto, avanzate senza congruo preavviso e tali da intralciare lo spedito svolgimento dei lavori.

Il senatore **FARAONE** (*PD*) fa rilevare che, se fosse consentito, il proprio Gruppo sarebbe incline ad avanzare una richiesta valevole per tutte le sedute della Commissione, evitando così i disagi connessi alla trasmissione di istanze specifiche volta per volta. Nell'auspicare che, in via di prassi, possa essere individuata una modalità attuativa del Regolamento tale da contemperare le diverse esigenze, ritira la richiesta di pubblicità dei lavori testé presentata.

Il **PRESIDENTE**, ringraziato il senatore Faraone per non aver insistito nella richiesta, e riservandosi un approfondimento in merito all'auspicio da questi formulato, avverte che si procederà quindi con il regime di pubblicità ordinario.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(733) SILERI ed altri.** - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

**(697) Paola BINETTI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122 e 176, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 697 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta dello scorso 2 ottobre è stata avviata la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa e la susseguente adozione del testo base (individuato nel disegno di legge n. 733).

Comunica, quindi, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 697 (Binetti), recante "Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione": esso, a norma di regolamento, avendo lo stesso oggetto dei disegni di legge n. 122, 176 e 733, sarà discusso congiuntamente a questi ultimi, fermo restando il testo base già adottato.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** invita il Relatore a illustrare il disegno di legge n. 697.

Il relatore **Giuseppe PISANI** (M5S) riferisce che il suddetto disegno di legge è sostanzialmente identico all'Atto Senato n. 733, fatta eccezione per l'assenza del riferimento, presente invece nel testo base, anche alla finalità della formazione, nonché per la differente forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il **PRESIDENTE** chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orientamento in merito al già prospettato svolgimento di un ciclo di audizioni informative, anche alla luce dell'integrazione della relazione.

Fa rilevare, in proposito, che nella passata legislatura la Commissione effettuò un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame di disegni di legge del tutto analoghi a quelli oggi in discussione: il materiale acquisito nel corso di quell'istruttoria legislativa sarà pertanto posto nella disponibilità dei componenti della Commissione.

Le senatrici **RIZZOTTI** (FI-BP), **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) e **CASTELLONE** (M5S), tenuto conto anche della disponibilità di documentazione non troppo risalente, reputano non necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il senatore **FARAONE** (PD) chiede di rinviare alla prossima settimana la decisione, apparendo opportuno valutare l'eshaustività della documentazione raccolta nella passata legislatura.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in assenza di obiezioni, si procederà nel senso indicato dal

senatore Faraone.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*), intervenendo in discussione generale, si dichiara consapevole della peculiare finalità del disegno di legge in esame, il quale è volto a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione.

Ciò posto, esprime il convincimento che in sede di riconoscimento delle qualifiche professionali attinenti al settore sanitario occorrerebbe tenere conto del *gap* esistente a livello formativo tra i medici italiani e quelli provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, essendo il percorso formativo italiano molto più qualificante. Saggiunge che, al di là dei temi trattati dal provvedimento in esame, occorrerebbe prestare la dovuta attenzione alle aspettative di formazione specialistica e di inserimento lavorativo dei laureati italiani in medicina.

Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di assicurare controlli accurati sui prodotti farmaceutici acquistati o importati dall'estero.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) osserva che il provvedimento in esame, nella parte in cui detta norme speciali sul riconoscimento automatico di qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data, si riferisce in particolare alla Croazia e a corsi iniziati prima del 1991: si tratta di una fattispecie che riguarda in concreto pochi casi.

Più in generale, per ciò che attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali, segnala che la normativa non prevede automatismi ma verifiche caso per caso da parte delle autorità nazionali, relative anche all'autenticità e alla validità dei documenti presentati.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiararsi consapevole di porre delle questioni probabilmente estranee alla discussione, segnala la richiesta dei massofisioterapisti di poter essere iscritti nell'ambito di un albo *ad hoc*. Quanto ai controlli sui medicinali, si domanda se non possa essere questa la sede per segnalare anche l'opportunità di individuare modalità di sperimentazione alternative rispetto a quelle attualmente previste.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) interviene incidentalmente per far rilevare che le richieste dei massofisioterapisti sono note e oggetto da tempo di attenzione, anche parlamentare, ma che non è forse questa la sede più opportuna per la loro trattazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, ricorda che il disegno di legge in esame persegue una finalità ben precisa: conformare in tempi brevi l'ordinamento nazionale al diritto europeo, allo scopo di evitare o porre termine a procedure di infrazione. Osserva, inoltre, che il testo reca disposizioni che vengono incontro alle condivisibili preoccupazioni dei commissari circa i controlli sui

farmaci, e che le disposizioni speciali sul riconoscimento automatico di qualifiche professionali riguardano effettivamente pochi soggetti, in riferimento a corsi anteriori al 1991.

Pertanto, pur trovando meritevoli di considerazione le indicazioni scaturite dal dibattito, specie in tema di tutela delle aspettative formative e occupazionali dei laureati in medicina, ritiene che vi siano i presupposti per formulare, riguardo al disegno di legge in esame, una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici [BOLDRINI](#) (PD), [CASTELLONE](#) (M5S), [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [RIZZOTTI](#) (FI-BP) (quest'ultima ribadisce tuttavia la necessità di controllare con la massima attenzione la documentazione giustificativa funzionale ai riconoscimenti professionali).

Quindi, previa verifica del numero legale, la proposta di formulare una relazione favorevole è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) chiede delucidazioni in merito all'eventuale convocazione della Commissione nel corso della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la questione sarà esaminata nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, che si accinge a convocare.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## **1.4.2.13. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 22 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018  
**22ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sugli eventi verificatisi nello scorso mese di agosto con il crollo del ponte Morandi di Genova e la piena che ha interessato le Gole del Raganello in Calabria, svolte nelle giornate del 9 e del 16 ottobre 2018 in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**  
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge europea 2018 recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea', in base alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 8 reca disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra: esso contiene disposizione volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Lo *European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione di tali emissioni inquinanti nell'Unione europea e dal 2013 l'assegnazione avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del regolamento n. 1031/2010. Ad oggi, le



aste si svolgono su due mercati: *lo European Energy Exchange*, con sede a Lipsia, e *l'ICE Futures Europe*, con sede a Londra, che si sono aggiudicati le gare d'appalto di tutte le piattaforme d'asta istituite dal regolamento. Il numero di quote che ciascuno Stato (per l'Italia è il GSE - Gestore dei Servizi Energetici) mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche delle installazioni rientranti nello schema e presenti sul proprio territorio nazionale. Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi - e tutti i ricavi delle aste di quote per gli operatori aerei - deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub> (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per acquisire "permessi di emissione". Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento n. 600/2014). La disposizione di cui al citato articolo 8 novella il Testo unico della finanza (TUF) introducendo, al comma 1, lettera a), nell'ambito della disciplina degli intermediari (Parte II del TUF) il nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo. Il comma 1 del nuovo articolo 20-ter, in attuazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento europeo, attribuisce alla CONSOB competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni, con conseguente attribuzione anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di comportamento stabilite dall'articolo 59 del medesimo regolamento. Il comma 2 attribuisce alla CONSOB, nell'esercizio della vigilanza sui soggetti autorizzati, tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) previsti con riferimento agli intermediari abilitati. Il comma 3 sancisce che le banche e le imprese di investimento autorizzate a norma della disciplina bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del TUF con riferimento ai criteri per l'esercizio dei poteri regolamentari, l'articolo attribuisce alla CONSOB la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del regolamento n. 1031/2010; tale potestà è attribuita con riferimento alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare, nonché alla procedura di autorizzazione dei soggetti esentati ai sensi della MiFID II e all'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta (paragrafi 4, 5 e 6 dello stesso regolamento europeo). Infine, poiché l'articolo 59, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1031/2010 dispone che le competenti autorità nazionali possano applicare "sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive" in caso di violazione delle regole prescritte, si apportano le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF. Il comma 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 11 reca poi Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE: la norma apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si intende con ciò evitare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. La lettera a) del comma 1 integra l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, introducendo adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE. In materia, le disposizioni della direttiva (articolo 7, paragrafo 2), prevedono, al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente, conformemente

all'articolo 5 della direttiva stessa, siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento, ricevuti presso i distributori, nonché oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome. La norma introduce, a tale riguardo, l'obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome, di trasmettere, con cadenza annuale e gratuitamente, all'ISPRA i dati relativi ai RAEE così specificati: a) ricevuti presso i distributori; b) ricevuti presso gli impianti di raccolta e trattamento, c) oggetto di raccolta differenziata. Al riguardo, sebbene la tipologia di informazioni sia corrispondente a quella recata dalla direttiva, rispetto al testo della direttiva la formulazione della norma fa riferimento ad obblighi a carico degli operatori - produttori e terzi che agiscono a loro nome - per le tre fattispecie di dati. Rispetto alla direttiva, inoltre, ove il riferimento all'annualità è in relazione agli obiettivi fissati della raccolta, nella novella in esame viene specificata la cadenza annuale con riferimento all'obbligo comunicativo posto a carico dei produttori. La lettera b), mediante la novella dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo, riconduce i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE ai soli previsti dalla direttiva. Il comma 3 vigente, qui oggetto di novella, prevede, infatti, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale 'oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2': tale ultima disposizione è oggetto di espunzione dalla norma in esame. Si ricorda che, in base al citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione indicati, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale. La lettera c) interviene sul citato decreto legislativo, modificandone l'articolo 28, comma 7, in base alla direttiva (articolo 14, paragrafo 4) in materia di disposizioni dedicate agli obblighi di informazione da garantire nei casi eccezionali in cui, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre segni sull'apparecchiatura. In particolare, si prevede l'obbligo di apporre il simbolo oltre che sull'imballaggio e sulle istruzioni d'uso, come già attualmente previsto dal decreto, anche sulla garanzia dell'apparecchiatura. Contestualmente si elimina dall'attuale testo del decreto la possibilità di applicare tale modalità surrogatoria di marcatura anche rispetto al marchio del produttore. Al riguardo, la relazione illustrativa rileva che, con tale riformulazione dell'articolo 28, comma 7, non viene più ammessa alcuna deroga all'obbligo di apporre il marchio di fabbrica sull'apparecchiatura, essendo questo uno strumento indispensabile alla tracciabilità dei RAEE ed alla loro corretta gestione. La lettera d) interviene sull'articolo 30, comma 2, del citato decreto per specificare le modalità con cui il produttore, nel caso intenda vendere AEE in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello nel quale è stabilito, debba provvedere ad identificare il proprio rappresentante autorizzato presso tale Stato. Tale figura è prevista dalla direttiva come "la persona responsabile dell'adempimento degli obblighi del produttore nel territorio di tale Stato membro". La modifica richiede di provvedere a tale designazione con mandato scritto, come previsto dalla direttiva (articolo 17, paragrafo 3, direttiva citata). La lettera e) provvede a correggere un errore formale: il titolo dell'allegato V del predetto decreto legislativo rinvia, infatti, all'articolo 15 (Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta), anziché all'articolo 19 (Obiettivi di recupero), il cui contenuto è, appunto, riferito al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all'allegato V. La lettera f) parimenti provvede ad emendare un refuso consistente nell'omessa indicazione della data di decorrenza degli obblighi minimi di recupero, in vigore dal 13 agosto 2012, previsti dallo stesso allegato V, parte I, in linea con la direttiva. Con la lettera g) si interviene sulla disciplina della documentazione minima richiesta per le spedizioni di AEE

difettose effettuate dal detentore al produttore o a un terzo che agisce a suo nome. In particolare viene eliminato dal punto 2, lettera a), dell'allegato VI del decreto il riferimento al 'contratto di riparazione', che non è contemplato dal corrispondente allegato VI della direttiva. Anche la lettera h) interviene sulla disciplina della documentazione minima delle spedizioni dei prodotti difettosi, con specifico riferimento alle AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti. Precisamente viene modificata la lettera c) del punto 2 dell'Allegato VI del decreto, introducendo la possibilità che le AEE possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome per un'analisi delle cause profonde, anche nel caso in cui l'analisi possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore.

L'articolo 12 del disegno di legge in titolo relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI attraverso una modifica normativa volta ad eliminare specifiche ulteriori 'esclusioni' introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f) del cosiddetto Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti. L'articolo è finalizzato alla chiusura del citato Caso Eu-Pilot, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Tale norma europea esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, la paglia e ogni 'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana'. La norma della legge europea novella a tal fine l'articolo 185, comma 1, del Codice dell'ambiente, recante esclusioni dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la cui lettera f) viene interamente sostituita. Il nuovo testo, che ricalca la citata direttiva europea, espunge quindi dalla norma attualmente vigente - e dunque non considera più oggetto di esclusione dall'ambito di applicazione delle norme del codice dell'ambiente sui rifiuti - gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), del Codice dell'ambiente. In base al nuovo testo della lettera f) in parola, recato dalla disposizione in esame, si prevede quindi che non rientrino nel campo di applicazione della parte quarta del Codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti i materiali previsti, laddove tali materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Viene quindi espunto dalla nuova lettera f) in esame, rispetto al testo attualmente vigente, anche il riferimento al possibile utilizzo dei materiali 'anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi', non recato dalla Direttiva. La relazione illustrativa rileva come, nel quadro della vicenda in parola, dagli approfondimenti effettuati sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea nell'ambito del citato Caso EU pilot 9180/17/ENVI, si è ritenuto che il legislatore italiano avesse esteso sostanzialmente il regime di favore previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva sui rifiuti ai seguenti materiali: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto. La relazione illustrativa afferma quindi come, rilevato che difficilmente tali materiali possono, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza europea, 'occorre garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tantomeno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE'. Con l'articolo in esame, quindi, si procede ad una modifica normativa volta ad evitare - con l'eliminazione delle specifiche ulteriori 'esclusioni' introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo - una chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), alla luce della particolare complessità delle questioni affrontate dal

disegno di legge in esame, peraltro più volte esaminate anche durante la scorsa legislatura, chiede di verificare la possibilità di effettuare un rapido ciclo di audizioni su tali argomenti e, in particolare, sulla questione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, mentre il disegno di legge europea all'esame della Commissione è diretto a porre rimedio ad una serie di procedure di infrazione, è contestualmente all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di delegazione europea che, più compiutamente, affronta il tema dei RAEE. Fa presente, inoltre, come la 14ª Commissione, che sta esaminando il testo in sede referente, abbia programmato un ciclo di audizioni a cui potranno prendere parte, se interessati, anche i membri di questa Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018  
23ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) interviene criticando quanto proposto dall'articolo 12 del disegno di legge, che novella l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del codice dell'ambiente. Segnala in particolare come, a seguito della modifica normativa proposta, le materie fecali, gli sfalci e le potature dovranno essere trattati in ogni caso come rifiuti ove utilizzati al di fuori del luogo di produzione e pertanto non ne sarà più possibile lo scambio e il riutilizzo a seguito, ad esempio, di un accordo con altri soggetti quali i proprietari di terreni confinanti. Ritiene in definitiva che, sul punto, fosse preferibile l'originaria formulazione del citato articolo 185.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il disegno di legge europea 2018 in esame apporta una serie di modifiche alla normativa nazionale dirette ad evitare di incorrere in procedure di infrazione rilevate dalla Commissione europea. Pertanto, le modifiche previste sono dirette a sanare situazioni di difformità rispetto a quanto previsto dalla direttive europee evitando l'apertura di una procedura nei confronti dell'Italia.

Si apre al riguardo una breve discussione sulla possibilità di apportare modifiche al disegno di legge, alla quale partecipano le senatrici [PAPATHEU](#) (*FI-BP*) e [TIRABOSCHI](#) (*FI-BP*) - che segnalano l'opportunità di proporre emendamenti diretti a modificare l'articolo 12 citato - il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) - per il quale il rischio di incorrere in una procedura di infrazione non deve comunque precludere la possibilità di emendare il testo - e la presidente [MORONESE](#) (*M5S*) - che ricorda che il testo è all'esame della Commissione in sede consultiva e sarà possibile presentare emendamenti solo alla 14ª

Commissione, che sta esaminando il disegno di legge in sede referente.

Il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le preoccupazioni emerse in ordine all'articolo 12 sulle difficoltà connesse alla cessione dei materiali ivi previsti in ambito agricolo. Operativamente propone di invitare la Commissione di merito a proporre soluzioni dirette ad adeguare la normativa europea alle caratteristiche della nostra realtà produttiva .

Anche il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sfalci e potature non debbano essere smaltiti come rifiuti per il solo fatto della loro cessione, anche alla luce delle caratteristiche peculiari del territorio italiano, in cui predominano piccole proprietà agricole, orti e giardini. Ritiene al riguardo che le caratteristiche di ecosistemi come quello italiano potrebbero essere considerati come casi particolari a cui non si applicano i principi di carattere generale.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*), relatrice, fa presente che il citato articolo 12 è specificamente specializzato alla chiusura del caso EU - PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto un articolo della direttiva 208/98/CE relativa ai rifiuti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) sulla procedura di esame, la [PRESIDENTE](#) invita a far pervenire alla relatrice entro domani, alle ore 9, eventuali osservazioni ai fini della predisposizione della relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.13.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 24 (pom.) del 25/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018**  
**24ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato. Fa presente che, nella predisposizione della proposta, si è tenuto conto anche di una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 22 maggio 2018, relativa alla problematica trattata dall'articolo 12 del disegno di legge in esame.

Dà conto inoltre delle osservazioni fatte pervenire dai senatori Nastri e Martelli per la predisposizione della relazione. Una prima osservazione avanzata dal senatore Nastri riferita all'articolo 8 del disegno di legge, pur di sicuro interesse, non risulta direttamente attinente con l'oggetto del disegno di legge medesimo e quindi con le materie di esame della Commissione; quanto ad una seconda osservazione riferita all'articolo 11, ritiene che questa potrebbe essere più proficuamente affrontata presentando una proposta emendativa presso la 14ª Commissione che esamina il disegno di legge in sede referente. Per quanto concerne l'osservazione del senatore Martelli riferita all'articolo 12, ritiene che il suo contenuto possa considerarsi sostanzialmente recepito nella proposta di relazione predisposta.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) fa presente che la direttiva 2008/98/CE è diretta a disciplinare in modo dettagliato la definizione di rifiuto e che l'esclusione degli sfalci e potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a) del Codice dell'ambiente dall'ambito di applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice medesimo è dovuta all'eventuale presenza in essi di contaminanti di origine non vegetale, presenza che peraltro non può che avere carattere marginale. Pur condividendo nella sostanza la proposta di relazione predisposta dalla

relatrice, chiede pertanto di valutare la possibilità di raccomandare il mantenimento della vigente formulazione dell'articolo 185 citato.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S), pur apprezzando gli intenti del senatore Martelli, ritiene di non dover modificare la relazione proposta.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) esprime perplessità sulla proposta di relazione, che risulta ambigua e non risolve le problematiche sollevate nel corso del dibattito. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di relazione, facendo presente che verranno presentate proposte emendative presso la competente Commissione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, segnala che verranno presentati in sede referente emendamenti diretti a risolvere in modo più compiuto i problemi evidenziati in ordine all'articolo 12 del disegno di legge in titolo.

Anche il senatore [MAFFONI](#) (Fdl) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, analogamente al senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) che evidenzia come la proposta della relatrice dia correttamente conto dell'ampio dibattito svoltosi nel corso dell'ultima seduta della Commissione.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione viene posta in votazione ed approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Sui lavori della Commissione si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) - che propone che la Commissione richieda l'audizione del Ministro dell'ambiente sulle problematiche concernenti le misure di incentivazione per il settore idroelettrico, sulle quali è stata richiamata l'attenzione anche dal senatore Arrigoni al termine della seduta dell'Assemblea di ieri, nonché sulle prospettive in sede europea sul tema dell'uso della plastica, rappresentando poi l'esigenza, sul piano organizzativo, che i lavori della Commissione per la prossima settimana siano programmati in modo tale da consentire la partecipazione dei componenti della stessa sia alle celebrazioni che avranno luogo per il secondo anniversario del sisma del 30 ottobre 2016 nell'Italia Centrale, sia agli impegni legati alle elezioni provinciali che avranno luogo mercoledì 31 ottobre 2018 - la senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) - che auspica una tempestiva risposta del Governo all'interrogazione da lei presentata n. 3-00260 - il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - il quale chiede che il Governo nella persona del Ministro dell'ambiente venga a riferire in Commissione sulle problematiche attinenti alla gestione dei rifiuti, a partire dalla situazione ormai insostenibile che si sta verificando nella Capitale - la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) - la quale auspica che il Ministro possa fornire chiarimenti sulla questione dell'*end of waste*, sulla quale ebbe già modo di richiamare l'attenzione nel dibattito sulle comunicazioni del Governo svoltosi nelle sedute del 5 e 10 luglio 2018 - il senatore BRUZZONE - che chiede che il Ministro fornisca chiarimenti sulle problematiche inerenti alle iniziative che potrebbero essere assunte in sede europea in ordine alla rideterminazione dell'inizio della fase preenziale degli uccelli migratori - la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) - che coglie l'occasione per auspicare che il Ministro, quando potrà essere presente in Commissione, risponda anche ai quesiti da lei posti in occasione del dibattito sulle comunicazioni del Governo svoltosi nelle già ricordate sedute del 5 e 10 luglio 2018 e, infine, il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) che, rifacendosi alle esigenze su cui ha già richiamato l'attenzione il senatore Briziarelli, auspica una organizzazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana tale da conciliare più facilmente gli impegni parlamentari con quelli legati alle elezioni provinciali del 31 ottobre 2018.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che, nei limiti del possibile, nell'organizzazione dei



lavori della Commissione si terrà conto delle indicazioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito testé svoltosi, nonché delle esigenze di tipo organizzativo rappresentate. La Presidente rileva, peraltro, come sia a suo avviso ineludibile l'esigenza di dare attuazione alle nuove modalità di organizzazione dei lavori parlamentari previste dal Regolamento a seguito delle modifiche introdotte sul finire della scorsa legislatura, conformemente del resto alle richieste che sono state avanzate da tutti i Gruppi parlamentari nelle sedi proprie. In questa prospettiva è quindi chiaro che la Commissione, la prossima settimana, procederà senz'altro nelle proprie attività utilizzando in modo pieno le opportunità offerte dalla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822**

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 11 è volto a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

rilevato che l'articolo 12 è finalizzato alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha evidenziato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

considerato:

che la citata norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 28 luglio 2016, il quale ha incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), del Codice medesimo, cioè vale a dire dalle attività predette poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo;

che, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, si è ritenuto che difficilmente tali materiali possono, *a priori*, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo inoltre necessario garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tanto meno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE;

che risultano pertanto fondate le argomentazioni avanzate dalla Commissione europea, richiamando

sull'argomento le diverse condanne pronunciate nei confronti dell'Italia in casi analoghi e, in particolare, la sentenza del 18 dicembre 2007, nella causa C-195/05 sugli scarti alimentari e la sentenza del 22 dicembre 2008, nella causa C-283/07 sui rottami ferrosi;

valutata altresì la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 22 maggio 2018 relativa alla medesima problematica in esame, con riferimento specifico all'esclusione dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuto degli scarti vegetali derivanti dalla cura del verde urbano di cui al citato articolo 184, comma 2, lettera *e*), con la quale sono stati evidenziati anche gli effetti distorsivi del mercato che la modifica introdotta nel 2016 rischia di determinare in ordine alla destinazione e al trattamento dei predetti scarti vegetali;

tenuto conto:

che peraltro i rilievi sopra esposti evidenziano profili di non compatibilità con la normativa comunitaria richiamata che attengono esclusivamente all'inserimento nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente dei riferimenti agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), del medesimo codice;

che pertanto non emergono profili di incompatibilità con la normativa comunitaria nell'inserimento nel citato articolo 185, comma 1, lettera *f*), dell'inciso "*anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi*", limitandosi tale inciso ad esplicitare quanto già desumibile dalla disposizione della direttiva richiamata, nella quale non è prevista alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste,

approva una relazione favorevole con la seguente osservazione:

- valuti la commissione di merito se, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo, non sia preferibile conservare nella formulazione della lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 l'inciso "*anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi*".

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 822  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 60](#)

20 novembre 2018

**Dibattito connesso**

*Sull'ordine dei lavori*

[N. 61](#)

21 novembre 2018

**Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 novembre 2018 alle ore 13:00

[N. 66](#)

4 dicembre 2018

**Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 4 dicembre 2018 alle ore 17:00

[N. 67](#)

5 dicembre 2018

**Discussione generale**

Discusso congiuntamente: [S.822](#), [Doc. LXXXVI n. 1](#), [Doc. LXXXVII n. 1](#)

*Replica del relatore*

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

*Discusso singolarmente*

Esame art. da 1 a 19 S. 822, testo della Commissione, approvati emendamenti, accolti odg.

**Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

*(Approvata, con modificazioni, la proposta di risoluzione n. 1 sui Documenti)*

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 148, contrari 1, astenuti 107, votanti 256, presenti 257.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 60 del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**60a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 novembre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Sulla Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

**PRESIDENTE.** Colleghi, vi chiedo un momento di attenzione. Ricordo che oggi è la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

**RONZULLI (FI-BP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RONZULLI (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, il 20 novembre 1989 venne approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Convenzione che è giustamente considerata la pietra miliare per la tutela delle bambine e dei bambini di tutto il mondo, in quanto riconosciuti quali soggetti di diritti a pieno titolo.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che mi onoro di presiedere, si è di fatto costituita proprio la settimana scorsa, quindi per noi non c'è occasione migliore di questa ricorrenza per iniziare il nostro mandato.

Ogni anno, in ricordo di quel momento storico, celebriamo, proprio il 20 novembre, la Giornata internazionale del fanciullo, una data simbolica, che richiama tutti noi cittadini, ma soprattutto il legislatore, a fare i conti con quanto è stato fatto in sostegno e in difesa dei bambini e soprattutto con

quanto ancora si debba fare sul fronte dei diritti dei bambini e degli adolescenti, primo su tutti il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; ma anche il diritto di espressione, di partecipazione, di considerazione e soprattutto di ascolto.

Ciò su cui desidero richiamare la vostra attenzione è, in particolare, un principio sancito dalla Convenzione, che ormai troppo spesso è ignorato, se non consapevolmente negato: quello del superiore interesse del bambino. Sottolineo in quest'Aula l'importanza di questo principio, che dovrebbe essere la bussola per orientare gli interventi del legislatore non solo in materia di diritto di famiglia, ma ogni qualvolta si assumono le decisioni che andranno a incidere direttamente sulla vita dei nostri figli o dei nostri nipoti. Cosa è bene per i nostri bambini? Siamo certi di rispondere a una loro esigenza, di contribuire alla loro crescita, di fare, in altri termini, il loro interesse?

Molto è stato fatto da parte del Parlamento. Penso, ad esempio, alla recente approvazione della legge sul cyberbullismo, ma purtroppo non è stato sempre così. Vedete, colleghi, abbiamo una grandissima responsabilità: attraverso i nostri interventi contribuiamo a formare le donne e gli uomini di domani e a costruire il loro futuro. Cito velocemente solo alcuni dati, purtroppo impietosi, che ci confermano che l'Italia non è un Paese per giovani. Secondo l'ISTAT, nel 2017 i nati sono stati più di 450.000; oltre il 12 per cento dei bambini e adolescenti italiani vive in condizioni di povertà assoluta; il tasso di dispersione scolastica per i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni è pari al 16 per cento, ancora di 4 punti percentuali superiore al *target* europeo, che si attesta sul 10 per cento. Dati che vanno necessariamente accostati, che fotografano una realtà amara, che vede tanti minori vincolati alle condizioni di disagio delle loro famiglie, impossibilitati a emanciparsi da esse, costretti ad abbandonare la scuola e a vedere negato il proprio diritto a essere bambini. (*Brusio*). Scusate, colleghi, ma stiamo parlando di bambini, un tema su cui dobbiamo legiferare, e continuate a parlare. Meno male che ho parlato di ascolto! (*Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S, L-SP-PSd'Az e PD*).

PRESIDENTE, Prego, senatrice Ronzulli, prosegua.

RONZULLI (*FI-BP*). Possiamo e dobbiamo fare di più per impedire che in Italia ci siano ancora situazioni simili, situazioni di infanzie negate.

La Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza deve quindi essere un'occasione in più per una riflessione su un tema che tocca da vicino l'intera società. Il mio auspicio è che in questa legislatura ci sia un approccio responsabile da parte di tutti i partiti, in modo totalmente trasversale, senza colore politico, a partire dai diversi provvedimenti presentati o già in esame, affinché il supremo interesse del minore venga anteposto a qualsivoglia logica che risponde, invece, all'interesse degli adulti. (*Applausi*).

**BINI** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BINI** (*PD*). Signor Presidente, mi unisco volentieri all'intervento del presidente Ronzulli per ricordare anche io, a nome del Partito Democratico, la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'auspicio è che la Commissione neoin sediata, ma anche tutte le altre Commissioni parlamentari e questa stessa Assemblea riescano a lavorare in modo assolutamente trasversale, superando le forti divisioni che esistono su tanti altri temi, per garantire i diritti dei più piccoli, dei più fragili. Auspicio che la nostra voce vada soprattutto a proteggere quei bambini che voce non hanno e con maggiori difficoltà. Penso ai bambini disabili, poveri e malati, a quelli che non hanno un tetto sotto il quale dormire la notte. Penso che dovremmo pensare anzitutto a chi ha più bisogno di uno Stato e a coloro che non ne sentono la protezione; a coloro che sono fragili e hanno bisogno che il legislatore intervenga per proteggerli e far sentire che i loro diritti sono uguali a quelli degli altri.

Quando nasciamo e siamo piccoli, le differenze non esistono. Le differenze, purtroppo, le impariamo da adulti e siamo noi che le insegniamo ai bambini. I bambini non riconoscono il colore della pelle, non vedono le differenze di censo, non vedono nessuna differenza né discriminazione; imparano le differenze soltanto tramite gli adulti.

Ecco io credo che avremmo molto da imparare dai bambini in questo e probabilmente dovremmo riuscire anche noi, quando ci occupiamo di bambini, ma anche quando ci occupiamo di altro, a

guardare il mondo proprio «con gli occhi trasparenti di un bambino», come diceva una bellissima canzone. Grazie a tutti. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Poiché non si è ancora concluso l'esame in sede referente del decreto-legge fiscale e del disegno di legge europea, passiamo direttamente al successivo punto all'ordine del giorno, che reca discussione di ratifiche di accordi internazionali.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(772) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 16,47)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 772.

Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

**PETROCELLI, f. f. relatore .** Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2017 tra il nostro Paese e il Giappone sul trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

Il testo riproduce i contenuti dell'Atto Senato 2971, esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato nel dicembre 2017, provvedimento che non poté tuttavia completare il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo in esame si compone di un preambolo e di sette articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui consolidare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi, in particolare per agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

Il testo in esame, dopo aver enunciato gli scopi dell'intesa, istituisce un Comitato congiunto preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti e dispone l'obbligo per le parti di utilizzo delle dotazioni scambiate nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, vietandone altresì il trasferimento a terzi senza previo consenso della parte che ha originato il trasferimento stesso.

I successivi articoli disciplinano il trattamento di informazioni e documenti classificati, precisano che le misure dell'Accordo e di quelle da esso derivanti saranno attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna parte, definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative ed enunciano le disposizioni relative all'entrata in vigore, all'eventuale modifica e alla denuncia del testo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Con riferimento infine agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 4.529 euro ad anni alterni a decorrere dal 2018, imputabili alle sole spese di missione dei rappresentanti della Difesa per la loro partecipazione alle riunioni del Comitato congiunto in Giappone.

La Commissione bilancio, nel formulare sul provvedimento in esame un parere non ostativo, lo ha fondato sul presupposto che a eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi.

Evidenzio, infine, come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Con queste premesse propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dall'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico statale economico-tecnologico «Filippo Palizzi» di Vasto, in provincia di Chieti, che stanno assistendo ai



nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 772 (ore 16,53)**

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli. (*Commenti dal Gruppo M5S e del senatore De Poli*).

Non è ancora trascorso il termine di venti minuti dall'inizio della seduta, dobbiamo aspettare qualche minuto. Mi complimento per l'attenta osservanza del Regolamento, che impedisce che si voti due minuti prima del termine previsto dallo stesso.

Mi perdonerete se non sospendo la seduta per due minuti ma li lascio trascorrere, in modo da dare a tutti la possibilità di un esame di coscienza, di riflettere. Due minuti fanno sempre bene.

Ecco, ora possiamo procedere.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**ALFIERI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALFIERI (PD).** Signor Presidente, voteremo convintamente a favore della ratifica al nostro esame, che è un importante lavoro fatto dal Governo precedente in due occasioni: nel 2016 e poi, con la visita del ministro *pro tempore* Pinotti a Tokyo, in un'importante missione che ha sancito un salto di qualità nelle relazioni, dal punto di vista della difesa, tra il Giappone e l'Italia.

Voglio mettere in evidenza due aspetti importanti: questo è un Accordo che è stato fatto nell'ambito della collaborazione con la NATO, quindi nel pieno rispetto dei nostri accordi internazionali e della Carta delle Nazioni Unite, e non solo ha a che fare con lo scambio di informazioni e di collaborazione fra i sistemi di difesa del Giappone e del nostro Paese, ma inserisce uno schema di riferimento per la collaborazione in ambito industriale per le nostre aziende della difesa nazionale che hanno un patrimonio di professionalità, di esperienze e di eccellenza e una presenza all'estero già molto capillare. Lo fanno dentro un quadro di collaborazione dal punto di vista del trasferimento dell'equipaggiamento e della tecnologia militare della difesa. Da questo punto di vista, lo salutiamo con favore.

La ratifica non ha niente a che fare con la promozione di una maggiore vendita di armi all'estero; sappiamo che ci sono normative molto rigorose da questo punto di vista. È un tema che abbiamo affrontato anche all'interno della Commissione, dove c'era stato un fraintendimento, in particolare con il Gruppo del Movimento 5 Stelle che chiedeva di rallentare rispetto alla ratifica, ma poi fortunatamente si è risolto e abbiamo potuto procedere.

È un Accordo che deve tener conto anche delle mutate condizioni geopolitiche rispetto al passato

dell'area in cui si trova il Giappone. Il Giappone nel suo statuto, dopo le vicende tragiche della Seconda guerra mondiale, si è definito «Stato pacifista» e ha provveduto a costruire un sistema di alleanze simile a quello che, come Europa, abbiamo costruito nei confronti degli Stati Uniti, ma questo sistema di alleanze oggi incontra alcune criticità rispetto al passato, soprattutto tra Giappone e Cina nel Mar Cinese meridionale e occidentale, laddove ci sono isole contese tra i due Stati. C'è poi l'atteggiamento degli Stati Uniti, che è cambiato rispetto alle amministrazioni precedenti, sia di Bush che di Obama; vi sono la nuova politica protezionistica, i dazi e l'apertura nei confronti della Nord Corea. Nonostante quindi sia sempre stato alleato degli Stati Uniti (il rapporto fra Shinzo Abe e i *leader* precedenti è sempre stato molto forte), con la nuova politica statunitense il Giappone ha bisogno di sentirsi rassicurato e di costruire alleanze più larghe con l'Europa, con la NATO più in generale e, dentro la collaborazione con i Paesi europei, una relazione speciale con il nostro Paese. Questo apre spazi di collaborazione importante per la nostra industria militare e il sistema della difesa in generale.

Fa piacere che il Governo abbia voluto sin da subito, a partire dallo scorso luglio, riproporre il trattato in esame e continuare il lavoro fatto dal ministro Pinotti, quindi oggi diciamo convintamente sì a questo trattato e speriamo che sia un'occasione in più di collaborazione positiva con un Paese come il Giappone, con cui abbiamo già ottime relazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare ratifica un Accordo lungamente atteso dalle parti, Accordo di rilevanza strategica per l'industria italiana, riguardante il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia avanzata nel settore della difesa.

Tale Accordo si inserisce all'interno di un percorso di collaborazione iniziato nel 2012, con la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti tra i rispettivi Ministri della difesa, che stabiliva la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale in campo militare e che ha condotto alla stesura, di un *memorandum* di intesa tra i due Ministeri in merito alla cooperazione e agli scambi nel settore di propria competenza, al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

Nello specifico, l'Accordo si compone di sette articoli, preceduti da un breve preambolo che richiama l'entrata in vigore, nel 2016, di un altro Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone e riguardante la sicurezza delle informazioni, nonché il Programma di cooperazione stipulato tra il Giappone e la NATO nel 2014. In particolare, i due Paesi intendono agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e produzione congiunta, anche a beneficio delle proprie industrie operanti nel settore della difesa.

L'Accordo è stato concluso nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione: il nostro Paese, infatti, si colloca nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale e nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. La cooperazione mira a valorizzare i rapporti a livello tecnico-industriale con un Paese, il Giappone, terza potenza economica del pianeta, con cui vantiamo solidi legami culturali e di grande rilevanza economica e tecnologica.

Nell'ottica di questa collaborazione, e nel rispetto rigoroso di quanto disposto dal nostro ordinamento, incluse le norme e le procedure in materia di esportazione di materiali di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990 e dell'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2015, verrà consentito al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrative finalizzate a favorire, da parte del Governo giapponese, l'acquisizione di materiali per la difesa prodotti dalla nostra industria nazionale.

La sottoscrizione dell'Accordo faciliterà, inoltre, la costituzione di partenariati nel settore, anche in direzione dei mercati di Paesi terzi. L'Accordo con un Paese situato in un'area del Pacifico soggetta a profonde trasformazioni geopolitiche riveste una particolare importanza per gli interessi dell'Italia. Per

questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, l'Accordo con il Governo giapponese è particolarmente importante, perché ha lo scopo di gettare le basi per una cooperazione italo-nipponica nello scambio di equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

Come illustrato dal collega precedentemente, il testo dell'Accordo, infatti, non determina specificatamente dei trasferimenti, ma funge da quadro per gli interscambi futuri, che verranno concordati fra le parti. Inoltre, la sua attuazione consentirà di sostenere le industrie nazionali di difesa, facilitando la creazione di partenariati industriali anche in direzione dei Paesi terzi.

Questo è un punto molto importante. Infatti, è inutile nascondersi che solo attraverso la cooperazione con Paesi pacifici come il Giappone è possibile aumentare la nostra facoltà di scegliere gli interlocutori in un settore complesso come quello dei trasferimenti di armamenti e, in alcuni casi, sapere dire anche di no a qualche Stato o a qualche organizzazione che eventualmente ritenessimo poco affidabile.

In questo Accordo due sono gli elementi più importanti: il primo, la creazione di un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa da trasferire, che permette al nostro Ministero della difesa di adeguare meglio i progetti in corso, la cui composizione, come sapete, è garante degli interessi dei rispettivi Ministeri della difesa.

Il secondo punto importante, l'articolo 3 - permettetemi di dire - ha una rilevanza particolare, in quanto fa esplicito riferimento al rispetto del diritto internazionale, vincolando le parti ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa, eventualmente scambiati rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite e gli ulteriori scopi specificati nell'intesa autorizzante il trasferimento. Inoltre, vieta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della parte mittente, in ottemperanza della nostra legge n. 185 del 1990, che, nonostante non sempre abbia impedito vendite quantomeno immorali, rappresenta comunque un punto di riferimento a livello internazionale.

Il Giappone, come tutti sappiamo, è un Paese pacifico, e la cooperazione in questo caso ha il solo scopo di potenziare e migliorare la difesa del Paese da eventuali minacce, non certo di essere impiegata in qualche guerra umanitaria, come si dice oggi. Per questo non abbiamo da temere, sulla base delle informazioni in nostro possesso, anche a partire dalla storia recente del Paese e dall'equilibrio delle forze in campo, che queste tecnologie e gli effetti che ne deriveranno possano essere utilizzati per nuocere ad altri Paesi o per violare i diritti umani.

In conclusione, credo che questo sia un Accordo davvero vantaggioso per entrambe le parti. Infatti, sia l'Italia che il Giappone rappresentano due punti di riferimento nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, in campo civile e militare.

Per le ragioni sopra citate e per l'interesse strategico della nostra difesa e del nostro Paese, dichiaro all'Assemblea il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle sulla ratifica dell'Accordo per il trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa con il Giappone. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, i colleghi sono stati già tutti bravissimi e chiari, per cui voglio solo associarmi a loro e dire che condivido il fatto che abbiamo una *partnership* speciale con il Giappone, e mi compiaccio con il Governo di aver portato - mi rivolgo al sottosegretario Picchi - il provvedimento all'attenzione del Senato per l'approvazione.

È positivo perché non potevamo più far aspettare il Giappone. Questo Accordo fa parte di un tassello di relazioni che abbiamo con questo Paese, che - non dimentichiamocelo - pur essendo tanto distante da noi, è un Paese con cui abbiamo molte cose in comune; è la democrazia più consolidata di quella parte dell'Oriente. Penso che in questo mandato, in questa legislatura, dovremmo fare di tutto per avvicinare sempre di più la politica dell'Italia e quella del Giappone, ragion per cui voterò convintamente a favore del provvedimento di ratifica.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo

complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

**MINUTO** *(FI-BP)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MINUTO** *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti che non sono riuscita a votare.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(659) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 (Relazione orale) (ore 17,11)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 659.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**FERRARA**, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione sottoscritto dall'Italia e dal Montenegro nell'aprile 2014. Come si evince dalla relazione introduttiva, il testo al nostro esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo con il Montenegro, il disegno di legge di ratifica di numerosi accordi internazionali bilaterali proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (Atto Senato 2813) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, senza peraltro poter completare il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura.

Ricordo che il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, è divenuto indipendente nel 2006, e da allora, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che potrebbero derivarne, si è avviato con decisione sulla via dell'integrazione europea ed atlantica.

Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione di fatto dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. Ad oggi, su un totale di 35 capitoli negoziali, ne risultano aperti 31, tre dei quali già provvisoriamente conclusi.

Il Montenegro considera peraltro l'Italia come un punto di riferimento essenziale per il suo percorso di avvicinamento all'Unione europea, anche in ragione dei forti legami culturali esistenti tra i due Paesi. La cooperazione nel settore culturale e dell'istruzione ricopre quindi un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Lo scopo principale dell'Accordo in esame è in effetti propriamente quello di consolidare e di armonizzare i legami culturali esistenti e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro.

Il provvedimento, in particolare, che si compone di un preambolo e di diciotto articoli, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio faciliterà la cooperazione anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali.

L'Accordo, che prevede anche una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili, rappresenterà altresì un valido strumento anche per la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, agli impegni finanziari, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Prendiamo atto che il senatore Comincini ha avuto un problema con il sistema di voto della sua postazione e non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Chi non è riuscito a votare è pregato di segnalarlo agli Uffici.

Passiamo alla votazione finale.

[COLLINA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) *(PD)*. Signor Presidente, il voto del Gruppo Partito Democratico in ordine a questo disegno di legge di ratifica sarà favorevole in quanto l'Accordo in esso contenuto rappresenta la conclusione di un percorso, intrapreso nella scorsa legislatura, e di un cammino unito tra l'Italia e il Montenegro.

Il relatore ha detto alcune cose importanti relativamente ai rapporti tra Italia e Montenegro, un Paese che in questi anni sta compiendo un percorso molto importante e quasi d'esempio perché, dopo esser stato protagonista di una indipendenza dalla Serbia senza sparare neanche un colpo (quindi un esempio quasi unico nei Balcani nella storia degli ultimi secoli), ha poi intrapreso con grande decisione la strada dell'integrazione in Europa sotto vari profili, da quello più complessivo della difesa, con l'ingresso nella NATO, a quello più economico, culturale e sociale rappresentato dal percorso d'integrazione nell'Unione europea.

Il senso di questo desiderio di entrare in Europa è stato dato immediatamente perché, appena divenuto indipendente, il Montenegro ha adottato l'euro. Questo è stato quindi un segnale forte di voler andare nella direzione dell'integrazione europea. Spesso si parla di allargamento dell'Unione, ma va considerato un aspetto. Noi vogliamo allargare l'Unione non a Paesi euroscettici, ma a Paesi che credano nell'Unione europea e il Montenegro ci ha dato questo grande esempio, questa grande testimonianza di convinzione. Peraltro, all'interno degli equilibri balcanici la scelta del Montenegro non è stata facile, ma contrastata e ha anche avuto delle ripercussioni interne, soprattutto nei rapporti con altri Paesi limitrofi.

Vorrei altresì sottolineare che il Montenegro ci ha anche dato un grande insegnamento rispetto alla storia recente, perché quando c'è stata la crisi del Kosovo, ha accolto sul proprio territorio decine di migliaia di profughi di quel Paese e tutto questo lo ha fatto con un grande senso di solidarietà e



disponibilità.

La terza cosa che voglio, infine, sottolineare è legata agli interessi dell'Italia nei confronti della penisola balcanica. Se esiste una propensione dell'Italia ad avere un'influenza economica su una importante regione dell'Europa, questa regione può senza dubbio essere la penisola balcanica e il Montenegro rappresenta un punto di riferimento importante perché, dal punto di vista culturale e storico, ha avuto legami col nostro Paese fin dai tempi del Regno d'Italia grazie alla regina Elena, tanto per fare un esempio. È una storia ancora viva nel Montenegro che vede l'Italia, proprio dal punto di vista culturale, come un punto di riferimento.

Il disegno di legge di ratifica che ci accingiamo ad approvare va proprio nella direzione di rafforzare i legami culturali tra Italia e Montenegro. Credo che ciò sia importante sottolinearlo. Tralascio altri aspetti venuti nel tempo come i legami nati sul tema dell'energia pulita. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che nel Montenegro vi è stato un importante investimento legato al trasferimento dell'energia elettrica prodotta dai bacini idrici. Mi riferisco all'investimento di Terna che permette oggi, attraverso un cavo, il collegamento elettrico tra Adriatico e Montenegro.

Ho tralasciato tanti altri aspetti, però desidero segnalare l'importanza per noi italiani e per l'Italia di tenere un legame forte con il Montenegro, un Paese che ha dimostrato di essere capofila di un percorso nella penisola balcanica assolutamente non facile, né banale o scontato; percorso che il Montenegro sta portando avanti con forza. Ci sono altri Stati nella penisola balcanica che sono molto più indietro, che vivono contrasti al loro interno. Pensiamo alla Bosnia-Erzegovina o alla Macedonia le cui storie sono molto più complesse e complicate. Il Montenegro ci dà la possibilità di instaurare - credo - rapporti positivi all'interno della penisola balcanica. Tanti altri aspetti della stessa penisola, non ultimi quelli legati ai movimenti dei profughi e ad altre realtà interne alla zona balcanica possono rappresentare rischi per l'Europa. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che ci sono tensioni religiose.

Credo, quindi, che per il nostro Paese concludere in questa legislatura l'impegno portato avanti nei confronti del Montenegro sia importante, dopo tutta la strada fatta nella XVII legislatura, perché dimostra che la politica estera dell'Italia nei confronti dei Balcani viene condotta, al di là del colore dei Governi, seguendo una linea retta e una direzione condivisa, nell'ottica di dare vita ad ulteriori rapporti e di creare quei ponti oggi sempre più necessari. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà a tutti gli effetti l'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale socialista di Jugoslavia che venne firmato a Roma il 3 dicembre del 1960.

Questo Accordo rappresenta la base giuridica necessaria ad avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i nostri Paesi e dà esecuzione all'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione sottoscritto dall'Italia e dal Montenegro nell'aprile del 2014.

Tante cose sono state dette - non le ripeterò - sull'importanza di questo Accordo. Mi preme sottolineare che l'Italia, però, ha forti ragioni e legami culturali con questo Paese ed è un punto di riferimento essenziale per il percorso di avvicinamento all'Unione europea del Montenegro.

Lo scopo principale di questo Accordo, nel rispetto della normativa nazionale, dell'ordinamento europeo e degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è in effetti propriamente quello di consolidare e di incrementare tali legami. Si è parlato poc'anzi di provvedimenti che promuovono iniziative a livello universitario e scolastico, dell'offerta di borse di studio, della diffusione nelle scuole e nelle università montenegrine della lingua e della cultura italiana: si tratta di aspetti estremamente importanti. In conclusione, questo Accordo prevede una stretta collaborazione anche nei campi dell'archivistica, dell'informazione e dell'editoria, rappresentando altresì un valido strumento anche per la protezione dei diritti d'autore, tanto attesi dai nostri imprenditori.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PACIFICO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, da più di duemila anni l'Italia e il Montenegro sono indissolubilmente legati da comuni radici culturali. Già l'impero romano, per circa cinquecento anni, aveva annesso il Montenegro all'Urbe. Mi dilungherei oltremodo se elencassi, in uno spazio temporale lunghissimo, il legame fra i due Paesi, ma per meglio fotografare la storia recente vado direttamente al secolo scorso, quando i rapporti si rinforzarono ulteriormente, con il matrimonio tra Vittorio Emanuele III, re d'Italia, e la principessa Elena di Montenegro.

Questa millenaria amicizia non si interruppe nemmeno nel biennio 1918-1920, quando l'Italia, unico Paese europeo, si oppose alla cancellazione dell'indipendenza del Montenegro.

La vicinanza culturale risultò addirittura più effervescente sotto il regime di Tito. Solo con la frantumazione della Jugoslavia i rapporti videro un appannamento, causato perlopiù dalla forte pressione delle cancellerie europee, che erroneamente puntarono ad un asse privilegiato con Belgrado. Per qualche anno la quasi totalità della comunità internazionale ha considerato il Montenegro, inclusi i governanti, come un Paese dedito al contrabbando di sigarette e rifugio di molti malavitosi italiani. Fu indagato per questo anche l'allora capo del Governo, Djukanovic e infatti molte procure italiane lo iscrissero nel registro degli indagati. Il corso dell'attività investigativa dimostrò poi l'estraneità ai fatti, ma si acclarò che effettivamente le coste montenegrine furono usate come piattaforma operativa dai contrabbandieri balcanici e dai mafiosi italiani. Oggi quella rotta del tabacco risulta essere completamente smantellata, tuttavia qualche attento osservatore politico si è spinto a dire che le indagini a carico di Djukanovic furono solo formidabili accuse per screditare il neogoverno montenegrino, colpevole di essersi discostato troppo da Belgrado.

In sostanza, millenni di amicizia e di scambi culturali furono bruciati in un decennio di cecità politica e direi anche di scarso realismo. Solo dal 3 giugno 2006 il Montenegro è diventato Stato indipendente, internazionalmente riconosciuto, e dal 2017 è il ventinovesimo membro della NATO, un Paese saldamente stabile, con un'economia in espansione, sia per quanto riguarda il turismo che le infrastrutture. Non può certo sfuggire che quel Paese oggi offre importanti possibilità di investimenti in infrastrutture stradali e per la rete ferroviaria. Anche la valorizzazione turistica potrebbe apparire conveniente per gli investitori italiani, considerando che il Paese risulta ancora poco conosciuto. Infatti, solo il 2 per cento dei turisti che visitano lo Stato adriatico proviene dall'Italia. Faccio riferimento a questi aspetti ben sapendo che l'Accordo oggetto di ratifica prevede la cooperazione culturale e di istruzione, ma proprio per questo non possono essere slegati con tutte le intese che, inevitabilmente, si andranno ad intrecciare.

Per tutti questi aspetti la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, siglato a Roma il 15 aprile del 2014, saranno prodromiche rispetto a futuri e vantaggiosi rapporti.

Pertanto, il Movimento 5 Stelle non può che esprimere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003 (Relazione orale) (ore 17,33)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 676.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,

scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Laos nel febbraio 2003.

L'Accordo, composto da tredici articoli, si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione bilaterale, e di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia che emerge nel Paese asiatico, ma offrendoci l'opportunità di allargare i nostri orizzonti economici e culturali anche in Asia, non solo quando si parla di delocalizzare imprese italiane.

In particolare l'Accordo, dopo aver stabilito i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, afferma la volontà delle due parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori e di mostre, favorendo altresì gli scambi di conoscenza e le esperienze nell'aggiornamento e nella formazione negli ambiti dell'informazione, delle traduzioni e delle pubblicazioni in campo scientifico e letterario. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Il Gruppo di Fratelli d'Italia mi pare troppo rumoroso. Invito i colleghi ad abbassare il tono della voce, grazie.

FERRARA, *relatore*. La ringrazio, Presidente, in effetti c'era brusio.

Il testo prevede, altresì, che le attività di cooperazione scientifica e tecnologica si realizzino attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, seminari e di altri eventi, nonché mediante la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di attività di addestramento e aggiornamento professionale.

L'Accordo punta, inoltre, a promuovere la collaborazione nei campi archeologico e antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, nonché la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e *post*-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, oltre a prevedere l'impegno, nei limiti della disponibilità dei fondi, per l'erogazione di borse di studio per studenti e laureati per studi e ricerche a livello universitario, *post*-universitario o presso altre istituzioni accademiche nel campo delle belle arti, dell'archeologia e della linguistica.

Il disegno di legge al nostro esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Laos, il testo di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, ma non vide completato il proprio *iter* di esame, nonostante la Commissione si fosse prodigata nell'approvazione di decine di accordi di cooperazione militare con Stati spesso in guerra o ai confini di grossi conflitti, tuttora in corso, e su cui credo sia necessario tornare per verificarne la compatibilità con la legge n. 185 del 1990.

Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Signor Presidente, credo che il nostro Paese possa finalmente dare corso ad una nuova forma di relazione che superi i limiti del neo colonialismo, soprattutto con quei Paesi che hanno vissuto la tragedia del colonialismo e della guerra.

Ricordo che il Laos è un Paese del Sud-Est asiatico di oltre 6 milioni di abitanti, privo di sbocco al mare e che si sviluppa lungo il corso del fiume Mekong, in un'area geografica della penisola indocinese stretta fra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, il Myanmar e la Cina. Protettorato francese dal 1893, indipendente dal 1954, il Laos ha subito pesantemente l'aggressione degli Stati Uniti in Vietnam: sul Laos tra il 1964 al 1973 vennero sganciati due milioni di tonnellate di ordigni esplosivi e ancora oggi ci sono circa 80 milioni di bombe da disinnescare che continuano a mietere vittime tra persone e animali. Si pensi che ancora oggi, ogni anno più di 300 persone restano vittime di queste esplosioni, la metà muoiono e di questi la maggioranza sono bambini.

Repubblica Democratica Popolare, dal dicembre 1975 con un regime di tipo socialista, dopo il crollo dell'Unione Sovietica il Paese è rimasto per alcuni anni isolato, sia fisicamente, che politicamente, fino al 1997, anno in cui ha optato per l'adesione all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), avviandosi sulla strada della piena integrazione regionale e internazionale. Dal 2013 è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.



Il Paese ha un'economia prevalentemente rurale e vanta una grande disponibilità di corsi d'acqua, condizioni che potrebbero favorire la cooperazione agricola con l'Italia e dare ulteriori sbocchi economici per le nostre imprese agricole, che vivono una fortissima crisi economica.

Altri settori su cui potrebbero nascere proficue collaborazioni sono quelli idroelettrico e minerario, veri volani dell'economia nazionale, anche grazie agli investimenti diretti esteri provenienti in particolare dalla Cina e dall'Australia.

Promuovere la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale, la crescita culturale e la formazione, e migliorare le capacità agricole rappresentano un modo nuovo e alternativo di relazione con questi Paesi e sono convinto che i frutti di questo Accordo saranno reciproci.

Inutile nascondersi che l'Italia vive una forte crisi di isolazionismo internazionale, che privilegia i nostri *partner* storici, ma ignora del tutto le nuove opportunità che il multilateralismo ha creato, soprattutto in Asia. Per questi motivi chiedo ai colleghi di supportare questo Accordo votando a favore. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**GIACOBBE** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIACOBBE** *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Laos è un Paese del Sud-Est asiatico con oltre 6 milioni di abitanti, privo di sbocco sul mare e che si sviluppa lungo il corso del fiume Mekong, in un'area geografica della penisola indocinese stretta fra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, il Myanmar e la Cina. Il Laos è stato un protettorato francese dal 1893 ed è diventato indipendente nel 1954. Nel dicembre 1975 è diventato una Repubblica democratica popolare e dal 1997 aderisce all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, avviandosi sulla strada della piena integrazione regionale e internazionale.

Dal 2013 il Laos è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, con un'economia prevalentemente rurale che vanta una grande disponibilità di corsi d'acqua, condizioni - queste - che potrebbero favorire anche la cooperazione agricola con l'Italia e dare ulteriori sbocchi economici alle nostre imprese agricole.

Con il disegno di legge che ci accingiamo a votare si avvia il processo di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra l'Italia e il Laos. Questa ratifica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi ed è per questo che il Partito Democratico è

favorevole.

Dare priorità alla politica di accordi di cooperazione internazionale volti a facilitare l'interscambio economico e culturale, la tutela dell'ambiente e lo scambio di tecnologia è un fatto molto positivo. Credo che sia una direzione giusta per poter portare sviluppo all'Italia, ma da sola non basta. Infatti, bisogna lavorare - anche e soprattutto - su una politica estera e di sviluppo economico che miri molto di più all'internazionalizzazione dell'Italia nel mondo. Gli accordi sono il primo passo. Per un Paese che vuole definirsi civile e guardare con spirito positivo al futuro, la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, a tutti i livelli, è un'opportunità per rivolgersi al mondo e aprire i propri confini.

Come sottolinea il testo che ci accingiamo ad approvare, si cerca anche di fornire una risposta alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia in Laos: una richiesta di Italia, in poche parole, perché ovunque nel mondo l'Italia rappresenta cultura, sviluppo ed eccellenza e permette al nostro Paese di scoprire nuovi orizzonti.

La cooperazione culturale contrasta gli stereotipi e i pregiudizi mediante il dialogo e l'apertura mentale. La cultura può e deve essere uno strumento per produrre importanti benefici sociali ed economici all'interno e all'esterno di un Paese. La cultura è un volano di crescita economica non solo nelle sue forme tradizionali, ma anche grazie al crescente numero di aziende che promuovono iniziative culturali, l'innovazione tecnologica e il turismo, attività tipiche delle piccole e medie imprese. Ecco perché le risorse per la promozione culturale rappresentano non una spesa, ma un investimento che favorisce tutti i settori economici di un Paese. Quindi, poniamo la cultura al centro delle relazioni internazionali del nostro Paese e fino a quando questa rimarrà la strada che l'Italia segue, noi del Partito Democratico saremo sempre favorevoli.

Signor Presidente, mi avvio a concludere augurandomi che insieme all'attuazione di questo Accordo vengano promosse iniziative di interscambio economico, anche sotto forma di partenariato e progetti comuni, utili allo sviluppo socio-economico del Laos e all'apertura di nuove opportunità di mercato per l'Italia.

Dichiaro, infine, il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo firmato a Bangkok il 17 febbraio 2003 è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica del Laos, soprattutto in ambito culturale, scientifico e tecnologico, incoraggiando anche la collaborazione universitaria, con l'obiettivo di stringere i rapporti bilaterali e di offrire, al contempo, una risposta alla crescente richiesta del Paese asiatico in questi settori.

I settori prioritari oggetto dell'Accordo sono la scienza di base, l'agricoltura, la tecnologia dell'informazione, la biomedicina, le biotecnologie, l'energia e la conservazione dei beni culturali. Esso rappresenta per l'Italia l'opportunità di allargare i propri orizzonti economici e culturali in Asia. In particolare, l'Accordo afferma la volontà delle due parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti e ricercatori e l'organizzazione di eventi ed esposizioni. La ratifica favorirà certamente gli scambi di esperienze e gli aggiornamenti nel campo delle pubblicazioni e delle traduzioni scientifiche e letterarie.

Consideriamo dunque importante, per la crescita del nostro Paese nel Sud-Est asiatico, che si dia attuazione a questo Accordo, volto allo sviluppo economico e culturale e utile alla promozione delle piccole e medie imprese italiane. Il Laos dal 1997 ha optato per l'adesione all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, avviandosi sulla strada della piena integrazione internazionale; dal 2013 è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. La sua economia prevalentemente rurale, che vanta una grande disponibilità di risorse idriche, potrebbe favorire la cooperazione agricola con l'Italia e offrire ulteriori sbocchi economici alle imprese del settore. Anche i comparti idroelettrico e minerario, se si considerano le materie prime di cui è ricco il Paese (in particolare oro, stagno, rame, calcare e gesso), potrebbero far nascere proficue collaborazioni con le

nostre imprese.

Mi fa piacere che quest'Assemblea, in tema di politica internazionale, abbia dato dimostrazione di piena coesione, nell'interesse ovviamente unico della nostra Italia. Per questi motivi, come già evidenziato anche in Commissione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PACIFICO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (M5S). Signor Presidente, colleghi, colleghe, membri del Governo, come auspicava il primo ministro thailandese Chatichai Choonhavan, sintetizzando il futuro assetto economico del Laos e dell'intera regione: da un campo di battaglia ad un mercato. Parliamo degli anni tra il 1995 e il 1997, quando il Vietnam e la Repubblica popolare democratica del Laos entrarono a pieno titolo nell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, un'associazione caratterizzata da elevata eterogeneità politica dei Paesi aderenti, ma tuttavia unita da una visione comune dei mercati, nonostante il Laos continui ad avere una forma di governo orbitante su di un partito unico, che richiama, non solo nel nome, il comunismo. Ma del resto l'Oriente e l'Estremo Oriente ormai ci hanno abituati a forme governative inedite.

Non è azzardato definire, anche se in scala infinitesimale minore, l'assetto politico-istituzionale di Vientiane simile a quello di Pechino. L'apertura ai mercati è innegabile che abbia portato a risultati di crescita notevoli. Tra il 1985 e il 2017 il PIL è cresciuto di dieci volte, ovvero da un miliardo e 700 milioni di dollari fino a 17 miliardi. Tradotto in termini di reddito *pro capite*, si è passati da 432 a 1.730 dollari. Le stime dell'Economist Intelligence Unit prevedono anche per i prossimi anni margini importanti di crescita.

Il *trend* importante, però, non deve oscurare la doverosa e mancata transizione verso un governo plurale. Se da un lato l'attuale sistema comporta un'elevata stabilità e quindi crescita, dall'altro produce un preoccupante grado di corruzione. Non per niente Transparency international classifica il Laos al 135° posto nel mondo come indice di corruzione percepita. Bisogna però riconoscere che la *leadership* laotiana, nell'ultimo congresso del partito tenutosi nel gennaio del 2016, ha eletto la lotta alla corruzione un'assoluta priorità.

Il rafforzamento culturale, politico ed economico con l'Italia, attraverso la ratifica dell'Accordo che oggi trattiamo, ritengo possa agevolare quella trasformazione democratica che tutti auspichiamo. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle esprime il voto favorevole alla ratifica ed esecuzione del disegno di legge n. 676 relativa all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, sottoscritto a Bangkok il 17 febbraio 2003. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### Sui lavori del Senato

#### Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, vi informo che la Conferenza dei Capigruppo è convocata domani alle ore 18. La giornata di domani sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea, pertanto, tornerà a riunirsi domani alle 18,30 con all'ordine del giorno «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

#### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, nei giorni scorsi Parma, la mia città di provenienza, è stata oggetto di atti che penso meritino... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, collega. Ovviamente ci può essere chi non è interessato agli argomenti trattati. Vi invito ad uscire senza arrecare particolare disturbo all'Assemblea; chi rimane è

pregato di ascoltare gli interventi.

Prego, senatrice Saponara, le ridò il tempo dall'inizio.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, nei giorni scorsi Parma, la mia città di provenienza, è stata oggetto di atti che penso meritino la giusta attenzione da parte delle istituzioni e di quest'Assemblea. I muri di uno degli edifici che ospitano l'università, plance pubblicitarie e facciate di edifici privati sono stati malamente imbrattati da scritte con insulti rivolti alle Forze dell'ordine, definite spregevolmente sbirri, e nei confronti di Salvini e Di Maio, i nostri Vice *Premier*, e del senatore Pillon, dichiarando nei loro confronti sentimenti di odio.

Da Parma spostiamoci a Roma dove in questa stessa Aula, alcuni giorni fa, un senatore dell'opposizione è intervenuto definendo come atti lesivi della libertà di manifestare e di opinione i necessari controlli da parte delle Forze dell'ordine attuati nei confronti dei manifestanti giunti a Roma sabato 10 novembre e nei confronti di una donna che, sorpresa ad insultare pubblicamente il vice *premier* Salvini, è stata condotta in questura per essersi rifiutata di esibire i documenti a lei richiesti. Controlli che per una certa parte dell'opposizione sono stati infine spunto per un'interrogazione al Ministero dell'interno, sollecitato a far chiarezza su quelle che definirei semplicemente azioni di prevenzione delle Forze dell'ordine per garantire sicurezza nello svolgimento della manifestazione.

A fronte di quanto riportato, mi pare che la tanto invocata libertà di pensiero e di manifestare sia intesa a senso unico e che chi non si adegua a un pensiero buonista, permissivo e lassista sia automaticamente bollato in modo negativo e definito fascista, xenofobo, razzista e fomentatore di odio. Mi sento per questo di condannare le incresciose scritte sui muri di Parma, frutto di un indirizzo di pensiero che porta a vedere chi vuole riportare un po' di ordine e dignità in questo nostro Paese in modo negativo e, dall'altra invece, come vittima chi in realtà sta fomentando odio contro le istituzioni e le Forze dell'ordine.

Il fatto che la manifestazione sopracitata sia stata definita dalla stessa parte politica intervenuta in quest'Assemblea antirazzista e contro le nuove norme sull'immigrazione la dice lunga. Sinceramente da parte di chi in quest'Assemblea ha invocato la libertà di manifestare e di pensiero in nome della nostra democrazia, vorrei sentire parole di ferma condanna nei confronti di questi gesti che si stanno sempre più ripetendo, non solo a Parma, ma in molte altre nostre città; come a Monza, dove abbiamo letto che «uccidere Salvini non è un reato», con due «t».

Purtroppo è scoraggiante constatare che chi porta avanti il pensiero buonista, permissivo e lassista tende a difendere solo i propri diritti, invocando la Costituzione e condannando proprio chi questa Costituzione l'ha difesa, la sta difendendo e le sta ridando il giusto onore. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

[PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Recuperi il tempo in più concesso alla sua collega.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio parlare da quest'Assemblea e a quest'Assemblea di Tempa Rossa, un gigantesco giacimento petrolifero che è stato realizzato in Basilicata, in particolare a Corleto Perticara in provincia di Potenza. Il «Sole 24 Ore» ne parla così: «Là sotto, nel giacimento di Tempa Rossa, c'è l'iradiddio di petrolio e di metano». Io aggiungo che c'è anche una montagna decapitata, una torcia alta 130 metri, 840 milioni di barili stimati al ribasso, 15.000 barili al giorno da un solo pozzo di petrolio che è già pronto per essere avviato e altri 60.000 barili al giorno da parte di tutti gli altri pozzi di petrolio. A questo aggiungo ancora i rischi per la salute e per l'ambiente.

Questo è Tempa Rossa. Nonostante ciò, il 31 ottobre del 2010, 200 maestranze, quasi tutti lucani, hanno perso il posto di lavoro e al 31 dicembre del 2018 altre 600 persone circa perderanno il posto di lavoro, perché Total, o chi per lei, ha detto che non è necessario che chi realizza la pizzeria faccia anche il pizzaiolo. Quindi, queste persone, ragazzi che hanno cullato il sogno di rimanere in Basilicata, padri di famiglia che hanno cullato il sogno di dare un futuro ai propri figli, si vedranno costretti, se Total non cambia registro, a perdere un posto di lavoro, nonostante Total abbia assunto l'impegno formale di formare queste maestranze e quindi avviarle non solo alla costruzione del giacimento petrolifero, ma anche alla sua gestione.

Con questo voglio dire, concludendo, signor Presidente e colleghi, che questo è una battaglia sociale

che bisogna combattere con i lavoratori, tra i lavoratori, ma non nell'indifferenza delle istituzioni, per un semplice principio: se i rischi sono a carico dei lucani le opportunità devono essere a favore dei lucani. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad una rappresentanza di cittadini del Trentino**

**PRESIDENTE.** Rivolgo i saluti dell'Assemblea intera ad una rappresentanza di studenti del Liceo scientifico «Belfiore» di Mantova e ai partecipanti dell'iniziativa «Cittadini novelli, attivi e consapevoli» provenienti dal Trentino. *(Applausi).*

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**PAPATHEU (FI-BP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAPATHEU (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, ho voluto prendere la parola a fine seduta in questa giornata, che tutti celebriamo. E sono contenta che siano presenti i colleghi del Movimento 5 Stelle e i colleghi della Lega, ai quali il messaggio è rivolto. Io ho avuto modo in questi giorni, come tutti noi, di essere partecipe al processo che si è svolto qui in Aula, dove tutti abbiamo dato un esempio sbagliato. Quindi, vorrei richiamare tutti noi a un comportamento che, al di là dei diritti e del cambiamento, non può prescindere dall'educazione.

Purtroppo, negli ultimi giorni, per esaltazione e per un acceso confronto sul decreto Genova, abbiamo assistito a comportamenti che sicuramente questi ragazzi, che difendiamo e per i quali siamo chiamati a costruire presente e futuro, hanno visto e hanno commentato negativamente, ognuno nelle proprie stanze.

Auguro ai colleghi della Lega, che si insedieranno presto per iniziare i lavori in Commissione per la tutela dei diritti umani, che possano vantare lo stesso modello di integrazione che hanno con il collega Tony Iwobe, che è qui in Aula; e auguro che non passi, invece, il modello di un partito leghista razzista, che non credo sia nel loro DNA e neanche nelle loro intenzioni. Quindi, richiamiamo tutti, *in primis* a un comportamento che sia consona e di esempio, perché noi siamo tutti, come sapete, di evidenza pubblica.

I ragazzi che sono qui presenti devono vederci, pertanto, non masticare la gomma come delle capre, soprattutto quando vengono a relazionarsi con i membri del Parlamento. Soprattutto, bisogna essere anche attenti a guardare negli occhi della persona cui si rivolge la parola: anche se il Ministro, naturalmente, facendo parte di questo Governo del cambiamento, sa tutto lui e non ha ritenuto o non ha avuto la sensibilità, di ottemperare alle regole malgrado i ripetuti richiami del presidente Casellati.

Io invito tutti, noi per primi ovviamente, ad essere rispettosi delle regole. Soprattutto, vi ricordo che, prima dei diritti, bisogna avere dei doveri nei confronti di questi ragazzi, trasferendo loro dei modelli di comportamento che siano d'esempio anche per tutti noi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**BERTACCO (Fdl).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERTACCO (Fdl).** Signor Presidente, avrei voluto e dovuto fare questo intervento un po' di tempo fa. Poiché, però, normalmente sono un ottimista, ho sperato in un pentimento o in ravvedimento, ma questo non c'è stato.

Pertanto, fare questo intervento oggi, nella giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è particolarmente importante e spunto di riflessione per tutti. Leggo una breve riflessione, che ho scritto con Maria Fiore Adami, Presidente della Commissione servizi sociali di Verona, e che così recita: «Chiedere perdono è restituire il posto all'altro. Dargli il diritto di esistere». La frase di Katherine Pancol vuole essere un invito al comico e mentore politico Grillo a chiedere scusa a tutte le famiglie e alle comunità che si impegnano per creare una società in cui i ragazzi affetti dalla patologia dello spettro autistico si sentano accettati e accuditi.

A chi si presenta come il *deus ex machina* di una nuova politica basata sulla trasparenza, la legalità e frutto di una democrazia diretta, dico e ricordo che queste poggiano sul rispetto. Il rispetto deve partire dalle parole e spesso le parole feriscono in maniera indelebile.

Con il suo siparietto, Grillo ha offeso migliaia di ragazzi e le loro famiglie, con la volontà di sollecitare



una risata. Si è dimenticato che ad ascoltarlo c'era una comunità di persone che convive ogni giorno con lo sforzo di togliere lo stigma a questi ragazzi e con l'impegno di integrarli in un mondo che li taccia come diversi; un mondo che, grazie a persone come lei, caro Grillo, alza dei muri e li emargina. Le chiedo di avere rispetto per le persone che vivono con questa patologia disorientati, sperduti in un mondo alternativo a cui si deve offrire sostegno, cura e accoglienza.

La vita politica è proprio di coloro che amano stare con le altre persone, non sopra, nemmeno accanto o, peggio, altrove, perché bisogna essere altrove con il proprio cuore per avere l'arroganza di scherzare sulla vita delle persone. Mi chiedo, caro Grillo, chi sarà il prossimo a essere stigmatizzato da lei?

Lei, che è il teorico della democrazia a tutti i costi, la aspettiamo mentre in silenzio abbraccia un bambino affetto da qualunque patologia: che le strappi quel sorriso amaro e sprezzante che le incornicia il volto mentre fa i suoi comizi e lo trasformi in qualcosa di più umano, magari in una lacrima di commozione.

Il rispetto parte dalle parole, signor Grillo, ma siccome lei è un mago delle parole, dimostri con i fatti che in lei c'è un briciolo di vergogna. Nelle parole e in un gesto di scusa si può realizzare la dignità dell'uomo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Senatore Bertacco, la ringrazio per le sue parole.

[GAUDIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, signori senatori, il piano di riordino della sanità della Regione Campania ha sancito la chiusura del reparto maternità degli ospedali di Polla e di Sapri, piccoli centri in provincia di Salerno. Se tale chiusura dovesse essere confermata, risulterebbe una ulteriore batosta per questi territori che già vivono situazioni di disagio e di isolamento.

L'aria della propria terra e il primo vagito che vuole e deve essere liberato ove sono le proprie radici devono costituire quel filo invisibile a cui rimanere indissolubilmente legati per tutta la vita.

Tutto ciò suona come un sinistro viatico; vale a dire: preparatevi a lasciare la vostra terra, i vostri cari, i vostri affetti e le vostre radici ancor prima di nascere, perché qui non c'è presente e neppure futuro.

Non basta, signor Presidente, signori senatori, lo spopolamento ormai naturale di questi territori, ma aggiungere la negata possibilità di nascere nei luoghi dove si vive, è veramente troppo.

Nella provincia di Salerno insistono paesi che sono antiche perle, autentici scrigni di storia, di cultura, di tradizioni millenarie, incastonati in un paesaggio marino e montano allo stesso tempo, che lasciano, in chi ha il piacere di visitarli e di viverli, anche per poco tempo, sensazioni che non si dimenticheranno mai.

Noi non ricerchiamo colpe specifiche o colpevoli. Vogliamo che il diritto di nascere in strutture pubbliche debba essere garantito e custodito in egual modo e misura in tutto il territorio nazionale.

Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle vuole dimostrare la propria vicinanza e il proprio sostegno alle future mamme e a tutta la popolazione del Vallo di Diano, affinché tale provvedimento venga al più presto revocato. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

[ROMANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (M5S). Signor Presidente, nella serata di venerdì 16 novembre scorso, unitamente al consigliere regionale Casili, al consigliere comunale Valente e a un gruppo di attivisti e simpatizzanti, ero presente all'interno della sede del Meetup 5 Stelle di Lecce, per presentare l'iniziativa apartitica «Alberi per il futuro», quando due uomini incapucciati hanno fatto irruzione gettando uova ripiene di vernice sui muri e volantini No TAP sul pavimento.

Considerata la dinamica del gesto, l'intento era verosimilmente solo intimidatorio e finalizzato a produrre esclusivamente danni materiali. Tuttavia, qualcuno si sarebbe potuto seriamente fare del male se gli schizzi di vernice fossero andati a finire negli occhi e non solo sugli abiti.

Ciò che fa più male non sono tanto i muri da ridipingere o gli indumenti da buttare, ma proprio quegli schizzi, che nascono da molto lontano e che dovrebbero macchiare nel profondo gli animi e le coscienze di alcuni piuttosto che di altri, quando si dice che l'apparire prevale sull'essere, dimenticando che il silenzio è sovente un atto di responsabilità ed è molto più significativo di molte parole non

sufficientemente meditate.

La scelta di non enfatizzare determinate vicende in linea con il più elementare buon senso e le linee guida in tema di contrasto agli atti di violenza confligge con il narcisismo mediatico di chi non perde occasione per giocare sulle spalle degli altri (*Applausi dal Gruppo M5S*), dimenticando colposamente che nessuna mano si arma da sola e che a scherzare con il fuoco ci si può bruciare. La rabbia è un sentimento prezioso, ma la violenza non genera ragione: essa genera solo altra violenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatore Romano, e mi associo alle sue parole di condanna, al di là del merito e del contenuto, di qualunque episodio di chi vuole impedire ad altri, qualunque sia l'opinione, di esprimere liberamente le proprie idee. Quindi esprimo una totale condivisione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**CORRADO** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORRADO** (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, fra le molte iniziative memorabili, in senso negativo, della gestione Franceschini del Ministero per i beni e le attività culturali, i dipendenti hanno sofferto e tuttora soffrono specialmente quel decreto ministeriale 23 dicembre 2015 che, disciplinandone il comportamento, proibisce loro di criticare le decisioni dei dirigenti, salvo incorrere in gravi sanzioni.

Un caso esemplare delle degenerazioni del decreto bavaglio, come è stato soprannominato, si è verificato in questi giorni in Calabria. La Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio è infatti intervenuta, da Roma, il 12 novembre, per annullare in autotutela la disposizione del soprintendente per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona che avrebbe trasferito d'imperio in San Francesco d'Assisi, da quel giorno, il servizio demo-etno-antropologico già allocato nella sede centrale di Piazza Valdesi, a Cosenza. Sarebbero stati confinati in San Francesco anche un funzionario architetto e il personale afferente, «al fine anche» - scrive il dirigente per motivare il provvedimento - «di garantire l'obbligo della riservatezza»: insinuazione gravissima che non necessita di commento.

È quasi superfluo sottolineare che l'autonomia e dunque la discrezionalità riconosciute ad un soprintendente, come ogni forma di potere, presuppongono uno spiccato senso di responsabilità, per non passare dalla discrezionalità all'arbitrio. Arbitrariamente, appunto, e con palese intento ritorsivo, il dirigente cosentino ha tentato di allontanare da sé soggetti colpevoli di non avere appoggiato certe sue scelte non per mera divergenza di opinioni, ma perché discutibili sul piano della correttezza amministrativa. Mi riferisco soprattutto alle grandi opere pensate per Cosenza dal sindaco e disinvoltamente condivise dal soprintendente. Alcuni di loro avevano anche svolto, forse colpevolmente agli occhi del dirigente, attività sindacale.

L'intervento provvidenziale del direttore generale ha bloccato, come dicevo, il trasferimento coatto e imposto l'annullamento della condanna all'esilio per i dissenzienti.

In generale, ritengo sia ora di restituire dignità alla funzione di dirigente MIBAC e ai ruoli subordinati, abrogando quel cosiddetto decreto bavaglio che alcuni, come ho appena dimostrato, usano quale mezzo di rappresaglia per poter consumare vendette personali che nulla hanno a che vedere con i compiti delicatissimi di un soprintendente. Chiederò al ministro Bonisoli di valutare seriamente l'ipotesi appena avanzata e invoco, nel farlo, il concorso di tutti i colleghi.

In questa stagione obiettivamente crepuscolare per il MIBAC, gravemente depotenziato dalla pessima riforma del precedente Ministro, il libero pensiero (anche critico) di professionisti con decenni di esperienza non deve esporli a fare la fine «*de l'abbacchio ar forno*», ma va se mai incoraggiato ad emergere. È un patrimonio al quale non si può e non si deve rinunciare, se si vuole sperare di rivitalizzare quello che altrimenti finirà per assumere, in via definitiva e irreparabile, la sostanza e la forma di una scatola bella ma vuota. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**EVANGELISTA** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**EVANGELISTA** (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il 18 novembre 2013 il ciclone Cleopatra si è abbattuto sul territorio gallurese in Sardegna, uccidendo diciannove persone, di cui nove

nella sola città di Olbia: Morgana (due anni) e la mamma, Enrico (quattro anni) con il papà, Anna e Maria nelle loro case, Bruno, Sebastiana e Maria risucchiati da una voragine creatasi nel manto stradale. Interi quartieri sono stati spazzati via da un'onda altissima di acqua e di fango.

Tanta la solidarietà dei cittadini sardi, ma pochi i risarcimenti agli ingenti danni subiti dalle vittime dell'alluvione e al momento nessuna giustizia per le famiglie, con ipotesi di reato già a rischio prescrizione.

Pochissimo è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio gallurese: è solo di pochi mesi fa l'inizio dei lavori da parte dell'ANAS per eliminare la voragine che ha inghiottito tre persone, un ponte è stato abbattuto e da poco ricostruito più alto. Tuttavia, tante sono le opere ancora necessarie.

Intanto la politica discute sul piano di mitigazione del rischio idrogeologico, anzi su due piani: uno è fermo in sede di valutazione di impatto ambientale, l'altro è uno studio di fattibilità che sostiene il contrario del primo. L'amministrazione comunale vorrebbe risolvere il problema con un *referendum* che dovrebbe trasformare i cittadini in esperti di ingegneria idraulica. Intanto la città, che nel frattempo ha subito anche l'alluvione del 2015, vive nel terrore che il fiume si ingrossi e si ripeta la tragedia del 2013.

Faccio un appello al buon senso di tutti gli amministratori locali, della Regione Sardegna e del ministro Costa, affinché si pensi solo ed esclusivamente al bene della comunità gallurese e si intervenga il più presto possibile per attuare un vero e proprio piano antialluvione. Già domani, a causa del mal tempo, potrebbe essere troppo tardi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

#### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 21 novembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 18,21)*.

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 ( [772](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

#### **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Art. 2.

#### **Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

#### **Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento



del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 ( [659](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del medesimo Accordo.

Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, è autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003 ( [676](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 676**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 772**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 659**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Biti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Castaldi, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Fantetti, Faraone, Ferrazzi, Garnero Santanchè, Lorefice, Marinello, Marti, Merlo, Mirabelli, Monti, Napolitano, Rojc, Ronzulli, Rossomando, Rubbia, Santangelo, Sbrollini, Sciascia, Siri e Solinas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Airola, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Pittoni, per attività della 7<sup>a</sup> Commissione permanente; Catalfo, Guidolin e Toffanin, per attività dell'11<sup>a</sup> Commissione permanente; Fazzolari, Licheri e Testor, per attività della 14<sup>a</sup> Commissione permanente; Anastasi, Candura, Cangini, Maiorino, Ortis, Paroli, Pellegrini Emanuele e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Verducci, per attività dell'Unione interparlamentare.

**Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha comunicato che il Gruppo stesso ha nominato Vice Presidente la senatrice Antonella Faggi in sostituzione della senatrice Stefania Pucciarelli.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Leone Cinzia, Lannutti Elio, Marinello Gaspare Antonio

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale (947)

(presentato in data 16/11/2018);

senatori Urso Adolfo, Ciriani Luca, Garnero Santanche' Daniela, Balboni Alberto, Iannone Antonio, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, La Pietra Patrizio Giacomo, Zaffini Francesco

Introduzione degli articoli 24-ter e 24-quater del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia (948)

(presentato in data 19/11/2018);

senatore Petrocelli Vito Rosario

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto all'estero (949)

(presentato in data 20/11/2018);

senatori Gasparri Maurizio, Quagliariello Gaetano, Mallegni Massimo, Gallone Maria Alessandra

Disposizioni in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito (950)

(presentato in data 20/11/2018).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Caliendo Giacomo

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato (812)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 20/11/2018);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Ferro Massimo, Sen. Paroli Adriano

Nuove disposizioni in materia di deducibilità delle minusvalenze prodotte dalla crisi di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (744)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Urso Adolfo ed altri

Deducibilità fiscale delle perdite rilevate in bilancio su azioni di banche in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa (823)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 20/11/2018);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Montani Enrico ed altri

Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia e del Piemonte confinanti con la Svizzera (851)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Gaudiano Felicia ed altri

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari (892)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/11/2018);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Puglia Sergio ed altri

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di semplificazione della tassazione del trattamento di fine rapporto (907)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 20/11/2018);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari, con riguardo anche a quelli delle professioni mediche (831)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Sen. Coltorti Mauro ed altri

Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida (795)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Turco Mario

Disposizioni in materia di enfiteusi e livello (855)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 20/11/2018);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Grassi Ugo, Sen. Ricciardi Sabrina

Modifiche alla disciplina sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (833)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 20/11/2018);

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Laus Mauro Antonio Donato

Istituzione del salario minimo orario (310)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 20/11/2018);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Vescovi Manuel

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante (672)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 20/11/2018);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Vescovi Manuel

Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière come malattia cronica invalidante (673)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/11/2018);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Garavini Laura

Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale per l'acquisto di bevande in contenitori non riutilizzabili e non ecosostenibili (222)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Briziarelli Luca ed altri

Interventi urgenti di bonifica dell'area della ex centrale a lignite di Pietrafitta, nella Valnestore, nel comune di Piegara, provincia di Perugia (829)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità')

(assegnato in data 20/11/2018);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Ferrazzi Andrea ed altri

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (834) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*Commissioni 6<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite*

Sen. Lannutti Elio ed altri

Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (411) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Garavini Laura

Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti in altri Stati membri dell'Unione europea (220)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Iannone Antonio

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e dell'inno nazionale (749)

(assegnato in data 20/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Gaudiano Felicia ed altri

Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali (862)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 20/11/2018);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Vitali Luigi, Sen. Mallegni Massimo

Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale (802)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 20/11/2018);

*4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa*

Sen. Donno Daniela ed altri

Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari (841)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 20/11/2018);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Saponara Maria ed altri

Delega al Governo per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi e per l'istituzione della Giornata nazionale della Festa delle tradizioni, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali (745) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 20/11/2018);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. De Petris Loredana

Disposizione per valorizzare le produzioni agricole locali e a filiera corta, nonché delega al Governo per l'istituzione del marchio "Prodotto di fattoria" (898)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 20/11/2018);

*Commissioni 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite*

Sen. Vescovi Manuel

Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie, nonché delega al Governo per l'istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie (671)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 20/11/2018);

*Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Sen. Taricco Mino ed altri

Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale (843)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/11/2018).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 14 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la prima relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a, alla 7a, alla 10a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CCXXXVIII*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 novembre 2018, ha inviato un documento recante alcune correzioni alla versione aggiornata del progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2019 (*Doc. XI*, n. 1-*bis*), già trasmessa in data 14 novembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 novembre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai dottori Paolo Onelli e Paolo Pennesi, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 14 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo

15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 9 novembre 2018 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:  
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2249, concernente il monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione - alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 18);  
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2100, concernente i servizi di informazione per le piazzole di sosta di camion e veicoli commerciali - alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 19);  
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/4002, concernente l'aliquota ridotta dell'IVA sul carburante nella Regione Lombardia - alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 20);  
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2010, concernente l'IVA per imbarcazioni da diporto - Definizione del luogo di imposizione per i noleggi di breve durata - alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 21).

#### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti**

L'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), con lettera in data 8 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata al 1° settembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXLIII*, n. 1).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Marco Pellegrini, Bottici e Ortolani hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00050 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Marco Pellegrini, Ortolani e Giannuzzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00380 della senatrice Moronese ed altri.

Mozioni

[MARCUCCI](#), [FEDELI](#), [ALFIERI](#), [BELLANOVA](#), [BINI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#) - Il Senato,

premesso che:

la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, scegliendo la data del 25 novembre e invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG, a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica;

la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda, e persistente, disparità di potere tra uomini e donne e in una organizzazione patriarcale della società, che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;

la riproduzione della struttura di genere tradizionale avviene attraverso rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo, che incidono nell'immaginario e nell'agire collettivo, creando le condizioni per una giustificazione e una perpetuazione della violenza maschile sulle donne;

come dimostrano i dati più recenti diffusi dall'ISTAT con il "Rapporto SDGs 2018. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia", la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno



ampio, diffuso e strutturale;

il rapporto evidenzia come "La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il *partner*. Nei casi più estremi la violenza contro le donne può portare alla morte. Nel 2012, quasi la metà di tutte le donne che sono state vittime di omicidio intenzionale in tutto il mondo è stata uccisa da un *partner* o da un familiare, rispetto al 6 per cento delle vittime di sesso maschile";

sempre i dati dicono che: «le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici»: nel 62,7 per cento dei casi gli stupri dichiarati sono stati commessi da *partner*, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici, un'evoluzione confermata anche per quel che riguarda le violenze fisiche come schiaffi, calci, pugni e morsi, mentre gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788.000) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Ha subito violenze fisiche o sessuali da *partner* o ex *partner* il 13,6 per cento delle donne (2 milioni 800.000), in particolare il 5,2 per cento (855.000) da *partner* attuale e il 18,9 per cento (2 milioni 44.000) dall'ex *partner*. Il 24,7 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non *partner*: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento per cento da persone conosciute. In particolare, il 6,3 per cento da conoscenti, il 3 per cento da amici, il 2,6 per cento da parenti e il 2,5 per cento da colleghi di lavoro. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche;

l'ISTAT dice anche che le donne sono uccise soprattutto nell'ambito familiare o da conoscenti. Nel 2016, nella metà dei casi l'omicidio di una donna è stato commesso dal *partner* o dall'ex *partner* (51,0 per cento), nel 22,1 per cento dei casi da parte di un parente, nel 6 per cento dei casi da un conoscente. Questi dati confermano ciò che era già ampiamente noto: per le donne l'ambito familiare è il meno sicuro. I recenti fatti di cronaca poi evidenziano una drammatica recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili alla violenza di genere;

i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziare per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata. Il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality) presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costi 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, dal maggiore utilizzo di servizi e dai costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 paesi dell'Ue;

anche le conseguenze sulla salute delle donne sono pesantissime. Secondo l'OMS la violenza sulle donne rappresenta "un problema di salute di proporzioni globali enormi";

questa fotografia del fenomeno della violenza contro le donne è stata possibile anche grazie al lavoro, spesso volontario, di tante donne dei centri antiviolenza non istituzionali, che da sempre affiancano le donne maltrattate ascoltandole e accompagnandole nella costruzione di percorsi personali di fuoriuscita dall'esperienza di violenza;

nella XVII Legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi che si sono succeduti. Non a caso, il primo atto del Parlamento è stata la ratifica della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione ha fatto emergere, tra le altre cose, la correlazione tra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza;

in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, si è proceduto alla definizione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il Piano, di durata biennale, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel luglio 2015;

partendo dall'esperienza maturata nell'attuazione del citato Piano straordinario, e nella convinzione che il raggiungimento della parità *de jure* e *de facto* sia un elemento chiave per sradicare la violenza contro le donne, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, ha avviato un ampio e articolato processo di dialogo partecipato finalizzato alla definizione delle linee strategiche e dei contenuti della proposta di

un "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" per il triennio 2017-2020; il Piano nazionale, approvato nel novembre 2017 in Consiglio dei ministri, ripropone i tre assi strategici della Convenzione di Istanbul (prevenire; proteggere e sostenere; perseguire e punire), oltre ad un asse trasversale di supporto all'attuazione relativo alle politiche integrate; sul fronte della prevenzione, le priorità individuate riguardano il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei *mass media* sul ruolo di stereotipi e sessismo. Quanto alla protezione e al sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di *empowerment* economico finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa. Per quel che riguarda la repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo *stalking*) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva del reato, con procedure che siano omogenee ed efficienti su tutto il territorio nazionale, oltre che il più possibile condivise tra le varie forze dell'ordine; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne; nel Piano si evidenzia anche la necessità di adottare strategie efficaci per prevenire e contrastare ogni forma di violenza che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro (violenza fisica, psicologica, sessuale) attraverso un percorso condiviso con le parti sociali; si dedica altresì una specifica attenzione ad alcune categorie vulnerabili quali: i minori vittime di mutilazioni genitali femminili o minacciati di subire tale pratica; i minori costretti al matrimonio precoce/forzato; le vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo; a tal proposito, si ricorda che il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha adottato il primo Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018; in merito alle risorse, il decreto-legge n. 93 del 2013 aveva in principio disposto un incremento del fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro, per l'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere e, per gli anni 2014, 2015, e 2016 aveva provveduto con la legge di stabilità per il 2014 (di cui alla legge n. 147 del 2013) ad aumentare ulteriormente il fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni con vincolo di destinazione al Piano anti violenza; un ulteriore finanziamento di natura permanente era invece stato specificamente destinato, nell'ambito del Piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e case rifugio e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il fondo per le pari opportunità fu incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015. Inoltre, nell'esercizio finanziario 2017, il fondo ha subito un significativo incremento dovuto ad un rifinanziamento di circa 49 milioni di euro per il 2017 con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) poi il Fondo per le pari opportunità viene rifinanziato per circa 45 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020; nel bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio, sul capitolo "Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne", nel quale sono iscritti sia i fondi destinati al Piano straordinario che quelli per i centri anti violenza e le case rifugio, risultavano stanziati per il 2017 risorse per 21,7 milioni di euro e per il 2018, sempre al medesimo capitolo, risultavano stanziati risorse pari a 35,4 milioni di euro; in attuazione dell'art. 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il compimento degli obiettivi posti al paragrafo 5.4 "Soccorso" del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, sono state adottate le Linee guida nazionali per l'assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono al pronto soccorso, che individuano e delineano un percorso dedicato, con l'obiettivo di garantire alle donne una assistenza adeguata e una "presa in carico" che parte dal triage infermieristico e arriva fino all'accompagnamento e all'orientamento ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento. Le linee guida nazionali sono state pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 30 gennaio 2018;

diversi sono stati i Protocolli siglati dal Dipartimento per le pari opportunità volti a: creare, in collaborazione con l'Istat, una "Banca dati sulla violenza di genere" finalizzata a fornire informazioni statistiche valide e continuative agli organi di Governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere; adottare, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, un linguaggio ed una metodologia condivisa tra i soggetti che a diverso titolo operano sul tema della violenza di genere, in un'ottica di miglioramento e di raccordo delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne; espletare, in accordo con l'Arma dei Carabinieri, corsi di formazione agli operatori del numero di pubblica utilità 1522 e al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a fornire un approfondimento del fenomeno della violenza di genere, analizzandolo sotto i suoi molteplici aspetti; promuovere, in accordo con il Ministero dell'interno, la formazione integrata e multidisciplinare degli operatori ed operatrici delle parti coinvolte e di promuovere l'adozione di protocolli operativi in grado di migliorare gli interventi di prevenzione e protezione delle vittime; in un'ottica di prevenzione, è stato garantito il servizio fornito dal numero di pubblica utilità 1522, riconosciuto come strumento fondamentale di orientamento delle vittime di violenza di genere e *stalking*, che fornisce informazioni puntuali all'utenza, sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Per promuovere il numero gratuito, sono state promosse diverse campagne di comunicazione, l'ultima delle quali realizzata nel 2017 "sbloccailcoraggio"; in occasione dell'undicesima giornata europea contro la tratta degli esseri umani, il 18 ottobre 2017, è stata presentata la nuova campagna istituzionale, in onda sulle reti Rai, per la pubblicizzazione del numero verde antitratta 800 290 290; il 24 luglio 2017 è stato emanato dal Dipartimento per le pari opportunità, un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere una serie di interventi progettuali, anche di carattere innovativo, come ad esempio quelli a supporto e protezione delle donne sottoposte a violenza cosiddetta economica; il 15 e il 16 novembre 2017, a Taormina, si è riunito il primo G7 delle Pari Opportunità: il *summit G7* è stata un'importante occasione per discutere di politiche sociali e diritti delle donne e per affrontare i due principali temi: il rafforzamento delle misure contro la violenza sulle donne e l'*empowerment* femminile, specie sul versante economico; inoltre, sin dall'adozione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325 (2000) i Governi che si sono succeduti hanno condotto l'Italia a sostenere con forza l'"Agenda Donne, Pace e Sicurezza" in linea anche con i risultati delle conferenze internazionali di settore, a partire dalla innovativa Quarta conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, varando, uno tra i pochi Paesi, il terzo Piano d'azione nazionale italiano (PAN) a conferma dell'impegno delle Autorità italiane nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in materia di Donne, Pace e Sicurezza; sulla scorta delle indicazioni e dei principi della Convenzione, la legge n. 119 del 2013, cosiddetta sul femminicidio, ha definito per la prima volta con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha inoltre introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima e introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale, modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere di comunicazione del giudice rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito, irrevocabilità della querela per le situazioni particolarmente gravi di *stalking*; per quanto riguarda la dotazione di strumenti «repressivi», di particolare rilievo appare l'introduzione di un'aggravante per gravi delitti violenti da applicare in caso di «violenza assistita», e cioè avvenuta in presenza di minori, con particolare riferimento al regime della querela di parte che è diventata irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. In tutti gli altri casi, la remissione potrà avvenire soltanto in sede processuale, ma il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità; si è agito, inoltre, introducendo importanti misure di prevenzione, quali l'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di *stalking*,

e l'allontanamento, anche d'urgenza, dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza all'autore delle violenze, e si è cercato di si è cercato di intervenire al fine di migliorare l'interazione tra chi subisce violenza e le autorità. Inoltre, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* sono stati inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza, ed è stato esteso il gratuito patrocinio;

il decreto legislativo n. 212 del 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che era stato dai Governi nel 2017 incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile;

negli ultimi giorni della XVII Legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. La medesima legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni, il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 del codice penale, infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; l'altra parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

con l'entrata in vigore poi della legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di *stalking* potranno essere applicate nuove misure di prevenzione, e, in particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo *stalker* potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. La riforma del Codice consente inoltre l'applicazione agli indiziati di *stalking* anche delle misure di prevenzione patrimoniali;

la prevenzione non può che partire dalla scuola. In tal senso, il 27 ottobre 2017 il Ministro dell'Istruzione *pro tempore* ha presentato un Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze. Con il Piano sono stati stanziati 8,9 milioni di euro per progetti e iniziative per l'educazione al rispetto e per la formazione delle e degli insegnanti. In particolare, 900.000 euro per l'ampliamento dell'offerta formativa, 5 milioni (fondi PON) per il coinvolgimento di 200 scuole nella creazione di una rete permanente di riferimento su questi temi. Altri 3 milioni per la formazione delle e dei docenti. In attuazione del Piano sono state emanate le Linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 della legge n. 107 del 2015 per la promozione dell'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere;

a sostegno di iniziative educative in ambito scolastico, il Dipartimento per le pari opportunità ha indetto un bando pubblico rivolto a tutte le scuole nazionali di ogni ordine e grado, che ha permesso di finanziare 90 istituti scolastici. Le risorse stanziare sono state di 5 milioni di euro;

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, di attuazione della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*), sui temi di conciliazione lavoro-vita privata ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere che intraprendono percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato e anche le lavoratrici autonome che subiscono violenza, per motivi legati allo svolgimento di tali percorsi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tre mesi, anche non continuativo, interamente retribuito. È inoltre prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo

pieno a *par time*, nonché l'opportunità di trasformarlo nuovamente, a seconda delle esigenze della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno, nonché la facoltà, per le collaboratrici a progetto di sospendere il rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione;

questo lungo *excursus* è parso utile a dimostrare che moltissimo è stato fatto dai governi *pro tempore* Letta, Renzi e Gentiloni, ma che la strada per sconfiggere definitivamente e culturalmente il fenomeno della violenza contro le donne è ancora lunga e attuale;

dalla relazione finale, approvata all'unanimità, della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita nel mese di gennaio 2017 e istituita nuovamente il 16 ottobre 2018), emergono tantissime indicazioni e vuoti normativi da colmare. Una delle maggiori incongruenze evidenziate, e alla quale si chiede di porre rimedio, è la totale incomunicabilità tra procedimenti civili e penali, e tra questi ultimi e il tribunale per i minorenni. Così, spessissimo, accade che un procedimento penale scaturito da una denuncia per violenza domestica proceda completamente staccato dal procedimento civile di separazione e affidamento dei figli. Ne consegue una frequente violazione della Convenzione di Istanbul poiché, anche quando un giudice ha accertato la violenza domestica, viene disposto l'affido condiviso;

il 9 maggio 2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica con l'obiettivo di fornire agli uffici giudiziari italiani, requirenti e giudicanti, gli indirizzi per meglio organizzare l'attività di indagine e i giudizi sui reati riguardanti la violenza di genere. Nelle linee guida si sottolinea che "La centralità del tema delle vittime di violenza di genere e domestica, ancor più se domestica, ancor più se minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, rende ineludibile l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile";

il disegno di legge cosiddetto Pillon (A.S. n. 735), in discussione al Senato, che propone una riforma in materia di affido condiviso, sembra porsi in aperto contrasto con quanto detto. Un testo fortemente criticato, il cui contenuto viola la Costituzione e le convenzioni internazionali. In particolare, l'obbligo di mediazione viola apertamente il divieto previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul e rischia di mettere in pericolo le donne che fuggono dal partner violento. Così come, occorre sottolineare la pericolosità dell'introduzione del concetto di alienazione parentale, che, presupponendo esservi manipolazione da parte di un genitore in caso di manifesto rifiuto dei figli di vedere l'altro, prevede di invertire il domicilio collocando il figlio proprio presso il genitore che esso rifiuta. Si contrasta così la possibilità per il minore di esprimere il suo rifiuto, avversione o sentimento di disagio verso il genitore che si verifichi essere inadeguato o che lo abbia esposto a situazioni di violenza assistita;

troppo spesso poi le donne rischiano ancora di subire fenomeni di vittimizzazione secondaria, derivanti dal contatto insoddisfacente con il sistema di giustizia penale vivendo così un ulteriore trauma psico-emotivo. È quindi importante favorire, attraverso strumenti normativi, buone prassi e la formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della Convenzione di Istanbul), una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto, è l'estrema durata del procedimento penale;

purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che possono comportare una errata valutazione del rischio da parte di uno degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con la conseguente mancanza di adozione di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza un femminicidio. Troppo spesso, dalle cronache giudiziarie emergono situazioni nelle quali il soggetto violento, trasformatosi in omicida di genere, non risultava sottoposto ad alcuna misura, pur avendo la donna più volte denunciato la situazione di violenza subita;

la scelta di una donna vittima di violenza di affidare il racconto della propria storia alle forze dell'ordine, va raccolta con capacità e professionalità: chiedere aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro. Per queste ragioni, chi accoglierà questo affidamento, e soprattutto

il modo in cui lo farà, può segnare una grande differenza nel prosieguo del viaggio di rinascita della donna;

per quel che concerne poi la trattazione prioritaria dei processi, fondamentale anche per evitare una vittimizzazione secondaria della parte lesa, le linee guida del Csm, anche in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 132-*bis* disposizioni del codice di procedura penale, operato dalla Circolare p. 20458 del 17 novembre 2017, intervengono sul tema indicando che: "ferma restando l'insindacabilità della discrezionalità rimessa ai magistrati giudicanti e requirenti in ordine alle scelte processuali del caso singolo, appare in linea con l'indicazione consiliare di ricercare modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e protezione alla vittima anche in ambito processuale, l'ipotesi che le dirigenze degli uffici possano concordare previsioni generali relative ai casi in cui detta modalità di assunzione della prova si renda particolarmente opportuna";

sul piano della comunicazione viene ancora riservata poca attenzione al ruolo che i *media* possono avere per consolidare una coscienza sociale diffusa di condanna del fenomeno. Troppe volte, soprattutto nei casi di femminicidio, i *media* tendono a far passare un messaggio fuorviante e diseducativo, sia sul piano del linguaggio che su quello della rappresentazione della notizia. Espressioni come "Amore malato", "eccesso di amore", "raptus" richiamano ad una sorta di giustificazionismo dell'azione violenta. Anche su questo punto la Convenzione di Istanbul interviene in maniera puntuale con l'articolo 17, prevedendo la sensibilizzazione degli operatori dei settori dei *media* per la realizzazione di una comunicazione e di una informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere;

nell'era del *web*, la violenza come è noto corre anche in rete e le donne sono le principali vittime del discorso d'odio *on line* "Vox Diritti" ha pubblicato di recente una mappa dell'intolleranza, secondo la quale le donne sono ancora le più odiate in rete. In particolare, si rileva come la rete dell'odio si agiti quando la cronaca registra casi di femminicidio e che il *social* più attivo nel condividere l'odio verso le donne è "Twitter", con oltre 1 miliardo di *tweet* sessisti rilevati (su un campione di oltre 2 miliardi complessivi);

sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza maschile sulle donne, si sta assistendo nel nostro Paese, così come in molte parti del mondo, ad un pericoloso arretramento politico oltre che culturale, il cui esito può essere molto pericoloso per i diritti delle donne;

ci si trova di fronte ad un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza contro le donne, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;

ancora una volta sono i dati che vengono in aiuto. In data 27 settembre 2017, il presidente di Istat, Giorgio Alleva, nel corso di un'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, in merito agli autori della violenza sottolinea che: "gli stupri subiti dalle donne italiane sono stati commessi da italiani in oltre l'80 per cento dei casi (81,6 per cento), da autori stranieri in circa il 15 per cento dei casi (15,1 per cento)". E ancora che "è interessante sottolineare che il comportamento di denuncia delle italiane risulta cambiare notevolmente se l'autore della violenza sia straniero: la quota di vittime di stupro da un autore straniero che dichiara di aver sporto denuncia è infatti oltre 6 volte più alta rispetto al caso in cui l'autore è italiano. Per il tentato stupro, la differenza è ancora più marcata: la quota di donne che denunciano, nel caso di un autore straniero, è 10 volte più alta rispetto al caso in cui l'autore sia un italiano";

in tema di violenza maschile sulle donne, il "Contratto del governo per il cambiamento" sottoscritto dalle forze di Maggioranza, si limita a circoscrivere quest'ultima alla sola violenza sessuale. Nessuna riflessione viene fatta sulla violenza fisica, psicologica, economica e sulle molestie sul luogo di lavoro. Un approccio duro e repressivo, quello scelto dall'Esecutivo, che rivela a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo tutta la sua incapacità nel promuovere e proporre interventi adeguati e integrati che partano dalla prevenzione e arrivino ad elaborare progetti personalizzati di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita delle donne dall'esperienza di violenza subita;

ai proclami securitari al momento non è seguita alcuna azione concreta, né in termini legislativi, né in termini amministrativi, e intanto la strage infinita di donne continua;

la Cabina di regia per dare impulso alle politiche in tema di violenza sulle donne che il Governo Conte ha ereditato, è stata convocata dal Sottosegretario con delega alle pari opportunità solo qualche giorno fa e fino ad ora si sono sentite solo tiepide dichiarazioni;

si sottolinea poi che le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2018 ai centri antiviolenza e alle case rifugio, ripartite nel maggio scorso in Conferenza Stato Regioni, ad oggi non risultano ancora essere state trasferite alle Regioni. È invece importante che tali risorse vengano distribuite al più presto e che ciò avvenga in modo coerente e giusto, attraverso meccanismi che stabilizzino il sapere costruito in molti anni di ascolto delle donne, delle loro esperienze, dei loro bisogni, desideri e volontà;

nella legge di bilancio per il 2019 dell'attuale Governo, in merito allo stanziamento di risorse destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si registra una decurtazione, per il triennio 2019, 2020 e 2021, di circa 500.000 euro l'anno. Stesso identico trattamento viene riservato al Piano nazionale antitratto di cui alla legge n. 208 del 2015, che subisce una decurtazione pressoché identica a quella prevista per il Fondo pari opportunità. Anche il Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e quello per gli orfani di femminicidio subiscono un ritocco al ribasso rispetto a quanto previsto dal Contratto di governo. Si interrompe così una tendenza di crescita nello stanziamento di risorse dedicate al tema, che i Governi precedenti hanno sempre confermato;

viene defanziata e lasciata morire la normativa sul congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotta in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92: un'importante misura di civiltà e parità, voluta e apprezzata anche dai padri;

il rischio, dunque, non è solo che si disperda il lavoro importante fatto nella XVII Legislatura da Parlamento e Governo, ma che si possa assistere ad un vero e proprio passo indietro su questo tema, impegna il Governo:

1) a mettere in campo tutte le misure necessarie a rendere efficace il complesso sistema di strumenti e di tutele citati in premessa, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;

2) a proseguire nella strada tracciata dai governi Letta, Renzi e Gentiloni, attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020 e implementando e monitorando le Linee guida nazionali per l'assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono al pronto soccorso;

3) a favorire il coordinamento tra processo penale, civile e tribunali per i minorenni, al fine di garantire una efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica;

4) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, destinando a tale scopo nuove risorse finanziarie;

5) a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità della vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dall'esistenza di protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (esempio protocollo EVA);

6) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, Polizia e Carabinieri, magistrati, personale della giustizia, Polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere;

7) a ricercare modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Csm;

8) ad adottare politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza;

9) a dare attuazione all'art. 17 della Convenzione di Istanbul;

10) a invertire la rotta intrapresa dal Governo, modificando le previsioni di spesa presenti nella legge

di bilancio per il 2019, nel corso dei lavori parlamentari, eliminando i tagli e anzi incrementando le risorse destinate al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratto e in generale a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;

11) mettere in campo strategie efficaci per prevenire e perseguire ogni forma di violenza, fisica, psicologica e sessuale, che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro;

12) a promuovere in sede internazionale l'impegno dell'Italia affinché tutti i Paesi del G7 arrivino ad adottare un piano nazionale contro la violenza di genere;

13) ad adottare tutti gli atti normativi ed organizzativi necessari all'attuazione della legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, al fine di renderla finalmente pienamente operativa;

14) in relazione all'istituendo "Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato", a chiarire la natura (onerosa, gratuita o in regime di convenzione) e il contenuto della prestazione che si prevede di offrire agli utenti degli istituendi "centri di ascolto", all'uopo precisando modalità di selezione e remunerazione del personale che opererà in detti centri.

(1-00051)

[CIRIANI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [FAZZOLARI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [MARSILIO](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il *Global compact*, ovvero il "Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare", viene presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione, nata sulla spinta della Dichiarazione di New York, sottoscritta in sede ONU il 5 agosto 2016, e ne traccia gli obiettivi fondamentali;

il *Global compact* è finanziato da contributi volontari dei governi a UN Trust Fund, e attualmente i donatori sono: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Repubblica di Corea, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia;

il 10 e 11 dicembre 2018 i Governi del mondo saranno chiamati a firmare il *Global compact* per una migrazione "sicura, ordinata e regolare" e quello per i rifugiati che mirano, tramite un approccio multilaterale, a creare un mondo dai confini aperti;

il *Global compact*, nella sostanza, è un'iniziativa volontaria di adesione a un insieme di principi giuridici e nasce dalla volontà di promuovere flussi continui, utilizzando motivazioni, sia economiche, sia demografiche;

esso inoltre crea obblighi crescenti verso gli Stati in ordine ai servizi da fornire agli immigrati, anche a prescindere dal loro *status* di rifugiato, impedendo di perseguire penalmente chi fornisce assistenza indebita all'immigrazione;

appare evidente, quindi, come il *Global compact* non sia altro che l'ennesimo tassello di un progetto volto ad annientare i confini, le culture ed in particolare le sovranità nazionali in tema di immigrazione;

contro questo approccio immigrazionista numerosi Stati si sono già schierati a favore della sovranità nazionale;

Stati Uniti, Ungheria, Australia e Austria hanno già dichiarato di non voler firmare il *Global compact* sulle migrazioni;

a queste nazioni si è aggiunta di recente anche la Repubblica Ceca; secondo l'Esecutivo di Praga, infatti, il testo "non stabilisce una netta differenza tra migrazione legale e illegale";

la soverchia valenza ideologica e politica del *Global compact* è evidente laddove, nei paragrafi 7, 8 e 9, l'immigrazione viene apoditticamente definita come un fattore in grado aumentare il benessere del Paese ospitante;

l'inaccettabile compromissione della sovranità nazionale in tema di immigrazione è evidente laddove viene sottratta agli Stati nazionali la gestione delle politiche migratorie;

allo stesso modo è inaccettabile, per chi voglia difendere la sovranità nazionale nella gestione dei flussi migratori, che l'assistenza, qualora ideologicamente definita umanitaria, non possa mai essere



considerata illegale;

in ogni caso la sottoscrizione del complesso reticolato di impegni del *Global compact*, anche laddove genericamente formulati, è tale da comportare un'inaccettabile cessione di sovranità sul tema migratorio;

è inaccettabile che le migrazioni siano gestite da organismi sovranazionali senza alcun controllo democratico dei cittadini dei singoli Stati;

oltremodo non può essere condivisa l'impostazione prettamente ideologica del *Global compact* che sancisce di fatto una sorta di "diritto a migrare";

l'Italia patirebbe il prezzo più caro di questa impostazione ideologica sul tema delle migrazioni, per la sua posizione al centro del Mediterraneo, che la configura fatalmente come gigantesco "molo naturale" per le rotte che provengono dall'Africa;

l'Italia è, oltre tutto, uno dei confini meridionali dell'Unione europea e, in senso lato, del mondo occidentale, e possiamo, quindi, considerare l'Italia la "porta di accesso" alla civiltà occidentale, al suo stile di vita, ai suoi diritti e ai suoi doveri;

affermare il principio che chiunque possa venire liberamente nella nostra Nazione, quindi in Europa, comporterebbe una vera e propria mutazione genetica della dimensione funzionale del confine (il *limes* degli antichi romani) inteso non solo come linea di demarcazione dell'ambito territoriale nel quale si esercita la sovranità di uno Stato, ma anche come linea di demarcazione tra due civiltà diverse, con i rispettivi tratti caratteristici e le necessarie differenze,

impegna il Governo:

1) a non sottoscrivere il *Global compact on migrations* alla Conferenza di Marrakech del 10 e 11 dicembre 2018;

2) a promuovere, nella Conferenza, un approccio integrato delle politiche dell'immigrazione, dell'asilo, della gestione delle frontiere esterne e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, volto a difendere i confini, l'identità e i valori delle nazioni d'Europa e della Civiltà occidentale;

3) a non partecipare al *Trust fund* che finanzia il *Global compact*.

(1-00052)

Interrogazioni

[ROJC](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

le scuole materne di insegnamento sloveno nella provincia di Trieste sono state istituite a seguito del *memorandum* d'intesa stipulato a Londra nel 1954, rimarcato dal trattato tra l'Italia e l'allora Repubblica di Jugoslavia e ratificato a Osimo il 10 novembre 1975;

la legge di tutela della minoranza linguistica slovena, la n. 38 del 2001, ha successivamente confermato le misure di tutela già adottate, favorendo la loro promozione e l'ampliamento con misure e finanziamenti dedicati, attraverso specifici capitoli della legge di stabilità;

recentemente il Comune di Trieste ha proposto, ed è in via di approvazione, un regolamento per le scuole materne che andrebbe a ledere il livello di garanzie e funzionamento delle strutture dedicate ai bambini della comunità slovena;

nel regolamento attuale è infatti prevista, a norma di legge, la perfetta conoscenza della lingua slovena per il personale educativo ausiliario;

nella proposta di modifica del regolamento sembrerebbe invece emergere la volontà di dequalificare lo *status* delle attuali scuole materne slovene di Trieste, sminuendone il ruolo di strutture autonome e ramificate sul territorio di insediamento della comunità slovena e quindi rivolte all'educazione dei bambini della comunità stessa, con personale di lingua slovena abilitato al proprio ruolo;

tenuto conto che già in passato sono stati segnalati forti disagi derivanti dalla ripetuta pratica di sostituire nelle scuole materne cittadine in lingua slovena il personale docente ed ausiliario, in caso di assenza dei titolari, con personale che non conosce la lingua slovena, provocando gravi ripercussioni sulla didattica e con palese violazione del diritto della minoranza slovena all'istruzione pubblica nella lingua materna;

lo stesso Comitato istituzionale paritetico si è pronunciato su tale disagio, considerato che tutte le disposizioni di legge in materia di istruzione hanno come nucleo fondante delle scuole pubbliche la

lingua di insegnamento slovena quale unico veicolo dell'azione didattica;  
risulta pertanto all'interrogante che, se viene meno tale elemento essenziale, il servizio reso rimane snaturato della sua funzione originaria,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda urgentemente assumere affinché i bambini delle scuole materne di insegnamento in lingua slovena della provincia di Trieste, a prescindere dall'adozione di qualsiasi regolamento comunale, abbiano la certezza che avranno sempre e solo a disposizione personale idoneo al proprio ruolo;  
se, in caso di assenza dei titolari e qualora ci fosse la necessità della sostituzione del personale docente ed ausiliario, la sostituzione avverrà con altrettanto personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, come previsto dalle normative vigenti.

(3-00385)

[PARRINI](#), [BELLANOVA](#), [FERRARI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari europei* -  
Premesso che:

ad oggi, l'Unione europea non dispone di strumenti efficaci in grado di contrastare la mancanza di reciprocità nel campo degli investimenti e degli appalti e, in particolare, la potenziale svendita delle competenze strategiche europee;

negli ultimi anni, investitori non europei hanno rilevato un numero sempre maggiore di società europee con competenze tecnologiche chiave. Diversamente gli investitori europei non hanno avuto la medesima agibilità nei casi in cui hanno tentato operazioni di acquisizione nei mercati extraeuropei;

Italia, Francia e Germania nel mese di febbraio 2017 hanno inviato una lettera al commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstrom, che evidenziava come sul fronte degli investimenti diretti esteri vi fosse la necessità di creare i presupposti per far rispettare il criterio della reciprocità e, quindi, per garantire il rispetto delle regole condivise in campo internazionale;

tale richiesta si è resa necessaria a seguito della crescita delle operazioni di fusione e acquisizione cinesi, in tal senso appare opportuno segnalare l'acquisizione da parte della cinese Midea dell'azienda tedesca di robotica Kuka per un ammontare 4,5 miliardi di euro, nonché più in generale dallo squilibrio tra gli investimenti diretti in uscita ed in entrata cinesi;

a seguito dell'iniziativa promossa da Italia, Francia e Germania, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM (2017)487);

essa riconosce alla Commissione europea la facoltà di controllare gli investimenti diretti esteri (IED) che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, la Commissione europea può emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato;

in data 13 giugno 2018, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la propria posizione in merito alla proposta, chiedendo alla presidenza di avviare quanto prima i negoziati con il Parlamento europeo e arrivare ad una conclusione dell'*iter* legislativo di codecisione;

rilevato che:

in data 20 agosto 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha annunciato la creazione di una "*task force* Cina", ovvero "un meccanismo operativo di lavoro, cooperazione e dialogo" fra Governo, associazioni di categoria e società civile, volto all'elaborazione di una nuova strategia nazionale di sistema, destinata a rafforzare le relazioni economiche e commerciali con la Cina;

la *task force* Cina è coordinata dal sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Michele Geraci, il quale, come si legge sul sito del dicastero, afferma che: " Il cambiamento che vuole realizzare questo Governo (...) in uno spirito armonico e di concertazione con tutte le parti interessate, passa anche attraverso la costituzione di questo innovativo strumento di riflessione, analisi e intervento di cui ci vogliamo dotare per fornire una risposta concertata e ben informata nel dialogo con la Cina. Questa Cina, che ha lanciato il suo ambizioso programma di avanzamento tecnologico Made in China 2025 e che ha un immenso mercato interno sempre più desideroso di beni di qualità, presenta per l'Italia sia dei rischi (...), ma anche delle imperdibili opportunità, sia sul piano dell'incremento del nostro *export*

sia per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti";  
in data 9 novembre 2018, in occasione del Consiglio affari esteri, riunitosi a Bruxelles nel formato commercio, il sottosegretario Geraci in merito al controllo degli investimenti esteri, come riportato da diverse agenzie di stampa, avrebbe dichiarato che: "l'Italia ritiene che la decisione finale sul via libera o meno agli investimenti di Paesi terzi resti nelle mani degli stati membri e che lo scambio d'informazioni con Bruxelles sia volontario e non obbligatorio",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiarire se la posizione espressa dal sottosegretario Geraci durante il Consiglio affari esteri del 9 novembre non sia da ritenersi contraria alle posizioni portate avanti fino ad oggi dall'Italia, nonché in contrasto con la difesa degli interessi strategici del nostro Paese;

se non ritengano opportuno chiarire se la posizione del Governo in materia di investimenti di Paesi terzi sia volta a favorire potenziali acquisizioni di imprese europee da parte di imprese di Stato o aziende private strettamente collegate al Governo cinese, con pesanti ripercussioni sulla competitività, sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Italia e dell'Unione europea.

(3-00386)

URSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

- Premesso che:

nell'ultimo anno la politica espansiva della Cina attraverso importanti acquisizioni di aziende nella UE è arrivato al *record* di 35 miliardi di euro, l'Italia è al terzo posto con investimenti particolarmente rilevanti in settori strategici;

manca una procedura univoca tra gli Stati membri per la difesa degli *asset* strategici nazionali (solo 13 Paesi ne sono dotati);

pochi giorni fa le autorità americane hanno bloccato la vendita dell'azienda italiana Permasteelisa, *leader* nel mondo per la realizzazione di pannelli di vetro e acciaio, ad una *holding* cinese, la Grandland, verosimilmente perché il rischio potenziale derivante da tale acquisizione potrebbe essere quello di attuare uno spionaggio industriale su scala globale, attraverso, ad esempio, la collocazione di *microchip* nei vetri dei pannelli realizzati nei grattacieli di mezzo mondo;

sulla vicenda non è seguito alcun intervento, dichiarazione o spiegazione da parte delle autorità italiane;

il nostro Governo, appena due anni fa, ha sollecitato l'Unione europea, affinché si attivasse una difesa più stringente, efficace e coordinata dagli investimenti cinesi nei settori strategici;

il Consiglio europeo, a giugno 2017, ha chiesto alla Commissione di analizzare gli investimenti di Paesi terzi in settori strategici, nel rispetto delle competenze nazionali;

la necessità di un regolamento sullo *screening* degli investimenti esteri in UE era stata sollevata anche dal libro bianco della Commissione e, più in particolare, nel documento di riflessione sulla globalizzazione, che il collegio dei commissari ha adottato il 10 maggio 2017, dove si dichiara che "mentre per l'Ue l'apertura agli investimenti resta un principio chiave, preoccupazioni sono state sollevate di recente riguardo investitori stranieri, in particolare imprese di governo, che hanno acquistato compagnie europee con tecnologie chiave, per ragioni strategiche";

il giorno prima di partire per la Cina, il Ministro dello sviluppo economico aveva assicurato, in sede parlamentare, che la posizione del Governo italiano non era mutata in merito al provvedimento europeo sullo *screening* degli investimenti cinesi in Europa;

il sottosegretario al commercio estero nel *meeting* dei ministri del Commercio estero dell'Unione ha, invece, espresso, a sorpresa, la posizione contraria dell'Italia sulla proposta di Regolamento sullo *screening* sugli investimenti esteri nell'UE, posizione isolata che ha suscitato forti perplessità tra gli altri Stati dell'Unione e palese contrarietà tra i nostri principali alleati, Stati Uniti e Giappone;

secondo autorevoli giornali europei la posizione del Governo sulla questione sarebbe radicalmente cambiata all'indomani del viaggio in Cina del Ministro dello sviluppo economico;

nella Relazione annuale sulla politica per l'informazione sulla sicurezza al Parlamento è evidenziato il "rischio Paese" a fronte della strategia predatoria messa in atto da Paesi ed entità statuali straniere atte

ad acquisire il nostro patrimonio scientifico, tecnologico e industriale, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo su quanto esposto in premessa e se sia vero che la posizione italiana sul Regolamento riguardante lo *screening* sugli investimenti esteri nella UE è cambiata dopo il viaggio del Ministro dello sviluppo economico in Cina;

se il Ministro dello sviluppo economico abbia parlato di questo argomento con i suoi interlocutori in Cina e, nel caso, quali siano state le contropartite;

quali e quante missioni siano state compiute da esponenti del Governo in Cina a partire dal conseguimento della fiducia parlamentare e quali siano i risultati conseguiti;

se il Governo sia stato messo a conoscenza della volontà delle autorità statunitensi di bloccare la vendita ai cinesi dell'azienda italiana Permasteelisa e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali siano le valutazioni del Governo in merito a quanto contenuto nella Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza al Parlamento, quali misure siano state adottate per rispondere all'esigenza di tutelare il nostro patrimonio scientifico, tecnologico e industriale e come si concili questa necessità con l'atteggiamento manifestato in sede europea sul Regolamento sullo *screening* sugli investimenti esteri nella UE.

(3-00387)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno* -

(3-00388)

(Già 4-00438)

[BOLDRINI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che,

il decreto interministeriale del 2 dicembre 2016 tra il Ministero dei beni culturali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato il Programma degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali finanziati *ex lege* n. 208 del 2015, art. 1, comma 338, al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, destinando agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, circa 30 milioni di euro;

alcuni di questi interventi ricadono sul territorio interessato dal sisma emiliano del 2012 e si tratta nello specifico di: euro 6.400.000 - chiesa di San Giovanni a Disvetro di Cavezzo (Modena); euro 2.400.000 - chiesa di Motta di Cavezzo (Modena); euro 4.000.000 - chiesa di San Martino di Tours a Buonacompra di Cento (Ferrara); euro 7.700.000 - basilica Cattedrale di San Giorgio a Ferrara; euro 7.100.000 - chiesa di San Bartolomeo di Villafranca di Medolla (Modena); euro 3.000.000 - chiesa di San Francesco a Mirandola (Modena); euro 4.400.000 - chiesa di San Biagio in Padule a San Felice sul Panaro (Modena). Per un totale di interventi pari a euro 35.000.000;

la legge ha previsto una ripartizione finanziaria per le annualità 2016-2017-2018-2019;

ad oggi per questi interventi non risulta siano stati sottoscritti disciplinari tra i servizi generali di programmazione finanziaria del Ministero dei beni culturali e il Segretariato regionale Emilia-Romagna del Ministero, servizio quest'ultimo preposto al controllo e della programmazione sul territorio, né tantomeno i disciplinari e le convenzioni con i soggetti proprietari, a vario titolo, dei beni culturali interessati dai finanziamenti;

gli edifici citati sono stati fortemente compromessi dal sisma del 2012 e a 2 anni dalla messa a disposizione dei finanziamenti non risultano avviate attività prodromiche all'avvio della progettazione, si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte dei suddetti procedimenti ed in quali tempi si preveda la sottoscrizione dei suddetti disciplinari al fine di trasferire alla Regione Emilia-Romagna le risorse previste per gli interventi di ricostruzione delle chiese distrutte dal sisma, anche per scongiurare la perdita totale di questi beni dichiarati di interesse culturale e simboli delle comunità insediate che si sono sempre riconosciute in essi.

(3-00389)

[CIRINNA'](#), [ROSSOMANDO](#) - *Ai Ministri della difesa e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il gruppo aeronautico Piaggio Aerospace, nato da una costola della storica azienda Rinaldo Piaggio,

con sede a Villanova d'Albenga e Genova, occupa circa 1.300 lavoratori tra la sede principale e l'indotto, ed è impegnata sul versante dell'aviazione civile e militare, specializzata nella produzione del velivolo commerciale P.180 e del velivolo a pilotaggio remoto P.1HH, un drone progettato per scopi militari e per la sorveglianza e la ricognizione aerea, marittima e del territorio;

il gruppo è attualmente di proprietà del Fondo Mubadala di Abu Dhabi, azionista unico della società, che nel 2017, in conseguenza del nuovo piano industriale approvato dall'azienda, ha rifinanziato la Piaggio Aerospace con oltre 250 milioni di euro. Oltre agli azionisti di Abu Dhabi, altro *partner* principale della Piaggio Aerospace nel programma per la produzione e la vendita dei droni risulta essere Leonardo;

il programma dei velivoli a pilotaggio remoto P.1HH e lo sviluppo del drone P.2HH, evoluzione del modello attualmente in produzione, è quindi strategico, per un verso poiché rappresenta una eccellenza tecnologica italiana per lo sviluppo di un sistema aeronautico dal contenuto di innovazione di grande rilevanza a livello mondiale, dall'altro è fondamentale per la sopravvivenza stessa di questa storica azienda, anche perché è stata manifestata l'intenzione di mantenere la produzione in Italia e proprio nello stabilimento di Villanova d'Albenga;

l'8 febbraio 2018 il Ministro della difesa *pro tempore* Roberta Pinotti, aveva trasmesso alle Camere lo schema di decreto ministeriale che destinava 766 milioni di euro per l'acquisto di 20 droni P.2HH. L'esame dell'atto del governo non è stato concluso dalle competenti commissioni, a causa del termine della Legislatura e il testo è passato all'esame della Commissione speciale prima e delle nuove commissioni Difesa di Camera e Senato nella XVIII Legislatura. L'ultima trattazione dell'argomento in Commissione difesa al Senato risale però al 4 luglio 2018, durante la quale sono stati richiesti ulteriori approfondimenti, anche attraverso una generica richiesta di audizioni;

l'atteggiamento che appare attendista del Governo nel definire le proprie intenzioni relativamente al programma dei droni, ha destato preoccupazione anche nella proprietà Mubadala, che a più riprese ha parlato di crisi e di liquidazione dell'azienda nel caso di un passo indietro del Governo italiano, destando forte preoccupazione tra i 1.300 lavoratori;

il 20 settembre scorso, durante la seduta di interrogazioni a risposta immediata in Senato, rispondendo ad una interrogazione del PD (3-00216), nella quale si chiedeva al Governo un chiarimento circa le intenzioni dell'Esecutivo sul programma dei droni e una nuova calendarizzazione per il decreto ministeriale in Commissione, il Ministro della Difesa, Trenta, ha dichiarato che il programma trova la piena approvazione del suo dicastero, in virtù anche del "dual use", militare e civile (per il controllo del territorio, a livello ambientale, al contrasto degli incendi boschivi, per il monitoraggio dei siti archeologici);

nonostante questa dichiarazione, ad oggi l'atto del Governo relativo al decreto ministeriale in oggetto non risulta ancora ricalendarizzato;

i lavoratori, entrati in stato di agitazione, hanno incontrato il Presidente della Regione Liguria Toti e altri rappresentanti delle istituzioni locali. Il 20 novembre è stato convocato al Ministero dello sviluppo economico il Tavolo sulla vicenda Piaggio Aerospace, al quale saranno presenti i delegati sindacali, alcuni sindaci e i rappresentanti istituzionali;

il via libera al programma pluriennale per la produzione dei droni, che spalmerrebbe i finanziamenti sui 15 anni a venire, garantirebbe la sopravvivenza dell'azienda e il mantenimento del livello occupazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente riavviare e portare a rapida conclusione l'esame del decreto ministeriale relativo al programma pluriennale per la produzione e la vendita di 20 droni da parte di Piaggio Aerospace, ancora fermo nelle Commissioni Difesa delle Camere, al fine di garantire la sopravvivenza di un'azienda che, come ha affermato lo stesso Ministro della difesa in Senato, rappresenta un'eccellenza nazionale nell'industria di settore, e il livello occupazionale dei 1.300 lavoratori di Villanova d'Albenga.

(3-00390)

[DAL MAS](#), [CALIENDO](#), [MODENA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure



urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati;

con la convenzione di negoziazione per le separazioni, di cui all'articolo 6, le parti spesso dispongono anche di diritti su beni immobili, con la conseguenza che l'atto è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, oltre a prodursi gli effetti giuridici di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

in fase di applicazione della norma, però, sembra emergere una lacuna normativa sulla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato per poter procedere alla trascrizione, al pari di quanto è stato disposto, in via generale, all'articolo 5, comma 3 del citato decreto;

alcuni conservatori dei registri immobiliari, infatti, hanno iscritto l'avvenuto trasferimento solo con riserva per la mancata autenticazione di un pubblico ufficiale dell'accordo raggiunto, espressamente richiesta invece dall'articolo 5, comma 3;

recenti pronunce giurisprudenziali hanno, però, riconosciuto che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e di divorzio produce gli effetti giuridici dei provvedimenti giudiziali che definiscono uno dei procedimenti citati e quindi, analogamente al lodo arbitrale, non necessita di ulteriori autenticazioni, come previsto all'articolo 6, comma 3;

alcuni tribunali hanno ordinato al conservatore di eseguire la trascrizione delle cessioni immobiliari senza alcuna autentica notarile delle sottoscrizioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti decisioni: Tribunale di Pordenone 16 marzo 2017, Tribunale di Roma, V Sezione Civile, 17 marzo 2017, Tribunale di Roma, V Sezione Civile, 18 gennaio 2018 n. 458, Tribunale di Roma, V Sezione Civile, 2 luglio 2018 n. 4429;

un'ulteriore autenticazione da parte di un pubblico ufficiale delle sottoscrizioni delle convenzioni di negoziazione assistita di separazione o divorzio, di cui all'articolo 6, risulta essere anche un'altra spesa che le parti devono sostenere e rappresenta sicuramente un disincentivo all'utilizzo di questo strumento, nato per semplificare la procedura;

durante la XVIII Legislatura, a seguito di un'interrogazione sullo stesso tema svolta alla Camera dei deputati il 17 maggio 2017 (atto di sindacato ispettivo 5-11362), il Ministro della giustizia aveva dichiarato che: "in ogni caso, laddove permanesse il rilevato contrasto, si valuterà l'opportunità di un intervento normativo, di natura interpretativa, che renda coerente l'applicazione della disposizione citata con la *ratio* che ha ispirato l'introduzione delle misure della degiurisdizionalizzazione anche nella materia della separazione e del divorzio, nei casi in cui involgano l'assetto di interessi patrimoniali immobiliari",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non intenda valutare anch'egli un intervento normativo di natura interpretativa per rendere coerente l'applicazione della disposizione citata;

se la convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio produca già gli effetti dei provvedimenti giudiziali, anche ai fini della trascrizione o dell'intavolazione, nei territori in cui vige il sistema tavolare o del cosiddetto libro fondiario, in assenza di autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

(3-00392)

[FLORIDIA](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTELLONE](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e per i beni e le attività culturali* -

(3-00393)

(Già 4-00826)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ROMANI](#), [AIMI](#), [CRAXI](#), [MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione*

*internazionale* - Premesso che:

il 15 marzo 2011 in Siria prende il via una serie di manifestazioni pubbliche contro il Governo centrale nell'ambito del più ampio contesto della cosiddetta "primavera araba";

il 4 giugno 2011 avviene per la prima volta un'azione di protesta in cui i dimostranti prendono le armi e reagiscono violentemente agli apparati di sicurezza a Jisr ash-Shugur, nella provincia di Idlib, vicino al confine con la Turchia;

il 29 luglio 2011 un gruppo di ufficiali disertori crea l'Esercito siriano libero (ESL), un vero e proprio apparato militare combattente che, con lo scopo di destituire il Governo baatista, crea una catena di comando e organizza i gruppi ribelli, armandoli e addestrandoli;

col radicalizzarsi degli scontri ai gruppi ribelli si aggiunge una forte componente di *foreign fighters* che assumono i ruoli di comando della gerarchia militare dell'ESL e caratterizzano l'opposizione al Governo in chiave fondamentalista di stampo salafita;

il 14 marzo 2012 l'Italia ha sospeso l'attività della propria Ambasciata a Damasco e rimpatriato lo *staff* della sede diplomatica in considerazione delle gravi condizioni di sicurezza, contestualmente ai principali *partner* dell'Unione europea; al momento la rappresentanza diplomatica italiana in Siria è costituita da un'antenna presso l'Ambasciata d'Italia a Beirut guidata da un vice commissario amministrativo, consolare e sociale;

il 28 maggio 2012, con un'iniziativa coordinata tra Roma e le altre capitali europee dopo il massacro ad Hula, attribuito al regime siriano, l'ambasciatore della Repubblica Araba Siriana a Roma, Khaddour Hasan, è stato convocato alla Farnesina, dichiarato "persona non grata" ed espulso; contemporaneamente sono stati annunciati provvedimenti da parte dei governi di Parigi, Berlino Londra e Madrid e analoga iniziativa è stata adottata da Stati Uniti, Canada e Australia;

l'inviato speciale dell'Onu in Siria, Staffan De Mistura, ha confermato, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza, che rimarrà in carica solo per un ultimo compito e riferirà nuovamente a dicembre se potrà o meno convocare la Commissione costituzionale, prima di essere sostituito da Geir Pedersen, attuale ambasciatore della Norvegia in Cina, già designato come futuro inviato speciale in Siria dall'ONU, il quarto negoziatore nominato dalle Nazioni Unite dall'inizio della guerra civile siriana;

il Governo siriano, per voce del viceministro degli Esteri, Faisal al-Meqdad, ha dichiarato l'intenzione di collaborare con il nuovo inviato Onu, "se adotterà metodi diversi dal suo predecessore", e "se esprimerà il proprio sostegno per l'unità territoriale della Siria e del suo popolo e non parteggerà per i terroristi, come ha fatto il suo predecessore";

tra novembre e dicembre 2017 si è svolta l'ottava sessione, dall'inizio della guerra in Siria, dei colloqui di pace intra-siriani convocati dall'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, sulla base della risoluzione n. 2254 del 18 dicembre 2015 del Consiglio di Sicurezza, con il supporto del Gruppo di sostegno internazionale alla Siria (ISSG15);

tale risoluzione prevede la fine dei combattimenti, il ruolo delle Nazioni Unite nel coinvolgere tutte le parti del conflitto al tavolo dei negoziati, l'impegno a sostenere la sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale della repubblica siriana; l'istituzione di un Governo nazionale di transizione; l'avvio del processo di elaborazione di una nuova Costituzione e lo svolgimento di libere elezioni sotto la supervisione delle Nazioni Unite;

l'Italia fa parte del Gruppo internazionale di supporto (ISSG) e contribuisce ai lavori delle *task force* attive a Ginevra sugli accessi umanitari e la tregua;

la posizione italiana sul *dossier* siriano si basa su questi punti: non può esserci una soluzione militare sostenibile; è necessario perseguire una posizione politica inclusiva, sostenendo a tal fine gli sforzi dell'inviato speciale ONU, Staffan De Mistura, per una transizione in linea con la risoluzione n. 2254 del Consiglio di sicurezza; non ci può essere riconciliazione senza *accountability* per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; è indispensabile un atteggiamento di dialogo verso la Russia per una soluzione politica durevole al conflitto siriano;

l'Italia ha inoltre stanziato per la crisi siriana, nel triennio 2016- 2018, 400 milioni di dollari in attività umanitarie e di sviluppo, per progetti che verranno realizzati anche nei Paesi di accoglienza dei

rifugiati siriani, in particolare Giordania e Libano;

il Consiglio supremo di Difesa, riunitosi il 31 ottobre 2018 al Quirinale, sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in riferimento al conflitto siriano, ha valutato che: "la situazione nel teatro siro-iracheno, nonostante il forte ridimensionamento della presenza di Daesh nell'area, continua a destare particolare preoccupazione per la contestuale presenza sul terreno di attori locali, potenze regionali e globali. Sussiste il rischio di un ulteriore aumento della conflittualità, con possibili conseguenze di carattere umanitario che possono interessare direttamente anche il continente europeo";

al processo di Ginevra a guida ONU si è sovrapposto il Tavolo di Astana (Russia, Iran e Turchia) a partire dal dicembre 2016, riconosciuto successivamente in sede ONU con la risoluzione n. 2336;

esso tornerà a riunirsi il 28 e 29 novembre per discutere della situazione a Idlib, del ritorno di profughi e sfollati, e della ricostruzione dopo il conflitto;

il Tavolo di Astana ha consentito di ristabilire il dialogo tra Governo e opposizione siriana e ha reso possibile agli inizi di maggio 2017 a Iran, Russia, Turchia e parti siriane di concordare 4 aree di *de-escalation*, in cui la cessazione delle ostilità tra ribelli e forze lealiste avrebbe costituito la premessa per il ritorno di rifugiati e sfollati interni;

il flusso migratorio dei rifugiati siriani si è invertito: dal 18 luglio, più di 29.000 rifugiati sono tornati in Siria dal Libano e dalla Giordania; le autorità russe e turche valutano che siano circa 270.000 i siriani tornati in patria dall'estero;

il 28 maggio 2018 il Consiglio europeo ha prorogato fino al 1° giugno 2019 le misure restrittive dell'Unione europea nei confronti del regime siriano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la posizione italiana in merito alla crisi siriana alla luce degli sviluppi militari, diplomatici e migratori, ripristinando regolari rapporti diplomatici con il Governo siriano, prevedendo l'invio a Damasco di un rappresentante con rango diplomatico e la riapertura delle rispettive ambasciate;

se intenda promuovere, a livello europeo ed internazionale la revisione delle sanzioni europee nei confronti della Siria, anche al fine di supportare il processo di ricostruzione con le competenze specifiche italiane.

(3-00391)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[LONARDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

numerose sono le irregolarità amministrative, le anomalie e le criticità ambientali riguardanti la realizzazione dell'impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di compostaggio, presso la zona PIP (piano degli insediamenti produttivi) di Sassinoro, in provincia di Benevento, la cui realizzazione è stata autorizzata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 5 in data 8 marzo 2018;

l'impianto dovrebbe sorgere in un'area ad alta sismicità: le Regioni che hanno normato la materia hanno escluso tipi d'impianti in tali zone come atto pregiudiziale e la stessa Giunta regionale della Campania, con delibera n. 5447 del 7 novembre 2002, ha classificato il Comune di Sassinoro come area di prima categoria;

in un corridoio ecologico, il sito di importanza comunitaria (Sic) dista dal fiume Tammaro meno di 300 metri, su di una rete di acque (sotto il capannone si contano sei scoli di acqua), sulla cui direttrice ci sono aziende di acquacoltura con certificazione europea e a vocazione alimentare che con ogni probabilità saranno costrette a chiudere;

alcuni studi di settore commissionati da comitati civici del territorio del Sannio hanno dato per quasi certo l'inquinamento di quelle acque dovuto ad una permeabilità del cemento del pavimento dell'azienda, attraverso microfessurazioni fisiologiche;

il capannone è posto su di un promontorio che diventa un acceleratore di acque, facendole arrivare immediatamente all'interno dell'invaso di Morcone-Campolattaro, che dista solo poche centinaia di metri;



queste acque diventeranno potabili e sono già stati stanziati dalla Regione Campania 250 milioni di euro per portare l'acqua nelle case dei beneventani;  
a pochi metri è presente un geosito, che potrebbe essere d'importanza nazionale, emerso da una perizia idrogeologica;  
l'impianto si trova con molta probabilità sopra la "via Francigena", percorso di pellegrinaggio religioso al vaglio di studi e di un progetto europeo e che la stessa Regione ha riconosciuto con delibera n. 886 del 29 dicembre 2015;  
il capannone è posto a 60 metri da abitazioni (secondo le linee guida della stessa Regione Campania non deve essere inferiore ai 200 metri), a 700 metri in linea d'aria da asili (ci sono sentenze di Tar in materia, in cui si segnalano distanze minime a un chilometro), e a 2 chilometri in linea d'aria dal confine con il Molise;  
nel progetto presentato dalla ditta appaltatrice New Vision Srl si commenta l'impatto odorigeno con annessa rosa dei venti superiore a 4 chilometri, impatto di cui non si è tenuto conto, trascurando la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e non convocando la Regione confinante, il Molise, per un'attenta disamina che avrebbe di sicuro comportato il diniego dell'autorizzazione;  
l'area sorge nel parco nazionale del Matese e, come recitano i vincoli escludenti, questi insediamenti non possono sorgere in parchi e riserve naturali;  
nonostante tutte queste motivazioni, il progetto è stato dichiarato non assoggettabile alla VIA alla VI (valutazione d'incidenza) e alla VAS (valutazione ambientale strategica);  
questo progetto è stato autorizzato utilizzando l'AUA (autorizzazione unica ambientale) appartenente ad altro progetto, situazione al momento al vaglio della Procura della Repubblica;  
al momento è in atto un ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte del Comune di Morcone, (*adiuvandum*: portatori d'interesse, ditte dell'area, Comunità montana) con sentenza prevista l'8 gennaio 2019;  
nell'impianto dove saranno convogliate 22.000 tonnellate di rifiuti organici, saranno processati anche fanghi industriali e ceneri ed il materiale prodotto probabilmente non sarà *compost* di qualità atto all'agricoltura biologica;  
secondo il decreto dirigenziale citato, il materiale prodotto potrà essere utilizzato in agricoltura, con il rischio concreto di inquinare permanentemente le falde acquifere;  
il Matese è il serbatoio di acqua potabile più grande del Centro-Sud,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre gli opportuni accertamenti in ordine a quanto esposto, verificando le circostanze che hanno condotto al mancato assoggettamento del progetto alla valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione d'incidenza ed alla valutazione ambientale strategica e l'opportunità di provvedere alle stesse.

(4-00865)

[LEONE](#), [MONTEVECCHI](#), [FENU](#), [CRUCIOLI](#), [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#), [CAMPAGNA](#), [GAUDIANO](#), [DRAGO](#), [DI PIAZZA](#), [D'ANGELO](#), [RICCARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [BOTTO](#), [CROATTI](#), [L'ABBATE](#), [ACCOTO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [CORBETTA](#), [RICCIARDI](#), [ORTOLANI](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [RUSSO](#), [GRANATO](#), [PRESUTTO](#), [LANZI](#), [LANNUTTI](#), [CATALFO](#), [FLORIDIA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", delineando i parametri della "Costituzione culturale", la quale si fonda su due principi fondamentali: la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca, che impegnano lo Stato italiano a preservare, valorizzare ed incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico della nazione; la tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali;

la tutela del paesaggio consiste nella regolazione cosciente degli interventi e nella scelta tra i diversi interessi e tra le diverse possibilità d'uso e di destinazione del nostro patrimonio culturale;

la Repubblica si impegna a preservare l'integrità fisica dei beni culturali e la loro valorizzazione intesa come massima fruibilità per il singolo e per le formazioni sociali;

la tutela dell'ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 della

Costituzione, comma secondo, lettera *s*), mentre la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali è di competenza concorrente tra Stato e Regioni così come statuito al successivo comma terzo;

preso atto che:

con la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2018 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 della legge regionale siciliana n. 16 del 2017, evidenziando il suo contrasto con le norme di grande riforma economico-sociale contenute negli artt. 143 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), per eccesso di competenze rispetto a quelle attribuite alla Regione Siciliana dall'art. 14, lettera *n*), dello statuto, in materia di tutela del paesaggio, evidenziando ancora una volta come la stessa Regione sia incline alla violazione delle ripartizioni delle competenze tra Stato e Regioni espressamente sancite all'art. 117 della Costituzione;

la Sicilia, pur essendo detentrica di un patrimonio di alto valore storico e culturale, è costretta a subire ingenti danni erariali, oltre ad assistere inerte all'emigrazione dei suoi giovani ed alla crisi economica che da anni la tiene in ostaggio;

considerato che:

lo stato di abbandono dei parchi archeologici in Sicilia, ed in particolare lo stato di degrado del parco archeologico di monte Jato (Palermo), ridotto ad appendice del museo "Salinas" di Palermo, può essere considerato come l'emblema della *mala gestio* che negli anni i vari governi regionali che si sono succeduti hanno attuato a dispetto dei più elementari principi di tutela culturale ed ambientale garantiti dalla nostra Costituzione;

è evidente lo stato di "caos normativo" vigente nella Regione Siciliana, in cui la costituzione e la relativa regolamentazione dei parchi archeologici avviene in maniera frenetica, singolare e totalmente avulsa dal mondo del diritto, situazione altresì evidenziata dalla prima firmataria del presente atto nell'intervento in Aula del Senato del 23 ottobre 2018;

considerato infine che, a parere degli interroganti, è stato rilevato un danno erariale milionario a discapito della Regione Siciliana e dei seguenti Comuni: Calatafimi, Castelvetro, Marsala, Siracusa, Segesta, Taormina, nella gestione delle biglietterie dei maggiori siti archeologici siciliani,

si chiede di sapere:

quante e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per la tutela, la valorizzazione ed il controllo della gestione dei parchi archeologici e dei beni culturali del nostro Paese;

come intenda procedere sulla *governance* gestionale a seguito del danno erariale che Regione e Comuni hanno subito.

(4-00866)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il fiume Tanagro attraversa l'intero Vallo di Diano, area sud della provincia di Salerno, sfiorando molte abitazioni;

il fiume Tanagro, antropizzato in passato con numerosi interventi, è stato abbandonato a se stesso ed il suo alveo ora è pieno di materiale inerte che lo ostruisce;

il rischio di esondazione è elevatissimo e le conseguenze sarebbero certamente disastrose: la mancanza di pulizia dell'alveo, nelle piene invernali, provocherebbe certamente gravi danni mettendo a serio rischio la pubblica e privata incolumità;

gravi casi di esondazione si sono già verificati molte volte in passato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo fattore di rischio per le popolazioni residenti nel Vallo di Diano;

se intenda porre una particolare attenzione a questa problematica, riscontrata la mancanza di attenzione delle Istituzioni competenti, in particolare la Regione Campania.

(4-00867)

[BARBONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Cassa di risparmio di Forlì e della Romagna (Forlì-Cesena) in data 10 ottobre 2018 ha comunicato l'imminente chiusura della filiale di Bagno di Romagna;

essa rappresenta un punto di riferimento di primaria importanza per i residenti del comune di Bagno di

Romagna: infatti è l'unico sportello bancario presente nel paese da oltre 60 anni; la chiusura della filiale arrecherebbe notevoli disagi per i cittadini della zona, circa 1.200 persone, per le attività commerciali, alberghiere e termali e per tutti i turisti. Infatti, a Bagno di Romagna vi è una delle più grandi stazioni termali, costituita da tre stabilimenti e seconda classificata nella regione, per numero di presenze, con capacità ricettiva superiore a 1.500 posti letto; a seguito della chiusura, tutti i clienti e turisti che usufruiscono dei servizi della filiale, sarebbero costretti per qualsiasi esigenza a percorrere alcuni chilometri di strada per eseguire le loro operazioni presso la filiale di San Piero in Bagno; tale situazione potrebbe causare numerosi disagi soprattutto alle persone anziane, sprovviste di automezzo e con difficoltà motorie; tale contesto è aggravato dal fatto che non esistono mezzi pubblici di collegamento e, stante le segnalazioni pervenute, i clienti ed i turisti che possono spostarsi con mezzi propri dovranno confrontarsi con la mancanza di parcheggi presso la nuova filiale; nel paese di Bagno di Romagna è già presente uno sportello postale, tuttavia quest'ultimo ha servizi totalmente differenti, sotto molteplici aspetti, rispetto ad uno sportello bancario; la chiusura della Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, filiale di Bagno di Romagna, penalizzerebbe la Comunità medesima e rappresenterebbe un elemento di impoverimento per il territorio; nella vicenda, ad avviso dell'interrogante, emergerebbe, inoltre, l'incapacità dell'attuale amministrazione comunale di pervenire ad una risoluzione definitiva del problema, costringendo, così, i cittadini a rivolgersi ai propri rappresentanti in Parlamento. Peggio ancora sarebbe se l'apertura dello sportello venisse prolungata solo fino alla prossima primavera (per poi procedere alla chiusura definitiva), traducendosi il tutto solo in uno "spot elettorale" per l'amministrazione uscente, in vista delle prossime elezioni di maggio, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere iniziative volte ad evitare la chiusura della filiale, aprendo un tavolo tecnico con la Regione Emilia-Romagna ed altre istituzioni competenti al fine di mantenere a Bagno di Romagna la Cassa di risparmio di Forlì e della Romagna, che rappresenta un punto di riferimento per i residenti ed i turisti; se intenda porre in essere iniziative amministrative volte ad introdurre una normativa che tuteli il mantenimento delle filiali bancarie presenti nei comuni periferici, ubicati nelle zone montane e di pianura, in particolar modo in casi come quello in esame; se intenda, nel caso in cui la Cassa di risparmio ritenga la chiusura inevitabile, avviare una riflessione tra le parti per lo spostamento nel paese di Bagno di Romagna di uno degli sportelli bancari presenti.

(4-00868)

[MONTANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 6 ottobre 2018, Anas, la Regione Piemonte, l'Unione dei Comuni del lago Maggiore e i Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio, Ghiffa e Verbania hanno sottoscritto il "Protocollo d'intesa per la redazione degli studi e delle indagini sull'assetto geomorfologico dei versanti, dei progetti e dei primi interventi di messa in sicurezza dei versanti e del transito lungo la strada statale n. 34 del Lago Maggiore nel tratto da Cannobio a Ghiffa";

i tempi per l'attivazione del protocollo sono stati stimati in circa due anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso protocollo, in ragione delle procedure amministrative particolarmente gravose previste dalla normativa in tema di lavori pubblici, laddove per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza in capo alla Regione sono necessari tempi senz'altro minori, ma comunque non inferiori ad un anno;

in analoga situazione, rispetto a quanto sopra, si trova oggi la strada statale 37 della Val Vigizzo; considerato che:

il 6 novembre, al chilometro 29+950 della strada statale 34, è avvenuto l'ennesimo evento franoso, che non ha causato vittime ma ha reso necessaria la totale chiusura dell'arteria per consentire ad ANAS di compiere i rilievi tecnici e porre in essere le misure per la riattivazione della viabilità;

la strada è tuttora chiusa al transito causando enormi disagi per i lavoratori frontalieri, gli studenti, gli operatori del soccorso, nonché il quasi isolamento del comune di Cannobio, che rimane raggiungibile soltanto attraverso la strada provinciale 75, che peraltro versa in pessime condizioni; nelle more dei lavori descritti, non si può escludere il verificarsi di nuovi eventi franosi, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada statale 34, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi affinché i lavori di messa in sicurezza della strada statale 34 (nonché della strada statale 37) siano avviati nel più breve tempo possibile, anche mediante specifici provvedimenti di competenza che consentano di ridurre sostanzialmente i tempi necessari all'espletamento delle procedure amministrative previste dalla legislazione vigente, nell'ottica di garantire tanto l'incolumità pubblica quanto il ripristino dell'asse viario.

(4-00869)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il grido d'allarme della Confesercenti rimette al centro dell'attenzione la crisi del commercio ed in particolare delle attività al di fuori del perimetro della grande distribuzione;

tra gennaio e settembre 2018 i negozi italiani hanno registrato quasi 900 milioni di euro di vendite in meno rispetto al 2017, la flessione peggiore da cinque anni a questa parte;

nei primi nove mesi del 2018 si stima che abbiano chiuso circa 20.000 negozi indipendenti;

la flessione registrata dai negozi nei primi tre trimestri dell'anno (meno 2 per cento dei prodotti non alimentari) è infatti la più forte dal 2013 (meno 2,9 per cento), all'apice della recessione dei consumi che ha colpito il nostro Paese nel triennio 2012-2014;

da questa crisi la maggior parte dei negozi ancora non è uscita, registrando risultati lievemente sopra lo zero per le vendite nel 2015 e nel 2016, tornando già in territorio negativo nel 2017;

la frenata, tuttavia, non riguarda solo i negozi indipendenti, ma anche la grande distribuzione organizzata, che infatti, mostra segnali di sofferenza: tra gennaio e settembre le vendite sono cresciute appena dello 0,2 per cento, in forte arretramento rispetto al più 2 per cento segnato lo scorso anno;

sempre secondo la Confesercenti, la crisi ha colpito praticamente tutti i comparti merceologici, come è evidente dal confronto tra gli andamenti registrati nei primi 9 mesi del 2018 e quelli dello stesso periodo dello scorso anno;

a segnare la flessione più rilevante è il commercio di calzature, articoli in pelle e da viaggio, che passa dal più 2,3 per cento del 2017 al meno 2,4 per cento di quest'anno, seguito dall'abbigliamento, che passa da più 0,8 per cento a meno 1,8 per cento, ma rallentano, pur restando in campo positivo, anche telefonia e informatica, che scendono da una crescita di più 3,4 per cento ad un decisamente più modesto più 1,4 per cento. Dal calo di vendite non si salvano nemmeno farmaci e giocattoli, con l'unica eccezione degli elettrodomestici, le cui vendite aumentano dal più 1,8 per cento segnato nei primi 9 mesi del 2017 al più 2,7 per cento di quest'anno,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo, per il rilancio del mercato interno e dei consumi, introdurre velocemente misure mirate maggiormente alla crescita;

se ritenga che serva più spesa produttiva, con impatti sul lavoro e sulle infrastrutture, e meno spesa improduttiva, oltre all'obiettivo di ridurre anche la zavorra fiscale.

(4-00870)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il Cilento (Salerno), patria della dieta mediterranea e di centenari, nonché Patrimonio dell'Umanità, riserva MaB ed ecoparco, è paradossalmente investita, negli ultimi anni, dall'aumento delle patologie neoplastiche, così come testimoniano dati empirici e ricerche analitiche di settore;

l'allarme è stato lanciato sabato 17 novembre 2018 a Palinuro, durante il convegno dal titolo "Diffusione delle malattie neoplastiche nel Cilento", con il patrocinio della Fondazione Grande Lucania, del Comune di Centola, dell'associazione culturale "Gli Angeli di Chiaia", della fondazione De Beaumont Bonelli;

emblematico è in questo caso uno studio condotto dal 2014 da un'associazione di 168 medici, la

"Cooperativa medica Parmenide";

la problematica relativa all'insorgenza di malattie tumorali nel territorio cilentano è stata esaminata sia sotto l'aspetto medico che dal punto di vista di tecnici, amministratori locali e politici per capire cosa sia possibile fare per migliorare fattori importanti come la qualità dell'ambiente e degli stili di vita; il dato allarmante è quello evidenziato da uno studio della cooperativa dei medici di famiglia "Parmenide", che ha certificato l'esistenza del problema dell'alta diffusione delle patologie neoplastiche nel territorio a sud di Salerno: il dottor Luigi Di Gregorio, presidente della cooperativa, ha evidenziato come da Eboli in giù i dati siano da vera emergenza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave incidenza sulla popolazione cilentana e delle cause che hanno determinato l'esponentiale aumento dei casi di neoplasie;

se il Governo intenda dare impulso a specifiche politiche di prevenzione sanitaria, attesa anche la scarsa attenzione della Regione Campania.

(4-00871)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: è evaso dagli arresti domiciliari per ben quattro volte il ladro 28enne che negli ultimi tempi aveva creato non pochi problemi ad Eboli (Salerno), già arrestato per furto e detenzione di armi; il giudice ha convalidato il suo arresto, ma lo ha messo ancora ai domiciliari con braccialetto; il braccialetto, tuttavia, sarà fornito soltanto quando il Ministero ne troverà uno; il ladro distruggeva le auto e i finestrini per rubare all'interno degli abitacoli arrivando a commettere anche dieci colpi in un giorno;

l'uomo era stato arrestato venerdì 16 novembre 2018 quando una vittima lo ha inseguito allertando anche i Carabinieri;

il pubblico ministero Roberto Penna aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, visti proprio i suoi precedenti, ma la richiesta è stata negata dal giudice che ha effettuato la convalida e contro la quale ora la Procura ricorrerà in appello,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano necessario intervenire per proporre l'inasprimento delle pene e per renderle certe, per debellare una microcriminalità che fa percepire un profondo senso di insicurezza.

(4-00872)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo l'Agenzia ambientale europea, nel solo 2015 sono più di 60.000 gli italiani che hanno perso la vita per malattie legate alla cattiva qualità dell'aria;

in termini assoluti l'Italia è seconda solo alla Germania;

normalizzando il dato rispetto alla popolazione, si tratta dello 0,1 per cento dei cittadini italiani, percentuale che ci pone al sesto posto dietro Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia e Grecia;

se si guarda alla presenza di inquinanti, censita nel rapporto "Air quality in Europe", si vede come la situazione in Italia sia tra le peggiori a livello europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda realizzare politiche per migliorare la qualità dell'aria che, soprattutto nei mesi invernali, segna forti criticità in diverse aree della nazione per concentrazione di Pm10 e Pm 2.5.

(4-00873)

[DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dall'agenzia di stampa Ansa lo scorso 27 ottobre 2018, in merito all'analisi di una ricerca economica sul settore delle produzioni e commercializzazione del sale italiano, la necessità di avviare un processo affinché il sale *made in Italy* diventi un prodotto di qualità tipico, (e pertanto una denominazione delle tante eccellenze doc del patrimonio nazionale) risulta indispensabile in relazione, sia ai pochissimi sali nazionali che rientrano in un riconoscimento ufficiale, (come l'Igp Antica Salina Nubia di Trapani e il presidio *slow food* del sale di Cervia) che dell'esigenza di tutelare e salvaguardare l'etichettatura italiana dall'acquisizione sempre più insistente



di *holding* straniere, nei confronti delle imprese italiane in generale, con conseguenze economiche ed occupazionali spesso negative e preoccupanti per il nostro Paese;

a tal fine, nel corso di un'intervista a Giampietro Comolli, economista agronomo e docente esperto di distretti produttivi-turistici, si è evidenziato il pericolo che numerose aziende saline italiane, possano essere cedute ad investitori francesi, in particolare alla Salins SpA, (che rappresenta la più grande azienda del sale transalpino) attraverso la controllata Cis già presente nel Veneto, cessione i cui effetti rischiano di determinare riflessi economici e d'immagine dell'Italia, altamente penalizzanti per l'intero processo della filiera salina;

il medesimo docente a tal fine, ha rilevato che se da un lato, in un'economia di libero mercato, gli effetti aggregati delle decisioni dei singoli sono descritti dalle naturali leggi della domanda e dell'offerta, dall'altro risulta così evidente come la mancanza di scelte strategiche e di adeguate risposte al Paese per un prodotto naturale come il sale, originario dei mari nostrani, di produzione sul suolo italiano, ma poi venduto al mercato e nei supermercati con il marchio francese, per la quota alimentare, (a volte anche senza quella ricercatezza, tracciabilità e certificazione cui il sale, come il vino, l'aceto, il formaggio, può ambire) rischia di causare pesanti ripercussioni economiche, occupazionali e d'immagine per l'intero Paese, così come per i consumatori, per le differenti dichiarazioni circa la qualità e la provenienza;

l'intervista giornalistica ha inoltre evidenziato un ulteriore aspetto, legato alle molteplici difficoltà economico-finanziarie e alla durata delle concessioni, che coinvolgono numerose imprese del settore, in particolare le saline di Trapani, Palermo, Volterra, Sant'Antioco in Sardegna, e anche quelle pugliesi, la cui crisi è in larga parte imputabile all'assenza da anni di un piano industriale nazionale, che non ha colto l'importanza distrettuale e integrata del sale per offrire opportunità, nuovi posti di lavoro e imprese, facendo squadra e sistema;

in tale ambito occorre, ad avviso del docente, porre in essere un evidente cambio di passo, nei confronti del settore salino italiano, che rappresenta un patrimonio nazionale importante, in grado di determinare favorevoli sbocchi, interessi e possibilità di creare imprese nel mondo della cosmesi, della medicina, dei coadiuvanti, della sanificazione e della conservazione dei cibi;

tali considerazioni, ad avviso dell'interrogante, ripropongono nuovamente le difficoltà evidenti del Paese e dei soggetti decisionali, in merito alla mancanza di strategia industriale ed economica in grado di tutelare e difendere le imprese *made in Italy*, da un processo che appare inarrestabile, considerato che da anni oramai è in corso un'evidente attività di acquisizione di aziende italiane, (dal settore manifatturiero, a quello della moda e dell'agroalimentare) da parte di *holding* straniere con l'evidente rischio di aumento dei livelli di disoccupazione, diminuzione dell'approvvigionamento delle materie prime nel nostro Paese e di conseguenza un danno d'immagine;

l'introduzione di misure volte ad innalzare i livelli di tutela e salvaguardia del distretto integrato del sale italiano, facendo squadra e sistema in termini economici ed occupazionali, a giudizio dell'interrogante, appaiono pertanto urgenti ed indispensabili, al fine di rilanciare un *brand* italiano, che unitamente ad altri, rischia di essere anch'esso ceduto a gruppi stranieri,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se non convenga che le osservazioni critiche in precedenza riportate, con riferimento al rischio di acquisizione di alcune importanti aziende saline italiane da parte di *holding* francesi, evidenzino anche per questo settore, un *gap* dimensionale legato all'assenza di un piano industriale nazionale per tutelare e salvaguardare le imprese italiane, oltre che le scarse opportunità previste attualmente, affinché gli investitori italiani possano continuare a possedere la maggioranza delle quote di capitale delle proprie aziende, nel nostro Paese;

in caso affermativo, quali iniziative urgenti ed indispensabili intenda assumere, al fine di rilanciare il settore del sale italiano, che come evidenziato in premessa, rischia di avviarsi verso una profonda crisi di sistema.

(4-00874)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Associazione nazionale dei commercialisti, (organismo federale sindacale degli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti) rileva una serie di criticità in merito alle condotte commerciali improprie, relativamente alle procedure di fatturazione elettronica, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, da parte di alcuni soggetti fornitori dei sistemi contabili e gestionali, che riguardano i dati sensibili, (come quelli di natura economica) i cui effetti, in assenza di un intervento normativo, rischiano di rivelarsi estremamente dannosi per tutti i soggetti economici che operano sul mercato;

l'Associazione prosegue evidenziando che, sulla gravità dei rischi connessi alle procedure di fatturazione elettronica, (che investono temi di particolare rilevanza come la concorrenza del mercato e la tutela dei dati personali) occorre, a tal fine, interessare il legislatore, affinché sia possibile garantire un'azione di vigilanza volta a contrastare ogni forma di abuso, i cui possibili effetti destabilizzanti generano inevitabilmente incertezza e preoccupazione;

all'Assosoftware viene infatti contestata, la condotta di alcune delle aziende associate che stanno veicolando informazioni non corrette, volte a condizionare le scelte dei commercialisti, per indurli a non adottare informazioni indipendenti per la gestione della fatturazione elettronica, paventando inverosimili malfunzionamenti, che non potranno essere oggetto di assistenza prevista nel contratto;

l'oggetto della contestazione è stato anche rivolto per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), ed in particolare è stato evidenziato che il tracciato "XML" della fattura elettronica risulta essere un formato universale: lo stesso, anche quando prodotto da *software* diversi, rispetto ai gestionali in uso, che deve rispondere ad un unico modello regolato dalla legislazione italiana;

la medesima Associazione rileva, altresì, come risulti evidente pertanto che un formato "difforme" o "errato" di fattura elettronica, (allorquando il tracciato risponde alle caratteristiche della normativa) non possa esistere, perché sarebbe lo stesso sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate (SDI) a bloccarne la circolazione;

ulteriori criticità in materia di fatturazione elettronica, evidenziano ancora i commercialisti, si estendono ai rischi derivanti dai dati contenuti nelle fatture, che riportano informazioni personali anche sulle transazioni commerciali, che possono essere oggetto di interesse da parte di terzi, motivati a conoscere le scelte degli operatori economici e a profilarne le caratteristiche;

le difficoltà di diversa natura esposte, alimentano, a giudizio dell'interrogante, dubbi e incertezze in relazione ai possibili scenari che potrebbero configurarsi a partire dal 1° gennaio 2019, conseguenti alla messa a regime dell'obbligatorietà della fattura elettronica e alla disponibilità di enormi masse di dati da parte di quei soggetti che vedranno transitare e archiviare sulle proprie piattaforme, la documentazione relativa a tale adempimento;

l'interrogante al riguardo evidenzia come, in considerazione delle osservazioni critiche esposte, a cui si sono aggiunte ulteriori difficoltà rilevate nel corso degli ultimi mesi, emerga la necessità affinché l'introduzione di tale nuovo adempimento fiscale di natura tecnologica, per quanto condivisibile, possa avvenire attraverso un sistema di gradualità, se si valutano i numerosi soggetti coinvolti e gli interventi tecnologici necessari per adeguare i sistemi informativi;

l'intervento da parte del Garante per la protezione dei dati personali, reso noto la scorsa settimana, (è la prima volta che l'Autorità esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dal regolamento europeo) che ha chiesto all'Agenzia delle entrate di modificare il meccanismo della fatturazione, a causa di una serie di pericolose criticità, a seguito di numerosi reclami ricevuti, conferma, a parere dell'interrogante, l'esigenza di un intervento normativo, volto a posticipare l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica, al fine di consentire un maggior lasso di tempo per organizzare il sistema tecnologico e operativo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le osservazioni critiche rilevate dall'Associazione nazionale dei commercialisti, sui rischi derivanti dall'imminente introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica, in relazione a

possibili pratiche di concorrenza sleali e del trattamento illecito dei dati personali per i soggetti economici che operano sul mercato;

in caso affermativo quali iniziative di competenza, di carattere tecnico o di proposta legislativa, intenda intraprendere, al fine di evitare che i dati personali e le informazioni sensibili e private, contenute nelle fatture elettroniche, trasmesse dal contribuente all'Agenzia delle entrate, possano essere oggetto di abuso da parte di terzi, attraverso la cessione integrale o parziale a soggetti terzi, con gravi effetti economici e d'immagine per i soggetti interessati;

se, in considerazione dei rischi e delle difficoltà tecniche e oggettive di aggiornamento riscontrate nel corso degli ultimi mesi, da parte di una vasta platea di soggetti economici e del mercato, (in relazione all'obbligatorietà della fatturazione elettronica prevista il 1° gennaio 2019) non convenga introdurre un intervento normativo *ad hoc* volto a prevedere un sistema di gradualità, nei riguardi dei privati, che si adeguano a tale nuovo sistema tecnologico, con le relative procedure di adempimento.

(4-00875)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il quotidiano "Il Messaggero", edizione di Frosinone, in data giovedì 15 novembre 2018, riporta la notizia che, in occasione del cammino a Canneto, in Ciociaria, il sindaco della città San Giorgio a Liri, Modesto Della Rosa, avrebbe salutato i fedeli con la mano tesa e che qualcuno lo abbia immortalato con uno scatto fotografico riportato nell'articolo;

come si evidenzia nell'immagine fotografica, in quel momento il signor Della Rosa stava espletando le sue funzioni istituzionali di sindaco, poiché indossava la fascia tricolore insieme ad altri colleghi;

il sindaco, riporta l'articolo del quotidiano, "non ha mai rinnegato le sue radici di uomo della destra sociale";

nel corso dell'articolo appare una dichiarazione del sindaco, il quale commenta: "Sì, ricordo il contesto in cui è stata scattata questa foto: c'era un gruppo di ragazzi che mi ha salutato e io, in maniera goliardica, ho risposto";

considerato che:

il saluto romano è noto per essere stato utilizzato dal regime fascista italiano e dal regime nazista tedesco nella prima metà del Novecento;

l'articolo 5 della legge Scelba (di cui alla legge n. 645 del 1952) segnala come reato il "concorso in manifestazione fascista",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e, in tal caso, come intenda intervenire affinché chi rappresenta le Istituzioni rispetti e si faccia garante della nostra Carta costituzionale.

(4-00876)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" pochi giorni fa è stata pubblicata la lista dei cosiddetti impianti "essenziali", relativi alla sicurezza delle forniture per le famiglie e le imprese;

l'articolo rileva in particolare che gli impianti si riferiscono a quelle centrali elettriche fuori mercato che ricevono un compenso per rimanere operative e intervenire, nel caso in cui in qualche area del Paese dovesse mancare la fornitura di energia elettrica;

continuare a possedere gli impianti essenziali, sostiene al riguardo "Il Corriere della Sera", determina per i consumatori italiani un onere pari a circa 350 - 400 milioni di euro annui (che vengono direttamente addebitati in bolletta), le cui risorse consentono di finanziare impianti che sono inefficienti, oltre che inquinanti ed emettono più anidride carbonica; nella lista delle 14 centrali, ne compaiono ad esempio tre a carbone (Brindisi, Assemmini, Sulcis), mentre altre funzionano addirittura ad olio o a gasolio;

in tale quadro, evidenzia ancora il medesimo articolo, si poteva iniziare ad uscire dalle criticità evidenziate, già agli inizi del mese di novembre, attraverso il cosiddetto "*capacity market*", approvato dall'Unione europea, dopo un travaglio di sei anni, che consiste in un sistema per incentivare i



produttori intenzionati a realizzare in aree sensibili nuove centrali elettriche più efficienti e meno inquinanti, anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili;

un meccanismo di aste pubbliche avrebbe assicurato un costo più basso, mentre i parametri da rispettare per il controllo delle emissioni, avrebbe garantito, in due o tre anni, i primi risultati positivi, a differenza di quanto invece a metà settembre è accaduto da parte del Governo, che ha sostanzialmente bloccato il mercato della capacità, per concedersi maggior tempo e approfondire le proprie posizioni, che appaiono sempre più incerte anche in tema di politica ambientale, considerato come per le materie legate ai trasporti o all'industria dalla Tav, all'Ilva, i risultati al riguardo, appaiono deludenti e incerti;

a giudizio dell'interrogante, le criticità evidenziano il rischio che i continui ripensamenti, le altalenanti decisioni in tema di politica industriale e ambientale, oltre che causare gravi effetti economici e produttivi, possano favorire i soliti grandi gruppi del mercato dell'energia nazionale, a differenza dell'urgente necessità avvertita dal Paese di introdurre nuove e più efficienti disposizioni di carattere ambientale più ambiziose;

l'interrogante rileva come, mentre si attende, senza sapere per quanto, l'introduzione di una legislazione più moderna e meno inquinante, risulta evidente, come si prosegue con la diffusione nel Paese di centrali a carbone e a gasolio, i cui effetti negativi e penalizzanti per il sistema ambientale sono noti da tempo e senza soluzioni di intervento da parte dell'attuale Esecutivo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se, al riguardo, condividano le criticità in precedenza richiamate e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano assumere, al fine di introdurre adeguate politiche innovative in tema ambientale e ridurre di conseguenza il numero di emissioni di sostanze inquinanti ancora in quantità elevata, favorendo la realizzazione di nuove centrali elettriche più efficienti e meno inquinanti attraverso il sistema del cosiddetto "*capacity market*", approvato dall'Unione europea.

(4-00877)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto riportato da "il Fatto quotidiano" risulterebbe che il Ministro in indirizzo possiede un certo numero, sia pure limitato, di azioni ordinarie, della società A2A, la *multi utility* dell'energia risultante dalla fusione di due partecipate dei comuni di Milano e Brescia, la quale gestisce l'unico impianto di termocombustione dei rifiuti attivo sul territorio campano, quello di Acerra (Napoli);

tale società ha dichiarato in passato di voler realizzare un nuovo termovalorizzatore a Napoli;

il Ministro in indirizzo in questi ultimi giorni, nel denunciare il pericolo di una nuova emergenza rifiuti in Campania, ha proposto la realizzazione di un impianto di termocombustione dei rifiuti per ogni provincia della regione, suscitando polemiche anche in seno alla stessa compagine governativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, onde evitare anche il minimo sospetto di conflitto di interesse, al di là delle opinioni sul merito della questione, di doversi astenere da dichiarazioni sulla gestione dei rifiuti in Campania, nonché dal partecipare a decisioni in merito, oppure, in alternativa, ad alienare le azioni della società A2A in suo possesso.

(4-00878)

[AGOSTINELLI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

si apprende da fonti stampa che il 20 ottobre 2018 un ragazzo di 20 anni è morto nel Reatino, ucciso per sbaglio durante una battuta di caccia al cinghiale;

la tragedia è accaduta nella zona di Santa Rufina-Cupaello, una frazione del comune di Cittaducale. La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico del compagno di caccia;

l'Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa) ha commentato la vicenda sottolineando che "la responsabilità politica e morale di questa nuova morte di caccia, l'ennesima, ricade su chi non ha raccolto l'appello alla chiusura della stagione venatoria", lanciato dopo la morte di un 19enne ucciso

nell'Imperiese giusto qualche settimana prima;  
anche l'associazione WWF, in una lettera al Ministro dell'interno, ha sottolineato l'incompatibilità della caccia con altri tipi di godimento degli spazi naturali. Secondo i dati divulgati dalla "Associazione vittime della caccia", dal 1° al 30 settembre 2018 i morti da armi da caccia sono stati 4 e i feriti 13 (di cui 2 morti e 5 feriti non cacciatori, tra cui un minore). Il dato complessivo della scorsa stagione è stato un vero e proprio bollettino di guerra: 114 vittime, tra cacciatori (80-20 morti e 60 feriti) e non cacciatori (34-10 morti, 24 feriti);  
si tratta di incidenti spesso determinati dalla violazione della legge quadro nazionale (legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dalle leggi regionali di settore;  
i comportamenti che aumentano il rischio di incidenti sono: il mancato rispetto delle distanze minime da strade e centri abitati; la cattiva abitudine di sparare senza inquadrare il bersaglio; la cattiva abitudine di accompagnare le battute di caccia con "colazioni" comprensive di alcolici; l'elevata età media dei possessori di licenza di caccia. A tutto ciò si aggiunge che i titolari di licenza possono detenere un numero illimitato di fucili, 3 armi comuni da sparo (quindi anche pistole), 6 armi per uso sportivo, fino a 1.000 cartucce. Si tratta di un vero e proprio arsenale, eppure non vi è nessuna garanzia sull'accuratezza delle verifiche psicologiche cui vengono sottoposti i cacciatori;  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adoperarsi per rendere più severi gli esami per la licenza di caccia e, più in generale, per effettuare maggiori controlli sulle licenze stesse, nonché limitare l'uso di armi a canna rigata, in grado di sparare a 4 chilometri di distanza;  
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di vietare l'assunzione e la detenzione di sostanze alcoliche durante le battute di caccia e introdurre il divieto di caccia nei giorni festivi nelle aree altamente frequentate da sportivi ed escursionisti;  
se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitare la nomina di nuove guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, alleggerendone l'attività sul piano burocratico.  
(4-00879)

MOLES - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*  
- Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 19 giugno 2013 è stato stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata, l'Accordo di programma quadro (APQ) per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei siti di interesse nazionale "Tito e Val Basento" (cod. CBMT);

l'intervento, finanziato con delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012, prevede la realizzazione di diverse operazioni di caratterizzazione e/o bonifica nelle aree di Tito e Val Basento per un impegno finanziario pari a 46 milioni di euro pressoché equamente ripartiti tra i due siti;

il Ministero dello sviluppo economico svolge l'alta vigilanza e garantisce l'erogazione delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è invece autorità procedente nei siti di interesse nazionale (SIN) e garantisce lo svolgimento delle istruttorie tecniche per l'approvazione degli interventi previsti dall'accordo, mentre la Regione Basilicata ha il ruolo di soggetto attuatore e garantisce l'esecuzione degli interventi previsti dall'accordo;

con la delibera n. 370 del 1° aprile 2014 è stata aperta la procedura per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito "ex materit" ricadente nel Comune di Ferrandina, in provincia di Matera;

il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) risulta attualmente costituito dalle seguenti imprese: capo gruppo la Pellicano Verde SpA di Muro Lucano, in provincia di Potenza, mandante la Fibro Service S.r.l. di Brani, in provincia di Pavia, e progettista la PROJeco Engineering S.r.l. di Dalmine, in provincia di Bergamo;

il progetto si compone di 10 elaborati esplicativi, di cui il n.10 denominato "piano di sicurezza e coordinamento" che alla sesta pagina riporta testualmente: "l'attività del presente appalto comprendono

inoltre le seguenti lavorazioni: a)...; b) monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri di monitoraggio presenti sul sito";  
a pagina 7 del piano, viene riportato che: "nessuna impresa è autorizzata ad intervenire in cantiere senza la preventiva autorizzazione di monitoraggio formale del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)";  
recentemente Maurizio Bolognetti, giornalista e corrispondente dell'emittente radiofonica Radio Radicale, ha realizzato un *reportage* intitolato "I Veleni della Val Basento 40 anni dopo" (reperibile sul sito di Radio Radicale) dedicato all'attuale situazione del programma di bonifica del SIN Area industriale della Val Basento. Nel *reportage*, Bolognetti documenterebbe un inquinamento tuttora in atto delle matrici ambientali, ad iniziare dalla matrice ambientale acqua e la facilità con la quale è possibile accedere all'interno di aree pesantemente contaminate e non adeguatamente messe in sicurezza e recintate;  
secondo il Ministero della salute, i siti del "Programma nazionale di bonifica comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi";  
è necessario capire se i piezometri che determinano lo stato di inquinamento della falda acquifera e pertanto costituiscono strumento atto a comprovare lo stato ambientale e quindi in definitiva, lo stato dei lavori della bonifica, possono essere manomessi per inficiarne il loro utilizzo, ossia reperire informazioni sullo stato idrochimico delle acque sotterranee,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;  
se risulti loro che il cantiere sottoposto a controllo sia debitamente recintato e tabellato, onde evitare problemi di salute a carico di soggetti che anche involontariamente potrebbero accedere all'area;  
se i piezometri all'interno dell'area possano essere manomessi o se sia possibile reperire informazioni sullo stato idrochimico delle acque sotterranee;  
se siano stati acquisiti e resi pubblici i risultati dell'indagine conoscitiva eseguita attraverso rilievi piezometrici;  
quali siano le ultime analisi effettuate e quali risultati abbiano fornito;  
quale sia lo stato di attuazione del progetto di bonifica.

(4-00880)

[MISIANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con la circolare n. 76 del 31 maggio 2018 concernente l'aggiornamento del modello organizzativo dell'INPS, viene confermato che le Direzioni regionali dell'INPS assicurano il governo delle funzioni manageriali per la gestione patrimoniale da reddito;  
le linee guida gestionali per il 2018 e le più recenti per il 2019 confermano gli obiettivi della progressiva alienazione del patrimonio, ma non si fa cenno alcuno alla esternalizzazione della gestione amministrativa, tecnica e di supporto;  
gli obiettivi di vendita stabiliti dal piano della *performance* sono rispettati;  
con determina RS 30/503/2018 del 12 ottobre 2018 viene indetta una gara per affidare con lotto unico la gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, compreso quello dell'ex INPDAP, per un importo di 64 milioni;  
non sono note le valutazioni costi-benefici, né sarebbe stato interpellato il Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV); nessuna valutazione appare negli atti sul destino delle strutture e personale attualmente dedicato alle funzioni che si intende esternalizzare;  
non sono accessibili le valutazioni del gruppo di lavoro incaricato della fase istruttoria di tale decisione, costituito con ordine di servizio n. 10 del 20 settembre 2017,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che è in atto la gara per esternalizzare la gestione delle 28.500 unità immobiliari dell'INPS, per un importo di 64 milioni;  
quale sia la valutazione costi-benefici e quale sia l'indirizzo del CIV su tale decisione;

quali siano i contenuti della relazione finale del gruppo di lavoro citato in premessa;  
quale sia la destinazione del personale attualmente destinato a questi compiti.

(4-00881)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 novembre 2018 due mucche sono state investite sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione Fisciano;

le carcasse erano sul ciglio della strada ed accanto a loro c'era anche un cane privo di vita, senza nessuna traccia dell'investitore;

probabilmente l'investimento degli animali potrebbe essere avvenuto nella notte ad opera di un mezzo pesante;

il traffico è andato in *tilt* dalle prime ore del mattino con lunghe code da Salerno fino a Fisciano;

sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Anas e dall'Asl per rimuovere le carcasse degli animali morti;

non è la prima volta che in questo tratto autostradale le mucche causano danni e gravi pericoli agli automobilisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti descritti e se intenda intervenire per evitare che si giunga a morti annunciate.

(4-00882)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

domenica 18 novembre 2018 una donna ha rischiato la vita per un problema respiratorio e per un trasferimento affrettato dall'ospedale di Battipaglia a quello di Eboli, in provincia di Salerno;

i Carabinieri hanno aperto un'indagine per accertare la causa del viaggio precipitoso tra le due strutture sanitarie;

la donna non sarebbe stata soccorsa all'ospedale di Battipaglia, perché la Tac era rotta;

a parere dell'interrogante, anche se la Tac era rotta, la paziente, in stato di dispnea (respirazione difficile), avrebbe dovuto essere soccorsa dai medici del pronto soccorso, stabilizzata e poi trasferita a Eboli;

la donna di 54 anni ha rischiato di morire per un banale problema respiratorio: la paziente si è sentita male nella sua abitazione, i familiari hanno chiamato il 118, hanno chiesto ai medici di fare presto e in località Belvedere di Battipaglia, dove la signora vive, è arrivato il medico dell'emergenza territoriale;

la donna, che è affetta da Sla, è stata trasferita all'ospedale di Battipaglia. Giunti all'ingresso del pronto soccorso, il medico del 118 è stato dirottato a Eboli;

nei sette chilometri tra i due ospedali, però, la paziente è andata in arresto cardiaco ed è stata rianimata dai medici del pronto soccorso di Eboli, in un clima di altissima tensione;

il cuore della donna ha ripreso a battere, ma la signora, non ancora fuori pericolo, è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata;

gli investigatori, allertati dai medici ebolitani, hanno ascoltato le proteste dei familiari e il racconto dei sanitari;

sul caso è stata aperta un'inchiesta interna dai vertici dell'ospedale di Eboli e di Battipaglia nel tentativo di identificare la persona che ha trasferito la donna da Battipaglia a Eboli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto descritto che rappresenta l'ennesimo caso di malasanità in Campania;

se intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi per accertare le responsabilità di quanto descritto in premessa.

(4-00883)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nelle scorse settimane, l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara ha distribuito ai colleghi un questionario sul tema della violenza e delle minacce di cui sono spesso oggetto, i cui risultati sarebbero in linea con quanto di preoccupante già emerso a livello nazionale, considerato come nell'anno 2017, trentatré medici novaresi sono risultati vittime di aggressione,

mentre nove di essi hanno dichiarato di aver vissuto più di sei atti di violenza e minacce;  
i preoccupanti esiti del *test* rappresentano soltanto l'ultimo atto di una situazione denunciata qualche mese fa dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici, che ha evidenziato come i sanitari novaresi, negli ultimi tempi, siano sempre più soggetti ad aggressioni non soltanto verbali, ma anche e soprattutto fisiche;  
l'interrogante a tal fine evidenzia che troppo spesso i medici sono lasciati da soli negli ambulatori, in balia di pazienti molto spesso prepotenti e violenti, che non riescono a contenersi nei diverbi, mancando di rispetto, con atti di violenza fisica e verbale;  
a giudizio dell'interrogante, l'installazione di sistemi di vigilanza e sorveglianza, in grado di dissuadere possibili aggressori, anche attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore degli ambulatori che decidono di dotarsi di telecamere, potrebbe costituire un valido deterrente, al fine di fronteggiare il preoccupante fenomeno che sta caratterizzando negativamente l'attività degli studi professionali dei medici in provincia di Novara,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle aggressioni in corso da tempo all'interno degli ambulatori delle guardie mediche novaresi, le cui conseguenze stanno determinando gravi effetti psicologici oltre che fisici e morali;  
se siano a conoscenza del preoccupante fenomeno in corso da tempo all'interno degli ambulatori della provincia di Novara;  
in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano assumere, al fine di fronteggiare i gravi episodi di violenza e di minacce nei riguardi del personale degli ambulatori e delle guardie mediche;  
se condividano infine, che l'introduzione di sistemi di videosorveglianza all'interno degli ambulatori medici della provincia di Novara, potrebbe rappresentare una valida soluzione in grado di ridurre i livelli di violenza e di soprusi nelle strutture sanitarie.

(4-00884)

[LANIECE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sulla strada statale di collegamento internazionale fra Italia e Svizzera, i lavori di sistemazione della strada statale 27, tra Etroubles (Aosta) e l'innesto autostrada per il traforo del Gran San Bernardo sono stati affidati, mediante appalto integrato all'ATI Lauro SpA/ Impresa De Giuliani S.r.l;  
i lavori furono consegnati in via definitiva il giorno 7 luglio 2011 e, in virtù dei tempi contrattuali delle sospensioni e delle proroghe, dovevano concludersi entro maggio 2016;  
durante l'esecuzione degli scavi in galleria si sono registrati dissesti dovuti alla natura geologica dell'ammasso da attraversare, con evidenze riscontrate anche in superficie e che hanno interessato fabbricati presenti sulla verticale della galleria;  
è stato necessario eseguire ulteriori indagini e studi progettuali che hanno determinato il rallentamento nell'avanzamento dei lavori;  
superate le problematiche di natura tecnica e riavviato a pieno regime il cantiere, è emersa successivamente la sofferenza economica dell'appaltatore, sfociata nel procedimento di concordato preventivo pendente tuttora presso il Tribunale di Vercelli;  
le difficoltà economiche dell'impresa ne hanno limitato l'operatività e determinato l'inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti dell'ANAS che è stata costretta a disporre la risoluzione contrattuale;  
considerato che:  
è in corso ad oggi la progettazione delle opere rimanenti da eseguire e di quelle necessarie al completamento di quelle eseguite, attività queste propedeutiche ad una nuova procedura finalizzata al riappalto dei lavori;  
per tali attività ANAS non può che procedere secondo quanto stabilito dalle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 con tempistiche attuative non coincidenti con le reali esigenze del territorio amministrato;  
è importante promuovere una rapida ripresa dei lavori ed una conseguente ultimazione degli stessi,

così da consentire, finalmente, di eliminare il traffico dei mezzi pesanti dagli abitati di Etroubles e Saint-Oyen;

l'assoluta necessità di tale opera risiede infatti nella pericolosità dei due tratti interni dei Comuni di Etroubles e Saint-Oyen;

nel Comune di Saint-Oyen il tratto interno della strada statale 27 ha una larghezza minima della carreggiata, che rende impossibile il passaggio contemporaneo di due mezzi pesanti e pregiudica notevolmente la sicurezza dei pedoni nonché l'integrità delle abitazioni;

tali problematiche sono ancor più accentuate nel periodo invernale in presenza di neve che, seppur sgomberata, riduce ulteriormente la larghezza della carreggiata;

nel Comune di Etroubles il tratto interno è caratterizzato da un tornante posto al termine di una lunga discesa rettilinea con una pendenza del 10 per cento che è stato teatro di innumerevoli e gravissimi incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali;

nel corso degli anni sono state aumentate sensibilmente le segnaletiche di pericolo e sono stati posizionati degli impianti semaforici con lo scopo di ridurre la velocità di percorrenza del tratto interessato, ma rimane inalterata la pericolosità del tratto stradale in particolar modo per i mezzi pesanti;

le caratteristiche dell'attuale percorso della strada statale 27 comportano quindi un costante pericolo che può essere definitivamente scongiurato solo con l'ultimazione dei lavori della variante in oggetto; tenuto conto che a giudizio dell'interrogante:

la corrente situazione di chiusura del cantiere, oltre alla immutata pericolosità dei tratti interni oggetto di variante, comporta un grave pregiudizio all'opera stessa ed una situazione paesaggistico-ambientale potenzialmente critica;

le condizioni del cantiere, con particolare riferimento alle opere di galleria, sono, in seguito alla chiusura operata dalla ditta appaltatrice Lauro SpA, di totale abbandono e di potenziale pericolo, a causa di copiose infiltrazioni idriche soggette a periodici drenaggi precauzionali e conseguentemente in costante accumulo all'interno delle opere;

tale accumulo idrico, oltre ad arrecare un inevitabile ammaloramento delle opere stesse, risulta essere giusta fonte di preoccupazione in merito alla stabilità del versante a monte degli abitati e costituisce un ulteriore elemento circa l'assoluta necessità di una pronta ripresa dei lavori di variante;

oltre alle opere di cantiere incomplete, insistono, sui territori dei comuni, le occupazioni temporanee di aree per lo stoccaggio del materiale di risulta degli scavi di galleria, che costituiscono un deturpamento del paesaggio e recano grave danno ad una piccola comunità montana, che si sostiene grazie alla promozione di un turismo legato alla natura dei paesaggi alpini;

lo stoccaggio dei materiali inerti insiste su terreni privati destinati alla produzione di foraggio e per il pascolo del bestiame creando un danno al settore zootecnico;

tali occupazioni temporanee avrebbero dovuto terminare, in seguito ad un ripristino dei pascoli, già nel 2016 e, seppure l'ANAS abbia sempre garantito l'indennizzo pattuito in sede di concertazione nel luglio del 2011, pare evidente come il protrarsi di queste occupazioni stia compromettendo il mantenimento delle aziende zootecniche interessate;

in questo contesto di zootecnia di alta montagna, che già presenta innumerevoli avversità, una drastica diminuzione delle aree di produzione di foraggio costituisce un serio problema economico per un intero settore produttivo locale;

i cumuli del materiale di risulta degli scavi creano un danno ambientale legato alle polveri provenienti dalle grandi quantità di smarino depositate, e quindi è necessario, al momento della ripresa dei lavori, operare immediatamente per una sensibile riduzione dei volumi di inerti stoccati negli anni precedenti onde evitare un incremento della produzione di polveri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa problematica;

quali siano le tempistiche per la predisposizione di un nuovo appalto comprensivo di nuova progettazione;

se il Ministro non ritenga necessario far valutare dal Consiglio dei ministri la decretazione delle



procedure d'urgenza per la predisposizione di un nuovo appalto ed ogni ulteriore azione per una rapida ultimazione della variante alla strada statale 27 del Gran San Bernardo.

(4-00885)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la società Ferrovie dello Stato sta investendo 35 milioni euro per la costruzione di un grande terminale ferroviario a Pomezia, in grado di ospitare fino a 40 supertreni merci;

questa opera infrastrutturale risulterebbe strategicamente rilevante, perché nascerebbe proprio al centro della maggiore area industriale del Lazio, dove hanno sede aziende multinazionali del calibro di Procter and Gamble, Abb, Angelini, Fiorucci;

proprio in funzione delle necessità logistiche di questo polo industriale, il Comune di Pomezia, nell'ambito del piano regolatore, aveva qualificato l'area del *terminal* come area industriale;

dal canto suo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento approvato nel Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, aveva inserito il sito di Pomezia-Santa Palomba tra i 15 grandi interporti d'Italia;

considerato che:

il 18 maggio 2017 la Soprintendenza dell'Area metropolitana di Roma avrebbe bloccato il progetto, motivando il divieto con la presenza nella medesima zona di una torre medievale, Tor Maggiore;

secondo il progetto di Fs, la superficie dedicata all'interporto occuperebbe circa 150 ettari, mentre la Soprintendenza avrebbe posto il vincolo su oltre 2.200 ettari di terreno, che comprenderebbero l'intera area industriale già situata *in loco*;

preso atto che:

la Regione Lazio avrebbe condiviso e ribadito, in data 26 maggio 2017, il vincolo dell'autorità collegata al Ministero dei beni culturali, sostenendo che l'area Pomezia-Santa Palomba, già oggi intensamente industrializzata, sia territorio "agrario rilevante" e "paesaggio dell'insediamento storico diffuso";

il Ministero dei beni culturali, guidato dal ministro *pro tempore* Dario Franceschini, avrebbe ufficializzato il vincolo proposto dalla sovrintendente Alfonsina Russo con decreto (27 ottobre 2017), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 25 novembre 2017;

considerato infine che:

la torre medievale che ha motivato il vincolo del Ministero per i beni e le attività culturali risulterebbe essere di rilevanza archeologica paragonabile alle altre migliaia presenti sul territorio nazionale; l'ampiezza del vincolo risulta essere, in ogni caso, sproporzionato rispetto alle eventuali necessità di salvaguardia della sito medievale;

l'ingente e strategico investimento di Ferrovie dello Stato rischia di risultare fallimentare e di non poter creare l'indotto che avrebbe permesso la nascita di un polo logistico di rango primario, con conseguenti benefici in termini economici e occupazionali;

da fonti stampa risulterebbe la parallela nascita, nella zona a nord della Capitale, di "interporti fai-da-te", chiamati anche "piastre logistiche", estranei a qualsivoglia programmazione strategica e idoneità normativa; alcuni esempi di "piastre" sarebbero quella di Civitavecchia, attiva principalmente a supporto del turismo da crociera, e quella di Passo Corese, al servizio della cittadella industriale di uno dei maggiori colossi americani del commercio *online*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano rivalutare il diniego precedentemente comunicato, dando seguito alla richiesta avanzata dal Comune di Pomezia di aprire un Tavolo con i Dicasteri competenti per verificare la possibilità di rivedere l'area di vincolo, stralciando almeno il perimetro che include gli insediamenti industriali esistenti;

quali iniziative di propria competenza intendano assumere per evitare che un investimento molto rilevante in termini tanto economici quanto strategici, come quello del polo logistico di Santa Palomba-Pomezia, non venga ostacolato da motivazioni archeologiche e paesaggistiche a parere

dell'interrogante di dubbia attendibilità.

(4-00886)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Friuli-Venezia Giulia registra la presenza sul proprio territorio di numerosi valichi confinari con la Repubblica di Slovenia e l'Austria;

capita spesso che le forze dell'ordine individuino automobilisti di passaggio o persone residenti in regione con a bordo dei propri veicoli prodotti soggetti ad accisa in numero superiore a quello indicato dalla normativa di riferimento (in particolare oltre il limite, pur meramente presuntivo dell'uso personale, di 800 unità ovvero quattro stecche di sigarette);

a simili violazioni, quasi sempre dettate dall'ignoranza sui quantitativi di legge più che da effettiva volontà di frodare il fisco, derivano pesanti conseguenze penali e amministrative;

l'apposizione di cartelli indicanti i quantitativi massimi consentiti di merci soggette ad accisa liberamente trasportabili parrebbe un espediente in grado di evitare a priori simili comportamenti (in quel caso infatti non potrebbe più essere invocata alcuna forma di buona fede e si eviterebbero consistenti uscite per l'Erario);

una segnaletica integrativa sembra in linea anche con l'*acquis comunitario* dell'Unione europea, che da sempre caldeggia l'armonizzazione dei territori di confine onde evitare l'insorgere di situazioni di fatto inutilmente svantaggiose o punitive per i residenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda far applicare lungo le carreggiate di propria competenza, ivi compresi i tratti autostradali di valico, dei cartelli stradali che segnalino agli utenti in transito i quantitativi liberamente importabili in Italia di beni con accisa, quali sigarette e alcolici.

(4-00887)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta alla interrogante:

in data 31 ottobre 2018 la ADX Energy Ltd, società australiana operante nel campo dell'estrazione degli idrocarburi ha rilasciato una nota stampa agli investitori nella quale dichiara: di essere titolare attraverso la sua controllata italiana Audax s.r.l., di un permesso di ricerca "Permit (license)", denominato d 363 - CR -AX, rilasciato nel 2014, situato nel canale di Sicilia tra Pantelleria e le città di Marsala e Sciacca; che in tale permesso di ricerca sono presenti i campi petroliferi Nilde, Norma e Naila e che il programma dei lavori presentato nel 2014 consiste in acquisizione e studi sismici (euro 300.000), acquisizione Sismica (euro 520.000), perforazione di un pozzo (euro 20.000.000). Il costo della perforazione del pozzo si è ridotto significativamente dal 2014, ADX stima oggi di potere perforare approssimativamente con 14 milioni di dollari statunitensi;

per tale programma la società ha già speso circa 950.000 euro e intende accelerare il programma dei lavori dopo la ratifica;

il 22 gennaio 2018 le autorità italiane (Italian Regulatory Authorities), hanno comunicato alla società madre che, a loro avviso, la Audax non ha sufficienti capacità finanziarie per rispettare gli obblighi del permesso. A seguito della statuizione delle autorità italiane, la Audax sostiene di avere trovato l'investitore e nello specifico una società londinese, la SDP, con le capacità finanziarie per far fronte alle richieste del Governo italiano e che tale apporto finanziario pone la ADX in una posizione di forza per chiedere la ratifica della licenza;

l'area di mare interessata dal permesso di ricerca si trova incastonata tra i banchi del canale di Sicilia ed in particolare il Banco Avventura, Banco Pantelleria, Banco Tablot, un *unicum* a livello mondiale per ricchezza e delicatezza dell'*habitat* ed è tra due complessi vulcanici sottomarini attivi e pericolosi, Pantelleria ed Empedocle, che si sono resi protagonisti in epoca storica di eruzioni di carattere esplosivo;

la stessa società per un progetto analogo, limitrofo e confinante, il d 364-CR-AX, aveva ricevuto nel novembre del 2011 "Valutazione Ambientale negativa", considerato che: "L'area oggetto di richiesta di permesso rappresenta un ambiente fragile e indispensabile alla diversità biologica ed alla produttività dell'intero Canale di Sicilia. Tale biodiversità risulta totalmente incompatibile con ogni forma di ricerca tramite prospezioni sismiche e trivellazioni" e nello specifico perché "i Banchi rappresentano un ecosistema di incredibile rilevanza ecologica per precisi motivi scientifici";



il Ministero dell'ambiente, ancora nella VIA negativa del 2011, relativa al permesso analogo, limitrofo e confinante il d 364 - CR-AX, sosteneva l'incompatibilità dell'area anche perché "lo studio geologico risulta superficiale e lacunoso in particolare non si fa alcuna menzione al fatto che l'intera zona è considerata ad alta pericolosità sismica con la presenza di vulcani ancora attivi. Tale sismicità genera fattori di rischio inconciliabili con le attività estrattive petrolifere";

nel sito del Ministero dello sviluppo economico non è più possibile accedere da tempo alle sezioni istanze per il conferimento dei permessi di ricerca e istanze per il conferimento dei permessi di coltivazione, rendendo disagevole o impossibile verificare le informazioni sul rilascio delle relative autorizzazioni. La sospensione del servizio secondo comunicazione dello stesso Ministero è dovuta a non meglio identificati "problemi di sicurezza informatica";

la Audax è anche titolare di un permesso di coltivazione, il GR 15 PU, che si sviluppa attorno a Pantelleria, il cui programma dei lavori si sarebbe dovuto concludere ben 10 anni fa. Per tale permesso è stata decretata la sospensione del decorso temporale, a far data dal 2 luglio 2008, a causa "della difficoltà di reperire nell'area mediterranea idoneo impianto di perforazione a posizionamento dinamico, capace di operare in acque profonde quali risultano quelle in cui ricade il prospetto "Sambuca" individuato". La sospensione del decorso temporale, con sospensione del pagamento del canone è stata di fatto concessa dal Ministero dello sviluppo economico senza limiti di tempo, poiché il decreto che avrebbe dovuto fissare il termine della sospensione non è mai stato emanato;

la Audax, quindi, sta beneficiando da più di 10 anni di un trattamento di favore incomprensibile da parte del Ministero per la sua incapacità a completare i programmi dei lavori concordati, si chiede di sapere:

se, nelle more di una necessaria e urgente riforma del quadro normativo relativo al rilascio dei permessi di prospezione, di ricerca e di coltivazione, si intenda varare con la massima urgenza una moratoria al rilascio di nuove istanze in tutti i mari italiani e, per il caso particolare del permesso della Audax, quale sia l'effettivo stato delle autorizzazioni del progetto;

se lo stato delle autorizzazioni del progetto sia compatibile con le dichiarazioni agli investitori fatte dalla società proponente;

se, date le riconosciute e certificate dal Ministero insufficienti capacità economiche e finanziarie della ADX, il precedente della valutazione ambientale relativa alla istanza d 364- CR-AX, in cui la società ha presentato uno studio con valutazioni "superficiali e lacunose", l'incapacità relativa al permesso di coltivazione GR 15 PU di far fronte agli impegni presi con lo Stato Italiano, non ci siano gli estremi per il rigetto o la revoca delle istanze e dei permessi di ricerca e coltivazione attualmente di sua titolarità;

quali siano le motivazioni che hanno portato il Ministero dello sviluppo economico a concedere una sospensione del decorso temporale della coltivazione *ad libitum*, con contestuale sospensione dei canoni concessori, che si protrae da più di 10 anni;

se non si intendano ripristinare al più presto le sezioni oscurate sul sito del Ministero dello sviluppo economico con la lista delle istanze di ricerca e coltivazione, rendendo pubblici i motivi dell'oscuramento.

(4-00888)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -

(4-00889)

(Già 3-00064)

[GALLONE](#), [GALLIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-00890)

(Già 3-00225)

[MALLEGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione* -  
Premesso che:

numerosi organi di stampa e trasmissioni televisive si stanno occupando della vicenda che riguarda una funzionaria dell'Inps di Crotone, Maria Teresa Arcuri, la quale sarebbe stata sottoposta a

procedimenti disciplinari e demansionamenti, dopo aver richiesto, nel 2011, di verificare il possesso dei requisiti necessari (ovvero il superamento di apposita procedura concorsuale, come impone il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") da parte di Alessandra Infante, una dirigente dell'ente previdenziale attualmente in servizio presso la sede regionale di Catanzaro;

a quanto si apprende dagli organi di stampa, a seguito della richiesta, prontamente negata, di accesso agli atti per il controllo dei titoli della dottoressa Infante, la signora Arcuri viene dapprima sanzionata con un rimprovero scritto e successivamente rimossa dalla carica di direttore dell'agenzia di Cirò Marina, demansionata e privata della stanza direzionale e delle procedure di accesso agli strumenti di lavoro, anche i più basilari;

nel marzo 2017, la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il ricorso della signora Arcuri dichiarando l'illegittimità del rimprovero scritto ed il conseguente demansionamento e ha condannato l'INPS al pagamento delle spese legali che ammontano a 11.500 euro; sentenza confermata il 12 novembre 2018 dalla Corte di cassazione che ha concluso il procedimento "nel senso dell'assenza di profili di rilevanza disciplinare nel comportamento della dipendente, considerato anzi espressione dei generali doveri di cura del pubblico interesse cui i lavoratori pubblici dovrebbero sempre conformarsi" e condannando l'INPS a pagare ulteriori 8.200 euro di spese legali;

la signora Arcuri si è autodenunciata nel novembre 2017 presso il Tribunale di Crotona dichiarando testualmente "C'è una funzionaria che da cinque anni viene pagata per non far nulla, ma proprio nulla cagionando un danno erariale di almeno 200.000 euro. E quella funzionaria, signor giudice, sono io";

il 14 maggio 2018, sulla vicenda citata, si è svolta la Conferenza dei Servizi presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito della quale, in data 28 giugno 2018, l'INPS ha comunicato di prendere atto della fondatezza dei dubbi della signora Arcuri circa la validità e l'idoneità delle procedure di mobilità interna, che avevano permesso alla dottoressa Infante di transitare da un consorzio partecipato del Comune di Crotona dapprima al Ministero dell'economia e delle finanze e, in seguito, all'Inps;

nel luglio 2018, tuttavia, la signora Arcuri ha ricevuto nuovamente una sanzione disciplinare di 45 giorni di sospensione "per dichiarazioni non autorizzate alla stampa, per essersi sottratta a compiti che non riteneva conformi alla sua qualifica e in ultimo per la mancata comunicazione di un procedimento penale a suo carico innescato da una vecchia questione condominiale";

la signora Arcuri andrà in pensione tra 10 mesi, ma, allo stato attuale, a seguito dei vari provvedimenti disciplinari, ritenuti illegittimi dalla Corte di cassazione e in contrasto con l'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (cosiddetta legge sul *wistleblowing*), che stabilisce che "colui il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative, che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro", senza le mansioni collegate alla sua qualifica e con un assegno inferiore a quello che avrebbe avuto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di verificare l'attuale posizione ricoperta dalla dirigente Alessandra Infante, nonché il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento del ruolo finora ricoperto;

se, considerato il reale rischio di danno erariale prodotto da questa vicenda, non intendano richiamare formalmente i vertici dell'INPS;

se intendano assumere nel rispetto della legge n. 179 del 2017, provvedimenti atti a sanare la situazione che ha coinvolto la signora Arcuri.

(4-00891)

[AIMI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da fonti stampa si apprende della incredibile situazione di degrado in cui versa la zona di via

Canaletto, a Modena, dove esiste uno stabile (civico 21 - complesso RNord) spesso occupato da stranieri e persone che vivono ai margini della società. Il tutto, comprensibilmente, crea un evidente problema di sicurezza nella zona;

alcune settimane fa la Polizia municipale ha proceduto allo sgombero del vano situato sotto le scale, ma, dopo pochi giorni, tutto è tornato come prima: addirittura sono palesi i segni di occupazione dei piani superiori;

nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2018, gli agenti del Nucleo problematiche del territorio, insieme a quelli del Quartiere 2 hanno sorpreso un ghanese e un nigeriano in possesso di droga sintetica, entrambi con precedenti per reati legati agli stupefacenti, che erano quindi stati denunciati;

il 16 ottobre, inoltre, era stato individuato e denunciato a piede libero un altro nigeriano, un richiedente asilo 25enne, sorpreso a cedere cocaina a un giovane all'interno della galleria;

nonostante la recente segnalazione a mezzo stampa, l'immobile versa nel pieno degrado, con rifiuti ovunque, sporcizia, muri inceneriti: sono pertanto evidenti anche i problemi di igiene pubblica che la situazione comporta;

il sopralluogo da parte dei giornalisti è scattato a seguito della segnalazione di alcuni residenti esasperati che riferiscono della "persistenza e della perseveranza" di persone che ogni sera bivaccano nell'immobile. Dalle parole dei residenti traspare una forte rassegnazione, poiché numerose sono state le verifiche e gli sgomberi che purtroppo continuano a rivelarsi inefficaci;

è indubbio che servano azioni continue, mirate e risolutive;

tale situazione, riportata a titolo esemplificativo e non certo un caso isolato, testimonia le criticità e i problemi vissuti, purtroppo, da moltissime città italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se le forze dell'ordine siano già intervenute con azioni di sgombero nella zona degradata;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per rendere realmente efficaci le azioni di sgombero e fare in modo che le situazioni di degrado non si ripresentino tal quali dopo l'intervento delle forze dell'ordine;

quali ulteriori iniziative si intendano adottare, in via generale, per contrastare i fenomeni di degrado nelle città e per il recupero di immobili abbandonati, anche privati, che diventano luoghi di bivacco e generano evidenti problemi di sicurezza e di igiene pubblica;

se non intenda adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per velocizzare l'espulsione dei cittadini stranieri che abitualmente dimorano in questi luoghi di degrado e sempre più spesso sono dediti ad attività criminose, *in primis* lo spaccio di droga.

(4-00892)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

3-00392, del senatore Dal Mas, sulla convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio;

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-00390, delle senatrici Cirinnà e Rossomando, sul programma pluriennale per la produzione e la vendita di 20 droni da parte di Piaggio Aerospace;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-00385, della senatrice Rojc, sul personale docente ed ausiliario di lingua slovena nelle scuole materne di insegnamento sloveno nella provincia di Trieste;

3-00389, della senatrice Boldrini, sugli interventi di restauro di alcuni beni culturali interessati dal sisma in Emilia-Romagna del 2012.

## 1.5.2.2. Seduta n. 61 del 21/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**61a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente TAVERNA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 18,39).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Avviso che sono in corso i lavori della Conferenza dei Capigruppo. Sospendo pertanto la seduta fino alla conclusione della stessa.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,43, è ripresa alle ore 19,18).*

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 dicembre.

L'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni.

La seduta di domani sarà dedicata al sindacato ispettivo e al *question time*, con la presenza dei ministri Di Maio, Bonafede e Tria.

Martedì 27 novembre, con seduta dalle ore 9 fino alle ore 21, sarà discusso il decreto-legge in materia fiscale.

Il calendario della prossima settimana prevede, inoltre, la discussione di mozioni contro la violenza sulle donne, il disegno di legge di delega al Governo per l'adozione di decreti correttivi di crisi d'impresa, la legge europea 2018 con le connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, inoltre, comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio.

Martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 15, saranno discussi, fino alla loro conclusione, il rendiconto e il bilancio interno del Senato.

Nelle sedute successive, fino - se necessario - a venerdì 7 dicembre, è prevista, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, la discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il disegno di legge collegato sulla pubblica amministrazione, nonché le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di bilancio.

Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio, per la quale è stato definito un calendario di massima che prevede la conclusione dell'esame del disegno di legge di bilancio presumibilmente entro la giornata di venerdì 21 dicembre.

Nella settimana dal 10 al 14 dicembre, che sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio, l'Assemblea potrà riunirsi per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, nonché per l'esame del disegno di legge anticorruzione - ove trasmesso dalla Camera dei deputati - e del disegno di legge di ratifica sulla Convenzione di Faro sul patrimonio culturale, ove concluso dalla Commissione.

Infine, nelle settimane del 26-29 novembre e del 4-7 dicembre si terranno sedute di sindacato ispettivo e, alle ore 15 del giovedì, il *question time*.

### Programma dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma:

- Disegno di legge n. 871 - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 822 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018
- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018
- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017
- Disegno di legge n. 920 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
- Disegno di legge n. ... - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 dicembre:

Mercoledì	21	novembre	h. 18,30	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126- <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento, sul ddl n. 920, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
Giovedì	22	"	h. 9,30	- Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 22, ore 15</b> )
Martedì	27	novembre	h. 9-21	- Disegno di legge n. 886 - Decreto-legge n. 119, in materia

Mercoledì	28	"	h. 9,30-20	fiscale ( <i>scade il 22 dicembre</i> ) - Mozioni contro la violenza sulle donne - Disegno di legge n. 871 - Delega decreti correttivi crisi d'impresa ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> ) - Disegno di legge n. 822 - Legge europea 2018 e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio - Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
Giovedì	29	"	h. 9,30-20	151-bis del Regolamento ( <b>giovedì 29, ore 15</b> )

Gli emendamenti al disegno di legge n. 871 (Delega decreti correttivi crisi d'impresa) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 26 novembre. Gli emendamenti alla risoluzione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea accettata dal Governo dovranno essere presentati entro trenta minuti dall'espressione del parere.

Martedì	4	dicembre	h. 15	- Documenti VIII nn. 1 e 2 - Rendiconto 2017 e bilancio
Mercoledì	5	"	h. 9,30-20	interno del Senato 2018
Giovedì	6	"	h. 9,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Venerdì	7	"	h. 9,30 ( <i>se necessaria</i> )	- Disegno di legge n. 920 - Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> ) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di bilancio (*) - Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento ( <b>giovedì 6, ore 15</b> )

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 920 (Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

(\*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

**Sessione di bilancio (termini indicativi):** le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione entro le ore 19 di martedì 11 dicembre. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea sarà stabilito in relazione ai lavori della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

La settimana dal 10 al 14 dicembre sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. Il calendario della settimana potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, nonché con la discussione del disegno di legge anticorruzione - ove trasmesso dalla Camera dei deputati - e del disegno di legge n.

**257 (Ratifica Convenzione di Faro sul patrimonio culturale) ove concluso dalla Commissione.**

Martedì	18	dicembre	h. 17	- Disegno di legge n. ... - Legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (ove trasmesso dalla Camera dei deputati) (votazione finale con la presenza del numero legale)
Mercoledì	19	"	h. 9,30	
Giovedì	20	"	h. 9,30	
Venerdì	21	"	h. 9,30 (se necessaria)	

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 886  
(Decreto-legge n. 119, in materia fiscale)  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1h	
Governo	1h	
Votazioni	1h	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	42'
FI-BP	1h	10'
L-SP-PSd'Az	1h	8'
PD	1h	4'
FdI		42'
Misto		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018)  
e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 (Relazioni programmatica  
e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 920  
(Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		



M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle  
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri  
in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018**

*(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Governo		30'
Gruppi 2 ore, di cui:		
M5S		29'
FI-BP		20'
L-SP-PSd'Az		20'
PD		18'
FdI		12'
Misto		11'
Aut (SVP-PATT, UV)		10'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)**

*(20 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatori di maggioranza	1 h.	
Relatori di minoranza	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	4 h.	
Gruppi 13 ore, di cui:		
M5S	3 h.	9'
FI-BP	2 h.	11'
L-SP-PSd'Az	2 h.	7'
PD	2 h.	
FdI	1 h.	18'
Misto	1 h.	10'
Aut (SVP-PATT, UV)	1 h.	5'
Dissenzienti		5'

**Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

**[\(920\)](#) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 19,20)***

**[PRESIDENTE](#)**. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 920 recante: «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», collegato



alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

[PUGLIA](#), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, e che esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 920 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 22 novembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,24*).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Biti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, De Poli, Fantetti, Faraone, Fattori, Fusco, Giacobbe, Matrisciano, Merlo, Mirabelli, Monti, Napolitano, Rauti, Ricciardi, Rojc, Ronzulli, Rubbia, Saccone, Santangelo, Sbröllini, Siri, Vono e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Cangini, Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Verducci, per attività dell'Unione interparlamentare.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega - Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, con lettera in data 20 novembre 2018, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Nisini, in qualità di sostituta della senatrice Bongiorno, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Campari, in qualità di sostituto della senatrice Bongiorno, membro del Governo.

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Gov. Conte-I: Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 21/11/2018).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 15 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 1° agosto 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'11a Commissione permanente (*Doc. CLXXXV*, n. 1).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 16 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 54).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 dicembre 2018.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino (COM(2018) 739 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14<sup>a</sup>;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (COM(2018) 734 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14<sup>a</sup>;

Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018) 744 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14<sup>a</sup>;

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2018) 745 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2018) 738 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00050 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00339 della senatrice

Moronese ed altri.

Mozioni

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [Alfredo MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#) - Il Senato,

premessi che:

nella dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), all'articolo 1, è precisato che con l'espressione "violenza contro le donne" si intendono tutti gli atti di violenza "fondati sul genere che abbiano come risultato, o che possano probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata";

la violenza nei confronti delle donne è considerata una violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti, sia dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

la violenza nei confronti delle donne, purtroppo, nonostante i numerosi strumenti di tutela internazionale che la condannano e i progressi normativi fatti, è un fenomeno tuttora diffuso in Europa;

la percezione della gravità e della diffusione dei crimini contro le donne, e della loro trasversalità socio-economica e geografica, ha indotto il Consiglio d'Europa ad adottare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Tale documento, che si colloca nel solco di numerosi atti sovranazionali aventi analoghe finalità (come ad esempio: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento, gli abusi sessuali e le mutilazioni genitali femminili; le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002)) è stato approvato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperto alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul;

la Convenzione definisce la violenza contro le donne come una "violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" (art. 3, lett. *a*)); quanto alla "violenza domestica", essa è identificata dalla Convenzione in "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" (art. 3, lett. *b*));

nel 2013, il Parlamento italiano, con la legge n. 77 del 2013, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e approvata le "Disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere" previste dal cosiddetto decreto anti-femminicidio (decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013). Lo stesso decreto-legge ha disposto l'adozione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

la violenza di genere costituisce, da alcuni anni, oggetto di misurazione statistica anche in Italia. L'ISTAT ha infatti elaborato due indagini, una nel 2006 e nel 2014. In base ai dati dell'ultima indagine sulla sicurezza delle donne (2014), nel corso della propria vita poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788.000), quasi una su tre (31,5 per cento), riferiscono di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come la molestia) a quelle più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono prevalentemente i *partner* attuali o gli *ex partner*: due milioni e 800.000 donne ne sono state vittime. Il 10,6 per cento delle donne dichiara di aver subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del *partner*, ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6 per cento). Circa il 20 per cento è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha riportato danni permanenti;

la quota di straniere che dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale è pressoché identica a quella delle donne italiane (31,3 per cento contro 31,5 per cento). Le forme più gravi di violenza sessuale sono più spesso riportate dalle donne straniere (7,7 per cento di stupri o tentati stupri contro il 5,1 per cento delle italiane), e più frequentemente sono commesse da *partner* attuali o precedenti (68,3 per cento degli stupri e 42,6 per cento dei tentati stupri). Nella maggior parte dei casi, la violenza subita da parte del *partner* è iniziata nel Paese di origine (68,5 per cento), mentre per quasi il 20 per cento è relativa a una relazione iniziata in Italia;

la previsione del reato di atti persecutori, il cosiddetto *stalking*, introdotto nel codice penale italiano all'articolo 612-*bis* nel 2009 e modificato dal decreto-legge anti-femminicidio nel 2013, ha provocato una crescente tendenza (in termini assoluti) alla denuncia, con conseguente aumento delle condanne;

l'articolo 572 del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque maltratta una persona della famiglia, o il convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il decreto-legge anti-femminicidio ha introdotto l'aggravante della "violenza assistita" per maltrattamenti commessi davanti ai figli, cioè "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto", oppure "in danno di persona in stato di gravidanza";

un altro aspetto della violenza di genere è costituito dalle molestie e dai ricatti sessuali in ambito lavorativo. Con il decreto legislativo n. 80 del 2015 è stato previsto in favore delle vittime di violenza di genere, oltre a un indennizzo, la concessione di un congedo retribuito di tre mesi, valido sia per le lavoratrici dipendenti che per le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; nonostante gli interventi legislativi repressivi e preventivi il fenomeno della violenza contro le donne subisce continue recrudescenze;

la violenza contro le donne è un fatto culturale. Nei femminicidi, infatti, l'uomo considera la donna un suo possesso, un oggetto;

ecco perché bisogna educare i giovani, fin dalla più tenera età, al rispetto della persona in genere, e in particolare della donna, e a far sì che essa non venga considerata mai come un essere inferiore;

il sistema educativo assume significato nei diversi livelli e con modalità differenti nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Nell'audizione del Ministro *pro tempore* dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Fedeli, svoltasi il 5 luglio 2017 e riportata nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su altra forma di violenza di genere, approvata il 6 febbraio 2018, "la scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure di prossimità di grande importanza, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subita e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dall'ISTAT, con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subite prima dei 16 anni, quindi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico; nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore";

come evidenziato dal presidente dell'associazione "Telefono Rosa", dottoressa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, nel corso dell'audizione svoltasi mercoledì 24 maggio 2017, "Il punto principale si sostanzia nel fatto che "la violenza nei confronti delle donne ha origini culturali; per questo è necessario un intervento organico sui nostri giovani. Non si possono fare interventi a pioggia nelle scuole senza organizzare un piano organico e di ampio respiro che ci consenta di strutturare percorsi di formazione sulla differenza di genere, sulla parità e sul rispetto reciproco. È necessario, quindi, inserire questa tematica nei piani scolastici come materia aggiuntiva e come parte fondamentale e integrante del programma scolastico. Sono undici anni che ci rechiamo nelle scuole per fare informazione perché siamo convinti che se non si parte dalla scuola non si arriverà da nessuna parte. I giovani sono il nostro futuro e sono loro che devono rientrare in una società meno violenta"; la scuola, senza sostituirsi alla famiglia, è chiamata a proporre e ad avviare le studentesse e gli studenti in modo adeguato all'età, a una riflessione sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, e deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole individualità e coadiuvare le famiglie nell'educare le nuove generazioni al valore positivo della cultura del rispetto. La nascita di una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione dell'individuo; sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa in collaborazione con le famiglie, le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione, inserissero la prospettiva all'educazione al rispetto nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano l'uomo e la donna nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale; il problema, come riportato nella citata Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, è di entità tale da richiedere interventi che, in termini di costi e rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, sono meno onerosi delle conseguenze derivanti dagli atti di violenza; nel corso delle audizioni e degli incontri svolti nell'ambito dei lavori della Commissione, è emerso altresì il tema degli uomini maltrattanti, sotto il profilo del loro trattamento e della valutazione del rischio di recidiva. Per tale motivo, occorre prestare particolare attenzione anche al recupero degli uomini maltrattanti, intensificare percorsi di prevenzione e destinare specifiche risorse, come raccomandato nell'art. 16 della Convenzione di Istanbul, per cercare di prevenire i casi di recidiva e favorire l'adozione di comportamenti non violenti nell'ambito delle relazioni interpersonali; a tale scopo, come riportato nella Relazione finale, l'attività svolta dai Comuni negli ultimi trent'anni e? consistita nella promozione di interventi rivolti immediatamente alle donne che avevano subito violenza e ai minori, attraverso il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio, apertura di sportelli d'ascolto, apertura dei cosiddetti codici rosa e, successivamente, sono stati aperti anche centri per uomini maltrattanti; si tratta di esperienze non ancora diffuse in tutti i Comuni ma che comunque non rappresentano più una eccezione; rilevato, infine, che le attività conoscitive espletate dalla Commissione di inchiesta, mediante acquisizione di copia di atti giudiziari e ascolto diretto di soggetti e associazioni aventi esperienza in materia, hanno portato alla luce una tendenziale incomunicabilità tra i due diversi contesti, civile e penale, quasi che la diversità dei contenuti delle determinazioni da assumere rendesse irrilevante la conoscenza degli elementi fattuali acquisiti nei vari filoni processuali, impegna il Governo:

- 1) ad adottare i provvedimenti necessari a promuovere e a sostenere, con azioni sistematiche e con garanzia che il personale che entra nelle scuole abbia i requisiti adeguati, percorsi formativi all'educazione al rispetto della donna nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado, finalizzati a:
  - a) innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne;
  - b) educare tutti i cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese, a prescindere dalla loro cultura o pratica religiosa, al rispetto della donna, intesa come individuo con pari diritti dell'uomo e non come essere inferiore;
  - c) evidenziare il ruolo fondamentale che l'educazione al rispetto delle donne svolge per la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;

- 2) a confermare che il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica rientri fra le politiche prioritarie dell'azione di Governo;
- 3) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, che stimolino pubblici dibattiti e favoriscano lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione anche attraverso il coinvolgimento dei *mass media* e della carta stampata;
- 4) ad intensificare iniziative e azioni di supporto ai percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, introdotti dalla Convenzione di Istanbul, anche attraverso lo sviluppo di collegamenti e sinergie con il territorio, rispetto ai quali in Italia ad oggi si vedono attive poche realtà comunali e regionali;
- 5) con riferimento al finanziamento dei servizi e dei centri antiviolenza, ad adottare misure volte a rendere stabile e trasparente la destinazione delle risorse;
- 6) ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché le autorità giudiziarie possano accedere autonomamente per verificare l'eventuale iscrizione di procedimenti penali per reati in tema di violenza di genere e procedimenti civili.

(1-00053)

[MAIORINO](#), [VANIN](#), [FLORIDIA](#), [CASTELLONE](#), [VONO](#), [GRANATO](#), [MATRISCIANO](#), [PIARULLI](#), [DE LUCIA](#), [RUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [MARILOTTI](#), [CORRADO](#) - Il Senato,

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale drammatico difficile da quantificare, i dati disponibili ne evidenziano le enormi proporzioni: quasi 7 milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita, come violenze domestiche, *stalking*, stupro, insulti verbali e violazioni della propria sfera intima e personale, che rappresentano spesso tentativi di cancellarne l'identità, di minarne l'indipendenza e la libertà di scelta;

i numeri del femminicidio, forma estrema del fenomeno, sono inquietanti: negli ultimi 5 anni se ne registrano 774, una media di circa 150 all'anno; in Italia ogni due giorni circa viene uccisa una donna: nel 2016 ci sono stati 120 casi di femminicidio e anche nel 2017 la media è stata di una vittima ogni tre giorni; negli ultimi 10 anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia;

particolarmente allarmante, come anche attestato da più recenti fatti di cronaca, risulta in Italia l'aumento del numero e della ferocia dei reati di natura sessuale contro le donne, spesso minorenni e quindi più vulnerabili, da parte di stranieri irregolari, in quanto evidente conseguenza di una pregressa e carente gestione del fenomeno migratorio, ed altresì degli atti di violenza, di diversa natura, nei confronti delle donne finalizzati ad impedire loro l'esercizio in Italia dei diritti e delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione, la cui condivisione deve essere, invece, considerata fondamentale per un reale processo di integrazione;

l'Italia ha firmato e ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio 2011: si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

la XVII Legislatura si è caratterizzata per la ratifica della citata Convenzione di Istanbul con la legge n. 77 del 2013, per l'introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale, per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, per l'emanazione del "Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017" e per l'adeguamento di stanziamenti per il supporto delle vittime;

l'articolo 3 della legge precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 è stato adottato il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e sulle donne, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, con l'obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche che integri dal punto di vista degli interventi le previsioni di carattere

penale contenuti nella legge;

per tali finalità il decreto-legge n. 93 ha stanziato risorse al fine di dare attuazione agli interventi per la valorizzazione dei progetti territoriali, per la formazione degli operatori impegnati negli interventi, per il sostegno all'emancipazione delle donne maltrattate e alle iniziative di prevenzione culturale della violenza sessuale e sulle donne, soprattutto sul fronte dell'educazione e del recupero;

nel dicembre 2017 è stato emanato il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Il piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione;

tra le finalità del piano nazionale emerge quella di creare e mettere in esercizio una banca dati nazionale informatizzata, come strumento determinante e completo per lo studio del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio dell'incidenza dei suddetti interventi;

ai sensi della Convenzione, è stato istituito un gruppo di esperti indipendenti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Group of experts on action against violence against women and domestic violence, abbreviato in Grevio), incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati aderenti; il Grevio è tenuto a pubblicare i *report* valutativi degli strumenti adottati dalle parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione;

il 29 ottobre 2018 è stato trasmesso al Gruppo esperte sulla violenza del Consiglio d'Europa (Grevio) presso il Consiglio d'Europa il rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, che analizza la situazione italiana in materia di contrasto alla violenza sulle donne. Due i nodi principali all'interno di un contesto culturale italiano fortemente permeato da pregiudizi e stereotipi sessisti: la distanza tra le norme adottate e declamate e la loro applicazione in concreto e l'applicazione disomogenea nel territorio nazionale delle norme e dei finanziamenti per azioni e servizi in contrasto alla violenza contro le donne, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime di violenza;

nel marzo 2016 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'Europa la risoluzione "Systematic collection of data on violence against women", a prima firma D'Arrando ed altri, sulla necessità di creare una banca dati sistematica secondo metodologie omogenee fra Paesi; basti pensare che allo stato attuale, nelle banche dati esistenti, non è stato ancora inserito il dato riguardante la relazione fra autore e vittima;

la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna adottata a livello internazionale nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, ha istituito un Comitato (Committee on the elimination of discrimination against women, Cedaw) con il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme contenute nella Convenzione e che è composto da esperte nel campo dei diritti delle donne, provenienti da 23 Paesi ed elette a scrutinio segreto da una lista di candidature presentate dagli Stati firmatari della Convenzione;

l'Italia ha ratificato la Cedaw il 10 giugno 1985 e aderito al protocollo opzionale il 29 ottobre 2002;

ogni Stato che ratifica la Convenzione, o aderisce ad essa, ha l'obbligo di presentare al Cedaw dei rapporti periodici in cui vengano illustrate le azioni compiute per dare applicazione alle norme contenute nella suddetta convenzione. Il primo rapporto va presentato entro un anno dalla data di ratifica, e successivamente, i rapporti vanno presentati ogni quattro anni;

a seguito dell'analisi del rapporto, a carattere quadriennale, presentato a Ginevra dal Governo italiano il 4 luglio 2017, il Cedaw ha pubblicato il rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report of Italy", datato 21 luglio 2017, nel quale, sulla base di diffuse criticità, ha esplicitato le proprie perplessità e indicato le lacune alle quali il Governo italiano dovrà provvedere e rispondere con un nuovo rapporto fra due anni;

in particolare, il Comitato evidenzia che per l'Italia è necessario rafforzare la consapevolezza delle donne circa i loro diritti ai sensi della Convenzione e i rimedi a loro disposizione per denunciare le



violazioni di tali diritti. Allo stesso tempo, si afferma anche che il Governo italiano dovrà impegnarsi a rendere fruibili le informazioni sulla Convenzione, sul protocollo facoltativo e sulle raccomandazioni generali del Comitato a tutte le donne, nessuna esclusa. Dal rapporto si evince che in Italia manca il coordinamento tra le varie componenti regionali e locali e una chiara definizione dei mandati e delle responsabilità. Il Comitato suggerisce di aumentare le risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e di istituire un Ministero *ad hoc* necessario per avviare, coordinare e attuare le politiche di uguaglianza tra uomini e donne;

per una più incisiva prevenzione appare fondamentale intervenire nelle scuole, avviando con gli studenti un'attività interdisciplinare che conduca a riflettere sulle situazioni attuali e a combattere e a mostrare le continue e distorte costruzioni dei ruoli maschili e femminili. Solo instaurando un dialogo attivo su queste tematiche sarà possibile combattere e superare quei presupposti culturali che alimentano e incentivano la discriminazione tra i sessi e che, se non contrastati, continueranno a crescere;

pertanto, sarebbe oltremodo auspicabile che fosse garantita pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

la legge n. 103 del 2017, tra le varie misure, reca disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e introduce, attraverso l'articolo 162-*ter* del codice penale, la possibilità per uno *stalker* di estinguere il suo reato pagando una somma decisa dal giudice, anche se la vittima è contraria e rifiuta il denaro;

il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, in materia di modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

quando si parla di violenza contro le donne, più spesso ci si riferisce alla violenza fisica, sessuale, psicologica, ma si parla poco di una violenza altrettanto diffusa e lesiva quale la violenza economica, che rappresenta una forma di violenza difficilmente riconoscibile e poco denunciata e che, ancora prima di radicarsi nell'ambito familiare, comincia nella nostra cultura, dove la donna viene ancora oggi penalizzata da molti punti di vista, compreso il mondo del lavoro, determinando di fatto uno stato di subalternità economica, fisica e psicologica, con tutte le devastanti conseguenze che ne derivano;

nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017, previa Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del medesimo giorno, è stato approvato il "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)" che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso tra tutti gli attori istituzionali e non coinvolti nella tematica, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate;

il predetto piano è articolato secondo tre assi di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire congiuntamente a un asse trasversale di supporto all'attuazione (assistenza e promozione), nel cui ambito è prevista la costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e un'azione continua e puntuale di monitoraggio e valutazione;

il 26 settembre 2018, si è svolta la prima riunione della cabina di regia politico-programmatica prevista dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, convocata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, al fine di dare concreta attuazione al piano strategico attraverso la stesura di un piano operativo;

parallelamente è stato istituito un comitato tecnico composto da delegati degli stessi Ministeri, Regioni ed enti locali componenti della cabina di regia, integrato dalle principali associazioni ed organizzazioni di settore, che si è riunito lo scorso 29 ottobre;

nel 2017 è stato sottoscritto l'accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e il Consiglio nazionale delle ricerche per la realizzazione di un'indagine quali-quantitativa sull'offerta dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza esistenti a livello nazionale nonché di un'analisi valutativa dei processi attuativi del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" (2015-2017) e di quelli del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)";



complementare al citato accordo è quello sottoscritto nel 2016 tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat per elaborare una banca dati nazionale sul fenomeno della violenza e la conduzione di indagini sul tema;

il 25 ottobre 2018 è stato presentato al Ministero della giustizia il disegno di legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e sulle donne, detto "Codice rosso", che sarà portato a breve in Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

1) ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati regolarmente senza ritardi e vincolati all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti;

2) ad assumere iniziative, anche di tipo normativo, per compensare nel breve periodo le gravi lacune del sistema italiano evidenziate dal rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report of Italy";

3) a prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale o comunque per ogni ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti per informare circa le future strategie di intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza;

4) a predisporre una sezione all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi del decreto-legge n. 93 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali e locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati di bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato "aperto" (*open data*), nonché uno strumento efficace e incisivo di segnalazione di materiale sessista che non si limiti esclusivamente all'ambito pubblicitario;

5) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo la reportistica ricevuta da Regioni e Province autonome, anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;

6) ad implementare tutti gli strumenti necessari per perseguire le priorità contenute nel "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)", nonché a valutare di assumere iniziative in relazione all'ormai improcrastinabile necessità di superare il carattere di straordinarietà del piano stesso a favore di azioni non improntate all'eccezionalità, ma a carattere sistematico;

7) ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i *mass media*, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile;

8) ad assumere iniziative per introdurre nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche contemplando il potenziamento dell'offerta formativa, percorsi e progetti mirati a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, anche con il coinvolgimento delle famiglie, al fine di superare ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione, in tal modo educando le nuove generazioni alla parità tra uomo e donna e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

9) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, finalizzate a rendere obbligatoria una formazione specifica di tutti/e gli/le operatori/operatrici di giustizia (giudici, pubblici ministeri, appartenenti alle forze dell'ordine, operatori/operatrici dei servizi sociali, polizia penitenziaria, personale addetto alle case di accoglienza o case rifugio o comunità) per meglio affrontare e contrastare il dilagante fenomeno della violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

- 10) ad adottare le iniziative legislative, finanziarie o di altro tipo necessarie, nel rispetto dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, per sostenere programmi di trattamento per la prevenzione alla recidiva degli autori di violenza, in particolare per i reati di natura sessuale, anche tramite centri di ascolto coordinati a livello nazionale;
- 11) ad assumere iniziative normative o regolamentari, volte a prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro in favore del risarcimento delle vittime;
- 12) ad assumere iniziative volte a verificare l'attività del comitato tecnico composto da delegati degli stessi ministeri competenti, ivi compreso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Regioni ed enti locali, componenti della cabina di regia;
- 13) ad adottare le misure necessarie a garantire, su tutto il territorio nazionale, che le vittime di reati quali lo sfruttamento della prostituzione possano essere inserite in percorsi sociali al fine di rompere definitivamente il legame con gli sfruttatori;
- 14) ad assumere ogni più opportuna iniziativa, anche a scopo preventivo, avverso qualsiasi atto di violenza nei confronti delle donne volto ad impedire in Italia loro l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione e per garantire che l'effettiva condivisione dei valori in essa sanciti sia un requisito fondamentale per un reale processo di integrazione.

(1-00054)

Interrogazioni

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

è stata istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una *task force* sui trattati commerciali e la prima riunione tenutasi il 20 novembre 2018 ha avuto ad oggetto il CETA, con all'ordine del giorno la tutela delle indicazioni geografiche, che è stata impostata, alla presenza dell'ambasciatrice canadese in Italia, su un'esposizione *pro* CETA da parte degli uffici del Ministero, degli avvocati di parte canadese, di uno studio legale privato che difende la posizione commerciale di alcune imprese e consorzi italiani a Bruxelles e in Canada, e di una singola azienda che ha spiegato come, grazie ai loro servizi, ha ottenuto la registrazione in Canada dell'indicazione geografica prosciutto di Carpegna indipendentemente dalle previsioni del CETA;

le parti rappresentate erano in larga maggioranza favorevoli all'accordo e che nessuna voce critica o contenuto tecnico interlocutorio era stato contemplato tra gli interventi programmati, ma relegato tra i "Q&A";

l'ambasciatore italiano in Canada ha riferito che, pur considerando il CETA una scelta irrinunciabile per il Paese, rimangono aperti problemi di implementazione del trattato stesso a partire dalla tutela dai fenomeni di *misleading* e di *italian sounding*, e di gestione della "quota TRQ";

attraverso la Francia, grazie al CETA, stando alla denuncia della "Fondation pour la nature et l'homme", sono entrati nel mercato europeo cereali canadesi contaminati da atrazina, che è tra le 99 sostanze chimiche vietate in Italia e perfettamente legali in Canada;

il nuovo trattato di liberalizzazione commerciale sottoscritto dal Canada con Stati Uniti e Messico (USMCA, il nuovo Nafta) ha cambiato molte regole del mercato interno canadese, a partire dall'origine, per cui non sarà più possibile individuare contenuto statunitense o messicano nei prodotti trasformati o manifatturieri provenienti dal Canada, alterando così le condizioni di partenza e di vantaggio comparato sulle quali il CETA è stato negoziato;

l'USMCA ha abolito il sistema di tracciabilità e etichettatura canadese degli organismi geneticamente modificati, rendendo di fatto impossibile la loro individuazione in patria, in materie prime, semilavorati e trasformati canadesi anche destinati al mercato europeo, scaricando oltre confine l'onere dei controlli;

grazie al CETA, il nuovo Nafta permette a oltre 40.000 *corporation* Usa con base in Canada di ottenere sui nostri mercati gli stessi vantaggi assicurati alle imprese canadesi e di fare pressione sui comitati regolatori riservati per abbattere garanzie e *standard* europei che ritengono più costosi e

svantaggiosi per i loro interessi;  
considerato che:

se l'Italia ratificherà il CETA al nostro Paese verrà imposto il pericoloso arbitrato ISDS/ICS, che limiterebbe fortemente la nostra democrazia, a differenza del Canada che ne ha ottenuto l'eliminazione dal nuovo trattato con gli Usa;

un ampio movimento di cittadini, associazioni, sindacati, produttori, movimenti ecologisti, del commercio equo e delle economie solidali della campagna "Stop TTIP/CETA" ha chiesto e ottenuto un impegno pubblico preciso dalle forze di Governo, come da molti partiti e eletti delle opposizioni, per la bocciatura del CETA e la riapertura di un negoziato con la Commissione europea sulla struttura e le priorità dei negoziati commerciali condotti anche a nome dell'Italia, e chiede che si arrivi quanto prima a un conseguente voto in Aula;

si è costituito un intergruppo parlamentare "No CETA", che vede tra le sue fila esponenti di tutti i Gruppi, uniti nel rappresentare la richiesta di cittadine e cittadini di monitorare tutti gli effetti legati all'implementazione del trattato e nell'invocare coerenza rispetto agli impegni assunti,

si chiede di sapere, a fronte anche delle ripetute dichiarazioni pubbliche contrarie al CETA del Ministro in indirizzo e del *vicepremier* Salvini, quali siano le reali intenzioni del Governo rispetto al CETA e quale sia il mandato, la missione, la composizione, la metodologia e la *roadmap* della *task force* istituita in seno al Ministero dello sviluppo economico.

(3-00394)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione del Tribunale di Alba ed il suo accorpamento al più piccolo Tribunale di Asti: tutto ciò, senza tenere in alcun conto il fatto che quello albeso risultava, secondo gli stessi dati ministeriali, fra i più grandi tribunali del Piemonte, ed aveva raggiunto altissimi livelli di efficienza;

è noto, infatti, che il Tribunale di Alba rappresentava il quarto tribunale del distretto della Corte d'appello di Torino (comprendente ben due regioni: Piemonte e Valle d'Aosta), per bacino di utenza e per numero di affari trattati, tra i 17 tribunali del distretto;

l'accorpamento del Tribunale di Alba, sito in provincia di Cuneo e contiguo al circondario del tribunale di Cuneo, a quello di Asti, in altra provincia, contraddice la previsione legislativa, secondo cui la ridefinizione dei circondari di tribunale doveva avvenire preferibilmente nell'ambito della stessa provincia, tenuto conto anche del fatto che nella provincia di Cuneo (terza per ampiezza territoriale in Italia) sono stati soppressi tre dei quattro tribunali esistenti e quello di Cuneo, unico rimasto, è ora travolto da un eccessivo sovraccarico;

occorre rammentare che la provincia di Cuneo è la terza provincia più estesa d'Italia, con una superficie di 6.903 chilometri quadrati, con 250 comuni presenti. Fonti ministeriali hanno individuato quale criterio, per il mantenimento del Tribunale, un territorio di almeno 2.000 chilometri quadrati. Nella provincia di Cuneo si potrebbero pertanto mantenere addirittura tre tribunali;

in provincia di Cuneo vi sono 592.303 abitanti e la media degli abitanti che ogni tribunale dovrebbe servire (individuata dal gruppo di studio del Ministero della giustizia) è di 363.769 abitanti;

il circondario del Tribunale di Alba comprende alcune zone extra provincia, come Carmagnola (29.140 abitanti), Poirino (10.245 abitanti), Pralormo (1.939 abitanti);

come più volte lamentato dagli ordini forensi e dalle autorità civili del territorio, l'accorpamento del Tribunale di Alba a parere dell'interrogante assurdo ad uno di dimensioni inferiori, reca grave nocumento alle attività economiche di un territorio ricco di iniziative e fra i più prosperi ed innovativi del Paese e si sottolinea, ancora una volta, che tale errore di programmazione esigerebbe tempestivo rimedio;

inoltre, ad Alba, vi è una casa circondariale con oltre 200 detenuti e risulta evidente che i costi di trasferimento di tali detenuti presso il Tribunale di Asti piuttosto che in quello di Alba sarebbero nettamente maggiori;

vi è il comando compagnia dei Carabinieri, da cui dipende il nucleo radio mobile e vi hanno sede imprese di valenza nazionale ed internazionale, prima fra tutte la Ferrero SpA, ma anche Miroglio

SpA, Mondo SpA. Numerosissime poi sono le aziende vinicole, che esportano in tutto il mondo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario adoperarsi per la riapertura del Tribunale di Alba, al fine di garantire una migliore operatività e un miglior servizio della giustizia in quel territorio; quali siano le previsioni per i tempi di sgombero e le eventuali nuove destinazioni di uso delle strutture dei tribunali che non saranno più riaperti o finalizzati al loro precedente utilizzo.

(3-00395)

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [LANIECE](#), [STEGER](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

diverse associazioni del settore delle energie rinnovabili hanno espresso forte contrarietà sul contenuto dello schema di decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili trasmesso, l'8 novembre 2018, alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, in quanto ridurrebbe sensibilmente gli incentivi per gli impianti con una potenza nominale inferiore a un Megawatt;

in particolare, per le associazioni in questione, il decreto determinerebbe: "l'esclusione quasi totale degli impianti idroelettrici e una forte penalizzazione del miniidro (art. 3 comma 5 lettera c); la drastica riduzione dei contingenti di potenza messi a disposizione per i registri e per le aste; la drastica riduzione degli incentivi da 150 € a MWH a 120 € MWH da scontare in sede di offerta fino a 86 € MWH (- 42%) per gli impianti fino a 1000 KW con il sistema delle aste si passa da un valore base di 125 € MWH a 80 € MWH (- 36%); e che ciò significherebbe: l'esclusione della più affidabile e consolidata tecnologia energetica interamente dipendente da filiera industriale italiana, con ciclo di vita superiore ai 100 anni e senza necessità di processi di smaltimento; venire meno di un fondamentale strumento di sostegno all'economia montana e all'occupazione; abbassamento delle difese idrogeologiche legate alla regolazione dei flussi e alle opere di compensazione ambientale; diminuzione del presidio territoriale della montagna";

considerato che la strategia energetica nazionale (SEN) non può fare a meno del contributo che il settore idroelettrico, da oltre 100 anni, garantisce all'economia nazionale in termini energetici, ambientali, economici e sociali e che, per questo, debba essere riconosciuto al pari delle altre fonti energetiche rinnovabili;

considerato altresì che la mancata possibilità e convenienza ad accedere ad una tariffa incentivante adeguata potrebbe comportare una drastica riduzione di entrate autonome per le comunità locali, con evidenti implicazioni sullo sviluppo socioeconomico del territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in generale, riconsiderare i criteri e i contingenti di potenza messi a disposizione per gli impianti idroelettrici per l'iscrizione a registro e per le procedure d'asta e, più in particolare, se non ritenga necessario favorire, innanzitutto, l'accesso agli incentivi degli impianti idroelettrici già esistenti e validamente iscritti in posizione non utile nel "Registro 2016", eventualmente prevedendo l'accesso diretto alla tariffa incentivante o ad eventuali premi;

se non ritenga di garantire, a favore delle piccole e medie centrali idroelettriche, l'accesso diretto agli incentivi per nuove costruzioni, ampliamenti e interventi di ristrutturazione con procedure semplificate, valutando anche la possibilità di prevedere incentivi più elevati per un periodo più breve anziché per la vita utile dell'impianto, per favorire la finanziabilità dei nuovi impianti che sono costretti a ricorrere a finanziamenti bancari;

se non ritenga, infine, di incentivare anche i nuovi impianti su corsi d'acqua a tratti liberi, considerando che nel procedimento di rilascio della concessione idroelettrica viene valutato e garantito che l'impianto idroelettrico progettato non abbia effetti negativi sulla buona qualità del corso d'acqua.

(3-00396)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [DAMIANI](#), [SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [SACCONE](#), [FERRO](#), [FANTETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 119 del 2018, i cui saldi incidono sulla legge di bilancio per il 2019, reca misure sia

nell'ambito della cosiddetta pace fiscale, sia nell'ambito della disciplina IVA, a seguito della imminente entrata in vigore della fatturazione elettronica;

a giudizio degli interroganti non è sufficiente limitare alla sola fase di avvio dell'obbligo, vale a dire fino al 30 giugno 2019, la scelta di non sanzionare o di applicare sanzioni ridotte in caso di lievi ritardi nella trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio, che non invalidino la corretta liquidazione delle imposte, per tutelare i contribuenti che si apprestano, tra poco meno di 40 giorni, a cimentarsi con un nuovo pesante obbligo, non preceduto da un'adeguata fase di sperimentazione;

va tenuto nel debito conto che questo nuovo obbligo incide in maniera differente sui soggetti imprenditori a seconda delle dimensioni, per cui sugli artigiani, sui commercianti, sui piccoli imprenditori ha un'incidenza enorme in termini di costi, per le attrezzature materiali e immateriali necessarie, e per il tempo da dedicare alla nuova incombenza;

in tal modo a parere degli interroganti ci si trova di fronte ad uno Stato inquisitore, che considera un potenziale evasore chiunque lavori in proprio, chi produce, con grande sacrificio quotidiano, quella ricchezza necessaria a fare crescere il Paese, spesso con margini di guadagno veramente esigui, per sé e per la propria famiglia;

sarebbe necessario consentire ai contribuenti di avere a disposizione più tempo per adeguarsi al nuovo obbligo normativo e prevedere una maggiore gradualità nell'irrogazione delle sanzioni;

sarebbe, inoltre, una scelta saggia l'avvio del nuovo sistema, solo dopo averlo fatto precedere da un periodo adeguato di sperimentazione e di *test* rigorosi e controllati, concordati e condivisi con le grandi associazioni di rappresentanza delle imprese e delle associazioni dei professionisti che si occupano di contabilità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga più opportuno prevedere un congruo differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni o comunque una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, distinguendo tra le imprese in relazione alla loro dimensione e al numero di occupati e prevedendo un adeguato periodo di sperimentazione;

se non sia utile procedere ad una ulteriore semplificazione e riduzione della tipologia e del numero di informazioni necessarie alla compilazione corretta e completa della fattura elettronica, anche alla luce dei rilievi avanzati dal Garante per la protezione dei dati personali;

se non sia opportuno riconoscere una volta a regime l'applicazione di sanzioni ridotte, qualora l'emissione della fattura, seppur tardiva rispetto ai termini previsti, consenta di far concorrere l'imposta alla liquidazione del periodo successivo.

(3-00397)

[MARCUCCI](#), [MISIANI](#), [VALENTE](#), [MANCA](#), [MARINO](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la manovra di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita. L'Istat prefigura una minore crescita sia nel 2018 sia nel 2019 rispetto al quadro programmatico del Governo. L'Ocse a sua volta ha tagliato le stime di crescita all'1 per cento nel 2018 e allo 0,9 per cento nel 2019 e nel 2020;

l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi sia sul fronte dei conti pubblici, sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del lavoro. Le misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo indietro rispetto alle scelte adottate nella XVII Legislatura;

l'evidenza empirica insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo e se indeboliscono la credibilità del Paese sui mercati finanziari. Con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi di euro, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi di euro, ponendosi

degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

l'espansione di bilancio non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al PIL il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto più elevati rispetto a pochi mesi fa;

l'aumento dello *spread*, che oggi risulta essere il secondo più alto nella zona euro dopo la Grecia e notevolmente superiore a quello di Paesi come la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda, si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto al mese di aprile 2018 è già costato ai contribuenti quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020, secondo le stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della legge di bilancio; a giudizio degli interroganti, il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in *deficit*, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono stati ancora definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella XVII Legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

destano grave preoccupazione anche le osservazioni fortemente critiche emerse durante l'audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il 12 novembre, presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, che hanno messo in evidenza non solo i punti in cui la manovra presenta varie criticità sulla base di previsioni poco credibili, ma anche l'esistenza di seri profili di costituzionalità;

non si può non rammentare infatti che lo stesso Presidente della Repubblica ha accompagnato il comunicato con il quale ricordava di aver autorizzato il Governo ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, alla presentazione del disegno di legge di bilancio in esame con una lettera con la quale sollecitava il Governo stesso ad un preciso rispetto degli articoli 81, 97 e 117 della Costituzione e delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, nonché invitava il Governo a sviluppare, anche nel corso dell'esame parlamentare, il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee;

l'Italia soffre, a giudizio degli interroganti, di un isolamento senza precedenti in Europa e la Commissione UE, dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio, in data 21 novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio italiano, ritenendo che l'Italia violi la regola di riduzione del debito,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di tutelare i risparmi degli italiani, l'accesso al credito di famiglie e imprese e le prospettive di sviluppo del nostro sistema economico, a fronte della crescita esponenziale dello *spread*;

quali iniziative intenda adottare a fronte dell'aumento dei tassi d'interesse che rischiano di ripercuotersi



negativamente sui conti pubblici, di indebolire i coefficienti patrimoniali delle banche e di tradursi in una stretta monetaria di proporzioni non sostenibili per il Paese;  
se intenda modificare l'impianto della manovra di bilancio al fine di migliorarne la sostenibilità finanziaria e l'efficacia ai fini dello sviluppo economico del Paese;  
se intenda chiarire le ragioni di fondo che impediscono al Governo di trovare un accordo in sede europea per evitare l'avvio delle procedure d'infrazione previste dai Trattati europei e le conseguenze negative per il bilancio pubblico, i cittadini e le imprese.

(3-00398)

[MARSILIO](#), [STANCANELLI](#), [BALBONI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la cosiddetta riforma della geografia giudiziaria, prevista dalla legge n. 148 del 2011 ed attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla "nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" e la "revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace", è stata oggetto di un lungo dibattito, tuttora in corso;

sono noti i disagi arrecati ai cittadini per la perdita del giudice di prossimità: con la riforma sono stati chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni (31 tribunali minori, 37 procure, 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace poi recuperati a carico dei Comuni), al fine, dichiarato, di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse;

tale riforma sembra non aver soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste degli operatori del settore della giustizia, viste le voci critiche sulla revisione della geografia giudiziaria che si sono levate anche dall'avvocatura;

in particolare, è stato evidenziato che la proposta di riduzione del numero dei tribunali ha omesso di considerare alcune "specificità territoriali" quali: la conformazione orografica e la situazione dei collegamenti infrastrutturali fra territori; la diversa dimensione della "domanda di giustizia" espressa dal territorio, sia sul versante civile ("tasso di litigiosità") che sul versante penale ("tasso di criminalità");

considerato che:

nel contratto di governo, sotto la voce "Giustizia rapida ed efficiente, area Magistratura e tribunali" si legge che "Occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria modificando la riforma del 2012 che ha accentrato sedi e funzioni, con l'obiettivo di riportare tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese";

poche righe che, tuttavia, sembrano impegnare il Governo a ripristinare i tribunali "minori" cancellati dalla riforma del 2012 e a non procedere con la soppressione di quelli superstiti in attesa di soppressione;

nonostante tale impegno scritto, nulla è stato fatto finora in tal senso, mentre vanno in direzione contraria le dichiarazioni rese dal Ministro in indirizzo nel corso del congresso nazionale forense tenutosi a Catania il 5 ottobre 2018 e rispondendo all'interrogazione con risposta immediata 3-00281 il 31 ottobre alla Camera dei deputati circa l'intenzione di non riaprire i tribunali minori soppressi, ma di surrogarli con "uffici di prossimità" di nessuna utilità per i cittadini, come ha dimostrato anche la fallimentare sperimentazione di Tolmezzo;

come ha evidenziato la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), nelle condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013, "dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia" (paragrafo 2.3.4 del medesimo documento);

questo diritto ad un equo accesso alla giustizia viene di fatto negato quando, per effetto delle soppressioni, le distanze dai comuni più lontani verso la sede accorpata del tribunale arrivano addirittura ai 112 chilometri di Sulmona (L'Aquila), 90 di Mistretta (Messina), 77 di Vasto (Chieti) e così via, con tempi di percorrenza fino a 80, 90, 115 minuti, avendo fortemente sottovalutato la componente orografica dei territori interessati: solo per citare le altitudini medie più elevate, Nicosia

(Enna) arriva a 788 metri, Avezzano (L'Aquila) a 778 metri, Sulmona a 780, Ariano Irpino (Avellino) a 617;

nessuna risposta è finora arrivata dal Ministro alle richieste di soluzioni alternative e ragionevoli proposte dal settore: come ad esempio quelle elaborate per salvaguardare i tribunali abruzzesi (tuttora attivi solo in virtù di una deroga fino al 2020 a causa dei terremoti che si sono succeduti), o i tribunali siciliani (per i quali la Regione Siciliana ha adottato la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e si è offerta di stipulare una convenzione con il Ministero, accollandosi i costi);

il "Coordinamento nazionale dei trenta Tribunali soppressi", costituitosi a Roma nel luglio 2018, ancora attende di essere ricevuto dal Ministro;

tenuto conto che le dichiarazioni citate del Ministro hanno peraltro provocato una reazione, uguale e contraria, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, che ha richiamato l'alleato di governo al "rispetto dei patti" sulla materia,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Governo riguardo alla soppressione dei tribunali minori e alla riorganizzazione della geografia giudiziaria e come intenda garantire il diritto di ogni cittadino all'accesso equo alla giustizia;

se intenda sottoscrivere le convenzioni con le Regioni e gli enti locali proponenti e quando riceverà il Coordinamento dei Tribunali soppressi.

(3-00399)

[PIRRO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [GALLICCHIO](#), [PESCO](#), [PRESUTTO](#), [TURCO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ogni giorno ci sono notizie in merito allo *spread*, ossia il differenziale degli interessi tra i nostri titoli e *Bund* tedeschi, uno degli indicatori più usati per valutare lo stato dell'economia e del debito italiani. Lo *spread* è considerato, infatti, un indicatore della capacità di un Paese di restituire i prestiti. Il nostro debito pubblico, costituito in gran parte dai titoli emessi (Bot, Btp, eccetera), è pienamente sostenibile e credibile, nonostante i recenti e a parere degli interroganti immotivati *downgrade* di due agenzie di *rating*. Quelle stesse agenzie che, fino al giorno prima del fallimento della Lehman Brothers, valutavano con la tripla A le obbligazioni emesse da quest'ultima;

molti cittadini e molte famiglie sono preoccupate per il costo dei loro mutui già in essere o di quelli che stanno contraendo;

i mutui per l'acquisto della prima casa costituiscono una parte importante del totale dei mutui erogati alle famiglie. Il montante mutui attuale ha raggiunto nel secondo trimestre 2018 il *record* storico, con un livello superiore a 318 miliardi di euro. Una famiglia italiana su due acquista l'immobile tramite mutuo bancario (e ogni anno ne vengono vendute circa 500.000);

alla luce di quanto illustrato, le notizie che giungono alle famiglie dai *media* rischiano di essere fuorvianti, innescando il timore di vedersi aumentare da un mese all'altro la rata;

ovviamente, chi abbia contratto un mutuo a tasso fisso ha la rata bloccata per sempre, indipendentemente da ciò che accade sui mercati finanziari;

la preoccupazione maggiore colpisce le famiglie con mutui a tasso variabile: il loro timore è che possa esistere una correlazione (diretta o indiretta) tra tassi Euribor (indice collegato al tasso del mutuo variabile) e *spread* tra Btp e Bund,

si chiede di sapere:

se, in uno scenario a breve e medio termine, esistano rischi che lo *spread* tra Btp e Bund permanga stabilmente ai livelli attuali;

se esistano rischi che tali eventuali livelli di *spread* possano influenzare, seppur indirettamente, il tasso Euribor e quindi le rate dei mutui a tasso variabile esistenti e se possano influenzare i mutui di nuova erogazione;

se l'eventuale maggior costo della raccolta bancaria possa trasmettersi ai nuovi mutuatari.

(3-00400)

[DURNWALDER](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il servizio del trasporto pubblico locale nella provincia di Bolzano è erogato in regime di concessione,



come testualmente dispone la legge provinciale n. 16 del 1985;  
la Provincia autonoma di Bolzano ha potestà legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale;  
la Guardia di finanza ha controllato le maggiori società di trasporto pubblico di persone di linea operanti nella provincia autonoma di Bolzano ed in regime di concessione dalla Provincia, contestando a tutte le imprese l'omessa fatturazione dell'importo corrispondente al contributo che la legge provinciale destina a ripianamento delle perdite di bilancio conseguenti agli oneri di concessione analogamente a quanto previsto dalla legge nazionale per i territori diversi dalle Regioni e Province autonome;  
a seguito delle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate ha proceduto ad un accertamento (dal quale è scaturito un contenzioso) contestando alle imprese l'esistenza stessa della "concessione" e, sulla base di tale riqualificazione sotto il versante amministrativo, ha riqualificato sotto il versante tributario il contributo per ripianamento delle perdite equiparandolo ad un corrispettivo, pretendendo l'addebito dell'IVA dalle ditte concessionarie e quindi in base a rivalsa *ex art. 18 della "legge IVA"* (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni e integrazioni) dall'ente concedente;  
l'ente concedente Provincia autonoma di Bolzano ha istruito le procedure operative di gestione della concessione secondo quanto disposto dall'art. 2 della propria legge n. 16 del 1985 e ha previsto gli stanziamenti nei propri capitoli di bilancio in modo conforme alla natura di somme a ripianamento dei bilanci delle medesime aziende concessionarie dei servizi in base alla citata legge e sulla base di precise circolari ministeriali che escludevano dall'assoggettamento ad IVA i contributi destinati al ripianamento delle perdite;  
secondo l'art. 17, comma 9, della legge provinciale, "i contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini dell'applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP";  
l'Agenzia delle entrate è risultata fino ad oggi soccombente in tutti i giudizi di primo e di secondo grado;  
l'IVA che l'Agenzia delle entrate chiede alle imprese e che le imprese dovrebbero poi addebitare in via di rivalsa alla Provincia, secondo l'interpretazione della locale Agenzia delle entrate, verrebbe dapprima erogata dalla Provincia alle aziende e poi verrebbe restituita per il 90 per cento in quanto tributo autonomo di spettanza della Provincia stessa,  
si chiede di sapere:  
se siano ancora attuali e validi i contenuti della risoluzione n. 560815 del 19 aprile 1991, cui la Provincia autonoma di Bolzano e le imprese del settore del trasporto locale si sono conformate, risoluzione che ha fornito precise indicazioni riguardo alle regole amministrative e fiscali da applicare in occasione dell'erogazione dei contributi corrisposti dagli enti pubblici a favore delle imprese concessionarie delle linee di trasporto pubblico di persone con la tipica causale del ripianamento delle perdite di esercizio, chiarendo, in particolare, che l'erogazione di tali contributi, finalizzata a "conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto", è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;  
se le concessioni in essere tra la Provincia e i concessionari preposti al servizio siano finalizzate a "conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto" in coerenza con l'equivalente legislazione nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge, n. 151 del 1981;  
se le sovvenzioni previste dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985 agli articoli 17 e 14 per compensare le imprese concessionarie delle obbligazioni tariffarie da loro assunte siano le stesse elargite per finalità di carattere generale, ossia a fondo perduto, secondo la definizione fornita nella citata risoluzione n. 560815 del 1991 e ribadita con la risoluzione n. 61/E del 2009 in cui è stata negata la presenza di un rapporto sinallagmatico quando "l'erogazione delle (...) somme si traduca nella messa a disposizione di fondi per realizzare programmi e finalità di interesse generale e coprire (in tutto o in parte) i relativi costi" (secondo la predetta interpretazione ufficiale dell'amministrazione

finanziaria in assenza di un rapporto di natura sinallagmatica la fattispecie è irrilevante agli effetti dell'IVA);

se l'interpretazione autentica disposta dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 833 del 1986 ("Misure urgenti per il trasporto pubblico"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1999, che prevede il non assoggettamento ad imposte dirette e IRAP delle somme erogate dallo Stato e dalle autonomie per il ripianamento dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale si applica solo alle Regioni ordinarie, violando apertamente l'articolo 3 della Costituzione, ovvero se la stessa sia applicabile anche alle Regioni e Province autonome;

quale sia la corretta procedura istruttoria da attivare in relazione all'interpretazione delle concessioni di trasporto pubblico rilasciate dalla Provincia autonoma di Bolzano, posto che la stessa ha potestà legislativa propria e primaria sulla materia del trasporto pubblico locale, così avendo potestà legislativa in ordine alla definizione normativa del medesimo rapporto di concessione;

se sia legittimo, per un'amministrazione titolare di un mero potere di accertamento tributario, "esorbitare" da tale ambito amministrativo riqualficando *tout court* la concessione (prevista espressamente ed in via esclusiva dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 1985) nella diversa figura del contratto di appalto di servizi, espressamente esclusa dalla medesima legge provinciale, così sostituendosi al legislatore autonomo negli ambiti normativi a questo ultimo riservati dallo statuto di autonomia;

se sia legittima la citata riqualficazione operata dall'amministrazione finanziaria in difformità del contenuto provvedimento delle medesime concessioni rilasciate dalla Provincia autonoma di Bolzano alle concessionarie di trasporto pubblico locale, ovvero se sia legittima la riqualficazione del contenuto dei provvedimenti concessori, invece di limitarsi a valutare in sede di controllo e di accertamento gli effetti tributari conseguenti alla natura di concessioni operata dalla stessa autorità amministrativa sulla base del dettato della normativa primaria territoriale.

(3-00401)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data 21 novembre 2018 il quotidiano "la Repubblica" ha riportato la notizia, confermata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del rapimento sulla costa sud orientale del Kenya, nella contea di Kilifi, di Silvia Costanza Romano, una giovane italiana di 23 anni che lavora come volontaria per l'organizzazione "Africa Milele" *onlus*, con sede a Fano (Pesaro e Urbino), che si occupa di progetti di sostegno all'infanzia;

la volontaria italiana è stata rapita durante un attacco a Chakama, a circa 60 chilometri a ovest di Malindi e non è ancora chiara la dinamica dell'assalto;

le fonti locali stanno riportando diverse ricostruzioni: alcune parlano di un assalto nella zona del mercato del villaggio di Chakama, altre, come "The Standard", di un attacco diretto alla casa per bambini gestita dall'organizzazione non governativa italiana;

il quotidiano locale "The Nation" dice che 80 "uomini armati in modo pesante" hanno attaccato il villaggio sparando in aria e sottolinea che si ritiene che il commando appartenga alle milizie di Al-Shabaab;

considerato che la Farnesina ha confermato il rapimento spiegando che l'unità di crisi si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia a Nairobi e con la famiglia della cooperante,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi immediatamente presso le autorità competenti al fine di mettere in salvo la giovane cooperante.

(3-00402)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge italiana sulla IVG (interruzione volontaria della gravidanza) è la legge n. 194 del 1978, con la quale sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale, con l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere *b)* ed *f)* dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto n. 1265 del 1934);

la legge n. 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere alla IVG in una struttura

pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica;

a quarant'anni dalla sua adozione, il pieno accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, come prevista dalla legge, resta ancora da garantire;

l'obiezione di coscienza per i professionisti sanitari è prevista dalla legge n. 194. L'obiezione di coscienza sollevata da un medico è revocata con effetto immediato in caso di sua partecipazione diretta a pratiche di IVG, ad eccezione dei casi in cui sussiste una condizione di imminente pericolo di vita per la donna;

lo *status* di obietto non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento;

il SSN è tenuto a assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò, e quindi qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori dovrà supplire a tale carenza in modo da assicurare il servizio;

attualmente a dover assicurare il servizio tramite trasferte e mobilità è solo la minoranza di medici non obiettori, nonostante ciò non sia specificato nella legge;

considerato che:

in data 20 novembre 2018 è stata lanciata una petizione sulla piattaforma "change.org", destinata al Ministro della salute, Giulia Grillo, da quattro ginecologhe non obiettrici per garantire la piena applicazione della legge n. 194;

scopo della petizione è sanzionare gli enti ospedalieri che non forniscono il servizio di interruzione volontaria di gravidanza e istituire una "helpline" per le donne che necessitano di supporto;

autrici dell'appello sono quattro tra le più importanti ginecologhe italiane, Silvana Agatone (presidente di "Laiga" Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge n. 194 del 1978 e socia fondatrice della rete nazionale di politica femminista "Rebel Network"), Elisabetta Canitano (fondatrice di Vita di Donna), Concetta Grande (Laiga) e Giovanna Scassellati (responsabile del reparto di salute riproduttiva dell'ospedale "San Camillo" di Roma),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della petizione che ha già raccolto svariate decine di migliaia di firme e come intenda procedere al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978, ovvero di riconoscere alle donne il proprio diritto di accedere all'interruzione volontaria della gravidanza nelle strutture pubbliche.

(3-00403)

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ha introdotto la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (art. 4);

in particolare, l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in cui è prevista una detrazione in via ordinaria dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare;

successivamente, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha aumentato la misura della detrazione dal 36 al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare;

infine, con il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (art. 16), il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013;

con appositi interventi normativi successivi, tale maggiorazione di importi è stata più volte prorogata e, da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50 per cento) e del limite massimo di 96.000

euro per ciascuna unità immobiliare;

la medesima legge di bilancio ha prorogato altresì, fino al 31 dicembre 2018, la maggiorazione dell'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, che consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta del 65 per cento (anch'essa maggiorata e, originariamente, del 55 per cento) per le spese sostenute in caso di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici;

in entrambi i casi, le detrazioni sono ripartite in quote annuali costanti, su un arco temporale complessivo di 10 anni;

il beneficio effettivo in termini finanziari legato alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per lavori di riqualificazione energetica degli edifici non è rappresentato esclusivamente dall'ammontare della detrazione riconosciuta, ma è legato anche all'arco temporale in cui il contribuente può usufruirne;

nel caso in cui l'ammontare della detrazione sia relativamente basso, o i tempi per il recupero relativamente estesi, nella percezione del contribuente potrebbe risultare più conveniente eseguire i lavori accettando l'offerta, da parte delle imprese incaricate di realizzare l'opera, di uno sconto immediato sul costo, anche più basso rispetto alla misura complessiva della detrazione, in cambio della possibilità di non fatturare in parte i lavori;

sarebbe possibile rendere più efficaci entrambe le detrazioni, rispondendo sia alle esigenze di coloro che ne fruiscono, ossia famiglie e imprese, sia a quelle dell'erario, con riferimento all'emersione dei ricavi e del reddito di quella parte di lavori che, attualmente, sfugge alla tassazione, trasformando le detrazioni per lavori edili in credito d'imposta cedibile a un intermediario finanziario, dietro precisa e irrevocabile opzione;

l'introduzione di una siffatta previsione, oltre a fornire una maggiore garanzia all'erario, consentirebbe ai fruitori delle detrazioni, in particolare a coloro che non abbiano sufficienti risorse economiche, di disporre immediatamente delle somme corrispondenti al credito d'imposta, con effetti certamente positivi, non solo in termini di domanda di servizi connessi alle ristrutturazioni e alla riqualificazione energetica, ma anche in termini di abbattimento dei relativi costi;

inoltre, l'attuale detrazione fiscale può essere usufruita solo nei limiti degli importi dovuti per ciascun anno d'imposta, per cui qualora le imposte dovute siano inferiori alla rata annuale della detrazione riconosciuta, la differenza non può essere recuperata;

l'onere a carico del bilancio dello Stato dovuto all'allargamento della platea dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali, eventualmente anche incapienti, troverebbe adeguata copertura nelle maggiori risorse finanziarie relative alla crescita complessiva del volume di attività delle imprese che operano nel settore dell'edilizia, con conseguente incremento delle imposte dirette e regionali sulle attività produttive;

già da diversi anni, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano concedono, ai sensi delle rispettive leggi provinciali e sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico sugli edifici, appositi finanziamenti a copertura degli interessi relativi ad un contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti di credito convenzionati,

si chiede di sapere se, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio su tutto il territorio nazionale, il Ministro in indirizzo non ritenga utile introdurre, con apposito strumento normativo, un istituto giuridico che, sul modello dei finanziamenti concessi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, consenta ai titolari delle agevolazioni fiscali, quindi alle famiglie e alle imprese, di convertire le detrazioni loro spettanti e relative alle spese destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici in credito d'imposta cedibile a un intermediario finanziario, con l'applicazione di tassi d'interesse ridotti e pressoché uniformi, in virtù della bassa rischiosità della garanzia concessa dallo Stato.

(3-00404)

[UNTERBERGER](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che: nella produzione industriale intensiva di uova, vengono adottate pratiche cruente, più volte denunciate

dalle associazioni per la tutela degli animali, volte all'eliminazione selettiva, il cosiddetto "culling", dei pulcini maschi negli allevamenti di galline ovaiole, considerati veri e propri "scarti", in quanto il loro allevamento, non essendo finalizzato alla produzione di uova e neppure di carne, è ritenuto dalle industrie del settore economicamente sconveniente;

attualmente, non appena nati e una volta riconosciuto il loro sesso da figure specializzate del settore (cosiddetti "sessatori"), i pulcini maschi vengono separati dagli altri e tritati in un macchinario a lame rotanti o asfissati con dei gas: dei due metodi utilizzati, il primo metodo risulta essere particolarmente crudele;

solo in Italia, annualmente vengono eliminate decine di milioni di pulcini maschi e, tra i Paesi europei, la Germania ha già annunciato l'intenzione di introdurre il divieto di soppressione dei pulcini, promuovendo metodi e strumenti in grado di identificare il sesso già dell'embrione, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi ancora prima della schiusa, destinandole ad altri usi;

in Svizzera si è voluto investire su metodi alternativi di allevamento, al fine di evitare una tale strage di pulcini, sviluppando una razza di polli, i cui pulcini maschi possono essere allevati come animali da carne, mentre le femmine sono destinate alla produzione di uova;

anche in seno al Parlamento europeo, mediante l'approvazione della risoluzione 2015/2597 (RSP), nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali, si è esortata la Commissione europea a procedere a una valutazione della strategia 2012-2015 esistente, attuandone senza indugio i punti ancora in sospeso, nonché a elaborare una nuova e ambiziosa strategia in materia di protezione e benessere degli animali per il periodo 2016-2020, garantendo un quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro, in attuazione dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde garantire l'introduzione di norme rigorose in tutti gli Stati membri;

piuttosto che essere considerati "merce non utilizzabile" a livello industriale e, pertanto, soggetta a distruzione, questi animali dovrebbero essere considerati alla stregua di qualsiasi altro essere vivente, come richiederebbe l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stando al quale, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto, "esseri senzienti";

considerando che i due metodi alternativamente utilizzati per la soppressione dei pulcini rappresentano una pratica incompatibile con la strategia dell'Unione in materia di protezione e benessere degli animali, era stata presentata in Parlamento europeo un'ulteriore proposta di risoluzione (B8-0625/2015), al fine di sollecitare l'Unione europea a porre in essere tutte le iniziative necessarie per incoraggiare gli Stati membri ad introdurre, una volta per tutte, il definitivo divieto di soppressione dei pulcini maschi, con particolare riferimento all'utilizzo del macchinario a lame rotanti, sostenendo al contempo la ricerca scientifica in materia di metodi prenatali di determinazione del sesso dei pulcini, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, appresi quali siano le modalità utilizzate e i dati numerici relativi alle pratiche di eliminazione dei pulcini maschi nell'industria italiana dell'allevamento, non intenda intervenire al fine di vietare definitivamente la cruenta pratica di triturazione dei pulcini e, più in generale, incentivare l'adozione di metodi alternativi di allevamento o di strumenti in grado di identificare il sesso già dell'embrione.

(3-00405)

[TRENTACOSTE](#), [CORRADO](#), [RICCARDI](#), [BOTTO](#), [DONNO](#), [LA MURA](#), [LANNUTTI](#), [GALLICCHIO](#), [MATRISCIANO](#), [GIANNUZZI](#), [CAMPAGNA](#), [ABATE](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GRANATO](#), [MARINELLO](#), [NUGNES](#), [Giuseppe PISANI](#), [AUDDINO](#), [LUCIDI](#), [FEDE](#), [NOCERINO](#), [LEONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 25 ottobre 2018 la ditta OIKOS SpA, a firma del suo amministratore delegato, avvocato Luciano Taurino, ha presentato al Comune di Centuripe (Enna) una proposta per la realizzazione di una piattaforma integrata di gestione e valorizzazione dei rifiuti da realizzarsi nel comune stesso, in



contrada Muglia, in variante allo strumento urbanistico vigente;  
ugualmente la ditta OIKOS ha presentato istanze per l'ottenimento dei nulla osta a procedere a tutti gli organi competenti per le diverse materie;  
immediatamente dopo la notizia della presentazione dell'istanza, le cittadinanze dei comuni vicini all'area nella quale dovrebbe sorgere l'impianto (Centuripe e Catenanuova nell'ennese, ma anche Paternò, Biancavilla e Ramacca nel catanese) hanno manifestato particolari preoccupazioni per i possibili impatti negativi sull'area;  
da un'analisi dell'istanza presentata al Comune, il progetto appare sostanzialmente un trasferimento della grande discarica che la stessa ditta gestisce da anni in contrada Tirirì tra i comuni di Motta Sant'Anastasia e Misterbianco (Catania);  
l'area, sebbene non direttamente vincolata, è interessata dalla presenza di diversi beni isolati già catalogati dal piano paesistico regionale e tra questi le due masserie Spitaleri, i ruderi di contrada Torre, nonché i resti preistorici con pitture e graffiti della contrada Pietralunga. Inoltre tale area ricade in parte all'interno di un'area vincolata idrogeologicamente, in quanto parte di un'asta fluvio-torrentizia che, peraltro, si pone in zona immediatamente a monte della fertile piana di Catania e diviene corpo idrico fondamentale all'approvvigionamento delle coltivazioni agrumicole della stessa piana;  
considerato che:  
l'area, detta di Muglia, è interessata da una presenza geotermale, che si manifesta con periodi di emissione e lunghi periodi di stanca, rappresentando un ulteriore momento di complicazione del quadro gestionale di un simile impianto;  
l'impianto prevede un approvvigionamento mediante conferimento da parte di soggetti pubblici di rifiuti solidi urbani ed assimilabili non differenziati o mal differenziati per la successiva produzione di combustibile solido secondario (CSS), anche mediante impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB);  
simili cicli sono stati superati dal dettato della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Direttiva che obbliga gli Stati membri ad attuare politiche di drastica riduzione del conferimento in discarica e di "valorizzazione";  
con ogni possibile previsione, la produzione di CSS rappresenta un presupposto alla "naturale" creazione di sistemi di incenerimento (termovalorizzazione) che non fanno parte del sistema ipotizzato dalla Regione Siciliana e, tantomeno, di un sistema teso a garantire la circolarità dell'intero ciclo, confliggendo in tal modo con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;  
considerato inoltre che le previsioni fatte dall'azienda proponente vedrebbero il conferimento da parte del territorio "naturale" sotteso alla discarica come estremamente "minimale" rispetto a quello previsto da territori ben più lontani, con un *business plan* che si basa essenzialmente sulla convinzione che lo stato di crisi in cui versa il sistema siciliano abbia a continuare *sine die*;  
considerato infine che, a parere degli interroganti:  
la logica alla quale si ispira il progetto è quella del pubblico che, non riuscendo a creare i presupposti per una gestione complessa e completa del ciclo, finisce per rendere al privato non solo le materie prime seconde ma anche il costo altissimo di conferimento;  
la forchetta di indebitamento dei cittadini dell'area dell'ex ATO Enna 1 è stimabile tra i 160 ed i 200 milioni di euro per circa 160.000 abitanti (quindi nella migliore delle ipotesi posta intorno ai 1.000 euro *pro capite*),  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, non ritenga di assumere le opportune iniziative, affinché il Comune interessato esprima il diniego alla richiesta di variante allo strumento urbanistico vigente e, quindi, alla realizzazione dell'impianto.

(3-00406)

[TRENTACOSTE](#), [MATRISCIANO](#), [CORRADO](#), [RICCARDI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [LA MURA](#), [GALLICCHIO](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [EVANGELISTA](#), [GRANATO](#), [MARINELLO](#), [DRAGO](#), [AUDDINO](#), [LUCIDI](#), [FEDE](#), [LEONE](#) - *Al Ministro*

*dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

AcquaEnna è una società per azioni a scopo consortile che si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (Ato) di Enna per la durata di 30 anni;

l'Ato 5 Enna è composto da 20 comuni e comprende una popolazione di circa 177.200 abitanti, con circa 84.000 utenti serviti;

in data 19 novembre 2004, è stata sottoscritta la convenzione di gestione con cui il consorzio Ato ha affidato ad AcquaEnna la gestione del servizio idrico integrato nei comuni dell'ambito territoriale ottimale di Enna per la durata di 30 anni;

in questi 14 anni, la gestione privata non si è rivelata efficace, efficiente ed economica, caratteristiche richieste per un servizio essenziale e di pubblica utilità com'è quello relativo al servizio idrico;

più volte i cittadini hanno lamentato e denunciato: la grave criticità infrastrutturale, organizzativa e gestionale rilevata nell'Ato 5 Enna; la presenza di depuratori in disuso, pozzi di estrazione, sorgenti, gallerie ed aree di salvaguardia non custodite; i gravi rischi alla salute pubblica che ha provocato il malfunzionamento degli impianti di depurazione e scarica nella zona comprendente Cozzo Vuturo, Leonforte, diga Nicoletti, torrente Torcicoda (tali denunce sono state oggetto dell'interrogazione 4-02191 presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle nel corso della XVII Legislatura); a tutt'oggi, interruzioni continue del servizio idrico, con erogazione dell'acqua a singhiozzo, spesso sporca, maleodorante e inquinata, che hanno più volte costretto a inibire ai cittadini l'uso dell'acqua potabile; il costo elevato della tariffa, tra le più care d'Italia;

considerato che:

in data 3 maggio 2016, in risposta all'interrogazione citata, il Ministro *pro tempore* Galletti segnalava il parere motivato n. 2014/2059 della Commissione europea, secondo cui l'Ato 5 (in liquidazione e commissariato) di Enna ha 18 agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane, precisando che di questi, 16 agglomerati sono oggetto di 77 interventi e tutti i lavori risultavano già aggiudicati al soggetto gestore, per un costo complessivo di circa 55 milioni di euro. Inoltre il Ministro dichiarava che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) aveva evidenziato che il consorzio, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, aveva rilevato sul proprio territorio criticità riconducibili ai seguenti aspetti: vetustà delle reti, degli impianti e dei misuratori di utenza; parziale copertura del servizio di depurazione; assenza di adeguate misure di salvaguardia della risorsa idrica; casi di mancata conformità ai parametri di qualità dell'acqua destinata al consumo umano previsti dalla normativa vigente; elevato livello di perdite idriche e casi di allagamenti;

per superare tali criticità, l'ente d'ambito aveva programmato, per il periodo 2014-2017, interventi ritenuti prioritari. L'AEEGSI, ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, si è riservata di verificare l'effettiva destinazione degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi;

con determina del commissario straordinario e liquidatore n. 202 del 30 dicembre 2013, il consorzio Ato ha autorizzato AcquaEnna a computare in tariffa l'importo relativo alle partite pregresse definite nell'accordo bonario, approvato con delibera assembleare n. 2 del 25 gennaio 2012, per 10 anni a partire dal 2014, assumendo un valore di restituzione annuale costante;

con tale accordo bonario, si prendeva atto delle condizioni vizianti dell'equilibrio economico-finanziario emerso dagli errori e dalle omissioni dei dati di gara e dell'esigenza di prevedere un periodo transitorio al fine di portare a regime le gestioni. Le somme derivanti dalla differenza del costo effettivo annuale del servizio e costo presuntivamente calcolato, accumulati dall'inizio della gestione fino all'anno 2011 e che ammontano a circa 22 milioni di euro, cioè il mancato guadagno veniva imputato agli utenti del servizio a partire dal 2014 a titolo di conguagli 2005-2010. A questo riguardo, sono intervenute le sentenze (n. 133/16 e n. 134/16) del giudice di pace di Enna con cui veniva dichiarata l'illegittimità della richiesta delle somme a titolo di partite pregresse;

la società AcquaEnna, inoltre, ha richiesto ai vecchi utenti le somme già versate a titolo di deposito cauzionale al precedente gestore; anche in questo caso la sentenza n. 133/2016 del giudice di pace di Enna ha accertato l'illegittimità delle richieste. In più, risulta che le somme versate dagli utenti al

vecchio gestore ASEN a titolo di deposito cauzionale non sono più nelle disponibilità della società, oggi in liquidazione (fatto quest'ultimo oggetto di esposto alla Corte dei conti da parte dei consiglieri comunali di Enna del Movimento 5 Stelle);

i suddetti temi (partite pregresse e deposito cauzionale) e, più in generale, lo sproorzionato costo delle utenze idriche, sono stati oggetto di interrogazione (4-03173) in Senato, nel corso della XVII Legislatura, e all'Assemblea regionale siciliana in data 12 dicembre 2014, nelle quali viene anche denunciato il distacco della fornitura di acqua ad alcuni utenti, giudicato vessatorio dalla giurisprudenza; -

in data 26 giugno 2015 il commissario straordinario e liquidatore ha approvato la proposta di determinazione del direttore dell'Ato 5, definendo un accordo bonario sottoscritto il 25 giugno 2015 tra l'Ato 5 Enna e la società AcquaEnna, relativo al pagamento del canone di concessione che non risultava pagato da AcquaEnna al 31 dicembre 2014, secondo le previsioni della convenzione, pari a 1.814.772,73 euro, prevedendo un piano di pagamenti del canone di concessione;

l'onere del controllo e verifica della corretta erogazione del servizio idrico integrato, in termini di qualità e sicurezza, così come del rispetto degli obblighi contrattuali e di fornitura, è in capo all'ente di governo d'ambito che, a norma dell'art. 152 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha facoltà di accesso e verifica delle infrastrutture idriche;

si assiste ad una totale mancanza di controlli non solo da parte dell'ente di governo d'ambito dell'Ato 5, ma anche dalle competenti istituzioni regionali, tanto che nessuna sanzione prevista dalla convenzione è stata applicata per i disservizi e gli inadempimenti causati dal gestore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza e in raccordo con gli enti interessati, relativamente alla situazione;

se l'AEEGSI, oggi ARERA, abbia provveduto a verificare l'effettiva destinazione degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi programmati da AcquaEnna per il periodo 2014-2017;

se non ritenga di attivarsi presso le amministrazioni coinvolte affinché vengano intraprese le opportune iniziative per accertare l'operato dell'Ato 5 di Enna e di Siciliacque nonché la gestione della società AcquaEnna, al fine di individuare i soggetti responsabili della cattiva gestione del sistema idrico integrato nella provincia di Enna e di rescindere la convenzione di gestione per inadempienza di AcquaEnna consentendo una gestione pubblica del servizio, nel rispetto dell'esito referendario del giugno 2011.

(3-00407)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(3-00408)

(Già 4-00360)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [ROMAGNOLI](#), [GRANATO](#), [ROMANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei* - Premesso che:

«I mercati insegneranno agli italiani a votare nella maniera giusta»: il 29 maggio 2018, poco prima della formazione del Governo del cambiamento, avviene la prima gravissima interferenza del commissario europeo al bilancio Gunther Oettinger. «I mercati manderanno segnali all'Italia (...) spero non venga data responsabilità di governo ai populistici». Frasi comunque pesanti, con lo stesso Oettinger che pochi giorni prima aveva adombrato il dubbio che l'Italia non fosse salvabile. «Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populistici»;

"Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia": sono le parole durissime del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza di Bruxelles 'New Pact for Europe' il 31 maggio 2018. Juncker, alla vigilia della formazione dell'attuale Governo, aveva invitato gli italiani a "smettere di guardare all'UE per salvare le regioni più povere del Paese",



rincarando l'attacco contro l'Italia del commissario Oettinger e dell'eurodeputato della Csu tedesca, Markus Ferber;

forse adusi a trattare con governi più obbedienti e malleabili, i commissari europei hanno intentato una gara al rialzo, evocando la punizione divina dello *spread*, dei mercati, delle agenzie di *rating*, dei fondi esteri, dei banchieri, di Troika e della finanza tossica, che hanno preso il sopravvento sull'economia reale, per rendere più ragionevole un Paese con 61 milioni di abitanti, accusato dalla cleptocrazia europea per aver espresso un voto democratico, quello che ha condotto verso il Governo del Cambiamento M5S-Lega;

in data 3 ottobre 2018, si registrano gli insulti del commissario francese Pierre Moscovici: "in Italia governo euroscettico e xenofobo", che assieme a Valdis Dombrovskis (commissario e vicepresidente Ue espresso da un Paese, la Lettonia, che conta poco più di 2 milioni di abitanti), è uno dei due firmatari della lettera, con la quale il 5 ottobre scorso l'Italia è stata richiamata al rispetto dei vincoli europei in tema di stabilità finanziaria e rigore nei conti;

considerato che:

il fuoco di fila delle dichiarazioni a mercati aperti di tecnocrati, politici della Commissione europea e capi di Stato e di Governo contro l'Italia, rilanciati dai mezzi di informazione per generare angoscia da *spread* e paventare un pericolo imminente sui risparmi degli italiani, su tassi e mutui, cercando così di manipolare l'opinione pubblica ed avversare il Governo M5S-Lega, è stato completato dal Presidente francese (alle prese negli ultimi giorni con una rivolta popolare sul caro-carburanti) in data 16 novembre 2018: "Macron è determinato a punire l'Italia". Secondo le parole de "Il Messaggero", che cita un ministro del Governo italiano, secondo il quale la strategia dell'Eliseo sarebbe di mettere l'Italia in ginocchio per "fare shopping nel nostro Paese". "Se dovessimo essere costretti a ripianare il debito - viene spiegato - potremmo infatti essere obbligati a vendere i nostri gioielli di famiglia, come Eni, Enel, Fincantieri, etc. E gli appetiti francesi sono noti e antichi". Che Macron abbia mire sull'Italia non è una novità. Basta vedere la campagna spregiudicata fatta nell'ultimo anno sul terreno libico per capire che ha troppi interessi per scatenare una guerra contro di noi. E la procedura di infrazione diventerebbe l'occasione per dare la spallata. La Commissione europea potrebbe aprirla per deficit o per debito";

nella XVII Legislatura, il debito pubblico italiano, pari a 2.034 miliardi di euro nel marzo 2013, (aumentato dal Governo di Mario Monti di ben 122 miliardi di euro dai 1.912 miliardi di euro del novembre 2011), si era attestato nel febbraio 2014 (Governo Renzi) a 2.107; per lievitare a 2.327 miliardi di euro al 31 maggio 2018 (Governo Gentiloni), con un incremento di 293 miliardi di euro, al ritmo di 4,725 miliardi di euro al mese; 157,5 milioni al giorno; 6,56 milioni di euro l'ora; 109.000 euro al minuto; 1.828 euro al secondo, con un gravame di 38.783 euro sulle spalle di ognuno dei 60 milioni di abitanti; di ben 97.000 euro gravanti su ciascuna delle 24 milioni di famiglie, senza che nessun richiamo fosse venuto da parte europea nei confronti dei governi sostenuti dal Partito Democratico a rispettare l'abbattimento del debito attivando una procedura per *deficit* eccessivo;

in una trasmissione Tv su La 7, denominata "Piazza Pulita", andata in onda il 15 novembre 2018, veniva dibattuto il problema dell'informazione, dal giornalista e scrittore Maurizio Molinari, direttore del quotidiano "La Stampa";

il dottor Molinari commentava insieme alla giornalista Lilly Gruber, conduttrice del programma "Otto e Mezzo" su La 7, ed Antonio Padellaro, giornalista de "il Fatto Quotidiano", la situazione politica in Italia, fino a quando, parlando del Governo Conte, ha fatto una dichiarazione, a giudizio degli interroganti molto strana e particolare, ritenendo che il M5S abbia ottenuto il 32 per cento dei voti alle elezioni del 4 marzo 2018 ingannando gli italiani con false promesse. Ma la cosa molto grave, che ha fatto sobbalzare immediatamente Padellaro, sarebbe la dichiarazione minacciosa del direttore Molinari, dal seguente tenore: "Se in questo Paese non ce la fa l'opposizione a dare subito una svolta, ci penserà qualcun altro"; alla richiesta di chiarimenti di Padellaro su cosa intendesse per quel 'qualcun altro', la risposta è stata evasiva, seccata, fuorviante e particolarmente irritata per la domanda del collega,

si chiede di sapere:

se il Governo non abbia il dovere di attivare idonee ed urgenti iniziative a tutela di diritti ed interessi dell'Italia, anche tramite la proposta di nomina, non più rinviabile, del presidente della Consob, per stroncare il fuoco di fila di dichiarazioni ed esternazioni a mercati aperti di tecnocrati, politici della Commissione europea e capi di Stato e di Governo all'unisono contro l'Italia, rilanciati dai mezzi di informazione, con i connessi rischi in termini di stabilità finanziaria;

se il Governo non debba chiedere conto ufficialmente al presidente Juncker ed alla intera Commissione europea, *in primis* a Pierre Moscovici, Valdis Dombrovskis, Gunther Oettinger, attivando i canali ufficiali, delle ragioni che hanno indotto la stessa Commissione a mantenere un atteggiamento benevolo, nell'intera XVII Legislatura, in ordine all'aumento del debito pubblico italiano;

se risponda al vero che sia stato sottoscritto nel 2014 un patto tra il Governo italiano e la Commissione Ue in cambio della flessibilità sui conti pubblici, secondo il quale: "deve essere assicurato che il coordinamento e la cooperazione con le autorità Sar è portata avanti in modo che le persone 'can be delivered', ossia possano essere assegnate in un posto sicuro in Italia" (mentre in precedenza alla firma di Triton, operativo dal novembre 2014, un migrante recuperato, ad esempio, da una nave inglese risultava di fatto in territorio inglese), accettando così che tutti i migranti recuperati dalle missioni europee arrivassero sul suolo italiano, e tutte le operazioni di soccorso in mare fossero considerate di pertinenza italiana;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, nonché per fugare qualsiasi ombra nei fatti descritti ed ogni dubbio sull'onorabilità di una grande nazione, per la prima volta a testa alta nel difendere le proprie prerogative costituzionali.

(4-00893)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [ROMAGNOLI](#), [GRANATO](#), [ROMANO](#), [PIRRO](#), [DE BONIS](#), [LUCIDI](#), [EVANGELISTA](#), [L'ABBATE](#), [TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'Associazione nazionale illegalità e mafie "Antonino Caponnetto" ha presentato negli ultimi mesi diversi esposti alla Procura nazionale antimafia, alle procure delle province di Napoli e Caserta, di Cassino ed alla Direzione distrettuale antimafia di Campobasso, richiedendo di indagare rispettivamente;

alle procure di Napoli, Napoli Nord, Torre Annunziata, Nola, Santa Maria Capua Vetere: per i reati di strage (art. 422 del codice penale), omicidio (art. 575 del codice penale), in conseguenza del reato di disastro ambientale, in merito all'ubicazione degli interramenti rifiuti tossici e/o sostanze nocive ed eventualmente anche radioattivi nel territorio della Regione Campania (Province Napoli e Caserta) denominata Terra dei Fuochi, o l'Inferno di Gomorra. Una terra distrutta, inquinata, avvelenata, costretta a risucchiare rifiuti per anni e anni dalla criminalità organizzata, con la complicità di politici, imprenditori e parte delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare, monitorare, proteggere e garantire la salute pubblica. Si parla oramai di una vera e propria strage di bambini e persone adulte, colpiti da patologie tumorali che hanno una stretta correlazione con le sostanze tossiche interrate in quel territorio;

alla Procura di Cassino, competente per una vasta area del Frusinate e Basso Lazio, per il reato di disastro ambientale e quant'altri ipotizzabili dai fatti, con richiesta di accertamenti in merito a sostanze tossiche e/o radioattive interrate, in particolare nella discarica ubicata in località Nocione, oltre che in altre località sotto la competenza della Procura, compreso il tratto tra Presenzano - S. Vittore - Cassino nelle discariche e nella cave aperte abusivamente da soggetti collegati alla camorra operanti in subappalto nei lavori di costruzione della terza corsia dell'Autostrada del Sole e della TAV; richiesta di accertamento dell'identità e della posizione degli autotrasportatori indicati nei documenti desecretati, che contengono le dichiarazioni di Carmine Schiavone riferite alle Province di Latina e Frosinone e, se utili, alle indagini delle altre province; gli elenchi dei mezzi di trasporto con indicato il numero di targa

e relativo intestatario;

alla Direzione distrettuale antimafia di Campobasso è stata prodotta una denuncia per accertare la sussistenza di un presunto traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi legati a residui di incenerimento tramite combustione, che sarebbe avvenuto tra l'inceneritore di Pozzilli, di proprietà di Herambiente, e il cementificio della società Colacem nella Piana di Venafro (ipotesi di reato rientranti nella tipologia prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136) di competenza della Direzione distrettuale antimafia. Traffico di ceneri che da una dichiarazione fatta alla stampa dal prefetto di Isernia, dottor Guida, sarebbe avvenuto con mezzi appartenenti a ditte collegate con la criminalità organizzata; dal quadro illustrato, tratto dai citati dettagliati esposti, si evidenzia che oramai nelle Province del centro Italia sussiste una emergenza criminalità dedita al traffico illegale di rifiuti e conseguente inquinamento ambientale, che sembra sfuggire al controllo delle autorità preposte, che sta creando una preoccupante inquietudine nella popolazione, sia per la salute pubblica, dovuta all'impennata di malattie tumorali, che per l'impunità di cui godono i criminali dell'ambiente. A questo preoccupante quadro vanno aggiunti gli ulteriori atti criminali derivanti dalla miriade di sospetti roghi (tossici) che hanno colpito negli ultimi due - tre anni i centri di raccolta, smistamento e trattamento di rifiuti differenziati in tutta Italia, oltre 200, con un preoccupante aggravamento della situazione ambientale e sanitaria;

si tratterebbe di un metodo diffuso tra le aziende, che farebbe ipotizzare un sistema criminale per distruggere con l'incendio, materiali non riciclabili, antieconomici da smaltire. Metodo criminale che dovrebbe essere maggiormente approfondito nelle indagini pur rilevanti degli investigatori e delle Direzioni distrettuali antimafia competenti per territorio, si chiede di sapere:

se il Governo intenda, per quanto di sua competenza, promuovere un'indagine epidemiologica per valutare nell'insieme il reale stato dei danni provocati alla salute dei cittadini coinvolti;

se disponga di maggiori informazioni in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti, in particolare nelle regioni Campania, Lazio, Molise e se emergano collusioni con la criminalità industriale;

se il Ministro dell'interno intenda sollecitare le prefetture coinvolte per competenza territoriale, affinché vengano attivati i comitati di sicurezza pubblica per i conseguenti provvedimenti;

se il Ministro della giustizia intenda avviare approfonditi accertamenti, anche tramite l'utilizzo dei propri poteri ispettivi, per verificare se a quella che agli interroganti appare come una forma di inattività e di sottovalutazione dei descritti fenomeni criminali da parte dell'autorità preposta, corrispondano mancanze di propria competenza.

(4-00894)

[SERAFINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel 2017 il progetto "Valore Paese - Cammini e Percorsi" ha inteso recuperare e far rivivere immobili pubblici di varia tipologia, in capo all'Agenzia del demanio, agli enti territoriali e all'ANAS, con la finalità di trasformarli in strutture ricettive, punti di ristoro, centri di assistenza, luoghi per attività ricreative, culturali e di formazione, botteghe artigianali, presidi medici, al fine di rispondere alle esigenze di sosta, permanenza, svago e *relax* dei viaggiatori;

tra questi immobili sono ricomprese le case cantoniere: con specifico riferimento a questa tipologia di beni, nel 2016 le case cantoniere dell'ANAS erano 1.244. A luglio 2018 ANAS presentò un progetto pilota di valorizzazione dei propri *asset* immobiliari, che prevedeva il recupero e la concessione di 30 case cantoniere, ubicate in zone di particolare pregio ambientale nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia, ricadenti sulla rete stradale ANAS e vicini a circuiti turistici, sentieri di cammini, piste ciclabili (via Francigena, tracciato dell'Appia antica, cammino di S. Francesco - La Verna-Assisi, cammino di San Domenico - Lazio, la Ciclovia del Sole - Verona-Firenze, la Ciclovia Ven.To - Venezia-Torino);

sono entrate a far parte della prima fase del progetto di riqualificazione quelle case che, anche grazie alla collocazione geografica, avevano potenzialità per sviluppare servizi sinergici con i piani di

valorizzazione turistico-culturale del territorio. Sono, come dichiarava ANAS, quelle "case costruite nel 1830, caratterizzate da quel colore rosso pompeiano che le ha rese celebri e riconoscibili nel tempo, diventeranno alberghi, ristoranti, bar e punti di informazione, restando un punto di riferimento importante a sostegno degli automobilisti" e "Le nuove attività imprenditoriali saranno lo strumento per far conoscere e apprezzare gli aspetti naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici del territorio in cui si trova la casa cantoniera";

il progetto di riqualificazione degli immobili è stato il frutto della collaborazione tra ANAS, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Agenzia del demanio, che nel dicembre 2015 avevano sottoscritto un protocollo d'intesa per la valorizzazione delle case cantoniere. A tale scopo un tavolo tecnico aveva lavorato per definire le modalità per rendere operativo il progetto e lo *standard* di servizi che ciascuna casa cantoniera avrebbe dovuto offrire al cliente stradale, assicurando così la massima uniformità alla rete e conservando al tempo stesso un forte elemento identitario;

la ristrutturazione dell'immobile era stata prevista a carico di ANAS, mentre il concessionario aveva il compito di sviluppare le attività imprenditoriali in coerenza con le linee guida del bando, garantendo i servizi di base definiti: pernottamento, bar e ristoro, *free Wi-Fi*, postazioni di ricarica per i veicoli elettrici e *info point* di informazione turistica;

sono numerose le case cantoniere che risultano non ancora utilizzate, ad esempio quelle che sorgono lungo il lago di Garda, nel tratto tra Salò e Riva del Garda,

si chiede di conoscere:

a quanto ammontino le spese per gli interventi conservativi delle case cantoniere e con quale periodicità vengano effettuati;

quale sia stato il risultato economico derivante dalla concessione delle 30 case cantoniere;

quale sia l'attuale utilizzo di ciascuna casa cantoniera ubicata nelle Regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto;

se vi siano delle criticità, anche di natura legislativa, che limitano la possibilità di utilizzare pienamente ed efficacemente le case cantoniere da parte di privati o dei Comuni;

se le case cantoniere siano a tutti gli effetti beni architettonici sottoposti alle relative disposizioni di legge, in quanto beni culturali ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

(4-00895)

[BARBARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel marzo 2018, ha approvato il progetto Anas che prevede un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro, per un tracciato di 19 chilometri (Sibari-Roseto), anello mancante per il raggiungimento di un sistema integrato tra il corridoio adriatico-ionico-tirrenico;

il tracciato si configura come uno degli elementi cardine nel progetto di trasformazione del corridoio jonico in un'arteria stradale di grande comunicazione, con funzione di collegamento dei litorali jonici della Calabria, della Basilicata e della Puglia;

l'ammodernamento a 4 corsie della strada statale 106 è, peraltro, coerente con l'imminente varo della zona economica speciale (ZES), che richiede il collegamento al corridoio adriatico e permette di attrarre investimenti e favorire le imprese, in particolare quelle che operano nel settore agroalimentare, dando un grande impulso all'economia della Sibaritide;

considerato che il ritardo sul programmato avvio dei lavori dell'ammodernamento della strada statale 106, nel tratto che va da Sibari a Roseto Capo Spulico, rischia di aggravare i disagi delle popolazioni e di far perdurare l'isolamento di una vasta e produttiva zona della Calabria rispetto al resto del territorio e dalle regioni confinanti, in particolare Basilicata e Puglia,

si chiede di sapere se siano note le ragioni del ritardo e se si ritenga, nell'ambito degli interventi che il Ministero intende realizzare al Sud, di programmare l'ammodernamento a quattro corsie della strada statale 106 da Sibari a Crotone e Simeri Cricchi, da Soverato a Roccella Jonica e poi da Locri e Reggio

Calabria, riprendendo il tracciato che sin dagli anni '80 era previsto per un'autostrada dello Ionio calabrese.

(4-00896)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

martedì 20 novembre 2018 sono stati vissuti momenti di tensione sul treno regionale 2429, partito da Salerno alle 13.14 e diretto a Battipaglia;

uno straniero è stato trovato senza biglietto dal capotreno e lo ha aggredito;

l'uomo, che viaggiava assieme a due amici, ha reagito con violenza alla richiesta del controllore di scendere dal treno;

lo straniero non ha esitato a spintonare e offendere il controllore, che ha immediatamente allertato la Polizia ferroviaria, prontamente intervenuta all'arrivo del convoglio nella stazione di Pontecagnano, si chiede di sapere se sia intenzione dei Ministri in indirizzo dotare di maggiori uomini e mezzi la Polizia ferroviaria di Salerno per fronteggiare casi come quello descritto, ormai all'ordine del giorno.

(4-00897)

[TURCO](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [VANIN](#), [Giuseppe PISANI](#), [L'ABBATE](#) - *Ai Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 26 luglio 2012 la Procura della Repubblica di Taranto ha posto sotto sequestro, senza facoltà d'uso, l'intera area a caldo dell'Ilva SpA nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale denominata "Ambiente svenduto";

l'art. 1, comma 4, lett. *b*), nn. 1) e 2) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, ha modificato l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

in particolare la suddetta lettera *b*) dell'art. 1, comma 4, interviene sul comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, prevedendo, in particolare, che siano estese anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale;

tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

in base al citato comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. In base a tale disposizione, le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

fonti di stampa, il 23 ottobre 2018, hanno riportato alcune frasi contenute in una missiva a firma di Veronica Manfredi, direttore del settore Qualità della vita (Aria, Acqua ed Emissioni industriali) della Commissione europea, la quale, rispondendo ad una richiesta della Regione Puglia in materia di immunità penale, affermerebbe che "L'operatore rimane l'unico responsabile di eventuali danni causati a terzi o all'ambiente a seguito dell'utilizzo dell'impianto";



considerato che:

l'articolo 3 della Carta costituzionale prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge";

ai sensi dell'articolo 27, comma primo, della stessa Costituzione la responsabilità penale è personale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative volte al superamento della normativa attualmente vigente relativa alla responsabilità di soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno posto in essere condotte penalmente rilevanti.

(4-00898)

ROMEO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nell'ambito degli accordi europei per lo sviluppo delle reti ferroviarie ad alta velocità e delle infrastrutture transfrontaliere strategiche definite dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("legge obiettivo"), la linea Milano-Como-Chiasso è destinata a diventare una linea ad alta velocità a prevalenza merci collegata alla galleria svizzera del Gottardo (progetto elvetico "Alptransit");

sulla linea è previsto, a regime, il transito di 220-250 convogli al giorno nell'arco delle 24 ore, per la maggior parte composti da carrelli porta *container* e porta semirimorchi, lunghi fino a 800 metri, con un ingombro di 4 metri in altezza e un carico medio che supera le 2.000 tonnellate ciascuno;

per l'adeguamento della linea era inizialmente previsto il quadruplicamento dei binari tra Monza e Chiasso, poi sostituito, per mancanza di risorse, con il potenziamento di quelli esistenti e con la modifica degli armamenti di linea, delle stazioni e degli spazi necessari per i nuovi ingombri;

considerato che:

la tratta contempla, in particolare, il "nodo" di Monza dove la linea a due soli binari passa, interrata a cielo aperto, parallela a via Gottardo e poi nella vecchia galleria urbana del 1847, ampliata nel 1963, lunga 450 metri, sino a largo Mazzini e alla stazione Monza principale;

non avendo la stessa galleria un'altezza sufficiente, il livello della linea ferrata esistente è stato abbassato per consentire il transito dei nuovi convogli alti 4 metri;

i grandi treni merci transiteranno dentro la città di Monza, nelle zone del centro storico, ad ogni ora del giorno e della notte, a velocità elevate e pertanto pericolose per possibili incidenti;

la citata galleria urbana non rispetta i moderni requisiti di sicurezza ed inoltre termina con una curva stretta sulla trafficatissima stazione in cui, quotidianamente, centinaia di persone attendono il proprio treno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi presso le opportune sedi, ed in particolare con RFI, al fine di: sottoporre la galleria a delle preventive e complete verifiche statiche e di sicurezza; realizzare barriere acustiche sufficientemente estese ed elevate sui due lati dei binari; stabilire appositi limiti di velocità all'ingresso della galleria e lungo tutto il tracciato interno al centro abitato; valutare l'ipotesi, suggerita da cittadini ed esperti, di dirottare parte dei treni su percorsi alternativi più idonei al transito dei treni merci.

(4-00899)

CASINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che il 12 e 13 novembre 2018 si è svolta a Palermo (presso Villa Igiea) la conferenza per la Libia, si chiede di sapere:

se l'ambasciatore d'Italia accreditato in Libia, dottor Giuseppe Perrone, abbia partecipato alla conferenza e quale ruolo in particolare abbia svolto;

se l'ambasciatore Perrone sia tornato nella sede di Tripoli dopo i risultati illustrati dal Governo, tra cui il rafforzamento del dialogo politico tra le diverse parti in campo;

nel caso in cui non fosse ancora rientrato alla testa della missione, quali siano i motivi di tale scelta, che risulterebbe incomprensibile per l'interrogante, contraddittoria rispetto alle considerazioni espresse da esponenti governativi nelle sedi parlamentari e dannosa per gli interessi nazionali.

(4-00900)

CIRIANI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

le recenti ondate di maltempo che si sono a più riprese scatenate sull'intero territorio nazionale hanno messo in luce la grave precarietà a cui sarebbero soggette le linee di telecomunicazione in varie aree

del Paese;

in particolare, ben prima di tali eventi atmosferici, numerosi amministratori locali di comunità alpine e collinari hanno denunciato lo stato di scarsa manutenzione delle tradizionali linee telefoniche e dei ripetitori per cellulari;

a simili episodi si aggiunga una costante dismissione di impianti in zone poco popolate ma strategiche per la loro valenza turistica e ambientale (tra tutte, le Dolomiti friulane) nell'ottica di una riduzione dei costi da parte delle compagnie di riferimento;

la situazione ha portato al crollo di chilometri di cavidotti e all'interruzione del servizio in amplissime aree abitate dove, tra l'altro, erano già all'ordine del giorno guasti e ripetuti disguidi tecnici anche in assenza di avverse condizioni meteorologiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare al più presto un tavolo di concertazione con le autonomie locali, le compagnie telefoniche e le rappresentanze di categoria, al fine di individuare delle forme di incentivo agli investimenti nelle zone meno popolate del Paese ove la carenza di manutenzione appare più grave, nonché guasti e disservizi risultano diffusi e prolungati.

(4-00901)

[SUDANO](#), [BELLANOVA](#), [FERRAZZI](#), [STEFANO](#), [MANCA](#), [MAGORNO](#), [FEDELI](#), [CIRINNA](#), [NANNICINI](#), [MARGIOTTA](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [VALENTE](#), [PATRIARCA](#), [RAMPI](#), [MISIANI](#), [VATTUONE](#), [MIRABELLI](#), [IORI](#), [PITTELLA](#), [BOLDRINI](#), [PARRINI](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [LAUS](#), [ASTORRE](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#), [BINI](#), [BITI](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, un lancio dell'agenzia Ansa del 20 novembre 2018, delle ore 12.57, riporta la dichiarazione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, Antonio Ianniello, a secondo cui nel carcere della Dozza sarebbe guasto il sistema di riscaldamento, sia nelle sezioni maschili che femminili, dove è presente un bambino piccolo in cella con la madre. Così riporta l'agenzia Ansa: "Nel carcere di Bologna non funziona il riscaldamento nella sezione femminile e anche in alcune camere di pernottamento delle sezioni di alta sicurezza maschili. Lo segnala Antonio Ianniello, il garante per i diritti delle persone private della libertà del Comune, esprimendo seria preoccupazione, in particolare per la situazione di un bambino piccolo presente insieme alla madre, ma anche per tutta la popolazione dei detenuti e per chi lavora e frequenta gli ambienti penitenziari. Ieri sul tema è stata inviata una nota alla Direzione della Casa circondariale e per conoscenza anche al provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria Emilia-Romagna e Marche. L'auspicio è che, anche al fine di evitare eventuali situazioni di tensione possano realizzarsi tempestivi interventi tecnici per la risoluzione delle criticità in essere" (Ansa);

considerato che negli ultimi anni si sono verificati negli istituti carcerari italiani anche episodi di morte di detenuti per ipotermia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa;

se intenda attivarsi assieme alle autorità locali e dirigenziali del carcere per assicurarsi dello stato di salute del minore rinchiuso in cella con la madre e scongiurare rischi che possano sorgere dal condividere il regime di detenzione con la madre e le altre detenute, in particolare il rischio di ipotermia;

se intenda fornire una relazione comprensiva del numero dei minori attualmente in detenzione con le madri e della situazione relativa allo stato delle strutture nelle quali vivono.

(4-00902)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con una serie di ordinanze cautelari pubblicate in data 24 settembre 2018, il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di numerosi ricorrenti senza il titolo di abilitazione (laureati, insegnanti teorico-pratici, dottori di ricerca, eccetera) di partecipare al concorso indetto con il decreto direttoriale n. 85 del 1° febbraio 2018 e riservato ai docenti abilitati;

la decisione finale sull'ammissibilità dei ricorrenti è stata affidata alla Corte costituzionale;

il 3 settembre 2018 il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 5134/2018) aveva già rimesso alla Consulta

la questione della legittimità della disciplina che regola lo svolgimento del concorso, con particolare riferimento all'esclusione degli aspiranti senza abilitazione;  
considerato che:

nel mese di settembre 2018 il Consiglio di Stato ha emanato provvedimento monocratico d'urgenza che ribalta il precedente orientamento negativo del TAR Lazio, ammettendo i docenti precari che avevano proposto appello e in possesso di diploma ISEF alle procedure concorsuali in corso di svolgimento;

nel mese di novembre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sospeso le convocazioni dei candidati ricorrenti ammessi al concorso e lo stesso concorso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, si sta svolgendo regolarmente;

ritenuto che le procedure di reclutamento debbano dare certezze a chi intraprende un percorso nella scuola, garantendo regolarità nell'indizione dei concorsi, e ai laureati va assicurato l'accesso ai percorsi abilitanti, che vanno avviati con cadenza regolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non intenda assicurare delle prove suppletive per coloro i quali sono stati ingiustamente esclusi dal concorso;

se non voglia garantire ai docenti abilitati un percorso concorsuale che in tempi brevi porti all'immissione in ruolo per tutti i docenti abilitati dal predetto concorso.

(4-00903)

[BATTISTONI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione italiana dispone che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

il castello di Colle Casale, nel comune di Soriano nel Cimino (Viterbo), rappresenta un bene che fa parte del patrimonio storico e artistico della nazione, essendo conosciuto anche come "torre di Pasolini", poiché da quest'ultimo è stato acquistato nel 1970 ed è stata la sua dimora, in cui ha ospitato molti personaggi dello spettacolo ed ha composto alcune sue importanti opere, rendendolo vero punto di riferimento per intellettuali ed artisti di tutto il mondo;

il territorio attorno al castello di Colle Casale è stato parte fondamentale per le riprese del *film* "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini, pietra miliare del cinema internazionale;

il castello di Colle Casale, come riportato dal quotidiano *on line* "Tusciaweb", rischia di diventare una casa vacanze oppure di essere messo in vendita;

far diventare una casa vacanze o mettere in vendita la "torre di Pasolini" potrebbe mettere a repentaglio il valore culturale, il patrimonio storico rappresentato e la memoria stessa dello scrittore contenuta ancora all'interno di uno dei luoghi più importanti della storia della letteratura mondiale;

la soluzione prospettata dai proprietari, come riportato nell'articolo, deriverebbe dalle difficoltà dovute ai costi di gestione dell'intero complesso;

la vendita o la trasformazione in casa vacanze potrebbe rappresentare una grave perdita per la crescita culturale e lo sviluppo turistico della Toscana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo consideri il castello di Colle Casale, un complesso architettonico e storico di rilevante interesse culturale e come tale da tutelare e valorizzare;

se e quali azioni necessarie intenda mettere in atto e con quali tempi, per tutelare e valorizzare il castello di Colle Casale a Soriano nel Cimino (Viterbo), ultima residenza dello scrittore Pier Paolo Pasolini.

(4-00904)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-00401, del senatore Durnwalder, sul regime di concessione delle imprese di trasporto pubblico locale nella provincia autonoma di Bolzano;



3-00404, della senatrice Unterberger e del senatore Steger, sulle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia.

## 1.5.2.3. Seduta n. 66 del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**66a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente CALDEROLI

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 67 e 68 del 5 e 6 dicembre 2018

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

### **RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 15,08).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 novembre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Governo, composizione**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 28 novembre 2018

Onorevole Presidente,

informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per la salute il sig. Luca COLETTI.

*f.to Giuseppe Conte*».

#### **Commissioni parlamentari bicamerali, nuova convocazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le Commissioni parlamentari bicamerali, già convocate per domani, mercoledì 5 dicembre, sono nuovamente convocate, per la loro costituzione, mercoledì 12 dicembre, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo gli orari di seguito indicati:

- ore 8,30: Commissione parlamentare per la semplificazione e Commissione parlamentare di vigilanza

sull'anagrafe tributaria;

- ore 14: Commissione parlamentare per le questioni regionali e Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

#### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### **Discussione congiunta e approvazione dei documenti:**

**(Doc. VIII, n. 1) Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017**

**(Doc. VIII, n. 2) Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018**

*(Relazione orale) (ore 15,15)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti VIII, nn. 1 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017) e 2 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018).

Il relatore, senatore Pesco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PESCO, relatore.** Signor Presidente, mi consenta una battuta. Siamo in stagione di bilanci e iniziamo con l'esaminare e approvare il rendiconto e il progetto di bilancio della nostra Camera di appartenenza. Signor Presidente, alla riunione dei Presidenti di Commissione (che, in base al Regolamento, presiedo in quanto Presidente della Commissione bilancio) il Collegio dei Questori ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017 e il progetto di bilancio preventivo per l'anno finanziario 2018. Vorrei riportare i dati essenziali di questi documenti contabili, mentre saranno i senatori Questori a illustrarli nel dettaglio.

Iniziamo da un raffronto tra la spesa a consuntivo del Senato nel 2012 e quella nel 2017. Nel 2012 essa era pari a circa 520 milioni di euro al netto dei risparmi, mentre nel 2017, sempre al netto dei risparmi, risulta pari a circa 488 milioni di euro. Vi è stata, dunque, una riduzione, nell'arco di pochi anni, di oltre 30 milioni di euro, pari a circa il 6 per cento.

Se a questo dato uniamo quello dell'inflazione, che è stata pari a circa il 3,7 per cento in questi anni, possiamo affermare che il risparmio reale si attesta sul 10 per cento circa. Si tratta senz'altro di un risultato notevole per l'Amministrazione del Senato, tenendo conto che questa contrazione della spesa non ha determinato uno scadimento nella quantità e qualità dei servizi offerti, grazie, da un lato, all'innovazione tecnologica e organizzativa e, dall'altro, all'impegno profuso dall'Amministrazione, nonostante la consistente riduzione del personale in servizio registrata nell'arco temporale indicato. Questo è un risultato che può quindi riempire di legittimo orgoglio la Presidenza del Senato, i senatori Questori, il Segretario Generale e tutta la macchina del Senato.

Il Senato ha dunque fatto la sua parte, negli anni passati, all'interno del processo di risanamento della finanza pubblica. È legittimo affermare che la seconda istituzione della Repubblica ha partecipato in maniera significativa al percorso di contenimento della spesa che ha interessato anche le altre amministrazioni dello Stato e possiamo promettere che la nuova politica economica che sarà portata avanti dall'attuale maggioranza politica non devierà, relativamente alla spesa di Palazzo Madama, dal percorso di parsimonia e - soprattutto - efficienza finora compiuto.

Per quanto riguarda la composizione della spesa, quella di funzionamento è risultata pari, nel 2017, al 54,37 per cento della spesa complessiva, contro il 45,63 per cento della spesa previdenziale, intesa come somma della spesa previdenziale per gli ex senatori e di quella per gli ex dipendenti del Senato, che notoriamente è ricompresa nel bilancio di ciascuna delle due Camere. Si tratta di un dato simile a quello riscontrato nel 2016, quando il 55,06 per cento della spesa complessiva riguardava la spesa di funzionamento e quasi 45 per cento (esattamente, il 44,94 per cento) la spesa previdenziale.

Per il resto, la tabella n. 5 del rendiconto 2017 (Quadro riepilogativo finale della spesa obbligatoria), che ci mostra il costo dell'attività politica vera e propria del Senato (ovvero quello dei senatori e dei

Gruppi parlamentari), ci informa che tale spesa risulta nel 2017 in diminuzione rispetto al 2016. È questa, peraltro, una spesa di cui si poteva apprezzare la riduzione, sia pure contenuta già nel rendiconto 2016, in rapporto al rendiconto 2015.

Per quanto riguarda il trattamento del personale dipendente di ruolo, nel rendiconto 2017 si registra una riduzione della spesa rispetto all'anno precedente, dove essa risultava a sua volta in calo rispetto al 2015. Peraltro, tale voce di spesa risulta in diminuzione anche nel bilancio di previsione 2018 rispetto all'esercizio 2017. Al riguardo, occorre evidenziare che la riduzione della spesa relativa al personale dipendente di ruolo rappresenta, almeno in parte, l'effetto contabile della riduzione del numero dei dipendenti in servizio, in corso ormai da diversi anni.

Le misure adottate per l'anno 2018 hanno in parte frenato questa emorragia, così come, sotto altro profilo, ha frenato la tendenza alla riduzione della spesa in parola; ma è chiaro che, in prospettiva, dobbiamo interrogarci sull'esigenza di dare avvio a nuove procedure di concorso, al fine di stabilizzare quantomeno il numero dei dipendenti del Senato su una cifra compatibile con il buon andamento dell'amministrazione.

Naturalmente la questione del personale può anche essere esaminata nel quadro di una razionalizzazione degli Uffici. L'esigenza di prevedere, in futuro, un aumento della spesa in relazione allo sblocco del *turnover*, con le relative nuove assunzioni, potrà infatti essere affrontata anche in un'ottica di semplificazione complessiva, tenendo conto delle sinergie conseguibili grazie alla realizzazione dei poli parlamentari. Su questa strada, che già ha consentito di realizzare importanti risparmi negli anni scorsi, credo si dovrà proseguire anche in futuro, in modo da razionalizzare il funzionamento della macchina amministrativa delle due Camere.

Ricordo inoltre che al bilancio delle Camere affluisce anche il finanziamento statale destinato all'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito a seguito della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tale norma prevede infatti uno stanziamento 3 milioni di euro, che lo Stato versa a ciascuna Camera, affinché venga destinata alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

Questo è il quadro generale del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017 e del progetto di bilancio preventivo per l'anno finanziario 2018.

Quest'anno, come già avvenuto cinque anni or sono, il cambio di legislatura non ha consentito di esaminare i predetti documenti contabili prima della pausa estiva. Come è noto, tuttavia, il ritardo ha consentito di apportare, a parità di spesa complessiva, alcune limitate modifiche al bilancio di previsione per l'anno in corso, che era stato precedentemente deliberato dal Consiglio di Presidenza sul finire della scorsa legislatura. Le modifiche riguardano da un lato l'aumento degli stanziamenti per alcuni articoli, nella prospettiva di rafforzare le attività interparlamentari e internazionali del Senato e quelle di ricerca e di documentazione, nonché di valorizzare e sviluppare ulteriormente l'aggiornamento professionale del personale e le politiche di pari opportunità; dall'altro, l'istituzione di nuovi articoli, con i relativi stanziamenti, al fine di promuovere investimenti relativi ai Palazzi, volti al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, efficientamento energetico e tutela ambientale, eliminazione delle barriere architettoniche e riqualificazione delle aree esterne adiacenti agli stessi.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Questore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#), *senatore Questore*. Signor Presidente, colleghi, grazie per la vostra attenzione per quanto riguarda il bilancio di previsione 2018 e il rendiconto 2017.

Quest'anno, a differenza della scorsa legislatura, l'approvazione del bilancio in Consiglio di Presidenza e nel Collegio dei Questori è avvenuto all'unanimità. Questo ci fa piacere, perché significa che l'attenzione che abbiamo voluto dare al funzionamento del Senato in tutti i suoi aspetti, sia da un punto di vista legislativo, relativo ai lavori dell'Aula, sia da un punto di vista amministrativo, per quanto riguarda la conduzione della vita all'interno del nostro contesto quotidiano, ha rappresentato un fattore positivo.

Il bilancio di previsione per il 2018 era stato approvato già nello scorso 14 marzo, ma, con il cambio di legislatura, abbiamo dato delle nuove indicazioni rispetto a quello che poteva essere un Senato più

*green*, più attento ad alcune richieste, dal passaggio all'utilizzo di piccole macchine elettriche al 90 per cento di lampade a basso consumo, ai pannelli fotovoltaici installati presso il nostro magazzino, che ci danno la possibilità di generare energia elettrica e che non ci fanno pagare più la bolletta, con un risparmio importante, oltre al fatto di avere un'attenzione particolare verso le politiche verdi relative all'ambiente. È stata posta attenzione alla riqualificazione e all'efficientamento energetico per dare una riorganizzazione globale al nostro lavoro quotidiano. (*Applausi delle senatrici Gallone e Papatheu*).

Per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, il Senato, essendo un palazzo storico, presenta barriere architettoniche, che vediamo tutti i giorni nel contesto della vita normale. Ieri, tra l'altro, era la giornata internazionale delle persone con disabilità. Cade, quindi, a fagiolo il fatto che all'interno del bilancio ci sia una voce importante per cominciare o, meglio, continuare a portare avanti politiche di attenzione per qualsiasi persona e, tante volte, anche per qualcuno di noi che, per qualche motivo momentaneo, può vivere una condizione di disabilità.

Abbiamo voluto potenziare, inoltre, la ricerca, la documentazione e l'aggiornamento professionale del nostro personale, sicuramente molto qualificato e attento. Con l'innovazione che avanza, è bene che ci sia un aggiornamento continuo, per dare sempre maggiore professionalità e attenzione ai nostri bisogni.

Ci siamo impegnati in politiche di pari opportunità, nonché abbiamo previsto un intervento, chiaramente in accordo con l'amministrazione comunale romana, di riqualificazione delle aree adiacenti ai nostri Palazzi, in maniera tale da dare un contesto migliore al Senato della Repubblica.

Tutti i capitoli di spesa, per effetto dell'andamento della stessa, sono compensati nelle previsioni di spesa al ribasso che abbiamo verificato. Non c'è nessuna variazione del bilancio di previsione già approvato e oggi siamo in Aula per la sua approvazione finale.

In futuro daremo risalto contabile all'attività dell'Ufficio valutazione di impatto perché esso costituisce un elemento unico in Europa e tra i primi a livello internazionale. La trasmissione telematica degli atti parlamentari mediante firma digitale è un altro progetto in cantiere per un Senato con sempre minori sprechi cartacei. Il processo di dematerializzazione è già in atto con il 75 per cento di carta in meno e con 4,6 milioni di euro risparmiati.

Il completamento dell'istituzione dell'Albo dei fornitori dell'Amministrazione serve alla trasparenza, richiesta da tutti i nostri cittadini. Un altro aspetto importante, non facile da raggiungere, è la disciplina dei collaboratori dei senatori. Lo dico qui in Aula, come l'ho detto alle ore 14 alla conferenza con tutti i Presidenti di Commissione. Ci siamo presi l'incarico, come Collegio, di analizzare la questione per individuare modalità operative più idonee a rispondere alle esigenze degli stessi collaboratori. Il tema è stato più volte ribadito e ci siamo assunti l'impegno come Collegio dei Questori, insieme ai colleghi Arrigoni e Bottici, di raggiungere l'obiettivo per i prossimi bilanci, a seconda di quanto si riuscirà a fare. Sicuramente vi daremo attuazione perché l'Aula del Senato ce l'ha chiesto. C'erano degli ordini del giorno in merito, ma proprio per questo nostro impegno non sono stati presentati. Ringrazio i presentatori che ci hanno dato fiducia in questo percorso.

Passo all'illustrazione dei documenti contabili oggi all'esame e agli aspetti burocratici e amministrativi, ma importanti del rendiconto delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2017. La spesa complessiva del Senato, al netto dei risparmi riversati, ammonta a 488.930.460,71 euro, in diminuzione di circa 3,1 milioni rispetto al consuntivo del 2016. In questo anno abbiamo conseguito ulteriori risparmi e questo *trend* che continua da più di otto anni, partendo dal 2010, fino al raggiungimento di un ulteriore risparmio importante per il rendiconto delle entrate del 2017.

Se compariamo i dati del 2017 con quelli del 2012, con riferimento all'inizio della legislatura, la spesa effettiva del Senato si è ridotta di oltre il 6 per cento.

Per ciò che riguarda il bilancio dell'assistenza sanitaria integrativa dei senatori (ASIS) - cito questa voce, perché tante volte in contesti anche pubblici i dati non sono conformi alla reale situazione - ribadisco che è interamente a carico di noi parlamentari e non dell'Istituzione. Ricordo che dal 2017 ad oggi si è registrato un avanzo di gestione complessivo di 2,246 milioni di euro, quindi un dato in positivo, non in negativo. Ciò sta a testimoniare che anche per le somme versate direttamente dai senatori c'è una conduzione attenta e precisa, mese per mese, proprio per tranquillizzare sul fatto che la

gestione delle risorse pubbliche e private è perfettamente in regola e trasparente rispetto a quanto ci viene chiesto.

Se guardiamo alla spesa del Senato, possiamo notare che le spese di funzionamento generale occupano il 55 per cento del totale della spesa del Senato, con una diminuzione di 5 milioni rispetto al 2017, nonostante il cambio di legislatura. Richiamo l'attenzione su questo, che è un altro aspetto importante che voglio ribadire.

Ci tengo anche a dire che, di fronte a una rigidità della spesa del Senato che è pari al 91 per cento della spesa obbligatoria, come dicevo, abbiamo adottato una serie di misure di riduzione dei costi, quasi come se fosse casa nostra - passatemi l'espressione, che forse farà sorridere - con una gestione attenta anche alle piccole cose, che tante volte ci vengono segnalate dai colleghi senatori, dalle persone. Abbiamo voluto fare un intervento specifico e giornaliero, riservando una particolare attenzione al contesto di una gestione pubblica importante come quella del Senato della Repubblica.

Passando al bilancio di previsione per il 2018, la spesa scende ancora a 539 milioni, quindi un altro anno in diminuzione, come ho accennato prima, nonostante il cambio di legislatura: mentre l'altro ramo del Parlamento registra un aumento di 19 milioni, la spesa del Senato è ancora in diminuzione.

Il Senato per l'ottavo anno consecutivo registra il segno meno nelle previsioni di spesa. Nel 2018 si registrano al momento 12 milioni di euro di risparmi.

Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica - è un dato che mi piace ricordare - si è ridotto dal 2013 al 2018, per un importo pari a 221,7 milioni di euro. È vero che si tratta di più anni, ma ciò significa che la riduzione della spesa e l'attenzione che a questo aspetto vogliamo porre non è più un fatto a *spot*, ma un intervento strategico continuo che vogliamo realizzare all'interno dell'Istituzione, per dire che l'attenzione ai costi e chiaramente alla valutazione sul denaro pubblico è sempre importante.

La cifra è composta, innanzitutto, da una minore dotazione: la dotazione di Palazzo Madama si è ridotta anche quest'anno di 21,6 milioni di euro rispetto all'ammontare del 2011.

La minore dotazione negli ultimi sei anni ha portato ad un risparmio di 30 milioni di euro. L'importo annuo della dotazione risulta pari a 505.360.500 euro ed è riconfermato anche quest'anno rispetto al percorso che abbiamo fatto.

Peraltro, oltre alla minore dotazione, il Senato ha risparmiato ulteriori risorse dal 2013 ad oggi, per un totale di circa 92 milioni di euro e questo è un dato veramente importante.

Il segno meno riguarda tutti i fronti, *in primis* la dinamica delle retribuzioni: abbiamo un -27 per cento dal 2012 ad oggi e un -40,5 milioni dal 2011 ad oggi.

C'è poi l'indennità parlamentare e le competenze accessorie, di cui tante volte si discute e a cui vengono dedicate pagine e pagine sui giornali, ma non solo, perché se ne parla diffusamente dappertutto, dai bar a qualsiasi altro luogo all'interno della nostra Nazione. L'indennità parlamentare e le competenze accessorie hanno avuto una riduzione pari a circa 51 milioni di euro. Si è passati dal 19 per cento del bilancio totale del Senato del 2001 al 10 per cento di oggi, il che significa che la cifra è stata quasi dimezzata rispetto alla percentuale dell'indennità e delle competenze accessorie.

Le spese generali del Senato sono in diminuzione di 7 milioni di euro rispetto al 2017; allo stesso modo si registra un calo delle spese previdenziali di 8.640.000 euro sempre rispetto all'anno precedente.

I principali scostamenti di spesa rispetto alle previsioni del 2017 sono dovuti a nuove valutazioni di politiche di bilancio, ai rimborsi di natura indennitaria sostenuti per lo svolgimento del mandato parlamentare, ai servizi informatici e di riproduzione, ai trasferimenti ai Gruppi parlamentari; inoltre si sono avuti risparmi grazie a una serie di interventi di spesa in conto capitale. Ricordo all'Assemblea che all'interno del bilancio del prossimo anno abbiamo inserito interventi strutturali nelle Aule di tutte le Commissioni inerenti l'automazione delle riprese, l'illuminazione e tutti gli interventi di altro genere di cui c'è bisogno in moltissime Commissioni. Si tratta quindi di un intervento strategico per essere sempre più attenti ai bisogni interni ma anche esterni. Ricordo altresì che siamo passati da uno o due a otto canali TV, quindi abbiamo potenziato in maniera significativa questo ambito, e abbiamo realizzato interventi nel settore audio e video.

In questa legislatura abbiamo voluto puntare su tre parole chiave: qualità, innovazione e futuro. La qualità ha riguardato in modo particolare la spesa: non abbiamo adottato solo tagli fini a se stessi, ma operati con attenzione rispetto agli interventi strategici. Ad esempio, ci sono stati tagli nei trasferimenti - come dicevo prima - agli ex senatori, d'altronde dal 2012 abbiamo un calcolo basato sul sistema contributivo e non retributivo, quindi si è passati a un calcolo completamente diverso. Il contributo di solidarietà, dal 2014 al 2016, è di 17 milioni di euro; sul centro elaborazione dati, locazioni e utenze abbiamo una riduzione di spesa di 650.000 euro e praticamente dal 2018 non abbiamo nessuna spesa per locazioni e credo che questo sia importante (l'ultima locazione penso sia stata quella dell'immobile di Santa Maria in Aquiro). Il risparmio sulla logistica è di circa 1,5 milioni di euro grazie al cambio e alle nuove procedure di gara; le spese per gli autoveicoli sono calate del 57 per cento, con tutte le macchine *green* ed elettriche che abbiamo cambiato. Le spese di rappresentanza sono diminuite del 32 per cento, poi abbiamo una serie di convenzioni per il polo sanitario, quindi per la salute di tutti i nostri dipendenti e di ognuno di noi: è stata operata una convenzione con Ares 118, mettendo a disposizione una delle strutture del Senato, precisamente l'area sotto Palazzo Cenci.

Quanto all'innovazione, possiamo parlare, come dicevo prima, di un Senato *green* e tra l'altro anche più rosa, perché c'è stato un sorpasso della componente femminile, che è di 345 unità, contro i 304 dipendenti di sesso maschile. Ciò ha comportato un'attenzione che il Senato ha voluto dare alla parte femminile (*Applausi dal Gruppo M5S*) e lo si vede non solo all'interno della nostra Amministrazione, ma anche all'interno della nostra Aula, che si è rinnovata in modo particolare con la presenza delle donne, che ha portato altresì all'adozione di una serie di interventi per le senatrici madri, che nella scorsa legislatura abbiamo attivato in Senato per la prima volta.

Il Senato è contro lo spreco alimentare ed è più orientato al *cloud*, con infrastrutture informatiche, tecnologiche e di virtualizzazione. Un Senato che così diventa un modello per tutti i parlamenti d'Europa.

Inoltre, credo che, con le stampanti digitali, i nuovi terminali e il rinnovo delle infrastrutture informatiche sia stata compiuta una vera e propria rivoluzione digitale, grazie alla quale abbiamo realizzato un risparmio di 2,5 milioni di euro, che ha portato il Senato della Repubblica italiana a diventare tra le prime istituzioni europee con sistemi innovativi.

Tra l'altro, un recente *dossier* prodotto dall'Ufficio valutazione e impatto ha verificato un aumento medio della produttività del 40 per cento, risultato che in gran parte è riconducibile all'informatizzazione messa in atto da Palazzo Madama negli ultimi anni. Questo risulta, chiaramente, un fattore positivo nel *trend* che abbiamo messo in atto con i colleghi, i senatori Arrigoni e Bottici, che sono qui al mio fianco, e, ovviamente, con tutta l'Amministrazione.

L'attività legislativa è diventata sempre più 4.0: basta pensare alla app *Tabulas*, alla app per le agenzie di stampa, per la rassegna stampa, per il *restyling* del sito del Senato, anche per quanto riguarda un Senato sempre più leggero, più digitale e meno cartaceo. Il contratto di riproduzione digitale ha ridotto, come dicevo, le copie cartacee del 75 per cento, passate da ottanta milioni a venti milioni di copie: cosa importantissima, al di là dei costi, anche per rendere il Senato sempre più attivo.

Un altro dei progetti che avremmo in mente è informatizzare anche l'Aula del Senato, grazie a tutti i sistemi innovativi oggi a disposizione (ad esempio, con dei tablet). Stiamo studiando la questione. Abbiamo un problema, non tanto informatico quanto strutturale: mantenere l'ambiente così come lo vediamo, senza rovinarne il contesto storico. Però, ci stiamo arrivando, proprio per dare a ognuno dei senatori presenti un ambiente dove poter lavorare in modo molto più veloce e innovativo.

Un Senato sempre più aperto e sempre più digitale, chiaramente anche verso i cittadini, con il sistema di ripresa televisiva delle sedute dell'Aula del Senato e l'ammodernamento tecnologico informatico della dotazione dell'Aula, come dicevo prima, e delle Aule delle Commissioni, grazie anche al sito *Open data* del Senato stesso e l'implementazione della *web TV* del Senato fino a otto canali. Ad oggi, più di tre milioni di persone hanno seguito i lavori del Senato e credo che questo sia un aspetto veramente importante.

Il Senato è sempre più aperto anche al contributo dei cittadini al processo legislativo: lo è grazie al lavoro dell'Ufficio valutazione e impatto delle politiche pubbliche, che, tra noi tre senatori Questori, è



la nostra collega Laura Bottici a seguire in modo particolare, oltre chiaramente a tutti i contesti dell'Amministrazione. Questo Ufficio è il primo all'interno di un'istituzione in Italia ed è tra i primi in Europa. Un ringraziamento va anche all'Osservatorio sulla finanza pubblica per gli approfondimenti che ha realizzato sui temi di economia e finanza.

Abbiamo investito su qualità e innovazione per costruire il futuro. Più che mai oggi questo è uno degli aspetti importanti, anche per dare la possibilità di integrare le richieste, fatte oggi dal Presidente della 5a Commissione, di avere un maggior sostegno al lavoro da svolgere, anche in termini di personale. Come dicevo prima, noi abbiamo praticamente dimezzato il personale. Non so: forse prima l'organico era giusto, forse era in eccesso: ma oggi è poco, e credo che questo sia uno degli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione.

Le integrazioni funzionali che stiamo facendo tra Camera e Senato riguardano i poli parlamentari, i servizi sanitari, i servizi informatici e della documentazione, con l'implementazione del polo bibliotecario già esistente e degli archivi storici. A proposito di archivi storici, entro la fine dell'anno i due archivi di Camera e Senato opereranno con la stessa infrastruttura.

È previsto anche uno schema procedurale, che con il senatore Arrigoni abbiamo esaminato, di gare comuni da bandire tra Camera e Senato. Parlo della gestione dei servizi informatici, dell'assistenza all'utenza, della pre stampa, della rassegna stampa e del canale satellitare.

Quindi, credo più che mai che questo sia il nostro punto di forza. Palazzo Madama in questi anni (e io da Questore, con i colleghi, me ne sono reso conto) più che mai è fatto soprattutto, come qualsiasi istituzione, di persone. Consentitemi, dunque, un ringraziamento di cuore a tutti coloro che con passione, professionalità e grande senso delle istituzioni lavorano in questa struttura, dimostrando all'esterno che la qualità esiste; esiste nella competenza, nella professionalità e nella motivazione dei singoli. Questo significa anche fare squadra. Credo che affinché una istituzione possa andar bene, chiaramente al di là delle valutazioni politiche differenti com'è giusto nella discussione democratica, si debba fare squadra quando ve ne è la necessità. Oggi il nostro bilancio viene votato da una squadra per il raggiungimento di obiettivi che speriamo di migliorare sempre e questo ci fa sicuramente molto piacere.

A questo punto ribadisco il ringraziamento che rivolgo ai miei due colleghi, che ho citato più volte, la senatrice Bottici e il senatore Arrigoni. Come vedete, siamo seduti nei banchi del Governo perché oggi rappresentiamo il governo del Senato, anche se proveniamo da diversi contesti politici. Infatti, quando si amministra per il futuro di ognuno di noi, come stiamo cercando di fare, ci si siede in questa parte dell'Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az).*

In conclusione, ringrazio veramente chi ci dà una mano per raggiungere questi obiettivi, perché senza di loro non potremmo farcela. Parlo in modo particolare del Segretario Generale e dei Vice Segretari Generali, che sono stati i nostri fondamentali interlocutori, indispensabili per il lavoro del Collegio dei Questori e del Consiglio di Presidenza. *(Applausi).*

Ringrazio chiaramente tutti i Direttori dei Servizi, tutti i nostri Capi Ufficio e tutto il personale. Un grazie altrettanto particolare va ai nostri assistenti qui in Aula, ma non solo qui in Aula, perché ci danno una mano quando qualcuno di noi si agita un po' - diciamo così - e loro devono intervenire cercando di riportare tutto nel giusto percorso. *(Applausi).*

Ringrazio anche le Forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia che garantiscono la nostra sicurezza, per l'importante lavoro svolto, e tutti voi che siete qui presenti. *(Applausi).*

È per questo che, anche a nome dei colleghi Arrigoni e Bottici, vi chiedo di esprimere il vostro assenso sul bilancio di previsione 2018 e sul rendiconto consuntivo 2017. Chiedo infine di allegare il testo integrale del mio intervento. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo non certo per evidenziare i dati positivi contenuti nel rendiconto e nel bilancio previsionale che sono stati espressi in modo molto chiaro sia dal Presidente della Commissione bilancio che dal Presidente del Collegio dei Questori.



Sono dati importanti e sicuramente fa molto piacere vedere che nel 2018 si sono registrati 12 milioni di euro di risparmi, quindi dobbiamo ringraziare sia l'attuale Consiglio di Presidenza che quello precedente perché dopo i primi sei mesi del 2018 c'è stato un cambio. Il personale, dal 2006 ad oggi, si è ridotto del 40 per cento e sono calate le spese di funzionamento generale di circa 7 milioni rispetto al 2017, così come le spese previdenziali che sono calate di 8,6 milioni.

I dati confermano un buon andamento e la buona amministrazione che è stata portata avanti, quindi il nostro intervento è un ringraziamento di fatto a tutti. Soprattutto quelli di noi che sono neosenatori, e sono la maggior parte, quando sono arrivati in Senato hanno trovato subito un ambiente molto disponibile, con grandi competenze e i dati di oggi dimostrano questo. Ovviamente c'è anche un discorso di rapporto umano e di capacità di intervenire, di sostegno che davvero ci ha molto soddisfatto.

A nome del mio Gruppo tenevo quindi a ringraziare tutti i membri del Consiglio di Presidenza, soprattutto i Questori, il Segretario Generale, i Vice Segretari Generali e tutti gli Uffici dell'Amministrazione perché ci sono stati davvero di grande sostegno, dimostrando una grande competenza. Quindi un ringraziamento e direi, forse, che un applauso mi sembra doveroso da parte di tutti. (*Applausi*).

Vorrei quindi concludere, essendo vicini alle feste, con un augurio. Il nostro augurio è che l'Amministrazione prosegua su questa strada e che venga confermato - ci tengo a sottolinearlo - il suo attuale assetto organizzativo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Con questo augurio, cui seguirà l'intervento del senatore Tosato in dichiarazione di voto, ribadisco i ringraziamenti a tutti. Mi sembrava doveroso fare questo passaggio a nome del Gruppo Lega. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

[SCHIFANI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, la dichiarazione di voto del mio Gruppo sarà svolta dal senatore Malan e sarà ovviamente favorevole. Io vorrei velocemente soffermarmi su alcuni punti che non possono che essere positivi e che è giusto ricordare in Assemblea.

Abbiamo parlato di circa 222 milioni di risparmio del Senato dal 2013 al 2018.

Nel 2011-2012, sotto la mia Presidenza, si è registrato un risparmio di 52 milioni ed è stato ricordato che in quell'epoca abbiamo disdetto gli uffici dell'ex Hotel Bologna, che ospitavano dei senatori, con il risparmio che si è generato successivamente. Già in quegli anni infatti abbiamo indicato la linea del blocco del *turnover*, che ha consentito oggi di avere la riduzione di personale, citata dal capogruppo della Lega, che è sceso da 950 dipendenti a 650. Forse un po' pochini; bisognerebbe rivalutare se le risorse umane siano sufficienti, posto che la riduzione del personale si poneva anche, negli ultimi anni, alla vigilia di un'ipotetica cancellazione, come qualcuno la definiva, o comunque sostituzione del Senato, che sarebbe stato chiamato a svolgere ruoli più ridotti rispetto a quelli previsti dall'attuale Costituzione che - per fortuna - è rimasta immutata.

Le indennità dei senatori sono scese; prima incidavano del 19 per cento sulla spesa totale del Senato, ora sono scese al 10 per cento. Le spese previdenziali sono scese di 8 milioni rispetto al 2017 e le spese di funzionamento di ben 7 milioni rispetto al 2017.

Il *trend* è quindi in crescita nel senso della funzionalità, della crescita positiva e di benessere rispetto anche alla qualità della spesa. Non vorrei apparire contraddittorio nel mio linguaggio; per crescita intendo realizzazione di economie.

Una spesa effettiva del Senato che, sul totale della spesa dello Stato, incide oggi dello 0,057, mentre nel 2006 incideva addirittura dello 0,087. È quindi diminuito anche questo numero che dice tanto.

Abbiamo parlato dei dipendenti. Cosa dire del sistema della comunicazione? Nel 2017, tre milioni di italiani hanno avuto la possibilità di seguire i nostri lavori e di accedere ai siti *online*. Cosa dire della campagna della politica *green* e del contrasto a tutto quello che può essere inquinante? Pensiamo, ad esempio, alle autovetture del Senato che si autoricaricano e non vanno a gasolio o benzina. Una politica quindi anche in sintonia con le esigenze del Paese e di un clima migliore, con un minore inquinamento.

Concludo velocemente con un grazie: un grazie innanzitutto al lavoro dei Questori, che hanno

rivisitato un precedente bilancio esitato dalla precedente Amministrazione, e lo hanno fatto *in melius*, perché hanno aumentato i margini di risparmio. E, quindi, ringrazio da parte del Gruppo e da parte mia, anche nella mia modesta qualità di ex Presidente del Senato.

Un grazie - come ha già detto il collega che mi ha preceduto - va all'Amministrazione. Io sono fiero di questa Amministrazione, dei giovani che ho lasciato quando ero Presidente del Senato, e che ho trovato adesso funzionari e dirigenti, che ci vengono invidiati dall'esterno; a volte ci vengono - lo dico in positivo - rubati. Ma per noi questo è motivo di soddisfazione: quando dei funzionari vengono chiamati a ricoprire ruoli a volte di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio, a volte di Vice Capo di Gabinetto di Ministri - un eccellente, validissimo funzionario di un'importantissima Commissione è stato chiamato a far parte di una struttura strategica dell'attuale Presidente del Consiglio - a conferma, senatori Questori, colleghi, che l'Amministrazione esprime professionalità che si pongono e sono neutre nei confronti della politica, perché vengono chiamate a dare una mano alle istituzioni, e quindi ai Governi che si susseguono, al di là della loro appartenenza e collocazione.

Di questo noi non possiamo che esserne grati e fieri, così come siamo fieri anche di chi - diciamolo pure - ai sensi dell'articolo 166 del Regolamento ne è responsabile; ricordo che gli Uffici dipendono dal Segretario Generale, e lo sappiamo e l'ha detto poco fa il Capogruppo della Lega. Un ringraziamento, quindi, va anche al Segretario Generale. Esiste sì il principio - come sappiamo - della responsabilità oggettiva, quello che noi giuristi conosciamo tutti, per cui a volte, quando si è ai vertici, si paga per responsabilità dei propri sottoposti. Esiste, però, anche il principio del ringraziamento e del merito oggettivo quando effettivamente chi è sottoposto fa fare buona figura a chi ne risponde.

In questo caso penso sia doveroso esprimere un ringraziamento al Segretario Generale e alla sua struttura. Naturalmente il Segretario Generale ha il vincolo di mandato - lo prevede il Regolamento - di essere responsabile, per obbligazione di risultato, nei confronti del Presidente del Senato. Ma io penso che il risultato della nostra Amministrazione, dall'assistente parlamentare fino agli alti gradi, ci possa lasciare sereni ed entusiasti di quello che danno quotidianamente i nostri giovani e i meno giovani. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Poiché i senatori Questori e il relatore non intendono intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione dei documenti.

**DE PETRIS (Misto-LeU).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-LeU).** Signor Presidente, noi voteremo a favore non soltanto del rendiconto, ma anche del bilancio di previsione. La relazione credo sia stata abbastanza esaustiva e, quindi, voglio soffermarmi soltanto su alcune questioni assolutamente fondamentali.

Si rileva non solo genericamente la riduzione dei costi - di questi tempi tutti produciamo dei risparmi - ma anche la sua realizzazione costante anno per anno - vorrei ricordarlo qui - ormai dal 2013, come ha ricordato poco fa il presidente Schifani. La costanza sia della Presidenza precedente che di quella attuale vuole significare che vi sono stati una capacità, un'impostazione, una convinzione e anche un supporto dell'Amministrazione che hanno reso possibile tutto ciò.

Ma ciò che, per quanto mi riguarda, è da mettere assolutamente in evidenza è la *mission* su cui è stato costruito il bilancio di previsione con degli aggiustamenti - era stato già approvato alla fine della legislatura precedente - che concerne alcuni aspetti per noi fondamentali.

Qual è stata la *mission*? È stata quella di riconcentrarsi, rimodulare e spingere sempre più sull'innovazione e, quindi, sulla qualità della spesa e anche del servizio. Noi abbiamo in mano una delle cose più delicate che riguarda i cittadini, perché siamo il luogo per eccellenza di produzione legislativa, a questo ha un riverbero immediato e diretto. Ciò significa che, per preservare la qualità, la capacità e la professionalità del personale, la riorganizzazione e la riduzione delle spese non devono mai essere a detrimento della qualità, ma sempre messe al servizio di qualità e innovazione.

Le innovazioni - come abbiamo visto - ci sono state e continueranno ad esservi: penso anche all'innovazione per quanto riguarda il *green*. E su questo vi spingo e spingiamo tutti a fare ancora di più. Dal punto di vista del risparmio energetico ancora si può migliorare e implementare il settore. Si

possono immettere altre innovazioni: cito - per esempio - il servizio di mensa e ristorazione, nell'ambito del quale sono stati apportati dei risparmi e dove possiamo ulteriormente recuperare per non sprecare, attraverso un'economia circolare che deve essere la guida anche all'interno dell'Amministrazione.

Non ritorno sulle cifre che sono state chiare ed evidenti. I risparmi sono stati possibili perché vi è stata grande capacità e professionalità da parte di tutto il personale. E insisto sulla professionalità del personale: penso sia importante, in occasioni come l'approvazione del bilancio interno, dare conto di quali siano state la capacità e la possibilità di interagire con tutto il personale. E quindi, ringrazio non solo i Questori e tutto il Consiglio di Presidenza, ma anche il Segretario Generale, la struttura del Segretariato e tutti i Direttori dei Servizi, che sono stati preziosi in tutti questi anni e ci hanno aiutato a raggiungere questo scopo, nonostante - ripeto - la riduzione del personale sia stata molto forte.

Vorrei ricordare che c'è stata una riduzione di più del 40 per cento, che non è cosa piccola, ma si sono mantenute la stessa capacità di servizio e la stessa qualità. Quando facciamo le audizioni in Commissione - lo voglio dire in questa sede - in una Commissione delicata come quella cui appartengo, che è la Commissione affari costituzionali, ognuna delle personalità, dei professori, dei giuristi e dei costituzionalisti auditi, si è sempre complimentata per la qualità dei *dossier* e dei fascicoli preparati dal Servizio studi del Senato. Questo è un riconoscimento enorme che viene fatto di cui dobbiamo tenere conto, soprattutto in considerazione della fortissima riduzione di più del 40 per cento del personale. E sappiamo anche quali ne sono stati i motivi, ma non voglio ritornare sul passato.

Come ho già detto, voteremo a favore dei documenti di bilancio interno, sia come Gruppo LeU che come Gruppo Misto, e non possiamo che rinnovare il ringraziamento per il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, da parte sia della struttura politica, e quindi di tutto il Consiglio di Presidenza, che di tutta la struttura amministrativa.

Chiudo con un aneddoto: quando sono entrata la prima volta in Senato - come il nostro Presidente ricorderà - per tutti noi è stato fondamentale, per sviluppare al meglio le nostre capacità e riuscire a svolgere un buon lavoro dal punto di vista qualitativo, avere il supporto dei funzionari e dei dirigenti del Senato: è stato sempre un elemento di orgoglio la grande macchina amministrativa e organizzativa del Senato.

Magari, *a latere*, dovremmo riflettere su cosa significa *spoil system*. Avere una macchina al servizio dell'Istituzione con la propria professionalità è la vera garanzia dell'autonomia, dell'indipendenza e della terzietà, fondamentale per il nostro lavoro. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S*).

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, il dibattito odierno sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato relative all'anno 2017 e sul progetto di bilancio interno per l'anno 2018 si è sviluppato in modo apprezzabile e con un confronto serio fra le diverse parti politiche di maggioranza e opposizione. Il dibattito, infatti, ha toccato molti punti inerenti alle voci di entrata e di spesa del Senato, che hanno testimoniato l'interesse e l'impegno politico dei vari Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, affinché questa Istituzione prosegua nel percorso virtuoso intrapreso ormai da tempo e che tutti - seppure ciascuno con il proprio stile - dovrebbero perseguire e migliorare ulteriormente.

Il giudizio positivo che intendiamo esprimere sul rendiconto 2017 si fonda non soltanto sui dati che emergono dal documento al nostro esame, ma anche sulle modalità con cui questi sono stati conseguiti. In un momento in cui sono stati chiesti sacrifici al Paese per portare sotto controllo i conti pubblici, il Senato ha notevolmente ridotto il proprio peso sulle finanze pubbliche.

Nella scorsa legislatura, il Senato si è impegnato con costanza su un percorso di riduzione dei propri costi e ha migliorato i propri servizi, e il fatto che abbia mantenuto questi impegni credo sia da rimarcare con grande soddisfazione.

Noi tutti, insieme a tutta la struttura del Senato, siamo stati attori e protagonisti di questo percorso virtuoso, nato con l'ormai noto ordine del giorno G100 - proposto dal PD e approvato nel 2012 - che dettava per il Senato un traguardo che allora poteva sembrare ambizioso: un cambiamento di abitudini, spese e assetti organizzativi che sembravano difficili da raggiungere e che invece, con tenacia e

costanza, sono stati perseguiti anno dopo anno.

Oggi la macchina organizzativa dell'Istituzione è oggettivamente migliorata: i servizi, in particolare quelli gestiti insieme alla Camera, sono più efficienti ed è stata aperta la strada per nuovi e ulteriori miglioramenti. Sicuramente - come hanno già ricordato in molti - una parte consistente di questo miglioramento dell'Istituzione va riconosciuto come merito al personale dipendente, a cui sono stati chiesti i maggiori sacrifici in termini di riduzione del peso all'interno del bilancio del Senato, senza che venisse meno la qualità del servizio. Tutti insieme abbiamo sottolineato come ciò significhi una sola cosa: alta professionalità.

Ciò che maggiormente colpisce in senso positivo dall'esame dei dati del rendiconto 2017 è che, dal 2012 al 2017, la spesa si è ridotta, al netto dei risparmi da versare allo Stato: da 520 milioni di euro circa a 488 milioni di euro circa. Fatto salvo l'incremento della spesa per il personale in quiescenza, il rendiconto 2017 presenta una riduzione in tutti i macroaggregati della spesa corrente obbligatoria (senatori e Gruppi parlamentari, ex senatori, segreterie istituzionali, personale dipendente in servizio e oneri previdenziali e fiscali) rispetto sia al 2016 sia al 2015.

L'avanzo di esercizio segna un nuovo andamento positivo passando da 44,2 milioni di euro del 2015 a 59,9 milioni di euro nel 2016 e a ben 64,3 milioni di euro nel 2017. Questi pochi numeri sono importanti prima di tutto per il loro valore simbolico, ma anche per il loro numero assoluto, e assumono ancor più valore se si tiene conto del buon livello di efficienza ed efficacia raggiunto dall'Istituzione.

Dato atto dei risultati positivi raggiunti, ci troviamo oggi di fronte a nuove sfide. Potremmo ritenerci soddisfatti, ma proprio da questi risultati penso dobbiamo ripartire per impostare nuovi traguardi e lasciare alla prossima legislatura un Senato ancora più efficiente.

La XVIII legislatura è agli inizi e occorre proseguire nel percorso intrapreso negli scorsi anni, fatto di maggiore efficienza, maggiore capacità di conseguire risparmi di spesa. Conclusa la fase di razionalizzazione della spesa interna, a nostro giudizio risultano ancora aperti diversi fronti su cui lavorare. Il progetto di bilancio per l'anno 2018 non contiene particolari indicazioni in tal senso, anche in ragione del passaggio tra la vecchia e la nuova legislatura.

Riteniamo, tuttavia, che uno degli ambiti su cui dovremmo confrontarci nei prossimi mesi e su cui lavorare da qui alla fine della XVIII legislatura sia quello dell'intensificazione delle sinergie con la Camera dei deputati, con l'obiettivo di accentuare, quanto più possibile, l'erogazione in comune di servizi di natura identica, che ancora oggi le due istituzioni erogano ai parlamentari in modo separato.

Sul tema dell'unificazione dei servizi di Camera e Senato molto ancora può essere fatto. Penso - ad esempio - al Servizio studi, che già oggi produce documenti in comune ma operando da sedi separate. Penso, poi - per fare qualche esempio - che sarebbe utile unificare i servizi informatici, quelli tecnici e di ragioneria, di rassegna stampa, i rapporti internazionali e quant'altro rimasto ancora a gestione separata.

Soprattutto riteniamo indispensabile, anche per ragioni di trasparenza delle istituzioni, che sia creata una centrale unica per le gare d'appalto e i contratti.

Si potrebbe lavorare, poi, per mettere insieme e gestire in comune, oltre ai servizi, anche gli immobili a disposizione delle due istituzioni, per meglio corrispondere alle esigenze del mandato parlamentare, per migliorare la qualità delle prestazioni offerte e agevolare il lavoro svolto dalle alte professionalità presenti nell'istituzione: in poche parole, condivisione delle strutture, meno Uffici e più servizi.

Per quanto riguarda il personale, occorre intervenire per migliorare tutte le dotazioni strumentali necessarie ad accrescere l'efficienza degli Uffici. Il Senato è una macchina complessa che si fonda su un dato importante: il patrimonio di dipendenti che in essa sono presenti e vi lavorano. Ritengo fondamentale investire in futuro maggiori risorse per favorire e potenziare la strumentazione a disposizione, per la qualificazione, l'arricchimento e l'aggiornamento professionale di coloro che operano all'interno di questa Istituzione. Avere, infatti, dei servizi importanti e qualificati per un parlamentare che si accinge a esaminare un provvedimento legislativo è indispensabile e, pertanto, chi fornisce questi strumenti deve essere sempre al meglio delle proprie possibilità. Dunque, sono indispensabili competenza, aggiornamento, serietà professionale e analisi dei fabbisogni organici.

Occorre poi programmare, laddove necessario, l'incremento del personale in organico, prevedendo concorsi unici con la Camera per il reclutamento di nuovo personale.

Penso che si debba lavorare, inoltre, per rafforzare ulteriormente i meccanismi di trasparenza dell'Istituzione. In tale ambito, il Gruppo Partito Democratico del Senato rivendica un ruolo primario, rispettoso delle determinazioni assunte negli scorsi anni dal Senato, in termini di trasparenza e pubblicità del proprio bilancio, sempre certificato da revisori esterni.

Sempre in tema di trasparenza, occorre lavorare per far sì che il bilancio interno del Senato sia corredato in futuro da un sempre più elevato numero di informazioni, che illustrino nel dettaglio le singole voci di entrata e di spesa. Ciò, al fine di rendere il Senato una casa di vetro, accessibile a tutti i cittadini, anche nelle pieghe più nascoste.

Mi avvio alle conclusioni. Quelli delineati sono soltanto alcuni dei possibili interventi per migliorare ulteriormente il funzionamento del Senato e, più in generale, delle istituzioni parlamentari. È un campo d'azione oltremodo necessario, tenuto conto dei numerosi sforzi e sacrifici che tutta la collettività nazionale è stata chiamata a mettere in atto in questi ultimi anni.

Rivolgo un ringraziamento particolarmente sentito al Segretario Generale, dottoressa Serafin, ai Vice Segretari Generali e ai Direttori dei Servizi. Si tratta di un ringraziamento che vuole significare l'apprezzamento per il lavoro compiuto, oltre che un attestato di profonda fiducia.

Al Collegio dei Questori, anche sulla spinta delle determinazioni che assumerà l'Assemblea del Senato, spetterà formulare nei prossimi mesi le proposte che illustrino il percorso e le iniziative per proseguire nella complessiva riorganizzazione delle nostre istituzioni parlamentari.

Credo che queste sottolineature dovessero essere fatte con orgoglio e per questo motivo il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del rendiconto 2017 e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018.

In conclusione, voglio rimarcare un fatto che rimane per noi una ferita aperta: gli esiti delle elezioni per le cariche all'interno del Senato, compreso il Collegio dei Questori, hanno visto assente il Partito Democratico. L'abbiamo segnalato al Presidente, perché riteniamo che questo non sia un elemento positivo, e nella direzione non del controllo, ma soprattutto della garanzia. Le opposizioni devono essere tenute in considerazione e crediamo che questo sia un fatto importante.

La ferita è ancora aperta. Riteniamo che oggi sia giusto votare favorevolmente sia al rendiconto, che al progetto di bilancio, ma rimaniamo insoddisfatti per quel passaggio che si è registrato all'inizio, quando - secondo noi - sono state calpestate delle prerogative dell'opposizione che, nella gestione del Senato, sono elementi di garanzia.

Nelle istituzioni non ci sono logiche di maggioranza e opposizione (come invece nel Governo): nelle istituzioni si parla di controllo e garanzia, che vanno esercitati congiuntamente. Ritengo questa una sottolineatura opportuna da fare in questo momento e poi vedremo quello che sarà il proseguo nella gestione del Senato.

Ribadisco, in conclusione, il voto favorevole a entrambi i documenti in questione. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Arrigoni, Bottici e De Poli).*

**TOSATO** (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anche il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione dà una valutazione positiva del progetto di bilancio in esame, in quanto è stato redatto dal Collegio dei Questori.

Ringraziamo anche noi, per il lavoro svolto, l'Amministrazione del Senato e tutti i dipendenti - il Segretario Generale e tutti i suoi collaboratori - che hanno garantito qualità negli anni. Anche i numeri del rendiconto sono naturalmente frutto del loro impegno e della loro collaborazione con il Collegio dei Questori, la cui composizione è stata rinnovata quest'anno parzialmente: ai senatori Questori De Poli e Bottici, che già svolgevano questo ruolo nella passata legislatura, si è affiancato il senatore Questore Paolo Arrigoni. I colleghi hanno fatto sicuramente un buon lavoro, visti i numeri che ci hanno consegnato, che sono stati vagliati e approvati dal Consiglio di Presidenza.

Quali sono i punti forti, che noi apprezziamo, del progetto di bilancio? Sicuramente un impegno



sempre maggiore nel ridurre la spesa, in quanto ciò è un dovere nostro e di chiunque fa politica nei confronti dei cittadini. Mi riferisco, in particolare, a dati molto significativi che riguardano la trasmissione telematica degli atti parlamentari mediante la firma digitale, che ha comportato una riduzione considerevole dell'utilizzo della carta, con un risparmio di quasi 5 milioni di euro, grazie al processo di dematerializzazione, sicuramente necessario e doveroso. Visto che da legislatori lo stiamo «imponendo» ai cittadini e alle categorie produttive, anche il Senato deve essere conseguente a quanto deciso dal Parlamento.

Apprezziamo inoltre la procedura per l'istituzione e il completamento dell'Albo dei fornitori, che dovrà garantire una spesa sempre più efficiente e trasparente. Apprezziamo altresì che per l'ottavo anno consecutivo si registrano dei risparmi (pari quest'anno a 12 milioni di euro e, nel complesso degli ultimi anni, a oltre 220 milioni di euro), grazie a minori spese per il personale, per le indennità parlamentari e per le spese previdenziali. Questi sono tutti dati positivi che noi apprezziamo.

Allo stesso modo, apprezziamo le scelte su nuovi investimenti che riguardano, in particolare, la riqualificazione e l'efficientamento energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il potenziamento della ricerca della documentazione e dell'aggiornamento professionale del personale. Questo significa che, accanto a una riduzione della spesa, c'è comunque una capacità di investimento nei settori che lo richiedono e che possono consentire a questo ramo del Parlamento di dare un servizio migliore.

Questo può sembrare un atto formale, ma credo che non lo sia. Noi abbiamo la responsabilità, come organo politico, di approvare il bilancio dello Stato, che è quel documento che riguarda la vita di tutti i cittadini e che ci apprestiamo a esaminare nelle prossime settimane. È ovvio che dobbiamo prestare analoga attenzione nel gestire le risorse che vengono affidate al funzionamento del Senato della Repubblica. Queste vengono a volte definite costi della politica, mentre noi riteniamo si tratti - invece - dei costi del funzionamento della democrazia. Se però vogliamo far passare questo messaggio e non far prevalere la demagogia, dobbiamo prima di tutto essere chiaramente responsabili di come gestiamo questi fondi. Noi quindi ci auguriamo che anche nei prossimi anni, con i bilanci di previsione approvati dal Collegio dei Questori e dal Consiglio di Presidenza, si continui sulla strada tracciata. È ovvio che risparmiare su grandi cifre stanziata - come avvenuto otto anni fa - e invertire il percorso è più facile, perché tagliare all'inizio comporta la possibilità di incidere effettivamente su spese superflue, che potevano essere contenute e dovevano essere ridotte. Continuare in questo percorso, dopo otto anni consecutivi di riduzione della spesa, certamente più difficile, perché è più difficile individuare ulteriori spese da contenere. Ma noi chiediamo di continuare su questa strada, ovviamente con le dovute attenzioni.

Non deve esserci una riduzione della qualità del servizio garantito, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività legislativa. Tutti noi dobbiamo, però, conservare e tenere sempre a mente, per senso di responsabilità, che il nostro Paese sta vivendo una grave crisi economica e, quindi dobbiamo gestire ogni singolo euro con grande attenzione e responsabilità. Non dobbiamo deludere le aspettative dei cittadini e dobbiamo continuare su questo percorso, e siamo certi che il Collegio dei Questori e il Consiglio di Presidenza lo faranno, essendo doveroso e necessario.

Per tutti questi motivi, garantiremo naturalmente un voto favorevole ai documenti in esame, auspicando che la direzione tracciata vada intrapresa anche nei prossimi anni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente - come ha sottolineato più volte - il Senato è al servizio dei cittadini e deve innanzitutto svolgere nel modo migliore il suo compito, che è quello di rappresentare i cittadini, di legiferare e di svolgere un'azione di controllo sul Governo e sulle istituzioni in generale, essendo composto, per l'appunto, da rappresentanti eletti direttamente dal popolo. Per fare questo, è indispensabile che le sue strutture svolgano le proprie funzioni nel modo migliore e vengano attuate tutte le politiche di risparmio, di razionalizzazione e di studio per rendere il Senato più efficiente nel servire in modo preciso e doveroso il Paese.

L'azione svolta dai Questori nei primi mesi della legislatura è andata sicuramente in questo senso. Il bilancio ne dà conto e atto; il senatore Questore De Poli ci ha illustrato le cifre, che sottolineano risparmi davvero notevoli e il fatto di partire da una situazione non di allargamento della spesa: negli ultimi dieci, anzi persino dodici anni, c'è stata infatti una costante diminuzione dei costi, che non ha comportato però una riduzione dell'efficienza di questa Istituzione, ma anzi l'ha migliorata e ha introdotto quelle tante novità già illustrate. Si è trattato dunque di un lavoro compiuto davvero con grande attenzione.

Vorrei sottolineare un aspetto. Confrontando l'andamento del bilancio del Senato e, ancor più, della voce relativa ai senatori (sia quelli in carica, sia quelli non più in carica), abbiamo una tendenza della spesa che, se fosse stata la stessa da parte dello Stato in generale, oggi, anziché parlare di *deficit* più alto o più basso, dovremmo discutere di come impiegare i molti miliardi di avanzo che avrebbero le casse dell'Amministrazione dello Stato. Sappiamo bene, però, che le situazioni sono diverse e sono diversi i margini al Senato rispetto a quelli dell'Amministrazione generale dello Stato. In ogni caso, però, questa è sicuramente una realtà.

Per raggiungere siffatti risultati, che godono dell'appoggio di tutti, nel corso degli anni sono state tante le mozioni, i suggerimenti e le proposte avanzate per andare in tale direzione. Adesso abbiamo davanti a noi il Collegio dei Questori, con il senatore Questore anziano De Poli e i senatori Questori Bottici e Arrigoni, che hanno svolto un lavoro importante. Fondamentale è la guida del presidente del Senato, Alberti Casellati, che sicuramente ha dato ulteriore impulso a tutto il processo. (*Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e L-SP-PSd'Az*). È doveroso ricordare il lavoro che quotidianamente viene svolto dalla struttura del Senato, dal segretario generale, dottoressa Serafin, ai vice segretari generali presenti, Toniato e Sandomenico, e a tutta la struttura del Senato. (*Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e L-SP-PSd'Az*). Dobbiamo un ringraziamento a quest'opera che viene prestata senza badare a orari e senza limiti, sempre al servizio delle decisioni politiche e della conduzione politica data a questa Assemblea. È un aspetto estremamente importante e fondamentale, come ha già sottolineato il presidente Schifani, che ha parlato prima di me.

Sappiamo che la struttura del Senato è di tale qualità che spesso - verrebbe quasi da dire: «purtroppo» - alcuni suoi funzionari ci vengono richiesti da altre istituzioni e, per leale collaborazione, il Senato consente loro di andarvi. È un aspetto importante di collaborazione fra le istituzioni, di riconoscimento della qualità della struttura del Senato, nonché un arricchimento nelle loro capacità e conoscenze per le persone che vivono una tale esperienza, che poi potranno tornare un giorno - sperando che lo facciano; lo dico come istituzione Senato.

Il voto di Forza Italia, pertanto, sarà certamente a favore del rendiconto e del bilancio di previsione, perché condivide pienamente il percorso intrapreso, come già avvenuto nelle Presidenze passate, e in particolare nella precedente Presidenza di Forza Italia del senatore Schifani. Rivolgo, infine, un augurio per il prosieguo del lavoro, che sappiamo essere complesso, ma fatto con grande impegno. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Cagliari che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione congiunta dei [documenti VIII, nn. 1 e 2](#) (ore 16,28)**

**PATUANELLI** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PATUANELLI** (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non ritornerò neppure io sui dati aridi del bilancio interno.

In un momento di riduzione complessiva della spesa, comunque, è necessario sottolineare alcuni aspetti come l'aumento degli stanziamenti per l'attività di studi e ricerche; il rafforzamento alle attività interparlamentari e internazionali del Senato; la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti. Sempre in un momento di riduzione di spesa, vengono create delle nuove voci in conto capitale. (*Un assistente parlamentare sistema il microfono del senatore*). A proposito del

ringraziamento nei confronti dell'Amministrazione, credo sia necessario ringraziare gli assistenti parlamentari che svolgono un ruolo fondamentale per noi anche in queste piccole cose. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Le nuove voci in conto capitale vengono destinate alla riqualificazione degli edifici e delle aree esterne per un totale di 2,5 milioni di euro; all'adeguamento degli edifici del Senato in senso più moderno e innovativo, con un occhio al risparmio energetico, all'ambiente e al superamento delle barriere architettoniche (una fattispecie fondamentale per un edificio pubblico e tanto più per la Camera alta di questo Paese).

Tra le altre azioni previste c'è la trasmissione telematica dei dati, con un risparmio economico anche in questo caso, ma con un occhio di riguardo all'ambiente. Nonostante qualcuno si appelli spesso alla "cartaceità" degli atti parlamentari, credo che, se girasse meno carta e ci orientassimo verso la telematicità degli atti, faremmo qualcosa di giusto.

Nell'annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, sia alla parte previsionale, che a quella consuntiva del bilancio interno, non posso ovviamente non affidare alle mani del Segretario Generale, con la certezza che vorrà trasmetterlo, un ringraziamento diffuso per tutti gli Uffici. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Voglio rivolgere un ringraziamento specifico al Segretario Generale e ai Vice Segretari Generali, perché rendono più agevole e più fruttuoso il nostro lavoro. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore Casini)*.

Peraltro, mentre credo sia sostanzialmente prevedibile che figure apicali di un'Amministrazione importante, forse una delle più importanti del Paese, abbiano competenza, capacità, oltre che abnegazione al lavoro, non è così facile e scontato trovare il senso di appartenenza all'istituzione, che dovremo avere noi, così come hanno gli organi amministrativi, nel reciproco rispetto e indipendenza delle funzioni che abbiamo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Un ringraziamento non formale, dunque, ma sostanziale, va dunque all'operato degli Uffici, ricordando che squadra che vince non si tocca. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

**PRESIDENTE.** Senatori, a conclusione dell'esame dei documenti finanziari e prima della votazione finale, vorrei anch'io intervenire per esprimere un ringraziamento sentito ai senatori Questori per l'impegno solerte e proficuo nel cercare di soddisfare al meglio le numerose e articolate esigenze di funzionamento di questa Istituzione. *(Applausi)*.

Con questo progetto di bilancio il Senato ha inteso dare un chiaro segnale nella direzione di una spesa sempre più razionale e ispirata ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità.

Ai senatori Questori va dunque riconosciuto il merito di aver saputo perseguire una virtuosa opera di contenimento dei costi, senza tuttavia rinunciare all'opportunità di implementare gli investimenti in settori strategici, con interventi sia relativi alla sostenibilità energetica e funzionale degli edifici del Senato, sia mirati a una costante crescita delle professionalità e delle attività di studio e di ricerca.

Ringrazio inoltre il Segretario Generale, l'Amministrazione che rappresenta e il personale tutto, che hanno quotidianamente reso possibile il conseguimento degli ambiziosi obiettivi che si sono prefissati. *(Applausi)*. Grazie, grazie davvero. *(Applausi)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017 (Doc. VIII, n. 1).

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2).

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B) (Applausi)*.

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Nella seduta di domani e nella seduta di giovedì 6, che non prevede orario di chiusura, saranno



discussi la mozione sulla tutela del settore agroalimentare italiano, la legge europea 2018 e il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio in materia di concretezza delle pubbliche amministrazioni. Resta altresì confermato per giovedì 6 alle ore 15 il *question time*, con i ministri Centinaio, Toninelli e Costa.

Lunedì 10 dicembre, alle ore 17, il Presidente renderà le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto della legge di bilancio. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro le ore 19 di mercoledì 12 dicembre.

L'Assemblea si riunirà inoltre mercoledì 12 dicembre, alle ore 15,30, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018. L'ordine del giorno della seduta, senza orario di chiusura, potrà inoltre prevedere l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi.

Restano altresì confermate la discussione del disegno di legge anticorruzione e, ove conclusa dalla Commissione, la ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale.

A tal fine il calendario della settimana prevede seduta anche venerdì 14 dicembre, se necessario.

Nella settimana successiva, con sedute senza orario di chiusura a partire da martedì 18 fino a sabato 22 dicembre, se necessario, sarà discusso il disegno di legge di bilancio.

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - **modifiche e integrazioni al calendario corrente:**

Martedì	4	dicembre	h. 15	- Documenti VIII nn. 1 e 2 - Rendiconto 2017 e bilancio interno del Senato 2018
Mercoledì	5	"	h. 9,30-20	- Mozioni sulla tutela del settore agroalimentare italiano
Giovedì	6	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 822 - Legge europea 2018 e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Disegno di legge n. 920 - Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> ) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 6, ore 15</b> )

Gli emendamenti al disegno di legge n. 822 (Legge europea 2018) dovranno essere presentati entro le ore 17 di martedì 4 dicembre. Gli emendamenti alla risoluzione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea accettata dal Governo dovranno essere presentati entro trenta minuti dall'espressione del parere.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 920 (Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Lunedì	10	dicembre	h. 17	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di bilancio (*)
Mercoledì	12	"	h. 15,30	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018 ( <b>mercoledì, ore 15,30</b> )
Giovedì	13	"	h. 9,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Venerdì	14	"	h. 9,30 ( <i>se necessaria</i> )	- Disegno di legge n. 955 - Anticorruzione ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica convenzione di Faro sul patrimonio culturale ( <i>ove conclusi dalla</i>

				Commissione)
--	--	--	--	--------------

(\*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

**Sessione di bilancio** (*termini indicativi*): le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione entro le ore 19 di mercoledì 12 dicembre. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea sarà stabilito in relazione ai lavori della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 955 (Anticorruzione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	18	dicembre	h. 17	- Disegno di legge n. ... - Legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ( <i>ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>votazione finale con la presenza del numero legale</i> )
Mercoledì	19	"	h. 9,30	
Giovedì	20	"	h. 9,30	
Venerdì	21	"	h. 9,30	
Sabato	22	"	h. 9,30 ( <i>se necessaria</i> )	

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822  
(Legge europea 2018) e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 (Relazioni  
programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 920  
(Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'

FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle  
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri  
in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018**  
(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo		30'
Gruppi 2 ore, di cui:		
M5S		29'
FI-BP		20'
L-SP-PSd'Az		20'
PD		18'
FdI		12'
Misto		11'
Aut (SVP-PATT, UV)		10'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)**  
(20 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	1 h.	
Relatori di minoranza	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	4 h.	
Gruppi 13 ore, di cui:		
M5S	3 h.	9'
FI-BP	2 h.	11'
L-SP-PSd'Az	2 h.	7'
PD	2 h.	
FdI	1 h.	18'
Misto	1 h.	10'
Aut (SVP-PATT, UV)	1 h.	5'
Dissenzienti		5'

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,37)**

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*DE PETRIS (Misto-LeU)*. Signor Presidente, come è noto a lei e agli altri Capigruppo, noi non abbiamo espresso il nostro consenso su questo calendario, sostanzialmente per due ragioni. Intanto, trovo veramente incredibile che da giorni si discuta sui giornali, in televisione e in comunicati sulla nota questione, che non è stata affrontata in Parlamento, del Global compact for migration e quindi della partecipazione o meno dell'Italia alla Conferenza dell'ONU sull'emigrazione a Marrakech.

Per la verità, vorrei ricordare in questa sede che due mesi fa (o forse anche un pochino meno) il Governo italiano non aveva trovato nulla di strano al riguardo, aveva anche garantito la sottoscrizione dell'accordo o comunque aveva annunciato che avrebbe sottoscritto il documento e che avrebbe partecipato alla Conferenza di Marrakech. Cosa sia cambiato da due mesi a questa parte non è dato

saperlo, però il presidente del consiglio Conte, in alcuni suoi interventi, ha spiegato che il Global compact for migration è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti e che pertanto si ritiene opportuno parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte all'esito di tale discussione, però l'Italia non parteciperà alla Conferenza.

Alla luce di questa breve premessa, noi abbiamo chiesto, insieme anche ad altri Gruppi, di avere la possibilità di parlamentarizzare il dibattito, cioè di avere la discussione in Parlamento, in particolare nell'Aula del Senato, con comunicazioni o del Presidente del Consiglio o del Ministro degli esteri, e una presa di posizione attraverso la votazione di risoluzioni in vista della Conferenza di Marrakech.

Per la verità, per come sono organizzati i nostri lavori, credo che noi avremmo tranquillamente la possibilità di approfondire. Infatti, questa settimana si può approfondire nella Commissione esteri e, contemporaneamente, possiamo calendarizzare - questa è la proposta secca che faccio - le comunicazioni, almeno quelle del Ministro degli esteri, per il prossimo lunedì 10 dicembre. Anche perché, come dal calendario letto poc'anzi dal Presidente, lunedì vi saranno le comunicazioni del Presidente per quanto riguarda il bilancio e l'Aula è comunque convocata, quindi ci sarebbe tutta la possibilità di farlo.

Vi è poi una seconda questione, che mi è stato detto che si sarebbe esaminata poi, eventualmente, a gennaio: da ieri è in corso Polonia, precisamente nella Slesia polacca, la COP 24 sui cambiamenti climatici. I dati, rilanciati anche da questa Conferenza e poche settimane precedenti anche dall'ultimo rapporto IPCC dell'ONU, sono molto pesanti, che addirittura fissano il termine di venti anni prima della catastrofe: non la fine del pianeta, come qualcuno continua a dire, ma la fine della specie umana. Ebbene, siccome anche con riferimento a quegli incontri non è dato di sapere se confermeremo gli impegni che avevamo assunto a Parigi e se confermeremo l'impegno per il raggiungimento della neutralità energetica nel 2050 annunciato dall'Europa, siccome ci mancano una serie di elementi (non sappiamo, ad esempio, che fine abbia fatto il piano di adattamento ai cambiamenti climatici), avevamo chiesto un'informativa, ma anche su questo si è rinviato tutto al mese di gennaio, sperando che, nel frattempo, non si verificano altri disastri come quelli che hanno investito pochi giorni fa il nostro Paese.

Propongo quindi di inserire l'informativa sulla COP 24 nella seduta di mercoledì 12 dicembre, subito dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, o, ancora meglio, nella mattina di mercoledì 12 dicembre, visto che l'Aula è comunque convocata proprio per le comunicazioni del Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, anche io intervengo ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento, sul calendario dei lavori. In occasione della Conferenza dei Capigruppo, terminata prima dell'inizio dei lavori di quest'Aula, abbiamo avanzato una proposta di calendario diverso da quello poi assunto dalla Conferenza. Intervengo, dunque, per ribadire le nostre posizioni e per integrare il calendario con le proposte che avevamo già avanzato. In particolare, intervengo per ribadire la nostra posizione per una proposta istituzionale e per una richiesta politica. Quella istituzionale è la seguente: come appena ricordato dalla presidente De Petris, nel corso della Conferenza dei Capigruppo noi abbiamo chiesto che si desse seguito ad un impegno già assunto nella seduta pubblica del 29 novembre, nella quale il ministro Moavero Milanese disse, testualmente, che «il Presidente del Consiglio ha comunicato che il Governo (...) ritiene opportuno che ci sia un dettagliato e articolato dibattito in Parlamento sulla vicenda» del Global compact for migration. Ovviamente, ci siamo accorti tutti che proprio la prossima settimana, nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre, a Marrakech si terrà una importante Conferenza sul tema, quindi chiediamo coerenza e rispetto per queste istituzioni e chiediamo che il Governo, per tramite del suo Presidente del Consiglio o per un suo delegato, riferisca in Parlamento in tempo utile affinché il Parlamento, in particolare l'Aula del Senato, possa discutere approfonditamente questo tema e possa, in maniera chiara, determinare la posizione del nostro Paese. Lo dico anche alla luce di ambigue affermazioni che vengono riportate dai *media* in questi giorni, affermazioni del Governo.

La motivazione del mio intervento, ovvero la proposta politica riguarda il fatto che abbiamo chiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo, tramite il presidente Marcucci - e lo chiediamo ancora oggi - che il ministro Di Maio venga in Aula per informare il Parlamento sulla triste vicenda che da giorni è ripresa, ahimè, da tutti i *media* nazionali, che riguarda la sua famiglia, la sua azienda e i gravi fatti - come ammesso anche dal padre, Antonio Di Maio - relativi ad irregolarità nell'assunzione di lavoratori in nero e all'omessa denuncia di infortuni sul lavoro, solo per citare alcuni dei casi. (*Applausi della senatrice Lonardo*). Molte di tali questioni rimangono oscure e ancora da chiarire e io ho voluto essere essenziale ma non certo per alleggerire la gravità di questa vicenda. Mai, io credo e noi riteniamo, che il Parlamento si possa e debba sostituire alle prerogative dell'autorità giudiziaria, ma nemmeno può abdicare al suo ruolo di responsabilità politica e di vigilanza sull'attività del Governo. Non esiste una ragione per cui quest'Aula non chieda al ministro e vice presidente Di Maio di venire in Senato a chiarire la sua posizione personale relativamente alle vicende di cui sopra. Ovviamente, confidiamo di avere celermente una risposta su questo punto e che il Ministro possa venire in Aula già nei prossimi giorni.

Rispetto invece alla proposta di integrazione del calendario e di modifica, riteniamo allo stesso modo che i prossimi due giorni siano quelli utili affinché sia inserita un'informativa da parte del Ministro competente o in generale del Governo sul Global compact for migration.

[GASPARRI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia ha presentato una mozione sul Global compact for migration, esprimendo la propria perplessità e quindi invitando il Governo a non ratificare questa intesa, perché noi abbiamo preso sul serio la valutazione del Governo di parlamentarizzare, com'è assolutamente corretto, la discussione su tale argomento. Francamente riteniamo che i tempi ci siano, sia nel corso delle sedute di questa settimana, anche oggi stesso, dato che la seduta sta per terminare e sono le 16,45. Si potrebbe discutere subito un tema del genere, anche perché si tratta di un tema maturo e conosciuto, dato che il documento circola da tempo. Si poteva fare anche nei prossimi giorni della settimana o, come qualcuno ha detto, partendo da un punto di vista nel merito diverso dal nostro (ma il merito lo si discuterebbe se si potesse farlo) anche lunedì.

La nostra richiesta è rilevante proprio perché il vice presidente del Consiglio, senatore Salvini, alla Camera - perché non ho ascoltato in Aula al Senato questa dichiarazione, forse ero assente ma l'ho vista in televisione e mi è sembrato fosse alla Camera dei deputati - ha detto che il Governo non deve firmare quell'atto e non deve partecipare alla Conferenza internazionale promossa dall'ONU che, come è stato già detto, si terrà il 10 e l'11 dicembre.

Il presidente del Consiglio... Conte - non ricordavo il nome ma questo non è grave - ha espresso pubblicamente più volte, anche in sede ONU - e anche questa è un'immagine televisiva che mi è abbastanza nitida - quando è intervenuto nelle sessioni periodiche cui partecipano i rappresentanti dei Governi, una valutazione largamente positiva e l'altro giorno è rimasto spiazzato da una dichiarazione che evidentemente non prevedeva e che io - lo dico per la seconda volta - condivido nel merito. Al riguardo il nostro Gruppo questa mattina, come ha annunciato il senatore Malan quale vice presidente vicario nella Conferenza dei Capigruppo, ha presentato una mozione su cui non mi dilungo, perché non è questa la sede, in cui si evidenzia come la condizione specifica dell'Italia, quale Paese proteso nel Mediterraneo, con i problemi migratori che conosciamo e non devo qui richiamare, abbia interesse a valutare in anticipo cosa fare. L'agnosticismo, cioè dire «Non vado», come dice Conte, «perché non mi ci mandano», sostanzialmente, o «perché non so che dire», non è una posizione seria.

È noto che io non la penso come la senatrice De Petris, che pure chiede, con motivazioni diverse dalle mie, la discussione di questo tema, ma il Parlamento e la democrazia servono a questo: le decisioni si prendono nelle Aule parlamentari, non al telegiornale! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Prima notizia: "non si firma"; quarta notizia: "si firma"; materiale di repertorio: "sono andato all'ONU" (poi, le registrazioni televisive rimangono). Non va bene.

Si è detto che la discussione si parlamentarizza? Facciamolo. Si dice che non c'è nel contratto, ma si parla dell'ONU e di Marrakech, non è che il contratto che avete fatto il principio universale e il pianeta

vi si uniforma, per cui non fanno la Conferenza di Marrakech perché non è in esso prevista. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Mi rivolgo ai colleghi della Lega, che hanno detto cose giuste sul punto: noi abbiamo presentato una mozione per ribadire la nostra posizione al riguardo e la illustreremo quando sarà consentito, ma una discussione a babbo morto o a Marrakech celebrato ha poco senso e non è decoroso avere un Presidente del Consiglio che si rimangia quello che ha detto e non va. Abbia il coraggio di affrontare l'Assemblea e dire quello che pensa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi non vogliamo firmare quella convenzione, ma vogliamo che il Parlamento sovrano si pronunci prima e non dopo.

Insistiamo quindi per l'inserimento - quando vuole lei, presidente Calderoli, stasera, domani, quando volete, in una sessione speciale o lunedì - dell'argomento. Ognuno dirà la sua, ci saranno opinioni diverse, perché noi la pensiamo molto diversamente dal Partito Democratico sulla questione, ma in un momento di democrazia parlamentare potrebbero emergere posizioni di maggiore omogeneità. Insistiamo convintamente e lo diremo dentro e fuori il Parlamento, perché non è che si fanno gli annunci alla Camera e si impedisce alle Camere di votare sul tema. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, intanto è una grande soddisfazione che il Global compact for migration sia diventato un tema di discussione al Senato e, prima ancora, alla Camera. Se non fosse stato per le battaglie di Fratelli d'Italia, di tutto questo non si sarebbe saputo nulla: il Global compact sarebbe stato firmato il 10 dicembre a Marrakech nel totale silenzio dei grandi media, delle istituzioni e del Parlamento tutto, perché nessuno aveva speso una sola parola su di esso. È stato Fratelli d'Italia a imporre a tutto il Paese la discussione sul tema e ne siamo fieri. Siamo contenti che finalmente la questione sia diventata di attenzione generale.

Il tema è tutt'altro che secondario, perché concerne l'impostazione delle Nazioni Unite e, di conseguenza, dei singoli Stati, da qui al futuro, in tema di immigrazione. Il Global compact for migration è un documento pericoloso, perché inserisce una serie di ovvietà, come la tutela dei diritti umani e del migrante, già ampiamente presenti in tutte le convenzioni internazionali in tema di migrazione e in tema di diritti umani. In tutto questo inserisce però delle novità e la novità è, di fatto, il diritto fondamentale a migrare e l'obbligo, di conseguenza, degli Stati di non limitare questo diritto fondamentale dell'essere umano. Con il Global compact for migration si sancisce la fine delle frontiere e degli Stati nazionali, l'immigrazione incontrollata e illimitata: questo è il Global compact ed è per questo che una serie di Stati, come gli Stati Uniti, l'Austria, l'Australia, Israele, la Slovacchia, la Svizzera e ogni giorno se ne sommano di più, non parteciperanno alla convenzione di Marrakech e non firmeranno il Global compact for migration.

L'Italia fino a ieri aveva dichiarato che avrebbe firmato il Global compact: lo ha detto il Presidente del Consiglio. Anche su questo noi ci dobbiamo capire: chi è il Presidente del Consiglio? Qua risulta essere...

PRESIDENTE. Mi scusi; non stiamo parlando di un argomento. Dobbiamo fare delle proposte rispetto al calendario. Se ci dice la proposta, sappiamo di cosa stiamo parlando.

FAZZOLARI (*FdI*). Arrivo alla proposta, Presidente. Il problema è che questo tema non è secondario. Fratelli d'Italia ha chiesto, alla Camera, di discutere il Global compact for migration prima del 10 dicembre e ci è stato risposto che verrà calendarizzato la notte di Natale: il 23 dicembre si discuterà del Global compact: una cosa assolutamente ignobile!

Al Senato abbiamo formalizzato in ogni sede la proposta di discutere di questo prima del 10 dicembre, ma ci è stato risposto di no, poche ore fa, alla Capigruppo, non è stata accettata la nostra mozione e si parlerà di tale questione dopo la Conferenza di Marrakech del 10 dicembre. Fratelli d'Italia chiede che la discussione sia fatta prima del 10 dicembre, perché questa Assemblea e il Governo su questo tema non possono continuare a fare il gioco delle tre carte: devono dire se sono a favore dell'invasione delle nostre frontiere o se sono contrari. Continuare a fare melina su questo, non pronunciarsi e continuare ad avere il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri che dicono di essere favorevoli a questo trattato, mentre altri Ministri e il Ministro dell'interno dicono di essere contrari, è una



pagliacciata alla quale non dobbiamo sottoporre le istituzioni italiane.

Chiediamo pertanto che la discussione su questo tema si svolga prima del 10 dicembre.

PRESIDENTE. Scusi, senatore, si intende come comunicazioni del Governo e il dibattito che ne consegue?

FAZZOLARI (*FdI*). Come mozione [1-00052](#), formalizzata da Fratelli d'Italia e agli atti degli Uffici del Senato, della quale chiediamo la discussione in Assemblea.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, è paradossale che, pur pensandola sul Global compact for migration in modo completamente opposto ai colleghi di Fratelli d'Italia, devo dire che hanno ragione. Qui c'è un problema che riguarda il rapporto tra il Parlamento e il Governo. Noi siamo una Repubblica parlamentare, il Governo parla con lingua biforcuta su un problema fondamentale e noi siamo espropriati della possibilità di decidere nei tempi desiderati e giusti.

Abbiamo una presa di posizione del Ministro degli esteri, che si è dichiarato disponibile a venire in Parlamento, allora, colleghi, voglio capire: se sono cose formali e sulla politica estera si viene a riferire in Parlamento solo sulle cose ovvie, magari per leggere quello che noi sappiamo benissimo perché l'abbiamo letto sui giornali, queste informative non servono assolutamente a nulla. Se c'è un punto su cui il Parlamento non può essere espropriato del diritto-dovere di decidere, questo è il Global compact, che credo - consentitemi di dire solo questo in pochi secondi - che molti dei nostri colleghi non abbiano letto, perché se pensiamo che tale accordo sia una minaccia per la sovranità nazionale, non abbiamo capito che la sottoscrizione del Global compact è l'unico modo serio per coinvolgere i Paesi africani nella gestione di un problema che da soli non riusciremo a risolvere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ma questa è un'opinione e come tale non è questa la sede parlamentare, oggi: sarà la sede adatta il giorno in cui sarà calendarizzato. Mi associo a quanto ha detto il Gruppo del PD nella persona del senatore Ferrari: o come informativa urgente o come comunicazione del Governo, credo sia fondamentale che il Parlamento si riappropri del suo diritto-dovere di decidere.

Aggiungo anche che nella storia della Repubblica siamo pieni di posizioni che vedono una divaricazione all'interno del Governo, non è la prima volta che due *partner* del Governo la pensano diversamente. Se facessimo finta di indignarci perché la Lega e i 5 Stelle la pensano diversamente, vorrebbe dire che non abbiamo assistito negli ultimi trent'anni a quello che è capitato, perché molte volte capita che ci siano posizioni diverse nell'ambito dello stesso Governo. Tuttavia qui il dato è diverso: loro comporranno come ritengono la loro maggioranza, ma noi non possiamo essere espropriati del diritto di decidere e questo non può avvenire quando i giochi sono già fatti e il nostro Governo si è associato alla Svizzera (aperta parentesi, punto esclamativo, puntini puntini, chiusa parentesi).

Io credo che noi dovremmo, oggi, con questo voto sul calendario, riappropriarci del nostro diritto-dovere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Vi sono altre proposte di modifica?

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la nostra proposta è di mantenere quanto è stato stabilito in Conferenza dei Capigruppo, respingendo la richiesta di discutere un'informativa sul Global compact for migration entro il 10 dicembre, ma non perché si voglia impedire o espropriare il Parlamento di un suo diritto, bensì perché riteniamo che, alla luce delle dichiarazioni fatte dal Governo, che ha detto che non parteciperà al vertice di Marrakech, non si capisce per quale motivo dovremmo venire qua ad esprimerci per indirizzare il Governo sul vertice di Marrakech. Se non partecipa, non c'è bisogno di indirizzarlo e quindi non c'è tutta questa fretta e questa urgenza di dover calendarizzare l'informativa, se non per motivazioni di carattere strumentale e politico. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Lo accettiamo, lo capiamo e lo comprendiamo; siete bravi a fare la minoranza e l'opposizione e di questo bisogna darvi assolutamente atto, però, se vogliamo approfondire il tema, dato che ho sentito dire che

bisogna studiare prima di capire cosa dice il Global compact, studiamo e approfondiamo: vogliamo limitare un tema così importante, un trattato internazionale, solo ed esclusivamente a una misera informativa, a una comunicazione o magari a una mozione? Ma certo che no! Il Parlamento tutto deve essere coinvolto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

E non c'è solo il Senato della Repubblica, che sarà anche la Camera alta, come qualcuno ci tiene a sottolineare, ma c'è anche la Camera dei deputati. Quindi, bisogna affrontare il tema in seduta congiunta, magari più di una Commissione, sicuramente la Commissione affari costituzionali, perché mi sembra pertinente e competente per materia. E vogliamo dimenticarci la Commissione affari esteri? Certo che no, anche lì bisognerà fare le congiunte! Ma visto che si parla di migrazione, forse ci sono anche altre Commissioni che possono essere coinvolte. Ecco, questo è il modo concreto e serio per affrontare i trattati internazionali, non le strumentalizzazioni di carattere politico. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Questo è il motivo per cui abbiamo respinto le vostre richieste, dicendo che c'è la manovra economica, c'è il disegno di legge anticorruzione, abbiamo un calendario fittissimo e ne abbiamo preso atto tutti, probabilmente dovremo stare qua anche il sabato e la domenica, com'è giusto che sia.

MIRABELLI (PD). La manovra non c'è!

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Bene, avremo tutto il tempo, a partire dall'anno nuovo, di imbastire una seria discussione sull'argomento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).*

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, mi associo alle parole del presidente Romeo. C'è stato un ampio dibattito in Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dove abbiamo ben spiegato che invece dovremmo ringraziare il Governo per aver deciso di parlamentarizzare le decisioni che saranno prese su un trattato così importante come il Global compact for migration. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Riteniamo infatti che ci sia una dignità di quest'Assemblea che vada rispettata e anche che vada rispettata quella della Camera dei deputati. È una discussione che dovrà camminare di pari passo ed è una decisione che verrà presa dal Parlamento nella libertà della scelta che poi ciascun Gruppo parlamentare farà e mi rivolgo, per il tramite della Presidenza, al collega Casini, che potrà partecipare a quel dibattito e prendere le decisioni che riterrà opportune. Poi, se saranno quelle della maggioranza, avranno ovviamente il favore del voto, se saranno invece quelle minoritarie nelle Aule parlamentari, verranno ovviamente respinte. Non vedo dove sia il problema nel dire che spostiamo questa discussione importante in un momento in cui si possa affrontare con l'importanza che merita e certamente questo non si può fare incastrandola tra una Commissione bilancio e magari una Commissione lavoro, per le attività che stiamo producendo.

Per la stessa dignità di questa Assemblea dico che va respinta la provocazione - la chiamo così - del Partito Democratico di chiedere al ministro Di Maio di venire in Aula a riferire di un tema che, con la sua attività di parlamentare e con la sua attività di Ministro, non c'entra nulla ed è un problema che è già stato ben chiarito in tutte le sedi opportune, perché il ministro Di Maio non si è sottratto all'opinione pubblica. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Non si è sottratto al dibattito che si è svolto, con toni anche molto forti, nell'opinione pubblica. Non si è mai nascosto e, anzi, ha cercato di accompagnare e agevolare quelle indagini e quei momenti di giornalismo d'inchiesta che forse troppo spesso sono mancati in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Quindi ritengo che abbia fatto molto bene a chiarire, dove doveva chiarire, ma non è certo questa la sede dove deve farlo.

MIRABELLI (PD). Deve chiarire in Parlamento!

[PRESIDENTE](#). Senatore Mirabelli!

Senatore Gasparri, lei si riconosce nella proposta di inserire nel calendario dei lavori le comunicazioni del Governo con relativo dibattito e risoluzioni? Glielo chiedo dal momento che abbiamo due proposte diverse: da una parte, la formula delle comunicazioni, dall'altra, quella delle mozioni.



**GASPARRI** (*FI-BP*). Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato una mozione, ma ci riconosciamo nella formula che consenta comunque di discutere del tema. Voteremo quindi a favore di tutte le proposte che consentano di discutere del Global compact prima del vertice di Marrakech, per capire se ha ragione Conte - e noi speriamo di no - o se ha ragione Salvini, come riteniamo sia meglio avvenga.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

**MALAN** (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-BP*). Signor Presidente, anzitutto vorrei preannunciare il voto favorevole di Forza Italia alle proposte avanzate, dicendo che è vero che i Ministri si sono espressi pubblicamente sulle questioni che sono state qui sollecitate, ma la funzione del Parlamento è, per l'appunto, quella di essere l'organismo davanti al quale i Ministri rendono conto con contraddittorio, con la possibilità del Parlamento di esprimersi. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Non ci sono solo i *media*, altrimenti non si capisce cosa ci stia a fare il Parlamento.

Ecco perché voteremo a favore di entrambe le richieste di avere i Ministri in modo da potersi esprimere, anche solo attraverso un'informativa per quanto riguarda il Ministro del lavoro, mentre chiediamo che sul Global compact for migration ci sia la possibilità di un voto, come ha detto il senatore Gasparri, o attraverso l'esame delle mozioni o a seguito delle comunicazioni del Ministro competente.

Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

#### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea**

**CIRIANI** (*FdI*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CIRIANI** (*FdI*). Signor Presidente, vorrei che specificasse cosa stiamo votando perché facciamo fatica.

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti per prima la proposta, avanzata dai senatori De Petris e Ferrari, di calendarizzare le comunicazioni del Governo; dopodiché, metterò ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori le mozioni.

**CIRIANI** (*FdI*). Siccome i colleghi del PD hanno chiesto anche che il ministro Di Maio venga a riferire in Parlamento...

**PRESIDENTE**. Metteremo ai voti le singole proposte.

**CIRIANI** (*FdI*). Grazie, Presidente, era quello che volevo sapere.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire le comunicazioni del Governo sul Global compact for migration, avanzata dai senatori De Petris e Ferrari.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di mozioni relative al Global compact for migration, avanzata dai senatori Fazzolari e Gasparri.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire una informativa del Governo sulla COP 24, avanzata dalla senatrice De Petris.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'informativa del vice presidente del Consiglio Di Maio, avanzata dal senatore Ferrari.

**Non è approvata.**

FERRARI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, mercoledì scorso sono intervenuto in Assemblea per rappresentare, ancora una volta, il problema delle mafie che operano in provincia di Foggia. Oggi intervengo per dare buone notizie, ma purtroppo anche due notizie meno buone, anzi decisamente cattive. Parto dalle cattive: vi sono stati due attentati ai danni di due militari dell'Arma. Ieri hanno messo una bomba sotto l'auto del vice brigadiere di Corato e questa mattina presto hanno messo un'altra bomba sotto l'auto del comandante della stazione dei Carabinieri di Cerignola, il capitano Michele Massaro. Ovviamente a loro va la mia e la nostra solidarietà; ho espresso analoga solidarietà al comandante provinciale e al comandante della Regione Puglia.

Le buone notizie riguardano le attività degli inquirenti svolte in questi giorni. Sono stati eseguiti esattamente 51 arresti, ma voglio essere più preciso: venerdì 30 novembre sono stati eseguiti 30 arresti a Foggia di presunti appartenenti ai clan mafiosi. È la più grande operazione che abbia riguardato clan di mafia di Foggia città, colpendo sia il clan Moretti-Pellegrino-Lanza, sia il clan Sinesi-Francavilla; lunedì 3 dicembre sono stati eseguiti 7 arresti a Manfredonia e anche in questo caso si tratta di presunti appartenenti a un clan mafioso, ritenuti della mafia garganica; mercoledì 28 novembre, invece, erano stati eseguiti 14 arresti a San Severo.

Siamo ovviamente molto soddisfatti che si sia imboccata questa strada e esprimiamo il nostro plauso e il nostro sostegno pieno agli investigatori, alle Forze dell'ordine e ai magistrati. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[CORRADO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione a Enel e torto al Forum ambientalista nazionale e a ISDE-Italia, Medici per l'ambiente, circa la mega centrale Enel della Valle del Mercure, situata nel cuore del Parco nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata. Si tratta di un impianto che brucia 350.000 tonnellate di alberi ogni anno, trasportati da oltre 100 TIR al giorno.

Di fatto, la sentenza si basa su un parere del Consiglio dei ministri presieduto da Matteo Renzi, a cui la Regione Calabria, governata da Mario Oliverio, ha chiesto di intervenire per superare il parere ostativo del direttore dell'ente Parco del Pollino. Matteo Renzi ha risposto «presente», non dando alcun peso al fatto che la centrale non ha l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha la valutazione di incidenza (VI) scaduta e che Enel, nel progetto, ha addirittura presentato dati di una valle diversa da quella del Mercure. Senza dimenticare che parliamo di un'area ultraprotetta, essendo parco nazionale, zona di protezione speciale dell'Unione europea e patrimonio dell'umanità UNESCO. Neanche Matteo Renzi ha avuto il coraggio di prendersi tutta intera questa responsabilità, cosicché il Consiglio dei ministri ha dato parere positivo, subordinandolo però a una deroga del Piano del parco in via di approvazione, che boccia, in uno specifico paragrafo, proprio la centrale del Mercure. La Regione Calabria del presidente Oliverio, forte di questo parere, ha dato comunque l'autorizzazione, senza attendere alcuna deroga. La lotta del forum Stefano Gioia (che, a fianco delle popolazioni della Valle del Mercure, da sedici anni combatte contro questa aggressione al territorio, alla salute e all'occupazione vera, legata al turismo e all'agroalimentare di qualità) continua senza sosta, anche in opposizione alla 'ndrangheta, che ha infiltrato la fornitura di biomasse alla centrale.

Il nostro Governo - il Governo del cambiamento - e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa devono intervenire quanto prima in questa gravissima vicenda, diventata ormai simbolica a livello nazionale e internazionale. Il Movimento 5 Stelle, che è stato per anni in prima linea contro la centrale del Mercure, ha - io credo - l'obbligo di dare concretezza al suo impegno e ai suoi impegni, stroncando, finalmente, uno scandalo creato e gestito dalla vecchia politica sulla pelle dei cittadini e a danno di un territorio protetto che l'Ente parco e il suo Presidente si sono dimostrati incapaci di tutelare. La svendita del territorio calabrese e delle sue risorse deve finire qui.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

[SICLARI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SICLARI](#) (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei portare all'attenzione di tutti un fatto estremamente inusuale e, a parere di Forza Italia, gravissimo.

Il ministro Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, l'organo tecnico-consultivo più importante del Ministero della salute. Si apprende con stupore la decisione di tali revoche, posto che, come dichiarato da quasi tutti i membri revocati e come risulta, il ministro Grillo non ha mai incontrato il Consiglio superiore della sanità, né ha mai richiesto alcun parere, né altra attività di supporto.

La notizia ha scosso tutto il mondo scientifico e della sanità, apparendo la decisione assolutamente arbitraria e priva di alcun fondamento. Se è vero, infatti, che trattandosi di un organo consultivo e di supporto che coadiuva il Ministero della salute, è pur vero che - giuridicamente e politicamente - la discrezionalità non coincide con l'arbitrio e l'uso arbitrario e ingiustificato del potere. È diritto di tutti i cittadini, per il tramite di noi parlamentari, conoscere le ragioni e le motivazioni di simili brutali scelte, che potrebbero apparire come dettate da logiche perverse di parte in una materia come la salute pubblica, che ha bisogno, invece, di oggettività e scientificità per la superiore tutela dei pazienti.

Signor Presidente, chiediamo che il ministro Grillo venga in Aula per esporre quali siano le motivazioni gravi delle revoche, come intenda sostituire i membri revocati e se tale scelta non sottenda un esercizio di potere finalizzato limitatamente alle battaglie del suo partito di appartenenza e non all'interesse comune del nostro Paese e del diritto alla salute dei nostri cittadini, che dobbiamo tutelare.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti del Liceo ginnasio statale «Gaetano De Bottis», di Torre del Greco, in provincia di Napoli, che stanno assistendo alla conclusione dei nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di mercoledì 5 dicembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 5 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 17,19)*.

*Allegato B*

#### **Testo integrale dell'intervento del senatore Questore De Poli nella discussione dei Doc. VIII, nn. 1 e 2**

L'amministrazione è fatta come sapete di numeri.

La gestione delle risorse però ha sempre visto dietro i numeri le persone. Non esistono solo le fredde cifre di un bilancio contabile, dietro i numeri esistono azioni, persone, risorse.

Negli ultimi anni il Senato non si è minimamente sottratto, in un momento che rimane di grande difficoltà economica per tanti italiani, nonostante i primi timidi segnali di ripresa, all'impegno che

accomuna tutto il Paese finalizzato al miglioramento dei conti pubblici.

E vorremmo che anche oggi arrivasse un segnale che vada in questa direzione. Proseguire in continuità con quanto è stato già fatto negli anni precedenti sul fronte del contenimento della spesa e di un impiego delle risorse più efficiente.

Come sappiamo, il bilancio di previsione 2018 era stato già approvato dal Consiglio di Presidenza della scorsa legislatura (delibera n. 121 del 14 marzo 2018) ma il passaggio di legislatura non ha consentito l'approvazione del documento stesso da parte dell'Assemblea del Senato prima della pausa estiva.

Questa circostanza ci ha consentito di confrontare le previsioni di bilancio con l'andamento effettivo della spesa sostenuta nel corso dell'anno e di apportare modifiche alle politiche di bilancio, destinate ad essere implementate nell'orizzonte temporale della legislatura che è appena iniziata, senza nessun cambiamento rispetto alla previsione complessiva del bilancio.

Come sapete, negli ultimi anni, sono stati sempre più importanti gli sforzi per un Senato *green*: dalla novità delle auto elettriche, al 90 per cento di lampade a basso consumo, ai pannelli fotovoltaici: Palazzo Madama ha percorso piccoli passi in avanti sul fronte dell'attenzione alle politiche per l'ambiente. Continuiamo in questa direzione, anche in questa Legislatura. Ecco perché abbiamo valutato, in questa prima parte di legislatura, l'esigenza di promuovere investimenti per la riqualificazione e l'efficientamento energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione delle aree adiacenti ai Palazzi.

È emersa l'opportunità di prevedere un aumento di stanziamento di alcuni articoli per rafforzare le attività interparlamentari e internazionali del Senato, potenziare le attività di ricerca e documentazione, sviluppare l'aggiornamento professionale del personale e le politiche di pari opportunità.

Sono capitoli di spesa che, peraltro, per effetto dell'andamento della spesa effettiva in Senato, sono integralmente compensati dalle previsioni di spesa (al ribasso) dei capitoli relativi alle spese previdenziali.

In un'ottica futura, intendiamo dare opportuno risalto contabile all'impegno del Senato per finanziare le attività dell'Ufficio valutazione impatto, considerando la proficua e interessante attività svolta, come quella dell'Osservatorio sulla finanza pubblica.

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità e il funzionamento di ciò che mi piace sempre definire «la fabbrica delle leggi».

Proprio per questo motivo, un altro progetto su cui vorremmo lavorare riguarda molto da vicino l'attività politica che, ogni giorno, ciascuno di noi svolge come parlamentare: mi riferisco alla trasmissione telematica degli atti mediante firma digitale al fine di ridurre i costi di pre stampa. Si tratta di un tassello di un progetto che è più grande, un processo - come è giusto definirlo - di dematerializzazione degli atti del Senato che abbiamo avviato già da tempo e che ci ha portato finora a importanti risparmi, come dirò a breve. In relazione a questo progetto sulla trasmissione telematica degli atti con firma digitale appare opportuno avviare un'istruttoria che valuti con attenzione le ricadute sull'attività dei senatori e degli uffici.

Altri due aspetti importanti, in questo avvio di XVIII Legislatura.

Il Collegio dei Questori procederà sul percorso per il completamento dell'istituzione dell'Albo dei fornitori dell'Amministrazione e per l'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture nei settori più rilevanti dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda le ipotesi di modifica della disciplina in materia di collaboratori dei senatori, il Collegio analizzerà in modo approfondito la questione per individuare le modalità operative più idonee per rispondere alle esigenze dei collaboratori stessi.

Un'innovazione che il Collegio propone fin da subito al Consiglio di Presidenza riguarda invece la modifica degli articoli 3 e 8 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure di gestione del bilancio, prevedendo, in ossequio a canoni di buon andamento, una più chiara separazione tra indirizzi generali di politica di bilancio, di competenza del Consiglio di Presidenza, e indirizzi gestionali, di competenza del Collegio dei Senatori Questori. Per assicurare una più ampia applicazione del Codice Identificativo Gara nelle procedure di spesa

dell'Amministrazione, secondo i principi di trasparenza e per garantire una maggiore aderenza alle finalità previste dalla legge, il Collegio propone inoltre al Consiglio di Presidenza di approvare una nuova disciplina delle spese economali. Infine il Collegio propone al Consiglio anche di dare evidenza agli impieghi del Fondo per gli investimenti e la ricerca in allegato al rendiconto delle entrate e delle spese del Senato.

Passo all'illustrazione dei documenti contabili oggi all'esame.

Partiamo dall'esame del rendiconto delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2017.

La spesa complessiva del Senato, al netto dei risparmi da riversare allo Stato, ammonta a 488.930.460,71 euro in diminuzione di circa 3,1 milioni di euro rispetto al consuntivo 2016.

Attenzione però, questo *trend* decrescente è ancora più evidente se compariamo gli stessi dati del 2017 con quelli del 2012: rispetto all'inizio della legislatura la spesa effettiva del Senato si è ridotta di oltre il 6 per cento.

Sul versante delle entrate si è registrato un risultato complessivo pari a 553.245.737,84 euro di cui 15.383.813,38 euro derivanti da entrate straordinarie di competenza del 2016 ma effettivamente riscosse nel 2017.

Per ciò che riguarda il bilancio dell'Assistenza sanitaria integrativa dei senatori (Asis, interamente a carico di noi parlamentari), ricordo che nel 2017 si è registrato un incremento di avanzo di gestione di 371.961,46 euro e, ad oggi, è stato raggiunto un avanzo di gestione complessivo dell'Asis pari a 2.246.633,18 euro.

Se guardiamo alla spesa del Senato possiamo notare che le spese di funzionamento generale, che includono quelle necessarie per far funzionare la macchina amministrativa, sono in costante diminuzione (-5 milioni di euro, -1,87 per cento nel 2017 rispetto al 2016) occupano il 55 per cento del totale della spesa del Senato.

Bisogna considerare, inoltre, che il *budget* del Senato si riduce senza alcuna rivalutazione monetaria che tenga conto dei riflessi inflazionistici che, ovviamente, incidono sulla gestione della macchina amministrativa.

Di fronte a una rigidità della spesa del Senato che è per il 91 per cento spesa obbligatoria, abbiamo adottato una serie di interventi mirati alla riduzione dei costi.

A titolo esemplificativo, ecco alcuni dei campi in cui si registra una riduzione a livello di consuntivo nel 2017 rispetto al 2016: dalla spesa per senatori e Gruppi parlamentari (-373.000 euro), a quella per ex senatori (-141.000), a segreterie istituzionali (-505.000 -5 per cento), personale dipendente in servizio (-664.000) agli oneri previdenziali e assistenziali (-2,5 milioni -9,8 per cento).

Le azioni che abbiamo messo in campo hanno due caratteristiche. La prima è che incidono sui conti pubblici del Senato in maniera strutturale e quindi non solo *una tantum*, poiché rimangono nel tempo; la seconda è che concernono diversi settori e aspetti della vita del Senato della Repubblica. Quindi abbiamo agito a 360 gradi.

Questi e altri aspetti sono importanti per trasformare il Senato in una struttura che sia più efficiente, moderna, funzionale e quindi meno costosa.

In un momento di straordinaria crisi economica che ha attraversato l'intero Paese, in un momento che è ancora estremamente difficile per molti italiani, recuperare questo *gap* in termini di fiducia rappresenta un dovere morale nei confronti dei cittadini, che guardano alle istituzioni da lontano e spesso purtroppo con sempre maggiore diffidenza.

I passi compiuti sono primi passi nella giusta direzione.

Prima di procedere all'illustrazione del bilancio di previsione 2018, vi ricordo che con decreto del Presidente del Senato (DPS n. 739 del 22 Dicembre 2017, adottato ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del Regolamento di contabilità del Senato della Repubblica), è stata autorizzata la gestione del bilancio in esercizio provvisorio, fino al momento della formale deliberazione del Consiglio di Presidenza e alla successiva approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio di previsione che vi illustrerò a breve - tenendo conto di quanto è stato deliberato in Assemblea in occasione del bilancio annuale e triennale - è coerente con gli obiettivi dichiarati di contenimento della spesa.

Anche in un anno importante come il 2018 - con il cambio di legislatura -, in cui la Camera dei deputati registra un avanzo di 19 milioni, in Senato si registrano risultati importanti.

Se guardiamo al bilancio di previsione per il 2018, è interessante vedere come la spesa prevista scenda da 539,5 a 539 milioni.

Il Senato per l'ottavo anno consecutivo registra il segno meno nelle previsioni di spesa.

Nel 2018 al momento si registrano 12 milioni di euro di risparmi.

Questi risultati, in termini di razionalizzazione della spesa e di un maggiore efficientamento delle risorse, si aggiungono a quelli degli anni precedenti.

E ci porta a un traguardo importante.

Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si è ridotto dal 2013 al 2018 per un importo pari a 221,7 milioni di euro.

Sono tutte risorse che potranno essere impiegate per altre finalità di pubblico interesse.

Come si compone questa cifra?

Innanzitutto dalla minore dotazione: il Senato in pratica ha chiesto minori risorse allo Stato.

La dotazione di Palazzo Madama si è ridotta di 21,6 milioni di euro all'anno rispetto all'ammontare del 2011.

Si tratta di una misura di contenimento della spesa non *una tantum* ma strutturale che in sei anni ci ha portato a un minore impatto sulla finanza pubblica pari a 130 milioni di euro (2013-2018).

Per effetto di tale riduzione, l'importo annuo della dotazione risulta pari a 505.360.500,00 euro e rimarrà invariato anche nel prossimo triennio, fino al 2021.

Inoltre, oltre alla minore dotazione, il Senato ha risparmiato ulteriori risorse, dal 2013 al 2018, per un totale di circa 92 milioni di euro.

Il rapporto tra la spesa effettiva del Senato e la spesa statale è passato dallo 0,083 allo 0,057, in 11 anni, dal 2006 al 2017.

Come amministrazione abbiamo inteso puntare tutta l'attenzione sulla qualità della spesa.

I 12 milioni di euro di risparmi previsti nel 2018 sono risparmi che potranno derivare, oltre che dal proseguimento dell'opera di razionalizzazione della spesa, anche dall'attuazione del ruolo unico dei dipendenti di Senato e Camera (deliberato congiuntamente dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento).

Il segno meno riguarda tutti i fronti: *in primis* la dinamica delle retribuzioni prosegue il *trend* decrescente: -27 per cento dal 2012 ad oggi; -40,5 milioni dal 2011 ad oggi.

DINAMICA RETRIBUZIONI	
2012	2018
134.070.000	98.750.000
2011	2018
140.970.000	98.750.000

Indennità parlamentare e competenze accessorie. Dall'inizio della scorsa legislatura ad oggi, la stima delle economie derivanti dalla riduzione dell'indennità parlamentare e delle competenze accessorie si attesta su un importo pari a circa 51 milioni di euro.

La percentuale della spesa per le indennità dei senatori rispetto al bilancio totale del Senato si è abbassato dal 19 per cento al 10 per cento dal 2001 al 2018. Dunque si è praticamente dimezzata.

Spese di funzionamento. Per quanto riguarda le spese generali di funzionamento, si registra una diminuzione di 7.036.526 euro rispetto al 2017.

Spese previdenziali. Per quanto riguarda invece le spese previdenziali, si registra una diminuzione di 8.640.000 euro rispetto al 2017. È l'effetto dovuto in particolare alla nuova metodologia di contabilizzazione dei trattamenti previdenziali erogati dal Senato ma a carico della Camera dei deputati, illustrata nella relazione al rendiconto 2017.

I principali scostamenti di spesa rispetto alle previsioni del 2017 sono dovuti a nuove valutazioni di politica di bilancio - che ho evidenziato all'inizio del mio intervento - e al passaggio di legislatura: rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare

(capitolo S.01.02); servizi informatici e di riproduzione (capitolo S.01.14) e trasferimento ai gruppi parlamentari (capitolo S.01.05).

Per le spese in conto capitale gli scostamenti di spesa riguardano l'acquisto dei beni mobili inventariati (capitolo S.02.01) e opere di manutenzione straordinaria (S.02.31): anche in questo caso, questi due capitoli di spesa sono dovuti al cambio di legislatura e in parte anche alle nuove valutazioni di politica di bilancio.

Per quanto riguarda gli stanziamenti indicati nelle partite di giro (all'interno delle quali si registrano movimenti di partite finanziarie in gran parte riconducibili alla gestione dei trasferimenti di natura obbligatoria) vengono indicati, com'è prassi, importi coerenti con quelli iscritti sul bilancio di previsione del precedente esercizio, con gli aggiustamenti che si prevedeva potessero rendersi necessari in relazione alla normativa sottostante al capitolo 3.08 (impegni di natura obbligatoria).

Il bilancio di previsione viene corredato da appositi allegati previsti dagli articoli 2 e 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità: il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e il quadro delle previsioni di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti in corso di validità al 1° gennaio 2018.

Nella scorsa legislatura e nell'avvio di questa legislatura, abbiamo voluto puntare su tre parole chiave: qualità, innovazione, futuro.

Qualità. Questi tre termini hanno contraddistinto l'azione complessiva di contenimento della spesa. Perché siamo consapevoli che sì, bisogna spendere meno, ma soprattutto bisogna spendere meglio. Come dicevamo poco fa, si tratta di una riduzione complessiva basata sul criterio della qualità della spesa.

Velocemente farò una disamina di vari punti.

Taglio spettanze ex Presidenti del Senato e ex Presidenti della Repubblica. Dal 2016 al 2018, ai sensi della Delibera n. 63 del 25 Giugno 2015, che ha modificato le spettanze a ex Presidenti del Senato ed ex Presidenti della Repubblica, si è registrato una riduzione di spesa pari a 1,6 milioni in tre anni.

Trasferimenti agli ex senatori: dall'inizio della legislatura si registra un *trend* decrescente di spesa anche in seguito al nuovo sistema pensionistico dei parlamentari che è stato modificato nel 2012, con il superamento dell'istituto del vitalizio e l'introduzione del sistema di calcolo contributivo.

Contributo di solidarietà: sui trattamenti previdenziali per ex senatori ed ex dipendenti, dal 2014 al 2016, -17 milioni di euro.

Centro elaborazione dati: è in discussione la realizzazione del Polo informatico del Parlamento con l'apertura di un nuovo centro elaborazione dati del Parlamento, quindi senza duplicazione tra Camera e Senato.

Servizi di ristorazione: per questa voce si registra un taglio del 31 per cento fra il consuntivo del 2017 e quello del 2012. Non solo, a questo dato va aggiunto che, come ben sapete, nella scorsa legislatura è stato reintrodotta un servizio di ristorazione per i senatori ma nella modalità *self-service*. I pasti, infatti, sono oggi interamente a carico dei senatori e questo ci consente di risparmiare complessivamente nella ristorazione circa 500.000 euro che venivano spesi in contributi ai pasti dei senatori.

Locazioni e utenze: come probabilmente saprete, oltre all'azzeramento del canone di locazione per i magazzini del Trullo, da quest'anno, dal 2018, c'è l'azzeramento del canone di locazione per i locali di Santa Maria in Aquiro: tutto questo ci porterà a ridurre la previsione di spesa per i canoni di locazione per un importo pari a 650.000 euro.

Servizi logistici: risparmio sulla logistica di circa 1,5 milioni di euro, grazie al cambio dell'appalto delle pulizie e del facchinaggio.

Spese autoveicoli (-57 per cento): siamo passati da 574.000 a 251.000 euro (dati a consuntivo 2012-2017). Dobbiamo considerare, inoltre, che Palazzo Madama ha ridotto, in questi anni, il proprio parco auto. Il parco auto destinato ai senatori è stato ridotto del 23 per cento.

Spese rappresentanza (-32 per cento): siamo passati da 546.000 a 371.000 euro (dati a consuntivo 2012-2017).

Polo sanitario: convenzione con Ares 118, pronto intervento pubblico in una delle strutture del Senato,

precisamente sotto Palazzo Cenci.

Innovazione. Abbiamo inteso investire sulla parola innovazione.

La vera sfida da vincere è proprio questa: innovare la pubblica amministrazione e portare l'innovazione anche dentro la nostra istituzione del Senato. Abbiamo inteso farlo, nel nostro piccolo, tenendo sempre a mente una cosa: la difesa delle istituzioni che per noi è uno dei capisaldi della vita e dello sviluppo di uno Stato democratico e di una società civile come la nostra.

Un Senato *green*. Abbiamo oggi un Senato più *green*, più attento alle politiche per l'ambiente. Basti pensare alle novità delle auto elettriche, il 90 per cento delle lampade a basso consumo e gli impianti fotovoltaici che abbiamo presso la struttura del Trullo, che sono in grado di azzerare la bolletta elettrica del Trullo. L'attenzione verso l'ambiente è confermata in questa legislatura, come dicevo all'inizio: investimenti per la riqualificazione e l'efficientamento energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione delle aree adiacenti ai Palazzi.

Un Senato più rosa. Un grazie va a tutti i dipendenti di Palazzo Madama: uomini e donne che, a tutti i livelli, lavorano per questa istituzione lavorando, giorno dopo giorno, al nostro fianco. Ricordo che il personale, in questi anni, è stato significativamente ridotto: passa da 1098 a 649. Inoltre, si è registrato tra l'altro il sorpasso della componente femminile, pari a 345 unità, contro i 304 dipendenti di sesso maschile. Il Senato quindi si tinge di rosa e lo abbiamo fatto anche con una piccola iniziativa, nella scorsa legislatura, aprendo una *nursery* per le senatrici mamme. Tutto questo significa che il Senato si rinnova e lo fa anche con questi piccoli aspetti che noi riteniamo simbolicamente importanti.

Un Senato contro lo spreco. Un altro aspetto è la lotta allo spreco alimentare. In attuazione delle relative previsioni contrattuali, il gestore dei servizi di ristorazione ha condotto, congiuntamente ad una nota associazione impegnata nel recupero dei cibi inutilizzati, un'attività di monitoraggio delle eccedenze alimentari presso i *self-service* del Senato, al fine di valutare se ricorressero i presupposti per stipulare un accordo per il recupero dei cibi perfettamente integri non serviti e per la loro destinazione ad enti caritativi.

Un Senato più *cloud*. Sul fronte delle infrastrutture informatiche, Palazzo Madama in questi anni ha puntato sull'innovazione e sul digitale. Il Senato è dotato oggi di tecnologie di virtualizzazione e diventa così un modello per tutti i Parlamenti d'Europa. Siamo gli unici, insieme al Portogallo, ad esserci dotati della tecnologia *cloud*, che tutti conosciamo per via dei telefoni cellulari o di altri sistemi. Inoltre, proprio per facilitare il lavoro, abbiamo installato stampanti digitali, nuovi terminali, nei vari uffici, sia dell'Amministrazione che dei senatori.

Va detto che con il rinnovo delle infrastrutture informatiche è stata compiuta una vera e propria rivoluzione digitale grazie a cui abbiamo realizzato un risparmio di 2,5 milioni di euro.

Tra l'altro, un recente *dossier* prodotto dall'Ufficio valutazione impatto (UVI) ha verificato un aumento medio della produttività del 40 per cento, cosa che in gran parte è riconducibile all'informatizzazione messa in atto da Palazzo Madama negli ultimi anni.

L'attività legislativa è diventata sempre più 4.0: basti pensare all'applicazione Tabulas (applicazione per dispositivi mobili Ios e Android) con l'obiettivo di offrire ai senatori un servizio in più per accedere ai documenti delle attività parlamentari e, inoltre, è anche disponibile per i medesimi dispositivi una applicazione che consente ai parlamentari di consultare le agenzie di stampa e la rassegna stampa. Grazie al *restyling* del sito del Senato abbiamo migliorato la fruizione dei servizi e dei contenuti: abbiamo messo in campo gli accorgimenti tecnici necessari per la fruizione anche da persone con disabilità (secondo le recenti linee guida in materia) e per la completa fruizione del sito del Senato anche da dispositivi mobili, oltre che da PC.

Ovviamente un Senato più *cloud* è anche un Senato più leggero, più digitale e meno cartaceo. Il contratto di riproduzione digitale ha ridotto del 75 per cento le copie cartacee (passate da 80 a 20 milioni di copie). Importante la dematerializzazione degli atti parlamentari con un risparmio di ulteriori 4,6 milioni di euro.

Un Senato più aperto. Un Senato più digitale è anche un Senato più aperto.

Grazie al nuovo sistema di ripresa video dell'Aula del Senato e all'ammodernamento tecnologico e informatico delle dotazioni d'Aula, delle Aule di Commissioni, grazie al sito *Open data* del Senato,



oggi innovato con tutta una serie di procedure in un formato aperto e accessibile anche alle persone con disabilità, grazie all'implementazione della *web tv* Senato (8 canali in contemporanea e trasmissioni in differita), possiamo trasmettere in diretta le varie sedute di Commissione. Grazie a tutti questi fattori, oggi Palazzo Madama è più aperto all'esterno. Idealmente abbiamo aperto le porte verso l'esterno, per garantire la massima trasparenza dei lavori legislativi a beneficio dei cittadini.

Non a caso - dato che ritengo estremamente positivo - ad oggi più di 3 milioni di persone hanno seguito i lavori del Senato attraverso i vari mezzi informatici, dai cellulari ai *tablet*.

Grazie alle nuove tecnologie è possibile anche visitare i palazzi del Senato e ammirarne le bellezze, grazie alla disponibilità della applicazione del *Virtual Tour*.

È un Senato più aperto anche al contributo dei cittadini al processo legislativo. Lo è grazie al lavoro dell'Ufficio Valutazione Impatto delle politiche pubbliche, che è il primo all'interno di un'istituzione pubblica in Italia e tra i primi in Europa, e grazie all'Osservatorio sulla finanza pubblica, che ha realizzato numerosi *dossier* e approfondimenti su temi dell'economia e della finanza pubblica appunto.

Futuro. Abbiamo investito su qualità e innovazione, per costruire il futuro.

Più che mai la parola futuro contraddistingue le azioni dell'Amministrazione perché, in questi anni, ci siamo sforzati di portare avanti iniziative importanti pensando al Parlamento di domani.

Nella scorsa legislatura si è registrato un passaggio storico e importante per la vita delle due Camere. Mi riferisco al processo di integrazione tra Camera e Senato, al ruolo unico del personale. Su questi aspetti abbiamo compiuto un lavoro importante e abbiamo così posto le basi importanti per un lavoro futuro che ha l'obiettivo di migliorare l'immagine delle nostre istituzioni.

Il 10 maggio del 2017, infatti, il Consiglio di Presidenza del Senato e l'Ufficio di Presidenza della Camera hanno adottato due delibere importanti sul ruolo unico del personale e sull'integrazione funzionale. In quell'occasione abbiamo voltato pagina: è stata una svolta importante che inciderà sulla vita di entrambe le Camere.

Le integrazioni funzionali, infatti, hanno già prodotto dei Poli parlamentari, che prevedono il funzionamento integrato di più uffici come servizi sanitari, servizi informatici, servizi di documentazione, con l'implementazione del polo bibliotecario già esistente e degli archivi storici.

A proposito degli archivi storici, entro la fine dell'anno, i due archivi di Camera e Senato opereranno sulla stessa infrastruttura.

È previsto anche uno schema procedurale per le gare comuni da fare tra Camera e Senato: parlo della gestione dei servizi informatici, di assistenza all'utenza, della pre stampa, rassegna stampa e del canale satellitare.

L'auspicio, ci tengo a ribadirlo, è che quanto è avvenuto possa trovare idonea rappresentazione contabile nei bilanci delle due Camere.

Mi avvio alle conclusioni. Permettetemi una citazione. L'altro giorno leggevo una frase di John Sculley: «L'innovazione non è mai arrivata attraverso la burocrazia e la gerarchia. È sempre arrivata attraverso gli individui».

Questo è il punto di forza. Palazzo Madama, e in questi anni io da Questore me ne sono reso conto più che mai, è fatto soprattutto di persone. E consentitemi un ringraziamento di cuore a tutti coloro che, con passione, professionalità e grande senso delle istituzioni, lavorano in questa struttura dimostrando all'esterno che la qualità esiste ed esiste nella competenza, nella professionalità e nella motivazione dei singoli.

Abbiamo fatto squadra. Questi sono i frutti di un gioco di squadra. Un lavoro difficile e complesso che abbiamo svolto, negli anni, per restituire agli italiani un Parlamento più efficiente, sempre più trasparente e più vicino ai cittadini.

Il mio grazie va al Segretario Generale, ai Vice Segretari Generali: sono stati nostri fondamentali interlocutori, indispensabili per il lavoro del Collegio dei Questori e del Consiglio di Presidenza. E ringrazio inoltre i direttori dei servizi, tutto il personale e gli assistenti, le Forze dell'ordine, per l'importante lavoro svolto per il buon funzionamento del Senato.

E per questo, a nome anche dei colleghi Questori Arrigoni e Bottici, vi chiediamo di volere esprimere il vostro assenso sul bilancio di previsione 2018 e sul rendiconto consuntivo 2017. Vi ringrazio per

l'attenzione.

## **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Comincini, Crimi, De Poli, Drago, Faraone, Giacobbe, Iori, Maffoni, Magorno, Malpezzi, Merlo, Monti, Napolitano, Rauti, Ronzulli, Santangelo, Sbröllini, Siri, Solinas e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Castaldi, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Osce; Di Micco, Fazzone, Marinello e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

### **Commissioni permanenti, presentazione di relazioni**

A nome della 14a Commissione permanente, il senatore Simone Bossi ha presentato la relazione concernente la "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018" e la "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017" (*Doc. LXXXVI, n. 1 e Doc. LXXXVII, n. 1-A*).

### **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nomina del Presidente**

Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, in data 3 dicembre 2018, hanno proceduto, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, a nominare Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il deputato Cristian Invernizzi.

### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Augussori ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, pendente dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari (*Doc. IV-ter, n. 3-A*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Marcucci Andrea, Malpezzi Simona Flavia, Mirabelli Franco, Valente Valeria, Ferrari Alan, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Bellanova Teresa, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Misiani Antonio, Parrini Dario, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Sbröllini Daniela, Sudano Valeria, Vattuone Vito, Verducci Francesco

Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale (966)

(presentato in data 28/11/2018);

senatori Binetti Paola, Toffanin Roberta, Saccone Antonio, Gasparri Maurizio, Ferro Massimo, Lonardo Alessandrina, Dal Mas Franco, Stabile Laura, Giammanco Gabriella, Papatheu Urania Giulia Rosina, Perosino Marco, Modena Fiammetta, Galliani Adriano, Vitali Luigi, Rossi Mariarosaria, Damiani Dario, Barachini Alberto, Pichetto Fratin Gilberto, Tiraboschi Maria Virginia, Rizzotti Maria, Aimi Enrico

Interventi volti a favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale (967)

(presentato in data 28/11/2018);

DDL Costituzionale  
senatore Zanda Luigi

Modifica dell'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea (968)

(presentato in data 28/11/2018);

senatori Garavini Laura, Vattuone Vito, Collina Stefano, Rojc Tatjana

Disposizioni per l'inquadramento del personale precario addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio nei ruoli civili del Ministero della difesa (969)

(presentato in data 30/11/2018);

senatori Montevecchi Michela, Patuanelli Stefano, Corrado Margherita, Florida Barbara, Granato

Bianca Laura, Russo Loredana, Vanin Orietta

Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici (970)

(presentato in data 26/11/2018);

senatori Pergreffi Simona, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere (971)

(presentato in data 30/11/2018);

senatori Maiorino Alessandra, Floridia Barbara, Perilli Gianluca

Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport (972)

(presentato in data 15/11/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disposizioni volte a limitare la sofferenza animale durante l'abbattimento (849)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 04/12/2018);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Cangini Andrea

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (885)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 04/12/2018);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. de Bertoldi Andrea

Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici (884)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 04/12/2018);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Boldrini Paola

Istituzione della figura dell'odontoiatra di famiglia (784)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 04/12/2018);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari (869)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 04/12/2018);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Mantero Matteo ed altri

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare (674)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
(assegnato in data 04/12/2018);

*In sede referente*

*14<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea*

Gov. Conte-I: Ministro affari europei Savona ed altri

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (944)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

*C.1201 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 30/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Rizzotti Maria ed altri

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità (182)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 30/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Bertacco Stefano ed altri

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (200)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 30/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Giammanco Gabriella

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio (264)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 30/11/2018);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (546)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 30/11/2018).

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 14<sup>a</sup> Commissione permanente Unione europea in data 04/12/2018 la senatrice Testor Elena ha presentato la relazione 822-A/bis di minoranza sul disegno di legge:

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" (822)

(presentato in data 26/09/2018).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 04/12/2018 la 14<sup>a</sup> Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" (822)

(presentato in data 26/09/2018).

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 3 dicembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Angelo Fabio Marano, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Costantino Fiorillo, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al dottor Gino Famiglietti, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

alla dottoressa Augusta Celada, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 29 novembre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Enrico Ponti a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 4).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente.

Con lettere in data 23 novembre 2018 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Leporano (Taranto), Giulianova (Teramo), Samarate (Varese), Tradate (Varese), Laino Borgo (Cosenza), Gricignano di Aversa (Caserta), Capua (Caserta), Treia (Macerata) e Casola di Napoli (Napoli).

#### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 27 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 22 novembre 2018 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/0354, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 22);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/0355, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al processo tecnico, per quanto riguarda il piombo - alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 23).

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede l'istituzione di strumenti finanziari dedicati al versamento diretto della tassa di soggiorno alle casse comunali e/o statali, nonché la destinazione dei maggiori introiti conseguiti alla realizzazione di infrastrutture nei Comuni beneficiari della predetta tassa ovvero, in caso di eccedenza, ad altri Comuni che versino in stato di crisi finanziaria (Petizione n. 269, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Marco Preioni da Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) chiede l'adozione di forme semplificate di indennizzo per gli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza (Petizione n. 270, assegnata alla 6a Commissione permanente).

### **Mozioni**

[GASPARRI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 10 e 11 dicembre 2018 si svolgerà a Marrakech, in Marocco, la conferenza intergovernativa chiamata a valutare ed eventualmente adottare il "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration", di seguito "Global Compact";

nei giorni scorsi, le autorità di Governo hanno rimesso al Parlamento la decisione sulla posizione che l'Italia deve assumere di fronte a questo documento che la comunità internazionale si accinge ad adottare;

sarebbe logico svolgere questa discussione prima della riunione che si terrà Marrakech nelle date indicate;

il "Global Compact" affronta molti temi dell'immigrazione, con definizioni di carattere generale che si possono prestare alle più varie interpretazioni;

l'Italia, per la propria posizione geografica, vive più di altri Stati le difficoltà causate da flussi migratori incontrollati, originati dalla crescita demografica del continente africano e dai contesti politici mutevoli, carichi di tensioni, che caratterizzano l'area nordafricana e mediorientale;

alcuni governi della XVII Legislatura hanno attuato politiche di apertura che hanno facilitato l'ingresso di immigrati in Italia, con costi giganteschi a carico del nostro Paese, che non ha ricevuto l'adeguato sostegno da parte della Unione europea e della comunità internazionale nel suo complesso;

nella scorsa Legislatura, Forza Italia si è fatta promotrice di una inchiesta sulle Ong da parte della 4a Commissione (Difesa) del Senato, che si è conclusa con l'adozione, alla unanimità, di un regolamento per le stesse Ong, che si è rivelato decisivo per il contenimento degli sbarchi nel nostro Paese;

tuttora sono assolutamente scarse le iniziative europee e internazionali che aiutino realmente l'Italia nel controllo dei flussi migratori nell'area mediterranea;

i confini terrestri e marittimi italiani sono confini d'Europa, dei quali l'Unione poco si cura, visto anche l'esito deludente delle operazioni "EunavFor Med" e di altre iniziative internazionali in corso da tempo nel Mediterraneo;

il "Global Compact", affrontando in maniera teorica e generale tutti gli aspetti dell'immigrazione, contiene sia impegni che devono essere sviluppati in maniera positiva per l'Italia, ma anche molti altri impegni che potrebbero rendere ancora più forte la pressione migratoria sul nostro Paese, la cui condizione è assolutamente unica per la collocazione dell'Italia nel cuore del Mediterraneo; ci sono, nel "Global Compact", indicazioni che potrebbero rilanciare le iniziative delle Organizzazioni non governative nel Mediterraneo, con riflessi positivi per i trafficanti di persone e estremamente negativi per un Paese come l'Italia, che ha già accolto un numero enorme di immigrati; pur comprendendo la necessità di un intervento di natura internazionale, certamente urgente, si ritiene insuperabile la tutela dei confini italiani e l'affermazione del ruolo e dell'interesse nazionale; per molti aspetti, il "Global Compact", per l'interpretazione che se ne sta dando a livello interno e internazionale, costituirebbe, di fatto, un incoraggiamento a politiche di accoglienza indiscriminate da un lato e di esodo generalizzato dall'altro; è necessario far precedere ogni decisione internazionale da una approfondita discussione all'interno della nostro Paese e del nostro Parlamento, per adottare strumenti legislativi che consentano di espellere le centinaia di migliaia di persone che illegalmente continuano a sostare in Italia e che nemmeno le recenti norme, che pure rappresentano una parziale inversione di rotta, consentono di immaginare lontane dal territorio italiano; è necessario che l'annunciata e mai concretizzata solidarietà dell'Unione europea si manifesti, sia in termini finanziari adeguati e cospicui, sia in termini organizzativi; non ci sono le condizioni per assumere impegni così ampi, così generali e a tratti così contraddittori, come quelli indicati nel "Global Compact", impegna il Governo a non sottoscrivere il "Global Compact".

(1-00060)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [BATTISTONI](#), [BERUTTI](#), [LONARDO](#), [SERAFINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - Il Senato,

premessi che:

nella dichiarazione politica "Time to deliver", approvata il 27 settembre 2018 dai Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, non vi è alcun riferimento specifico a cibi o a bevande che possono essere dannosi per la salute. Al contrario, il testo parla di regimi alimentari che possono esserlo nel loro complesso, rapportati comunque allo stile di vita che si conduce;

la risoluzione presentata dai 7 Paesi del gruppo Foreign policy and global health (Brasile, Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia, Senegal) per l'esame della seconda commissione dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign politics", mira a creare un legame tra alcune malattie e alcune tipologie di alimenti o bevande;

appare una forzatura ridiscutere sugli alimenti, dopo sole sette settimane dalla presentazione del principio sugli stili di vita, che è stato approvato ai massimi livelli dai capi di Stato e di Governo;

la risoluzione tratta di cibi salutari e non salutari, introducendo un'indicazione non supportata dalla scienza, che invece si riferisce a diete salutari e non;

l'obiettivo dei proponenti della risoluzione sembra quello di evidenziare che i prodotti messi all'indice debbano essere colpiti da restrizioni, dazi e regolamentazioni stringenti sulla loro commercializzazione;

va evidenziato che già il solo legame tra malattie e alimenti rappresenta un'estrema banalizzazione dei problemi legati alla salute, posto che la salute e le malattie sono certamente e principalmente legate anche all'attività fisica, lavorativa, sportiva, oltre che allo stile di vita, all'età anagrafica e all'ambiente in cui si vive;

ove fosse approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con ben visibili bollini su cibi e bevande, come quelli ad esempio in uso sulle sigarette, che danneggerebbero l'*export* dell'industria della trasformazione agroalimentare italiana;

vale al contrario ricordare l'impatto straordinario che ha quotidianamente un cubetto di formaggio grana ovvero mezzo litro di latte intero sulla crescita di un bambino. Gli stessi alimenti se mangiati da un soggetto adulto, magari in sovrappeso, possono avere impatti diversi, proprio ad evidenziare che si



tratta di una questione legata alla dieta e non agli alimenti o alle bevande;  
peraltro va evidenziato come la Food and drugs administration (FDA) statunitense ha pubblicato un invito ad indicare sulle confezioni degli olii contenenti il 70 per cento di acido oleico (olio extra vergine di oliva italiano) che il loro consumo porta benefici cardiovascolari, quando sostituisce il grasso saturo dannoso per il cuore;  
quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute, sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;  
in particolare vengono incriminati i cibi italiani contenenti sali, grassi e zuccheri;  
la stessa maggioranza, per iniziativa di alcuni suoi deputati, ha tentato di criminalizzare l'utilizzo degli zuccheri, paventando l'introduzione di una *sugar tax* sulle bevande alcoliche e su altri alimenti contenenti zucchero, peraltro attaccando pesantemente l'industria italiana della trasformazione della barbabietola da zucchero, già in crisi perché colpita dalle nefaste politiche europee;  
le esportazioni italiane nel settore agroalimentare hanno superato i 41 miliardi di euro nel 2017, il 7 per cento in più rispetto al 2016,  
impegna il Governo:

- 1) a portare in sede ONU delle evidenze scientifiche sulla qualità e sulle caratteristiche nutrizionali positive dei prodotti italiani derivanti dalla trasformazione agroalimentare, tali da supportare l'azione diplomatica italiana, che porti al ritiro o alla bocciatura in sede ONU della risoluzione citata o di eventuali risoluzioni simili, verificando anche i vizi formali presenti nella risoluzione e ricordando che le Nazioni Unite non possono approvare indicazioni prescrittive;
- 2) ad intervenire in ogni sede europea per ripristinare il volume dei trasferimenti alla politica agricola nazionale italiana che sarebbe penalizzata dalla recente approvazione dell'ipotesi di bilancio UE 2021-2017, che purtroppo prevede tagli al settore agricolo e ai fondi alla coesione che coinvolgono le regioni italiane a forte vocazione agricola, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla produzione italiana;
- 3) a valorizzare in ogni sede, mediante i più opportuni investimenti e le strutture più adeguate allo scopo, gli alimenti e le bevande che caratterizzano il *made in Italy* e la cosiddetta dieta mediterranea, considerata patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco, proponendo un'importante campagna di pubblicizzazione e valorizzazione dei nostri prodotti all'estero e agevolando con iniziative concrete, anche di carattere fiscale, i nostri esportatori di prodotti agroalimentari, affinché possano essere i nostri stessi prodotti i migliori ambasciatori nel mondo;
- 4) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.

(1-00061)

[TARICCO](#), [MARCUCCI](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [CIRINNA'](#), [BINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nel luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il *report* «Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;

il *report* dell'Organizzazione mondiale della sanità, fra le altre raccomandazioni, sostiene la necessità di:

accelerare l'attuazione degli impegni presi nel 2011 e 2014 per ridurre l'uso di tabacco, l'uso dannoso di alcol, diete malsane e l'inattività fisica, tenendo conto, a seconda dei casi, dei migliori acquisti e di altri interventi raccomandati per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili, nonché le priorità degli Stati membri;

implementare gli interventi economicamente efficaci per eliminare gli acidi grassi generati industrialmente dall'approvvigionamento alimentare, tenendo conto delle indicazioni dell'OMS;

attuare interventi economicamente vantaggiosi e basati su dati concreti per arrestare il sovrappeso e l'obesità infantile entro il 2025, tenendo conto delle indicazioni dell'OMS;



impiegare i pieni poteri legali e fiscali per attuare politiche e misure legislative e regolamentari che riducano al minimo il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovano stili di vita sani e forniscano un flusso di entrate per il finanziamento dello sviluppo;

promuovere sistemi di produzione e fornitura di alimenti favorevoli alla salute per ridurre le malattie non trasmissibili per la salute e contribuire a promuovere diete sane per tutti;

tali raccomandazioni, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, hanno la finalità di contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari e l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo entro il 2030 i morti per le malattie non trasmissibili anche riducendo nella dieta l'apporto di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol;

pur essendo le finalità condivisibili, la strada inizialmente scelta non appariva, tuttavia, adeguata alle finalità stesse ed era sicuramente avversa ai modelli alimentari della nostra tradizione mediterranea;

in detto documento, redatto dalla Commissione indipendente, volto a raccomandare linee di azione agli Stati membri per il raggiungimento di tale obiettivo, venivano utilizzate espressioni generiche nell'ambito dell'analisi delle possibili azioni a contrasto delle malattie non trasmissibili, riferendosi genericamente ad effetti che su tali malattie possono avere i cibi "non salutari" (al pari, peraltro, di inquinamento, fumo di sigaretta, stile di vita sedentario) e si accennava all'opportunità di utilizzare etichette che contenessero segnali di allarme sulle confezioni di tali prodotti alimentari, per scoraggiarne il consumo;

in seguito alle polemiche che tale approvazione aveva suscitato, l'Organizzazione mondiale della sanità chiariva che la propria posizione non «criminalizza specifici alimenti», ma fornisce indicazioni e raccomandazioni per una dieta sana e che si adoperava in particolare per promuovere la riduzione del consumo di sodio, zuccheri e grassi saturi. L'Organizzazione mondiale della sanità affermava di non volere criminalizzare determinati alimenti ma di raccomandare politiche che promuovessero un consumo parsimonioso degli alimenti che hanno alti contenuti di sodio, zuccheri o grassi saturi;

il 27 settembre 2018, i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite, hanno approvato la dichiarazione "Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations", molto più equilibrata, che veniva incorporata nella risoluzione dell'Assemblea generale del 10 ottobre 2018;

il 12 novembre 2018 sette Paesi (Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e Thailandia) hanno nuovamente presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, una risoluzione nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Policy", contenente, sostanzialmente, le dannose e non utili misure punitive originarie;

la nuova presa di posizione mirava nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette sulla base di modelli culturali lontani dal "Made in Italy" e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base planetaria;

la suddetta scelta rischia di minare un patrimonio che è alla base della dieta mediterranea, che ha consentito all'Italia di conquistare, con il 7 per cento della popolazione, il primato della percentuale più alta di ultraottantenni in Europa, davanti a Grecia e Spagna, ma anche una speranza di vita che è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne;

la qualità del modello alimentare italiano tra l'altro è stata riconosciuta anche con l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco il 16 novembre 2010;

nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere finalizzato un testo definitivo che sarà poi presentato il 13 dicembre all'Assemblea generale dell'ONU, per essere votato dagli Stati membri;

considerato che:

non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete più o meno sane. Le posizioni emerse nell'ambito dell'Onu e dell'Organizzazione mondiale della Sanità rischiano di produrre in tutto il mondo informazioni e posizioni che, come nel caso del Cile, iniziano a marchiare con il bollino nero,

sconsigliandone di fatto l'acquisto, prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi, andando ad incidere pesantemente sulle esportazioni del "Made in Italy" agroalimentare, crollate nel caso di cui sopra del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A questo si aggiunge il caso della Gran Bretagna, che prevede l'adozione di un'etichetta a semaforo con la quale si escludono dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole, «per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta»;

il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo *record* delle esportazioni con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio grazie al traino delle denominazione di origine (Dop) con quasi l'85 per cento in valore del "Made in Italy, che le istituzioni europee e quelle internazionali dovrebbero tutelare e non discriminare, impegna il Governo:

1) ad attivarsi con una decisa e concertata azione diplomatica in ambito europeo, per respingere o significativamente cambiare la risoluzione di cui in premessa, al fine di evitare le scorrette, inutili e dannose conseguenze che l'approvazione di un tale documento riverserebbe sulla salute, sulla qualità dell'alimentazione, sulla ricchezza delle tradizioni ed anche sul settore agroalimentare italiano, in particolare per le prospettive del nostro *export*;

2) ad assumere le iniziative di competenza, in tutte le sedi opportune, per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di evitare che ad esse vengano applicate sovrattasse o etichette che ne scoraggino il consumo presso il più vasto pubblico.

(1-00062)

Interpellanze

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [RICCARDI](#), [CORRADO](#), [EVANGELISTA](#), [ANGRISANI](#), [NOCERINO](#), [MARINELLO](#), [VANIN](#), [ANASTASI](#), [GALLICCHIO](#), [DI MARZIO](#), [MATRISCIANO](#), [MAIORINO](#), [PRESUTTO](#), [GIANNUZZI](#), [LEONE](#), [DI PIAZZA](#), [CAMPAGNA](#), [FEDE](#), [MORRA](#), [ROMANO](#), [BUCCARELLA](#), [SILERI](#), [PUGLIA](#), [LOMUTI](#), [LUPO](#), [BOTTO](#), [CASTELLONE](#), [FENU](#), [LANZI](#), [MARTELLI](#), [ACCOTO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che per quanto risulta agli interpellanti;

l'attesa riforma del Governo del cambiamento M5S-Lega sullo sport, inserita nel disegno di legge di bilancio per il 2019, prevede la sostituzione della Coni Servizi ("braccio operativo" del Comitato olimpico nazionale italiano) con una nuova società denominata "Sport e Salute", i cui vertici non saranno più designati dal Coni, ma decisi dal Ministero dell'economia su indicazione "dell'autorità di Governo competente in materia di Sport";

il finanziamento del Coni e della "Sport e Salute" secondo la bozza della legge di bilancio viene parametrato al 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato (per una misura comunque non inferiore a 410 milioni di euro) derivanti dalle imposte pagate dal settore: di queste, 40 milioni vanno al Coni e 370 milioni a Sport e Salute, alla quale spetta il finanziamento delle federazioni sportive nazionali per un importo non inferiore a 260 milioni di euro;

per contrastare la riforma dello sport firmata dal Governo Lega-Cinque Stelle, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha usato la suggestione più forte che potesse trovare: "Nemmeno sotto il fascismo ci si è spinti a tanto", accusando il Governo di aver cancellato con quattro righe una storia ultracentenaria. Al centro della scomposta reazione di Malagò la gestione di 410 milioni di euro, fondi pubblici destinati per legge allo sport dal Coni a una nuova società governativa con il compito di suddividerle tra federazioni e realtà sportive. Al Coni resterebbero 40 milioni per la preparazione olimpica. Per Malagò si tratta di un inaccettabile svuotamento di strumenti e funzioni ("Ci vogliono ridurre a un'agenzia di viaggio") un'occupazione *manu militari* da parte della politica;

nell'ultimo numero di "Panorama", del 28 novembre 2018, è stata pubblicata la prima autobiografia non autorizzata di Giovanni Malagò, attuale presidente del Coni, una lodevole inchiesta di Giacomo Amadori e Simone Di Meo, che raccontano la "vita spericolata" di Malagò e del suo passato con alcuni eventi mai del tutto chiariti: un incidente stradale mortale dove investì due ragazzi a bordo di un'auto sportiva; una casa in Svizzera pagata parzialmente in nero; tre esami universitari falsificati.

Soprannominato "il Grande Gatsby di Roma nord" per via delle numerose feste organizzate nella sua abitazione nel quartiere Parioli, il servizio giornalistico gli attribuisce numerose relazioni, soffermandosi anche su avvenimenti recenti come il contrasto con il Governo Conte, chiedendosi se questa controversia gli consentirà di arrivare alla fine del suo mandato come presidente del Coni, atteso per il 2021;

considerato che:

la procura del Lazio della Corte dei conti a fine 2016 aveva aperto un fascicolo sul bilancio del comitato promotore di "Roma 2024", affidato al pubblico ministero Bruno Tridico, per accertare se effettivamente ci fosse stato danno erariale per i tanti milioni di euro di soldi pubblici spesi a sostegno del progetto olimpico, poi naufragato per la bocciatura della Giunta capitolina;

per lavorare *in house* a Coni Servizi SpA (la vera cassa dello sport italiano), non era mai stato costituito un vero e proprio comitato promotore autonomo, ma soltanto una "unità operativa" della società, senza un bilancio completo; rovistando fra i conti del Coni, il "fattoquotidiano" *online* aveva ricostruito una parte delle spese sostenute nei due anni di candidatura: viaggi e campagne promozionali, nuovi uffici e convegni, appalti, contratti e consulenze d'oro anche da 200.000 euro all'anno per circa 10 milioni di euro. A colpire l'attenzione i costi del personale. La coordinatrice Diana Bianchedi (...), ha firmato un contratto biennale dal valore di 190.000 euro (l'anno, ovviamente), a cui bisogna aggiungere altri 38.000 euro di quota variabile. Per il direttore della Comunicazione Fabio Guadagnini, volto noto di Sky e Fox Sports, previsti 200.000 euro, più 40.000 di possibili premi; 90.000 euro per Roberto Daneo, advisor del *dossier* che aveva già svolto lo stesso incarico per Expo 2015; 100.000 euro per il *planning manager* Simone Perillo, 45.000 euro per il programma multimediale di valorizzazione artistico/sportiva della città. Ma anche 40.000 euro per chi ha curato il progetto del bacino remiero, o 25.000 euro per quello delle gare di vela (...). Alcuni di questi contratti erano a progetto, altri (...) stipulati fino al 31 dicembre 2017. (...) Dal punto di vista tecnico, funziona più o meno così: il Governo stanZIA dei fondi, il Comitato promotore di Roma 2024 spende quei soldi attraverso la Coni Servizi. E quest'ultima al termine delle operazioni si fa riaddebitare dall'Ente i costi sostenuti. Il tutto al di fuori del contratto di servizio, che valeva da solo 124 milioni di euro di contributi pubblici l'anno. Nel bilancio 2015, (...) si legge che lo scorso anno sono stati spesi 2,2 milioni di euro per le attività di Roma 2024. La voce più alta è tutt'altro che definita nel dettaglio: 785mila euro di "altri costi per servizi"; (...) 450mila euro di supporto tecnico legale, 485mila euro di collaborazioni e prestazioni professionali, 150mila euro di viaggi e di trasferte, più altre uscite minori riconducibili a catering, convegni, materiali, merci. Solo un anticipo delle spese ben più consistenti del 2016: (...) 7,5 milioni di euro di costi previsti»; Nell'esposto alla Corte dei conti, l'associazione Adusbef chiedeva di verificare se le condotte del comitato promotore di Roma 2024 nella scelta dei beneficiari dei contratti di consulenza, spese per il personale, collaborazioni e prestazioni professionali, siano state effettuate secondo le vigenti normative volte alla trasparenza ed alla pubblica evidenza,

si chiede di sapere:

se la gestione di Coni Servizi da parte del presidente Malagò non possa evidenziare, come nel caso di specie di "Roma 24", uno sperpero di fondi pubblici, nella scelta dei soggetti beneficiati con contratti di consulenza, spese per il personale, altri costi per servizi, collaborazioni e prestazioni professionali, viaggi e trasferte, che non appaiono effettuati secondo le vigenti normative volte a trasparenza e pubblica evidenza, ma volti ad acquisire il "consenso", con assunzioni apparentemente clientelari di amici degli amici, arrecando grave nocimento al pubblico erario ed ai membri della collettività;

se la Corte dei conti, che aveva aperto un'indagine per danno erariale, abbia concluso le indagini e quale sia stato l'esito, a giudizio degli interpellanti data l'irragionevole prassi di non informare l'associazione esponente, che pur avrebbe il diritto di essere messa a conoscenza, quanto meno per farla partecipare al procedimento con ulteriori documenti, testimonianze, audizioni;

se le dichiarazioni del presidente del Coni Malagò, che ha accusato il Governo M5S-Lega di fascismo, siano compatibili con la sua permanenza alla guida del comitato olimpico, e, in caso di sue mancate dimissioni, non occorra provvedere ad una sua urgente destituzione, mediante il conseguente

commissariamento;

se gli ultimi bilanci di gestione di Coni Servizi e della società satelliti che ricadono sotto l'influenza del Coni, almeno a partire dal 2014, siano compatibili con i principi contabili che derivano dal passaggio agli IAS/IFRS, nel rigoroso rispetto dei paradigmi contabili ed i criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali;

se la mancata pubblicità sul proprio sito dei compensi ai vertici di Coni Servizi non rappresenti una grave omissione, quali siano i compensi effettivamente erogati *pro capite* ed il totale corrisposto nell'ultimo triennio;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, per fugare qualsiasi ombra nella gestione dello sport italiano e del Coni, certamente bisognosi di nuovi *manager* e di un ricambio gestionale, in grado di supportare il "vento" di maggiore trasparenza.

(2-00018p. a.)

Interrogazioni

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [STEFANO](#), [GARAVINI](#), [CIRINNA'](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [VATTUONE](#), [PATRIARCA](#), [D'ARIENZO](#), [CUCCA](#), [MALPEZZI](#), [BINI](#), [MESSINA](#) [Assuntela](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [FERRAZZI](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [GIACOBBE](#)

- Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nelle settimane scorse, presso la Regione Emilia-Romagna si è svolto un incontro tra l'assessore alle attività produttive, Palma Costi, gli amministratori ed i rappresentanti istituzionali dei comuni di Modena, Cento e della città metropolitana di Bologna, territori in cui sono presenti stabilimenti del gruppo FCA, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in vista degli incontri che si terranno a Torino a fine novembre sulla presentazione del piano industriale;

l'incontro, resosi necessario per conoscere le prospettive degli stabilimenti emiliani del gruppo FCA, in particolare Maserati, VM Motori e di Magneti Marelli (la cui cessione ha complicato la situazione), era molto atteso, sia dai lavoratori della Maserati (azienda nella quale vi è un'area progettazione in espansione ed un'area produttiva invece in sofferenza, con aumento costante dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali), che dai lavoratori della VM Motori di Cento, azienda che è entrata a far parte del gruppo FCA nel 2013 e che attualmente vede 821 lavoratori (su 1.200) con contratto di solidarietà e da quelli della Magneti Marelli, per l'assenza di un piano industriale *post vendita*;

per la VM nel primo semestre del 2019 è previsto il lancio del nuovo motore V6, che verrà inizialmente montato sul *pickup* Ram, destinato al mercato americano, ma ciò non pare dare una prospettiva stabile alla produzione, a fronte comunque dell'incertezza sul futuro dei motori *diesel*;

in Emilia-Romagna, quello dell'*automotive* è da sempre un settore strategico per l'elevato grado di competenze professionali esistenti e lo sarà sempre più nei prossimi anni, a fronte dei rilevanti cambiamenti tecnologici e di innovazione che interesseranno progettazione e produzione: il futuro della mobilità è legato, infatti, allo sviluppo di motori sempre più ecocompatibili ed alla guida assistita;

la Regione Emilia-Romagna ha già richiesto al Ministro dello sviluppo economico di convocare un incontro nazionale tra i vertici di FCA, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di tutte le Regioni, ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA;

i sindaci presenti all'incontro hanno condiviso la proposta di istituzione di un Tavolo di confronto regionale, dato che il gruppo FCA conta in Regione circa 8.700 dipendenti ed un rilevante indotto occupazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi urgente istituire un Tavolo nazionale con i rappresentanti di tutte le Regioni, ove hanno sede stabilimenti del gruppo FCA, al fine di stabilire una strategia nazionale per l'*automotive*, con lo scopo di salvaguardare e rilanciare i siti produttivi del gruppo FCA e soprattutto i livelli occupazionali.

(3-00440)

[CANGINI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

nella serata del 15 marzo 2018 Anas SpA, area compartimentale Umbria, disponeva, dandone comunicazione pubblica sul proprio sito istituzionale, la chiusura della strada statale 73-bis di "Bocca Trabaria" in località San Giustino (Perugia), dal chilometro 14,000 al chilometro 16,800, a causa di una frana;

il giorno seguente i sindaci di San Giustino e di Borgo Pace (Pesaro-Urbino) sollecitavano, con lettera, l'intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e Province interessate, delle Prefetture e di Anas, per ripristinare, quanto prima ed in tempi certi, il transito dei veicoli su detta arteria stradale, di fondamentale importanza in quanto unico collegamento tra la vallata dell'Alto Metauro e la Valtiberina. La lettera evidenziava l'enorme disagio che la frana e la conseguente chiusura del tratto stradale recava alle aziende e ai cittadini delle vallate;

in data 28 marzo veniva convocato nella Prefettura di Perugia un tavolo tecnico costituito dai prefetti di Perugia e Pesaro, dai rappresentanti delle Regioni, delle Province, dell'Unione montana e dei sindaci dei comuni interessati. In quella sede: a) venivano individuate le soluzioni che permettevano, grazie all'intervento delle Province, di garantire in via eccezionale, attraverso una piccola strada comunale ad una sola corsia con fondo in *macadam*, un collegamento tra i comuni di Mercatello sul Metauro e di San Giustino; b) veniva chiarito il ruolo di Anas SpA in merito alla progettazione e al reperimento delle risorse finanziarie necessarie; c) si dava conto delle difficoltà di intervento derivanti dall'essere l'evento franoso ancora in evoluzione;

Anas provvedeva, in circa 90 giorni, a concludere quanto di sua competenza, sino all'appalto dei lavori, che avevano inizio i primi giorni di luglio, con la previsione di terminarli entro la metà del mese di ottobre 2018, salvo imprevisti;

il 13 agosto i lavori venivano interrotti per il rinvenimento di due ordigni bellici. Questi venivano fatti brillare in data 19 agosto. La specifica normativa sui residuati bellici prevede un'accurata bonifica di tutta l'area interessata e l'affidamento della medesima esclusivamente a ditte specializzate;

i lavori proseguivano a settembre, ma venivano quindi nuovamente interrotti a causa del ritrovamento di ulteriori 3 ordigni, con un livello di pericolosità elevatissimo trattandosi di mine antiuomo e anticarro strutturate a grappolo. Dopo la rimozione dei tre ordigni, avvenuta il 9 di ottobre, iniziava la bonifica che si concludeva nell'arco di due settimane;

ad oggi, senza conoscerne le motivazioni, i lavori non sono ripresi;

la mancata conclusione dei lavori obbliga persone ed imprese ad utilizzare altre tratte stradali, che allungano di molto i tempi di percorrenza da un luogo ad un altro,

si chiede di sapere quale sia il motivo per cui i lavori siano sospesi e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per sollecitare i soggetti interessati a provvedere alla loro esecuzione, al fine di porre termine ai disagi delle persone, anche pendolari tra le due regioni, e delle imprese.

(3-00441)

[MALPEZZI](#), [IORI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nel regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo (Udine), è stato eliminato, con un emendamento approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale, ogni riferimento alle "diverse culture" o alle "culture di provenienza" degli alunni;

come racconta il "Messaggero Veneto", questa decisione potrebbe avere tra le conseguenze anche quella di mettere al bando giochi che vengono utilizzati in altri Paesi o che possano ricordare, appunto, culture diverse;

gli uffici comunali avevano proposto delle modifiche per prevenire, ridurre e contrastare il rischio di emarginazione ed esclusione tra i bambini anche attraverso l'introduzione di giocattoli "che fanno riferimento alle diverse culture e alla cultura di provenienza", cosa che in termini pratici si sarebbe tradotta nella consegna ai piccoli anche di giochi di culture diverse;

ma sul tema si è dovuta esprimere anche la Giunta comunale, il cui compito sarebbe quello di rendere il testo del regolamento dell'asilo nido "Mondo dei piccoli" coerente con le disposizioni regionali in materia di accreditamento delle strutture per l'infanzia. La maggioranza di centrodestra, al momento della ratifica del testo in Consiglio comunale, ha nettamente respinto l'idea alla base della modifica, e ha presentato un emendamento correttivo firmato dai quattro capigruppo per eliminare ogni

riferimento alle culture diverse;

se, come dichiara il primo cittadino di Codroipo, tra gli obiettivi che il nido si propone nei confronti dei bambini "c'è quello di favorire la socializzazione e valorizzare le differenze. Come obiettivi rivolti ai genitori il nido dovrebbe favorire le occasioni per arricchire ed integrare uno spazio di reciproco aiuto e sostegno, stimolando la socializzazione tra le famiglie", non si spiega la ragione di una scelta che metterebbe addirittura a rischio l'accreditamento del nido, cioè la possibilità di ricevere contributi per abbattere le rette, visto che non è più coerente con le direttive regionali;

è infatti proprio la legge regionale n. 20 del 2005 che elenca le caratteristiche, i requisiti e le procedure per l'avvio di nidi d'infanzia a prevedere la "presenza di materiali didattici che fanno riferimento ad altre culture; nella programmazione delle attività si pone attenzione alle culture di provenienza", proprio al fine di prevenire e ridurre le cause di emarginazione;

fino a quando sarà consentito anche a bambini con origini diverse da quelle italiane di frequentare le nostre scuole, sarebbe auspicabile sostenere processi di integrazione che aiutassero i percorsi scolastici e di vita dei minori;

appare, inoltre, grave che scelte che sembrano di natura propagandistica gravino sui più piccoli, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale fatto e se non ritenga di dover intervenire per impedire che nelle scuole del nostro Paese si verificino episodi di mancata inclusione a causa di ragioni etniche o razziali.

(3-00442)

VITALI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017, n. 1318, l'assessore per le risorse agroalimentari ha riferito in merito alla diffusione della fitopatia del batterio *Xylella fastidiosa* che ha colpito la superficie coltivata ad oliveto dei territori dei comuni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto;

con decreto 10 agosto 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 202 del 31 agosto 2018, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) in Puglia;

a seguito della relazione tecnica della dirigenza del servizio territoriale di Taranto, la superficie coltivata ad oliveto della provincia di Taranto è pari a circa 35.800 ettari per una produzione lorda vendibile (PLV) stimata superiore ai 64 milioni di euro;

nella provincia di Taranto la zona infetta e di contenimento interessa una superficie olivetata pari a circa 19.000 ettari per una PLV pari a 38.475.000 euro, che rappresenta il 53 per cento di quella totale; la produzione olivicola provinciale danneggiata è pari al 55 per cento della PLV (18.810.000 euro della zona delimitata);

ipotizzando che nei prossimi anni il 10 per cento delle piante attualmente esistenti potrebbe essere interessato dalla diffusione del batterio, comportando un danno di 37,5 milioni di euro, si stima che il danno complessivo sia pari ad 56.310.000 euro;

l'amministrazione comunale di Avetrana (Taranto), nella persona del sindaco, interpretando le istanze del territorio e considerate le criticità emerse, ha più volte sollecitato tutte le istituzioni competenti e per ultimo il Ministro in indirizzo in data 26 novembre 2018, chiedendo una verifica dell'esatta dimensione del fenomeno, il tutto senza esito alcuno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, in raccordo con gli enti competenti;

se creda ritenga che esistano le condizioni per richiedere l'emissione del decreto di declaratoria per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, per le eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi ai vegetali, per la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* per i seguenti Comuni: Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto e Torricella.

(3-00443)



[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'art. 21 della Costituzione italiana recita che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";

sabato 1° dicembre 2018, a Roma, si è tenuta nel centro della città una manifestazione "Roma non sta a guardare", a sostegno dei valori come la solidarietà e la giustizia sociale, contro tutte le mafie, le disuguaglianze e ogni forma di razzismo;

tra i promotori della manifestazione vi è stata anche la CGIL Roma e Lazio con tutte le sue categorie; dal sito *internet* dell'organizzazione sindacale di Frosinone e Latina, si apprende che alcuni agenti di polizia che presidiavano l'Altare della patria hanno intimato di "togliere di mezzo le bandiere" ad un gruppo di sindacalisti che si dirigeva verso il *pullman* per fare rientro a Frosinone;

ritenuto che, a giudizio dell'interrogante, qualora i fatti riportati corrispondessero al vero, il comportamento dei poliziotti sarebbe altamente lesivo della libertà di espressione e di manifestazione, oltre a configurarsi come un vero e proprio abuso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia verificare i fatti descritti e quali disposizioni abbia dato al questore di Roma in merito alla manifestazione di sabato 1° dicembre 2018;

se non intenda, qualora gli atteggiamenti intimidatori fossero verificati, dare disposizioni al fine del riconoscimento, e delle conseguenti misure disciplinari, degli agenti di Polizia che presidiavano l'Altare della patria.

(3-00444)

[TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CAUSIN](#), [FERRO](#), [GALLONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il Veneto, e in particolare la provincia di Padova, è attraversato da una fitta rete di corsi d'acqua: dalle più piccole scoline, che drenano le acque in eccesso dalle campagne, alle vie navigabili, che tanta parte hanno avuto nella crescita economica delle città e dei paesi rivieraschi;

il territorio di pertinenza è notoriamente e storicamente classificato nei vari strumenti urbanistici vigenti a rischio di gravi alluvioni a seguito di esondazioni o di rotture arginali dei fiumi che lo attraversano;

il rischio idraulico, a cui è esposto sempre più frequentemente il territorio, può essere eliminato con il completamento dell'idrovia Padova-Venezia, utilizzandola anche per la laminazione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;

il progetto generale, redatto dal genio civile di Venezia nel 1964, prevedeva un canale lungo 27,575 chilometri e la navigazione di battelli aventi una portata di 1.350 tonnellate, assimilabile, pertanto, alla IV classe di navigazione, avente lo scopo di dotare le realtà industriali padovane di un approdo diretto con il mare attraverso l'uso del porto di Chioggia e Venezia, realizzando un trasporto intermodale che interessava indifferentemente rotaia, gomma e acqua;

il progetto è stato parzialmente realizzato con lo scavo del canale fra Padova ed il fiume Brenta e tra il canale Novissimo e la laguna di Venezia, con la costruzione dei ponti sia stradali che ferroviari e con la costruzione della conca di navigazione Romea;

a seguito dell'alluvione del 2010, la Regione Veneto ha predisposto uno studio di fattibilità e progetto preliminare del completamento dell'idrovia che funzionerà, in primo luogo, come scolmatore di 350 metri cubi al secondo in caso di piena congiunta dei fiumi Brenta e Bacchiglione;

già il decreto n. 277 dell'8 settembre 2011 del dirigente regionale della Difesa del suolo evidenziava la criticità e fragilità di vaste aree del territorio padovano;

l'ultimazione dell'idrovia deve avere priorità assoluta su altri interventi sia idraulici, sia infrastrutturali, sparsi sul territorio a maggior tutela delle popolazioni;

nel maggio 2018, Terna SpA ha annunciato di aver ritirato anche il secondo progetto per la "Razionalizzazione della rete elettrica tra Venezia e Padova", presentato dopo la bocciatura del primo, nel 2013, da parte del Consiglio di Stato, e attualmente in valutazione presso la commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale (Via) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, per apportare miglioramenti all'intervento;  
i comitati di cittadini e un grande numero di sindaci hanno sempre chiesto l'interramento di tutto l'elettrodotto tra Padova e Mestre da 380 kw, in prossimità delle arginature dell'attuale idrovia Padova-Venezia, che è ancora in attesa di un progetto definitivo e dei fondi, almeno 500 milioni di euro, necessari per completarla,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo intendano coinvolgere il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per un livello di progettazione più avanzato dell'idrovia, cioè un progetto definitivo, mettendo questa grande opera ai primi posti tra quelle da finanziare;  
se intendano inserire l'opera dell'idrovia nel documento di programmazione delle opere nazionali straordinarie e strategiche;  
se intendano cogliere tutte le opportunità di finanziamento che l'Unione europea metterà a disposizione ed eventuali fondi della Banca europea degli investimenti (Bei) per il completamento dell'opera;  
se intendano avvalersi della collaborazione di enti privati, disposti a finanziare il completamento dell'idrovia e a sostenere il completo interrimento, sotto alveo o sotto gli argini, dell'elettrodotto Padova-Mestre.

(3-00447)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il Consiglio superiore di sanità (CSS) è un organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute che svolge anche una funzione consultiva propositiva;

il CSS è composto da 30 membri, non di diritto, esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica, nominati dal Ministro della salute, e dai componenti di diritto di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonché quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

l'attuale CSS è stato nominato con decreto ministeriale dal ministro *pro tempore* della salute, Lorenzin, in data 1° dicembre 2017 e si è insediato il 20 dicembre 2017 con durata triennale;

in data 3 dicembre 2018 il Ministero della salute ha revocato la nomina dei 30 componenti non di diritto del CSS, compiendo in questo modo un atto senza alcun precedente. Nella nota che ha accompagnato la decisione, questa è stata motivata unicamente con ragioni di ricambio e fiducia, legando in tal modo la nomina dei membri del CSS, che come ricordato è un organo consultivo del Ministero, esclusivamente ad un ruolo fiduciario col ministro e non a criteri di scientificità, introducendo la logica dello *spoil system* in un settore che dovrebbe essere ispirato, al contrario, a criteri oggettivi e relativi al valore tecnico e scientifico;

infine, non risulta che il Ministro abbia mai incontrato in questi mesi membri del CSS, rendendo ancora di più incomprensibile questa inattesa decisione;

non è la prima volta che si verifica una tensione tra scienziati e Governo, tuttavia ora si è di fronte ad un atto che di fatto, senza alcuna motivazione, mette oggettivamente davanti lo *spoil system* agli elementi di competenza e valutazione di merito che sono essenziali e che vanno sempre garantiti,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di merito che hanno portato il Ministro in indirizzo a questa scelta, quali criteri ispireranno le prossime nomine, e se sarà garantita la massima trasparenza rispetto ai criteri oggettivi di scelta.

(3-00445)

[ERRANI, DE PETRIS](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, che per quanto risulta agli interroganti:

in data 30 novembre 2018 l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna ha radiato il dottor Sergio Venturi, assessore per la sanità della Regione Emilia-Romagna, motivando la decisione per una delibera adottata dalla Giunta su proposta, come di competenza, dello stesso assessore Venturi;

la decisione presa dall'ordine dei medici di Bologna rappresenta un precedente assolutamente grave e



del tutto insostenibile, che entra in questioni che esulano completamente dalla potestà sindacatoria dell'ordine stesso in quanto giudica l'operato del dottor Venturi non in relazione alla sua funzione di medico ma per una proposta politico-gestionale fatta in qualità di assessore e successivamente adottata dalla Giunta, organo collegiale, mettendo in questo modo in maniera del tutto impropria sotto giudizio l'azione politica della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Un atto questo che finisce per pregiudicare l'azione politica di chiunque faccia parte di un ordine professionale, limitandone la potestà decisionale e ledendo di fatto diritti costituzionali;

inoltre, al di là del merito della delibera, che cerca di individuare un nuovo e più avanzato equilibrio tra le professioni sanitarie, questa decisione alimenta un inaccettabile scontro tra i professionisti in sanità;

il funzionamento degli ordini delle professioni sanitarie è normato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che regola l'esecuzione del decreto legislativo n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. In quest'ultimo viene delegata al Ministero della salute l'attività di vigilanza dell'organo stesso,

si chiede di sapere, considerata la gravità dell'atto, quale sia la posizione del Ministro in indirizzo e se e come intenda intervenire per esercitare le funzioni di vigilanza sul funzionamento degli ordini che vengono affidati dalla legge al Ministero.

(3-00446)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* -

(4-00955)

(Già 3-00047)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel mese di settembre 2018 Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani, appartenente per il 99,93 per cento alla Regione stessa, ha indetto un bando, per un valore complessivo di 11.235.000 euro, finanziati dalla Regione stessa, per l'affidamento triennale di 25 lotti nazionali ed internazionali di promozione turistica sotto forma di sponsorizzazione di diverse tratte aeree;

alla gara hanno partecipato soltanto due compagnie (Alitalia e Blue Air) per la copertura di sole 3 tratte, nelle quali risultano peraltro già operative;

in ragione dell'esito piuttosto fallimentare della gara, lo scalo trapanese è passato da 40 tratte a soli 3 collegamenti, con la conseguente riduzione dei passeggeri da quasi 2 milioni a poche centinaia di migliaia;

la riduzione del traffico passeggeri ha effetti potenzialmente devastanti sulla forza lavoro dello scalo, nonché sulle strutture ricettive del territorio, già sfavorite rispetto alle omologhe strutture del resto dell'isola;

fino al 2016, l'aeroporto di Trapani è stato servito da Ryanair, per effetto di un apposito contratto di *co-marketing*, con collegamenti verso 40 destinazioni nazionali e internazionali, con effetti benefici per il turismo locale;

considerata l'importanza strategica che l'aeroporto riveste per un territorio come quello trapanese, già molto fragile economicamente, nonché, per converso, l'incapacità dimostrata dall'attuale vertice dello scalo di mettere a frutto le somme messe a disposizione della Regione Siciliana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno acquisire le dovute informazioni e quindi adoperarsi, nell'ambito delle sue prerogative, affinché siano scongiurati i rischi esposti in premessa e sia assicurata all'aeroporto di Trapani una gestione più efficiente.

(4-00956)

[BONINO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

domenica 25 novembre 2018 nel mar Nero, in prossimità del ponte di Kerch, alcune imbarcazioni battenti bandiera ucraina sono state attaccate da navi militari della flotta russa, mentre erano dirette verso porti ucraini localizzati nel mare d'Azov;

a detta dei militari russi le imbarcazioni non avrebbero avvertito del loro transito le autorità russe che

gestiscono il passaggio;

l'attacco ha prodotto lo speronamento da parte di una nave militare russa di un rimorchiatore ucraino che scortava le tre navi e un attacco con armi da fuoco che ha causato (da notizie di stampa) almeno un morto e due feriti ucraini, nonché il sorvolo di caccia militari russi e il sequestro delle tre imbarcazioni ora illegalmente trattenute nel porto di Kerch insieme a 23 membri degli equipaggi;

Federica Mogherini, Alto rappresentante della politica estera UE, ha chiesto alla Russia di ripristinare la libertà di circolazione e allentare la tensione nell'area e tale vicenda dimostra che le tensioni si alimentano "quando non si rispettano le norme basilari di cooperazione internazionale";

l'Unione europea non riconosce l'annessione della penisola di Crimea alla Russia, che considera illegale; annessione che rappresenta lo snodo di tutti i contrasti recenti tra Mosca e la comunità internazionale;

con questo atto la Russia tenta di estendere ulteriormente il suo controllo, dalla Crimea alle acque del mare d'Azov, che finora sono co-gestite da Russia e Ucraina secondo un trattato bilaterale;

il ponte di Kerch è stato costruito di recente dalla Russia, per volere diretto di Vladimir Putin, per collegare la Crimea alla Federazione Russa e lo stretto di Kerch è l'unico accesso via nave al Mare d'Azov, che è un mare interno su cui si affacciano porti ucraini e russi;

la chiusura dello stretto e i controlli pressanti da parte dei russi danneggiano la libertà di circolazione delle navi ucraine in quel passaggio obbligato; passaggio che è divenuto oltremodo difficoltoso dopo l'occupazione della Crimea nel 2014 da parte della Federazione russa;

questo sviluppo è assai preoccupante, dato che si tratta della prima volta nel corso dell'attuale conflitto che la Russia conduce un'azione di guerra, senza dissimulare in alcun modo la propria identità dietro a "separatisti" o "paramilitari";

il rischio per l'intera comunità internazionale europea è di non volere o sapere reagire a questo ulteriore attacco, che ha come obiettivo evidente l'ulteriore destabilizzazione dell'Ucraina;

il Governo italiano ha più volte ribadito la vicinanza alla Russia, con l'incontro dell'8 ottobre scorso tra il Ministro degli esteri, Enzo Moavero Milanesi, e l'omologo russo, Sergey Lavrov, nel quale si è discusso della vicenda ucraina e delle sanzioni alla Russia e del 24 ottobre, a Mosca tra il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e Vladimir Putin; con la visita del Ministro degli Interni e vice presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, lo scorso 17 ottobre, durante il quale il Ministro ha dichiarato di sentirsi più a casa a Mosca rispetto ad alcuni Paesi europei e con quella dello scorso 17 novembre, nella quale il Ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, a San Pietroburgo, ha ribadito a Putin l'amicizia del Governo italiano;

lo stesso ministro Matteo Salvini, durante la visita suddetta, ha dichiarato che "le sanzioni a Mosca sono una follia";

le dichiarazioni alla stampa del Ministro degli esteri, Enzo Moavero Milanesi, sono a parere dell'interrogante doverosamente diplomatiche, ma dettate da una equidistanza tra le parti che non rappresenta la realtà dei fatti in oggetto e di quanto accaduto negli ultimi 5 anni in quell'area geografica d'Europa,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito a quanto accaduto;

quali atti formali diplomatici intenda compiere il Governo per affermare che azioni militari di questo genere non possono essere né tollerate né accettate;

qual è, data l'attuale situazione, la valutazione del Ministro in merito alle sanzioni alla Russia, che sono state introdotte proprio in seguito alla vicenda dell'annessione della Crimea alla Federazione russa, avvenuta in violazione del diritto internazionale nei primi mesi del 2014;

se e come intenda muoversi a livello europeo per sollecitare un'azione più incisiva nei confronti della Russia da parte dell'Alto rappresentante della politica estera.

(4-00957)

[ASTORRE](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'indagine condotta dal quotidiano "Corriere della Sera" mediante l'utilizzo di un macchinario fornito dall'associazione AriAmbiente ha evidenziato lo sfioramento dei limiti degli inquinanti, con valori

quasi 5 volte superiori al massimo, pari a 243 microgrammi sotto la stazione Tiburtina, sulla metropolitana linea B (50 microgrammi per metro cubo);  
dall'analisi dell'aria risulterebbe anche la presenza di Pm<sub>2,5</sub>, dato che indica l'esistenza nell'aria di piombo, arsenico, cadmio e nichel, metalli pesanti potenzialmente molto nocivi;  
a seguito di tali rilevazioni le parti sindacali hanno chiesto all'azienda la documentazione attestante i rilievi valoriali dell'indagine sulle polveri sottili all'interno dei *tunnel* metropolitani;  
nel confronto tra le parti industriali e sindacali, le prime hanno negato l'esibizione della documentazione, giustificando, il diniego con ragioni legate al segreto industriale;  
posto che:

il segreto industriale non dovrebbe interessare tematiche legate alla salute, bensì i processi produttivi e commerciali. Nulla di ciò ha a che vedere con la ricerca commissionata da Atac all'università "Tor Vergata" con l'obiettivo, invece, di verificare le condizioni dell'ambiente di lavoro;  
l'analisi sulle polveri sottili, la cui presenza ha esiti potenzialmente molto pericolosi per i lavoratori esposti, per molte ore al giorno, ad inalarle e respirarle, come pure per l'utenza, pone con urgenza il tema della salute nell'ambito di lavoro,  
si chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo intendano intervenire, anche di intesa con l'amministrazione di Roma capitale, al fine di ripristinare condizioni di lavoro dignitose e di tutelare la salute di lavoratori ed utenti, esposti quotidianamente ad un ambiente estremamente nocivo e pericoloso.

(4-00958)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con la nota 19890 del 26 novembre 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il decreto ministeriale n. 769 del 26 novembre 2018, con il quale sono stati adottati i quadri di riferimento e le griglie di valutazione che serviranno per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

i quadri di riferimento forniscono indicazioni in relazione alle caratteristiche e alla struttura delle prove d'esame; ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi delle prove e alla valutazione delle prove;

i principali cambiamenti, stando alle prime notizie, riguardano la seconda prova, che sarà «doppia», ovvero al liceo scientifico ci sarà matematica con fisica, al classico latino con greco, doppia lingua al linguistico, la sparizione della terza prova e della tesina all'esame orale, e l'incognita delle domande sull'alternanza scuola-lavoro e su cittadinanza e Costituzione annunciate per l'orale;

considerato che le indicazioni complete, come si legge sul sito del Ministero, sul colloquio saranno fornite nel decreto con le discipline scelte per la seconda prova, che sarà emanato a gennaio 2019 e sarà coerente con quanto indicato dal decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62. La Commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nel corso del colloquio, il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle attività di cittadinanza e Costituzione;

ritenuto che vi sono molte novità, tra cui l'eliminazione, a parere dell'interrogante grave, dalla prima prova scritta, della traccia di storia, rispetto all'esame di Stato già consolidato nei percorsi formativi e non è chiaro ad oggi, quale sia la definizione dell'attività di alternanza scuola-lavoro, per cui è prevista una modifica all'interno della legge di bilancio per il 2019, che interviene ad anno scolastico inoltrato, così come le conoscenze su "Cittadinanza e Costituzione" per cui non è previsto uno specifico percorso in molti indirizzi di studio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia posticipare all'anno scolastico 2019/20 i citati cambiamenti relativi all'esame di Stato conclusivo della scuola superiore, per garantire un'adeguata formazione dei docenti e una conseguente e adeguata preparazione degli studenti.

(4-00959)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in provincia di Salerno è allarme Aids;  
si registrano 90 nuovi contagi da Hiv in meno di 3 anni, dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2018, mentre nel primo semestre il numero è salito di 22 unità;  
secondo quanto scrive il quotidiano "La Città", nell'edizione del 2 dicembre 2018, venti sono uomini e due sono donne;  
dei 22, uno è già deceduto, nonostante la giovane età, dopo aver contratto il *virus* tra i 16 e i 20 anni;  
a preoccupare maggiormente è l'abbassamento dell'età media dei sieropositivi, che ormai nel Salernitano si assesta attorno ai 25 anni;  
circa il 70 per cento ha contratto il *virus* durante rapporti omosessuali non protetti, mentre nel restante 30 per cento si tratta di tossicodipendenti che scambiano aghi, siringhe, cateteri ed eterosessuali che hanno rapporti sessuali non protetti con diversi *partner*;  
attualmente, al centro dell'Unità operativa complessa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera-universitaria "Ruggi d'Aragona" di Salerno, ci sono 450 pazienti sieropositivi, una cinquantina con Aids già certificato,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli allarmanti dati descritti e se intenda realizzare azioni finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione, visto il ritorno dell'incubo Aids.

(4-00960)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

tra gli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre 2018 uno sciame sismico sul Vesuvio ha destato molta apprensione nelle popolazioni residenti;  
secondo la direttrice dell'Osservatorio vesuviano, Francesca Bianco, l'attività sismica rientrerebbe nella normalità del vulcano;  
sempre secondo la Bianco, i terremoti che si stanno verificando rientrerebbero nell'attuale stato dinamico del vulcano, che si configura in un livello di allerta base e dai dati di tutte le reti di monitoraggio non si evidenzia alcun cambiamento dello stato di attività del Vesuvio, come si può verificare dalla lettura dei bollettini mensili,  
si chiede di sapere se, anche per quello che risulta al Governo, l'allarme destato dagli eventi si debba ritenere eccessivo, dal momento che il periodo di maggiore sismicità del vulcano è assimilabile a quelli avvenuti altre volte negli ultimi anni e non costituisce una situazione anomala.

(4-00961)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

sabato 1° dicembre 2018 si è consumata a Firenze un'autentica vergogna in occasione della partita di calcio Fiorentina-Juventus;  
mentre nel pre partita Giorgio Chiellini e la squadra della Juventus depositavano sotto la "Fiesole", la curva dei *supporter* della Fiorentina, un mazzo di fiori in memoria del compianto capitano viola Davide Astori, fuori dallo stadio comparivano frasi ingiuriose sui muri: "Heysel -39. Scirea brucia all'inferno!": un disgustoso insulto di alcuni tifosi viola alla Juventus, inneggiante alla tragedia dell'Heysel, dove persero la vita 39 *supporter* bianconeri;  
non meno meschino è l'insulto a Gaetano Scirea, capitano della Juventus ed esempio di correttezza sportiva, morto in un tragico incidente d'auto nel 1989 in Polonia,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo ritenga che queste forme di vigliacca violenza verbale vadano censurate in ogni modo perché offensive dell'umano senso del rispetto della vita, soprattutto in un contesto sportivo;  
se risulti che gli autori del vile gesto siano stati individuati dalle forze dell'ordine attraverso la presenza di eventuali circuiti video di sicurezza.

(4-00962)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 1° dicembre 2018 si sono vissuti attimi di paura, intorno alle ore 10.00, a Pagani (Salerno) quando un anziano è stato duramente picchiato negli spazi di una bottega artigianale, in via Madonna di

Fatima;

due uomini col volto coperto lo hanno raggiunto a bordo di una moto e lo hanno bastonato con una mazza da *baseball*;

una scena a cui hanno assistito, sgomento, alcune persone presenti nell'esercizio commerciale;

appena si è capito che cosa stesse avvenendo, alcune persone hanno messo in fuga i due balordi, ma nel frattempo la vittima, un uomo di circa 80 anni, era riverso sul selciato, malconcio e sanguinante;

i testimoni del gesto di inaudita efferatezza, inspiegabile, hanno chiamato il 118 e i medici dell'emergenza territoriale hanno portato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, dove gli sono state prestate le prime cure ed ora è ricoverato in traumatologia per una frattura al braccio e contusioni multiple sul corpo;

l'anziano non sarebbe, comunque, in pericolo di vita;

sulla vicenda indagano i Carabinieri della tenenza di Pagani, i quali avrebbero già raccolto le versioni dei presenti e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza del posto;

l'ottantenne è molto conosciuto e rispettato tra i residenti della zona rurale paganese, perché ritenuto persona perbene,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga che i presidi di legalità dell'agro nocerino sarnese vadano rafforzati, dotandoli di più uomini e più mezzi.

(4-00963)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le vicende degli ultimi anni delineano un quadro orientato ad un necessario ritorno alla specializzazione bancaria, ovvero alla limitazione per gli istituti di credito per le sole attività tradizionali, escludendo di fatto la compravendita di beni e servizi, tra i quali si ricordano: le polizze assicurative, gli apparecchi elettronici, i viaggi, i servizi di argenteria e addirittura i diamanti;

al riguardo, l'interrogante ricorda che istituti di credito di primario interesse, quali Intesa San Paolo, Banca popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Intermarket Diamond Business SpA - IDB e Intermediazioni Srl Private Investment - DPI, sono stati multati, per aver venduto pietre preziose senza informare i clienti sui rischi reali, come peraltro confermato di recente dal Tar del Lazio, che ha stabilito come le pratiche commerciali scorrette nella vendita di diamanti, anche attraverso gli sportelli bancari, rappresentano una vera e propria modalità di vendita gravemente ingannevole ed omissiva;

la trasmissione televisiva: "Report", a ottobre 2018, intervenendo sull'argomento, ha, a tal fine, rilevato che agli sportelli bancari, al cliente (non essendo a conoscenza delle effettive intenzioni del funzionario incaricato) vengono vendute pietre preziose (proposte come bene rifugio) almeno al doppio del valore di mercato, applicando commissioni bancarie in uscita elevatissime;

l'interrogante rileva, inoltre, che anche ulteriori prodotti, ad esempio le polizze vita del ramo assicurativo, che non rientrano tradizionalmente tra quelli bancari, sono venduti da parte degli istituti di credito, in abbinamento spesso alla concessione di finanziamento, determinando evidenti complicazioni e distorsioni nel mercato specifico assicurativo, i cui effetti danneggiano pesantemente l'intero settore, in relazione ai profili di criticità, quali ad esempio il potenziale conflitto fra l'interesse dell'intermediario alla sottoscrizione della polizza e quello del risparmiatore a dotarsi di una copertura assicurativa efficiente e rispondente alle proprie esigenze;

l'accordo siglato di recente tra Itas e Cassa centrale banca in merito alla distribuzione su tutto il territorio regionale del Trentino-Alto Adige delle polizze vita da parte del *partner* assicurativo, conferma a parere dell'interrogante, un crescendo di incertezze sul fenomeno esposto, nonché la necessità di rapidi interventi normativi, volti a definire un nuovo quadro regolatorio più chiaro, efficiente e meno distorsivo dal punto di vista competitivo, tra il settore assicurativo (o addirittura legato alla vendita di gioielli e altro) e quello bancario,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le criticità in precedenza richiamate in relazione all'attività bancaria attualmente esistente,



per la vendita di un numero di prodotti commerciali, assicurativi e finanziari, evidentemente esagerato e fuori controllo;

in caso affermativo, quali iniziative normative urgenti e necessarie, di competenza, intenda intraprendere, al fine di migliorare la situazione attuale in ordine alla commercializzazione di qualsiasi bene e merce diversa dall'attività tipica bancaria, che come si è dimostrato, alimenta incertezze e confusione tra i clienti bancari, addirittura spesso ingannati dai messaggi pubblicitari, nonché da una palese asimmetria informativa.

(4-00964)

[TARICCO](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

(4-00965)

(Già 3-00256)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) di proprietà dell'Ama di via Salaria 981 a Roma è da anni al centro di proteste da parte dei residenti nella zona a causa dei miasmi e delle esalazioni provenienti dallo stesso; si tratta di esalazioni che invadono, tra gli altri, i quartieri di Villa Spada, Fidene, Colle Salario, Nuovo Salario;

nel sito vengono trattati rifiuti indifferenziati attraverso procedure meccaniche e processi biologici con i quali la frazione di rifiuti umida viene separata da quella secca. L'impianto non è in grado di smaltire rapidamente l'enorme quantità di rifiuti che viene conferita giornalmente, con la conseguenza che i rifiuti indifferenziati si accumulano all'interno del deposito trasformandolo a tutti gli effetti in una discarica;

va poi precisato che nell'impianto si svolge un lungo processo di fermentazione che dura diverse settimane. L'odore pestilenziale che si produce si diffonde nelle zone limitrofe densamente popolate, causando forti disagi, particolarmente forti per chi vive a ridosso dell'impianto che si trova a soli 50 metri dalla prima casa e a 150 metri da un asilo;

più volte sono state annunciate dall'amministrazione capitolina, guidata dal sindaco Raggi, la chiusura del Tmb Ama di via Salaria e la sua riconversione, sempre rimandate. Da ultimo è stata annunciata la chiusura entro il 2019 a condizione che la quota della raccolta differenziata raggiunga il 70 per cento: obiettivo che, allo stato attuale, appare estremamente difficile da raggiungere;

il Dipartimento pressione sull'ambiente, Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, dell'ARPA Lazio, con nota protocollo n. 70357 del 16 ottobre 2018, inviata alla Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti, Area ciclo integrato dei rifiuti, della Regione Lazio, di fatto boccia il Tmb Salario;

la relazione dell'ARPA Lazio è una vera e propria denuncia inappellabile sull'impianto: c'è scritto che: di fatto l'impianto non tratta i rifiuti ma piuttosto li accumula e li sposta, quindi è una discarica di fatto; che non avrebbe i requisiti per essere autorizzato; che etichetta rifiuti in modo scorretto; che produce più scarto che rifiuto lavorato; che fa trasferimento di rifiuti in modi che sono completamente fuori norma; che i rifiuti che escono andrebbero ritrattati, tanto funziona male l'impianto; che i rifiuti stazionano nell'impianto oltre qualunque tempo consentito; che non riesce a riciclare nulla, nemmeno i metalli (0,4 per cento contro il 5-7 per cento che dovrebbe essere lo *standard*); che non è stata fornita nessuna documentazione sull'impatto degli odori e questo è un prerequisito per l'autorizzazione; che non può essere fatta manutenzione a causa della permanenza di quantità enormi di rifiuti; che non si tiene in alcun modo conto dell'impatto sul territorio della putrescenza, almeno 4 volte superiore ai limiti; che moltissime attività di scarico e carico avvengono in modo illecito; eccetera;

le ultime righe della relazione non sono altro che la sentenza di condanna dell'impianto: "la valutazione della documentazione allo stato attuale agli atti non può che determinare un parere negativo di Arpa Lazio a riscontro della medesima",

si chiede di sapere quali iniziative concrete e immediate, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, tra le quali il blocco dell'impianto, a tutela della salute dei cittadini residenti nelle zone limitrofe e dei lavoratori, alla luce del nuovo drammatico scenario denunciato nella relazione dell'ARPA Lazio, che di fatto ne impedisce l'autorizzazione, perché tenerlo ancora in

funzione sarebbe una scelta molto grave dal punto di vista ambientale e sanitario ma anche sociale.

(4-00966)

[SACCONE](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

un'azienda italiana, la Cooperativa Muratori e Cementisti (CMC) di Ravenna, ha ricevuto l'incarico di realizzare alcune infrastrutture in Kuwait, attraverso un *sub* appalto da un'azienda cinese, che è la società appaltatrice;

tra la CMC e la società cinese sarebbero sorte una serie di controversie commerciali. Di conseguenza la CMC ha rescisso il contratto;

la società cinese, per rappresaglia, ha denunciato alle autorità kuwaitiane la società italiana;

le autorità kuwaitiane starebbero trattenendo due dirigenti della ditta ravennate, uno italiano, l'altro di nazionalità portoghese;

al nostro concittadino non sarebbe permesso di lasciare lo Stato del Kuwait;

il dirigente italiano avrebbe denunciato di aver subito gravi minacce, al punto di essere stato costretto ad assumere una guardia del corpo, dopo aver subito l'incendio dell'ufficio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale vicenda e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze, al fine di tutelare il nostro concittadino tenuto in "ostaggio" dalle autorità kuwaitiane;

se sia stato convocato per consultazioni l'ambasciatore del Kuwait in Italia.

(4-00967)

[GIRO](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

"Piaggio Aero Industries SpA" è tra le principali aziende di produzione italiane nel campo dell'aeronautica. Un'impresa di successo che esiste fin dal 1884 e che contribuisce in modo significativo ad assicurare all'Italia una buona presenza in un settore strategico degli aerei;

nel 2018, dopo il mancato sblocco da parte del Ministero della difesa di una commessa da 766 milioni di euro per l'acquisto di 20 droni, la proprietà (un fondo di Abu Dhabi), presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale di Savona, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004;

tale richiesta è stata avanzata in data 22 novembre 2018. Tuttavia, l'invito alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di commissario straordinario (con scadenza 30 novembre, ore 8:00 del mattino) è stato pubblicato solo in data 27 novembre;

nella direttiva del 19 luglio 2018, lo stesso Ministero prevede al punto 2, lett. *a*), che "Al ricevimento dell'atto di avvio del procedimento (richiesta di designazione del commissario giudiziale o comunicazione dell'apertura della procedura da parte del competente Tribunale; istanza dell'impresa per l'apertura della procedura ex decreto-legge 347/03), si provvederà immediatamente alla pubblicazione, sulla home-page del sito internet del Ministero, di un invito a presentare la propria candidatura da parte di soggetti in possesso dei requisiti posti dal Regolamento";

a tale pubblicazione non è stata data una adeguata pubblicità e congrui tempi necessari alla presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, rischiando di far perdere all'Italia l'opportunità di salvare una delle sue eccellenze,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni politiche che hanno indotto il Governo a non sbloccare la commessa da 766 milioni di euro, relativa ai 20 droni;

come sia possibile che ad una procedura così importante sia stata data non solo una scarsa visibilità ma anche una tempistica davvero breve.

(4-00968)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [LANNUTTI](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [GIANNUZZI](#), [NOCERINO](#), [RICCARDI](#), [GALLICCHIO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Pozzuoli (Napoli) è stato oggetto di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui relazione ispettiva è stata notificata al sindaco, con la nota riassuntiva prot. 87056/2016 dell'11 novembre 2016, a firma del ragioniere generale dello Stato;

la richiamata relazione riassume in 16 punti rilievi e gravi irregolarità contestate al sindaco e all'amministrazione del Comune, sottoposto all'azione di vigilanza;

la perizia degli ispettori, di oltre 120 pagine, ha posto in risalto le innumerevoli illegittimità che hanno riguardato il personale dirigente e non, perpetrate dalla gestione amministrativa relativamente all'ultimo quinquennio 2010-2015. Il Ministero ne richiede la rimozione e il ripristino della legalità, indicando anche le responsabilità per fattispecie;

a distanza di due anni il sindaco di Pozzuoli non ha prodotto alcun procedimento riparatore, eludendo con ciò la verifica e vanificando i contenuti di legge in materia di gestione del personale, di bilancio economico-finanziario, di tutela e salvaguardia del pubblico interesse e dei principi costituzionali di buon andamento, salva la definizione di sanzioni per diretta responsabilità amministrativa contabile e, ove presenti, anche penali, correlate a diretti e personali vantaggi;

in particolare, le irregolarità riscontrate includono, tra le altre: slittamento di categoria per verticalizzazioni operate a mezzo di graduatorie scadute; assenza di procedure di mobilità, ex art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei procedimenti di reclutamento del personale; adozione di provvedimenti da parte degli organi di governo riassunti ai punti dal n. 12 al n. 16 della relazione in assenza delle obbligatorie determinazioni del sistema di controllo interno (OIV), malamente sostituiti da relazione e provvedimenti di organi non deputati o incompetenti; uso distorto di premi incentivanti al personale dipendente senza fissazione di obiettivi e di rilevazioni dei risultati soggettivi e complessivi, nei fatti in assenza di qualsivoglia accertamento di effettivi miglioramenti dei servizi alla città;

considerato che, per quanto risulta:

a tutt'oggi perdura l'inadempienza e l'inerzia del sindaco e dell'amministrazione di Pozzuoli che, a distanza di 2 anni, non ha rimosso le irregolarità contestate all'intero apparato di vertice amministrativo-burocratico-dirigenziale, in cui i segretari comunali hanno conseguito vantaggi personali, stando alla perizia e alla nota del ragioniere generale dello Stato, con erogazioni irregolari di denaro pubblico per quanto in condizione persistente di criticità economico-finanziarie strutturali dell'ente, mai risolte;

si riscontra comunque il protrarsi di attività e comportamenti irregolari, che hanno caratterizzato la precedente gestione come l'attuale;

si rileva, insieme alle inerzie, il rischio del permanere di comportamenti volti al mantenimento di privilegi personali per incarichi illegittimi, cumulo di incarichi e autorizzazioni ad attività esterne extracontrattuali, che portano all'assenza giornaliera anche della dirigenza neo assunta, rendendo inaffidabile e ancor più critica la gestione;

inoltre, non viene avvertita la necessità, anche negli organi di *auditing* esterni, di indagare con maggiore efficienza ed efficacia sulle pendenze creditizie perduranti da decenni,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di ovviare alle inerzie ed omissioni dell'amministrazione di Pozzuoli, perché vengano immediatamente rimosse le irregolarità contestate, valutando l'opportunità di prevedere sanzioni nel contempo per diretta responsabilità degli organismi di vertice di controllo contabile e di *auditing*;

se ritengano, nei limiti delle rispettive competenze, di dover sollecitare l'attivazione delle procedure sanzionatorie alla Procura nazionale e regionale della Corte dei conti, assegnatarie della relazione ispettiva e della richiamata nota del ragioniere generale dello Stato;

se intendano attivare un processo di verifica circa l'efficacia del sistema e delle attività di *auditing* negli enti pubblici multilivello sottoposti a reiterate riforme, rese inefficaci da carenze normative e relazionali con gli organi locali, assenza di interventi sanzionatori, anche indirizzati a provvedimenti di gestione controllata o scioglimento dell'amministrazione in caso di reiterate irregolarità, omissioni e comportamenti difforni dalle leggi e liquidatori a danno della collettività, come nel caso in specie,



laddove sono state periziate dagli ispettori del Ministero dell'economia distorsioni e sviamento di risorse pubbliche, per creare vantaggi e privilegi personali degli apparati di vertice a sostegno della stabilità degli stessi;

se intendano verificare il sistema di *auditing* nella sua interezza e costituzione riguardo alle attività preordinate di controllo delle condizioni e della gestione economico-patrimoniale degli enti e degli annuali di spesa per il personale finalizzati ai miglioramenti, a norma degli artt. 40 e 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di limitare la perdurante progressiva crescita della spesa pubblica per cattiva amministrazione;

se non intendano valutare i presupposti per attivare la procedura di cui gli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge nonché di elementi di condizionamento dell'amministrazione, attese le procedure in atto anche della magistratura penale;

se intendano attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, nelle sedi opportune, affinché si provveda all'immediato ripristino della legalità, al rispetto delle normative irraguardosamente aggirate dal sindaco e dalla compagine di governo della città di Pozzuoli.

(4-00969)

[RIZZOTTI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sono troppi anni che il settore del trasporto pubblico non di linea subisce proroghe a beneficio dell'irregolarità e a discapito di utenti ed operatori del comparto, che continuano ad essere privati delle minime regole necessarie a fornire le indispensabili tutele;

in queste ore sono in corso delle manifestazioni di protesta da parte di migliaia di titolari e autisti Ncc (noleggio con conducente) per chiedere al Governo di risolvere la questione da troppo tempo aperta in relazione alla legge quadro dei noleggiatori, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

in particolare, dette regole prevedono l'obbligo di rientro nella rimessa dopo ogni singolo servizio, il divieto di sosta in luogo pubblico anche durante il servizio, la compilazione di autocertificazione per ogni entrata. Di fatto modificano le norme previste dalla legge n. 21 del 1992 e penalizzano sostanzialmente l'attività di noleggio con conducente;

l'approvazione delle riportate norme ha creato negli anni grande allarme e preoccupazione tra le associazioni di categoria, che vedono oltremodo penalizzata la propria attività lavorativa e che al contrario delle diverse proroghe adottate, necessiterebbero di un intervento a sostegno della loro attività,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di dover intervenire in tempi brevissimi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, pur nella doverosa salvaguardia della distinzione degli NCC dal servizio taxi, per trovare una equa soluzione che tuteli nella diversità delle funzioni, chi lavora al servizio dei cittadini.

(4-00970)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00442, delle senatrici Malpezzi e Iori, sul regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo (Udine);

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00441, del senatore Cangini, sull'interruzione della strada statale 73-*bis* di Bocca Trabaria in località San Giustino (Perugia);

*10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-00440, della senatrice Boldrini ed altri, sul rilancio dei siti produttivi del gruppo FAC.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00934 della senatrice Papatheu.

## 1.5.2.4. Seduta n. 67 del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**67a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione delle mozioni nn. 57, 61 e 62 sulla tutela del settore agroalimentare italiano**  
(*Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento*) (ore 9,36)

**Ritiro delle mozioni nn. 57, 61 e 62. Approvazione dell'ordine del giorno G100**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00057](#), presentata dal senatore Romeo e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, [1-00061](#), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e [1-00062](#), presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, sulla tutela del settore agroalimentare italiano.

Ha facoltà di parlare il senatore Vallardi per illustrare la mozione n. 57.

**VALLARDI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quella che mi appresto ad illustrare è una mozione che, a parer mio e del Gruppo della Lega, è sicuramente di grandissimo valore e va nell'interesse di tutta l'agricoltura del nostro Paese e di tutte quelle persone che dall'agricoltura ottengono un sostegno.

Nel dettaglio, per raccontare i fatti che ci hanno portato a questa mozione, do lettura del percorso che parte dal luglio 2018, quando l'Organizzazione mondiale della sanità e l'ONU avevano dichiarato che

nelle diete era necessario ridurre i grassi saturi, il sale, gli zuccheri e l'alcol, il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute. Questo al fine di ridurre di un terzo, entro l'anno 2030, i casi di morte per diabete, cancro e malattie cardiovascolari. L'obiettivo lo si voleva raggiungere inserendo sui suddetti prodotti, da un lato, una tassazione simile a quella dell'alcol e del tabacco e su altre sostanze nocive, e dall'altro apponendo sulle confezioni avvisi di pericolo, disincentivando l'uso di questi prodotti.

A settembre di quest'anno, durante l'incontro ad alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili, venne discussa una bozza preliminare di risoluzione che prevedeva misure fiscali penalizzanti ed etichettature per disincentivare l'acquisto di alcuni prodotti del settore agroalimentare. Dopo un lungo negoziato, i Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato una dichiarazione politica in un testo che alla fine era molto più bilanciato, asciutto, di ampia portata e senza toni prescrittivi, in linea con gli interessi del nostro Paese di tutela della salute e delle eccellenze del *made in Italy* nel settore agroalimentare.

Tuttavia, a novembre scorso il principio che era stato appena approvato e chiarito ai massimi livelli dei capi di Stato e di Governo all'ONU è stato rimesso in discussione, a causa della presentazione, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, di una risoluzione da parte di sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, contenente sostanzialmente misure punitive già proposte nella bozza preliminare di settembre. Queste misure - stiamo bene attenti a questo passaggio - se approvate, danneggerebbero pesantemente il *made in Italy* agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro *export*, la nostra agricoltura e, soprattutto - questo penso sia la cosa più importante, perché è il vero valore aggiunto della nostra agricoltura - la reputazione dei prodotti tipici italiani.

Va detto che nel 2017 l'*export* agroalimentare italiano ha superato la cifra *record* di 40 miliardi di euro (quindi un valore notevolissimo), trainato soprattutto da prodotti della nostra tradizione quali vino, formaggio e salumi, vale a dire le categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dal gruppo guidato da Francia e Brasile.

L'applicazione a livello globale dei provvedimenti proposti nella risoluzione condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero (il che sarebbe inevitabile perché, se ne danneggiamo l'immagine, questa sarebbe la ricaduta attesa), con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese.

Le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco «patrimonio immateriale dell'umanità» quale modello alimentare sano ed equilibrato fondato su un consumo diversificato e bilanciato. Ma, soprattutto, le produzioni del nostro Paese hanno una tradizione che fonda le proprie radici nella storia. Conosciamo benissimo la storia millenaria dell'olio di oliva di cui se ne ha traccia fin dall'antichità (700-800 avanti Cristo). Mi riferisco anche al parmigiano di cui si hanno riscontri storici dal primo Medioevo. Quindi questi prodotti fanno parte della storia del nostro Paese e intere generazioni, a partire dai nostri antenati, sono cresciute alimentandosi con essi e sono sempre state benissimo. Quello che non capiamo è come mai oggi questi prodotti non vadano più bene. Mi riferisco in particolar modo alla Francia, che si è messa a capo di questa cordata. Mi viene da pensare alla favola della volpe e dell'uva: quando la volpe dice che l'uva non è buona, è perché non ci arriva. Probabilmente i francesi non sono capaci di fare i prodotti come i nostri e quindi tendono a denigrarli. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Torno dunque all'obiettivo della mozione, che si è resa necessaria e che, spero possa essere condivisa. Ho avuto notizia che ci sono altre due mozioni sull'argomento ma credo che nell'ottica comune di raggiungere gli interessi dei nostri agricoltori, si possa individuare una soluzione su cui convergere tutti.

Lo scopo della mozione n. 57 è *in primis* quello di difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie, come l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO) e nell'ambito dell'Unione europea.

Il secondo obiettivo è di porre in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare o a

modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa «Global Health and Foreign Politics» in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane.

Il terzo obiettivo è di avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extraeuropei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica (simili a quelli italiani, ma sicuramente meno buoni), riconosciuti dall'Unione europea e che con l'approvazione senza modifiche di questo documento rischia di essere essa stessa pesantemente penalizzata. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berutti per illustrare la mozione n. 61.

**BERUTTI** (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella dichiarazione politica "Time to deliver", approvata il 27 settembre 2018 dai Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni unite, non vi è alcun riferimento specifico a cibi o bevande che possono essere dannosi per la salute. Al contrario, il testo parla di regimi alimentari che possono esserlo nel loro complesso, rapportati comunque allo stile di vita che si conduce. Credo che questo sia un elemento portante di questa riflessione, ma soprattutto dell'azione che poniamo in essere e che naturalmente auspichiamo possa portare il nostro Governo, nelle dovute sedi, ad intervenire in modo pesante.

È stata presentata una risoluzione dai sette Paesi del gruppo Foreign policy and global health (Brasile, Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia e Senegal): di questi sette Paesi almeno sei probabilmente hanno uno dei prodotti agroalimentari indicati (non voglio allargarmi, ma effettivamente la realtà è questa). E qui mi associo a quello che diceva il presidente Vallardi in merito ai francesi la cui posizione ci stupisce quando si vantano di essere un grande Paese a vocazione agroalimentare, ma probabilmente si rendono conto che, rispetto all'Italia, sono veramente poca cosa. Ebbene, la risoluzione, presentata per l'esame della seconda commissione dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa Global health and foreign politics, mira a creare un legame tra alcune malattie e alcune tipologie di alimenti o bevande. Appare una forzatura ridiscutere sugli alimenti, dopo solo sette settimane (quindi dal 27 settembre) dalla presentazione del principio sugli stili di vita, che è stato approvato ai massimi livelli dai Capi di Stato e di Governo. Ribadisco: 193 Paesi membri.

La risoluzione tratta di cibi salutari e non salutari, introducendo un'indicazione non supportata dalla scienza, che invece si riferisce a diete salutari o a diete non salutari. L'obiettivo dei proponenti la risoluzione sembra quello di evidenziare che i prodotti messi all'indice debbano essere colpiti da restrizioni, dazi e regolamentazioni stringenti sulla loro commercializzazione.

Va evidenziato che già il solo legame tra malattie e alimenti rappresenta un'estrema banalizzazione dei problemi legati alla salute, posto che la salute e le malattie sono certamente e principalmente legate anche all'attività fisica, lavorativa, sportiva, oltre che allo stile di vita, all'età anagrafica e all'ambiente in cui si vive.

Ove fosse approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con ben visibili bollini su cibi e bevande, come quelle, ad esempio, in uso sulle sigarette, che danneggerebbero l'*export* dell'industria della trasformazione agroalimentare italiana.

Voglio soffermarmi per far capire quanto questa azione che con i colleghi stiamo cercando di portare avanti sia estremamente delicata e importante perché vorrebbe dire devastare una delle più importanti economie del nostro Paese.

Vale, al contrario, ricordare l'impatto straordinario che ha quotidianamente - vado nello specifico - un cubetto di formaggio grana ovvero mezzo litro di latte intero sulla crescita di un bambino. Gli stessi alimenti, se mangiati da un soggetto adulto, magari in sovrappeso, possono avere impatti diversi, proprio per evidenziare che si tratta di una questione legata alla dieta e non agli alimenti o alle bevande.

Va evidenziato, peraltro, come la Food and drugs administration (FDA) statunitense abbia pubblicato un invito a indicare sulle confezioni degli olii contenenti il 70 per cento di acido oleico (olio

extravergine di oliva italiano) che il loro consumo porta benefici cardiovascolari, quando sostituisce grasso saturo dannoso per il cuore. Una risoluzione, quindi, che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano, come il formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute sarebbe non solo sbagliata, ma da un punto di vista scientifico completamente priva di fondamento. In particolare, vengono incriminati cibi italiani contenenti sali, grassi e zuccheri. Viene da pensare che ci sia una crociata strategica e ben definita contro il *made in Italy*, uno dei pilastri più importanti della nostra economia.

La stessa maggioranza, per iniziativa di alcuni suoi deputati, ha tentato di criminalizzare l'utilizzo degli zuccheri, paventando l'introduzione di una *sugar tax* sulle bevande alcoliche e su altri alimenti contenenti zucchero, peraltro attaccando pesantemente l'industria italiana della trasformazione della barbabietola da zucchero, già in crisi perché colpita dalle nefaste politiche europee. Molti territori l'hanno vissuta sulla loro pelle. Ricordo che qualche anno fa la chiusura di parecchi centri di lavorazione creò notevoli ripercussioni a livello agricolo e di produzione territoriale perché dovettero cambiare tutti gli equilibri produttivi di zone molto importanti.

Consideriamo che le esportazioni italiane nel settore alimentare hanno superato i 41 miliardi di euro nel 2017, il 7 per cento in più rispetto al 2016. Per questo diamo fastidio.

La mozione impegna, pertanto, il Governo a portare in sede ONU delle evidenze scientifiche sulla qualità e sulle caratteristiche nutrizionali positive dei prodotti italiani derivanti dalla trasformazione agroalimentare, tali da supportare l'azione diplomatica italiana, che porti al ritiro o alla bocciatura in sede ONU della risoluzione citata o di eventuali risoluzioni simili, verificando anche i vizi formali presenti nella risoluzione e ricordando che le Nazioni Unite non possono approvare indicazioni prescrittive.

La mozione in esame impegna altresì il Governo a intervenire in ogni sede europea per ripristinare il volume dei trasferimenti alla politica agricola nazionale italiana, che sarebbe penalizzata dalla recente approvazione dell'ipotesi di bilancio dell'Unione europea 2021-2017, che purtroppo prevede tagli al settore agricolo e ai fondi alla coesione che coinvolgono le Regioni italiane a forte vocazione agricola, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla produzione italiana che si stima ammonterebbe, ad oggi, al 15 per cento; un valore iperbolico.

Nella mozione si impegna ancora l'Esecutivo a valorizzare in ogni sede, mediante i più opportuni investimenti e le strutture più adeguate allo scopo, gli alimenti e le bevande che caratterizzano il *made in Italy* e la cosiddetta dieta mediterranea, considerata patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco, proponendo un'importante campagna di pubblicizzazione e valorizzazione dei nostri prodotti all'estero e agevolando con iniziative concrete, anche di carattere fiscale, i nostri esportatori di prodotti agroalimentari, affinché possano essere i nostri stessi prodotti i migliori ambasciatori nel mondo.

Si impegna infine il Governo a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, nei quali siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Biti per illustrare la mozione n. 62.

**BITI (PD)**. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro, siamo qua per affrontare una serie di mozioni che trattano tutte dello stesso argomento, ben illustrato e presentato dai miei colleghi e or ora anche dal presidente Vallardi.

Di cosa stiamo parlando? Lo ripeto anch'io, perché ritengo importante fare il punto su quanto chiediamo di fare al Governo con queste mozioni: intervenire presso sedi importanti, quali l'ONU, non soltanto per preservare i prodotti italiani del settore agroalimentare, delle filiere agricola e zootecnica, ma anche per far comprendere in quella sede e agli altri Paesi, tramite l'aiuto dell'Organizzazione mondiale della sanità, cosa intendiamo per cultura del cibo in Italia.

Non mi dilungherò su quanto è già stato detto, sulla dichiarazione approvata dai 193 Paesi membri dell'ONU nel mese di settembre e sul fatto che sette Paesi (tra i quali, com'è stato già detto, figura la Francia, ma ve ne sono anche altri e per me non fa differenza che tra essi ve ne siano alcuni che fanno parte della Comunità europea e altri no) vogliano etichettare alcuni alimenti come cattivi.

Le mozioni oggi al nostro esame, che, a quanto comprendo, potrebbero trovare una convergenza arrivando a votare un testo condiviso, devono essere a mio avviso, affrontate sotto due profili: quello culturale e quello economico.

Il profilo culturale ci induce a rappresentare, nelle sedi che ho prima citato, quanto l'Italia sostiene da sempre: il fatto di possedere una tradizione agroalimentare antichissima, al punto che la dieta mediterranea, anche negli anni passati, è stata riconosciuta da tantissimi Paesi come un pilastro fondamentale nei regimi alimentari fino ad essere dichiarata, da parte dell'UNESCO, nel 2010, patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Abbiamo quindi dalla nostra parte tale antichissima tradizione, in base alla quale la dieta non è fatta da cibi sani o meno *tout court*, ma da uno stile di vita corretto, composto dall'assunzione di una varietà di alimenti di grande qualità - e questi li abbiamo - e dall'attenzione verso l'attività fisica nel tentativo di limitare - se non di eliminare - sostanze o abitudini in grado di causare patologie che la risoluzione dell'ONU si propone di sconfiggere. Mi riferisco al diabete, al cancro e alle malattie cardiovascolari, che non sono trasmissibili, ma che nell'alimentazione possono trovare un elemento facilitatore e un fattore di predisposizione.

Vanno quindi formati, dal punto di vista culturale, soprattutto i giovani, che dovranno essere capaci di mediare nel loro stile di vita, abbandonando comportamenti sedentari, limitando l'uso del tabacco - che auspicherei non ci fosse affatto, smettendo quindi di fumare - e dell'alcol. Noi non siamo mai per un atteggiamento di chiusura, per punire, per vietare, bensì per educare e indirizzare a corretti stili di vita.

A tutto ciò, come ho detto, va aggiunto l'aspetto economico. C'è una sfida culturale che deve essere portata a livello internazionale. È già stato ricordato l'impatto che in Italia ha il settore agroalimentare sull'economia del nostro Paese, anche con riferimento all'*export*.

Il nostro *export* è infatti molto forte da questo punto di vista, in quanto la qualità e la bontà dei nostri prodotti (anche dal punto di vista oligoalimentare e degli equilibri che ogni prodotto ha in sé) sono riconosciute a livello mondiale. I comparti agroalimentare e zootecnico devono essere preservati, perché fondamentali per la nostra economia e con elementi eccellenti e di qualità riconosciuti. Da questo punto di vista noi vogliamo - lo sapete, il Partito Democratico ha questa posizione - che venga fatto tutto il necessario affinché il nostro *export* abbia il maggior slancio possibile e questo comparto possa continuare a crescere.

Per questi motivi, signor Ministro, le chiedo pertanto, senza fare alcun tipo di polemica, qual è la posizione del Governo su un trattato importante come il CETA, secondo noi fondamentale. Vorremmo vedere, almeno per una volta, una visione univoca da parte del Governo. Signor Ministro, lei si è espresso in un certo modo; altri Ministri di questo Governo la settimana scorsa, in quest'Assemblea, si sono espressi in un altro modo, di chiusura molto netta nei confronti del CETA. Noi vorremmo da lei, che è il Ministro *pro tempore* deputato a questo, una risposta e una linea nel più breve tempo possibile. Dico ciò davvero senza polemica, ma solo perché credo che il comparto si aspetti una risposta. L'incertezza e il fatto di non capire da che parte si deve andare creano soltanto problemi. Una risposta è sempre meglio dell'incertezza.

Credo pertanto che la mozione in esame debba servire anche per costruire una vera e propria diplomazia dell'agroalimentare e che debba essere condivisa da tutti i vari partiti - di maggioranza e minoranza - delle Assemblee parlamentari, così come - spero - sarà condiviso il testo che verrà approvato stamattina. Sarebbe bello se, a prescindere dalle maggioranze che si alterneranno da qui ai prossimi anni, ci possa essere una diplomazia dell'agroalimentare che abbia sempre come priorità quella di portare avanti la qualità dei prodotti agroalimentari italiani e del sistema economico italiano che da questi dipende. Spero che tutti insieme potremo fare questo lavoro.

A lei, signor Ministro, e al vostro Governo, spetta anche il compito di far sì che la diplomazia dell'agroalimentare (voglio continuare a chiamarla così) sia condivisa da chi siede nelle Aule parlamentari in rappresentanza di tutto il comparto e dei cittadini che ogni giorno assumono questi alimenti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bergesio*).

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e distribuito, che la senatrice De Petris ha chiesto di illustrare. Ne ha facoltà.



[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il tema oggetto delle mozioni e dell'ordine del giorno G1 è fondamentale per il nostro sistema agroalimentare.

Non è un caso che quasi tutte le mozioni e l'ordine del giorno contengano lo stesso tipo di impegni e finalità, tesi a sottolineare la questione critica della vicenda delle cosiddette etichettature a semaforo. Credo che l'Italia sia stata la prima in Europa, anche in sede di Commissione europea, a porre con forza - da anni - la questione dell'etichettatura. Vorrei ricordarlo perché questo è stato uno degli elementi su cui storicamente anche la posizione del nostro Paese, al di là dei Governi che si sono succeduti, è stata fondamentale.

Il motivo, ovviamente, è che un sistema di etichettatura chiara, di informazione seria ai consumatori, una etichettatura che indichi con chiarezza l'origine dei prodotti per le nostre agricolture (perché noi abbiamo un sistema fatto di tante agricolture) è cruciale. Esso significa riconoscere il valore nella catena della filiera, dare la possibilità all'agricoltura e agli agricoltori e non solo all'industria, di ottenere il giusto riconoscimento; significa dare valore ai territori, perché l'agricoltura è soprattutto identità dei territori con il loro valore aggiunto, cioè il paesaggio, le capacità e la sapienza antica dei contadini e del loro lavoro.

Quindi, è paradossale che oggi noi ci troviamo di fronte ad un'ipotesi, che in Gran Bretagna ed in Irlanda, purtroppo, è già passata ed è entrata in funzione, e che utilizza quella che è da sempre una nostra battaglia storica: mi riferisco alla questione dell'etichettatura per arrivare a fare un'operazione che, alla fine, si ritorcerà contro il sistema agroalimentare italiano e contro i consumatori. Ecco, io vorrei concentrarmi proprio su questo, che è il contrario di quello che dovrebbe essere fatto per tutelare la salute dei cittadini e, soprattutto, dei ragazzi per una corretta educazione alimentare.

Con questo sistema di etichettatura a semaforo che cosa accade, infatti? Mentre passa un'informazione che, paradossalmente, sembra neutra, nel senso che viene fatto il conto di determinati nutrienti considerati critici, come appunto i grassi, per cui, invece, ci troviamo di fronte al paradosso di prodotti, magari provenienti da grassi animali, che hanno un bollino meno penalizzante (rosa, magari, invece che rosso) di quello dell'olio. Infatti uno dei nostri prodotti che rischia di subire l'impatto più negativo con questo tipo di etichettatura è proprio, ad esempio, l'olio d'oliva, vale a dire uno dei *brand* principali del nostro Paese. E soprattutto, noi siamo preoccupati per l'accelerazione che la questione sta avendo a livello internazionale.

È per questi motivi che bisogna adoperarsi in tutti i modi - e il nostro ordine del giorno va in questa direzione - per fare in modo che nei negoziati avviati in sede ONU questa misura sia fermata. Non soltanto perché difendiamo - come è giusto che sia - gli interessi del nostro settore, ma perché si tratta di una misura assolutamente sbagliata dal punto di vista della tutela della salute dei cittadini. È paradossale, infatti, che alla fine i grassi idrogenati possano avere il semaforo verde, o quasi, e che, invece, altri nostri prodotti, che sono già considerati a livello internazionale e a giudizio dei maggiori esperti come prodotti più sani, debbano avere il semaforo rosso.

Da questo punto di vista, chiediamo dunque l'impegno del Governo.

Faccio, però, una osservazione critica. Anche noi dobbiamo usare la leva fiscale, all'interno del nostro Paese per compiere un'operazione tesa a tutelare la salute dei cittadini e, soprattutto, dei ragazzi. È noto (io lo faccio da molto tempo, ma senza alcun beneficio) il meccanismo di modulare l'IVA per penalizzare, ad esempio, le bibite ad alto contenuto di grassi e gassose, che, tra l'altro, non tutelano il nostro sistema italiano. Quest'ultimo, infatti, verrebbe aiutato da un maggior consumo di prodotto fresco (penso, ad esempio, alle aranciate). Quindi, dobbiamo utilizzare la leva fiscale agevolando l'IVA soprattutto dove è necessario farlo per la salute dei ragazzi, aumentandola invece ed eliminando le agevolazioni per tutti quei prodotti che, invece, sono dannosi per la salute dei cittadini.

Credo poi che dovremmo promuovere una grande campagna di educazione alimentare nelle scuole. Si è fatto molto in questo senso, ma bisogna assolutamente continuare. Penso, per esempio, alla questione delle mense scolastiche per favorire ancor di più l'utilizzo di prodotti italiani anche biologici. La cosa più importante, secondo me, è che dobbiamo rilanciare con forza il senso del riconoscimento della dieta mediterranea e quindi, in sede di trattativa, consiglio al Ministro di mettere in campo una serie di iniziative con gli esperti perché la dieta mediterranea sia riconosciuta a livello internazionale come la

dieta, e quindi lo stile di vita, più favorevole e adeguato a tutelare la salute dei cittadini. (*Applausi del senatore Errani*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

**LA PIETRA (FdI).** Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, chi mi ha preceduto nell'illustrazione delle varie mozioni ha già detto molto, quindi cercherò di non ripetere molti concetti che sono già stati espressi dai miei colleghi.

Cercherò invece di soffermarmi su un altro aspetto più generale: noi siamo fortemente e profondamente convinti che il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano sia da tempo sotto un attacco continuo e su più fronti. Questo comparto, oggi, non è più solo una rappresentanza folcloristica della produzione italiana ma ha delle grandi potenzialità economiche che sono già state sottolineate. Basti pensare che l'*export* genera circa 40 miliardi di euro di valore e l'intera filiera è stimata intorno ai 130 miliardi di euro. Cifre così alte iniziano a dare fastidio e a rappresentare un problema per molti in campo economico nel settore alimentare: questa è ormai una realtà che non è replicabile e non è esportabile e quindi si cerca semplicemente di ridimensionarla e, se possibile, anche di eliminarla.

Ecco perché siamo convinti che siamo sotto attacco. Siamo sotto attacco da parte dell'Europa, e lei credo che sia ben conscio di questo, che continua con le sue norme a decidere quale sia la cosa migliore per la nostra Nazione, senza tener conto delle singole specificità territoriali. Va da sé che le direttive europee, sempre più stringenti, mettono in difficoltà i nostri agricoltori e i nostri produttori che non riescono sempre ad adeguarsi a leggi, divieti e paletti che strangolano la creatività e la specificità dei nostri prodotti; norme basate su una concezione massiva dell'agricoltura, non sulla molteplicità di prodotti tipici come quelli della nostra Nazione.

Pensiamo - faccio un esempio, signor Ministro - al settore della pesca che da anni fornisce un contributo importante alle produzioni agroalimentari. Pensiamo alla quantità di leggi europee che hanno reso l'attività della pesca quasi impossibile. Noi viviamo in un Paese che ha più di 8.000 chilometri di coste e solo il 20 per cento del pesce consumato in Italia è pescato nei nostri mari e dai nostri pescatori. Abbiamo una flotta peschereccia tra le più vecchie d'Europa, con pescherecci ormai vecchi di quasi trent'anni. È necessario rinnovarsi ma in questi anni, a parte queste direttive europee, non è mai stato messo in atto alcun piano strutturale per la pesca che potesse prevedere piani di investimento per il rinnovo della flotta, per renderla più competitiva, per poterla quindi rendere più remunerativa, permettendo anche ai giovani, perché questo del ricambio generazionale è un altro problema che abbiamo in agricoltura, di poter intraprendere questa attività sperando in un lavoro che potesse garantire loro perlomeno una vita dignitosa. Sempre e solo direttive che limitano in maniera troppo stringente l'attività della pesca senza però alcuna tutela per i nostri pescatori rispetto a quelli di altri paesi del Mediterraneo, che invece spesso eludono le norme europee.

In un Paese circondato dal mare - è una riflessione che propongo, Ministro, a lei e al Governo - non esiste un Ministero del mare e della pesca: una lacuna che andrebbe colmata per dare una prospettiva ad un settore che ha grandi potenzialità di crescita.

Senza poi ricordare tutte le direttive e le politiche europee che hanno distrutto la nostra produzione dello zucchero, ridimensionato la produzione del latte o le direttive che vorrebbero che smettessimo di produrre formaggi con il latte fresco, a vantaggio di chi, come la Germania, è uno dei maggiori produttori di latte in polvere. Potremmo continuare, sottolineando ancora come le norme europee ci stiano penalizzando.

Siamo però sotto attacco anche dal punto di vista finanziario sempre da un'Europa che vuole diminuire le risorse dell'agricoltura per la prossima Politica agricola comune (PAC), ma in particolare vuole attuare un sistema iniquo di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri, penalizzando ancora di più il nostro Paese. Parametri basati solo sulla quantità di ettari coltivati, senza tener conto dei sistemi di tassazione, del costo del lavoro, dell'energia e della vita, nonché della qualità delle tutele per i lavoratori, che devono essere parametri da considerare per distribuire correttamente le risorse da assegnare.



Siamo sotto attacco, Ministro, lo sa benissimo, e sottolineiamo ancora questo aspetto, da una globalizzazione che vuole il livellamento dei prodotti per ottimizzare i costi di produzione abbassando anche i livelli di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori, dove le grandi multinazionali dell'alimentare possono fare da padroni ed aumentare i loro profitti.

Siamo sotto attacco da una globalizzazione che non è solo economica e finanziaria, ma che permette una circolazione delle persone e delle merci spesso senza controllo e mai, come in questi ultimi anni, le nostre coltivazioni hanno subito danni enormi prodotti da organismi provenienti da altre zone del pianeta. Ricordo solo l'emergenza più attuale, quella della cimice asiatica che sta distruggendo tutte le culture di frutta del Nord-Est o quella della Xylella, che ha abbattuto pesantemente la produzione dell'olio in Puglia. Ricordo ancora quella che è in corso su noci e nocciole del Piemonte che va ad incidere profondamente su questa produzione. Pensiamo in ultimo - ma non sarà sicuramente l'ultimo - al documento in discussione alle Nazioni Unite il prossimo 13 dicembre.

Sotto la copertura della salute umana si vogliono colpire un'agricoltura e una filiera agroalimentare che sono le migliori del mondo. Paradossalmente, da una parte, organismi mondiali, come l'UNESCO, riconoscono la dieta mediterranea come la migliore alimentazione al mondo e, dall'altra, gli stessi organismi internazionali vorrebbero dichiarare nocivi gli elementi che sono alla base di questa stessa dieta.

Per queste ragioni siamo convinti che siamo sotto attacco, signor Ministro, e ne siamo consapevoli perché queste sono le battaglie che Fratelli d'Italia ha sempre posto al centro della sua politica; da sempre la destra italiana ha considerato la difesa del *made in Italy* alimentare un settore strategico da difendere. Per questo abbiamo sempre, prima di molti altri, difeso la nostra agricoltura dagli OGM, da un sistema costruito dalle multinazionali che sotto il vessillo della salvezza dell'umanità dalla fame hanno invece impoverito molti agricoltori nel mondo, livellando al ribasso la qualità dei prodotti ma alzando i propri profitti.

Siamo quindi soddisfatti oggi del fatto che anche la maggioranza e tutta l'Assemblea abbiano preso coscienza di queste problematiche, confermando come le nostre posizioni siano ampiamente condivisibili. Auspichiamo perciò che ci sia una condivisione totale di queste battaglie anche all'interno dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berardi. Ne ha facoltà.

**BERARDI (FI-BP).** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ci troviamo oggi a discutere di mozioni sull'agricoltura. Sono agricoltore da una vita, è la mia materia; sono agricoltore e, come ho sempre dichiarato, morirò come tale. L'agricoltura è infatti una missione, ma soprattutto una passione. Pensavo però di poter discuter di altro, di soluzioni e aiuti per i nostri agricoltori. Possiamo, ad esempio, ricordare l'ultima ondata di maltempo che ha distrutto mezza Italia, coinvolgendo oltre ai privati cittadini e all'industria, anche la nostra agricoltura. Ritrovarsi, però, a parlare di un bollino da apporre sui nostri prodotti mi sembra sia indice del fatto che siamo arrivati all'assurdo.

Io sono agricoltore: coltivo la vite, produco olio, cereali, frutta e verdura, e pensare di dover mettere un bollino su un succo di frutta che realizzo con un chilo di pesche, dove viene scritto «nuoce alla salute» mi sembra francamente incredibile. Mi verrebbe da dire un'idiozia, se lo si può dire in quest'Aula; non voglio mancare ovviamente di rispetto. Il bollino «nuoce gravemente alla salute» lo si dovrebbe mettere magari su quei prodotti che vengono trasformati e venduti per prodotti agricoli italiani laddove sono frutto esclusivamente di chimica e non di lavoro, di sudore e di natura come nel caso dei prodotti naturali italiani.

Dobbiamo difendere il nostro prodotto italiano in ogni dove, perché è la nostra eccellenza. Abbiamo milioni di operatori nel settore, milioni di addetti; centinaia di migliaia di aziende che ogni giorno portano avanti la nostra agricoltura, che ha bisogno di altro: deve essere difesa davvero in ogni istituzione. Questo è l'appello che come Forza Italia facciamo al Governo affinché ne prenda atto.

Già il nostro vice presidente Antonio Tajani sta portando avanti una battaglia per cercare di portare a casa un risultato sulle politiche agricole europee, che ci vedono ancora una volta deficitari come contributi e come programmazione. Questo bisognerebbe andare a combattere, non certo il bollino secondo cui i nostri prodotti nuocciono alla salute. Questa sì che è una idiozia vera e propria, lo ripeto.

In agricoltura abbiamo diversi momenti di sconforto: nella mia Maremma abbiamo subito un'alluvione nel 2014 e una prima, nel 2012, molto grave, che ha interessato tutto il nostro territorio; nel 2016 la siccità, nel 2018 il maltempo. Ogni anno subiamo purtroppo danni al nostro settore. Eppure, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Ora ci ritroviamo ancora una volta davanti a perplessità: si passa dai centimetri di qualche anno fa di uno zucchino o di un cetriolo, a un bollino da apporre sui nostri prodotti.

I nostri prodotti sono l'eccellenza, frutto di oltre 300 denominazioni di origine controllata. Su questo dobbiamo essere uniti - mi rivolgo a tutta l'Assemblea - nel portare avanti il nome della nostra agricoltura.

Mi piacerebbe sentir parlare di altro, magari, per esempio della predazione, degli attacchi quotidiani che i nostri allevatori di ovini subiscono; anche in questo momento sicuramente ci sarà un attacco in un gregge, e magari un pastore sarà disperato e vedrà un futuro tutto nero davanti a sé. Su questo dobbiamo provare a intervenire subito; sui danni che gli ungulati, che costituiscono anch'essi un problema serio per agricoltura, producono a tutte le nostre attività.

Questo era il momento di parlare, di incentivare il ripopolamento delle nostre zone montane abbandonate; di incentivare i nostri giovani a credere in un futuro dell'agricoltura italiana, perché, purtroppo, i nostri giovani non riescono a vedere un futuro e non sono propensi a mettersi in gioco in agricoltura. Certamente è faticoso, non ci sono periodi di festa, si lavora h24; magari a volte il maltempo ci porta danni gravi; ma l'agricoltura è innanzi tutto passione e amore per il proprio territorio. Noi agricoltori siamo i primi a voler bene al nostro territorio e teniamo a realizzare un prodotto agricolo di eccellenza. Non vogliamo davvero vedere questo bollino, che per noi sarebbe davvero una mistificazione, non ci sono altre parole.

Come Forza Italia siamo contrari a tutto questo e chiediamo al Governo di portare la voce degli agricoltori in tutte le istituzioni possibili. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Largo San Pio V» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione delle mozioni nn. 57, 61 e 62 (ore 10,22)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

**STEFANO (PD).** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che se c'è una maggioranza pressoché totalizzante in quest'Aula ma anche, in modo traslato, nel Paese è quella che ci unisce nel considerare positivi gli impegni utili a contrastare le malattie croniche (quali il diabete), le patologie cardiovascolari e respiratorie, il cancro. Non solo: lo stesso slancio e la stessa condivisione li otterremmo nel caso, tutto italiano, della difesa della straordinarietà delle nostre eccellenze agroalimentari. Due sono i temi: il contrasto alle malattie non trasmissibili, meglio conosciute con l'acronimo NCD (Non Communicable Diseases), e la difesa dei nostri prodotti che, a mio avviso, condividono e devono continuare a condividere un percorso di positiva influenza che il secondo esercita in modo vincente sul primo.

Il riconoscimento dell'UNESCO alla dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità è infatti, il punto più alto per la valorizzazione e la nobilitazione di autentiche espressioni di saperi e cultura: un traguardo culturale, corroborato da evidenti dati statistici, che riconoscono all'Italia una speranza di vita tra le più alte a livello mondiale, che non nasconde le numerose e positive ricadute che una determinata alimentazione, basata su certi prodotti, ha nell'ambito della salute.

È questo il perimetro, quindi, che affrontiamo oggi con la mozione in esame.

Il primato nelle biodiversità, unito all'ancora più nobilitante capacità di trasformazione e lavorazione degli alimenti maturata nel corso dei secoli, è la base su cui si fonda il nostro sconfinato *made in Italy* agroalimentare. L'appuntamento dei prossimi giorni per questo diventa particolarmente importante.

Più e più volte ci è capitato di constatare come il perseguimento di fini nobili possa poi in realtà tradursi in decisioni e iniziative paradossalmente penalizzanti e mortificanti dei fini preposti e purtroppo la questione oggi in esame rischia di rientrare in questa cerchia, rischia cioè di essere passibile di questo paradosso.

La decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di impegnare gli Stati nella riduzione dell'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri, al fine di contrastare diabete, cancro e malattie cardiovascolari, è tema che ci trova concordi, perché i numeri sono da brividi: ogni anno 15 milioni di morti in tutto il mondo per queste patologie. Pertanto, l'obiettivo di ridurre di un terzo la mortalità prematura da NCD entro il 2030 è senza dubbio un impegno da assumere e condividere. Purtroppo, però, questa unione di intenti rischia di venir meno dal momento che questo organismo ha cominciato a prodursi in documenti e in raccomandazioni che fanno ricorso ad espressioni eccessivamente generiche, come «cibi non salutari», che radicalizzano l'approccio di queste finalità con l'utilizzo di etichette su alcuni determinati alimenti e con segnali di allarme che scoraggiano il consumo.

Questa modalità binaria, quasi manichea, non è in grado di comprendere, contemplare e quindi rispettare il vasto patrimonio agroalimentare italiano. È un approccio fortemente contestato, che sembrava superato in un primo momento. Invece, lo scorso novembre, sette Paesi, tra cui la Francia, hanno nuovamente presentato una risoluzione che contiene misure che non esagero nel definire "talebane", perché prodotti come il parmigiano e il prosciutto, solo per fare due esempi noti, verrebbero messi all'indice e in modo del tutto irragionevole.

La soluzione, che non esito a proporre e che auspico il Governo faccia sua, è quella quindi di far valere il principio secondo cui esistono stili alimentari più o meno sani e non cibi in sé e per sé insalubri, anche perché la contraddizione della metodologia dell'etichetta a semaforo non tarderebbe a manifestarsi, dal momento che assegnerebbe - paradosso dei paradossi - un segnale verde alla Diet Coke e un cartellino rosso, invece, ad una fetta di prosciutto. Se non riusciamo a far passare questo messaggio, il danno che ci attende è veramente di enorme portata.

Possiamo infatti ritenere quanto sta accadendo in Cile solo un piccolo anticipo di quello che dobbiamo continuare a scongiurare. Il Cile ha adottato all'inizio di questo anno l'uso del bollino nero su alimenti ritenuti insalubri, come ad esempio gli gnocchi, il prosciutto, il gorgonzola; ebbene, le nostre esportazioni sono crollate del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto all'anno precedente. Se mettiamo insieme questa reazione emotiva ma anche economica con valore di esportazioni di ben 41 miliardi del 2017 abbiamo modo di comprendere l'importanza del prossimo e imminente appuntamento e l'obbligo che il Governo ha di prodursi in una strategia volta alla difesa della nostra cultura alimentare, che peraltro - vale la pena di aggiungere - rappresenta un elemento di *appeal* anche in chiave turistica, rappresentando la fonte di ispirazione principale del turismo enogastronomico. La nostra enogastronomia - ricordo anche in questa circostanza - rappresenta la seconda attrattiva turistica dell'Italia dopo l'arte ed il primo motivo di apprezzamento dei turisti stranieri dopo una vacanza nel nostro Paese. Il patrimonio agroalimentare italiano, quello che viene minacciato da questa scellerata metodologia, è oggi un elemento in grado di influenzare le scelte di viaggio, che appaga i bisogni del turista contemporaneo, il suo desiderio di conoscere la cultura e le tradizioni locali, la voglia di ritrovare il benessere psicofisico attraverso il cibo, l'esigenza di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Sembrerà ripetitivo ricordare come il nostro agroalimentare tiene insieme salute, cultura, storia, tradizioni ed economia. Queste realtà si combinano, ricombinano, si influenzano e si condizionano senza alcuna possibilità di separazione

Per questo è forte l'invito al Governo ad adoperarsi al fine di evitare iniziative basate su un approccio errato e dalle conseguenze nefaste per l'economia del nostro Paese, ma anche per il nostro patrimonio materiale e culturale che affonda le sue radici nel nobile terreno della sapienza, della tradizione e della dedizione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Pietro. Ne ha facoltà.

[PISANI Pietro](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, la discussione di queste mozioni, quindi il fatto di dover discutere e approvare una mozione a supporto e a difesa dei nostri prodotti dell'agroalimentare *made in Italy*, ha veramente un che di paradossale. Alcuni Paesi, capitanati da Francia e Brasile, mettono in discussione la salubrità dei nostri prodotti. Stiamo discutendo del fatto che ad essere messi in dubbio sono alimenti come i nostri formaggi, i

nostri salumi, il nostro olio di oliva; tradizioni culinarie di oltre 3.000 anni, se si pensa alle origini dell'olio di oliva, al formaggio Grana che risale al primo Medioevo attorno all'anno 1000 e tanti altri alimenti che per secoli hanno fatto parte della dieta dei nostri antenati ed oggi rischiano di essere etichettati come pericolosi, magari con un bollino rosso come succede già in Francia e in Gran Bretagna. C'è effettivamente qualcosa che non va in tutto questo.

Ricordo con piacere il primo ministro inglese Tony Blair che nel 2006, per combattere l'obesità infantile nelle scuole, disse basta ai cibi grassi nelle aule scolastiche e mise al bando, giustamente, i distributori automatici di patatine e bevande gassate. Questi sono i cibi che fanno male alla salute. Iniziò un percorso di educazione alimentare basato in maniera specifica sulla dieta mediterranea, una dieta che funziona bene. La dieta mediterranea è da diversi anni patrimonio immateriale dell'umanità, ma è basata su tutta una serie di comportamenti alimentari che contengono principalmente prodotti del nostro Paese. Un po' di questo oggi, un po' di quell'altro domani, un po' di movimento e tutto funziona. La dieta mediterranea è il giusto equilibrio. È chiaro che se mi mangio salsicce a colazione, pranzo e cena dal lunedì alla domenica qualche problema di obesità nel tempo posso anche riscontrarlo, anzi certamente lo riscontro. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ma da questo a pensare di mettere un bollino rosso alle salsicce, ai salumi, o ai formaggi, ne passa!

Dobbiamo tutelare l'industria agroalimentare italiana e difendere il nostro modello alimentare dagli attacchi di chi propone l'introduzione di politiche e normative restrittive che colpiscono specifici prodotti alimentari per rispondere al crescente problema dell'obesità - anche se queste cose fanno bene solamente al dio denaro, che ormai si è imposto in tutto il mondo - e di altre malattie connesse agli stili di vita, rifacendosi alla pratica dei cosiddetti semafori alimentari, degli avvertimenti di pericolo sulle confezioni e alla tassazione mirata contro la commercializzazione dei nostri prodotti.

Tali misure non sempre godono di solide evidenze scientifiche, ma rischiano di fuorviare il consumatore attraverso un giudizio sintetico sulla cosiddetta qualità nutrizionale del singolo alimento, catalogandolo come sano, non sano o dannoso per la salute. Infatti i consumatori guardano innanzitutto al colore del semaforo e vengono orientati da questo sull'acquisto del prodotto, senza guardare effettivamente alla bontà del cibo. Sono le diete e i regimi alimentari che devono essere salutari ed equilibrati, non il giudizio attribuito arbitrariamente ai singoli prodotti. Questo ci dicono le evidenze scientifiche e la ricerca; questo ripetono in tutte le sedi i nostri Ministeri competenti in materia di agroalimentare, nutrizione e salute.

Continueremo con convinzione l'azione per tutelare nella sede dell'ONU e negli altri fori internazionali la straordinaria qualità dei nostri prodotti tipici, alla base della dieta mediterranea. È importante promuovere l'educazione alimentare e la corretta informazione dei consumatori, tutelando al contempo gli interessi degli operatori del settore. È importante la corretta informazione dei consumatori, escludendo la classificazione dei cibi tra salutari e insalubri. È necessario bilanciare la tutela della salute dei consumatori con gli interessi dell'industria italiana di settore, specie di quella dei prodotti di qualità, dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), legati a disciplinari che non consentono di modificare la composizione di tali prodotti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serafini. Ne ha facoltà.

[SERAFINI](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il patrimonio alimentare e culturale italiano comprende due settori indispensabili per la crescita economica del nostro Paese. Si tratta di settori che non sono in crisi come gradimento e che continuano ad essere motivo di interesse internazionale, con esportazione di prodotti di qualità verso i mercati, e di flussi turistici, che apprezzano non solo le opere d'arte, ma anche i nostri prodotti ad origine e indicazione geografica protetta e a specialità tradizionale garantita.

Nel 2017 si sono registrati 41 miliardi di euro di vendite all'estero. Questi prodotti di elevata qualità rappresentano un elemento non solamente di competitività, ma anche di rafforzamento delle economie locali. Tramite questi prodotti possono essere riscoperti borghi e si può evitare il loro spopolamento. Può fare quindi piacere constatare che nel 2017 il *trend* positivo dei prodotti agroalimentari di qualità si è rafforzato, in particolare di quelli ortofrutticoli, dei cereali e degli oli extravergine di oliva.



Naturalmente è necessario sostenere la qualità dei nostri prodotti con specifiche politiche nazionali e con richieste di intervento in sede europea, come nel caso del riso, per il quale l'Italia sin dal 2014 ha chiesto l'introduzione di misure per tutelare le aziende risicole da importazioni di riso a dazio zero da Paesi terzi, e ciò non solamente per evitare un crollo del mercato italiano ed europeo - che è avvenuto - ma anche per tutelare la salute del consumatore.

Reputo importante il riconoscimento che il Senato sta dando attraverso norme specifiche che incidono sulla tutela dell'agroalimentare italiano e sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, la cui finalità è quella di promuovere la produzione, la trasformazione e la vendita di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.

Un'etichetta che per il consumatore offre garanzia di qualità, bontà, genuinità e di sicurezza del prodotto acquistato. Questo potrà migliorare la qualità e la percezione internazionale del prodotto agroalimentare italiano nel suo complesso e potrà accrescere la quota di PIL che esso rappresenta, andando ben oltre l'attuale 17 per cento.

Una tutela di questo settore è essenziale anche in termini occupazionali: vi sono oltre 800.000 lavoratori solo nel settore primario ed oltre 70.000 imprese rette da imprenditori con meno di quarant'anni. Una tutela che deve trovare nell'innovazione dell'agricoltura e nelle politiche nazionali un ulteriore sostegno alla promozione delle nostre eccellenze.

Concordo con il principio che la tutela dell'identità e della reputazione del cibo italiano può essere garantita attraverso un sistema di controlli qualitativi e sanitari efficienti, funzionali a combattere quella piaga per le imprese e il consumatore meno attento che è l'*italian sounding* e le sue pratiche sleali.

Con riferimento alla tutela dell'agroalimentare italiano non va sottovalutato il problema del cambiamento climatico, che determinerà, se non avrà soluzione, un fortissimo impatto sulle abitudini alimentari e sulle produzioni agricole. Per i 9 miliardi di cittadini che popoleranno il mondo entro il 2050 gli agricoltori dovranno produrre cibo sufficiente, producendo di più con probabilmente meno terra fertile.

Credo, infine, che la tutela dell'agroalimentare italiano non possa affermarsi senza che vi sia un sostegno alla produzione *made in Italy*, nonché una politica internazionale per le imprese agroalimentari (con iniziative anche di accompagnamento di aziende all'estero), una semplificazione burocratica ed amministrativa; il reperimento di manodopera specializzata e qualificata, il riconoscimento del ruolo fondamentale che assumono la ricerca e l'innovazione nel miglioramento del settore agroalimentare (dalla produzione alla trasformazione, al commercio e alla distribuzione) e, infine, una particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Concludendo, l'agroalimentare, che rappresenta la storia del nostro Paese, si accompagna necessariamente ad efficaci politiche sulla salute della persona; due elementi, cibo e salute, che determinano la qualità del nostro vivere quotidiano. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

[ABATE](#) (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è chiaro che c'è la massima allerta per il *made in Italy* agroalimentare. Il 12 novembre, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, è stata presentata dai sette Paesi del gruppo Foreign policy and global health una risoluzione che contiene tra le altre cose il contestato paragrafo "ammazza-prodotti". Uscita dalla porta, come già è stata mitigata dal vertice ONU del 27 settembre, si vorrebbe far entrare dalla finestra la proposta dell'Organizzazione mondiale della sanità di introdurre tasse, semafori rossi, etichette penalizzanti con grandi bollini neri su cibi e bevande definite non salutari. Cibi non salutari che, secondo i tecnici dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono quelli che superano determinate soglie di sali, grassi e zuccheri; un'indicazione che, se approvata, penalizzerebbe in maniera grave ed irreparabile tutte le nostre eccellenze alimentari (olio extravergine d'oliva, prosciutto, formaggio, pasta, vini e dolci).

I negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune, sono già in atto e sono portati avanti dai sette Paesi firmatari, ed esattamente Brasile, Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia e Senegal, che discutono separatamente con l'Unione europea, con gli Stati Uniti, con il G7,

con un gruppo di Paesi composti da 134 piccoli Paesi in via di sviluppo e con altri membri dell'ONU. Se dovesse essere approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con giganteschi bollini neri o semafori rossi sui nostri cibi e bevande - che voglio ancora una volta a definire le nostre eccellenze - con conseguenza grave per il nostro *made in Italy*, una voce importantissima della nostra economia che, come più volte detto in quest'Aula, vale 41 miliardi di euro all'anno ed è anche in espansione.

Quindi, sintetizzando, questo nuovo attacco (perché di attacco si tratta) punta a colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo di predisporre un'apposita etichetta nutrizionale e di riformulare le ricette - ascoltate bene - sulla base di un modello alimentare artificiale ispirato dalle multinazionali e che mette di fatto in pericolo il futuro dei prodotti *made in Italy* dalle tradizioni plurisecolari, trasmesse da generazioni di agricoltori, che con molti sacrifici si sono impegnati per mantenere tutto inalterato nel tempo.

Un patrimonio che è alla base della dieta mediterranea e che ha consentito all'Italia il primato della percentuale più alta di ottantenni in Europa (il 7 per cento della popolazione), ma anche una speranza e una qualità di vita che è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 per le donne. Questa ricaduta della qualità dei nostri prodotti sulla salute è stata riconosciuta anche con l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO il 16 novembre 2010.

Fatto non trascurabile sono tutte le eccezioni, a livello formale, che la risoluzione presenta, insieme a forti criticità. Non si può anzitutto riproporre un argomento che - com'è stato richiamato benissimo dai colleghi che mi hanno preceduto - è stato già chiarito ai massimi livelli politici dell'ONU. La risoluzione, inoltre, parla di cibi salutari e non salutari, indicazione non supportata dalla scienza e questo è un passaggio che ci deve molto far riflettere. La scienza infatti parla di diete salutari e non salutari, non di alimenti.

La terza criticità, che è quella che ancora di più deve farci riflettere, è la posizione della Francia, Paese che ha firmato la risoluzione senza però averla minimamente concordata con i Paesi dell'Unione europea.

Concludo allora dicendo: difendiamoci da questo assalto mortale alla nostra economia e alla nostra salute, attacco che non ha alcun riscontro scientifico ed è quindi irrazionale ed immotivato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione.

**VALLARDI (L-SP-PSd'Az)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALLARDI (L-SP-PSd'Az)**. Signor Presidente, dopo aver ascoltato l'illustrazione delle altre mozioni presentate dai colleghi, prendo atto del fatto che vi sia una forte convergenza, se non al 100 per cento, al 98 per cento. Chiederei pertanto una sospensione di alcuni minuti.

**PRESIDENTE**. È il 2 per cento che mi preoccupa.

**VALLARDI (L-SP-PSd'Az)**. Siamo ottimisti. Credo che, nell'interesse degli agricoltori, in una quindicina di minuti riusciremo a trovare una convergenza.

**PRESIDENTE**. Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,04*).

Comunico che è pervenuto un ordine del giorno, il cui testo sarà distribuito, che invito i presentatori ad illustrare.

**VALLARDI (L-SP-PSd'Az)**. Signor Presidente, poiché siamo addivenuti a una convergenza in merito all'impegno al Governo, sul quale tutti quanti abbiamo espresso parere favorevole, darò lettura dell'ordine del giorno.

Con il punto 1 impegniamo il Governo a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO) e nell'ambito dell'Unione europea.

Con il punto 2 impegniamo il Governo ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede ONU per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui

prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati.

Al punto 3 impegniamo il Governo a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign politics" in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane.

Al punto 4 impegniamo il Governo ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire le finalità che hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere quest'iniziativa in collaborazione con Paesi extra europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei. La Francia, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica, riconosciuti dall'Unione europea, potrebbe danneggiare tali prodotti e, ove questo documento venisse approvato senza modifiche, si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata.

Al punto 5, che è l'ultimo, impegniamo il Governo a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle ritiro la mozione n. 57 e sottoscrivo l'ordine del giorno G100.

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, a nome del Gruppo ritiro la mozione n. 61 e sottoscrivo l'ordine del giorno G100.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo ritiro la mozione n. 62 e sottoscrivo l'ordine del giorno G100.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno G1 e sottoscriviamo l'ordine del giorno G100 che, con i suoi vari impegni, rappresenta l'esatta sintesi della discussione svolta e anche del nostro ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato.

[CENTINAIO](#), *ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, nella mia relazione farò il punto della situazione e descriverò lo stato dell'arte di quello che sta succedendo al di fuori dei nostri confini.

Ogni fattivo contributo di questo Ministero al dibattito in atto in Europa sulla tematica è finalizzato a raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale *front of pack* chiara, comprensibile, realmente informativa e - soprattutto - non discriminatoria del *made in Italy*, nella piena convinzione di dover difendere e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Da sempre l'Italia ha promosso, promuove e promuoverà la dieta mediterranea, un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo che l'UNESCO - come detto da molti colleghi e come è noto - ha dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità. In linea con i più consolidati orientamenti scientifici, il Ministero della salute e questo Ministero hanno sempre ritenuto fondamentale la totalità della dieta e non il singolo alimento, evitando di classificare gli alimenti in buoni e cattivi, poiché essi devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una semplice valutazione standardizzata.

La riduzione di particolari nutrienti (come, ad esempio, zuccheri e grassi), attraverso l'individuazione

di semplici *target* numerici, non può essere accettata perché risulta non solo di difficile realizzazione, ma anche di dubbia efficacia. Negli ultimi anni vi è stata una crescente tendenza a utilizzare indicatori che non sempre hanno una base scientifica e a demonizzare i singoli ingredienti come grassi o zuccheri, ma senza considerare che ci sono tecniche di cottura che possono incidere sulla composizione degli alimenti e modificare la qualità nutrizionale degli alimenti stessi. Tale tendenza, inoltre, potrebbe indurre a eliminare taluni alimenti che fanno parte della dieta mediterranea e che sono ormai apprezzati in tutto il mondo, provocando pericolosi squilibri nutrizionali.

La strategia adottata attualmente dal Ministero della salute prevede misure di ampia portata, nel tentativo di contrastare anche le conseguenze negative di sovrappeso e obesità, soprattutto tra i bambini. Seguendo la linea d'azione europea, si sostengono iniziative che, tramite interventi efficaci e il coinvolgimento di *partner* selezionati, possano muoversi nella direzione dell'intersettorialità, affrontando non solo l'aspetto nutrizionale, ma anche l'ampia gamma dei fattori di salute del bambino, prima, e dell'adulto, poi. Infatti, coerentemente con gli orientamenti suggeriti dall'Unione europea, che ha sollecitato gli Stati membri a impegnarsi per un approccio globale alla riduzione di grassi saturi, grassi trans e zuccheri aggiunti nelle bevande zuccherate e nei cibi solidi, il Ministero della salute è pervenuto alla stesura di due documenti finalizzati, da un lato, a regolamentare la promozione di alimenti per l'infanzia e, dall'altro, a condividere alcuni obiettivi di miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti consumati dai bambini tra i tre e i dodici anni. Ecco perché si devono evitare sistemi di valutazione basati sui profili nutrizionali, o tanto meno rappresentazioni grafiche che pongono ingiustamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e frequenze di consumo.

Tali tematiche rivestono una rilevanza strategica per questo Ministero, in quanto l'applicazione dei sistemi quali il *traffic light* inglese (ossia l'etichettatura a semaforo) e il *nutri-score* francese, qualora fosse scelta a modello dalla Commissione europea potrebbe procurare effetti discriminatori soprattutto nei confronti di quei prodotti italiani riconosciuti a livello europeo come patrimonio nazionale (Denominazione di origine protetta, Indicazione geografica protetta, Specialità tradizionale garantita), che sono obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e soprattutto dei consumatori. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Per quanto sopra, l'Italia, relativamente alla prevenzione e al controllo delle patologie non trasmissibili, considera prioritario contrastare i fattori di rischio e promuovere i determinanti di salute attraverso un approccio olistico che privilegi la prevenzione delle malattie croniche e interventi multisettoriali, che coinvolgano più amministrazioni pubbliche e la società civile, e incentivi stili di vita salutari, attività fisica regolare e diete sane, equilibrate e sostenibili.

Proprio la prevenzione e il controllo delle Noncommunicable diseases (NCDs) hanno costituito oggetto di recente trattazione all'interno del terzo High-level meeting durante la settantatreesima Assemblea generale dell'ONU il 27 settembre ultimo scorso dove, grazie all' incisiva azione del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, è stata approvata la versione definitiva della dichiarazione politica sulle NCDs, contenente un testo molto bilanciato, di ampia portata politica, in linea con gli interessi italiani di tutela della salute e delle eccellenze del *made in Italy* nel settore agroalimentare.

Tale documento finale è stato poi adottato formalmente dall'Assemblea generale con una risoluzione in data 10 ottobre 2018. Come previsto dalla dichiarazione politica, il Segretario generale delle Nazioni Unite sarà poi tenuto a produrre un rapporto di consultazione con la *membership* in collaborazione con la World health organization sui progressi nella lotta alle patologie non trasmissibili e sull'attuazione del documento finale entro il 2024, in vista di un evento politico di alto livello di revisione complessiva nel 2025.

Tuttavia, nell'ambito di più recenti sviluppi in sede di Organizzazione mondiale della sanità, alcuni Paesi si sono fatti promotori di una risoluzione che tenta di reintrodurre il concetto di cibi insalubri e l'esortazione ai Governi ad adottare misure restrittive sul piano commerciale - questo è ciò che ci lascia perplessi: misure restrittive sul piano commerciale - potenzialmente lesive sui mercati esteri delle eccellenze e delle tipicità dell'agroalimentare *made in Italy* e 100 per cento italiano.



Successivamente, il rappresentante permanente dell'Italia a Ginevra è intervenuto alla riunione del Meccanismo globale di coordinamento per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tenutasi il 5 e il 6 novembre ultimo scorso, cui hanno preso parte anche il Ministero della salute e il presidente di Federalimentare. Nel suo intervento il rappresentante permanente dell'Italia a Ginevra ha ricordato il positivo esito del vertice succitato tenutosi a New York il 27 settembre e la relativa dichiarazione conclusiva, dai contenuti bilanciati e costruttivi, grazie al ruolo di primo piano dei negoziatori italiani.

L'ambasciatore ha stigmatizzato diversi tentativi di andare oltre il consenso raggiunto con la succitata dichiarazione politica del 27 settembre, reinterprestando la volontà degli Stati membri, fraintendendo gli impegni presi dallo Stato e citando misure che sono state respinte nel corso dei negoziati. Ha citato il contenuto di un comunicato stampa rilasciato dall'Organizzazione mondiale della sanità immediatamente dopo l'evento di alto livello, che richiamava i concetti di cibi nocivi per la salute e altri prodotti dannosi, che non trovavano riscontro nel testo della dichiarazione politica, che si riferisce unicamente alle diete e agli stili di vita non salutari. L'azione della diplomazia italiana ha indotto il Segretario dell'Organizzazione mondiale della sanità a rettificare il comunicato stampa. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Il 12 novembre scorso, nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign policy" (GHFP), che vede coinvolti sette Paesi (Brasile, Francia, Norvegia, Senegal, Sudafrica, Thailandia e Indonesia), il Brasile ha presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un progetto di risoluzione che affronta diverse tematiche relative alla salute con un *focus* sulla nutrizione. Se il testo è largamente condivisibile da parte italiana, la Farnesina ha subito rilevato le serie criticità relative alla formulazione del paragrafo operativo 7.

In particolare, abbiamo denunciato il tentativo di far passare il concetto che alcuni cibi sarebbero di per sé nocivi per la salute e criticato l'esortazione agli Stati membri ad adottare politiche restrittive finalizzate a ridurre i consumi, inclusa l'imposizione di tasse, di sistemi di etichettatura a semaforo fronte-pacco e di altre restrizioni alla commercializzazione e al *marketing* di determinati alimenti.

Come avete detto giustamente voi, cari colleghi, siamo sotto attacco. La risoluzione proposta dal Gruppo rischiava pertanto di nuocere seriamente al nostro agroalimentare, alla sua reputazione e immagine di qualità sui mercati esteri, compromettendo, in definitiva, gli ottimi risultati ottenuti il 27 settembre. In quell'occasione, l'impegno dell'Italia come cofacilitatore ha consentito di negoziare un documento conclusivo molto equilibrato, di taglio politico e senza raccomandazioni prescrittive sulle politiche nutrizionali nazionali.

Come indicato dalle nostre amministrazioni, in tutti i fori europei e internazionali, le classificazioni astratte dei singoli alimenti non hanno un adeguato fondamento scientifico ma sono, viceversa, passibili di danneggiare il nostro agroalimentare in molti mercati rilevanti per l'*export*.

Inoltre, la posizione italiana è che le politiche che pretendono e che prendono di mira singoli nutrienti siano fuorvianti per i consumatori, i quali dovrebbero invece essere educati a una dieta variata e salutare. Per questo l'Italia ha sempre osteggiato i sistemi di etichettatura cosiddetti a semaforo, dentro e fuori l'Europa.

Con riguardo alla nuova risoluzione presentata dal Brasile sulla nutrizione, la Farnesina si è pertanto immediatamente adoperata per cercare di bilanciarne i contenuti. Fin dall'inizio della discussione alle Nazioni unite in questi giorni, tanto in plenaria come nelle riunioni di concertazione europea, l'obiettivo del MAECI è stato quello di eliminare l'esortazione ad adottare politiche restrittive sugli alimenti, che finirebbero per colpire le diete tradizionali e salutari, favorendo l'acquisto di prodotti riformulati a scapito degli alimenti naturali realizzati da agricoltori e produttori locali.

Dopo oltre due settimane di intensi confronti, i negoziati sono tutt'ora in corso, in queste stesse ore. Secondo quanto anticipato dal Brasile, se ne dovrebbe prevedere la conclusione entro venerdì 7 dicembre con la finalizzazione di un documento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale intorno a metà dicembre.

L'azione italiana non si è concentrata solo sui negoziatori direttamente impegnati alle Nazioni unite, con la rappresentanza permanente italiana in prima linea e l'invio di un funzionario appositamente

incaricato da Roma. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha voluto coinvolgere direttamente la rappresentanza italiana a Ginevra, che è efficacemente intervenuta nei confronti dell'Organizzazione mondiale della salute, ottenendo che venissero rettificati alcuni comunicati e rapporti del segretariato, fattualmente inesatti e che rischiavano di fuorviare gli Stati membri, reinterprestando la volontà dei Capi di Stato e di Governo in merito alle decisioni assunte consensualmente il 27 settembre scorso.

È gravissimo quello che sta succedendo contro il nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Inoltre, su precise istruzioni ministeriali, gli ambasciatori italiani nelle capitali dei Paesi proponenti hanno tempestivamente effettuato una serie di passi mirati con le autorità locali per indurre a riconsiderare la propria posizione iniziale. Parallelamente, un'ulteriore azione di sensibilizzazione è stata effettuata al fine di ricercare alleanze tra i Paesi aderenti alla dieta mediterranea, tradizionalmente vicini alla posizione italiana. Grazie alla ferma e articolata azione della diplomazia italiana, possiamo esprimere soddisfazione per essere riusciti a espungere preliminarmente dal testo, ancora in fase di discussione, i linguaggi più estremi e a ricondurre il confronto su una proposta di possibile compromesso.

Secondo le informazioni che giungono in queste ore da New York, tale testo dovrebbe corrispondere pienamente alle aspettative italiane in quanto inclusivo di un riferimento generale alla dichiarazione politica adottata dai Capi di Stato e di Governo lo scorso 27 settembre e alla sua piena attuazione. L'azione sinergica con le altre amministrazioni direttamente interessate si è svolta in costante dialogo con la rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e professionali di categoria, al fine di meglio tutelare i legittimi interessi del nostro Paese.

Per quanto sopra, ribadisco la massima incisività e determinazione nel difendere il ruolo dell'Italia in tutti gli ambiti in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari italiani di qualità e all'estero.

Quanto sopra non esaurisce l'azione di tutela degli interessi italiani, per la quale si continuerà a mantenere alta l'attenzione nei fori internazionali, in cui si discute di temi nutrizionali, con il sostegno di tutte le amministrazioni competenti che voglio ringraziare tutte una per una: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero che rappresento, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico.

Cari colleghi, voglio ringraziarvi perché dalle parole che ho ascoltato oggi emergono davvero la voglia e l'intenzione di lavorare tutti insieme, indipendentemente dai Gruppi parlamentari di appartenenza, per riuscire a tutelare i nostri prodotti, la nostra agricoltura e il nostro *made in Italy*. Il fatto che il Senato sia riuscito a ottenere un documento comune, che ha messo d'accordo tutti gli interessi e soprattutto le sensibilità dei senatori presenti, penso ci possa riempire d'orgoglio. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, come già anticipato, voteremo a favore dell'ordine del giorno comune e unitario. È davvero importante essere riusciti a comporre una presa di posizione unitaria.

Torno a ripetere - come ho già detto illustrando l'ordine del giorno che avevo presentato - che quanto sta accadendo è molto grave. Ci sono in ballo non soltanto gli interessi del nostro Paese e del nostro sistema agroalimentare, certamente non secondari: la questione è assolutamente cruciale perché riguarda la salute dei cittadini.

Per quanto ci riguarda, se passa questa parte di risoluzione all'ONU, il danno dal punto di vista economico sarà notevole. Vorrei ricordare a tutti noi che il settore agroalimentare negli anni passati ha garantito cifre molto importanti dal punto di vista dell'esportazione, persino nei momenti di crisi. È assolutamente paradossale che, da una parte, un organismo dell'ONU, come l'UNESCO, riconosca la dieta mediterranea come valore e patrimonio dell'umanità e, dall'altra, si proceda con

un'interpretazione molto strana dei cibi ritenuti deleteri per la salute dei cittadini, a detrimento della produzione locale, delle produzioni agricole e dei prodotti a denominazione di origine.

Dobbiamo continuare a contrastare la risoluzione e la presa di posizione all'ONU e altresì combattere, anche a livello europeo e internazionale, per la trasparenza dei sistemi di etichettatura, affinché essi forniscano le corrette informazioni nutrizionali e soprattutto l'origine dei principali ingredienti utilizzati.

Gli interessi sono evidenti e davvero chiari. Se pensiamo che alcune bibite che nessuno di noi darebbe ai propri figli avranno il semaforo verde, e altre di nostra produzione, come - ad esempio - i succhi di frutta avrebbero il semaforo rosso, capiamo perfettamente chi sta lavorando per far passare questa strana interpretazione dell'etichetta. Si tratta ancora una volta dei grandi sistemi industriali di trasformazione del cibo, delle multinazionali che vogliono uccidere i prodotti dell'agricoltura legata al territorio e che rappresentano insieme non solo la storia del Paese, ma anche il grande valore aggiunto dei saperi tradizionali e del cibo buono legato a tutte le interpretazioni, anche le più incredibili, persino dal punto vista scientifico, sano per tutti i cittadini.

Per questo motivo vi invito - ed è importante che sia presente nell'ordine il giorno - a continuare la campagna di educazione alimentare perché ciò rafforza fortemente i valori della dieta mediterranea e, quindi, del *made in Italy* e del nostro sistema agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e dei senatori Buccarella e Martelli).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Giuseppe Di Vittorio» di Ladispoli, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione delle mozioni nn. 57, 61 e 62 (ore 11,27)**

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Signor Presidente, siamo convinti che il Governo debba adoperarsi per tutelare gli interessi dell'agroalimentare italiano, anche perché non dobbiamo dimenticarci che questo settore sconta già il danno economico inferto dalla contraffazione, con una perdita di svariati miliardi di euro l'anno. D'altro canto, credo che bisogna lavorare per promuovere la cultura del cibo sano e di qualità. E ritengo che una maggiore informazione sulla composizione degli alimenti sia sempre un fatto positivo, la quale deve essere di facile comprensione da parte del consumatore per fargli capire subito la composizione, soprattutto degli alimenti composti.

Il semaforo non è una brutta idea, ma non si possono far passare come uguali alimenti come l'olio extravergine e una confezione di merendine dell'*hard discount*. Un sistema di etichettatura che mette sullo stesso piano questi due prodotti è certamente falso e nocivo per i consumatori.

Tutti quanti abbiamo letto quello che succede in Gran Bretagna, dove l'adozione di un simile sistema ha fatto sì che dalle tavole scomparissero alimenti sani per essere sostituiti da altri dove gli edulcoranti hanno preso il posto degli zuccheri, e di cui non si conosce la composizione. Le istituzioni internazionali, invece, dovrebbero fare di più per tutelare i prodotti a denominazione d'origine e una dieta come quella mediterranea che i nutrizionisti riconoscono come la più efficace nel prevenire tutta una serie di malattie.

Crediamo che l'Italia non possa restare ferma davanti a questo rischio, che non è solamente di carattere economico, ma riguarda soprattutto la salute dei cittadini. Per questo ben venga ogni iniziativa volta a tutelare l'agroalimentare e i consumatori, sottolineando, però, che l'atteggiamento deve essere non quello del muro contro muro, ma quello della forza delle argomentazioni.

Tutelare il diritto al cibo di qualità è giusto e lecito. Non vorremmo, però, che la tutela dell'agroalimentare venga utilizzata strumentalmente per screditare l'ONU in vista della discussione sul *global compact*. Di scontri con le istituzioni internazionali d'Italia in questi mesi ne ha avuti fin troppi, e non ci sembra ci abbia guadagnato un granché, anzi.

Detto questo, il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole sull'ordine del giorno unitario. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Rojc).*

[LA PIETRA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (Fdi). Signor Presidente, esprimo piena soddisfazione per il fatto che quest'Assemblea sia intervenuta su un tema così importante, che va anche al di là della difesa dei nostri prodotti agroalimentari. Difendere i nostri prodotti significa, infatti, difendere anche la nostra identità, la nostra cultura. I nostri prodotti derivano proprio da questo e, quindi, significa anche difendere la nostra sovranità nazionale.

Siamo quindi soddisfatti, come Gruppo Fratelli d'Italia, di aver raggiunto un'unità di intenti all'interno di quest'Assemblea, dove - con un ordine del giorno unitario - diamo mandato al Governo di difendere in tutte le sedi istituzionali la nostra identità, la nostra cultura, la nostra sovranità, attraverso proprio la difesa dei nostri prodotti agricoli. Esprimiamo pertanto piena soddisfazione e condivisione del lavoro che abbiamo fatto.

Al riguardo non voglio aggiungere molto, signor Ministro, limitandomi solo a una riflessione molto breve su quello che è, in particolare, il nostro rapporto con i cugini d'Oltralpe e, quindi, all'interno dell'Unione europea. È chiaro infatti che, se siamo all'interno di un sistema che ci dovrebbe vedere come comunità, non si capiscono oggettivamente i motivi di un attacco così forte, se è vero com'è vero - secondo quanto risulta dalle carte - che la Francia è stata promotrice dell'iniziativa insieme a Paesi del Sud America come il Brasile. Non si comprende, allora, quale possa essere il senso di questa unità, di questa comunità perché, al contrario, dovremmo difendere tutti insieme il comparto agricolo europeo.

È chiaro che attaccare il nostro comparto agricolo per interessi «di bottega», cercando di far sì che i nostri prodotti siano considerati nocivi per la salute, può danneggiare anche tanti prodotti francesi, ma, soprattutto, danneggia tutto il sistema agricolo europeo.

Su questo credo che il Governo debba fare una riflessione profonda e, soprattutto, capire quali sono i rapporti che ci legano con i nostri i cugini d'Oltralpe, anche perché devo dire, signor Ministro, che non è il primo caso di un attacco così forte da parte della Francia. Non è la prima volta che dobbiamo subire, anche in altri contesti, la morale di chi si erge a professore nei nostri confronti e spesso si comporta in maniera differente.

Detto questo spero che il Governo possa chiarire queste posizioni in maniera forte e determinata nelle giuste sedi istituzionali, che penso siano importanti anche per il prosieguo dei rapporti commerciali internazionali.

Da parte del Gruppo Fratelli d'Italia c'è dunque massima soddisfazione e voteremo a favore dell'ordine del giorno G100, anche perché - come ormai è risaputo - quando si parla di interessi nazionali, Fratelli d'Italia è sempre presente. *(Applausi dal Gruppo Fdi e L-SP-PSd'Az).*

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, sappiamo quanto ciò che stiamo per approvare potrebbe incidere sul nostro *export*, se si dovesse andare avanti con le versioni più estreme annunciate. Siamo consapevoli di quanto tutto questo andrebbe a impattare sulle nostre produzioni tradizionali, sulle nostre IGP e, dunque, sui prodotti tipici che abbiamo.

Sappiamo quanto la nostra dieta, la dieta mediterranea, sia fondamentale alla base del successo, sia turistico che ricettivo, e dell'apprezzamento che il mondo ha per i nostri prodotti. Sappiamo quanto la nostra agricoltura tipica, nei suoi formaggi, nei salumi, nei trasformati vegetali, di frutta e nei dolci, sia fondamentale per la tenuta dei nostri territori, quale strumento straordinario di salvaguardia delle nostre aree in molti casi più marginali. Sappiamo bene che tutto questo è importantissimo e dobbiamo tenerlo ben presente.

Crediamo, però, che questa sia una battaglia da portare avanti in modo unitario e anch'io voglio esprimere il pieno apprezzamento per l'ordine del giorno unitario che è stato presentato, che sicuramente dà maggiore forza al Governo nelle azioni che andrà a intraprendere poi concretamente. Vogliamo portare avanti questa battaglia perché siamo convinti che sia il modo migliore per tutelare la salute dei cittadini, per salvaguardare le prospettive di qualità di vita dei cittadini, e non soltanto nel

nostro Paese, ma in tutto il mondo.

Non per nulla siamo convinti che il riconoscimento UNESCO conferito alla dieta mediterranea sia non una sorta di bollino da attaccare su qualche prodotto, ma il riconoscimento di uno stile alimentare, di uno stile di vita, che produce nel concreto risultati importanti sulla qualità e la salute di vita dei cittadini. Sarà un caso, ma il fatto che l'aspettativa di vita nel nostro Paese sia tra le più alte al mondo, sia in termini di longevità che di qualità, credo stia a testimoniare sul tappeto tutto questo.

Condurremo dunque questa battaglia esattamente nella direzione delle finalità annunciate da quanto abbiamo messo in campo e di cui stiamo discutendo. Stiamo parlando della tutela dei cittadini nei confronti delle malattie cardiocircolatorie, del diabete, del cancro; stiamo parlando di modalità attraverso le quali dare realmente contezza e trasparenza del contenuto dei prodotti. Noi siamo assolutamente favorevoli al fatto che il cittadino debba avere il massimo di informazione e siamo convinti che non sia dando dati sulla concentrazione di sali, di zuccheri e di grassi sul singolo prodotto che noi facciamo lo sforzo e che dà questo tipo di risultato. Crediamo fermamente che il tema sia quello degli stili alimentari e degli stili di vita ed è per questo motivo che chiediamo al Governo di fare il massimo sforzo possibile in questa direzione, nella convinzione che sia fondamentale lavorare su questi temi operando su due fronti: da una parte, fornendo dati, con studi che vadano a testimoniare ciò che stiamo dicendo e, dall'altra, creando alleanze. Solo se questo tema sarà un tema condiviso in modo ampio, riusciremo a portare a casa i risultati che la salute dei nostri cittadini e le prospettive della nostra agricoltura, che in direzione della salute sta lavorando, richiedono. È per questo che il Partito Democratico esprimerà voto favorevole a questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece).*

**BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ho cercato di capire da cosa nasce l'idea di discriminare i migliori prodotti italiani attraverso quelle che possiamo definire delle pratiche sleali a livello mondiale, attraverso la tassazione, le etichette discriminanti, le restrizioni, se non addirittura i divieti, al *marketing* e alla commercializzazione.

Sono giunto alla conclusione che si tratta di una conseguenza dell'adozione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e di diversi Paesi, dei cosiddetti profili nutrizionali. Per chi non lo sapesse, i profili nutrizionali sono un metodo di classificazione dei cibi, che punisce i cibi con maggiori quantità di grassi, di sali e di zuccheri, a prescindere dalla qualità generale del prodotto e dal resto dei suoi ingredienti.

Non possiamo e non dobbiamo consentire che motivazioni di tipo commerciale e industriale arrivino ad imporre agli italiani una banalizzazione della dieta come componenti chimiche. Questo concetto, che non è proprio della medicina, non solo risulta estraneo alla nostra cultura, alla nostra tradizione e alla nostra storia enogastronomica, come ha detto bene il Ministro, ma finirebbe certamente per danneggiare anche la salute dei nostri cittadini.

La scienza dell'alimentazione, infatti, dice chiaramente che i profili nutrizionali sono un concetto marcatamente ideologico e non scientifico. In sostanza, non sono suffragati da alcuna evidenza scientifica. Non a caso, nel 2016, per ben due volte, ad aprile e a luglio, il Parlamento europeo si è schierato a larga maggioranza contro i profili nutrizionali. Anche l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare, l'EFSA, in un'opinione del 2008, ha espresso tutti i limiti intrinseci dei profili nutrizionali come metodo di classificazione dei cibi, soprattutto perché ogni alimento viene modificato durante la preparazione e l'interazione con altri alimenti.

Nel complesso, penso che siano importanti due considerazioni su tutte: la prima è che i profili nutrizionali finiscono per classificare tutti i cibi come buoni o cattivi e questo è profondamente sbagliato. La scienza della nutrizione ci dice che non esistono cibi buoni o cattivi, ma diete, cioè combinazioni di cibi, buone o cattive. Qualsiasi cibo può far parte di una dieta bilanciata, purché ingerito in quantità appropriata. La seconda è che le recenti scoperte del prestigiosissimo istituto Weizmann sul valore della dieta personalizzata hanno mostrato in tutta evidenza che uno stesso alimento può avere e ha un effetto sulla salute buono o cattivo a seconda di chi se ne nutre. Questo



perché non bisogna concentrarsi unicamente sul cibo, ma sull'individuo che lo assume.

Ogni persona ha una sua conformazione fisica, ha un suo metabolismo, una sua risposta glicemica e il proprio sistema intestinale, da cui deriva la risposta del corpo al cibo. Indicare dei cibi come buoni o cattivi, a prescindere e per chiunque, è un approccio non solo fallimentare, ma potenzialmente controproducente, perché potrebbe indurre qualcuno a preferire cibi, che addirittura non fanno bene a chi li ingerisce.

A queste considerazioni, concernenti la salute, vanno aggiunte quelle di ordine economico e ampiamente condivise da tutta l'Assemblea. Se le proposte lanciate dai sette Paesi guidati da Brasile e Francia venissero accolte, i danni per il nostro Paese sarebbero devastanti. Tutto il comparto alimentare italiano costituisce quasi un decimo del nostro prodotto interno lordo e occupa più di 3 milioni di lavoratori. Ci sono oltre 1.300.000 aziende in questo settore, tra piccole, medie e grandi. Un gran numero dei nostri prodotti di esportazione verrebbe etichettato subito come nocivo per la salute, causando non solo una sicura contrazione delle vendite delle nostre eccellenze, ma anche un gravissimo danno alla reputazione del *made in Italy*, che è invece apprezzatissimo in tutto il mondo e di cui piuttosto dobbiamo combattere la contraffazione. Il fatto che tutta l'Assemblea del Senato abbia sottoscritto convintamente l'ordine del giorno in esame - e di questo ringrazio i colleghi - deve rappresentare un monito importante per quanti nutrono il proposito di attentare ogni giorno alle abitudini alimentari, simboleggiate dalla nostra dieta mediterranea, ormai riconosciuta dall'UNESCO - come è stato detto bene prima - come un patrimonio immateriale dell'umanità.

Guardate, non voglio più citare l'assurda situazione per la quale ci ha chiamato in causa il Governo francese, guidato dall'incomprensibile azione del presidente Macron, il quale credo che in questi giorni, invece di pensare alle mozioni dell'ONU, probabilmente ha altri problemi a cui pensare all'interno del suo Paese, ovvero ai gravissimi problemi economici e sociali e ad una protesta civile, che è stata attivata. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Non consentiremo a nessuno di attentare alla qualità delle nostre produzioni, alla nostra crescita economica e alla salute dei nostri cittadini. Signor Presidente, siamo per il diritto alla salute, ma per una vera salute e per tutti i cittadini. Non sarà certo facendoci imporre una classificazione superficiale per i nostri prodotti agroalimentari, non suffragata da dati scientifici, che si favorirà il benessere della popolazione.

Siamo attenti al progresso e anche agli studi, che stanno procedendo bene, sulla nostra amata dieta mediterranea, che ogni giorno concorre alla salute di tutti noi. Abbiamo dunque il dovere di opporci a qualsiasi mozione contro i nostri prodotti e contro i prodotti sani e salubri. Votando convintamente l'ordine del giorno in esame, abbiamo il dovere di difendere la nostra salute, le nostre tradizioni e la nostra economia: prima gli italiani, sempre! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

[BATTISTONI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTONI *(FI-BP)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola con soddisfazione su un argomento così importante per il nostro Paese e per la nostra economia. Leggere questi attacchi da parte di sette nazioni ci deve far riflettere e ci deve portare a ragionare in maniera unitaria di fronte a tali problematiche, perché non è la prima volta che il nostro regime alimentare e in particolare la dieta mediterranea si trovano sotto attacco.

Nel novembre 2010 abbiamo avuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO della dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale. Vi leggo solo il primo periodo della motivazione, che recita: «La dieta mediterranea comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni» e vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui «la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo». Tutte queste cose, messe insieme, di fatto fanno una sorta di identità nazionale e noi dobbiamo difendere i nostri prodotti e le nostre tradizioni proprio come se dovessimo difendere la nostra identità nazionale.

Recentemente, a fine ottobre, delegato dalla Commissione, ho partecipato insieme al collega Mollame ad un *summit* internazionale dei Parlamenti per affrontare le problematiche dell'obesità e la

malnutrizione nel mondo. Vedete, siamo usciti da quell'incontro un po' preoccupati, perché - per non far nomi - il senatore Girardi, del Cile, nella sua relazione ha svolto un attacco contro il nostro regime alimentare di una violenza inaudita, citando anche dei prodotti. Mi sono allora andato a documentare. Siccome lui attribuiva a nostri prodotti, soprattutto quelli derivanti dalle nocciole (e il Ministro sa quanto sia importante la nocciola per la nostra economia agricola), la causa dell'obesità che esiste nel mondo, sono andato a vedere la tabella dell'obesità fatta dall'Organizzazione mondiale la sanità e ho scoperto che il Cile, che già ha messo questi segnali di pericolo su alcuni nostri prodotti, è al terzo posto, anzi al secondo, secondo gli ultimi calcoli, mentre l'Italia, che invece fa molto e buon uso di questi prodotti, è al terz'ultimo posto. Quindi è un problema non di dieta, ma del giusto consumo.

Nel nostro Paese, infatti, anche grazie alla grande attenzione che è stata posta all'etichettatura dei prodotti, il consumatore attua una sorta di consumo consapevole: i nostri consumatori sempre più spesso vanno a vedere gli ingredienti e, a seconda degli ingredienti presenti, procedono agli acquisti. Questo è uno dei tanti esempi per dimostrare che veramente il nostro regime alimentare è sotto attacco, anche perché probabilmente la nostra sana dieta mediterranea a qualche grande gruppo internazionale dà fastidio.

Sono convinto che l'unità trovata oggi su questo ordine del giorno dovrebbe essere una unità da manifestare sempre all'esterno, soprattutto in altri consessi internazionali, anche perché, recentemente, in Parlamento europeo vi è stata la dimostrazione che, quando i nostri parlamentari riescono a far fronte unitario, poi arrivano i risultati. Uno su tutti: pochi giorni fa è stata votata la risoluzione sui dazi che riguardano il riso. I dazi che saranno messi sul riso soprattutto asiatico, garantiranno i nostri produttori e coltivatori di riso, anche perché era un settore che, a causa di questa importazione, stava correndo un grosso pericolo. Ma non solo questo: dieci giorni fa il Parlamento europeo - e questo credo che vada accolto da tutti con estrema soddisfazione - ha votato contro i tagli alla PAC e sappiamo benissimo che il settore agroalimentare rischiava di essere forse quello più penalizzato dalla Brexit, che ormai di fatto è alle tappe finali.

Considerato che il settore agroalimentare ha registrato, per quanto riguarda le esportazioni, un valore di oltre 41 miliardi nel 2017 e c'è stato un aumento del 6 per cento rispetto al 2016, signor Ministro, credo che tutte le azioni che sono auspicate in questo ordine del giorno vadano portate avanti con forza e convinzione. Ecco perché sono convinto che un settore come l'agricoltura che purtroppo - come abbiamo ricordato la scorsa settimana nel corso del *question time* - non solo ha subito gravi danni a causa degli eventi atmosferici, ma è sottoposto ormai anche ad altri pericoli, come ha ricordato il collega Berardi questa mattina, quali i danni da fauna selvatica, debba essere tutelato al meglio delle nostre possibilità.

Quando faremo questo tipo di battaglie, saremo in prima linea per difendere l'agricoltura, i nostri agricoltori e tutta la produzione agroalimentare. È per questo che con soddisfazione annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'ordine del giorno G100. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[MOLLAME](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, senatori e senatrici, cittadini, l'Italia nella sua straordinaria eterogeneità di suoli, di isole, di climi, cultura e costumi è da sempre sinonimo di eccellenza nel comparto agroalimentare mondiale ed è per questo che la nostra azione ha puntato e deve continuare a puntare sulla tutela della qualità delle tradizioni e tipicità. Più in generale, alla salvaguardia di quel marchio noto e preso spesso anche a modello: il *made in Italy*, cultura di base del nostro popolo.

Nei primi otto mesi del 2018 le esportazioni del settore hanno segnalato un incremento del 3,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel 2017, l'*export* italiano ha registrato la cifra record di oltre 40 miliardi di euro e in alcuni ambiti, come quello del vino, gli acquisti dei consumatori all'estero hanno superato quelli di noi stessi italiani. Un andamento, questo, che è testimone non solo di un'inestimabile potenzialità, ma anche e soprattutto del fatto che la ripresa dell'economia e la crescita di quel famigerato denominatore di cui al rapporto *deficit*-PIL può e deve iniziare soprattutto

da questo comparto primario e di base.

Quanto sta accadendo a livello internazionale può però rivelarsi poco confortante e lo abbiamo ribadito in tanti in quest'Aula. Mi riferisco, nello specifico, alla riproposizione presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite di un documento (promosso da sette Paesi: Francia, Brasile, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia e Senegal), che è stato da taluni infelicemente battezzato come risoluzione «*ammazza made in Italy*».

Parliamo di un testo che si dovrebbe discutere il prossimo 14 dicembre nell'ambito dell'assemblea dell'ONU di fine anno, che potrebbe sicuramente arrecare un serio pregiudizio e un notevole danno al comparto a un comparto primario della nostra economia, a uno dei settori trainanti della stessa economia.

Tale provvedimento potrebbe influire sull'apprezzamento, sulla fama e sul buon nome dei nostri prodotti tipici e unici, incidendo finanche in modo grave sulle esportazioni. Se questa traccia dovesse trovare approvazione, infatti, le conseguenze sarebbero certamente impattanti: tantissimi prodotti alimentari tipici verrebbero impropriamente classificati come nocivi per la salute, al pari delle sigarette. Verrebbe messa in discussione la produzione di migliaia di piccole e medie imprese agricole, che sono la struttura di base di questo comparto, che dalla Valle d'Aosta all'isola di Lampedusa danno lustro al nostro Paese con i prodotti di un'agricoltura millenaria diffusi su tutto il pianeta. Tanti posti di lavoro potrebbero essere messi in discussione e oggi, più che mai, non possiamo permettercelo.

Marco Porcio Catone, il censore che calpestò questi suoli circa ventidue secoli fa, diceva: «Dall'agricoltura consegue il profitto più onesto, più stabile, meno sospetto: chi è occupato in quella attività non nutre pensieri malevoli». (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Berardi*). Tutto ciò nasce da un'aberrante e bizzarra classificazione degli alimenti basata sui cosiddetti semafori alimentari, che distingue i cibi salutari da quelli non salutari attraverso l'apposizione di un bollino che, a seconda del contenuto in termini esclusivamente quantitativi e, quindi, non qualitativi, di grassi, zucchero o sale può essere di colore verde, giallo o rosso. Con questa semplicistica e impropria classificazione circa l'ottanta per cento dei prodotti agroalimentari italiani a denominazione di origine protetta potrebbero essere soggetti a riportare il bollino rosso, mentre, per assurdo, succhi e bevande contenenti edulcoranti al posto degli zuccheri verrebbero classificati come salutari, con un bel bollino verde.

In un contesto così delineato, i nostri prosciutti, la nostra coppa piacentina, il grana padano, il pecorino sardo, l'olio extravergine di oliva Nocellara del Belice, fiori all'occhiello della nostra produzione gastronomica, verrebbero riconosciuti come prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Se ne è già parlato a Madrid qualche settimana fa al convegno internazionale della FAO dove, a seguito di qualche intervento che definisco anche folkloristico, ho replicato, in rappresentanza dell'Italia, con un asserto, che fu quello di Ludwig Feuerbach, «Siamo quello che mangiamo». Pertanto, siamo grassi, sali, acqua e tanto altro, naturalmente nelle giuste proporzioni.

È del tutto lapalissiano che questa irragionevole schedatura o catalogazione, non seguendo alcuna regola di buon senso, inficia i pregi della dieta mediterranea che, come tanti altri hanno già avuto modo di evidenziare, è diventata patrimonio UNESCO dal 2010 e modello alimentare riconosciuto a livello planetario. È patrimonio culturale immateriale dell'umanità, dal paesaggio alla tavola.

Appare un principio più che legittimo prevedere che le etichette debbano riportare indicazioni esaustive, trasparenti e dettagliate e noi, come MoVimento 5 Stelle, ne abbiamo fatto un obiettivo primario. Altrettanto legittimo è che i consumatori siano messi nella condizione di scegliere consapevolmente cosa bere o mangiare. Ciò deve avvenire attraverso parametri analitici e obiettivi, certamente non con metodi faziosi, fuorvianti o sistemi dissuasivi, deterrenti o, peggio, con spauracchi. Utilizzare tre colori per codificare la peculiarità di un prodotto destinato alla nostra alimentazione equivale a mortificare, oserei dire perfino a truffare centinaia di milioni di consumatori che apprezzano le nostre tipicità. È solo su una corretta informazione e formazione che dobbiamo puntare, non su liste di proscrizione e messe al bando, che diventerebbero certamente fuorvianti.

Per queste ragioni, con l'ordine del giorno che congiuntamente ci apprestiamo ad approvare, intendiamo impegnare il Governo su alcuni punti, ai quali non si può e non si deve derogare. Innanzi tutto, è necessario tutelare con la massima determinazione l'intero comparto agroalimentare italiano in



tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali (presso l'ONU, le sue agenzie, l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO, ma anche nell'ambito dell'Unione europea). Va inoltre posta in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare, ovvero a modificare sostanzialmente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa «Salute mondiale e politica estera» in discussione presso l'Assemblea dell'ONU: tutto questo ha la finalità di scongiurare le pericolose e incontrollate conseguenze che l'approvazione di un simile documento potrebbe causare per il settore agroalimentare italiano e le nostre esportazioni.

Sarà necessario infine avviare un confronto nelle sedi opportune, in modo da chiarire quali siano state le finalità che hanno condotto gli inquilini dell'Eliseo a promuovere un'iniziativa certamente lesiva per un comparto primario europeo, che si potrebbe anche rivelare un *boomerang* per loro stessi.

Concludo il mio intervento aggiungendo, altresì, che abbiamo il più alto numero di aziende certificate per produzione biologica e di marchi per tipicità geografica d'Europa. Pertanto, la difesa dei prodotti italiani dalla minaccia di iniziative internazionali spesso penalizzanti per la qualità - e, in generale, lesive per le nostre imprese, per i lavoratori del settore e per i consumatori - rappresenta e dovrà rappresentare una priorità d'azione. Sarà nostra cura lavorare affinché l'essenza del patrimonio più autentico del nostro Paese, quello «dell'agri-cultura» (lo dico appositamente con la «u»), venga difeso in ogni sede. Il *made in Italy* è la storia, la tradizione e il sudore dei nostri avi e rappresenta il lavoro di tutti noi italiani.

Votiamo quindi con forza l'ordine del giorno al quale congiuntamente abbiamo aderito tutti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dai senatori Vallardi, Patuanelli, Bergesio, Battistoni, Taricco, La Pietra e De Petris.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione congiunta del disegno di legge:**

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**e dei documenti:**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (ore 12,05)**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 822**

**Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 1**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 822 e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore sul disegno di legge n. 822, senatore Licheri, se intende integrarla.

**LICHERI,** relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, al termine di un percorso di interessanti spunti di riflessione e di interventi anche di forte spessore intellettuale, che hanno comunque mostrato una sensibilità per quanto concerne quel sentimento di appartenenza alla comunità europea, sento il dovere di ringraziare ogni singolo componente della 14a Commissione, perché insieme abbiamo effettivamente portato avanti un lavoro che ci ha visti divisi in alcuni punti e in altri ci ha visto concordi e questo è sicuramente segno di una intelligenza politica che mi sento di riconoscere in questa sede.

Il disegno di legge europea 2018 è stato presentato dal Governo, adempiendo alla legge n. 234 del 2012, al fine di pervenire all'archiviazione di due procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, nonché al fine di prevenire l'apertura di nuove procedure, garantendo la piena attuazione di due regolamenti, di un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e di altra normativa dell'Unione.

Durante l'esame nella 14a Commissione, ai tredici articoli della proposta originaria del Governo -

relativi alle materie di: libera circolazione, giustizia e sicurezza, trasporti, fiscalità e dogane, diritto d'autore, tutela della salute e ambiente - sono stati aggiunti altri sei articoli, finalizzati a dirimere due procedure di infrazione sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione (articolo 4 del testo proposto dalla Commissione) e sui diritti aeroportuali (articolo 8 del testo proposto), un caso EU-Pilot sulla disciplina dei prodotti in cuoio e pelle (articolo 5 del testo proposto) e due procedure per aiuti di Stato relative a un contributo all'istituto Isiamed e ad agevolazioni per gli impianti a biomasse (articolo 18 del testo proposto), nonché a prevenire l'apertura di un'ulteriore procedura relativa alla nuova normativa per la sorveglianza sui dispositivi medici.

In Commissione sono stati poi accolti dal Governo otto ordini del giorno in materia di: riconoscimento delle qualifiche professionali; contratti a tempo determinato; ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi climatici; sfalci e potature, per prevederne l'utilizzo prioritario nella produzione di *compost*, per chiarire che tale utilizzo non solleva problemi di compatibilità con la direttiva rifiuti e per agevolare l'acquisto di macchinari necessari alla loro trasformazione; infine, di intermediazione per la gestione collettiva dei diritti d'autore.

Ritengo che sia stato compiuto un lavoro meritorio dall'intera Commissione, con la proficua collaborazione del Governo e in particolare del Dipartimento per le politiche europee diretto dal ministro Paolo Savona e dal sottosegretario, professor Barra Caracciolo, ai fini dell'ulteriore riduzione del numero delle procedure di infrazione aperte. Attualmente, esse ammontano complessivamente a sessantotto, di cui otto per ritardo nell'attuazione di direttive e sessanta per la presenza di norme nazionali in contrasto con direttive o regolamenti europei.

Il testo si compone, quindi, attualmente di diciannove articoli. L'articolo 1, modificato durante l'esame in Commissione, reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea di infrazione n. 2018/2175.

In particolare, la novella di cui alla lettera *a)* del comma 1 interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea «legalmente stabilito», per sopprimere il riferimento alla residenza, che non è previsto dalla normativa europea e ha dato problemi in fase di applicazione.

La successiva lettera *b)* estende le competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, a tutti i profili professionali di guide montane.

La lettera *c)* prevede che l'autorità competente per il rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare) rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla normativa europea e non solo quelli di cui è già in possesso.

Anche la lettera *d)* riguarda la tessera professionale europea, spostando di una settimana il termine di un mese per la verifica dei documenti presentati per il suo rilascio e prevedendo un'ulteriore proroga di due settimane del termine entro cui dover decidere sul rilascio medesimo.

La novella di cui alla lettera *e)* specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti.

La lettera *f)* concerne alcune ipotesi relative alle misure compensative richieste nell'ambito del regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, quando la formazione svolta nell'altro Stato membro preveda materie sostanzialmente diverse da quelle previste in Italia per la professione in questione, rimettendo, per tali casi, all'autorità competente la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. L'emendamento approvato in Commissione estende anche a tali ultimi casi l'obbligo di sottoporre l'interessato a una successiva verifica finale.

Le lettere *g)* e *h)* integrano le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche per le professioni sanitarie, con riferimento all'adesione della Croazia all'Unione europea.

L'articolo 2, modificato durante l'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, tra cui la professione di agente immobiliare, ed è anch'esso mirante a definire la procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare, la norma limita le incompatibilità previste per l'attività di mediazione alle ipotesi di attività imprenditoriale di produzione, vendita,

rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché all'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo (ad esclusione delle imprese di mediazione) e all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi, novellando a tal fine il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Veniamo adesso all'articolo 3, anch'esso modificato durante l'esame in Commissione, il quale concerne i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e si riferisce al caso EU-Pilot 8002/15/GROW. Esso modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del patentino, novellando il comma 42 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituendo - questo è il punto - il criterio della produttività minima con quello della popolazione.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a porre fine alla procedura di infrazione n. 2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare, l'articolo 4 prevede la sostituzione dell'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento degli acconti su corrispettivo di appalto, come indicato dalla direttiva, calcolato a partire dalla data di emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori, cioè il cosiddetto SAL, e non da quella del certificato di pagamento che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni. Si prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Si chiarisce, inoltre, che la fattura finale emessa dall'appaltatore deve essere saldata nel termine di trenta giorni decorrenti dal collaudo o dalla verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto e da talune sue caratteristiche.

L'articolo 5, introdotto durante l'esame in Commissione, delega al Governo l'adozione di un decreto legislativo per la regolamentazione della disciplina relativa all'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. La delega riprende quella già scaduta, cioè una precedente delega che era andata a scadenza, contenuta nell'articolo 26 della legge europea 2013-*bis*, la legge n. 161 del 2014.

Il citato articolo 26, infine, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 4971/13/ENTR, aveva provveduto ad abrogare la legge n. 8 del 2013 facendo rivivere la precedente legge n. 1112 del 1966. Tale modifica normativa richiedeva un riordino della materia al cui scopo fu prevista una delega al Governo che tuttavia non fu esercitata. Ritenendo opportuno colmare la lacuna normativa al fine di tutelare i consumatori e i produttori anche artigianali di prodotti in cuoio, l'articolo 5 ripropone la delega legislativa esattamente negli stessi termini. In particolare, il decreto legislativo deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prima della definitiva adozione ai sensi della direttiva UE 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 6, già articolo 4 del disegno di legge, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005 n. 69 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 7, già articolo 5, interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quelle per gli autoveicoli, cioè la cosiddetta patente B. La disposizione modifica la lettera *a*) del punto 2.2 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per il quale

l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica o magistrale in ingegneria.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,21)**

(Segue LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822). L'articolo 8, che è stato introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato invece a risolvere la procedura di infrazione 2014/4187 con cui la Commissione europea ha rilevato che agli utenti degli aeroporti di Milano, di Roma e di Venezia, regolati dai cosiddetti contratti di programma in deroga, non viene garantita la possibilità di ricorrere contro le decisioni riguardanti i diritti aeroportuali e che l'ENAC non sarebbe in possesso dell'indipendenza necessaria per svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza su tali scali aeroportuali. L'articolo 8 pertanto attribuisce in via definitiva le funzioni di autorità di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, ormai pienamente operativa, anche con riferimento ai contratti di programma in deroga, previsti per i tre citati aeroporti.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione n. 2018/4000. Con le modifiche proposte si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell'operazione esentata, anche qualora non sia stata scontata l'IVA in dogana.

L'articolo 10 novella l'articolo 84 del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, di cui al Regolamento dell'Unione europea n. 952/2013, che si applica dal 1° maggio 2016. In particolare nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di tre anni dalla data in cui è sorta, mentre qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è stabilito in sette anni.

L'articolo 11, modificato durante l'esame in Commissione, contiene disposizioni volte alla piena attuazione del Regolamento dell'Unione europea n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il comma 1, lettera a), introduce, nell'ambito della disciplina degli intermediari di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame in Commissione, abroga il contributo annuo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, assegnato dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in favore dell'istituto Isiamed, per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*. Tale contributo, ancora non erogato, è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, nell'ambito della procedura SA 50464 (2018/N).

L'articolo 13 reca disposizioni attuative della direttiva dell'Unione europea 2017/1564, che ha dato attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakech e alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale.

PRESIDENTE. Senatore Licheri, la invito a concludere.

LICHERI, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, a questo punto direi che potrei rimettermi al contenuto della relazione inserita nel fascicolo del disegno di legge e dare per letta l'esposizione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Rimango ovviamente a disposizione dei colleghi per qualunque altro tipo di chiarimento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di minoranza sul disegno di legge n. 822, senatrice Testor, se intende integrare la relazione scritta.

[TESTOR](#), relatrice di minoranza sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, signor

Sottosegretario, onorevoli colleghi, il 26 settembre 2018 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Come da prassi procedurale, invece, l'altro ramo del Parlamento ha esaminato e approvato la legge di delegazione europea che, insieme alla legge europea, rappresenta un ulteriore strumento di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

L'importanza di questi provvedimenti è quindi sostanziale, non formale. Si tratta di strumenti normativi con i quali il nostro Paese si mette in regola rispetto a quelli che sono i suoi obblighi di appartenenza all'Europa, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria. Nella legge europea, in particolare, sono inserite non solo quelle disposizioni che consentono un riallineamento periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in seguito a rilievi specifici mossi dalla Commissione europea attraverso procedure di infrazione, ma sono inserite anche quelle modifiche mirate a prevenire possibili procedure di infrazione. Soprattutto a questo proposito, è dirimente sottolineare l'assoluta volontà del Governo e del Parlamento di farsi carico delle proprie responsabilità di fronte a violazioni acclarate, ma soprattutto di adottare ogni misura necessaria, con un atteggiamento attivo e propositivo, dinanzi al rischio di un contenzioso. Allo stato attuale, il numero delle procedure a carico dell'Italia ha raggiunto quota 64, di cui 56 per violazione del diritto dell'Unione e otto per mancato recepimento delle direttive.

Il disegno di legge europea per l'anno 2018, in particolare, mira ad affrontare due procedure di infrazione e tre casi di pre-contenzioso avviati tramite il sistema di comunicazione cosiddetto EU Pilot; dare attuazione a due direttive; garantire la piena attuazione di due regolamenti; dare concreta esecuzione a un accordo internazionale nonché a una specifica direttiva dell'Unione.

Gli argomenti trattati nel provvedimento di quest'anno hanno, come di consueto, una natura molto eterogenea. Le disposizioni che stiamo per adottare riguardano settori come la libera circolazione di persone, merci e servizi; la sicurezza; la tutela della salute umana sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali a uso umano; il diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti; la tutela dell'ambiente. L'impatto che questi provvedimenti avranno sulla nostra legislazione è dunque notevole. Recependo le direttive europee, il Governo e il legislatore non devono mai dimenticare che i primi soggetti direttamente coinvolti e che subiranno effetti positivi o negativi dall'assunzione di certe disposizioni sono i cittadini e le imprese italiane. Sarebbe pertanto un errore gravissimo considerare la legge europea come un mero atto burocratico da espletare al solo fine di evitare contenziosi o sanare irregolarità.

La legislazione europea influisce direttamente sulla vita quotidiana di tutti noi. Sta a noi, al nostro compito di interpreti delle istanze dei cittadini, garantire la massima armonizzazione tra le regole europee e quelle del nostro ordinamento. Sta a noi fare in modo che non ci sia una supremazia del diritto europeo in contrasto con l'interesse nazionale.

Va rilevato che tra le cause principali del diffuso sentimento di euroscetticismo vi è proprio l'accettazione obbligatoria delle disposizioni comunitarie. Accettazione doverosa, certamente, ma troppo spesso privata di forme di contraddittorio, laddove l'appartenenza all'Unione europea non può essere in alcun modo sinonimo di sudditanza.

Il nostro diritto va difeso e tutelato. L'emanazione di leggi nazionali risponde a specifiche esigenze del Paese, e il nostro compito è quello di far rispettare queste leggi perché crediamo nella loro importanza. L'Europa tante volte ci offre indirizzi per migliorare la nostra normativa, ma troppo spesso interviene senza considerare la specificità del nostro Stato, le nostre caratteristiche, i nostri usi e le nostre tipicità. La tecnocrazia va combattuta attraverso il contraddittorio.

L'emanazione della legge europea nonché della legge di delegazione europea possono e devono avere questo scopo. Ottemperiamo ai nostri doveri, ma non in maniera passiva, avendo sempre ben chiaro che le conseguenze di quello che si decide a Bruxelles hanno ricadute sulla vita di tutti noi.

Troppo spesso, invece, questi provvedimenti hanno assolto alla primaria esigenza di rispondere a un richiamo: si è proceduto, quindi, più per evitare sanzioni che non per analizzare l'effettivo impatto che

direttive comunitarie avrebbero avuto sul nostro ordinamento. Un errore grave, laddove il recepimento delle norme comunitarie dovrebbe comportare sempre un significativo miglioramento delle nostre condizioni di vita, un vantaggio per le imprese italiane, risultati che si conseguono, non attraverso l'accettazione pedissequa del dettato europeo, ma intervenendo noi stessi nel processo decisionale, facendo prevalere la politica sulla burocrazia, difendendo l'interesse nazionale attraverso l'armonizzazione delle norme.

Va comunque sottolineato che, nella stesura di questo testo, il Governo ha assunto un atteggiamento che potremmo definire di cauta osservanza degli obblighi imposti dall'Unione. Anche la trattazione in Commissione del provvedimento si è svolta all'insegna del confronto democratico.

A tal proposito, è positivo che si sia voluto dare parere favorevole a un ordine del giorno presentato da Forza Italia relativamente alla procedura di infrazione n. 2175 del 2018 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi dello spazio economico europeo e della Svizzera, possono esercitare una «professione regolamentata» in Italia, dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle autorità competenti.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che ha recepito la direttiva comunitaria 2005/36.

Attraverso il nostro ordine del giorno abbiamo impegnato il Governo a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di formazione di categorie quali i medici, gli infermieri, gli odontoiatri e i farmacisti. L'Italia, infatti, ha il dovere di favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo ha l'obbligo di affrontare e gestire due gravi realtà che interessano il settore sanitario. Da una parte, infatti, vi è una cronica carenza di personale sanitario, alla quale si deve far fronte favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità; dall'altra è indispensabile arrestare la crescente fuga di medici che decidono di lasciare l'Italia, dopo aver svolto un lungo periodo di formazione, e di andare all'estero, mettendo a disposizione il proprio sapere - che in questo, come in altri settori, è da sempre all'avanguardia - per il solo fatto che trovano un impiego in tempi più rapidi e con retribuzioni di gran lunga più soddisfacenti di quelle offerte nel nostro Paese.

Ebbene, anche approfittando di queste lacune, assistiamo troppo spesso a un proliferare di medici o pseudo tali, che in tutta Italia aprono studi senza avere le dovute qualifiche. Nessuna preclusione, ma chiediamo più controlli e verifiche sui titoli ottenuti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a professionisti ai quali affidiamo la nostra salute.

Allo stesso modo è apprezzabile che il Governo abbia voluto accogliere il nostro ordine del giorno, seppure riformulato, impegnandosi ad attivare con immediatezza la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato nell'ultimo anno la nostra penisola.

Non si può dire però lo stesso laddove abbiamo proposto al Governo di fare uno sforzo aggiuntivo, impegnandosi a dare risposta alla procedura di infrazione tuttora pendente n. 2143 del 2014, *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opportunamente promossa dall'allora commissario all'industria e vice presidente della Commissione europea, Tajani, relativa ai ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione italiana. In seguito all'avvio di questa procedura, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66, dedicando l'intero Titolo III al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

La problematica dei ritardati pagamenti, tuttavia, è di gran lunga lontana dall'essere risolta. I tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane sono migliorati, ma restano comunque lontani dal rispetto dei vincoli di trenta-sessanta giorni imposti dalla legge.

Secondo uno studio recente basato su dati ISTAT, Banca d'Italia e Ministero dell'economia e delle finanze, si riscontrano situazioni gravissime in alcuni Comuni e Province, con picchi di ritardi che arrivano a 540 giorni.

Per far fronte a questa situazione incresciosa che danneggia le nostre imprese e la nostra economia, avevamo chiesto di utilizzare, in via prioritaria rispetto all'introduzione di una misura assistenziale

quale è il reddito di cittadinanza - che ora sta cambiando natura - una parte del maggior *deficit* previsto dalla legge di bilancio per pagare i debiti pregressi già certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti di imprese e liberi professionisti. Spiace sottolineare che il rappresentante del Governo abbia giustificato la bocciatura della nostra proposta adducendo come motivazione il *deficit* in più che si creerebbe pagando questi debiti. Un *deficit*, quindi, che sarebbe giustificato per misure assistenzialistiche e non per iniettare liquidità pagando le imprese italiane, garantendo loro continuità lavorativa e occupazionale.

Del lavoro svolto in Commissione 14a ha già illustrato ampiamente e in modo dettagliato il presidente Licheri che ringrazio per il lavoro svolto, insieme a tutti i membri della Commissione. In conclusione, Forza Italia ritiene questo provvedimento unitamente alla legge di delegazione europea strumenti normativi di estrema importanza, con particolare riguardo alla esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma soprattutto di chiudere con celerità i casi di pre-contenzioso.

Auspichiamo tuttavia che nel prosieguo dei lavori si possa adottare un atteggiamento più attivo finalizzato a prevenire infrazioni, in particolare laddove la nostra normativa penalizza i nostri cittadini e le nostre imprese rispetto alle disposizioni europee. Auspichiamo insomma un maggiore equilibrio tra le diverse fasi che caratterizzano i rapporti Italia-Unione europea e maggiore autorevolezza nel difendere i nostri interessi in Europa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Salvatore Quasimodo» di Crispano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione congiunta**

##### **del disegno di legge n. 822 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#) e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 12,37)**

**PRESIDENTE.** Chiedo al relatore sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1, senatore Bossi Simone, se intende integrare la relazione scritta.

**BOSSI Simone** (*L-SP-PSd'Az*), relatore sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Signor Presidente, anch'io come il Presidente vorrei ringraziare tutti i membri della Commissione per l'ottimo lavoro svolto, per l'impegno profuso e per l'esperienza apportata.

La relazione consuntiva per il 2017 e la relazione programmatica per il 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono state presentate al Parlamento rispettivamente il 19 marzo e il 22 gennaio 2018, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e sono state deferite in data 2 ottobre 2018 per l'esame in Commissione.

La relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea durante l'anno precedente, mentre la relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica, poiché riflette la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei.

Poiché entrambe le relazioni sono state prodotte dal precedente Governo, l'esame da parte della 14a Commissione permanente in sede referente e da parte delle altre Commissioni permanenti in sede consultiva si è limitato ai profili formali, al fine di dare atto del pregresso, consentendo al contempo alle forze politiche, attualmente presenti in Parlamento, di compiere una riflessione programmatica e fornire indicazioni di indirizzo al Governo in carica.

Durante l'esame in 14a Commissione, si è tenuto conto anche di altri documenti programmatici concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferiti all'attuale legislatura, tra cui le risoluzioni adottate dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, e il 16 ottobre scorso, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Ai fini di una ricognizione formale dei due documenti, si evidenzia che il testo della relazione consuntiva relativa al 2017 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.

Essa è articolata in quattro parti: la prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli. Il primo riguarda le priorità



generali delle Presidenze del Consiglio dell'Unione europea nel 2017, il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'attuazione del Piano Juncker, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2017 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con un particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea, nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee.

Infine, si dà conto anche del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di quanto fatto per dare soluzione alle procedure di infrazione. Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano, il numero delle procedure di infrazione aperte, a fine 2017, era pari a 62, un dato in linea con gli altri Stati membri. Attualmente, a novembre 2018, il numero delle procedure a carico del nostro Paese è pari a 68, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e solo 8 per mancato recepimento di direttive. L'Italia resta dunque lo Stato membro con il minor numero di procedure di infrazione aperte per mancato recepimento rispetto a tutti gli Stati membri, anche se il dato delle procedure per violazione del diritto europeo ci riporta ad una posizione intorno alla media europea. Preoccupazione destano le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero quelle per la mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

La Relazione consuntiva, infine, è completata da cinque allegati. I primi tre concernono il Consiglio dell'Unione europea e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera dei deputati nel 2017 su proposte legislative europee e, per ognuna di esse, vi è il rimando alla parte del testo della Relazione, che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Per quanto riguarda invece la Relazione programmatica per l'anno 2018, essa è strutturata in cinque parti. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intendeva assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, nonché in merito al futuro quadro finanziario pluriennale, alle problematiche inerenti alla Brexit e al coordinamento delle politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, tra cui le politiche per il mercato unico, le strategie in materia di migrazione, le politiche per l'impresa, o le politiche sulla giustizia e affari interni. La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento e politica di vicinato e di collaborazione con i Paesi terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Completano il testo quattro appendici, con specifici riferimenti al



Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, al Programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, estone, bulgara e austriaca, e a un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

Della relazione programmatica per l'anno 2018 si prende atto, soprattutto quanto ai suoi contenuti politici, che sono espressione del precedente Governo. Oggi quindi presenteremo una risoluzione di maggioranza, che rifletta il nuovo contesto politico nazionale e contenga indicazioni di indirizzo politico concordi con i nuovi orientamenti, propri dell'attuale Governo in carica, nei confronti della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

**PRESIDENTE.** Le proposte di risoluzione alla relazione programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

**DE BERTOLDI (FdI).** Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge in esame è nient'altro che la risposta che questo Parlamento deve dare alle varie procedure di infrazione, di un'Unione europea che è troppo spesso matrigna e quasi mai madre; di un'Unione europea che guarda all'Italia solamente per criticarla, per insegnare al nostro Paese e ai nostri pescatori magari come coltivare le vongole, che vuole insegnare ai nostri casali di montagna come si fa il formaggio, che vuole limitare la professionalità dei nostri professionisti e che raramente è invece un punto di supporto e di partenza per lo sviluppo di questo Paese. Chiariamo innanzitutto questo quando ci accingiamo a commentare questo disegno di legge.

Il disegno di legge al nostro esame, come vediamo nell'impianto, non tende a far altro che appiattare le qualificazioni delle nostre professioni. Lo vediamo in particolare in alcuni articoli che riguardano gli infermieri, piuttosto che altre professioni sanitarie, dove il tutto viene visto come un appiattimento: poiché in altri Paesi basta una minor cultura e una minore formazione per arrivare a svolgere la professione, allora dobbiamo adeguarci e limitare verso il basso anche noi la professione e la professionalità.

Nello specifico, questa caratterizzazione somatica, questa caratterizzazione qualitativa del disegno di legge si esprime in un articolo che voglio brevemente commentare, l'articolo 2, che riguarda gli agenti d'affari in mediazione: una categoria che noi di Fratelli d'Italia stiamo cercando di aiutare, perché già da un punto di vista interno e tributario è vessata ed oggetto di un trattamento di differenziazione negativa rispetto a figure omologhe come, ad esempio, gli agenti di commercio. Lo abbiamo fatto in sede di decreto-legge fiscale: abbiamo convenuto con il Governo, dal quale ci aspettiamo coerenza, l'impegno di rivedere il trattamento tributario di queste figure professionali, cioè degli agenti mediatori rispetto agli omologhi agenti di commercio, che hanno vantaggi tributari - lo ribadisco - molto maggiori.

Anche dal punto di vista normativo, la figura dell'agente mediatore, se questo disegno di legge verrà approvato, verrà ulteriormente dequalificata: di fatto, la figura dell'agente d'affari in mediazione verrà vista sempre di più come una figura di secondo piano, come una professione che potrà essere di fatto svolta come secondo lavoro. Che cosa fa infatti questo disegno di legge? Va ad eliminare le limitazioni di accesso alla professione: in sostanza, se verrà approvato, permetterà a chiunque non svolga un'attività di lavoro dipendente piuttosto che imprenditoriale, ma anche di lavoro professionale, quindi a chiunque non svolga un'attività di questo tipo nello stesso settore merceologico, di diventare un mediatore. In sostanza, la segretaria di un avvocato piuttosto che di un commercialista, il venditore di frutta al mercato, cioè colui che non fa un'attività specifica nel settore dell'intermediazione, domani con un piccolo esame potrà diventare agente d'affari in mediazione.

Da un primo punto di vista, verrà svilita la professione, che verrà aperta quasi a tutti, e soprattutto verrà anche tolta quella tutela del cliente-utente che fino ad oggi grazie alla legge italiana, che è appunto una legge di qualità, consente di individuare nel mediatore una funzione e un ruolo davvero *super partes*, davvero imparziale, cioè il mediatore immobiliare come colui al quale ci si rivolge, nella speranza, ma anche con una certa certezza, che sia davvero una figura autonoma e professionale sopra le parti.

A questo disegno di legge invece corrisponderà un mediatore che potrà essere magari il dipendente di uno studio professionale che si occupa di fallimenti, ed è quindi all'interno di certe logiche di mercato della compravendita di immobili, che magari fa il mediatore come secondo lavoro, e pertanto ha una preparazione e un'autonomia assolutamente differente.

Questo è il DNA, che riguarda nello specifico l'articolo 2 sulla figura del mediatore, ma purtroppo è anche il DNA che contraddistingue e caratterizza l'intero disegno di legge, l'intero appiattimento qualitativo che l'Italia deve subire per l'ennesima volta da questa unità europea, unità - ribadisco - più matrigna che madre. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà.

**CASOLATI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, oltre sessant'anni fa, a un paio di chilometri da qui, è stato firmato il trattato che ha istituito la Comunità economica europea, il primo passo, dopo i trattati di Parigi (che ne erano il preludio), di un percorso di integrazione europea, che per primo probabilmente aveva ipotizzato il più concreto tra i visionari, Winston Churchill, nell'immediato dopoguerra. Curioso che proprio il Regno Unito non fu tra i fondatori della CEE e che ora stia per uscire dall'Unione Europea,

Quella era un'unione di Stati nazionali, ma nel cuore degli europeisti veri, il sogno di un'Europa dei popoli era già presente. Il percorso di integrazione è gradualmente proseguito, superando traguardi inimmaginabili solo cinquant'anni fa, come la libera circolazione delle persone e delle merci. Purtroppo, sono le idee che non sono circolate abbastanza.

Ma è stata la moneta unica a obbligare gli Stati nazionali, per la prima volta, a cedere una parte importante di sovranità. Quella "parte di sovranità", però, non è mai stata data ai popoli, ma è stata gestita dall'unione degli Stati nazionali, perché l'unione dei popoli continua a essere il sogno irrealizzato dei primi veri visionari. Le mie non sono parole di un'antieuropeista, ma, anzi, sono figlie della rabbia e della sofferenza di un'europeista convinta, ma delusa da questa Europa caratterizzata perlopiù dall'egoismo di chi promuove l'altruismo.

I nodi sono venuti al pettine man mano che si è acuita la crisi economica, perché un mercato dove devono competere imprese che operano con regole diverse, che scontano una differente fiscalità, ma che utilizzano la stessa moneta, non è un mercato in equilibrio.

Non è solo responsabilità dell'Europa, ma è anche colpa nostra. È colpa nostra se i tempi e i costi della burocrazia e delle carenze infrastrutturali, che devono sopportare le nostre imprese, sono molto maggiori di quelli della media dei loro *competitor* europei. È colpa della lentezza dello Stato e dei territori nel dare risposte rapide alle esigenze dei settori produttivi.

Non è Unione europea, se il controllo dei flussi migratori è un problema solo di chi si affaccia sul Mediterraneo.

Non è Unione europea, se gli Stati membri possono fare *dumping* fiscale.

Non è Unione europea, se in nome di un processo di globalizzazione, che è oggettivamente ineludibile, si dimenticano le tradizioni dei popoli. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il provvedimento che oggi la 14a Commissione consegna all'Assemblea ci ricorda annualmente gli obblighi derivanti dalla nostra partecipazione all'Unione europea nell'armonizzazione delle legislazioni nelle diverse materie. La Commissione ha svolto un approfondito lavoro di valutazione sul testo e sugli emendamenti presentati, perché tutti i temi affrontati sono particolarmente significativi per la vita economica e professionale del nostro Paese.

Consegnando le riflessioni dell'altro ramo del Parlamento, i miglioramenti del testo e gli eventuali correttivi, impegniamo il Governo a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea, rafforzando e rendendo più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento italiano alla definizione delle politiche dell'Unione, sia direttamente attraverso gli strumenti esistenti e da promuovere, sia attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente.

In vista della prossima presentazione della relazione programmatica 2019, lo impegniamo ad adoperarsi affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare sul contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione, da parte degli Stati membri, sia nella protezione dei confini esterni, sia nell'accoglienza, per un'equa ripartizione delle

pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, e nell'adozione di misure anche comuni per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare.

Invitiamo il Governo a garantire, nell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, a tutela anche dell'ampia comunità italiana residente nelle diverse città britanniche, e a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai fondi di coesione e alla politica agricola comune, così da consentire quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento, per una prospettiva di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, anche essi a tutela della ricca biodiversità agricola nazionale e dei prodotti enogastronomici di eccellenza.

Lo invitiamo inoltre ad assicurare massima priorità all'attuazione del pacchetto normativo cosiddetto economia circolare, rafforzando il sistema di raccolta differenziata dei materiali con tempistiche certe per la dismissione delle discariche, per il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico, qualora non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata e lo impegniamo, infine, a farsi promotore affinché l'Unione europea si ponga obiettivi ambiziosi nel contrasto ai cambiamenti climatici con impegni vincolanti e stringenti per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla decarbonizzazione e defossilizzazione.

Noi crediamo ancora in questa Europa, ma siamo convinti che debba cambiare profondamente il rapporto tra Unione e cittadini europei, tra gli austeri palazzi di Bruxelles e la vera Europa dei popoli. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (FI-BP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, intervengo brevemente.

Ringrazio la Commissione nel suo insieme e, in modo particolare, le colleghe che operano nella Commissione delle politiche dell'Unione europea, che è una delle più complesse, e la Capogruppo, nonché oggi relatrice di minoranza. Su questa normativa, infatti, che poteva essere ipoteticamente trascurata, è stata posta attenzione grazie al lavoro che hanno fatto e che ci hanno trasmesso.

Ho fatto questa premessa perché mi ha colpito la mancanza di attenzione non tanto della Commissione, ma del Governo e delle forze di maggioranza sul provvedimento che consente al Parlamento di fare il punto sulla situazione dei rapporti con l'Europa. Noi oggi parliamo di documenti dove c'è tutto, dalle procedure di infrazione ai conti. Negli allegati - lo diceva prima il relatore di maggioranza, mi pare - troverete i vari milioni che vengono dati all'Italia (che è argomento di cui si parla quotidianamente) e che vanno rapportati a ciò che l'Italia dà. Io da osservatrice esterna devo notare che, forse, un impegno leggermente maggiore da parte del Governo (senza limitarsi alla risoluzione da parte delle forze di maggioranza), soprattutto per mettere a posto questa legge europea (tenuto conto che è vero che sono appena arrivati, ma è anche vero che ormai ci stanno da sei mesi e questo è un tema centrale), ce l'avrei comunque messo. Si tratta, infatti, del solito problema di cui si parla in televisione, ma quando arrivano gli atti che vanno seguiti c'è invece un po' più di distrazione.

Per quello che attiene invece ai due concetti brevissimi che volevo riprendere, già illustrati dalla relatrice di minoranza, senatrice Testor, la cosa è semplice. C'è un invito a prendere in serio esame quello che ha fatto colui che oggi è Presidente del Parlamento Europeo, quando era commissario, per costringere il nostro Paese a pagare i debiti che ha nei confronti delle imprese. Parliamo di cose concrete: decine di centinaia di imprese saltano per aria perché la pubblica amministrazione non paga i debiti. Su questo si è mosso sempre con molta lentezza, prima come commissario, e anche oggi nel ruolo che ricopre, l'onorevole Tajani. Credo che tutti a parole parliamo delle imprese e sappiamo benissimo che uno dei motivi per cui falliscono è che lo Stato chiede i soldi, ma quando deve pagare non li dà. È opportuno quindi, a nostro avviso, che tale questione venga presa in esame con maggiore fermezza.

In secondo luogo, al di là della natura dei contenziosi che l'Italia può avere, cioè di come si ripartiscono i 64 attuali, la relatrice di minoranza ha lanciato due concetti che vorrei riprendere. Al momento, dobbiamo riacquistare autorevolezza nei confronti dell'Europa, perché ovviamente questo è

lo strumento attraverso il quale vengono fatte le opportune azioni di prevenzione per evitare procedure d'infrazione o, comunque sia, contenziosi di carattere giudiziario. È un invito che ho sentito anche profondamente mio e che quindi ritengo debba essere nuovamente sottolineato, perché è la strada attraverso la quale, al di là di tanti proclami, si può trovare il giusto equilibrio per affrontare le difficoltà dei tempi di oggi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#) (Fdl). Signor Presidente, colleghi, vorrei iniziare il mio intervento riconducendo l'attenzione dell'Assemblea e di chi ascolta alla natura di questo provvedimento, che forse è stato un po' sottovalutato.

Stiamo infatti discutendo - e probabilmente lo approveremo - un disegno di legge che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea. La discussione che si è avuta oggi su questo disegno di legge, di fatto, è la testimonianza quasi plastica del grande conflitto politico di questi anni, settimane, mesi, tra la legislazione europea e quella del Parlamento, nonché tra l'Italia e l'Europa. Siamo qui a prendere atto di alcune correzioni obbligatorie che le direttive comunitarie impongono al Parlamento italiano. Ci troviamo quindi a legiferare avendo una possibilità e una libertà di voto e di decisione alquanto limitate.

Non c'è chi non comprenda che questo, in sostanza, è il conflitto che si è generato tra la Costituzione italiana, che è nata come parlamentare e rappresentativa delle categorie e delle difficoltà della storia di questo Paese, e un potere sovranazionale europeo, tanto potente quanto difettoso di legittimazione democratica. Questo è il problema vero che, a mio avviso, dovrebbe interessare l'Assemblea, al di là degli aspetti tecnici sui quali sicuramente pure interverremo.

Le procedure d'infrazione, infatti, sono spesso bacchettate incomprensibili, non solo nei confronti del Senato e della Camera, ma del buonsenso e dell'attività economica di questo Paese. Sono talvolta principi di natura astratta o complicazioni inutili nell'attività e nella vita di ogni giorno. Se prendete anche semplicemente l'elenco dei temi all'ordine del giorno, vedrete che dobbiamo adeguare la normativa italiana alla libera circolazione delle persone, alla giustizia, alla sicurezza, ai trasporti, alla fiscalità, ai diritti d'autore, eccetera.

La domanda allora è cosa rimane della Costituzione e della libertà assegnata ai rappresentanti del popolo, ai senatori e ai deputati rispetto a quello che l'Europa ci chiede e che in questi giorni ci ha chiesto rispetto alla procedura d'infrazione di cui ci ha riferito il ministro Tria in ordine alla manovra economica, su cui personalmente ho molti dubbi e contrarietà, che ho espresso, come il Gruppo Fratelli d'Italia, in quest'Assemblea.

Rimane però il problema vero: mi riferisco al conflitto, di fatto, tra quanto il Parlamento può determinare e quanto i trattati europei ci impongono. Si tratta naturalmente di trattati che abbiamo sottoscritto senza imposizione di alcuno, ma il problema comunque rimane. Rispetto a questo, i problemi che abbiamo di fronte sono la diretta conseguenza.

Penso, ad esempio, ai problemi della pubblica amministrazione e dei pagamenti che non fa. La normativa europea ci richiede - è una cosa giusta - di accelerare il pagamento, però si dimentica del fatto che spesso le pubbliche amministrazioni non riescono a pagare i loro fornitori perché sono vincolate da una camicia di forza, rappresentata dal Patto di stabilità o da altre ragnatele giuridico-economiche, che impediscono ai Comuni, pur avendo i soldi, di pagare. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questo è il problema che dobbiamo rilevare in questa sede. C'è una contraddizione tra quanto l'Unione europea chiede con una mano e quanto impone con l'altra: trattati internazionali e *austerità*, che hanno imposto rigidità di bilancio insopportabili alle amministrazioni locali e anche alle amministrazioni dello Stato, e - poi - inviti pressanti a pagare presto e bene.

Abbiamo presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno che spero la maggioranza vorrà, non dico condividere, ma per lo meno leggere. Sicuramente quello del pagamento delle pubbliche amministrazioni è un tema fondamentale, perché le aziende muoiono per mancanza di liquidità e credito e si trovano in difficoltà enormi in quanto alcune amministrazioni pubbliche pagano con ritardi di anni, non mesi. Non possiamo definirci un Paese civile se non consentiamo alle aziende che hanno lavorato con la pubblica amministrazione di essere pagate in tempi rapidi e accettabili.



Una soluzione sarebbe potuta essere quella che ho avanzato insieme ai colleghi, volta a consentire alle aziende e ai privati di bilanciare i crediti con i debiti. Tuttavia, questa soluzione, che è di buon senso, è stata rigettata dall'Assemblea - dalla maggioranza soltanto - la settimana scorsa. Poteva essere la soluzione più semplice, al di là di quello che ci chiede l'Unione europea.

Visto che il tempo a disposizione è molto poco, faccio un breve cenno alla questione dei tabacchi. Non ho ben compreso se la norma serva a difendere i gestori dei monopoli di Stato rispetto al fatto che la cosiddetta produttività minima inserita dal legislatore precedentemente è stata espunta. Tuttavia, temo - al contrario - che questa nuova norma esponga gli attuali gestori dei monopoli di Stato - tabaccai e tabacchini - a una concorrenza eccessiva. Infatti, prevedere come riferimento soltanto le distanze di 200 metri e il numero minimo di 1.500 abitanti per poter esercitare l'attività significa aggiungere nuove attività in un mercato che è già asfittico e il cui giro d'affari diminuisce di anno in anno. Anche su questo tema vorrei che ci fossero uno sforzo e un coraggio maggiori da parte del Senato.

Passo rapidamente a un altro tema, visto che è presente in Aula il sottosegretario Barra Caracciolo, che si è molto speso sull'argomento. Credo che anche sul regime *de minimis* il Governo dovrebbe impegnarsi un po' di più. Infatti, l'attuale regime *de minimis* di cui si parla in alcuni articoli, che è limitato a 200.000 euro in tre anni, è insufficiente rispetto alla possibilità che il Governo può dare a un'azienda di beneficiare di aiuti di Stato talvolta indispensabili per poter risollevarsi in momenti di crisi. Credo che su questo tema il Governo dovrebbe impegnarsi nelle sedi più adatte.

Se il tempo me lo consente, vorrei fare un'ultima notazione curiosa e simpatica, a dimostrazione di come la legislazione europea ogni giorno ci riserva sorprese anche divertenti, forse a sua insaputa. All'articolo 5 del disegno di legge n. 822 per esempio si introduce una nuova disposizione in forza della quale gli esaminatori delle patenti di guida non dovranno più essere, a loro volta, titolari delle patenti per cui fanno gli esami, in quanto basta che siano laureati in ingegneria (non è specificato quale ramo). Pertanto, per fare l'esame per le patenti C o D non sarà più necessario saper guidare il camion o il pullman, ma sarà sufficiente essere laureati. Io speravo che per fare questo esame occorresse saper guidare il camion e il pullman. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Tale requisito non serve più in Europa. Servono la distinzione tra cuoio e pellami e altre stupidaggini, ma da domani mattina l'esame della patente per il pullman su cui viaggiano i nostri bambini o per i camion che trasportano merci pericolose verrà fatto da una persona che non è mai salita su un pullman e non ha mai guidato un camion e un autoarticolato.

Questa è la novità che l'Unione europea ci impone e che voi vi apprestate a votare. Noi sicuramente no. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

**GINETTI (PD)**. Signor Presidente, la legge europea rappresenta un passaggio politico importante e non può essere di certo considerata come mero adempimento formale di attuazione della normativa europea. Ancor più significativa è la presentazione della relazione programmatica 2018, perché indica l'orizzonte verso il quale vogliamo andare; indica in che modo il nostro Paese vuole stare in Europa e quale Europa si intende costruire, anche in vista dell'appuntamento della primavera del prossimo anno con le elezioni del Parlamento europeo.

Appuntamento importante soprattutto oggi, con la presentazione della legge di bilancio, di fronte ai richiami dell'Unione europea, in attesa del prossimo vertice di dicembre e in attesa delle raccomandazioni che verranno indirizzate al nostro Paese.

La domanda è come questa maggioranza vuole stare in Europa e se è interessata a svolgere un ruolo di indirizzo, anche nell'ambito di quei consessi internazionali dove si stanno determinando scelte fondamentali che riguardano molto da vicino il nostro destino. Basti pensare alla questione delle migrazioni: decidere di non esserci a Marrakech per discutere del Global compact significa, infatti, isolarsi e subire le conseguenze di fenomeni che inevitabilmente ci toccheranno. Con le elezioni del Parlamento europeo, infatti, ci potremmo trovare davanti a una ripartenza verso una nuova Europa o, al contrario, assistere al progressivo dissolvimento di un progetto di integrazione, di democrazia e di crescita condivisa per sessant'anni verso pericolosi neonazionalismi. Un'Europa che non potete ridurre a un mero scontro tra sovranità nazionale ed europea. È dal trattato di Maastricht che il principio di

sussidiarietà regola e disciplina il rapporto tra i diversi livelli di potere e mette in relazione sovranità nazionale ed europea; un principio di sussidiarietà che già fa convivere identità, storie e sovranità territoriale, nazionale ed europea: senza escludersi ma, anzi, rafforzando la propria rispettiva capacità ed efficacia di azione. Mai l'Europa ha voluto standardizzare e appiattire verso il basso. Al contrario, ha sempre ritenuto che sulla bellezza della diversità di lingua, di cultura e di tradizioni si generasse il valore aggiunto europeo.

Signor Presidente, è l'Europa che non raccontiamo, di cui dovremmo parlare di più, a partire dalle scuole. L'Europa che non è soltanto il secondo mercato mondiale ma è l'Europa che garantisce oggi la legislazione più avanzata al mondo nel campo della concorrenza e della protezione dei consumatori, per la sicurezza alimentare e per la ricerca e lo sviluppo, a tutela dell'ambiente e per la tutela della salute.

Anche noi riteniamo che l'Europa della mera austerità, dei conti e degli algoritmi vada cambiata per recuperare maggior legittimazione del processo decisionale, maggior legittimazione da parte dei cittadini e rispetto delle priorità trattate, a partire dagli obiettivi dell'orizzonte 2020 e 2030, per una crescita intelligente perché inclusiva, capace di generare occupazione e sostenibile.

Una Europa che esca dalla narrazione del vincolo esterno. È stata la nostra battaglia, quella che ci ha consentito, negli scorsi cinque anni, di ottenere una flessibilità, pur nel rispetto delle regole di bilancio, per il sostegno a riforme e investimenti per la crescita. Rispetto che i nostri Governi hanno garantito anche per gli obiettivi di medio periodo sul debito, come certificato fino a tutto il 2017.

Un nuovo racconto dell'Europa è necessario, dunque, un racconto che non è ancora stato fatto nei sessant'anni di pace, di diritti e di progresso. Un patrimonio di vantaggi che i nostri ragazzi danno quasi per scontato, ma che oggi sono gravemente minacciati. Un sistema che senz'altro è da aggiornare, in relazione alle nuove sfide, di fronte a una crescente domanda di protezione, verso un'Europa che sia più forte, più equa e più sicura.

Per questo è necessario e non rinviabile recuperare un ruolo determinante dell'Italia in Europa e dell'Europa nel mondo. Noi, nello scorso mandato, abbiamo lavorato per ridare maggior credibilità al nostro Paese, come testimoniato nella relazione consuntiva 2017, rimettendo l'Italia sulla strada della ripresa economica, ma anche dimezzando le procedure di infrazione.

Abbiamo voluto dare un contributo positivo anche in questa occasione per l'approvazione della legge europea su temi che riguardano la libera circolazione delle professioni, dei lavoratori, in materia di giustizia, sicurezza, fiscalità, diritto d'autore, salute, ambiente e debiti della pubblica amministrazione con le imprese.

Ci sono però oggi scelte da compiere, in modo coerente, che mettono in relazione le misure che questo Governo sta adottando. Non basta provare a rispondere a procedure di infrazione se contemporaneamente, con il cosiddetto decreto sicurezza, violate ben tre direttive europee in materia di immigrazione, di accoglienza, *status* e procedure, provvedimenti (come la vostra proposta assistenzialista del reddito di cittadinanza) con i quali andate nella direzione opposta a quella indicata dalle raccomandazioni europee importanti indirizzate al sostegno del lavoro e dell'occupazione. La vostra potrebbe apparire come un'avversione quasi ideologica agli investimenti, avversione rinvenibile in ogni provvedimento sin qui approvato dalla vostra maggioranza che arriva oggi a togliere risorse anche alla parte più importante su cui investire: la scuola, la formazione dei nostri giovani. Mettete soldi sulle tecnologie e dimenticate il fattore più importante del progresso: l'uomo e la conoscenza.

Con la vostra legge di bilancio rischiate di farci scivolare nel vortice reversibile dell'infrazione e della crisi. Violando le regole del debito mettete fuori l'Italia dal processo in corso di rafforzamento dell'eurozona, fuori dalla possibilità di attingere a risorse importanti a sostegno degli investimenti e per le riforme.

Avremmo voluto l'Italia nel gruppo di testa degli Stati membri per orientare il dibattito sulle sfide della crescita economica e delle migrazioni con il rafforzamento del Fondo per l'Africa, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di Frontex, per le politiche della sicurezza e sull'assetto istituzionale dell'Unione, a partire dalla riforma del quadro finanziario pluriennale. Nulla di tutto questo è rinvenibile nella vostra relazione programmatica o nella vostra risoluzione.

Attenzione allora a non far scivolare l'Italia in fondo verso uno stato di sorveglianza, subordinazione e isolamento. Troppo spesso l'impressione è che con ogni vostra scelta, soprattutto quelle contenute nella manovra di bilancio, il Governo e la maggioranza stiano cercando di provocare l'incidente con Bruxelles, il vostro nemico esterno, probabilmente per un mero calcolo elettorale. Ma il conto è salato e lo potrebbero pagare i nostri figli.

Per noi, Presidente, l'Europa resta il nostro orizzonte, l'Europa per noi non è la causa del problema ma è una delle soluzioni alle grandi sfide del nostro tempo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO *(Fdi)*. Signor Presidente, gli altri colleghi di Fratelli d'Italia hanno già illustrato in maniera pertinente, appropriata e documentata la nostra posizione sul disegno di legge europea che deriva da impegni precedentemente presi dal nostro Governo in sede europea perché noi siamo tra gli attori principali, come gli altri, delle direttive, dei regolamenti e dei provvedimenti presi in sede europea di cui oggi ci occupiamo come conseguenza.

Con questo breve intervento mi permetto di far rilevare al rappresentante del Governo presente e agli altri colleghi parlamentari, non quello che è già accaduto e su cui stiamo cercando di mettere, in qualche caso, una toppa a valle, ma quello che sta accadendo in queste ore in Europa e di cui, evidentemente, il Parlamento, o i Parlamenti, nelle successive sedute, magari nei prossimi anni, dovranno occuparsi, cioè di quello che sta accadendo in Europa in questo momento nell'insipienza del Governo, talvolta con la connivenza del Governo - lo dico soprattutto ai parlamentari della Lega che sono presenti e che dovrebbero e potrebbero più di noi intervenire - in merito ad altri impegni che il Governo sta varando in sede europea di cui magari si dovrà occupare chi sarà in quest'Aula tra qualche anno per tentare di mettere una toppa.

I problemi infatti sono a monte e i parlamentari della Lega dovrebbero ricordare quello che accade ancora oggi come conseguenza di fatti accaduti trent'anni fa in sede europea, per esempio, per quanto riguarda le quote latte, un caso emblematico di cui ancora ci dobbiamo occupare, o ancora di quello che accade e di cui dovremmo occuparci come conseguenza della Direttiva Bolkestein o di quello che accade o è accaduto già nelle banche italiane come conseguenza di Basilea 3.

Ebbene cosa sta accadendo in sede europea e voi potreste intervenire senza bisogno di denunciare, magari tra qualche mese, la matrigna europea? In sede europea in queste ore verrà deciso il regolamento di riduzione di CO2 per auto e veicoli commerciali. Ieri il presidente del Consiglio Conte, inconsapevole ed ignavo, è intervenuto all'assemblea dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), l'assemblea dei costruttori e del settore dell'*automotive*, assicurando un impegno. Di che tipo di impegno si tratta se però poi in sede europea il nostro Governo è tra quelli più incalzanti - mi chiedo allora se la mano destra sa quello che sta facendo la mano sinistra - per un regolamento europeo che penalizza il nostro settore produttivo? Il regolamento europeo è un'illusione irraggiungibile per l'industria automobilistica italiana, così come loro stessi ci dicono, perché pone degli obiettivi talmente elevati che il nostro sistema produttivo non può realizzare in tempo debito. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi se la interrompo, ma c'è un brusio assolutamente sproporzionato al numero dei senatori in Aula. Il collega ha una voce stentorea, ma vi prego di abbassare il volume.

URSO *(Fdi)*. Mi rivolgo allora ai colleghi della Lega che dovrebbero avere a cuore il destino del settore produttivo italiano e soprattutto dell'*automotive*, una parte portante del nostro sistema produttivo. Il Governo si sta impegnando in Europa affinché gli obiettivi che la Commissione ha portato all'attenzione del Parlamento europeo siano ancora più penalizzanti per la nostra impresa. È inutile lamentarci poi in questa sede, tra qualche anno, dicendo che l'Europa è matrigna se ora che siete al Governo non intervenite affinché l'Europa sia benigna. Questo riguarda il Regolamento europeo sulla CO2, che in queste ore si sta realizzando e in cui il Governo italiano è contro l'impresa italiana, ben oltre quelle che sono già le dichiarazioni del commissario europeo e ciò che gli altri Stati chiedono di applicare. Il Governo è addirittura più perverso nel pulire e penalizzare la nostra impresa.

Parlo quindi della direttiva europea che sta per essere approvata che riguarda un altro settore produttivo: il settore dei prodotti plastici monouso. Anche in tal caso per obiettivi ambientali che tutti

noi condividiamo, viene realizzata una direttiva fatta su misura per punire le imprese italiane. Riguarda infatti in maniera specifica i prodotti fatti dalle imprese italiane che impiegano 3.000 addetti, che saranno costrette a chiudere da qui al primo gennaio 2021. No, scusate, il Governo sta chiedendo di anticipare al primo gennaio 2020, cioè il Governo italiano sta intervenendo ancora una volta contro l'impresa italiana perché gli obiettivi europei, già gravi per le nostre imprese, siano anticipati ancor più in maniera penalizzante per le nostre industrie in modo tale che non abbiano nemmeno il tempo di riconvertirsi. Ma di cosa parliamo? Denunciate l'Europa matrigna e poi concorrete perché l'Europa sia ancora più matrigna contro le nostre imprese! La Lega in sede di Parlamento europeo denuncia la Direttiva e in sede di Governo chiede che sia anticipata. Ma che lingua parlate?

Come mai dite una cosa all'interno di quest'Aula, dite una cosa a un'impresa, e agite esattamente in senso contrario? Credo che di questo occorra parlare e di ciò che sta accadendo in queste ore: l'Eurogruppo sulle finanze sta approvando nuove normative sul Fondo salva Stati. Ebbene, tanto ci adoperiamo per evitare un'infrazione europea e per creare le condizioni per cui i titoli di Stato italiano siano comprati dai risparmiatori e altrettanto in sede europea - con il nostro concorso - state approvando una nuova regola sul Fondo salva Stati, che è fatta su misura, tra codicilli, postille e quant'altro, per condannare l'Italia.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, chiedo che questo Governo parli con una sola lingua, sia che il Ministro sia di 5 Stelle o della Lega: che agisca in maniera chiara, trasparente e coerente, ovvero che non faccia come coloro che giocano alle tre carte, che purtroppo è un gioco molto diffuso non soltanto nel nostro Mezzogiorno.

Vi chiedo di intervenire per evitare che altri casi, come la quota latte che avete denunciato per trent'anni, con il vostro concorso - a questo punto consapevole - siano realizzati a danno del nostro Paese, delle nostre imprese e dei giovani che verranno. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto sia un passaggio parlamentare obbligato, parlare di legge europea in questa congiuntura politica non è semplicemente un atto dovuto, bensì rappresenta per tutti noi l'occasione di un'approfondita serie di riflessioni su questo meccanismo europeo di limitazione della sovranità nazionale e di imposizione di normative sovrastatali, che da tempo è al centro del dibattito pubblico europeo, e sicuramente lo sarà ancora di più nei primi mesi dell'anno nuovo.

Lasciando da parte per un attimo le costruzioni teoriche e gli scontri ideologici, dovremmo guardare in modo pragmatico agli effetti, sia economici che sociali, oltretutto politici, causati dall'attuale assetto dell'Unione europea e dai meccanismi di integrazione comunitaria e uniformazione legislativa di cui stiamo discutendo anche oggi.

Gli effetti, rispetto alle intenzioni e alle speranze dei padri ispiratori dell'Ue, sono stati completamente negativi: nel torno di pochi anni, il popolo inglese ha lasciato l'Unione; in tutta Europa è montata un'ondata imperante di malcontento; ai suoi confini sono tornati a soffiare venti di guerra; in molti Paesi, prostrati dalle politiche di *austerità*, la disaffezione verso le politiche europee è diventata disaffezione verso la stessa idea di Europa, e in alcuni casi persino di democrazia; i conflitti nazionali non vengono più mediati ma incanalati inconsapevolmente nelle fitte maglie della burocrazia europea, che è diventata portavoce di specifici interessi economici e nazionali.

La nave Europa sta affondando, e chi ha portato l'Unione europea sull'orlo del baratro rifiuta di assumersene la responsabilità e demonizza chi, invece, rappresenta, in forme democratiche e costruttive, un malcontento popolare che altrimenti si tradurrebbe in fenomeni tutt'altro che pacifici. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Le politiche di *austerità* sono le principali responsabili di quanto accaduto, ma non possiamo fingere di ignorare che se quelle politiche sono state applicate è perché un asse internazionale franco-tedesco ha fino ad oggi monopolizzato, con grande vantaggio suo e altrettanto grande svantaggio altrui, qualsiasi azione concreta dell'Unione europea, trovando negli altri Paesi classi politiche subalterne, prive di una visione d'insieme che sapesse dimostrarsi costruttiva, o troppo deboli per imporre sulla scacchiera



internazionale le giuste rivendicazioni di un popolo sovrano.

Pensare che un apparato burocratico in mano ai tedeschi e ai francesi faccia gli interessi degli italiani, degli spagnoli o dei greci è una illusione che solamente chi è in malafede o sprovveduto può coltivare. Questo è il grande problema dell'Europa: ridefinire, nell'interesse di tutti, una struttura che conviene soltanto a pochi.

I popoli chiedono un cambiamento, la politica deve saperlo interpretare e portare a compimento, garantendo la democrazia e la pacificazione dei contrasti. Soprattutto, la politica non può negare la necessità di un cambiamento dell'Unione perché chi, al contrario, si arrocca su posizioni di retroguardia, pretendendo di dare le *brioche* al popolo privo di pane, contribuisce a minare alle fondamenta le garanzie democratiche degli Stati di diritto europei. Basti osservare che cosa sta accadendo in Francia con la rivolta dei *gilet gialli*: Macron ha festeggiato la vittoria alle presidenziali con l'Inno alla gioia e ora si trova delegittimato da una rivolta popolare che mette a ferro e fuoco l'intero Paese.

Anche noi, nel giorno in cui discutiamo due procedure di infrazione e tre EU Pilot, ci troviamo immersi nella grande contraddizione europea: ci sono commissari europei che nel loro Paese hanno attualmente meno voti di quanti ne possiede qualsiasi sindaco di un Comune italiano di medie dimensioni, ma pretendono di incarnare il rigore e l'austerità, imponendo a milioni di italiani un programma politico rifiutato nelle urne del marzo scorso. Lo fanno in nome di regole sovranazionali, come quelle mediate dalla legge europea oppure rappresentate dall'obiettivo dell'equilibrio di bilancio o dal *fiscal compact*, che non hanno più alcuna legittimità, che hanno dimostrato di essere dannose per l'Italia e per la maggior parte dei Paesi dell'Eurozona e che i popoli chiedono fortemente di cambiare.

Sono regole e normative che devono essere scardinate con la più grande rivoluzione possibile, quella che i cittadini fanno dentro le urne con il proprio voto. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Fino a quel momento ci troveremo costretti a muoverci dentro di esse, battendoci per ottenere il massimo per l'Italia e pronunciando sonori «no», in risposta a quelle istituzioni che in passato hanno trovato un'Italia rassegnata a dire soltanto «sì».

Anche in questo disegno di legge europea abbiamo saputo dire molti no, pur rimanendo all'interno del perimetro legislativo che abbiamo ereditato e che solamente un'importante azione futura nelle sedi europee potrà modificare di concerto con gli altri popoli.

Siamo fiduciosi che le nostre istanze mirate a un cambio di rotta economico, contrassegnato dall'espansione e dal sostegno alle fasce deboli, vengano accolte nel loro impianto fondamentale dall'Unione europea. Sarebbe però preferibile che tutto il Parlamento italiano, e non soltanto la sua parte maggioritaria, si battesse con forza in nome dell'interesse nazionale, rivendicando il ruolo italiano di seconda manifattura d'Europa, di Paese contributore netto dell'Unione, di principale detentore di patrimonio artistico e culturale, che non può accettare ingerenze immotivate o pregiudiziali. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Purtroppo l'interesse nazionale, per alcuni, è ormai fuori moda e rattrista vedere partiti politici che in passato hanno subito sulla loro pelle l'arroganza internazionale essere oggi più realisti del re. Forse la convenienza porta da quella parte, ma dovrebbe esserci qualcosa di più grande del campanilismo a tenerci uniti.

Concludendo Presidente, non dobbiamo rinunciare all'idea di Europa, della grande casa al cui interno possiamo meglio affrontare le sfide e le competizioni del futuro, ma dobbiamo riconoscere che questa Europa dei cavilli, dello *spread*, delle ingerenze straniere, delle sudditanze ideologiche, non è la nostra Europa. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

La nostra Europa affonda le sue radici indietro nei secoli ed è fonte di ispirazione per una ricostruzione dell'edificio comunitario, mentre la loro è diventata l'incubo di un sogno che tutti noi nutriamo ancora. Abbiamo dunque la responsabilità di riformarla, di preservare quel sogno e il voto sulla legge europea 2018 non fa che aumentare ulteriormente il senso di quella responsabilità.

La maggioranza parlamentare ha le idee chiare a tal proposito: ci vuole un'Europa politica, una Banca centrale che sia prestatore di ultima istanza, una deregolamentazione negli ambiti meno importanti e una maggiore integrazione in quelli fondamentali.

Non siamo il malato d'Europa, Presidente, siamo l'esempio che gli altri popoli seguiranno presto per dare alla luce una nuova Europa con meno diseguaglianze, più economia reale, e una forte ripresa valoriale. Grazie. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia ha presentato una risoluzione sui documenti oggi in discussione, con l'intenzione di introdurre dei paletti fermi su quella che dovrebbe essere la relazione del nostro Paese con l'Europa e, quindi, la politica di Governo in sede comunitaria.

È di tutta evidenza che l'Unione europea è ormai un punto di riferimento, una realtà consolidata da cui è impensabile uscire per vari motivi che non starò qui ad elencare. Non si può, però, non ricordare il fatto che, pur con i suoi limiti, sicuramente l'Unione europea ha garantito settant'anni di pace al nostro Continente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). È quindi impensabile non fare delle riflessioni su questo e dare per scontata la pace nel nostro Continente, perché appunto non lo è.

Servono sicuramente meno burocrazia e meno rigidi paletti. Sicuramente serve più politica e l'Unione europea non può e non deve più rappresentare semplicemente una mera unione monetaria ed economica. Bisogna andare oltre vincoli troppo rigidi e paletti, regolamenti e direttive che spesso e volentieri dimostrano di essere sterili e incapaci di dare delle risposte ai cittadini.

Le nuove sfide che l'Europa si approssima ad affrontare sicuramente sono dirimenti per la sua stessa sopravvivenza e non possono quindi essere trascurate. Penso - ad esempio - alla globalizzazione, all'innovazione digitale, alla rivoluzione industriale che stiamo vivendo, all'immigrazione, al terrorismo, ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente. Mai come in questo momento storico è davvero difficile non dire che l'Unione europea ha bisogno di un *restyling* profondo; ha bisogno di un cambio di passo sostanziale e sicuramente di ridare fiducia ai suoi cittadini e nuovo slancio alle sue stesse istituzioni, che dovrebbero essere caratterizzate da una maggiore democrazia, a scapito di un'Europa di pochi ed elitaria, con un Presidente della Commissione europea - ad esempio - eletto direttamente dal popolo e con un Parlamento europeo con la facoltà di esercitare l'iniziativa legislativa in quanto unico Parlamento che non la possiede.

Per cambiare l'Europa, Forza Italia considera necessario però essere in Europa, senza arroganza e con ragionevolezza - lo dico al Governo - senza insolenza ma con buonsenso, con lungimiranza e con la capacità di vedere oltre. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Il rapporto con l'Europa - lo stiamo vedendo anche nell'attuale trattativa per la legge di bilancio - va preservato e soprattutto va coltivato giorno dopo giorno, *summit* dopo *summit*, con la giusta dose di diplomazia, con la giusta dose di fermezza, con la credibilità e con l'indispensabile esperienza politica che serve in siffatti contesti. Consentitemi di dire, colleghi, che ciò che invece abbiamo visto in questi mesi da parte del Governo, nel rapporto con l'Europa, è stata solo tanta approssimazione, tanta superbia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Forza Italia è fermamente convinta che compito dell'Europa sia rinnovarsi e garantire il benessere dei suoi cittadini, ma con i toni usati e con il modo di fare adottato non andremo sicuramente lontano e sarà molto difficile ottenere risultati concreti. Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo saranno storiche, perché ci offriranno la possibilità di restituire l'Europa ai cittadini e di migliorare le loro condizioni di vita. Il Governo, quindi, non può non sfruttare questa enorme occasione.

Per questo oggi chiediamo al Governo di attivarsi per sostenere da subito un vero cambio di passo in Europa. Il collante dell'Unione europea non possono più essere solo il bilancio comune o la burocrazia: l'Unione europea deve snellire e semplificare le regole dello stare insieme; deve alleggerire il peso della sua burocrazia ed essere vicina ai cittadini, soprattutto ai più giovani, perché - lo voglio ricordare - il problema comune dei giovani, non solo italiani, ma di tutti i Paesi dell'Unione europea, è sicuramente la disoccupazione.

Con la nostra risoluzione, impegniamo quindi il Governo a proporre in ogni sede europea di rivedere le politiche di austerità e i vincoli di bilancio qualora il nostro Paese presenti piani di investimento finalizzati alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, piani di investimento che purtroppo ancora non vediamo. Sono tante le nostre critiche alla legge di bilancio, perché manca di un piano che davvero guardi al futuro del nostro Paese e rilanci seriamente il suo sistema infrastrutturale,

rendendolo più vicino al resto d'Europa.

Il Governo deve inoltre sollecitare politiche a favore della famiglia: in un Paese come il nostro, dove nascono sempre meno bambini, è necessario sostenere la natalità e la famiglia anche con politiche comunitarie. L'Europa deve rendere anche più competitivo il proprio mercato e favorire la crescita delle imprese; deve limitare la regolamentazione eccessiva e semplificare la sua sterminata normativa, che spesso - come ho già detto - si dimostra sterile, nella realtà dei fatti.

Il Governo deve inoltre proporre una revisione di quei trattati che si sono dimostrati inefficaci, anzi penalizzanti nei confronti del nostro Paese: *in primis* mi riferisco, tra tutti, al Trattato di Dublino. Dobbiamo chiederne con forza la revisione; non dobbiamo arrenderci e stare fermi, ma dobbiamo rivendicare con forza la revisione di questo Trattato, penalizzante per il nostro Paese.

Il Governo ha il dovere di lavorare in sede europea affinché si tutelino gli interessi italiani, *in primis* il nostro *made in Italy*, e deve lavorare affinché si possa rivedere il bilancio 2021-2027, eliminando i tagli fatti all'agricoltura e ai fondi di coesione. Vedete, colleghi, questi tagli non faranno altro che colpire la filiera della produzione agroalimentare e l'industria della trasformazione e naturalmente penalizzerebbero le Regioni che sono rimaste più indietro, come quelle del Mezzogiorno, che ancora devono colmare l'enorme *gap* che le divide dal resto d'Italia e, quindi, non possono e non devono essere lasciate sole.

Per concludere, signor Presidente, Forza Italia chiede al Governo di lavorare in Europa in modo serio e concreto, senza tanti annunci. Servono meno passerelle e più sostanza, meno propaganda e più soluzioni ai problemi quotidiani della gente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Al Governo chiediamo questo: chiediamo di contribuire a far sì che l'Europa diventi davvero l'Europa dei popoli, l'Europa del benessere e dello sviluppo, l'Europa dell'occupazione e, soprattutto, l'Europa della solidarietà. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, membri del Governo, innanzitutto desidero associarmi al ringraziamento fatto dal relatore all'indirizzo dell'intera 14<sup>a</sup> Commissione. A mio e a nostro parere, infatti, quello dimostrato è l'approccio che deve esserci e che deve far parte del nostro comune sentimento di adesione all'Unione europea, non dimenticando mai che tale adesione deve tendere al miglioramento della vita dei cittadini italiani ed europei e non al suo peggioramento.

Ci stiamo occupando della legge europea 2018, e cioè di quello strumento che si utilizza, ai sensi della legge n. 234 del 2012, per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e, quindi, per adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza ad essa. In questo caso specifico - come ci ha ben illustrato il relatore - il Governo pone riparo a due procedure di infrazione e a tre casi di pre-contenzioso. Ovviamente gli inviti che i colleghi poc'anzi hanno fatto all'intero Parlamento, al Senato, ai nostri colleghi della Camera dei deputati e al Governo, a riacquisire autorevolezza in Europa, onde evitare o limitare le procedure di infrazione ed evitare o lenire la disattenzione agli interessi nazionali, sono ovviamente condivisibili, ma possono riguardare il futuro, da oggi in poi, visto che nel passato il nostro Paese purtroppo non ha mostrato tale sensibilità e volontà politica. Quindi, mi si consenta dire che sono ben strane le accuse che qualche esponente politico oggi ha rivolto al presente Governo.

Ciò detto, il disegno di legge in esame recepisce due direttive, dà attuazione a due regolamenti dell'Unione europea: uno riguardante le aste delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra - di cui vorrei brevemente parlare - e l'altro riguardante i diritti doganali. Inoltre, esso assicura concreta esecuzione a un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e dà attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva n. 36 del 2005 sulle qualifiche professionali.

Desidero soffermarmi - come appena detto - sulle previsioni dell'articolo 11, ex articolo 8 del disegno di legge in esame, che contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento dell'Unione europea n. 1031 del 2010, che disciplina la materia concernente la vendita all'asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

Il sistema utilizzato per lo scambio di quote di questi gas serra è lo European Union emission trading scheme, che è stato introdotto dall'Unione europea con l'obiettivo importante di ridurre le emissioni in maniera economicamente efficiente e proprio su tale riduzione si basa una parte consistente delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici dell'Unione.

Questo sistema ha creato sostanzialmente il primo e il più esteso mercato mondiale dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), è attivo in 31 Paesi - ossia i 28 dell'Unione europea, a cui si aggiungono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia - e ha lo scopo di limitare le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia, nonché limitare le emissioni prodotte dalle compagnie aeree che collegano questi Paesi.

Tale sistema interessa circa il 45 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea e, quindi, è molto importante. In pratica viene fissato un limite alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema e questo tetto si riduce nel tempo, in modo che le emissioni totali tenderanno sperabilmente a diminuire. Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissione di gas che, se necessario, possono scambiare; poi possono anche acquistare quantità limitate di crediti internazionali da progetti di riduzione delle emissioni di tutti il mondo, e anche questo garantisce che le quote abbiano un valore e, pertanto, siano scambiabili in un mercato. Alla fine di ogni anno le società devono restituire un numero di quote sufficiente a coprire le loro emissioni se non vogliono subire multe.

Il sistema in questo momento si trova nella sua terza fase e i cambiamenti rispetto alle fasi precedenti riguardano sostanzialmente il tetto alle emissioni (ora si sta applicando un unico tetto per tutta l'Unione, anziché i limiti nazionali). La vendita all'asta delle quote è ormai il metodo più comune di assegnazione delle quote stesse, mentre quello a titolo gratuito sta diventando residuale. È inoltre contemplato un numero maggiore di settori e di gas serra.

La possibilità di comprare o di vendere queste quote, e quindi il fatto che abbia un prezzo non trascurabile, ha come conseguenza quella di favorire gli investimenti in tecnologie pulite e a basso rilascio di CO<sub>2</sub>. I dati sembrano confermare gli auspici iniziali e, infatti, le emissioni degli impianti che partecipano al sistema stanno diminuendo di poco più del 5 per cento rispetto all'inizio della fase 3. Nel 2020 si attende una diminuzione di circa il 21 per cento rispetto al 2005; nel 2030 si stima che le diminuzioni saranno di circa il 43 per cento. Speriamo che sia così.

Dal 2013 - come ho accennato - l'assegnazione avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'aste gestite da mercati regolamentati, ai sensi del regolamento n. 1031 del 2010. Queste aste si svolgono su due mercati: uno ha sede a Lipsia e l'altro a Londra. Il numero di quote che ciascun Stato - per l'Italia se ne occupa il GSE - mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche delle installazioni rientranti nello schema e presenti sul proprio territorio nazionale. Almeno la metà dei proventi di queste aste deve essere utilizzata con l'obiettivo di contrastare o ridurre il cambiamento climatico e i suoi effetti.

Questo è in breve il meccanismo di funzionamento del sistema. Una novità recente è che dal 3 gennaio 2018 la quota di emissione dei gas serra è classificata come strumento finanziario. Il regolamento a cui facevo cenno prima, il n. 1031 del 2010, all'articolo 18, paragrafo 3, precisa che le banche e le imprese di investimento possono chiedere di essere ammesse a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali regolatrici di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti.

Proprio per dare piena attuazione a tali previsioni, l'articolo 11 disciplina queste previsioni e, al comma 1, lettera *a*), introduce nel TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) il nuovo articolo 20-ter, che verte sulla autorizzazione e sulla vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste.

Il nuovo comma 1 del nuovo articolo 20-ter attribuisce alla Consob la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera *l*), del TUF a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni di gas serra, con conseguente attribuzione alla Consob anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di

comportamento stabilite dall'articolo 59 del suddetto regolamento europeo.

Il comma 2 dell'articolo 4 attribuisce alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) nei confronti degli intermediari abilitati.

Il comma 3 sancisce che le banche e le imprese di investimento, autorizzate a norma della disciplina bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti, qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini.

Il comma 4 specifica che la Consob può dettare disposizioni sia in merito alla procedura di autorizzazione dei soggetti intermediari, sia in merito all'eventuale revoca dell'autorizzazione. È prevista la possibilità di comminare sanzioni amministrative «efficaci, proporzionali e dissuasive» in caso di violazione dei regolamenti.

Il nostro auspicio è che la Consob possa esercitare compiutamente queste funzioni, anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea di diminuzione di emissioni di gas serra e di contrasto al cambio climatico.

Infine, l'auspicio ulteriore è che l'Europa torni a essere la casa accogliente per i cittadini italiani ed europei e che non venga percepita come un insieme di istituzioni vessatorie e burocratiche, contrarie agli interessi nazionali di alcuni Stati in particolare, tra cui il nostro. Sta a noi legislatori modificare questa percezione dei cittadini e cambiare il modo di rapportarsi con le istituzioni europee. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo avranno luogo a partire dalle ore 16.

#### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Comunico che, acquisito per le vie brevi il consenso dei Gruppi parlamentari, l'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con la discussione del disegno di legge n. 920, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni.

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,53, è ripresa alle ore 16,02*).

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

##### **Sulle dichiarazioni rese da Oliviero Toscani nei confronti di una parlamentare**

**GARNERO SANTANCHE' (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GARNERO SANTANCHE' (FdI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto d'intervenire alla ripresa della seduta su una questione avvenuta ieri e mi riferisco alle parole che Oliviero Toscani ha pronunciato nei confronti di Giorgia Meloni.

Ho preso la parola perché vorrei ricordare all'Assemblea e a me stessa che una settimana fa eravamo qua tutti insieme, uniti, a presentare e a votare delle mozioni per combattere la violenza contro le donne. E tutti gli interventi svolti in quest'Aula avevano qualcosa di buono, perché contenevano non soltanto la presa di coscienza della serietà e gravità del problema, ma anche la consapevolezza che non dovevano esserci differenze, che bisognava essere un sol uomo. Ricordo le parole pronunciate dalla senatrice Valente, quando ha ricordato che il Parlamento non può che essere un'alleanza, che noi tutti dobbiamo compiere uno sforzo unitario e coeso per stanare i tentativi espliciti, per difendere e soprattutto costruire modelli diversi di società, che non devono essere maschilisti o sessisti.

Credo che tutti abbiate letto come Oliviero Toscani si è espresso ieri nei confronti di Giorgia Meloni, parlando di caratteristiche estetiche e di categorie che dovrebbero essere molto lontane dalle valutazioni di noi donne nel nostro ruolo politico, professionale, imprenditoriale. Non ho mai sentito dire di colleghi uomini che sono brutti o belli, bassi o alti; invece, quando si parla di noi donne, purtroppo ancora oggi nel terzo millennio, veniamo valutate sulla base di considerazioni estetiche.

Io trovo che le parole di Oliverio Toscani sono non solo pesanti, ma anche pericolose. E io considero questa persona un mandante intellettuale della violenza contro le donne, un cattivo maestro, un uomo

pericoloso perché fomenta la violenza sulle donne.

Ringrazio alcune college del Partito Democratico, di Forza Italia e anche il Presidente del Consiglio che si è espresso al riguardo e ha chiamato Georgia Meloni. Sono rimasta male degli amici della Lega, che riconosco essere amici e alleati importanti, da cui non ho sentito una sola parola di condanna per quello che è successo. Sono rimasta male anche di come certe volte le parole si sprecano e i fatti poi non sono consequenziali. Il 25 novembre non era un anno fa, ma pochi giorni fa e oggi in quest'Aula, se non avessi preso io la parola, probabilmente nessuno avrebbe voluto mettere l'accento su questo grave episodio.

Mi aspetto dal Partito Democratico che prenda delle decisioni nei confronti di un suo iscritto, oltretutto di uno pseudointellettuale; un uomo che frequenta il *gotha*, che dovrebbe essere un riformista e dovrebbe alimentare il rispetto per le donne, un uomo che dovrebbe essere illuminato. E invece è un poveretto, una persona che, ancora, nel terzo millennio, usa questa categoria per definire le donne.

Concludo il mio intervento dicendo che, se non combattiamo i cattivi maestri, i mandanti intellettuali, non possiamo poi versare lacrime di cocodrillo quando le donne vengono ammazzate. Ricordiamoci delle parole di Oliviero Toscani. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az)*.

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in realtà io avevo già intenzione di intervenire per esprimere solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti che ha ricevuto. Del resto, non è la prima volta che Oliviero Toscani dispensa insulti un po' a tutti.

Certo, in questa sede, in più di un'occasione, abbiamo detto che bisogna tutelare e salvaguardare le donne; poi, però, quando vengono insultate alcune donne, a seconda dell'appartenenza politica, non si alzano voci a sostegno.

Noi non abbiamo fatto una dichiarazione pubblica proprio perché volevamo intervenire in Assemblea sapendo che lei, senatrice Garnero Santanchè, sarebbe intervenuta. Ci uniamo assolutamente alle parole di solidarietà e auspichiamo che tutta l'Assemblea lavorerà per fare in modo che la continua politica dell'insulto venga messa un po' da parte e che, nel rispetto delle idee di ciascuno, ci sia un confronto sereno, come diciamo spesso in Assemblea.

Ribadisco, in conclusione, tutta la solidarietà da parte del Gruppo della Lega non solo del Senato, ma anche della Camera dei deputati, visto che ho sentito il collega Molinari. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI)*.

[FEDELI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, desidero fare una riflessione a voce alta.

Ringrazio la senatrice Garnero Santanchè che, su un terreno importante come quello della violenza del linguaggio, in particolare sessista verso le donne, ha scelto di parlare dell'episodio di ieri, grave e inaccettabile, con le parole rivolte da Oliviero Toscani alla deputata Meloni, che noi conosciamo.

Nonostante le parti politiche ci dividano in tante cose, ieri, a nome di tutto il Partito Democratico, sono intervenuta immediatamente, come facciamo sempre a sostegno di qualunque persona offesa. Quando si usa un linguaggio contro noi interveniamo sempre, senza fare distinzioni da questo punto di vista. Sappiamo bene infatti che, quando si usa un linguaggio violento, sessista, razzista e omofobo - la radice è la stessa, di violenza e discriminazione verso la persona - noi dobbiamo contrastarlo. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e FdI)*.

Mi permetto di dire solo questo. Senatrice Garnero Santanchè, la ringrazio per essere intervenuta. Vorrei vedere altre volte altri senatori e senatrici prendere posizione, come avviene su altri temi. Su questo dobbiamo metterci d'accordo. Noi, che in questa sede (come alla Camera dei deputati) rappresentiamo il Paese, dobbiamo sapere che il linguaggio violento e discriminatorio è fatto esattamente di frasi che non discutono dei contenuti politici, ma offendono la persona, sempre. Quando si offendono le persone per genere, sesso, colore della pelle, razza, lingua, religione e condizioni economiche (quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione), si sta facendo una cosa impropria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.



Mi auguro che in quest'Assemblea altre volte, per altre situazioni, condanneremo gli stessi linguaggi violenti e discriminatori di ieri di Toscani. *(Applausi dai Gruppi PD e FdI)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle, voglio esprimere la solidarietà alla collega Meloni per l'attacco ricevuto, anche sul piano personale, che ha a che fare con le cose ricordate poc'anzi in quest'Assemblea.

Abbiamo dedicato una seduta a ricordare gravi fatti di violenza che si realizzano non solo quando una persona mette le mani addosso a un'altra, ma anche - anzi, sono peggio - con gli attacchi verbali. Spesso la violenza verbale è la precondizione che porta a un'*escalation* di violenza che, dopo, diventa anche fisica.

Quindi, credo sia giusto esprimere solidarietà e vicinanza alla collega Meloni, che continueremo a contrastare politicamente ma che non merita certamente le parole che le sono state rivolte da Oliviero Toscani.

Pertanto, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, compattamente, esprimiamo la nostra solidarietà alla presidente Meloni. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az e FdI)*.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, io non posso che associarmi nell'esprimere la solidarietà all'onorevole Meloni. Vorrei, però, anche qui stigmatizzare ancora una volta che è bene ricordare sempre che la violenza nei confronti delle donne non è soltanto una violenza fisica. Molto spesso, continuamente, è anche una violenza verbale, sessista e omofoba, in quanto le stesse frasi non sarebbero mai state rivolte a un uomo, anche nel dissenso più totale.

Questo fatto ci offende gravemente e, ancora una volta, noi che siamo qui, tra l'altro elette dai cittadini, dovremmo sempre ricordarlo in Aula. È un fatto gravemente lesivo della dignità, del rispetto e della libertà femminile che è stata conquistata in tutti questi anni. Come si vede, però, la battaglia politica e culturale non può cessare mai; quindi, bene facciamo in quest'Aula a stigmatizzare ogni volta che accadono episodi gravissimi. Io spero che ciò accada ogni volta che siano rivolte offese omofobe e sessiste come quelle che sono state rivolte all'onorevole Meloni, augurandomi che, appunto, quest'Assemblea sia sempre disponibile a stigmatizzare. *(Applausi dai Gruppi Misto, M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az e FdI)*.

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, mi associo a nome del Gruppo Forza Italia a quanto già detto da altri colleghi, esprimendo cioè la piena solidarietà all'onorevole Giorgia Meloni, che non deve sentirsi personalmente offesa dalle parole che le sono state rivolte. Il modo in cui sono state dette, infatti, qualifica chi le ha pronunciate molto più evidentemente e, anzi, non intacca minimamente la personalità dell'onorevole Giorgia Meloni. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S, L-SP-PSd'Az e FdI)*.

Purtroppo, Oliviero Toscani si è già distinto nel passato in campagne che offendono il sentimento di molti nel nostro Paese: ad esempio, offendono il sentimento religioso di molti. È bene, giustamente, denunciare questa ultima sua uscita, che è particolarmente vergognosa; non si può, invece, applaudirlo quando va in direzione opposta e quando, anziché offendere una donna, offende magari qualcun altro.

Io trovo questo suo atto particolarmente esecrabile, in quanto un uomo che offende una donna ha una sensibilità forse un po' conservatrice e peggiore di qualunque altro tipo di offesa. Sono comunque da esecrare, in tutti i casi, le offese ai danni delle donne e degli uomini. Purtroppo, non è vero che gli uomini non vengono attaccati per il loro aspetto fisico, e potremmo fare una lunga lista al riguardo.

Pertanto, credo che bisogna tenersi lontani dal linguaggio violento che - e ho apprezzato chi l'ha detto - può spesso portare dalla violenza verbale alla violenza fisica. Vediamo troppo spesso, in questi giorni, inneggiare a chi devasta città, a chi dà fuoco e a chi si dà ad attività distruttive e violente. Lo spazio politico deve essere libero dalla violenza verbale e, naturalmente, ancora di più dalla violenza fisica. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S, L-SP-PSd'Az e FdI)*.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie ovviamente esprime solidarietà alla collega Meloni.

Quelle pronunciate sono tipiche parole sessiste usate per degradare una avversaria femminile politica e la violenza verbale è l'inizio della violenza che poi si trasforma in violenza fisica grave o anche in femminicidio. Pertanto, dobbiamo combatterla già alle radici. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az e FdI*).

#### **Ripresa della discussione congiunta**

#### **del disegno di legge n. 822 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#) e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 16,16)**

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare il senatore Licheri, relatore sul disegno di legge n. 822.

[LICHERI](#), *relatore sul disegno di legge n. 822*. Signor Presidente, all'insegna della massima sintesi, ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi di tutte le forze politiche di quest'Aula e se potessi metterli in contropiede per trovare un comune denominatore sarebbe questo: così com'è l'Europa non ci piace. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vogliamo un'Europa più libera, più moderna, più veloce, più snella, più attenta, più sensibile, più vicina. Ho sentito la senatrice Giammanco che diceva che vorremmo poter avere un Presidente di Commissione eletto dal popolo. Il Movimento 5 Stelle propugna da sempre la democrazia partecipata, quindi è ovvio che questa idea non possa che trovare naturalmente la mia personale condivisione.

Siamo però in fase di discussione di una legge europea che, come voi sapete, ha uno scopo precipuo, quello di evitare all'Italia le procedure di infrazione che portano oneri finanziari che incidono poi sui nostri bilanci. Ed è vero, come diceva un senatore di Fratelli d'Italia, che talvolta dobbiamo inghiottire bocconi amari, per esempio in tema di accesso alle professioni. È vero, spesso gli *standard* qualitativi per l'accesso alle professioni all'estero sono veramente molto più scadenti e più bassi dei nostri e non è giusto; non è corretto che si debba noi abbassare gli standard per l'accesso alle professioni e poi, allo stesso tempo, per il principio della libera circolazione delle persone, accettare coloro che invece arrivano alle professioni attraverso altri canali di accesso veramente molto più tenui, più blandi e più morbidi. Sono d'accordo, così come sono d'accordo anche nel ritenere che la professione del mediatore debba essere tutelata con un novero di incompatibilità che sia più stringente. Le direttive - ahimè - ci dicono che invece siamo stati troppo stringenti.

Ecco perché, all'inizio della mia relazione, ho ringraziato tutti i commissari della Commissione che ho l'onore di presiedere, perché abbiamo cercato un punto di temperamento, da una parte cercando di tutelare il consumatore e il produttore e dall'altra, naturalmente, cercando di evitare la contestazione che l'Europa ci ha mosso.

Non ritengo di dover aggiungere altro e quindi, Presidente, concludo la mia replica in questi termini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). La relatrice di minoranza sul disegno di legge n. 822 e il relatore sui documenti [LXXXVI, n. 1](#) e [LXXXVII, n. 1](#), rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Romeo e Patuanelli, n. 2, dalla senatrice Bernini e da altri senatori, n. 3, dal senatore Ciriani e da altri senatori, e n. 4, dal senatore Pittella e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 1.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Comunico altresì che il voto finale sul disegno di legge europea, la votazione degli eventuali



emendamenti cui abbiamo accennato presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Avverto altresì che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**PARENTE (PD)**. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 (testo 2) interviene sul delicato tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso vi siano discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta dallo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento in alternativa di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

L'intento dell'emendamento è quello di prevedere, in merito alle misure compensative previste per il riconoscimento delle competenze, che nel caso in cui la scelta ricada su un tirocinio compensativo questo preveda comunque una prova finale che attesti la compensazione delle competenze. L'emendamento va quindi nella direzione della necessità che i parametri di certificazione delle competenze debbano essere comuni a tutti gli Stati membri.

**BALBONI (Fdi)**. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.200 è presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia in relazione all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Credo infatti che da tale articolo si possa evincere chiaramente come ciò che l'Europa considera vincoli noi invece consideriamo garanzie per i consumatori, per i pazienti e per i clienti di chi esercita un'attività professionale. Ad esempio, noi non comprendiamo per quale ragione nel provvedimento si debba escludere la prova attitudinale come misura compensativa per coloro che, medici, infermieri, odontoiatri, veterinari, ostetriche, farmacisti, architetti, chiedono di esercitare la professione nel nostro Paese, avendo conseguito un titolo abilitativo in altro Paese dove il *curriculum* degli studi, gli esami e la durata degli stessi sono molto meno approfonditi dei nostri. Arriviamo al paradosso, cari colleghi, che in Italia mancano medici, quelli presenti sono particolarmente qualificati e vengono assunti all'estero e noi, invece, importiamo professionisti, tra i quali anche medici o comunque delle professioni sanitarie, che hanno conseguito in altri Paesi titoli abilitativi molto meno qualificati dei nostri. Almeno, fino a oggi, c'era la prova attitudinale prima di poter acquisire il titolo all'attività professionale nel nostro Paese; adesso derubrichiamo ulteriormente e lasciamo che sia l'autorità competente a decidere se sia meglio la misura compensativa della prova attitudinale o sia sufficiente anche un mero tirocinio. Insomma, cari colleghi, una gara al ribasso, che non va nella direzione della libera concorrenza, come vorrebbe far credere l'Europa, ma penalizza i più deboli, appunto i cittadini, che trovano servizi sempre meno adeguati ai loro bisogni. Questa è la realtà che ci impone la volontà dell'Europa ed è l'esempio, di cui molti parlavamo prima, di un'Europa che è sempre più matrigna e che non tutela gli interessi nazionali, in particolare gli interessi dell'Italia.

Non comprendiamo, ad esempio, perché si debba eliminare il requisito della residenza per chi vuole esercitare una professione in Italia. Al primo comma dell'articolo 1 togliamo anche il requisito della residenza per essere ritenuti legalmente stabiliti in Italia. Non comprendiamo nemmeno - e concludo, cari colleghi - per quale ragione si debba sempre subire queste imposizioni, che danneggiano tra l'altro i nostri stessi giovani, che in Italia seguono corsi di studio molto più lunghi, molto più complessi, molto più approfonditi e poi si trovano - loro sì - svantaggiati nei confronti dei colleghi di altri Paesi, che vengono a esercitare in Italia, meno preparati ma più giovani e che, essendo meno preparati, offrono anche le loro prestazioni a corrispettivi molto più competitivi; come si sa, quando non c'è la qualità anche il prezzo segue di conseguenza.

Questa è la realtà che ci sta imponendo l'Europa e questa la ragione che ci ha portato a presentare l'ordine il giorno G1.200. *(Applausi dal Gruppo Fdi e della senatrice Papatheu)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti dell'Istituto «Da Vinci-Nitti»,

della sede di Brienza, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione congiunta**

**del disegno di legge n. 822 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#) e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 16,30)**

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[LICHERI](#), *relatore sul disegno di legge n. 822*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1. Invito poi la senatrice Parente a riformulare ulteriormente l'emendamento 1.2, espungendo la lettera *a*) e lasciando solo la lettera *b*). La normativa italiana, infatti, già prevede il superamento di una prova finale. Qualora il mio invito non dovesse essere accolto, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Anche la 5a Commissione ha espresso un parere contrario limitatamente alla lettera *a*).

[LICHERI](#), *relatore sul disegno di legge n. 822*. Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno G1.200 esprimo parere favorevole al suo accoglimento come raccomandazione, altrimenti esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1. Sull'emendamento 1.2, allineandoci a quanto testé detto dal relatore, salvo la riformulazione appena suggerita, noi avremmo espresso parere contrario sulla lettera *a*) e parere favorevole sulla lettera *b*).

L'ordine del giorno G1.200 pone sul campo una serie di problemi sistemici in merito all'ordinamento delle professioni. Vi sono, indubbiamente, delle segnalazioni molto positive in ciò che viene fatto presente. Nondimeno, noi tutti sappiamo che la ponderazione o la calibratura di una riforma delle varie professioni che ci allinei esclusivamente sul *benchmark* più *soft* nell'ambito dei Paesi europei potrebbe avere degli effetti i cui costi sarebbero superiori ai benefici, in termini di professionalità che l'Italia ha sempre preservato. Il nostro parere di Governo, pertanto, è di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, in maniera tale che si possa avere non un impegno a realizzare un parametro di *benchmark* più *soft* - sfavorevole all'attuale assetto - ma a porre in essere una calibratura più elastica, caso per caso.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Parente, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.2 (testo 2)?

[PARENTE \(PD\)](#). Signor Presidente, la accolgo, anche in ragione del fatto che la lettera *a*), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stata parzialmente accolta da un emendamento approvato in Commissione. Quindi accolgo la proposta del relatore e del Governo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Balboni, è d'accordo all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.200?

[BALBONI \(Fdi\)](#). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2 (testo 3), presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.200 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad

illustrare.

**TESTOR** (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 2.2 tiene conto della terzietà tipica del mediatore e delle relative incompatibilità. Questo emendamento, però, intende dare valore anche alla necessità di offrire i servizi ed è stato presentato proprio in quest'ottica.

**PRESIDENTE**. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**LICHERI**, relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.2 (perché, se accolto, non ci sottrarrebbe dalla procedura di infrazione) e 2.200.

**BARRA CARACCILO**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

**D'ALFONSO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**D'ALFONSO** (PD). Signor Presidente, questo articolo, come è stato notato e istruito anche nella Commissione competente, dispone della parità di opportunità per quanto riguarda l'apertura di attività riferite alle concessioni governative di sali e tabacchi. Permettetemi di definire strumentale tale articolo. È un articolo contenuto nella così definita legge europea, che ci permette, recependo le disposizioni del quadro comunitario, di evitare le infrazioni. Naturalmente, però, l'adempimento non è soltanto per evitare le infrazioni, ma per dare ulteriore corso alla politica e alla consistenza giuridica della parità di opportunità e della libertà di concorrenza. Sono senza dubbio importanti le attività di rivendita di sali e tabacchi ed è necessario consentire queste attività anche nei piccoli Comuni, nelle terre alte, in corrispondenza dei luoghi di montagna, provando ad esempio a fare sì che accanto alla rivendita di sali e tabacchi vi sia la possibilità anche di vendere giornali, ma noi vorremmo lavorare e avremmo voluto lavorare rispetto al recepimento del quadro comunitario di sostegno nei confronti di un'altra idea delle pari opportunità. Il 31 dicembre di quest'anno scade il termine ultimo per far sì che l'Italia si faccia carico per l'estensione della copertura delle reti TEN-T per la trasportistica delle persone e delle merci sulla dorsale adriatica: non c'è stata una iniziativa del Governo italiano rispetto a questo tipo di parità di opportunità. Io ho chiesto al Capogruppo e al segretario del Gruppo di consentirmi di parlare in Aula, poiché ho presentato un'apposita interrogazione su questo fronte. Oggi do un contributo sulla parità di opportunità nella rivendita di sigarette e di sali e tabacchi come da concessione governativa, ma avremmo bisogno di attivare un altro tipo di dialogo competitivo, di "tiro alla fune" per fare in modo che con l'Europa si realizzi a favore dell'Italia la parità di accesso ai territori e nella copertura delle distanze attraverso l'ingrandimento delle infrastrutture e della trasportistica delle reti TEN-T.

La nostra è un'astensione riferita al tema della possibilità di estendere la gestione di sali e tabacchi anche nelle terre alte, pur rispettando il principio della densità demografica di 1.500 abitanti, ma c'è veramente molto di più da fare e da instaurare in termini di dialogo competitivo sulla base di contenuti e di patrimonio conoscitivo, sapendo che lo spirito dell'adeguamento al quadro comunitario di sostegno è quello di costruire uno spazio europeo comune dove c'è la libertà della circolazione, della concorrenza, dell'intrapresa economica, ma anche la capacità di avere parità di opportunità rispetto ad

altri territori.

Per questo noi ci asteniamo sul punto e ci auguriamo che si apra un dibattito, una vertenza che riguardi la qualità della vita di imprese, persone e città. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**TESTOR** *(FI-BP)*. L'ordine del giorno G4.1 prevede il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti. Come già detto questa mattina nella mia relazione di minoranza, questa è una delle direttive europee che non sono state recepite e che sarebbe da rivedere. Sappiamo benissimo quanto siano importanti i pagamenti verso le imprese da parte delle amministrazioni, anche perché si tratta di imprese che per potersi avvicinare agli appalti dell'amministrazione devono essere in regola con il DURC, ma dobbiamo essere noi stessi a permetterlo.

Il pagamento, in Italia, è all'incirca a centoquattro giorni, mentre la direttiva europea ne definisce circa trenta/sessanta. Noi abbiamo chiesto che con le risorse che in questo momento sono previste per il reddito di cittadinanza si faccia fronte invece a questa necessità. Penso sia molto importante riuscire a retribuire le persone che hanno lavorato per le nostre amministrazioni, per dare servizi ai nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

**CIRIANI** *(FdI)*. Signor Presidente, naturalmente condividiamo l'ordine del giorno testé illustrato e lo abbiamo anche sottoscritto. Da parte nostra ne abbiamo presentato un altro che prevede proprio, a fronte del problema del mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione dei contratti commerciali di altra natura, l'istituzione di un fondo a favore dei Comuni più piccoli, una specie di fondo di rotazione con il quale i Comuni che non sono in dissesto ma che hanno semplicemente una temporanea indisponibilità di cassa possano far fronte velocemente alle diverse esigenze. Questo è un problema fondamentale per la sopravvivenza di molte imprese: molti Comuni vorrebbero pagare, ma non sono nelle condizioni di poterlo fare, anche per la rigidità degli obblighi di carattere contabile cui sono sottoposti e di cui abbiamo parlato nel corso della discussione generale. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

**LICHERI**, *relatore sul disegno di legge n. 822*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 4.200 e a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G4.1, a firma della senatrice Testor e di altri senatori, ricordo che è già stato trattato in Commissione, che c'è stato un invito alla riformulazione, che non è stato accolto e che quindi l'ordine del giorno in quella sede è stato respinto. Ribadisco però anche in questa sede le condizioni che erano già state proposte in Commissione per la sua accettazione e propongo dunque di eliminare dalla premessa, dopo le parole «valutato che:», il successivo paragrafo, dalle parole «il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione» fino alle parole «nel 2019». Propongo questa modifica perché l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, che è un problema che flagella il nostro Paese e un fatto doveroso, non può essere posto in contrapposizione ad un altro fatto doveroso, che pone rimedio ad un altro flagello, come la disciplina del reddito di cittadinanza *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non si può dunque fare una guerra tra poveri: sono tutti e due temi che devono avere lo stesso riconoscimento e che hanno la stessa dignità. Per questa ragione, quindi, se il mio invito alla riformulazione dovesse essere accolto, il parere sarà favorevole. Diversamente, il parere sarà contrario.

**BARRA CARACCILO**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il Governo invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.200, perché un meccanismo analogo, riguardante la possibilità di pagare i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni, per le amministrazioni locali virtuose, in modo più organico e più ampio e anche più

finanziato, è in corso di approvazione nell'ambito del disegno di legge di semplificazione. Quindi invitiamo a trasformare l'emendamento in un ordine il giorno, perché esso è sinergico a questa direzione già intrapresa dal Governo

Per quanto riguarda l'ordine il giorno G4.1, esprimo parere conforme a quello del relatore. Abbiamo infatti proposto la citata riformulazione, che è agli atti e che ne condiziona l'accoglimento.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ciriani, accetta di trasformare l'emendamento 4.200 in un ordine del giorno, come proposto dal relatore e dal rappresentante del Governo?

[CIRIANI](#) (FdI). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 non verrà posto ai voti. Senatrice Testor, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.1, proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo?

[TESTOR](#) (FI-BP). Signor Presidente, è evidente che avevamo individuato questo capitolo di spesa, ma penso che il Governo possa indicarci dove intenderanno recuperare queste risorse e in che tempi verranno attuati questi pagamenti.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Testor, c'è una proposta di riformulazione illustrata dal relatore: accetta tale riformulazione?

[TESTOR](#) (FI-BP). Sì, signor Presidente. L'importante è che il Governo si impegni a provvedere.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LICHERI](#), relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.200.

[BARRA CARACCILOLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dai senatori Bonfrisco e Pucciarelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LICHERI](#), relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.500.

[BARRA CARACCILOLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, guardi come suonano il piano! Sono cinque minuti che sui banchi di Forza Italia votano dalla postazione di un senatore assente.

[PRESIDENTE](#). Allerto i senatori Segretari affinché controllino. *(Commenti dal Gruppo FI-BP).*

Colleghi, il Regolamento prevede che ciascuno voti personalmente. Non è ammesso il voto per delega. Se la senatrice vuole votare, deve recarsi alla sua postazione.

MIRABELLI (PD). Il senatore Di Nicola sta riprendendo col telefonino!

PRESIDENTE. Chi è che sta riprendendo? Senatore, non si può riprendere. Le riprese le facciamo noi.

Inizierò a sequestrare tutti i telefonini usati per riprendere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Ne ho già uno sottocchio: non il suo, senatore, ma di chi le siede dietro, che minacciava di usarlo.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LICHERI](#), relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, sull'emendamento 13.200 esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILOLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[LICHERI](#), relatore sul disegno di legge n. 822. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

[BARRA CARACCILOLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dalla senatrice Messina e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.102, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.103, identico all'emendamento 16.104.

**FERRAZZI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRAZZI (PD).** Signor Presidente, sull'emendamento 16.103 davvero facciamo fatica a capire il significato del parere contrario del Governo e del relatore, perché in realtà attraverso il provvedimento che stiamo votando, proposto dal Governo ed esaminato in Commissione, non rispondiamo assolutamente al problema opposto. La conseguenza che si pone è che non solo ricadremo senz'altro nella procedura di infrazione, ma soprattutto che non interveniamo su una gestione sana dei rifiuti e in particolare dei rifiuti di cui stiamo parlando, cioè dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Qual è il problema molto brevemente, perché forse c'è un malinteso e non ci capiamo? Il monitoraggio dei dati è affidato all'ISPRA e naturalmente anche per quanto riguarda questi rifiuti si deve cercare a livello europeo - e dunque anche a livello nazionale - di aumentare il tasso di raccolta differenziata. È evidente che per aumentare il tasso di raccolta differenziata bisogna avere un sistema di monitoraggio, e dunque di comunicazione dati, adeguato. Qual è il problema che viene posto dall'Unione europea e che non viene assolutamente affrontato con questo provvedimento? Viene accentrato solamente sui produttori e sui terzi che agiscono in loro nome l'onere del trasferimento dei dati all'ISPRA e in Commissione gli stessi produttori e gli stessi consorzi, coloro che poi gestiscono i RAEE, hanno detto che loro non hanno i dati completi da poter trasmettere all'ISPRA, perché è evidente che mancano i dati dei distributori, dei centri di raccolta e degli impianti di raccolta e di trattamento.

D'altronde, colleghi e colleghe, la segnalazione è stata fatta anche in modo terzo da un *dossier* di Camera e Senato dell'8 ottobre scorso. Se volete andare a verificare, a pagina 54 del *dossier*, i funzionari ci dicono di fare attenzione, perché per rispondere adeguatamente e creare un sistema che funziona davvero nella gestione dei rifiuti RAEE bisogna intervenire.

L'emendamento che proponiamo è allora molto semplice: aggiungere, al comma 1, lettera *a*), dopo le parole «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome» le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento» e via di seguito «trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.103, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori, identico all'emendamento 16.104, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.105, presentato dal senatore Sudano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al numero 2).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.106, presentato dalla senatrice Messina e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[TARICCO](#) *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo presentato su questo testo due emendamenti, il primo dei quali soppressivo, per segnalare che, in realtà, la soluzione trovata non risolve il problema, perché di fatto dice che sono esclusi dalla considerazione di rifiuto la paglia e le potature, ma a condizione che siano produzioni agricole. Mi chiedo allora: quale differenza sostanziale c'è tra una potatura di una pianta che è in un giardino pubblico o privato e quella di una pianta che è presso un agricoltore? Il materiale è identico. Possiamo cogliere l'osservazione che è stata fatta a proposito di uno sfalcio fatto a bordo della strada invece che in un campo, perché ovviamente quello sul bordo della strada ha un impatto diverso - ha accumulato idrocarburi e altro - ma sulle potature questo tema non esiste.

La riformulazione che proponiamo con l'emendamento 17.200 mira a escludere dalla considerazione di rifiuto le paglie, le potature e i materiali agricoli perché sono paglie e potature in generale. Diversamente, il rischio è oggettivamente di considerare rifiuto del materiale che non lo è. Non stiamo parlando di numerini, ma di milioni di tonnellate di materiale di cui sarà obbligatorio lo smaltimento considerandolo rifiuto, mentre potrebbe essere nella disponibilità del possessore, sia esso un privato o un ente pubblico, che potrebbe disporne come meglio crede. Si tratta di un materiale che ha un valore e noi lo trasformiamo in un costo per lo smaltimento.

Chiedo al relatore di rivedere e ripensare questa posizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[LICHERI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17, perché su questo tema è stato trovato un punto di sintesi in Commissione.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.

[MALAN](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, anch'io intervengo a favore dell'emendamento soppressivo e ringrazio il senatore Taricco per averlo presentato e spiegato.

Io provo a dirlo in un altro modo, ma è la stessa cosa. Con questo provvedimento si applica, senza che ci sia una procedura di infrazione, in modo molto particolare e burocratico una norma per la quale, da quando entrerà in vigore (cioè tra pochi giorni o settimane), tutti gli sfalci e le potature che ammontano a milioni di tonnellate, come ha ricordato il senatore Taricco, derivanti da lavoro privato di un giardino e non di un campo, perché altrimenti sarebbero agricoli (ma solo se il lavoro fosse svolto da un agricoltore o da chi è classificato come tale, mentre se fosse svolto da un operaio o un impiegato, che lo fa nei ritagli di tempo e non è iscritto come agricoltore, il campo sarebbe equiparato a un giardino) nonché da attività effettuata per conto delle pubbliche amministrazioni devono essere trattati come rifiuti speciali, con tutte le limitazioni e i costi - non so se la Commissione bilancio ha valutato questo aspetto - per conferire questa enorme quantità di materiale nelle apposite discariche, con gli enormi problemi di cui dovremmo essere tutti coscienti, anche per i drammi e le tragedie avvenute di questi tempi (e non solo di questi tempi) nello smaltimento dei rifiuti.

Votando l'emendamento soppressivo vogliamo evitare che si spendano decine di milioni di euro per una burocratizzazione dell'erba falciata e del ramo tagliato, perché questi sono uguali sia che vengano da un campo coltivato da un contadino, sia che vengano da un giardino o che vengano da un parco



comunale, la cui manutenzione è affidata al Comune. Qui carichiamo dei costi sui privati e sulle pubbliche amministrazioni per fare un trattamento falsamente e burocraticamente ecologico. In realtà, è proprio l'opposto: cosa c'è di più naturale che l'erba secca stia dove è oppure venga gestita in altro modo, ma senza il conferimento in discarica insieme ai rifiuti pericolosi o, comunque, ai rifiuti propriamente tali?

Cerchiamo di non andare contro ai cittadini in modo feroce, inutile e stupido, come purtroppo questo articolo, senza che ce ne sia probabilmente l'intenzione, sta facendo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Questo articolo contiene davvero una perla e mi piacerebbe che l'emendamento soppressivo la togliesse, perché «le materie fecali» «non contemplate» in una legge è la prima volta che le vedo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dal senatore Taricco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.200.

**MALAN** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-BP)*. Signor Presidente, ricordo che quando le amministrazioni comunali, di tutti i colori politici, vi chiederanno perché avete votato in questo modo, non so se apprezzeranno la scusa: ci ha detto così il Capogruppo, ci ha detto così il Governo. Noi voteremo a favore dell'emendamento 17.200, che estende in modo chiaro la norma anche alle potature che non vengano da attività agricola, che, come diceva il senatore Taricco, sono per definizione identiche a tutti gli effetti alle potature agricole, per evitare che milioni di tonnellate di rami, rametti e foglie debbano essere conferiti in discarica come rifiuti speciali. Gli oneri ricadono sui cittadini, direttamente per chi ha un giardino e indirettamente su tutti attraverso le tasse comunali, le spese per lo smaltimento dei rifiuti e per gestire le discariche presso cui questo materiale sarà stato inutilmente conferito.

**LICHERI**, *relatore sul disegno di legge n. 822*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LICHERI**, *relatore sul disegno di legge n. 822*. Signor Presidente, vorrei intervenire per dovere di chiarezza. La Commissione europea ha segnalato nel caso EU-Pilot che ho citato il non corretto recepimento nel nostro ordinamento nazionale della norma europea che definisce tassativamente i materiali agricoli esclusi dalla definizione di rifiuto. Non avevamo grandi spazi di manovra: o dentro o fuori. Noi abbiamo trovato un punto di condivisione, ma certamente se andiamo troppo in avanti poi ricadiamo nuovamente nell'infrazione. *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*. Questo l'ho voluto dire.

Noi abbiamo lavorato e lo abbiamo fatto con il contributo di tutte le forze politiche, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la rigidità della norma europea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dal senatore Taricco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

**MALAN** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-BP)*. Signor Presidente, sarò ancora più breve di prima, ma adesso c'è ancora l'occasione di bocciare questa norma assurda votando contro l'articolo: si può fare, poi si vota tutto il resto.

Il relatore ci ha sorpreso per il suo europeismo: ce lo chiede l'Europa, dunque è giusto dire che un ramo tagliato da un giardino pubblico è diverso da quello tagliato da un pesco da un contadino. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Sarebbe questa la grande lotta contro i soprusi, contro il burocratismo dell'Unione europea? Sarebbe questo il sovranismo? Ce lo chiede l'Europa e dunque votiamo un'assurdità scientifica, pratica e che costa milioni e milioni ai contribuenti italiani! *(Prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, FdI e PD)*.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, vorrei chiarire tecnicamente la questione. Innanzitutto, le produzioni agricole sono già oggetto di una deroga contemplata in legge, quindi di fatto sono già escluse dalla considerazione di rifiuto, quindi non stiamo parlando di questo; stiamo parlando della possibilità di considerare equiparate alle produzioni agricole quelle di privati non agricoltori o di enti pubblici. Da questo punto di vista, è vero che il caso EU-Pilot chiedeva di rivedere il testo, ma il vecchio testo, se andate a rivedere quello attuale, faceva riferimento in modo puntuale, per tutte le produzioni, a quelle fatte da enti pubblici. Con l'emendamento 17.200 proponevamo una semplificazione che va nella direzione del recepimento di quanto sostenuto dall'EU-Pilot, ma tenendo in considerazione le situazioni concrete. Ritengo che approvando l'articolo 17 così com'è creeremo un danno non indifferente agli enti pubblici. Cito solo un dato: le stime fatte su questo materiale parlano di 2 milioni di tonnellate; fate il conto dell'impatto che questo avrà, in particolare sugli enti pubblici, ma anche sui privati, in termini economici, di necessità di pagare per lo smaltimento di un prodotto che potrebbe essere una risorsa da utilizzare in positivo. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 17.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[IANNONE](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevole colleghi, con l'emendamento 17.0.100, proposto dal Gruppo Fratelli d'Italia, continuiamo la nostra battaglia a favore dei precari della scuola.

La scuola italiana è il settore della vita pubblica con il maggior numero di precari, più del doppio rispetto ad altri settori. Noi abbiamo oggi la possibilità, con l'emendamento in esame, di evitare che l'Italia venga certamente condannata dall'Unione europea e che subisca condanne dai nostri stessi tribunali per il riconoscimento del diritto ad essere stabilizzato di quel personale che ha conseguito trentasei mesi di impiego.

Inoltre, con l'approvazione dell'emendamento in esame daremmo la possibilità ai nostri ragazzi di avere una continuità didattica, superando tutte le difficoltà di carattere funzionale e organizzativo di 8.000 istituti scolastici che sono alla perenne ricerca di personale, sposando una battaglia e rispondendo a un'attesa di migliaia di docenti e personale non docente.

Oggi abbiamo la possibilità, nelle more di una legge che non sappiamo che tempi possa avere, con un semplice emendamento, di realizzare realmente il cambiamento, anziché soltanto declamarlo.

*(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.100, presentato dai senatori Iannone e Fazzolari.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.101.

[BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, prendo atto che con l'emendamento 17.0.101 la collega De Petris, agganciandosi a una procedura piuttosto dubbiosa (che comunque è un EU-Pilot), intende modificare la legge nazionale sulla caccia. Come molti sanno, piacerebbe anche a me, ma ritengo che un argomento forte per votare contro l'emendamento sia rappresentato dalla proposta di rendere vincolanti i pareri ISPRA sui calendari venatori regionali. Questo proprio in un momento in cui il nostro Paese si sta distinguendo a livello europeo per un parere ISPRA difforme, sui tempi e sui

calendari venatori, da quelli di tutti gli analoghi istituti scientifici europei e anche di almeno 12 istituti scientifici italiani.

Tra l'altro, sono tra quelli che sono convinti che ISPRA sia ente autonomo e non assoggettato a influenze politiche, però, negli ultimi mesi, lo stesso ISPRA ha ulteriormente cambiato parere, non si sa perché, rispetto ai pareri precedentemente espressi. Quindi, per quanto mi riguarda, questo è proprio il momento opportuno per esprimere tanti punti interrogativi sui pareri dell'ISPRA e non è certo il momento per mettere nelle mani di ISPRA qualcosa che, invece, il legislatore affida nelle mani delle Regioni.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, devo innanzitutto rilevare che questa è una procedura strana: adesso facciamo le dichiarazioni di voto dopo il voto!

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Non abbiamo ancora votato!

PRESIDENTE. Non si sente niente, senatrice.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ma va bene, io sono aperta a tutte le novità e, a quanto pare, è diventata una pratica anche questa.

Vorrei dare una risposta al senatore Bruzzone, così che rimanga agli atti. Poi potremo discutere sull'ISPRA e sui pareri vincolanti quanto vuole, ma io ci tengo a ribadire, così che appunto rimanga a verbale, che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi, è giusto che sul prelievo e sui calendari venatori vi sia il parere obbligatorio dell'ISPRA. È patrimonio indisponibile dello Stato! (*Applausi del senatore Buccarella*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a nome mio personale e degli altri colleghi del Gruppo Misto, io esprimo un voto di astensione sulla legge comunitaria: non perché abbiamo grandi dissensi nel merito delle singole direttive, ma per altro motivo che spiegherò.

Avendo seguito con grande interesse tutto il dibattito, in realtà quello che non è venuto fuori, ma che è la nostra realtà da tanto tempo, è la fragilità della presenza italiana nella fase ascendente delle direttive e dei regolamenti, cioè quando si comincia a discutere di direttive e regolamenti prima che vengano approvati.

Normalmente, da anni è così ed è sempre stato così, la fragilità sia di strutture che di finanziamenti del Ministero degli affari europei fa sì che l'Italia sia poco presente in questa fase in cui si inventano le direttive o le proposte di legge e arrivi sempre all'ultimo minuto. Questo non perché i nostri diplomatici siano meno bravi di altri o perché l'Europa ci sia matrigna, ma semplicemente perché, molto spesso, ai nostri diplomatici o non arrivano indicazioni dal Governo, oppure ne arrivano di contraddittorie, nel senso che molti Ministri danno indicazioni diverse.

Si era provato, nel 2006, a formare un Comitato interministeriale che riuscisse a dare indicazioni tempestive e univoche ai nostri rappresentanti del Governo, nonché ai nostri parlamentari. Tutto questo è caduto e fa sì che molto spesso arriviamo all'ultimo minuto, quando già l'accordo è stato fatto,

anche in situazioni che avremmo potuto raddrizzare prima. Quindi, se posso dare un suggerimento per il futuro occorre un rafforzamento delle capacità di coordinamento del Ministero degli affari europei rispetto agli altri Ministeri, in modo da essere più efficace.

Il secondo motivo per cui esprimerò un voto di astensione è per sottolineare, signori colleghi, un dissenso serio, grave, profondo sia nel merito delle ultime proposte portate dal Governo a Bruxelles, sia nella modalità e nel metodo di relazione con i *partner* europei che è spesso, cari colleghi, un misto di arroganza, di derisione, di strafottenza, quando non di vera e propria ignoranza, con relative bugie a reti unificate dalla mattina alla sera. Un autorevole Vice Ministro, per esempio, ha sostenuto senza battere ciglio che il contributo italiano al bilancio dell'Unione europea ammonta a 20 miliardi. Non è vero: il contributo netto dell'Italia al bilancio dell'Unione europea varia tra i tre e i quattro miliardi perché 14 ne dà e 11 tornano come sussidi all'agricoltura, tra l'altro, o ai fondi strutturali. Un altro autorevole personaggio politico, pretendendo di non occuparsi di numerini, dichiara con grande sufficienza di aspettare con ansia molte letterine di Babbo Natale. Il tutto accompagnato da promesse di pugni sbattuti sul tavolo o dichiarazioni altisonanti e a volte un po' trucide, che fortunatamente nella stragrande maggioranza dei casi rimangono senza seguito.

Come vediamo in questi giorni, il risultato di questa tecnica di relazione, o politica, non sono proprio brillanti. Adesso si tratta di capire a chi viene lasciato il cerino in mano per andare a fare delle grandi marce indietro a Bruxelles. Non so se sarà lasciato al Presidente del Consiglio, l'avvocato del popolo, oppure se sarà lasciato in mano al ministro Tria, ma la marcia indietro qualcuno se la dovrà evidentemente sobbarcare.

Cari colleghi, non è così che in ambito né internazionale, né europeo si gestiscono i rapporti. Non si può vincere sempre, ovviamente: si negozia e si negozia tanto più fortemente quanto più il Paese è credibile e se voi continuate a distruggere ogni giorno la credibilità di questo Paese dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista economico, certamente non state facendo un grande servizio ai cittadini italiani. Può riuscirvi, diciamo, nella vostra campagna elettorale presente, ma state attenti quando sarete costretti, come già lo siete adesso sulla legge di bilancio, ad un bagno di realtà. Questa realtà farà male a tutti noi. Temo che farà male anche a voi. Maggiore attenzione all'Europa, maggiore serietà, meno bufale, meno *fake news* e un po' più di impegno credo sia quello che serve a noi tutti. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Unterberger)*.

**STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche se so che parliamo di una legge che adempie a normative europee, io mi permetterò di inserire tale legge in un quadro più generale. Per noi del Gruppo per le Autonomie l'Europa rappresenta un punto di riferimento imprescindibile. I territori che rappresentiamo credono nel valore dell'Europa, i nostri concittadini sentono di appartenere a quella casa comune che ha voluto dire abbattimento delle frontiere e ricongiungimento con le storie e le culture dalle quali proveniamo.

Per questo abbiamo criticato il Governo per le parole spesso ostili e le offese verso l'Europa, un atteggiamento che non ha portato, secondo noi, ad un beneficio. Siamo i primi a dire che in Europa ci sono tante cose che non hanno funzionato e che devono cambiare, che la stagione di mera austerità dopo la grande crisi non ha fatto altro che aggravare i problemi, che occorre ed occorre dare un'altra immagine rispetto a quella di burocrati distanti dalla vita concreta delle persone.

Condividiamo tutto questo, ma vorremmo un'Italia che sia in prima fila in Europa per ribadire l'unità rispetto alle grandi sfide mondiali, il ruolo dei Paesi emergenti, quello della Russia e dell'America di Trump. Un'Italia che chieda all'Europa di farsi carico della questione dell'immigrazione in maniera intelligente e collettiva, sapendo che ci vogliono politiche articolate di governo di un fenomeno che sarà il grande tema dei prossimi dieci anni. Un'Italia che incoraggi l'Europa ad andare avanti sui nuovi diritti di cittadinanza, il diritto all'ambiente e alla qualità della vita, la tutela dei dati personali e quella dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.

Crediamo che sia questo il ruolo di un Paese fondatore, un Paese che ha sicuramente delle ragioni rispetto al quadro europeo, ma che senza l'Europa sarebbe condannato alla marginalità internazionale.

Auspichiamo un'Italia che intervenga attivamente già nella fase ascendente della creazione della legislazione europea.

L'articolato del provvedimento fotografa esattamente il ruolo dell'Europa. Una lettura pigra è quella dell'adeguamento degli ordinamenti, ma la verità è che invece l'Europa, così facendo, sollecita gli Stati membri a misurarsi su tutta una serie di misure e di temi, dalla giustizia, all'ambiente, alla salute.

Consideriamo positiva la norma sui rivenditori di tabacchi, per la semplice ragione che questi punti vendita, soprattutto nei piccoli territori di montagna, sono centri multifunzionali in zone a rischio spopolamento proprio per l'assenza di servizi.

Così come l'impegno, ribadito in Commissione, per tempi di pagamento più rapidi all'emissione delle fatture. Sono solo piccoli esempi, ma credo rendano bene quello che dicevo prima, ossia il modo con cui l'Europa può sollecitare interventi e misure positive.

Speriamo allora che la stagione dello scontro sia archiviata e che si possa aprire invece una nuova fase. Già in estate, col vertice nel quale si decise la ricollocazione facoltativa dei richiedenti asilo, si comprese che i Paesi di Visegrád non erano interessati all'Italia. Se ne è avuta la riprova anche sulla manovra economica, quando si sono detti favorevoli all'apertura della procedura. Per questo motivo, la nuova pagina non può che vedere l'Italia al centro del processo europeo, così come lo è sempre stata nella storia: un Paese che lavora per la sua unità e per aprire una fase nuova, di profonde riforme.

Questo è il nostro auspicio e questo è l'invito che facciamo al Governo. Annuncio pertanto il voto di astensione del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD).*

[FAZZOLARI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdi). Signor Presidente, come ogni anno, cominciamo questo rito di sottomissione dell'Italia all'Unione europea. È un po' come l'omaggio feudale che sussisteva nei rapporti tra signori e vassalli e anche noi, oggi, in quest'Aula, compiamo questo rito nel quale ci diciamo assoggettati alla volontà dell'Unione europea e dobbiamo compiere questo atto dovuto. Non siamo nemmeno a «ce lo chiede l'Europa», ma proprio a «ce lo ordina l'Europa». Purtroppo, ne abbiamo avuto un esempio nel dibattito di oggi.

Non è però scontato che debba essere così. Ci hanno raccontato che la normativa europea, per una nostra cessione di sovranità è posta in una condizione superiore alla normativa interna, financo alla Costituzione, e pertanto, laddove ci sono norme che contrastano col nostro ordinamento, noi annualmente facciamo atto di sottomissione e ci adeguiamo. Perfino nel nome della legge europea, abbiamo usato i termini: «adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea»: avremmo potuto usare un titolo meno servile che non quello che abbiamo scelto, ma questo purtroppo è perché la legge è del 2012, un periodo nel quale abbiamo, con il Governo Monti, sancito la perdita della sovranità dell'Italia in ogni suo ambito. È proprio del 2012 la riforma costituzionale che ha creato questa situazione gravissima, di fatto, dell'assoggettamento dell'Italia a una non meglio precisata sovranità dell'Unione europea. Sono stati rivisti gli articoli 97, 117 e 119, dove, in sostanza, si crea un automatismo della necessità per l'Italia di adeguarsi alla normativa europea, il tutto in un sistema che prevede anche l'articolo 75 della nostra Costituzione, che vieta la possibilità di *referendum* popolare per esprimersi riguardo ai trattati internazionali.

Questa mostruosità è stata creata, non a caso, da un Governo voluto e imposto dalle cancellerie straniere e dall'Unione europea contro il Governo legittimamente eletto dal popolo italiano, col colpo di Stato del 2011 e non la denunciavamo solamente noi, che siamo pericolosi sovranisti e patrioti, ma anche tutti i giuristi, che di queste materie sanno sicuramente di più di noi.

Vale la pena citare, ad esempio, Calamandrei, padre costituente e uno dei principali giuristi italiani, il quale scrive: «Quando i padri costituenti hanno pesato, parola per parola, periodo per periodo, il testo della Costituzione, la immaginavano come la legge fondamentale della Repubblica, come la (sola) fonte della convivenza civile degli italiani, come l'unico pilastro della vita istituzionale del Paese, ma anche delle libertà e dei diritti dei cittadini». Poi qualcuno, bravo, arriva e ci dice che l'articolo 10 e l'articolo 11 della Costituzione impongono all'Italia di assoggettarsi alla volontà dell'Unione europea.



Anche su questo, Benedetto Conforti (molti di noi hanno studiato sui suoi libri all'università) ci dice: «È vero che, agli articoli 10 e 11, era prevista un'apertura a fonti del diritto sovranazionali, ma è anche vero che quelle previsioni restavano confinate nell'ambito di un fisiologico riconoscimento degli effetti giuridici del diritto internazionale pattizio e alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni». L'articolo 10 della nostra Costituzione non stabilisce la possibilità di sottoporre la nostra normativa nazionale, la nostra Costituzione, alla normativa europea. E, ancora, il consigliere Carlo Deodato, il presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena e tutti quelli che hanno una onestà intellettuale. Tutto questo per la banalità che la nostra Costituzione, che continuiamo a definire la più bella del mondo, all'articolo 1 dice che «La sovranità appartiene al popolo». Se la sovranità appartiene al popolo, solamente queste Assemblee parlamentari hanno la possibilità di decidere e di emettere norme vincolanti per il popolo.

Sembra quasi che non abbiamo la contezza di ciò che sta succedendo, un po' come i violinisti sul Titanic. Nel 2010 la popolarità dell'Unione europea era al 74 per cento in Italia; nel 2018 è crollata al 38 per cento. Nel frattempo, il Regno Unito ha abbandonato l'Unione europea e in tutta l'Europa la popolarità dell'Unione europea ha toccato i suoi minimi: che qualcosa non vada, ce lo dovremmo chiedere tutti.

Il presidente Calderoli, poc'anzi, voleva far notare una cosa oggettivamente simpatica: questa Assemblea ha normato riguardo le materie fecali (all'articolo 17 della legge europea), perché l'Unione europea stabilisce pure come dobbiamo trattare le materie fecali; ma nella stessa Unione europea ognuno, invece, si fa la politica estera come vuole. Quindi, se a un certo punto la Francia decide di bombardare la Libia, va bene, perché non c'è un vincolo europeo che impedisca di muovere guerra contro gli interessi di un altro Stato membro dell'Unione europea; in compenso, ci dicono se le materie fecali le dobbiamo trattare come rifiuti oppure no. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Cosa sosteniamo allora? Fratelli d'Italia vuole ricondurre il rapporto tra Italia e Unione europea a quello immaginato addirittura dai nostri Padri costituenti e che qualunque sovranista riconosce. Quindi, che non ci può essere nessun automatismo di imposizione della normativa europea sulla normativa italiana e che debba sempre prevalere l'interesse nazionale. Lo abbiamo formalizzato con le riforme costituzionali degli articoli che ho citato, il 97, il 117 e il 119, e anche oggi, nella proposta di risoluzione che abbiamo presentato e che ho appreso con piacere che il Governo recepirà come emendamento alla proposta di risoluzione della maggioranza. Chiediamo che d'ora in poi, oltre a valutare l'impatto della legge europea sulla normativa italiana, venga introdotto anche un principio molto caro all'attuale maggioranza parlamentare e di Governo, cioè la valutazione di impatto e lo studio dei costi e dei benefici, perché noi annualmente approviamo legge europea e poi scopriamo che questa ha conseguenze molto gravi per la nostra normativa, per i cittadini e per le imprese.

Siamo felici se il Governo confermerà di voler recepire il nostro emendamento 1.7 alla proposta di risoluzione n.1, con il quale chiediamo di riportare su un giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione. Spero che tutti comprendano l'importanza dell'emendamento che abbiamo presentato. Nonostante questo, noi non voteremo a favore del provvedimento; avremmo votato contro la legge europea, ma con il recepimento di questo emendamento, dichiariamo il nostro voto di astensione, augurandoci che questa innovazione, fondamentale per la nostra nazione, abbia poi effettivamente seguito. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, noi del Partito Democratico ci asterremo, con le motivazioni che sono già state annunciate dalla collega Ginetti, soprattutto per il profilo di ambiguità che il Governo italiano ha nei confronti delle politiche europee e delle istituzioni comunitarie.

Penso che la legge europea sia un momento importante, non di sottomissione del Parlamento nazionale alle istituzioni europee, ma di verifica dell'incorporazione nel diritto nazionale della legislazione europea. La legge comunitaria va sempre accompagnata alla considerazione delle novità introdotte dal

Trattato di Lisbona, che ha dato ai Parlamenti nazionali la facoltà di intervenire sui profili della proporzionalità e della sussidiarietà. Allora si pensò che questo dovesse essere una sorta di grimaldello in mano ai Parlamenti nazionali, per ostacolare l'attività europea; invece si è verificato essere una leva importante di coinvolgimento.

Noi lo sappiamo. Il Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea e la Commissione stessa sanno quanto lavoro stiamo facendo per esprimere i pareri su tutti i provvedimenti e credo sia necessario un potenziamento sia del Dipartimento per le politiche europee, sia della Commissione politiche dell'Unione europea. Lo dico da una posizione di opposizione, ma sono assolutamente convinto che sia utile che la Commissione faccia il suo lavoro e possa dare risposta a quei due principi. Ma la legge comunitaria è anche l'occasione per una discussione sui temi politici. Qui abbiamo di fronte a noi due grandi temi, che devono ricevere una maggiore attenzione da parte di questo consesso. Il primo tema, che sembra essere quasi rimasto nel dimenticatoio, è la Brexit. Si sta consumando una realtà assai diversa da quella che avevano immaginato i sostenitori della Brexit. Ricordate il sorriso beffardo di Nigel Farage, quando diceva che con la Brexit i britannici avrebbero recuperato tutta la loro autonomia e libertà, assicurando a se stessi e ai loro figli sorti magnifiche e progressive? Dovremmo confrontare quel sorriso e quella arroganza alla realtà cruda che oggi presenta ai britannici un accordo per il quale se va bene, se lo accettano, se lo votano in Parlamento, avranno un'unione doganale che durerà per vari decenni. Mi domando quali vantaggi ha avuto il popolo britannico dalla Brexit. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dico perché errare è umano, ma perseverare è diabolico. Lo dico ancora a chi parla o ha parlato nel passato di Grexit o a chi ha parlato finanche di Italexit: attenzione a misurare le parole, perché quando poi si cavalcano battaglie e si stuzzicano l'emozione e i sentimenti delle persone, si possono portare i propri cittadini verso il burrone.

L'altro tema è la legge di bilancio. Vedo che ora c'è, almeno nei toni e nelle forme, una maggiore levità, una maggiore leggerezza, ma nei mesi scorsi abbiamo assistito ad un atteggiamento di contrasto durissimo del Governo italiano, attraverso una proposta di bilancio che creava notevoli problemi e preoccupazioni, agli italiani innanzitutto, per lo sfornamento del *deficit* e soprattutto per le conseguenze sul debito. Noi non ci possiamo permettere che si apra una procedura di infrazione sul debito, che è cosa diversa dalla procedura di infrazione sul *deficit*.

Colleghe senatrici e colleghi senatori, attenzione a questo passaggio cruciale: non siamo qui per accettare i *Diktat* di un'Europa che ci vuole imporre l'austerità, perché quest'ultima è stata archiviata già da alcuni anni, grazie anche alle nostre battaglie e anche alle battaglie che hanno fatto i Governi italiani di centrosinistra. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il problema oggi, quindi, non è alzare il muro nei confronti di una presunta austerità. Il problema oggi è fare tutti insieme una battaglia perché l'Europa si doti di strumenti nuovi, di un bilancio che sia davvero all'altezza delle sfide europee, che abbia una capacità fiscale in grado di produrre investimenti su scala europea. Altro che sottomissione dell'Italia: abbiamo bisogno che l'Europa realizzi un grande piano europeo per il lavoro e gli investimenti, per la creazione di nuovi, buoni posti di lavoro all'insegna della sostenibilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tutto questo lo possiamo fare se insieme facciamo un'azione non per distruggere, non per usare l'Europa come un manifesto elettorale per guadagnare qualche consenso (e io dubito che su questo terreno si guadagnino consensi), ma per lavorare insieme per difendere ciò che va difeso e per cambiare ciò che va cambiato. C'è tanto da cambiare e lo possiamo fare insieme: le politiche di governo dei flussi migratori dei richiedenti asilo, l'impalcatura e la *governance* economica e finanziaria dell'Unione europea, le politiche sociali. Possiamo farlo insieme. Dunque, il nostro dubbio amletico è se questo Governo e questa maggioranza vorranno continuare nella strada dell'antitesi e dell'uso dell'Europa come strumento di propaganda elettorale, rischiando di portare i cittadini italiani verso lo stesso burrone a cui sono stati portati i britannici da coloro i quali hanno sostenuto la Brexit, oppure vorranno fare insieme a noi battaglie per rafforzare l'Europa, per difendere ciò che va difeso e per cambiare ciò che va cambiato. Se questa seconda sarà la scelta, noi non faremo mancare il nostro contributo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, non solo il mondo accademico e il mondo politico, ma persino gli storici, collega Pittella, cominciano a registrare la grande crisi europea. Guardando la curva storica in cui ci troviamo, essi si domandano infatti come sia possibile che il continente che da anni costruisce un progetto politico che coinvolge 27 Stati e 500 milioni di abitanti - contro, ad esempio, i 300 milioni degli Stati Uniti - con un PIL pari o superiore a quello degli Stati Uniti, pari a circa 20 trilioni di dollari, e con una centralità geopolitica primaria rispetto al Mediterraneo, ai Balcani e all'Atlantico, sia oggi in questa profonda crisi.

Nascondere i limiti e gli errori del progetto europeo non fa però un buon servizio all'Europa, collega Pittella. Per dirla con Angelo Panebianco, occuparsi dell'Europa significa anche occuparsi dei limiti e dei difetti della costruzione europea e di quel processo di armonizzazione, che tanto armonioso evidentemente non deve essere stato. Se, a dispetto del fatto che da contributore netto l'Italia abbia versato 50 miliardi di euro per banche e Stati membri, dopo manovre di tagli alla spesa pubblica di oltre 200 miliardi di euro in dieci anni, i poveri in Italia sono raddoppiati, i ricchi milionari sono aumentati del 10 per cento e - beffa delle beffe, collega Pittella - il debito pubblico è aumentato - udite udite - del 30 per cento, ciò vuol dire che qualche errore è stato fatto (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*) e non c'era il Governo che questa maggioranza sostiene, ma c'erano altri Governi.

Lo abbiamo già detto in altre occasioni: se le regole valgono per qualcuno a seconda delle stagioni politiche, si fa un cattivo servizio all'Europa. Se la Francia ha potuto stare in procedura di infrazione per eccesso di *deficit* per nove lunghi anni ed esercitare una grande *leadership* politica nel suo asse con la Germania; se la Germania può utilizzare, ad esempio, il 3,1 per cento del suo prodotto interno lordo in aiuti di Stato - sottolineo questo dato - e noi solo lo 0,22 per cento, ciò vuol dire che non solo l'Europa ha sbagliato, ma che abbiamo sbagliato anche noi (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*) e sbagliamo anche noi quando, volendo a tutti i costi solo ricordare le grandi conquiste dell'Europa (che noi difendiamo con i denti) ci dimentichiamo della fine che hanno fatto fare alla Grecia, per pagare i debiti delle banche tedesche e francesi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Sono soldi arrivati da tutti gli Stati membri, andati verso la Grecia formalmente ed entrati rapidamente nelle casse delle banche francesi e tedesche. Oppure quando ci dimentichiamo di quel *dumping* fiscale di alcuni Paesi, come il Lussemburgo, ai danni di altri Paesi, soprattutto di quelli con economie forti come la nostra. La nostra è infatti un'economia forte, se riusciamo ancora ad essere la seconda manifattura d'Europa, nonostante la crisi e nonostante le regole italiane e europee contro le imprese. Abbiamo bisogno di un regime fiscale che ci aiuti a mantenere le nostre imprese in Italia e ad accogliere nel nostro territorio le imprese dall'Europa, e non solo da lì, per continuare a crescere, perché non c'è alcuna possibile crescita senza le imprese.

È una follia europea pensare di ridurre per decreto l'inquinamento mondiale, al quale peraltro partecipiamo per una percentuale minima, mortificando e impedendo alle imprese dell'economia tradizionale europea di stare al passo con i tempi, con le innovazioni e anche con le ristrutturazioni.

Due direttive sono state citate ad esempio: quella della plastica, come ha fatto benissimo il collega Urso, e ancor di più quella risultante dalle decisioni del trilatero. Nonostante la Commissione europea indicasse una strada e un punto di arrivo per poter ridurre le nostre emissioni di CO<sub>2</sub>, noi abbiamo visto il Parlamento europeo all'opera per poter anticipare ancora quel termine e mettere nelle condizioni più drammatiche, quasi disperate l'impresa dell'auto e delle sue componenti, che è italiana oltre che tedesca.

E dello scaricabarile sull'Italia della tragedia migratoria nel Mediterraneo ne vogliamo parlare? Conta di più lo *spread* o la più potente e rapida speculazione sul prezzo del petrolio, che sta cambiando i connotati all'economia mondiale? E l'infrazione chi se la merita se non si guarda al nuovo accordo dell'ex NAFTA, appena riformato da quei Paesi, che costituirà il più efficiente e importante mercato e libero scambio commerciale - verso il quale peraltro, collega Pittella, guarderà la Brexit con particolare attenzione - che introduce per la prima volta, prima della definizione di mercato libero e di commercio libero, anche e prima ancora la definizione di «giusto»? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Dove per «giusto» si intende che il lavoro delle persone e dei popoli sta nella crescita economica, che è cosa diversa dallo sviluppo, in modo imprescindibile. Non può esserci crescita se



non c'è rispetto del lavoro e della capacità delle persone di conquistare, solo attraverso il lavoro, i loro diritti, la loro dignità e le loro conquiste.

Pertanto concludo, signor Presidente, riprendendo una citazione che ha fatto la collega Casolati questa mattina, ricordando le parole di Churchill. In questa legge europea, di nostro ci abbiamo visto poco. Peraltro, i tempi - è stato spiegato benissimo dai relatori - non potevano che consentire questo. È la prossima legge europea quella sulla quale noi ci faremo giudicare e porteremo agli italiani il risultato del nostro lavoro. È la prossima legge europea quella nella quale vorremmo scrivere quelle linee programmatiche per l'Europa, per una armonizzazione dei popoli europei, dove l'Italia sta tra i Paesi fondatori; dove l'Italia, in quanto Paese fondatore - ho già avuto modo di dirlo - si farà carico di ricostruire quest'Europa, di ridarle forza, valore e dignità.

Quindi, continuando a citare Churchill, i successi e i fallimenti vanno e vengono, sono passeggeri; quello che conta è continuare a credere nella nostra capacità di cambiare le cose e di migliorarle. E anche da questo nostro voto favorevole noi facciamo discendere la nostra precisa volontà di cambiare il futuro dell'Europa e quindi del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI).*

[MASINI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MASINI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, dopo l'intervento della collega che mi ha preceduto, vorrei tornare nel merito di quello che stiamo per votare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sappiamo, come ci ha ricordato il relatore, che l'approvazione della legge europea consente di sanare o di evitare procedure di infrazione mosse dall'Unione europea contro l'Italia. È un atto non solo formale, ma effettivamente anche sostanziale, attraverso il quale il nostro Paese si mette in regola rispetto al recepimento della normativa europea.

Sottolineo questo aspetto per un motivo sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, e per questo consentitemi una piccola premessa. Forza Italia è chiaramente e convintamente europeista. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non abbiamo mai messo in discussione l'appartenenza a una casa comune europea, che anzi riteniamo debba essere ancor più puntellata oggi nelle sue fondamenta per rispondere alla concorrenza che giunge soprattutto dai Paesi asiatici. Tuttavia, non possiamo non ammettere - concordiamo con molti interventi - che nel corso degli anni il sogno europeo non si è realizzato così come avremmo voluto e sperato. Ma oggi non vorremmo si infrangesse completamente. Laddove è prevalsa la burocrazia sulla politica e sono prevalse rigidità e atteggiamenti di chiusura, effettivamente l'Unione ha vacillato.

Ebbene, riteniamo che proprio l'approvazione della legge europea possa essere un'occasione importante per far sentire la nostra voce, per scrivere anche noi un pezzetto di regole e non subirle supinamente. Dobbiamo e vogliamo metterci in regola, ma tenendo presente l'interesse nazionale e recuperando una parte della nostra autonomia che altrimenti finirebbe col rimanere schiacciata.

Con la legge di quest'anno il Governo ha affrontato temi diversi: due procedure di infrazione e tre casi di precontenzioso. Ha poi inteso dare attuazione a due direttive molto importanti sulle migliori procedure di fabbricazione dei medicinali ad uso umano e un'altra, di grande valore sociale, relativa alle limitazioni del diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti. Si è inteso, inoltre, recepire pienamente i regolamenti sulle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra e dei diritti doganali. Infine, si è voluto dare attuazione a un accordo internazionale che regola i rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e l'Islanda in materia di mandato di arresto europeo.

È evidente che la maggior parte delle tematiche affrontate ha una ricaduta concreta nella vita di ciascuno di noi, come le tematiche che riguardano la salute, oppure quelle che hanno ripercussioni sulle attività delle nostre aziende, e sulle quali abbiamo chiesto un maggiore impegno da parte del Governo. Penso a quanto proposto da Forza Italia, intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, per dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 36 del 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Proprio su questo abbiamo presentato un ordine del giorno cui tenevamo moltissimo: si tratta di un punto dirimente, perché una cosa è favorire la libera circolazione dei lavoratori, altra è svendere le nostre competenze, non riconoscere il valore della nostra formazione e non tutelare le nostre professioni e il nostro patrimonio di conoscenze. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

La direttiva comunitaria, in relazione alle professioni di medico-chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica e farmacista, in deroga rispetto ad altre professioni, prevede che sia lo Stato membro - questo è importante - che ospita il professionista a individuare la misura compensativa ai fini del riconoscimento della professione stessa, qualora vi siano discordanze nella formazione.

La cronaca è piena di casi di medici non così idonei all'esercizio di una professione così delicata e attraverso la nostra proposta abbiamo inteso dire basta ai medici improvvisati. Va reso più stringente il percorso di riconoscimento dell'esercizio di tale professione e per questo abbiamo proposto che accanto alla prova attitudinale vi fosse un tirocinio di adattamento obbligatorio.

Ci sembra dunque evidente che il nostro è un atteggiamento propositivo, proattivo che chiediamo al Governo di assumere, non solo per evitare che poi l'Italia subisca altre procedure di infrazione, ma soprattutto per riaffermare il principio del recupero della nostra sovranità attraverso azioni concrete e non *slogan*. Questo vale per l'ordine del giorno presentato sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attraverso il quale avevamo chiesto che il Governo attivasse con immediatezza le procedure per la richiesta di tali risorse da destinare alle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo anno, nonché al ripristino delle infrastrutture danneggiate. Ma avevamo anche chiesto al Governo di destinare le risorse previste per finanziare interventi, tra cui il reddito di cittadinanza, volti alla ricostruzione, *in primis*, delle infrastrutture danneggiate. Proposta che non è stata accolta nella maniera da noi richiesta.

Lo stesso atteggiamento è stato adottato anche in risposta a un altro importante ordine del giorno. Come è noto, l'Italia ha subito una procedura di infrazione per i ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione; procedura, tra l'altro, promossa su impulso dell'allora Commissario all'industria e Vice Presidente della Commissione europea, il nostro Antonio Tajani. A causa della crisi di liquidità, determinata proprio dai ritardati, se non dai mancati, pagamenti delle pubbliche amministrazioni, molti imprenditori sono stati costretti a interrompere la produzione, a non pagare più i dipendenti e a chiudere definitivamente la propria attività. Nel 2014, il Governo di centrosinistra adottò misure urgenti per sanare questi debiti, impegnandosi e addirittura indicando una data precisa - se non ricordo male era San Matteo - entro la quale questo risultato sarebbe stato raggiunto. Ovviamente, la storia è andata in tutt'altra direzione. Cercheremo altri santi ai quali appellarci.

In ogni caso, a Forza Italia preme sottolineare che abbiamo perso una grandissima occasione di rendere la legge europea non un mero compitino. Avremmo, infatti, potuto rispondere alla procedura di infrazione, comunque già aperta, impegnandoci con coraggio e convinzione a subordinare l'adozione di una misura assistenzialistica, qual è il reddito di cittadinanza, all'integrale pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

La risposta rispetto a questa nostra posizione - non me ne voglia il rappresentante del Governo - che abbiamo ascoltato in Commissione è stata francamente un po' imbarazzante: non si pagano le nostre imprese perché altrimenti si produce nuovo *deficit*. Però, al tempo stesso, il Governo è disposto a creare *deficit* ulteriore per continuare con la sua propaganda elettorale dispensando manette agli italiani. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ben venga il timido ravvedimento operoso cui abbiamo assistito in Aula oggi, ma non è sufficiente ai nostri occhi e alle nostre richieste.

Manca, quindi, anche - e sottolineo l'anche - in questa legge una visione del futuro. Visto che tutti hanno fatto citazioni, citerò Victor Hugo: «L'avvenire è la porta, il passato ne è la chiave». Guardiamo, quindi, in avanti con una visione del futuro che vada, comunque, al di là della correzione di norme italiane in conseguenza di procedure già avviate o in fase di avvio in sede europea. È un dato politico non di secondo piano, perché non possiamo lamentare perdita di sovranità - una parola cara a molti - se poi noi per primi non facciamo nulla per riacquistare credibilità, autorevolezza, incisività anche facendo proposte, anticipando rilievi e non solo provando a difendere l'indifendibile o combattendo per ottenere clausole di flessibilità che generano altro *deficit*. E non possiamo neppure andare avanti a *slogan* - lo ripeto - per poi bocciare emendamenti, come quello respinto in Aula oggi sugli sfalci sulle potature, o proporre politiche - mi permetto di leggere un passo dalla risoluzione del Governo - «comuni sull'immigrazione con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori». C'è qualcosa che stride visti i rapporti con gli amici di Visegrád.

Serviva anche - e sottolineo l'anche - attraverso questa legge europea uno sforzo in più per difendere l'interesse nazionale, soprattutto tutelando il nostro tessuto produttivo che è di eccellenza assoluta e che è l'ossatura di questo Paese. Il rischio di perdere le nostre conquiste è sempre dietro l'angolo. È compito nostro difendere ogni giorno queste conquiste in Italia e in Europa. Dovremmo imparare a sfruttare ogni occasione che ci viene fornita per difenderle in Italia e in Europa.

Per questa ragione annuncio, non senza un po' di amarezza per l'occasione perduta, il voto di astensione del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membro del Governo, ho ascoltato con attenzione i tanti interventi. Avevo preparato un testo scritto, ma buona parte delle mie considerazioni sono state anticipate. Andrò, pertanto, a braccio.

Mi volevo agganciare ad alcune affermazioni partendo da Fratelli d'Italia, che ha sottolineato che il Governo giallo-verde ha un atteggiamento di sottomissione e servile verso l'Europa. Il Governo del cambiamento ha chiaro il ruolo dell'Italia in Europa, ma ha anche chiaro che l'Europa è fondamentale per il prosieguo delle attività della nostra Nazione. La nostra azione politica è all'interno dell'Unione europea. Agganciandomi anche a quanto detto dalla collega Bonfrisco, il Governo giallo-verde del cambiamento vuole fuggire ogni titubanza. Noi siamo convinti europeisti; perciò, chi dice il contrario non so su che base possa fare queste affermazioni. Anche il collega Pittella parlava di ambiguità dell'attuale Governo nei confronti dell'Europa; perciò, a maggior ragione e con sempre maggior vigore, voglio dire che il nostro Governo non ha nessuna ambiguità. Noi siamo convinti europeisti, ma vogliamo dire in modo chiaro che il Governo del MoVimento 5 Stelle e della Lega vuole cambiare approccio. Sappiamo perfettamente che l'Italia senza l'Europa non può contrastare i colossi mondiali, quindi dobbiamo stare all'interno dell'Europa, ma avendo chiaro che alcune regole interne vanno approximate adeguatamente e cambiate.

Pertanto dobbiamo sempre avere chiari, in maniera attenta, puntuale e precisa, gli obiettivi fondamentali. Dobbiamo sempre mettere al centro i bisogni dei cittadini, degli ultimi, di tutti coloro che finora hanno subito passivamente le decisioni di Governi che negli anni, con le loro politiche, hanno costretto alla fame milioni di italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non possiamo più permetterci le cosiddette politiche di contenimento del debito, che però vanno ulteriormente a penalizzare quelle categorie, quindi le piccole e medie imprese e i piccoli lavoratori vanno supportati con politiche attente. Noi del MoVimento 5 Stelle questo lo sappiamo e ora lo dobbiamo declinare con politiche all'interno delle azioni del Governo e di questo Parlamento.

Dalla puntuale dichiarazione di voto sulla legge europea che avevo preparato ho capito che essa si muove all'interno di ambiti precisi, declinando i vari passaggi, e tramite la legge n. 234 del 2012 ci permette di utilizzare al meglio questo strumento. Con la legge europea mettiamo fine a delle procedure d'infrazione, oppure, come abbiamo scritto nel testo del disegno di legge in esame, abbiamo posto rimedio a casi EU-Pilot, al mancato recepimento di direttive, che non abbiamo sicuramente causato noi. Come giustamente detto dalla collega Bonfrisco, questa legge europea in parte ce la siamo ritrovata e in un momento di transizione tra il vecchio e il nuovo Governo non ci è stato permesso di affrontare in maniera adeguata, inserendo all'interno della relazione programmatica i nostri veri temi, contenuti anche nel contratto di Governo (se volete posso anche leggerne parte). Come è indicato in questo contratto vincolante tra le parti, noi metteremo mano, tramite azioni politiche, a delle nuove proposte, a temi che consideriamo fondamentali portare in Europa. Ci sono limiti all'attuale normativa europea, quindi dobbiamo essere bravi, ma assieme agli altri, perché da soli o cercando di imporre il nostro pensiero senza dialogo non avremo la possibilità di incidere da grande Paese quale siamo, insieme a francesi e tedeschi. Questi ultimi finora hanno fatto la parte del leone, ma anche la locomotiva tedesca si è fermata, quindi anche tedeschi e francesi devono riflettere sull'approccio e l'importanza dell'Italia nel panorama dell'Unione europea. Questo non lo dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo dirlo chiaramente nelle sedi opportune. Il nostro Presidente del Consiglio nelle due precedenti risoluzioni ha già dato indirizzi abbastanza chiari e precisi; a breve tornerà in quelle aule a

portare il nostro pensiero.

All'interno del disegno di legge europea in esame siamo riusciti - sia noi del MoVimento 5 Stelle, che i colleghi della Lega - a inserire dei temi importantissimi, che hanno sempre visto al centro l'aspetto umano e sociale. Siamo riusciti a sanare problemi legati a norme che andavano a ridurre l'ambito di categorie già sfortunate, vale a dire i non vedenti o gli ipovedenti. Abbiamo quindi avuto la possibilità di sanare problemi legati alle questioni ambientali e al recupero di materia. Ricordo a me stesso che una delle cinque stelle del MoVimento rappresenta l'ambiente. Sulla tutela dell'ambiente abbiamo da sempre costruito e continueremo a farlo. Pertanto, il recupero di materia e l'economica circolare sono tutti temi che faranno parte del nostro cammino e staremo insieme ai nostri compagni di viaggio, attenti a varie tematiche e, in particolare, a questa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La collega Bonfrisco ha detto di aspettare un anno (quindi fino alla prossima legge europea) per dare un giudizio. Io rilancio: penso a un percorso che deve durare cinque anni, perché noi staremo insieme cinque anni. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP)*. Solo alla fine di un percorso di cinque anni avremo e avrete la possibilità di giudicare, così come abbiamo fatto noi e come hanno fatto gli italiani, perché il giudizio finale è solo ed esclusivamente di chi ci vota e ci permette di stare qui. *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*.

Ricordo ancora il primo giorno, quando sono entrato in Aula e ho preso posto tra questi scranni, con un timore quasi reverenziale. Devo dire che i rapporti, anche con le opposizioni (specialmente all'interno della Commissione politiche dell'Unione europea, di cui sono membro), sono stati fin dal primo momento piacevolmente costruttivi, al di là delle diverse posizioni e opinioni. Pertanto, ringrazio, oltre al mio Presidente, tutti i componenti della Commissione politiche dell'Unione europea. È importante capire che, solo uniti nella diversità di posizioni tra maggioranza e opposizioni, potremo incidere e il tema europeo non può essere sottovalutato. Noi non lo stiamo facendo.

Mi permetto di invitare tutti - specie l'opposizione, perché la maggioranza non serve - a una riflessione. Ricordiamoci che le nostre parole riportate all'esterno hanno un peso. Non ho voluto nominare lo *spread*, ma lo faccio adesso. Stiamo attenti a come usiamo certe parole, perché il nostro uso maldestro di determinate parole incide sulla vita degli italiani.

Signor Presidente, per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. Ringrazio tutti e mi scuso per l'abbassamento di voce. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame della proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**BOSSI Simone**, relatore sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.7, su cui il parere è favorevole.

**BARRA CARACCILO**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

[PITTELLA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA *(PD)*. Signor Presidente, sono molto sorpreso del parere favorevole che si dà su questo emendamento alla proposta di risoluzione n. 1. Ho appena ascoltato l'intervento del collega Lorefice, che ha rimarcato (e io sono molto felice di questo) una posizione francamente europeista del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, io so che anche in altre parti della maggioranza vi è una medesima posizione.

In questo emendamento si sostiene che si debba affidare ai Parlamenti nazionali una sorta di primazia rispetto alle fonti comunitarie. Questa è una cosa che non esiste, nel senso che la legislazione nazionale deve occuparsi di alcune materie e la situazione europea deve occuparsi di altre materie. I Parlamenti hanno il potere di esprimere, come stiamo facendo, il loro giudizio sulla proporzionalità e sulla sussidiarietà. E quando un certo numero di Parlamenti esprime una valutazione negativa, la proposta della Commissione europea viene ritirata.

Ora, invece, assumere che vi sia una sorta di veto preventivo dei Parlamenti nazionali rispetto alla legislazione europea significa non conoscere il funzionamento dell'insieme dei trattati, sia quello europeo che quello italiano sia i trattati nazionali, e significa esprimere una posizione che sarà inutile, innocua, ma che, sul piano simbolico, è fortemente dannosa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FAZZOLARI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(Fdi)*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Pittella per l'intervento, perché è vero che l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia è un emendamento rivoluzionario per quest'Aula. Quindi, il fatto che sia stato dato parere favorevole fa grande piacere ma è giusto che l'Assemblea abbia piena contezza di che cosa stiamo votando. Noi stiamo votando un decreto sovranista che sancisce la supremazia della Costituzione italiana e della norma italiana rispetto alla norma europea.

Noi abbiamo sempre detto in questi anni, ed è stato detto anche dalle massime cariche dello Stato, che il fatto che la normativa europea sia posta in posizione di supremazia rispetto alla normativa italiana è una mostruosità che, grazie a questo emendamento, oggi dichiariamo come tale.

Il fatto che questa che oggi andiamo ad approvare sia, come ha ricordato il senatore Pittella, una questione molto forte è verissimo. Non è però vero che questa sia una cosa fuori dal mondo. E lo affermo non con le mie parole ma con quelle di qualcuno che è molto più preparato di me, cioè il presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena (che so essere gradito anche al Movimento 5 Stelle, visto che a un certo punto lo avevano proposto anche tra i possibili nomi per la carica di Presidente della Repubblica). Egli dice, testualmente: «Occorre far prevalere sui trattati la nostra Costituzione, esattamente come hanno fatto Germania e Francia, tenendo presente che la nostra Corte costituzionale ha sempre sancito che non possono avere ingresso nel nostro ordinamento le norme europee che violano i diritti fondamentali come il diritto al lavoro, alla salute, all'ambiente».



Continua così, con posizioni che possiamo definire a tutti gli effetti sovraniste perché dice: «La sovranità è nella sostanza la potestà di porre norme giuridiche cogenti per tutto il popolo. Allo stato attuale questa potestà è riservata esclusivamente agli Stati nazionali o federali». Questo lo dice un Presidente emerito della Corte costituzionale che ci dice che finora, quando abbiamo dichiarato che c'è una supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, stavamo di fatto dichiarando una cosa contraria all'interpretazione legittima della nostra Costituzione. Siamo felicissimi che oggi ci sia questo voto rivoluzionario del Parlamento che sancisce una volta per tutte la sovranità della normativa italiana rispetto a quella europea. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-BP). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.7, che è molto simile al punto 7 della risoluzione che avevamo presentato e che non è stata accettata dal Governo perché, giustamente, ha accettato quella della maggioranza. Il nostro punto 7 chiedeva di introdurre la prevalenza delle disposizioni della nostra Costituzione sul diritto comunitario attraverso un graduale ma deciso recupero di sovranità sul modello tedesco. Noi sappiamo che la Corte costituzionale tedesca si è espressa in questo senso, ovviamente ai sensi della loro Costituzione. La Costituzione Italiana non è certamente meno degna di quella tedesca, anche perché noi possiamo chiamarla Costituzione mentre la Germania, per motivi storici, non la può chiamare esattamente così, dunque siamo favorevoli all'emendamento in esame.

Riteniamo che le due cose debbano andare avanti entrambe: noi siamo a favore dell'Unione europea ma non così com'è fatta adesso; siamo a favore di un forte cambiamento, per renderla più vicina ai cittadini, e siamo naturalmente in primo luogo per la difesa della Costituzione italiana. Il nostro cammino in Europa deve essere assolutamente nel solco, nel rispetto e nel mantenimento della sovranità della Costituzione italiana.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, vuole parlare in dissenso rispetto al collega Pittella?

[FERRARI](#) (PD). No, Presidente, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARI](#) (PD). Signor Presidente, di norma prendo la parola quando penso di poterlo fare. Volevo semplicemente chiedere un quarto d'ora di sospensione affinché il Governo, assieme alle forze di maggioranza, valutino con tutta l'attenzione necessaria questo emendamento perché state per assumere nella risoluzione a cui voi darete voto favorevole che accompagna la legge europea, quella legge che annualmente tiene insieme...

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrari, non sta parlando dell'ordine dei lavori. Se lei chiede una sospensione è corretto. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e FdI)*.

I primi segnali che vengono dai Capigruppo sono di contrarietà, quindi mi sembra che non sia possibile sospendere.

[FERRARI](#) (PD). Non abbiamo messo agli atti che il Governo, oltre a dare i pareri, usava molto tempo anche per giustificare i propri pareri in maniera anche un po' anomala. Io stavo spiegando in un minuto quello che stava accadendo e, in ragione di questo, chiedevo una sospensione affinché il Governo valutasse davvero fino in fondo la portata e l'incoerenza formale di questo atto.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrari, non stiamo parlando di un emendamento che modifica una legge, ma di una parte di una risoluzione che implica non solo un intervento sulla legislazione ordinaria ma anche, a mio parere, un intervento su almeno due articoli della Costituzione perché diversamente sarebbe un principio di intenti che non può trovare immediata esecuzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Romeo e Patuanelli, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Mirabelli).*

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 4.

### **Sull'esplosione di un distributore di carburante sulla via Salaria**

**PARENTE** (PD). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARENTE** (PD). Signor Presidente, purtroppo mentre noi eravamo impegnati nella discussione del provvedimento, come è nostro dovere, a pochi chilometri da qui, al chilometro 39 della Salaria, si è verificato un incidente gravissimo a Borgo Quinzio, dove due persone hanno perso la vita e diciassette sono rimaste ferite, a causa di un incendio provocato in un distributore di benzina da un'autocisterna di GPL.

Dalle notizie abbiamo appreso che sono accorsi immediatamente sul posto i Vigili del fuoco di Poggio Mirteto e Montelibretti e il 118. Purtroppo è avvenuta una seconda esplosione mentre i soccorritori erano già lì e, tra i due morti, c'è un vigile del fuoco. Ci sono delle immagini veramente toccanti del camion dei Vigili del fuoco incendiato. Credo che dobbiamo esprimere il nostro cordoglio e stringerci in un abbraccio alle famiglie. Dobbiamo esprimere soprattutto il cordoglio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Penso che noi dobbiamo solo inchinarci rispetto al lavoro che fanno i Vigili del fuoco e al servizio che rendono al Paese. Ritengo che dopo episodi e sciagure del genere il Paese si dovrebbe fermare per un giorno. Certo non possiamo restituire le vittime alla vita né ai loro familiari, ma sicuramente dovremmo portare attenzione alle condizioni di sicurezza con cui lavorano questi servitori dello Stato. Ci stringiamo attorno alle famiglie, esprimendo il nostro cordoglio. *(Applausi. Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).*

**PRESIDENTE.** Ringrazio la senatrice Parente della segnalazione.

La Presidenza si associa al cordoglio espresso dalla senatrice ed è vicina al dolore di chi ha avuto delle perdite in famiglia, augurandosi una pronta guarigione di coloro che sono stati comunque offesi, ancorché feriti. Dobbiamo sperare che certe cose non accadano più; purtroppo anche la fatalità e il destino ci mettono la loro parte.

### **Discussione del disegno di legge:**

**(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 18,25)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 920.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore De Vecchis, se intende integrarla.

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,26)**

**DE VECCHIS**, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, collegato alla legge di bilancio per il 2019, costituisce un testo ambizioso e rappresenta il simbolo dell'impegno del Governo del cambiamento per favorire il mutamento profondo del nostro Paese.

La finalità è innanzitutto quella di modernizzare profondamente la nostra amministrazione pubblica circoscrivendo le aree di improduttività quando non di abuso e valorizzando le numerose figure professionali della nostra pubblica amministrazione. A questo scopo il testo contiene misure per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e gli strumenti di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle stesse amministrazioni nonché per la rimodulazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e di quelle destinate alle nuove assunzioni, con la determinazione a questo scopo di modalità semplificate. Inoltre, norme specifiche riguardano i problemi posti dall'avvenuta risoluzione di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti. Questo lo considero un vero atto di giustizia nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Più in particolare, il disegno di legge introduce nell'ordinamento, con l'articolo 1, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e istituisce, presso il

Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo della concretezza, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - indicate nel medesimo piano - per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Il Piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato mediante decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'interno, previa intesa - per la parte inerente agli enti territoriali, agli enti strumentali regionali ed agli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale - in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città ed autonomie locali.

Il Piano concerne le azioni per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; le azioni per l'implementazione dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive; le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti degli enti territoriali, degli enti strumentali regionali e degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.

Il Nucleo della concretezza assicura la realizzazione delle misure previste dal Piano triennale, mediante sopralluoghi e visite, intesi a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni e le modalità organizzative e gestionali, con l'eventuale indicazione di misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; la riformulazione operata dalla 11a Commissione ha chiarito, modificando i commi 3, 4 e 6 del capoverso articolo 60-*bis*, che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concerne anche le altre amministrazioni.

Di ogni sopralluogo e visita è redatto un processo verbale. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in Comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive. L'inosservanza del termine per l'attuazione delle misure correttive - da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali - rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Entro il 30 giugno di ogni anno, il medesimo Dipartimento trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con la segnalazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

Si prevede, inoltre, che il prefetto possa segnalare al Nucleo della concretezza eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento; in tal caso, può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Per lo svolgimento delle attività del Nucleo, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di 53 unità di personale. Gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del Nucleo sono quantificati in circa 4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il comma 2, inserito dalla 11a Commissione, è frutto - ci tengo a sottolineare - di una proficua collaborazione anche con l'opposizione e specifica che le norme introdotte dall'articolo 1 si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della



verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione di tali sistemi è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso (comma 1); una modifica approvata dalla 11a Commissione ha specificato che i sistemi si riferiscono agli accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico e i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa). Una modifica approvata dalla 11a Commissione ha inoltre introdotto il richiamo ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità nell'adozione dei nuovi sistemi, richiamati in particolare nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, il comma 2 specifica che essi adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Una modifica approvata dalla 11a Commissione ha esplicitato che i dirigenti, per le finalità di cui al comma 2, sono inclusi nell'ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al precedente comma 1 (fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).

La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata a un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province autonome, città e autonomie locali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici. Per il personale docente ed educativo si prevede un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del suddetto Garante. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Nell'apprestarmi alla chiusura del mio intervento, vorrei solamente dire che era ora che arrivasse questo importante provvedimento, che parla anche di *turn over* e di assunzioni. Erano anni che ciò non avveniva. Per questo voglio ringraziare il ministro Bongiorno e, insieme a lei, tutti i senatori, in particolare il Presidente dell'11a Commissione, per l'ottimo lavoro che abbiamo svolto; un lavoro che è stato regolarmente portato avanti con entusiasmo e con quella passione che contraddistingue questo Governo del cambiamento, un Governo che vuole puntare a risolvere i problemi dei cittadini, partendo dalla pubblica amministrazione. Abbiamo avuto il coraggio di farlo, lo faremo e continueremo con il Governo del cambiamento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Parente.

[PARENTE](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, i lavori della Commissione sono terminati ieri, intorno all'una di notte, senza che sia stato accolto nessun suggerimento tra le principali osservazioni avanzate dai soggetti ascoltati in Commissione, a cominciare da Comuni e Regioni; né sono stati approvati emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico, che in parte recepissero quelle osservazioni. Essi erano finalizzati a introdurre cambiamenti e aggiustamenti in un provvedimento in molte parti confuso, contraddittorio e soprattutto, a nostro avviso, non rispettoso delle professionalità e della vita amministrativa di migliaia di dipendenti e dirigenti pubblici.

Il disegno di legge non rappresenta per noi uno strumento per realizzare la concretezza delle azioni, come il ministro Bongiorno (della cui presenza in Aula sono molto felice) ha affermato. «Il Nucleo della concretezza ha il compito» - recita l'articolato - «di attuare un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni».

Noi qui vediamo una prima contraddizione tra la relazione di accompagnamento, che usa una bellissima espressione («il Nucleo della concretezza deve essere di supporto») e quello che prescrive il

disegno di legge, ovvero di garantire l'attuazione, di fare sopralluoghi, di inviare addirittura i verbali al prefetto e addirittura sono stabiliti dei tempi in cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi alle azioni correttive con una lista nera delle amministrazioni che non lo fanno. Il Nucleo ha 53 unità di personale. Magari, ministro Bongiorno, lei avesse fatto un nucleo a supporto della pubblica amministrazione: noi l'avremmo appoggiato, sostenuto e aiutato nella sua definizione. Questo non lo è: lei sceglie di aggiungere un nuovo meta-organo amministrativo a quelli già esistenti, senza peraltro aggiungere nessuna misura di portata innovativa - mi rivolgo al relatore - altro che Governo del cambiamento!

Il nuovo nucleo entrerà in uno scenario che mantiene intatti gli organismi indipendenti di valutazione, finendo per assomigliare a una duplicazione dell'Ispettorato (o per alcuni aspetti all'ANAC), rappresentando una sovrapposizione di organismi. Sembra prevalere, purtroppo, ancora una volta la tendenza ad aggiungere, moltiplicare organismi, nuclei e commissioni, in un sistema aggrovigliato, frutto di bulimia normativa e di una forte quanto sterile propensione al nuovismo, che non riesce a dotarsi di quei giusti incentivi positivi che sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.

Questo viene inserito in un contesto caratterizzato da stratificazione normativa e disomogeneità interpretativa, che si traduce nel rallentamento dell'azione amministrativa, rappresentando quest'ulteriore organismo uno spreco di risorse pubbliche, come evidenziato dalla Conferenza delle Regioni.

Noi abbiamo proposto in Commissione almeno un rinnovamento, qualcosa di nuovo, che ci potesse essere prima della definizione del piano triennale una consultazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici, le risorse umane sulle cui gambe camminano le azioni concrete. Solo così, a nostro avviso, potevamo migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Un'altra proposta emendativa - magari l'Assemblea l'accogliesse, perché è molto importante per noi - riguarda la semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. C'è stata l'audizione dell'ANCI, di tutti i Comuni italiani, che ci hanno elencato tutti gli adempimenti di controllo che hanno i Comuni italiani.

Questo provvedimento - lo diceva il relatore prima - è stato inoltre presentato come uno strumento indispensabile per realizzare lo sblocco del *turnover* dal 2019. Siamo contenti, è importante, ma è una legge già esistente: anche se questa normativa fosse approvata entro la fine dell'anno, lo sblocco del *turnover* era già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Del resto, anche il Servizio del bilancio del Senato afferma che gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si iscrivono nell'ambito dei soli effetti già contemplati nei tendenziali di spesa; quindi è una previsione già esistente.

L'articolo 4 prevede assunzioni per il ricambio generazionale. Bene, questo è molto importante, peccato però che questa norma, con la fretta con la quale volete approvarla, non si coordina con una non definizione ancora della quota 100 e quindi noi non sappiamo quali saranno le uscite dal pubblico impiego (si presume molte) e quindi dovremo rifare un'altra norma. Non basta assumere (questo è il cuore della nostra intenzione di cercare di migliorare questo provvedimento). I nuovi fabbisogni organizzativi del capitale umano richiederebbero un grande piano di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento del personale in servizio e anche per l'accesso alle selezioni c'è bisogno di valorizzare i dipendenti interni. Noi abbiamo proposto con un emendamento che i 35 milioni che destinate a questa misura siano dedicati a questo: ad un grande piano di formazione. Noi dobbiamo far crescere la cultura del valore del servizio pubblico, rafforzare cultura amministrativa, spirito di corpo, educare al culto della dimensione pubblica, all'integrità. Quindi è indispensabile un investimento forte, sistematico e consapevole sulle singole persone al lavoro, che formano la burocrazia e consentono di trasformare le affermazioni di principio in fatti concreti, come voi dite.

La pubblica amministrazione deve porsi un obiettivo strategico, sfidante, di alto profilo e di lungo periodo, che impone di dotarsi di funzionari qualificati e corretti. La pubblica amministrazione deve dotarsi di buoni funzionari, che agiscono il valore dell'integrità nella pratica professionale e dovrebbe prevedere processi di selezione del personale basati su competenze e merito e assicurare una formazione continua. Insomma, è necessaria una formazione mirata al senso di appartenenza per tutti e, per i dirigenti, al senso del progetto.

Di questa cura del personale della pubblica amministrazione non c'è traccia nel provvedimento in esame. Al contrario, nell'articolo 2, che si intitola «Misure per il contrasto all'assenteismo», si preferisce controllare piuttosto che motivare. La motivazione, a mio avviso, sarebbe l'unico potente antidoto anche contro l'insoddisfazione e la frustrazione che provocano l'assenteismo. Nella relazione di accompagnamento, anche qui senza giustificazioni, si parla di gravità e di diffusione del fenomeno dell'assenteismo e si introducono sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica già presenti adesso. Riteniamo che questo sia un intervento sbagliato, fondato sul presupposto che milioni di lavoratrici e lavoratori - più di tre milioni - impiegati su tutto il territorio nazionale, dai piccoli Comuni ai grandi, dalle scuole ai Ministeri, siano potenzialmente dei fannulloni. Con un emendamento approvato ieri dalla maggioranza, persino i dirigenti, la cui attività professionale è vincolata al risultato e all'obiettivo, rientreranno nelle misure di sorveglianza. Non è bastato e non è servito a nulla anche il monito del Garante per la protezione della *privacy*, che invitava e incitava noi legislatori al rispetto del criterio della proporzionalità, in ossequio alla normativa europea e alla nostra Costituzione. Si tratta di un principio che dovrebbe essere accompagnato anche dal buon senso: mi chiedo come si fa a decidere di impiegare in tal modo queste risorse, che non basteranno, perché 35 milioni di euro per tutti gli uffici pubblici non basteranno. Ma, anche se bastassero, come si fa a pensare che bisogna introdurre questi doppi controlli - videosorveglianza e controllo digitale o con l'iride - che sono sistemi invasivi della nostra delicata identità personale?

Concludendo, signor Ministro, lei è una donna di legge. A questo punto, visto che abbiamo aumentato la platea di chi deve essere sottoposto a controlli, perché escludiamo dalla verifica dell'orario il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico? Non si può aumentare ancora di più la distanza tra classi sociali e lavorative. Lo potevamo tollerare quando c'era il *badge*, ma non possiamo continuare con questa disparità, se entriamo in un sistema biometrico, che interviene così pesantemente sui dati personali e sull'identità.

Penso che quello in esame non sia un buon provvedimento, soprattutto per il mancato coinvolgimento delle persone che prestano il loro servizio nell'amministrazione pubblica. Signor Ministro, lei è a capo di tutto questo, in questo momento della storia repubblicana e il personale dell'amministrazione pubblica è il bene più prezioso che abbiamo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Floris*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.

[TOFFANIN](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il lavoro dell'Assemblea oggi è dedicato ad un argomento importante e da tempo atteso, ma che proprio per la sua complessità e la sua rilevanza avrebbe necessitato di un lavoro più approfondito della Commissione e del Parlamento. Invece, anche in questa occasione il lavoro dell'opposizione è stato reso superfluo ed è netta la sensazione di voler andare nella direzione di svilire e di annichilire la democrazia, considerate appunto le modalità con cui sono stati votati finora tutti i provvedimenti.

È velleitario poi pretendere di sviscerare efficacemente questo disegno di legge dedicato al lavoro della pubblica amministrazione - ripeto, pubblica amministrazione - in poco più di una settimana di tempo. Si tratta di un provvedimento che - lo ricordo - riguarda lo sblocco del *turnover* delle assunzioni, l'obbligo di implementazione di strumenti di videosorveglianza e di biometria, pure lo sblocco dei salari accessori, ed ancora il rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società emittitrice fallita Qui Ticket, ma anche - lo cito per ultimo, ma è il punto principale di tutto il provvedimento - la costituzione di un Nucleo di controllo per la pubblica amministrazione.

L'articolato del disegno di legge in oggetto si estrinseca quindi in un insieme eterogeneo di disposizioni, per di più applicabili solo ad una parte limitata del vasto complesso della pubblica amministrazione, a prescindere dai diversi contesti. Non si intravede una visione organica, che pure sarebbe doverosa visto che ci è stata disegnata come primo tassello di un più ampio piano di riforma di tutta la pubblica amministrazione.

Prima di parlare di assunzioni, signor Ministro, forse si dovrebbe definire la riorganizzazione del lavoro, la semplificazione, la sburocratizzazione, da cui poi si capiscono le competenze e le risorse

necessarie per la sua realizzazione. Qui invece si va a ritroso: si parte dal tetto per poi arrivare, forse, alle fondamenta. Signor Ministro, lei stessa, dopo aver prodotto questo disegno di legge, ha annunciato il prossimo che riguarda la semplificazione della pubblica amministrazione. Ma forse sarebbe stato logico fare esattamente il contrario, e adesso magari ne parliamo e lo dimostriamo anche.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza della pubblica amministrazione, predisposto annualmente per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli enti strumentali e negli enti locali. Tale articolo concerne la costituzione di un Nucleo cosiddetto di concretezza che il Governo vuol fare passare come un *tutor*, ossia uno strumento che aiuti e accompagni le pubbliche amministrazioni in difficoltà, ma in realtà proprio dal testo di legge si evince che si tratta di uno strumento di controllo e di vigilanza. Tant'è che la Corte dei conti ha evidenziato la possibilità di ambiti di sovrapposizione di attività tra il Nucleo di nuova istituzione ed altri organismi già esistenti. Ricordo semplicemente il SIFIP, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato del dipartimento della funzione pubblica, le sezioni regionali della Corte dei conti, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno e non dimentichiamoci quelli rappresentati dai segretari comunali e provinciali, quindi organi interni di controllo. Il Sottosegretario, in sede di replica, ha negato totalmente questa funzione di soggetto controllore, senza però motivarne la ragione. Allora io vorrei citato il testo dell'articolato, perché si esplicita che il Nucleo «effettua sopralluoghi e visite finalizzate a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte della pubblica amministrazione, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa»; inoltre di ogni sopralluogo è redatto processo verbale, contenente anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.

Poi c'è la ciliegina sulla torta. Tali verbali, effettuati in Comuni o in altri enti locali, sono trasmessi anche al prefetto competente. Dunque, se non è questo un organo di controllo, non sappiamo cosa pensare. E quel che è peggio è che si dà il potere di controllo sulle pubbliche amministrazioni alle prefetture. Ricordo al Gruppo del Movimento 5 Stelle che le prefetture sono emanazione del Ministero dell'interno, giusto per capirci e di fatto si evidenzia la volontà del Governo di demandare dette competenze e potere allo Stato centrale. Allora, altro che autonomia! E chiedo agli amici leghisti se, dopo questo provvedimento, si possono ancora permettere di dire che l'autonomia sarà realizzata, ma che per ora è nel cassetto dei 5 Stelle. Il ministro Bongiorno è leghista. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Allora per eseguire questi controlli e fare da *navigator* (ci adattiamo ai termini di questo Governo del cambiamento), il Nucleo prevede un organico di 53 persone, di cui 23 reclutate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e 30 a seguito di concorso pubblico. Ci chiediamo come 53 persone possano seguire 10.000 e oltre pubbliche amministrazioni. Questo è veramente l'ennesimo carrozzone che si viene a creare. E siccome questa era il Governo del cambiamento, cambia creando un altro carrozzone. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Poi ci dovete spiegare come faranno a fare questi controlli, visto che è arrivato un emendamento che impedisce di attingere alle risorse della finanza pubblica per spese dei sopralluoghi. Ci sono innumerevoli paradossi in questo disegno di legge.

L'articolo 2 prevede il contrasto all'assenteismo nella pubblica amministrazione, obiettivo assolutamente condivisibile. Il fenomeno purtroppo continua a essere di grande attualità, ma per fortuna il numero dei fannulloni rispetto a chi lavora onestamente resta una minoranza, anche se comunque danneggia non solo l'intera categoria, ma anche l'immagine del Paese. Occorre senza dubbio provvedere a contrastare questo fenomeno. Forza Italia - lo ricordo - ha già dimostrato per primo di volerlo fare, attraverso l'introduzione, tra l'altro, della sanzione penale per false attestazioni di malattia.

In questo disegno di legge sono previsti strumenti come la videosorveglianza e la rilevazione biometrica per verificare l'effettiva presenza nei luoghi di lavoro del personale, imponendo entrambi i dispositivi, senza tener conto del principio di proporzionalità. Ne sono esenti i dipendenti del lavoro agile, i casi di cui all'articolo 18, di cui ha già parlato il relatore, e anche quelle amministrazioni che

fanno uso del portale NoiPA, che devono avvalersi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema stesso. Anche le altre amministrazioni (non si capisce a chi si faccia riferimento), che non possono usufruire delle risorse della finanza pubblica, eventualmente possono avvalersi del portale NoiPA.

Allora di cosa stiamo parlando? Ci sono o non ci sono le risorse per tutti? Si impongono contemporaneamente sistemi di rilevazione biometrica e di videosorveglianza, in più si smantellano i dispositivi che sono già presenti nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo con questo provvedimento che gli enti locali debbano farlo con risorse proprie e comunque senza superare il fondo messo a disposizione, che è già considerato insufficiente dalla Corte dei conti: ci sembra che si voglia semplicemente fare propaganda e creare un grosso fardello per le pubbliche amministrazioni.

Lo sblocco del *turnover* è assolutamente condivisibile, ma non prima di aver provveduto a una riorganizzazione del sistema, come annunciato chiaramente dal ministro Bongiorno in sede di Commissioni congiunte. Sono rimasta veramente basita nel constatare che prima si provvede alle assunzioni e poi alla semplificazione. Dovrebbe essere esattamente il contrario, perché prima si deve fare una verifica delle risorse e delle competenze necessarie e semmai poi provvedere allo sblocco delle assunzioni. Questo è un modo di procedere che ci sembra dia il segnale di saper discernere quali sono le priorità.

**PRESIDENTE.** La invito a concludere, senatrice Toffanin.

**TOFFANIN, relatrice di minoranza.** Solo due parole per dire, sull'articolo 5, che con il fondo messo a disposizione e con la fideiussione escussa da Consip sulla società emittitrice fallita, che ha lasciato in mano a molti dipendenti pubblici un sacco di buoni pasto ormai carta straccia, si è provveduto a rimborsare i buoni pasti ai dipendenti pubblici. Non si è però fatto nulla per i pubblici esercizi che hanno fornito il materiale, preparato i pasti, pagato il personale, l'IVA e i costi di gestione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Laus*). Si sono lasciati lì. Il Sottosegretario ha semplicemente detto che si possono insinuare al passivo del fallimento della ditta. Sottosegretario, mi scusi ma ciò vuol dire non prendere nulla. Non si può sempre girare la testa alle piccole imprese e alle nostre aziende che danno lavoro e che sono la nostra struttura. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Lei lo ha detto in sede di replica.

Ci dispiace che, anche per un simile provvedimento, non sia stato possibile incidere con almeno qualche modifica, segno di capacità di ascolto della voce del popolo che rappresentiamo - non parlo della voce di noi senatori - e di un dialogo democratico che non smetteremo mai di cercare in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Malan per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

**MALAN (FI-BP).** Signor Presidente, non mi dilungherò perché le ragioni della nostra richiesta di non procedere con l'esame di questo provvedimento le ha illustrate la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin e lo ha fatto molto bene; pertanto, mi rimetto a quanto da lei detto per quanto riguarda le argomentazioni.

Apprezziamo la presenza del ministro Bongiorno, alla quale mi permetto di dire che sono sicuro che i suoi intendimenti mostrati nelle dichiarazioni pubbliche, che abbiamo in parti importanti condiviso, sono molto migliori di questo provvedimento. Non ci deve essere fretta nel presentare a tutti i costi qualcosa entro l'anno. Noi, soprattutto per la realtà delle cose, possiamo avere la pazienza di aspettare uno o due mesi per avere un provvedimento migliore che abbia una visione più complessiva della pubblica amministrazione, un settore importantissimo per il nostro Paese. Ci sono sicuramente dei furbi che cercano di aggirare gli obblighi materiali e morali che hanno di lavorare per chi paga loro lo stipendio, cioè per i cittadini italiani, ma soprattutto ci sono tante professionalità da valorizzare e da mettere in condizione di lavorare meglio.

Pensiamo francamente che ciò non si possa fare con un Nucleo che, per quanto abbia il bel nome di «interventi per la concretezza», non sembra molto in grado di incidere positivamente mentre si sovrappone a molti altri organismi. Credo, quindi, che i lavoratori della pubblica amministrazione debbano essere messi in grado di fare bene il loro lavoro e di farlo in modo più efficace. Dovrebbero



essere fatti meno controlli, ma in maniera più efficace e non solo formalmente. Ci interessa poco se stanno fino all'ultimo minuto in ufficio; l'importante è cosa fanno nelle ore in cui sono in ufficio. Queste sono le cose che dovremmo fare. Dovremmo vedere se i lavori che fanno non sono inutili; se devono passare più tempo a rispondere a continui obblighi di relazioni e di rendicontazioni per spiegare che non sono lì per rubare o per farsi corrompere e a redigere tutte le relazioni antimafia e anticorruzione per poi magari lavorare per il bene dei cittadini negli eventuali pochi minuti residui. Noi pensiamo che bisogna valorizzare le professionalità e controllare per evitare gli abusi, ma che occorre un provvedimento organico, che non vediamo nel testo al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Patriarca per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

PATRIARCA (PD). Signor Presidente, ministro Bongiorno, continua la sequenza di provvedimenti battezzati - lo dico con molto rispetto - con parole piuttosto impegnative, ma che nulla hanno a che fare con il contenuto del testo: «concretezza» oggi; «dignità» e «sicurezza» nei mesi scorsi. Si tratta di provvedimenti *slogan* che non muovono alcun cambiamento e, anzi, producono complicazioni e danni al Paese. Il decreto-legge dignità ha innescato precarietà e disoccupazione. Ministro, i dati Istat ce lo confermano. Il decreto-legge sicurezza aumenterà il numero degli irregolari e produrrà più insicurezza sui nostri territori e questo ragionamento vale anche per il disegno di legge concretezza.

Signor Ministro, in questi mesi l'abbiamo seguita e abbiamo notato che ha fatto annunci piuttosto impegnativi, direi roboanti: 450.000 nuove assunzioni, *turnover*, attenzione ai giovani, contrasto alla precarietà. In realtà, come ricordava la collega Parente, non cambia alcunché rispetto alla normativa vigente, bisognerebbe riconoscerlo. Nessuna delle nuove assunzioni nel pubblico impiego nel 2019 potrà determinarsi per merito del disegno di legge concretezza; lo sblocco totale del *turnover* è già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza addirittura dal 2018.

Dico con un po' di ironia e con estrema chiarezza che le due norme innovative, cioè il Nucleo della concretezza e l'introduzione di sistemi di verifica biometrici dell'identità nonché di strumenti di videosorveglianza, propongono in filigrana (ma è abbastanza evidente) un progetto accentratore, autoritario (mi si consenta questo termine, signor Ministro), un ritorno inquietante a forme di neocentralismo statale. Più di tutto, però, si nega il principio di realtà, quel principio che sta alla base di ogni azione politica, che ci aiuta a dire quali sono le cose giuste e buone da fare. Il Paese, infatti, va conosciuto, così come va conosciuta la pubblica amministrazione prima di intervenire su questo corpo complesso, fatto da 20.000 enti e 3 milioni di dipendenti, altrimenti si rischia davvero di fare pasticci, oppure di non produrre alcunché.

Parlavo del principio di realtà e vado a citare il vostro testo in riferimento al Nucleo della concretezza, cui sono affidati compiti improbabili, che mi permetto solo di leggere per dire come siamo lontani da questo principio di realtà. Si dice che il Nucleo della concretezza assicura la concreta realizzazione del piano triennale (evoca i piani quinquennali di vecchia stagione, quelli dell'Unione Sovietica), effettua sopralluoghi e visite ispettive, interviene sulle modalità di organizzazione e gestione dell'attività amministrativa; propone misure correttive, redige verbali e chiede il riscontro entro tre giorni alle pubbliche amministrazioni ispezionate (tre giorni).

Si tratta, signor Ministro, di un nucleo improbabile: parliamo di 53 persone che dovrebbero svolgere quest'attività. Tra l'altro, tale organismo rischia la sovrapposizione con l'Ispettorato per la funzione pubblica e questo lo si deduce anche dal vostro testo: di fatto dichiarate tra le righe che c'è una sovrapposizione, salvo poi fare finta di non vederla. L'organismo non è neppure immediatamente operativo perché nel vostro testo si afferma che il piano triennale cui è affidata la concretezza verrà attivato soltanto con un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

Mi avvio alla conclusione dicendo che noi in realtà avevamo proposto un altro progetto. La legge n. 124 del 2015 indicava altre parole, usava un altro lessico; mi permetto di rileggerla per dire che c'era una visione, una prospettiva, un'idea di cambiamento. Leggo i titoli per dire della differenza, della distanza tra quello che voi avete scritto e quello che questa legge propone e sul quale si poteva

lavorare insieme. Il cambiamento prevede anche questo, il Paese si cambia così: assumere quello che è stato fatto, cercando di migliorarlo. Si parlava di criteri di premialità, di merito, di processi di sburocratizzazione, di misurazione delle *performance* individuali e organizzative, di digitalizzazione, di vicinanza ai cittadini, di responsabilità dei dirigenti, di concorsi, di stabilizzazione, di lotta all'assenteismo. Questa era la prospettiva sulla quale noi abbiamo lavorato e che voi non perseguite e neanche provate a farlo con il disegno di legge in argomento, affrettato e scritto male. Avevamo chiesto che se ne potesse parlare assieme in Commissione con più calma, ma ci è stato detto che bisognava esaminarlo presto e quindi ribadiamo la nostra contrarietà al disegno di legge in esame, che rimane centralistico e autoritario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**ERRANI (Misto-LeU).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ERRANI (Misto-LeU).** Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, sulla necessità di dare piena efficienza ed efficacia alla pubblica amministrazione, naturalmente a cominciare dai convegni, siamo tutti d'accordo, così come siamo d'accordo nel perseguire e colpire forme di assenteismo che pure ci sono all'interno della pubblica amministrazione. Fatta tale premessa, nel provvedimento in esame sembra quasi, però, che si voglia ignorare quali sono i problemi reali della pubblica amministrazione ed è per questo che noi sosteniamo le questioni pregiudiziali presentate.

Il primo problema della pubblica amministrazione è la motivazione. Negli ultimi anni abbiamo costruito un clima di così grande sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione che i suoi operatori non trovano più corrispondenza rispetto alle loro funzioni. Da questo punto di vista, il provvedimento va esattamente nella direzione opposta rispetto alle necessità. Peraltro, esso è stato discusso, come ormai siamo abituati a fare, senza lasciare alcun termine di dibattito reale per affrontare, discutere, verificare e capire quali sono i problemi che stiamo discutendo. No, si è fatto tutto in tempi rapidissimi.

C'è una cosa che mi interessa sottolineare ed è questo un aspetto sostanziale che è stato sottolineato anche dalle relatrici di minoranza e negli interventi che mi hanno preceduto. Il Nucleo della concretezza è qualcosa di assolutamente astratto che si va a sovrapporre a tanti altri strumenti di controllo e non potrà che essere inefficace. Soprattutto - lo dico ai colleghi e a coloro che hanno a cuore l'autonomia - si prevede che tale Nucleo andrà a controllare e intervenire anche in livelli - dagli enti locali, alle Regioni, al Servizio sanitario nazionale - che hanno piena autonomia organizzativa. Voi parlate sempre dell'articolo 116 della Costituzione, ma le due cose non stanno insieme in quanto sono in netta contraddizione.

C'è poi l'intervento dei prefetti. Io non sono mai stato d'accordo, ma ricordo che il più partito più vecchio presente nell'attuale Assemblea parlamentare pensava qualche anno fa all'abolizione dei prefetti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ora siamo all'arrivo dei prefetti nelle funzioni che spettano alla politica e agli amministratori. È la confusione più totale.

Se vogliamo lavorare sull'efficienza della pubblica amministrazione - sappiamo tutti che ce ne è tanto bisogno - bisogna avere l'umiltà di non pensare che con una norma si riesca a risolvere il problema e che occorre partire dal basso, dai problemi reali.

Leggo che si intende presentare un emendamento per un Nucleo unico di progettazione. No, bisogna fare un piano per far assumere ingegneri e architetti nei Comuni per progettare e bisogna assumere chi ricopre la carica di responsabile unico del procedimento (RUP) e si occupa di direzione dei lavori. Queste sono le ragioni che bloccano gli investimenti. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

Invece di fare chiacchiere e fare propaganda, per la verità adesso siamo ai titoli: «legge concretezza», «decreto sicurezza» (quello sulla sicurezza vediamo già in questi giorni i problemi che sta creando), «decreto dignità». Tutti grandi titoli, la pratica, però, andrà esattamente nella direzione opposta.

Mi piacerebbe capire come questo Nucleo possa entrare in un ospedale a spiegare come riorganizzarlo! Sono cose che non esistono e lo sapete anche voi! Per questo, noi voteremo a favore di queste

questioni pregiudiziali! (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2).

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**FERRARI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FERRARI (PD)**. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Avendo avuto conferma dagli Uffici che, inevitabilmente, il fascicolo degli emendamenti non potrà essere fisicamente sistemato e, quindi, distribuito ai Gruppi questa sera, ma solo domattina, io chiederei di convenire sul fatto di concludere qui i lavori questa sera, rimandando tutti gli interventi in discussione generale a domattina. In tal modo si darà il tempo utile a tutti i Gruppi, una volta recuperati i fascicoli, di poterli valutare e, quindi, arrivare pronti alla fase di valutazione dei vari emendamenti.

Avanzo, dunque, agli altri Gruppi la proposta di chiudere ora i lavori, soprattutto per essere posti nelle condizioni di poter lavorare meglio di quanto non sia accaduto la scorsa settimana sul decreto fiscale.

**FLORIS (FI-BP)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FLORIS (FI-BP)**. Signor Presidente, penso di dover sostenere quanto richiesto dal senatore Ferrari a nome del Gruppo del PD e spero di poterlo fare anche a nome del Gruppo Forza Italia.

Devo, però, rilevare che ormai questa prassi si è invalidata a livello di discussione di questo disegno di legge. In Commissione è successo lo stesso. Non avevamo i pareri sugli emendamenti delle altre Commissioni e abbiamo lavorato, sotto questo aspetto, in fretta e male. Soprattutto, non siamo stati neanche presi in considerazione per la portata degli emendamenti. In questo momento, però, anche per chi deve intervenire, è corretto avere tutte le carte a disposizione prima di poter fare il proprio intervento.

**PRESIDENTE**. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**LONARDO (FI-BP)**. Domando di parlare. (*Brusio*).

**PRESIDENTE**. Colleghi, se non siete interessati, vi prego di lasciare l'Aula in modo non eccessivamente rumoroso.

Ne ha facoltà, senatrice Lonardo.

**LONARDO (FI-BP)**. Signor Presidente, prendo la parola perché vorrei far giungere al ministro Grillo la mia voce forte e chiara per un appello accorato che le rivolgo. Più volte le ho presentato interrogazioni e mai, dico mai, ho ricevuto un benché minimo cenno di risposta. Sarà frutto del cambiamento che questo Governo predica. Mi viene voglia di chiedere: ma il cambiamento sarebbe non dare ascolto ai cittadini attraverso la voce di chi li rappresenta qui nelle istituzioni? Non so darmi altra spiegazione.

La prima interrogazione, la [4-00022](#), rivolta al Ministro - udite, udite - risale all'11 aprile 2018, a pochi giorni dall'insediamento di questo Senato. La seconda interrogazione, la [4-00199](#), risale al 5 giugno, la terza interrogazione, la [3-00179](#), risale al 7 agosto e la quarta, la [4-00821](#) al 7 novembre. Tutte le interrogazioni vertono sulla gravissima situazione sanitaria della provincia di Benevento.

Ho chiesto l'aiuto e l'intervento del Ministro perché l'intera comunità di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento è stata privata di un Pronto soccorso e non solo. I cittadini sono insorti e sono nati alcuni comitati che hanno interagito con tutte le forze politiche del territorio - e sottolineo tutte le forze politiche - a difesa di ciò che era stato loro tolto.

Tutta la protesta ha portato il Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a fare un passo indietro e a chiedere al Ministro della salute di istituire un presidio a Sant'Agata dei Goti, un Pronto soccorso in deroga in quanto zona disagiata, solo che questo decreto commissariale, il n. 87 del 5 novembre 2018, aveva fatto sì che il presidente De Luca, il giorno prima della richiesta al



Ministro, approvasse un nuovo piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto ministeriale n. 70 del 2015, lasciando l'ospedale di Sant'Agata dei Goti senza Pronto soccorso e l'azienda ospedaliera di Benevento con 66 posti in meno.

Ancor più, quindi, oggi dipende tutto dal Ministro. Mi auguro che ascolti la voce di questo territorio e - perché no - venga a rendersi conto anche della situazione dell'ospedale civile di Benevento, un ospedale che sta riducendosi al lumicino, dove ci sono tantissime difficoltà.

Avevo chiesto anche altre cose al Ministro ma mi riservo di fare un altro intervento domani a fine seduta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[MODENA](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, intervengo brevemente perché non penso avremo molte occasioni in quest'Aula - e quindi approfitto degli interventi di fine seduta - per fare una valutazione relativa al rapporto tra il mondo imprenditoriale e il Governo e i risultati che si stanno ottenendo. Quindi prendo spunto, attraverso questo intervento di fine seduta, per ricordare che proprio oggi sono usciti i dati di Federmeccanica e di Assolavoro relativi ai posti di lavoro persi a seguito dell'approvazione del cosiddetto decreto dignità. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Mentre siamo dinanzi al problema delle continue discussioni che il Governo decide di fare nei confronti degli industriali o, comunque, di categorie, non ci si interroga invece sul danno veramente netto e chiaro che è stato fatto al tessuto produttivo con un decreto manifesto, fatto solo per motivi comunicativi.

A chi è interessato è allora bene ricordare - perché ce lo dovremo ricordare a lungo - che il 50 per cento delle aziende, secondo Federmeccanica, non riscontra i profili che ricerca per trovare occupati, il 30 per cento non procederà al rinnovo dei contratti, non delle aziende, ma dei lavoratori. Questo numero è stato calcolato oggi, da notizie di Assolavoro, in 53.000 persone, come stima prudenziale. A questo punto ritengo che, al di là dei caffè, delle battute e degli scontri con le categorie, forse sarebbe ora, dopo sei mesi, che la maggioranza cominciasse un po' a riflettere su quello che sta provocando nel Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[FANTETTI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, egregi colleghi, colgo l'occasione per segnalare che circa cinque mesi fa è stata presentata una mozione per la ricostituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, a firma mia e degli eletti della circoscrizione estero in questo ramo del Parlamento e di circa un'ottantina di colleghi parlamentari, quindi un quarto dell'Assemblea. Al momento però non abbiamo ancora sviluppi.

È molto importante che anche questa XVIII legislatura onori con gli italiani all'estero l'impegno a riservare in un comitato specifico l'attenzione su questa materia specifica, che riguarda ormai il 10 per cento della popolazione italiana. Circa 5 milioni e mezzo di concittadini sono iscritti ufficialmente nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), anche se in realtà sono molti di più. Non è una materia di piccolo interesse, ma riguarda tutti noi e che noi all'estero verifichiamo essere un po' sottomessa al dibattito italiano, laddove invece le comunità italiane all'estero guardano con estremo interesse agli sviluppi istituzionali e ambirebbero ad avere nel Comitato per le questioni degli italiani all'estero un riferimento costante. È già stato fatto nelle quattro ultime legislature. Sollecitiamo gli organi preposti all'approvazione di questa mozione in modo da essere attivi e pronti, ricordando che tra l'altro non riguarderà naturalmente solo gli eletti all'estero, ma tutti coloro che saranno interessati a partecipare ai suoi lavori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[CASTIELLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIELLO (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, il significato di questo mio breve intervento è quello di mettere in evidenza l'estrema problematicità degli ultimi dati sulla dinamica economica e demografica, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno. Sono dati per certi versi catastrofici. Negli ultimi quindici anni abbiamo avuto la perdita di un milione di abitanti e di 200.000 laureati; secondo gli indicatori OCSE questa perdita in termini finanziari ha significato 34 miliardi di euro.

Quindi il Mezzogiorno si è trovato nella paradossale situazione di avere perduto il meglio del capitale umano ed ingenti risorse finanziarie.

È accaduto, in particolare, che durante il periodo della lunga recessione 2008-2015, quando più il Mezzogiorno, come area debole, avrebbe avuto bisogno di iniezioni di liquidità, il Governo Berlusconi-Tremonti abbandonò la cosiddetta quota 34, che si ridusse a 27. Secondo i calcoli di un osservatorio qualificato, qual è Svimez, questo ha provocato il raddoppio dei disoccupati nel Mezzogiorno; ne avremmo avuti 250.000 in più se fosse stata conservata quota 34; ne abbiamo avuti, invece, 500.000, il doppio.

Oggi nel Mezzogiorno - non solo, ma soprattutto nel Mezzogiorno - si concentrano la maggior parte delle famiglie in povertà assoluta (5 milioni) e la maggior parte delle famiglie in povertà relativa (10 milioni). Nei prossimi quarant'anni, secondo le proiezioni demografiche dell'Istat, se non si inverte radicalmente questo *trend*, il Mezzogiorno perderà altri 5 o 6 milioni di abitanti.

Signor Presidente, noi stiamo per inaugurare un grande evento internazionale e saremo sotto i riflettori di tutto il mondo: Matera capitale europea della cultura 2019. Ebbene, Matera è l'unico capoluogo di provincia senza collegamenti ferroviari: non offriremo certamente una bella immagine.

Concludo dicendo che la questione meridionale è una grande questione sociale, che merita di essere ricentralizzata all'interno del dibattito politico. Ricordo il monito di due grandi Presidenti della Repubblica, Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi: la questione meridionale non è una questione territoriale, ma è la più grande e la più importante delle questioni nazionali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[DRAGO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fine settimana appena trascorso a Catania è stato di lutto, purtroppo.

Voglio raccontarvi brevemente l'evento, per arrivare a una conclusione e una proposta positiva, a partire dall'esperienza tragica di un ragazzo sedicenne, quasi diciassettenne, di un liceo scientifico di Catania, il «Principe Umberto». Il ragazzo si chiamava Raffaele Barresi ed è deceduto durante l'attività didattica per un improvviso arresto cardiaco. Come al solito, la stampa ha speculato sulla presenza o meno del defibrillatore a scuola, sul suo funzionamento, sul pronto intervento da parte del 118 (che tra l'altro è stato tempestivo), sulla presenza del pubblico ministero e di una squadra di carabinieri.

Vorrei mettere in risalto, intanto, la compostezza dei ragazzi il giorno dopo, che mi ha colpito profondamente: a scuola, in religioso silenzio, questi ragazzi, in processione, si sono avvicinati al banco del loro compagno deponendo una rosa, con la sorella accanto, distrutta, come potete immaginare. Ho conosciuto anche i familiari, e, come dicevo in premessa, ho pensato che ogni esperienza dolorosa può magari portare in sé un frutto di bene (questa è la speranza). La proposta, pertanto, è quella di non lasciare alla discrezionalità del dirigente scolastico la scelta di dotarsi di un defibrillatore in una scuola, in un plesso, in una sede associata o in una succursale, ma di stabilirlo proprio da un punto di vista normativo.

Io vorrei che la memoria di Raffaele non si perdesse nel nulla. Vorrei pregare insieme a voi per lui, per la sua anima, per la sua famiglia e per tutti i giovani che all'interno delle scuole (come del resto ha anche detto il nostro Ministro) devono essere al sicuro. Il Ministro ha affermato che, in queste occasioni, il primo luogo dove i nostri figli devono sentirsi al sicuro e dove le istituzioni hanno il dovere di garantire le misure di primo soccorso è proprio la scuola. (*Applausi*).

Non so se è il caso - lascio a lei la scelta, signor Presidente - di dedicare un minuto di riflessione e di silenzio proprio per la morte di Raffaele Barresi.

[PRESIDENTE](#). Sì, assolutamente, non c'è nessun problema; l'argomento è stato trattato anche in altre occasioni.

Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio*).

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, vorrei manifestare la mia soddisfazione per l'incontro tra il presidente della Palestina Abu Mazen e il presidente del Consiglio Conte. Un incontro che è già un riconoscimento dell'esistenza dello Stato palestinese, nonostante oggi, purtroppo, in molti vorrebbero che non fosse così. Un incontro non facile, in questo particolare momento storico, che testimonia la vicinanza del nostro Paese verso un'area martoriata del Medio Oriente come la Palestina, da decenni sotto occupazione militare.

Non staremmo a parlare di Palestina se non fosse per il coraggio di un popolo che, dall'indomani della fine della Seconda guerra mondiale, lotta per la libertà, lotta per diventare uno Stato, nonostante quasi settant'anni di occupazione militare, cominciata con la Nakba, ovvero con la cacciata di decine di migliaia di palestinesi dall'odierno Stato di Israele. Da allora è iniziato un calvario per entrambi i popoli, che però vivono un conflitto asimmetrico, in cui i palestinesi pagano un alto prezzo in termini di vite umane. Una spirale che va fermata, a partire dalla repressione dei palestinesi in ogni singolo aspetto della vita sociale e privata, che costringe milioni di persone in due enormi carceri a cielo aperto, chiamati Gaza e West Bank. Questo, sia chiaro, non giustifica in alcun modo azioni di ripercussione che colpiscono civili israeliani, che vanno condannate. Ma qui il problema è proprio l'asimmetria: da una parte ci sono razzi artigianali e fionde con cui vengono lanciate pietre, dall'altra aerei da guerra e carri armati di ultima generazione.

Ci sono le colonie e i *check point* israeliani dentro il territorio palestinese, le politiche discriminatorie sulla gestione di risorse fondamentali come l'acqua, l'appropriazione dei giacimenti petroliferi in mare palestinese, l'abbattimento di migliaia di abitazioni palestinesi in territorio palestinese, lo sradicamento di ulivi e così via. Negli ultimi diciassette anni 2.022 bambini palestinesi sono stati assassinati dall'esercito israeliano. Queste brutali risposte non possono portare la pace, ma alimentano solo odio e violenza. Il popolo israeliano e quello palestinese hanno il diritto di vivere in pace, ma entrambi si devono liberare degli estremismi, a partire dal sionismo, che è l'origine di tante sofferenze e ingiustizie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In conclusione, la soluzione di due popoli in due Stati capaci di coesistere è la via più giusta e concreta per portare la pace in tutto il Medio Oriente.

Io voglio continuare a sperare che nel prossimo futuro ciò che è successo tra Eritrea e Etiopia possa accadere anche tra Israele e Palestina e mi auguro, altresì, che grazie al cambiamento in atto in Italia noi potremo contribuire a questo storico obiettivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrara, questa Assemblea si è espressa più volte, con preoccupazione, sul tema della pace in Medio Oriente, un argomento che sicuramente merita un approfondimento e una serietà maggiori di quelli consentiti dagli interventi di fine seduta.

[BITI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BITI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo solamente per pochi minuti, che però spero trovino la partecipazione da parte di tutti i colleghi e le colleghe in Aula. Mi sembrava doveroso ricordare oggi, in quest'Aula, che cinque anni fa scompariva Nelson Mandela. Si tratta di una figura conosciuta da tutti, in questa sede, per la sua storia e per la sua campagna non violenta di disobbedienza civile contro le leggi discriminatorie del suo Paese, il Sudafrica. Egli è conosciuto per il suo continuo impegno per i diritti, per la parità, per la giustizia, per i quali si è fatto 27 anni di carcere, di duro carcere. Quando è uscito, è diventato Presidente di quel Paese e non ha mai smesso, nemmeno per un giorno, di lottare e lavorare con la stessa determinazione, la stessa forza e lo stesso stile non violento per i diritti che ha sempre difeso nella sua vita.

Intervengo perché Firenze ha un rapporto speciale, Presidente e colleghi, con Mandela. Nel 1985, quando Madiba era ancora in carcere, il Consiglio comunale di allora decise di conferirgli la cittadinanza onoraria, che gli è stata consegnata 20 anni dopo, quando un nostro assessore, Tea Albini, è andato a consegnargliela di persona, perché mai poi era potuto venire nel nostro Paese. Da quel momento, il rapporto con la città non si è mai interrotto, ma si è intensificato. Abbiamo un palazzetto dello sport che non porta il nome di uno *sponsor* (e di questo andiamo molto fieri), ma porta il nome di Nelson Mandela, il Nelson Mandela Forum.

Nel 2012 il sindaco di allora Matteo Renzi decise di onorare Nelson Mandela con uno dei riconoscimenti più importanti per Firenze, il fiorino d'oro, che andò a consegnare a Nelson Mandela, ormai ammalato, ma con la testa sempre presente e che ha sempre sentito di appartenere a Firenze.

Ancora non è finito, questo rapporto: proprio oggi è stato inaugurato un grande murales su una casa di edilizia residenziale pubblica, un bellissimo volto sorridente di Madiba che ricorda alla sua città, alla nostra Firenze, perla del mondo, città dell'accoglienza, dell'integrazione, della pace e della tolleranza, quali sono i valori che Nelson Mandela ha portato nel mondo, che l'ha perso cinque anni fa e tutti noi, con lui, abbiamo perso moltissimo. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

[BATTISTONI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BATTISTONI](#) (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono rimasti in Aula. Io ho aspettato correttamente la fine della seduta, anche per avere un quadro più completo della situazione e vorrei porre l'attenzione sul grave fatto successo oggi pomeriggio intorno alle ore 15 sulla Salaria, in provincia di Rieti, vicino al centro abitato di Borgo Quinzio e vicino a Passo Corese, dove è esplosa una cisterna di GPL, provocando purtroppo due vittime. La cosa grave è che alla prima esplosione ne è seguita una seconda, che ha visto coinvolti già i Vigili del fuoco che erano accorsi sul luogo per cercare di sedare le fiamme e, dato che con tempestività erano accorsi anche dei soccorritori del 118, anche diversi di questi soccorritori purtroppo sono stati feriti. Il bilancio, ancora adesso provvisorio, è di due vittime e diciassette feriti. Desidero esprimere la totale vicinanza ai civili, ai Vigili del fuoco (proprio ieri ricorreva la festa della loro patrona) e naturalmente ai soccorritori del 118 che, come sempre con tempestività, sono accorsi e hanno messo a rischio la propria vita. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Battistoni, nel corso della seduta è intervenuta su questo argomento anche la senatrice Parente e l'Assemblea, in questa sede, rinnova la vicinanza e il cordoglio per le due vittime e per i feriti.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 6 dicembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 19,43).

*Allegato A*

#### **MOZIONI**

#### **Mozioni sulla tutela del settore agroalimentare italiano**

(1-00057 p.a.) (27 novembre 2018)

[ROMEO](#), [PATUANELLI](#), [BERGESIO](#), [MOLLAME](#), [VALLARDI](#), [FATTORI](#), [RIPAMONTI](#), [ABATE](#), [SBRANA](#), [AGOSTINELLI](#), [PUGLIA](#), [TRENTACOSTE](#), [ARRIGONI](#), [ANGRISANI](#), [AUGUSSORI](#), [AUDDINO](#), [BAGNAI](#), [BOTTICI](#), [BARBARO](#), [CASTALDI](#), [BONFRISCO](#), [CASTELLONE](#), [BORGHESI](#), [COLTORTI](#), [Simone BOSSI](#), [CORBETTA](#), [Umberto BOSSI](#), [CORRADO](#), [BRIZIARELLI](#), [CROATTI](#), [BRUZZONE](#), [CRUCIOLI](#), [CALDEROLI](#), [DELL'OLIO](#), [CAMPARI](#), [DONNO](#), [CANDURA](#), [EVANGELISTA](#), [CANTU'](#), [FLORIDIA](#), [CASOLATI](#), [GALLICCHIO](#), [DE VECCHIS](#), [GIANNUZZI](#), [FAGGI](#), [GIARRUSSO](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [GIROTTI](#), [FUSCO](#), [L'ABBATE](#), [IWOBI](#), [LA MURA](#), [MARIN](#), [LANNUTTI](#), [MARTI](#), [LANZI](#), [MONTANI](#), [LOMUTI](#), [NISINI](#), [LUCIDI](#), [OSTELLARI](#), [LUPO](#), [PAZZAGLINI](#), [MAIORINO](#), [Emanuele PELLEGRINI](#), [PEPE](#), [MANTOVANI](#), [PERGREFFI](#), [MARILOTTI](#), [PIANASSO](#), [MATRISCIANO](#), [PILLON](#), [MAUTONE](#), [PIROVANO](#), [MONTEVECCHI](#), [Pietro PISANI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PITTONI](#), [NOCERINO](#), [PIZZOL](#), [NUGNES](#), [PUCCIARELLI](#), [ORTIS](#),

[RIVOLTA](#), [PARAGONE](#), [RUFA](#), [Marco PELLEGRINI](#), [SAPONARA](#), [PERILLI](#), [SAVIANE](#), [PIRRO](#), [SOLINAS](#), [Giuseppe PISANI](#), [TESEI](#), [PRESUTTO](#), [TOSATO](#), [ROMANO](#), [VESCOVI](#), [SANTILLO](#), [ZULIANI](#), [SILERI](#), [TURCO](#), [URRARO](#), [VANIN](#), [VONO](#), [NATURALE](#) (\*), [ACCOTO](#) (\*). -

### Ritirata

Il Senato,

premessi che:

a luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al fine di ridurre di un terzo entro il 2030 i casi di morte per diabete, cancro e malattie cardiovascolari, avevano dichiarato che nelle diete era necessario ridurre i grassi saturi, il sale, gli zuccheri e l'alcol, il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute;

l'obiettivo sarebbe stato raggiunto disincentivando l'uso dei suddetti prodotti, adottando, da un lato, una tassazione simile a quella sull'alcol e tabacco e su altre sostanze nocive e, dall'altro, apponendo sulle confezioni "avvisi di pericolo";

all'uopo, durante l'incontro di alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili del settembre 2018, venne discussa una bozza preliminare di risoluzione che prevedeva misure fiscali penalizzanti ed etichettature per disincentivare l'acquisto di alcuni prodotti del settore agroalimentare;

dopo un lungo negoziato, il 27 settembre 2018 i capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, hanno approvato la dichiarazione politica "Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations", dal testo molto bilanciato, asciutto, di ampia portata e senza toni prescrittivi, in linea con gli interessi italiani di tutela della salute e delle eccellenze del *made in Italy* nel settore agroalimentare;

il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Policy", una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella bozza preliminare. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il *made in Italy* agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro *export*, la nostra agricoltura e la reputazione dei prodotti tipici italiani;

qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della dichiarazione del 27 settembre e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al *marketing* su gran parte dei prodotti alimentari tipici del *made in Italy*, i quali verrebbero classificati come nocivi per la salute;

sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei capi di Stato e di Governo all'ONU. Inoltre, un organismo politico come l'ONU non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione "è urgente che gli stati membri approvino";

nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere finalizzato un testo definitivo che sarà poi presentato il 13 dicembre all'Assemblea generale dell'ONU, per essere votato dagli Stati membri;

la filiera agroalimentare italiana, tra produzione, trasformazione, distribuzione al dettaglio e ristorazione, con un valore di oltre 130 miliardi l'anno, costituisce il 9 per cento del Pil nazionale, occupa 3,2 milioni di lavoratori, vale a dire il 13 per cento del totale in Italia, e coinvolge 1,3 milioni di imprese, pari al 25 per cento del totale delle aziende iscritte nei registri camerali;

secondo i dati diffusi da "Nomisma Agrifood Monitor", nel 2017 l'*export* agroalimentare italiano ha superato la cifra *record* di 40 miliardi di euro, trainato soprattutto da prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dal gruppo guidato da Francia e Brasile;

l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di



migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;

una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle "etichette a semaforo" nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano reggiano DOP porzionato;

le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della "Dieta mediterranea", riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato;

la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;

grazie, infatti, alle abitudini alimentari fondate sulla dieta mediterranea e uno stile di vita attivo, l'Italia rappresenta il secondo Paese più longevo del pianeta, il terzo meno obeso di tutta l'area OCSE e il più sano al mondo secondo la classifica "Bloomberg Health Index", stilata nel 2017, malgrado condizioni economiche meno favorevoli rispetto ad altre nazioni;

secondo i dati del sistema di sorveglianza "OKkio alla Salute", coordinato dal Ministero della salute, l'Italia è tra i pochissimi Paesi il cui tasso di obesità infantile è in calo, con una riduzione del 13 per cento a partire dal 2009;

provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'ONU deresponsabilizzano a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo il consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;

si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo;

la modifica degli ingredienti dei prodotti finalizzata a sostituire il sale, i grassi o gli zuccheri, e avviata dalle aziende agroalimentari dei Paesi che hanno applicato provvedimenti simili a quelli invocati dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale, ha condotto alla riduzione delle componenti naturali dei prodotti in favore di additivi chimici;

la posizione assunta dall'OMS e dall'ONU rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;

l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun miglioramento dei *trend* relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili;

le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori, hanno manifestato forte preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale dell'ONU,

impegna il Governo:

1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO) e nell'ambito dell'Unione europea;

2) a porre in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Politics" in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane;

3) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extra europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea e che con l'approvazione senza modifiche

di questo documento rischia di essere essa stessa pesantemente penalizzata.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00061) (04 dicembre 2018)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [BATTISTONI](#), [BERUTTI](#), [LONARDO](#), [SERAFINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#). -

**Ritirata**

Il Senato,

premessi che:

nella dichiarazione politica "Time to deliver", approvata il 27 settembre 2018 dai Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, non vi è alcun riferimento specifico a cibi o a bevande che possono essere dannosi per la salute. Al contrario, il testo parla di regimi alimentari che possono esserlo nel loro complesso, rapportati comunque allo stile di vita che si conduce;

la risoluzione presentata dai 7 Paesi del gruppo Foreign policy and global health (Brasile, Francia, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia, Senegal) per l'esame della seconda commissione dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global health and foreign politics", mira a creare un legame tra alcune malattie e alcune tipologie di alimenti o bevande;

appare una forzatura ridiscutere sugli alimenti, dopo sole sette settimane dalla presentazione del principio sugli stili di vita, che è stato approvato ai massimi livelli dai capi di Stato e di Governo;

la risoluzione tratta di cibi salutari e non salutari, introducendo un'indicazione non supportata dalla scienza, che invece si riferisce a diete salutari e non;

l'obiettivo dei proponenti della risoluzione sembra quello di evidenziare che i prodotti messi all'indice debbano essere colpiti da restrizioni, dazi e regolamentazioni stringenti sulla loro commercializzazione;

va evidenziato che già il solo legame tra malattie e alimenti rappresenta un'estrema banalizzazione dei problemi legati alla salute, posto che la salute e le malattie sono certamente e principalmente legate anche all'attività fisica, lavorativa, sportiva, oltre che allo stile di vita, all'età anagrafica e all'ambiente in cui si vive;

ove fosse approvata la risoluzione, tutti i Paesi sarebbero autorizzati ad apporre etichette con ben visibili bollini su cibi e bevande, come quelli ad esempio in uso sulle sigarette, che danneggerebbero l'*export* dell'industria della trasformazione agroalimentare italiana;

vale al contrario ricordare l'impatto straordinario che ha quotidianamente un cubetto di formaggio grana ovvero mezzo litro di latte intero sulla crescita di un bambino. Gli stessi alimenti se mangiati da un soggetto adulto, magari in sovrappeso, possono avere impatti diversi, proprio ad evidenziare che si tratta di una questione legata alla dieta e non agli alimenti o alle bevande;

peraltro va evidenziato come la Food and drugs administration (FDA) statunitense ha pubblicato un invito ad indicare sulle confezioni degli olii contenenti il 70 per cento di acido oleico (olio extra vergine di oliva italiano) che il loro consumo porta benefici cardiovascolari, quando sostituisce il grasso saturo dannoso per il cuore;

quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute, sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;

in particolare vengono incriminati i cibi italiani contenenti sali, grassi e zuccheri;

la stessa maggioranza, per iniziativa di alcuni suoi deputati, ha tentato di criminalizzare l'utilizzo degli zuccheri, paventando l'introduzione di una *sugar tax* sulle bevande alcoliche e su altri alimenti contenenti zucchero, peraltro attaccando pesantemente l'industria italiana della trasformazione della barbabietola da zucchero, già in crisi perché colpita dalle nefaste politiche europee;

le esportazioni italiane nel settore agroalimentare hanno superato i 41 miliardi di euro nel 2017, il 7 per cento in più rispetto al 2016,

impegna il Governo:

1) a portare in sede ONU delle evidenze scientifiche sulla qualità e sulle caratteristiche

nutrizionali positive dei prodotti italiani derivanti dalla trasformazione agroalimentare, tali da supportare l'azione diplomatica italiana, che porti al ritiro o alla bocciatura in sede ONU della risoluzione citata o di eventuali risoluzioni simili, verificando anche i vizi formali presenti nella risoluzione e ricordando che le Nazioni Unite non possono approvare indicazioni prescrittive;

2) ad intervenire in ogni sede europea per ripristinare il volume dei trasferimenti alla politica agricola nazionale italiana che sarebbe penalizzata dalla recente approvazione dell'ipotesi di bilancio UE 2021-2017, che purtroppo prevede tagli al settore agricolo e ai fondi alla coesione che coinvolgono le regioni italiane a forte vocazione agricola, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla produzione italiana;

3) a valorizzare in ogni sede, mediante i più opportuni investimenti e le strutture più adeguate allo scopo, gli alimenti e le bevande che caratterizzano il *made in Italy* e la cosiddetta dieta mediterranea, considerata patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco, proponendo un'importante campagna di pubblicizzazione e valorizzazione dei nostri prodotti all'estero e agevolando con iniziative concrete, anche di carattere fiscale, i nostri esportatori di prodotti agroalimentari, affinché possano essere i nostri stessi prodotti i migliori ambasciatori nel mondo;

4) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.

(1-00062) (04 dicembre 2018)

[TARICCO](#), [MARCUCCI](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [CIRINNA'](#), [BINI](#).

#### **Ritirata**

Il Senato,

premessi che:

nel luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato il *report* «Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi;

il *report* dell'Organizzazione mondiale della sanità, fra le altre raccomandazioni, sostiene la necessità di:

accelerare l'attuazione degli impegni presi nel 2011 e 2014 per ridurre l'uso di tabacco, l'uso dannoso di alcol, diete malsane e l'inattività fisica, tenendo conto, a seconda dei casi, dei migliori acquisti e di altri interventi raccomandati per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili, nonché le priorità degli Stati membri;

implementare gli interventi economicamente efficaci per eliminare gli acidi grassi generati industrialmente dall'approvvigionamento alimentare, tenendo conto delle indicazioni dell'OMS;

attuare interventi economicamente vantaggiosi e basati su dati concreti per arrestare il sovrappeso e l'obesità infantile entro il 2025, tenendo conto delle indicazioni dell'OMS;

impiegare i pieni poteri legali e fiscali per attuare politiche e misure legislative e regolamentari che riducano al minimo il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovano stili di vita sani e forniscano un flusso di entrate per il finanziamento dello sviluppo;

promuovere sistemi di produzione e fornitura di alimenti favorevoli alla salute per ridurre le malattie non trasmissibili per la salute e contribuire a promuovere diete sane per tutti;

tali raccomandazioni, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, hanno la finalità di contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari e l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo entro il 2030 i morti per le malattie non trasmissibili anche riducendo nella dieta l'apporto di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol;

pur essendo le finalità condivisibili, la strada inizialmente scelta non appariva, tuttavia, adeguata alle finalità stesse ed era sicuramente avversa ai modelli alimentari della nostra tradizione mediterranea;

in detto documento, redatto dalla Commissione indipendente, volto a raccomandare linee di azione agli Stati membri per il raggiungimento di tale obiettivo, venivano utilizzate espressioni generiche nell'ambito dell'analisi delle possibili azioni a contrasto delle malattie non trasmissibili,



riferendosi genericamente ad effetti che su tali malattie possono avere i cibi "non salutari" (al pari, peraltro, di inquinamento, fumo di sigaretta, stile di vita sedentario) e si accennava all'opportunità di utilizzare etichette che contenessero segnali di allarme sulle confezioni di tali prodotti alimentari, per scoraggiarne il consumo;

in seguito alle polemiche che tale approvazione aveva suscitato, l'Organizzazione mondiale della sanità chiariva che la propria posizione non «criminalizza specifici alimenti», ma fornisce indicazioni e raccomandazioni per una dieta sana e che si adoperava in particolare per promuovere la riduzione del consumo di sodio, zuccheri e grassi saturi. L'Organizzazione mondiale della sanità affermava di non volere criminalizzare determinati alimenti ma di raccomandare politiche che promuovessero un consumo parsimonioso degli alimenti che hanno alti contenuti di sodio, zuccheri o grassi saturi;

il 27 settembre 2018, i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite, hanno approvato la dichiarazione "Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations", molto più equilibrata, che veniva incorporata nella risoluzione dell'Assemblea generale del 10 ottobre 2018;

il 12 novembre 2018 sette Paesi (Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e Thailandia) hanno nuovamente presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, una risoluzione nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Policy", contenente, sostanzialmente, le dannose e non utili misure punitive originarie;

la nuova presa di posizione mirava nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette sulla base di modelli culturali lontani dal "Made in Italy" e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base planetaria;

la suddetta scelta rischia di minare un patrimonio che è alla base della dieta mediterranea, che ha consentito all'Italia di conquistare, con il 7 per cento della popolazione, il primato della percentuale più alta di ultraottantenni in Europa, davanti a Grecia e Spagna, ma anche una speranza di vita che è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne;

la qualità del modello alimentare italiano tra l'altro è stata riconosciuta anche con l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco il 16 novembre 2010;

nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere finalizzato un testo definitivo che sarà poi presentato il 13 dicembre all'Assemblea generale dell'ONU, per essere votato dagli Stati membri;

considerato che:

non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete più o meno sane. Le posizioni emerse nell'ambito dell'Onu e dell'Organizzazione mondiale della Sanità rischiano di produrre in tutto il mondo informazioni e posizioni che, come nel caso del Cile, iniziano a marchiare con il bollino nero, sconsigliandone di fatto l'acquisto, prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi, andando ad incidere pesantemente sulle esportazioni del "Made in Italy" agroalimentare, crollate nel caso di cui sopra del 12 per cento nei primi sette mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A questo si aggiunge il caso della Gran Bretagna, che prevede l'adozione di un'etichetta a semaforo con la quale si escludono dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole, «per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta»;

il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo *record* delle esportazioni con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio grazie al traino delle denominazione di origine (Dop) con quasi l'85 per cento in valore del "Made in Italy", che le istituzioni europee e quelle internazionali dovrebbero tutelare e non discriminare,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi con una decisa e concertata azione diplomatica in ambito europeo, per respingere o significativamente cambiare la risoluzione di cui in premessa, al fine di evitare le scorrette, inutili e dannose conseguenze che l'approvazione di un tale documento riverserebbe sulla salute, sulla qualità dell'alimentazione, sulla ricchezza delle tradizioni ed anche sul settore agroalimentare italiano, in particolare per le prospettive del nostro *export*;

2) ad assumere le iniziative di competenza, in tutte le sedi opportune, per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di evitare che ad esse vengano applicate sovrattasse o etichette che ne scoraggino il consumo presso il più vasto pubblico.

ORDINI DEL GIORNO

**G1**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

**Ritirato**

Il Senato,

premessi che:

- il 27 settembre 2018 i Capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato la dichiarazione politica "*Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations*" concernente le misure rivolte ad accelerare l'approvazione di interventi finalizzati a ridurre nei prodotti destinati all'alimentazione l'utilizzo di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol, il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute;

- il 12 novembre scorso sette Paesi facenti parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, fra cui Brasile e Francia, hanno presentato una nuova proposta di risoluzione contenente misure operative che si rivelerebbero come fortemente penalizzanti per i prodotti agroalimentari tipici e a denominazione d'origine del nostro Paese, fra i quali l'olio d'oliva, i formaggi ed i salumi;

- il sistema delle etichettature cosiddette "a semaforo", già adottato per gli alimenti in Inghilterra ed Irlanda, si basa sul concetto dei profili nutrizionali e prevede soglie tecniche relative alle quantità contenute di determinati nutrienti considerati critici;

- il suddetto sistema "a semaforo", a parere della gran parte degli operatori del settore agroalimentare e delle associazioni di consumatori, è ritenuto fuorviante in quanto evidenzia la semplice e generica presenza nei prodotti di calorie, grassi, zuccheri e sale senza tenere conto delle quantità di consumo e non informando correttamente riguardo al reale valore nutrizionale dell'alimento;

- l'etichettatura "a semaforo" finirebbe inoltre per favorire prodotti artificiali, che, a fronte di bassi contenuti calorici, di grassi, di sali e di zuccheri, contengono invece altre sostanze poco salutari come edulcoranti, coloranti e additivi chimici, certamente non compatibili con una dieta equilibrata qual è quella mediterranea;

- nelle prossime settimane saranno avviati i negoziati in sede ONU per pervenire ad una posizione comune in materia ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere proposto un testo definitivo da sottoporre al voto degli Stati membri in Assemblea,

impegna il Governo:

- ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede ONU per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati;

- ad attivarsi affinché siano evitate generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, fra i quali quelli caratterizzanti la dieta mediterranea, a prescindere dal riferimento alle quantità, frequenza e modalità del loro utilizzo;

- a promuovere nelle sedi opportune tutte le azioni necessarie ad attivare una corretta informazione dei consumatori, in primo luogo rafforzando le iniziative rivolte all'educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado.

## G100

[VALLARDI](#), [PATUANELLI](#), [BERGESIO](#), [BATTISTONI](#), [TARICCO](#), [LA PIETRA](#), [DE PETRIS](#)

### Approvato

Il Senato,

premessi che:

il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "*Global Health and Foreign Policy*", una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella bozza preliminare del luglio 2018. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il *made in Italy* agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro *export*, la nostra agricoltura e la reputazione dei prodotti tipici italiani;

qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della dichiarazione del 27 settembre e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al *marketing* su gran parte dei prodotti alimentari tipici del *made in Italy*, i quali verrebbero classificati come nocivi per la salute;

sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei Capi di Stato e di Governo all'ONU. Inoltre, un organismo politico come l'ONU non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione "è urgente che gli Stati membri approvino";

il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo *record* delle esportazioni con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio grazie al traino soprattutto di prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dalla bozza di risoluzione;

l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;

le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della "Dieta mediterranea", riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato;

la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;

la nuova presa di posizione mirava nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette sulla base di modelli culturali lontani dal "*made in Italy*" e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base planetaria;

quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il

formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute, sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;

provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'ONU deresponsabilizzano a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo il consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;

una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle "etichette a semaforo" nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano reggiano DOP porzionato;

si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo;

la posizione assunta dall'OMS e dall'ONU rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;

l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun miglioramento dei *trend* relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili; le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori hanno manifestato forte preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale dell'ONU,

impegna il Governo:

1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO) e nell'ambito dell'Unione europea;

2) ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede ONU per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati;

3) a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa "*Global Health and Foreign Politics*" in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane;

4) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi *extra* europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei. La Francia, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica, riconosciuti dall'Unione europea, potrebbe danneggiare tali prodotti e, ove questo documento venisse approvato senza modifiche, si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata;

5) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 ( [822](#) )

#### Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato nel testo emendato**

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies*) è sostituita dalla seguente:

«*n-septies*) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;

2) al comma 1, lettera *l-quater*), la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;

3) al comma 2-*bis*, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;

c) all'articolo 5-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;

d) all'articolo 5-*quinqües*:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3,»;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola»;

e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;

f) all'articolo 22:

1) al comma 4, alinea, dopo le parole: «di una prova attitudinale» sono inserite le seguenti: «o di un tirocinio di adattamento»;

2) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4»;

g) all'articolo 32, comma 6:

1) dopo le parole: «anteriore al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriore all'8 ottobre 1991»;

2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»;

3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;

4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;

h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriore al 1° luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di

livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica)».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.1

[Rizzotti](#), [Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#)

#### Respinto

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

### 1.2 (testo 2)

[Parente](#), [Pittella](#), [Patriarca](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Laus](#)

#### V. testo 3

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole: « tirocinio di adattamento » inserire le seguenti: « con prova finale che attesti la compensazione delle competenze »;*

b) *al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:*

*« e le parole: " dello Stato membro di provenienza " sono soppresse ».*

### 1.2 (testo 3)

[Parente](#), [Pittella](#), [Patriarca](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Laus](#)

#### Approvato

*Al comma 1, lettera f),*

*al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:*

*« e le parole: " dello Stato membro di provenienza " sono soppresse ».*

### G1.200

[Ciriani](#), [Fazzolari](#), [Balboni](#)

#### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premesso che:

l'art. 1 della Legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a

doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

i professionisti italiani si trovano in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, appartenenti a ordinamenti che prevedono un ciclo di studi scolastici e universitari più contenuto in termini di durata e con condizioni economiche e fiscali più vantaggiose;

il quadro nazionale prevede una complessità eccessiva della regolamentazione nell'accesso alla libera professione: si pensi ad un giovane laureato in giurisprudenza, che per vedersi abilitato all'esercizio della professione forense e conseguire il titolo di avvocato, deve affrontare un praticantato biennale e poi un esame che nella più rosea delle ipotesi dura un anno;

difficoltà che valgono per tutte le professioni regolamentate, dove per accedere agli albi - e di conseguenza all'abilitazione nelle professioni - sono necessarie diverse tappe, fra Esame di Stato, praticantati spesso semigratuiti e costosi corsi di specializzazione;

quanto premesso genera una distorsione nell'accesso al mercato del lavoro, dal momento che i giovani all'estero riescono a concludere il ciclo di studi e di formazione in tempi più brevi e con modalità meno complesse rispetto ai giovani in Italia;

le Istituzioni europee sostengono la necessità di una riduzione degli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro dei diversi Stati membri;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 2.

#### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

#### EMENDAMENTI

##### **2.2**

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Papatheu](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:*

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;



- b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
- c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

## 2.200

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole da «di ente pubblico o privato» fino alle parole «l'attività di mediazione» con le seguenti «da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore»*

## ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 3.

#### Approvato

*(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

- 1) dopo le parole: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;
- 2) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

- 1) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;
  - 2) dopo le parole: «di popolazione» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera b)»;
- d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera b)»;

e) alla lettera f), le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

### Art. 4.

#### Approvato



*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090)*

1. L'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 113-*bis*. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)* - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

**4.200**

[Ciriani](#), [Fazzolari](#), [Bertacco](#), [Ruspanini](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G4.200**

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-*bis*. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come modificato dal comma 1 del presente articolo -, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.

1-*ter*. Il fondo di cui al comma 1-*bis* è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:

a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

c) presentino residui attivi;

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-*bis*, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di 2 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.

1-*quinquies*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **G4.200 (già em. [4.200](#))**

[Ciriani](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 822,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.200.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **G4.1**

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#), [Fazzolari](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;

si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;

grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III

è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili;

rilevato che:

i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre settimane;

i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;

il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;

il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni o servizi;

ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa di quell'attività economica;

valutato che:

il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione di un reddito di cittadinanza cui verrebbero assegnati attraverso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai 2,5 miliardi di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel 2019;

la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al previo ed all'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese, al fine di garantire il loro posto di lavoro e creare lavoro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave problema della disoccupazione.

#### **G4.1 (testo 2)**

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#), [Fazzolari](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;

si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;

grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili;

rilevato che:

i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre settimane;

i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;

il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;

il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni o servizi;

ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa di quell'attività economica;

la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di effettuare l'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 5.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi - Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### EMENDAMENTO

#### **5.200**

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#)

#### **Approvato**

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole « termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi » con le seguenti parole: « termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi »;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: « Delega al Governo per l'adozione di nuove*

disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR ».

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

#### ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 6.

#### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
«4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».

## Capo III

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

#### ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 7.

#### **Approvato**

*(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».

##### Art. 8.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (Autorità nazionale di vigilanza) -1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta svolge le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### EMENDAMENTO

#### **8.500**

Il Relatore

#### **Approvato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 73», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

## Capo IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

### ARTICOLI DA 9 A 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 9.

##### **Approvato**

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

b) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

c) il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:

«4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».

#### Art. 10.

##### **Approvato**

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)* - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».

#### Art. 11.

##### **Approvato**

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 20-ter. - *(Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011)* - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.

1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto, allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;

b) all'articolo 190, prima del comma 3 è inserito il seguente:

«2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;

b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter;

c) all'articolo 194-quater, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater»;

d) all'articolo 194-septies, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamati dall'articolo 190, comma 2-quater».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

### **Approvato**

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N))*

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

### **Approvato**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)*

1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono



liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-*quater*, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

a) non vedenti;

b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

2-*quater*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-*quinquies*.

2-*quinquies*. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater* è consentito:

a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2-*sexies*. Ai fini di quanto previsto al comma 2-*quinquies*, lettera b), per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-*undecies*, 2-*duodecies* e 2-*terdecies*.

2-*septies*. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, deve

rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale.

*2-octies.* L'esercizio delle attività previste dai commi 2-bis e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro, esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

*2-novies.* Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

*2-decies.* Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

*2-undecies.* Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

*2-duodecies.* Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.

*2-terdecies.* Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».

EMENDAMENTO

**13.200**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere in fine le seguenti parole «, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.»*

## Capo VI

### DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA

#### ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 14.

#### **Approvato**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;

b) all'articolo 52-bis, comma 1, alinea, le parole: «e di origine biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali.»;

c) all'articolo 53:

1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;

2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attiene il personale e la dirigenza di tale servizio»;

3) al comma 15, le parole: «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;

d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

a) medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i

medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;

f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (*Conformità alle norme di buona fabbricazione*) - 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;

h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (*Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio*) - 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Sistema di garanzia della qualità*) - 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo»;

l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

m) all'articolo 65:

1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;

2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;

3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;

n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - (*Documentazione*) - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.

2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;

o) all'articolo 67:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;

2) il comma 4 è abrogato;

p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - (*Controllo di qualità*) - 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può

essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi»;

q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (*Appalto di operazioni*) - 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

r) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;

s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Autoispezione*) - 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni».

t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;

u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria».

Art. 15.

### **Approvato**

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

4-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute;

*e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

3-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono

aggiornate ogni tre anni.

*3-quater.* Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004»;

*c)* il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Capo VII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

#### ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 16.

#### Approvato

*(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

*a)* ricevuti presso i distributori;

*b)* ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

*c)* oggetto di raccolta differenziata»;

*b)* all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;

*c)* all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;

*d)* all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto»;

*e)* all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;

*f)* all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;

*g)* all'Allegato VI, punto 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;

*h)* all'Allegato VI, punto 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

#### EMENDAMENTI

#### 16.100 (già 11.1)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Pittella](#), [Ginetti](#)

#### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del



contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti"».

### 16.101 (già 11.2)

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Pittella](#), [Ginetti](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti"».

### 16.102 (già 11.3)

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Pittella](#), [Ginetti](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter"».

### 16.103 (già 11.4)

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

### 16.104 (già 11.6)

[Testor](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Papatheu](#), [Gallone](#)

#### Id. em. 16.103

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» inserire le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

### 16.105 (già 11.7)

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Ginetti](#)

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 23:

- 1) il comma 1 è soppresso;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

- a)* individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- b)* mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento"».

### 16.106 (già 11.8)

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Pittella](#), [Ginetti](#)

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 24:

- 1) al comma 2 le parole: "13 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";
- 2) il comma 3 è soppresso».

## ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 17.

#### Approvato

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosoquali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

EMENDAMENTI

**17.100 (già 12.1)**

[Taricco](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.200**

[Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e altro» con le seguenti: «, le potature e ogni» e sopprimere le parole da: «quale» fino alle parole: «pratiche colturali»*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

**17.0.100 (già 12.0.3)**

[Iannone](#), [Fazzolari](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 17- *bis*.

*(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

**17.0.101 (già 12.0.4)**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Giammanco](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 17- *bis*.

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso*

*EU Pilot 6955/14/ENVI*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "previo parere", è aggiunta la parola: "vincolante";*

b) *al comma 4, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"».*

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art.18.

**Approvato**

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**DOCUMENTI**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**  
**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (**  
Docc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00029) n. 1 (05 dicembre 2018)

[ROMEO, PATUANELLI.](#)

**Approvata nel testo emendato**

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc.LXXXVI n. 1),

premesso che:

la Relazione consuntiva e programmatica annuale rappresentano, secondo l'impianto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

la Relazione consuntiva per l'anno 2017 è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ed è stata pertanto assegnata nella XVIII Legislatura;

presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, illustrando, seppure in modo generico, la linea di azione seguita dal Governo sui principali *dossier* esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato; si articola in quattro parti relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea; alle principali politiche orizzontali e settoriali; all'attuazione

delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e al coordinamento nazionale delle politiche europee; l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;

a tal fine si riscontra la necessità di consolidare il coordinamento puntuale tra Parlamento e Governo nella formazione e definizione delle politiche europee, in particolare attraverso la messa a disposizione di elementi maggiormente specifici e puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dalle Camere e le posizioni adottate dal Governo, contribuendo in tal modo a colmare il deficit democratico dell'Unione europea;

si registra inoltre l'esigenza di un rafforzamento della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee al fine di garantire un ancora maggiore sostegno delle posizioni dell'Italia e un ancora maggiore raccordo con il Parlamento, nonché l'esigenza di proseguire il percorso di riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia al fine di scongiurare conseguenze sulla finanza pubblica;

risulta imprescindibile il coinvolgimento dei cittadini, sia diretto che attraverso i loro rappresentanti, nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea per promuoverne uno sviluppo equilibrato, affinché quest'ultima diventi il luogo dove possa trovare completa esplicitazione l'Europa sociale dei cittadini,

ritenuto che:

la Relazione programmatica per l'anno 2018, come da disposizioni normative, è stata presentata a inizio dell'anno in corso a Camere di fatto sciolte, e sconta il fatto di presentare gli orientamenti programmatici del precedente Governo. Esso stesso nella premessa alla Relazione la definisce per essere a "sovranità limitata", ma ciò non toglie che alcuni grandi temi della politica europea si protraggono nel tempo con processi a tappe e pur esaminandola alla fine dell'anno permangono tematiche ancora centrali per l'agenda politica europea e nazionale, *dossier* su cui che anche il Governo in carica dovrà esprimere i propri orientamenti nella Relazione programmatica 2019 che si appresterà a presentare nei prossimi mesi;

la gestione dei flussi migratori permane come nervo scoperto della politica europea soprattutto per quanto concerne una maggiore condivisione e solidarietà degli oneri da parte dell'Unione europea e degli altri Stati Membri: non si può prescindere da tenere in conto gli sforzi compiuti dagli Stati Membri di frontiera esterna dell'Unione europea, con particolare riferimento a quella marittima mediterranea, sia sul piano del salvataggio e dell'accoglienza dei migranti, sia su quello del controllo delle frontiere e della gestione delle procedure di rimpatrio;

la definizione del quadro finanziario pluriennale per il prossimo settennato 2021-2027 presenta non poche criticità: se viene notevolmente innalzato il finanziamento in alcuni settori considerati prioritari in un'ottica europea (ricerca e innovazione, economia digitale, politiche giovanili, gestione delle frontiere e difesa e sicurezza), viene altresì proposta una riduzione del 5 per cento nei settori tradizionali della Politica agricola comune e della politica di coesione;

l'impatto dei tagli alla coesione sul territorio nazionale potrà essere limitato solo ponendo nel negoziato la massima attenzione ai criteri per l'assegnazione dei fondi che oltre al prodotto interno lordo pro capite come criterio principale dovrà tenere conto anche di altri fattori come la disoccupazione (in particolare giovanile);

nonostante il comparto agricolo abbia subito negli ultimi anni sostanziali cambiamenti per fattori macroeconomici e tensioni geopolitiche con una drastica riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli e una concorrenza spesso sleale dai paesi terzi, il futuro assetto della Politica Agricola Comune è stato delineato partendo da una consistente riduzione sia dei pagamenti diretti (lo stanziamento per il Fondo europeo agricolo di garanzia passa da 303 miliardi a 286 miliardi), sia delle dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (i fondi del Feasr passano da 95,5 a 78,811 miliardi di euro);

insieme alla tutela della biodiversità agricola, le politiche europee del Governo non potranno non avere anche una spiccata vocazione ambientale: una corretta e virtuosa applicazione dell'economia

circolare, in linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti, comporta una forte riduzione del rifiuto prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento, fino ad arrivare al graduale superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi;

la Conferenza delle Parti (COP 24) in corso in Polonia da una parte sottolinea ancora una volta la drammaticità del fenomeno del cambiamento climatico e della necessità di porre in essere azioni concrete volte alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla mitigazione degli effetti che queste comportano, ma dall'altra fanno emergere l'indifferenza di alcuni importanti attori internazionali verso il fenomeno. Per questo risulta essere sempre più centrale farsi portavoce in Europa di un nuovo sistema industriale basato sulla "*green-economy*", con l'obiettivo di "decarbonizzare" e "defossilizzare";

risulta, inoltre, indifferibile trovare delle soluzioni eque ed efficaci per risolvere le conseguenze negative generate dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein);

le prossime elezioni europee devono essere occasioni per riflettere sul futuro di tutta l'Unione Europea e del suo assetto istituzionale, delle sue politiche fiscali che devono guardare non solo alla stabilità monetaria, ma anche al benessere dei cittadini europei che mostrano di aver perso fiducia nel futuro dell'alleanza europea;

la teoria economica deve lasciare spazio alla prevalenza della politica nell'offerta europea e in vista dell'appuntamento elettorale di maggio 2019 è necessario dar vita a un Gruppo di alto livello che coinvolga Stati membri e Commissione europea per definire un documento da presentare al Consiglio Europeo sui passi da compiere per migliorare il benessere di tutti i cittadini europei, rilanciando gli investimenti capaci di creare economie esterne alle imprese e benessere sociale, come strumento per la crescita del reddito e dell'occupazione;

è necessario promuovere un modello di crescita europea che non agisca sulla deflazione salariale e che possa permettere un'espansione della domanda interna nazionale e che contempli un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale, sul modello italiano del reddito di cittadinanza, capace di rispondere ai cambiamenti sempre più rapidi del mercato del lavoro;

in ultimo l'Unione Europea si prepara ad affrontare una fase storica con la Brexit e la gestione del primo recesso di uno suo Stato membro. La condivisione trovata sul Progetto di Accordo di recesso non deve limitare l'attenzione sulla tutela dei diritti della comunità dei nostri connazionali e sulle procedure amministrative per il riconoscimento di residenza a titolo permanente che devono essere agevoli e semplici;

impegna, quindi, il Governo:

a contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea rafforzando e rendendo più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione attiva del Parlamento italiano alla definizione delle politiche dell'Unione europea sia direttamente, attraverso gli strumenti esistenti e da promuovere, sia attraverso un dialogo rinforzato con il Governo che comprenda la fase ascendente;

a dare un sistematico, puntuale e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 nei confronti del Parlamento, con particolare riferimento alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e analitica, e al contempo rafforzando la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni europee, anche al fine di garantire un sempre maggiore flusso informativo verso il Parlamento;

ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;

ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, integrando la documentazione in riferimento ai documenti approvati nella parte

finale dell'anno di riferimento, anche con successive informative;

a migliorare la capacità consultiva e l'effettiva fruibilità delle relazioni consuntive, semplificandone l'impianto generale e la struttura, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del contenuto del documento che dovrebbe includere, in maniera più puntuale, un parallelo diretto tra gli indirizzi definiti dalle Camere e l'operato del Governo su ciascun *dossier* trattato nelle competenti sedi decisionali europee;

in vista della prossima presentazione della Relazione programmatica 2019, ad adoperarsi affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare;

a garantire, nell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana residente nelle diverse città britanniche;

a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai Fondi di coesione e alla Politica Agricola Comune, così da consentire quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento, per una prospettiva di sviluppo dell'agricoltura italiana, considerata la centralità del settore primario nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, anche a tutela della ricca biodiversità agricola nazionale e dei prodotti enogastronomici di eccellenza;

ad assicurare massima priorità alla corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, in linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti; ciò che richiede una forte riduzione del rifiuto prodotto, l'aumento del prodotto riciclato e allo stesso tempo la drastica riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento, fino al graduale superamento di tali impianti, adottando tecnologie avanzate ed alternative;

ad impegnarsi affinché l'Unione Europea si ponga obiettivi ambiziosi nel contrasto ai cambiamenti climatici con impegni vincolanti e stringenti per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla "decarbonizzazione" e "defossilizzazione";

ad avviare nelle opportune sedi europee una revisione della Direttiva 2006/123/CE al fine di meglio chiarire a quali settori produttivi vada applicata anche rispetto alle diverse realtà nazionali, al fine di superare gli effetti distorsivi conseguenti a una sua stringente applicazione;

a portare avanti la proposta ed il conseguente negoziato al fine di pervenire alla costituzione di un gruppo di lavoro europeo ad alto livello composto dai rappresentanti degli stati membri per definire una politica per un'Europa diversa, più forte e più equa secondo le linee indicate nel documento inoltrato a Bruxelles;

a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, avviando un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale, valorizzando i sistemi avanzati di welfare che favoriscano le politiche di coesione con appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà, all'inclusione sociale e alle misure finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro;

a incrementare gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, rafforzando l'impegno atto alla conclusione delle procedure attualmente pendenti ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, garantendo un corretto flusso informativo e un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

(6-00030) n. 2 (05 dicembre 2018)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GIAMMANCO](#), [TESTOR](#), [MASINI](#), [CESARO](#).

**Preclusa**

Il Senato,

rilevato che il passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura ha comportato che la presentazione sia

della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n.1), che della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVII-bis n.6) fosse di competenza dell'uscente Governo Gentiloni;

preso atto che gli unici atti del Governo Conte che riguardano le politiche europee sono, al momento, il disegno di legge europea 2018 e il disegno di legge di delegazione europea 2018, in fase di esame presso il Senato, con i quali adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea, evitare contenziosi o affrontare violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea;

premessi, inoltre, che:

l'Europa unita ha senso solo se migliora il benessere dei suoi cittadini;

il miglioramento delle condizioni di vita degli europei passa attraverso un maggiore sviluppo economico, la competitività delle imprese, la crescita inclusiva, la creazione di piena occupazione e di maggiore ricchezza;

quindi l'Europa deve trovare le chiavi per rendere competitivi i propri settori sul proprio mercato e su quello estero;

bisogna trovare nelle ragioni di un prodotto europeo l'orgoglio di fare crescere il vecchio continente;

risulta indispensabile togliere ogni tipo di restrizione all'interno del mercato europeo per creare dei campioni globali e lo si può certamente realizzare nei settori in cui siamo più forti: il settore bancario (nonostante le crisi), quello assicurativo, quello farmaceutico, quello automobilistico ed altri;

vi sono limitazioni alla crescita dimensionale delle imprese europee che avvantaggiano i competitors globali (americani, cinesi, indiani) che non hanno regole restrittive nei propri territori;

sono stati posti limiti e introdotte golden powers nazionali - cioè poteri di veto alla crescita - mentre ad esempio per non essere acquistati dai campioni extraeuropei, potrebbe essere più utile una golden power europea;

è necessario comprendere le cause del gap tra il mondo delle idee e il mondo che commercia le idee, che è quello che crea e distribuisce la ricchezza, costruendo il benessere che da queste deriva, trovando una ragione forte dello stare in Europa;

il legame non può essere solo nel bilancio comune o in una nuova ondata di burocrazia iper-regolatrice delle istituzioni europee;

la UE deve snellire le regole dello stare insieme, deve tracciare poche direttive, quelle essenziali, anche sacrificando la propria burocrazia e i costi ad essa collegati;

la forza di un territorio importante, di tradizione ultra millenaria, in parte di una moneta comune, devono trainare l'Europa delle idee, verso una Europa che punti a un maggiore benessere, dove persino le crisi economiche riescano a non lasciare indietro nessuno;

è necessario quindi una Unione sempre più vicina ai propri cittadini e soprattutto ai giovani, il cui problema numero uno si chiama lavoro, tendendo a porre le condizioni per la piena occupazione;

è fondamentale, inoltre, rafforzare una Unione europea che si confronti ad armi pari col resto del mondo nel campo della ricerca e nei settori a più alto sviluppo tecnologico,

impegna il Governo a proporre in ogni sede europea:

1) di rivedere le politiche di austerità, laddove l'Italia presenti piani di investimenti finalizzati alla crescita economica, alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla creazione di nuove infrastrutture e alla ultimazione di infrastrutture iniziate e cofinanziate dall'Unione;

2) di introdurre, in tal senso, a partire dai Fondi europei forme strutturali ed automatiche di sostegno alle politiche in favore della famiglia e della natalità per contrastare il calo demografico;

3) di favorire la crescita dimensionale delle imprese e introdurre una limitazione alle regolamentazioni eccessive, che ostacolano lo sviluppo, favorendo un'opera di semplificazione della sterminata normativa europea;

4) di proporre una revisione di quei trattati europei e di quegli accordi, che abbiano dimostrato di essere penalizzanti nei confronti dell'Italia, a partire dal Trattato di Dublino in materia di asilo;

5) di fare sempre prevalere, in tutti i consessi europei, le soluzioni politiche, rispetto a quelle



della burocrazia europea o alle rigide regole dei trattati;

6) di prevedere una riduzione del surplus dei versamenti annuali italiani al bilancio dell'Unione europea, almeno sino al raggiungimento del livello di crescita del nostro PIL al livello medio europeo monitorato da Eurostat;

7) di introdurre la prevalenza delle disposizioni della nostra Costituzione sul diritto comunitario - sul modello tedesco - attraverso un graduale, ma deciso, recupero di sovranità;

8) di tutelare gli interessi italiani a partire dalla sicurezza del risparmio e della tutela del *made in Italy*;

9) di attuare una revisione del bilancio UE 2021-2027, frenando i paventati tagli all'agricoltura e sui fondi di coesione, che colpirebbero la filiera della produzione agroalimentare e l'industria della trasformazione e penalizzerebbero le Regioni italiane meno sviluppate e le isole;

10) di aumentare le risorse europee per gli investimenti in ricerca - sostenendo università e centri di ricerca - che hanno uno straordinario effetto moltiplicatore su competitività, *export*, capacità di innovare, sviluppo di nuove tecnologie, per evitare la fuga di talenti, coprendo i finanziamenti attraverso un sistema di tassazione non aggirabile dai giganti del *web* e dalle società che operano in Europa con sede legale nei paradisi fiscali.

(6-00031) n. 3 (05 dicembre 2018)

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#).

#### **Preclusa**

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1),

premesso che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, trasmessa alle Camere il 19 marzo 2018, fornisce alle stesse gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione (Doc. LXXXVII, n. 1) illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La Relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

temi centrali di entrambe le Presidenze europee del 2017, maltese ed estone, sono stati: sul piano interno, il Mercato unico, la sicurezza e i temi sociali; sul piano esterno, la sicurezza, la gestione delle migrazioni e la cooperazione di Vicinato e con l'Africa;

considerato che

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

la parte finale della Relazione stessa è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee in capo al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea;

ogni anno con l'approvazione della legge europea, il Parlamento rinuncia alla propria prerogativa di analisi e vaglio dei contenuti delle norme, di fatto recependo passivamente, come fosse un atto dovuto, disposizioni che hanno - peraltro - un forte impatto sull'ordinamento interno, andando ad incidere sensibilmente sulla vita dei cittadini e sulle attività delle imprese italiane;

a tal proposito, i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno depositato un progetto di legge costituzionale volta a tutelare la sovranità del popolo italiano, sancita dall'articolo 1 della Costituzione, attraverso la previsione di una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale nell'applicazione del diritto europeo;

tale clausola di salvaguardia prevede che le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea possano essere recepiti ed applicabili in Italia solo a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i principi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri principi della Costituzione italiana;

si ritiene, dunque, necessario effettuare una valutazione preventiva prima che un atto comunitario possa incidere nell'ordinamento interno e restituire, così, al Parlamento la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai dettami dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale;

questa nostra chiave di lettura è autorevolmente sostenuta da importanti giuristi, tra questi il presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena, che sostiene necessario: "far prevalere sui Trattati la nostra Costituzione, esattamente come hanno fatto e fanno Germania e Francia";

non può sfuggire, invece, che in Italia, dopo un lungo processo, parzialmente governato ma anche subito dalla Corte costituzionale, è ormai passivamente accettata la prevalenza delle fonti sovranazionali, rispetto, non solo alla legislazione nazionale ordinaria, ma anche alla stessa Costituzione, riconoscendo così all'Europa poteri sovrani sulla nostra Nazione ben ulteriori rispetto a quelli necessari e condivisibili,

impegna il Governo:

a riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale;

a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi-benefici.

(6-00032) n. 4 (05 dicembre 2018)

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#).

### **Preclusa**

Il Senato,

premesso che:

le questioni riguardanti la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono ampie ed articolate; il quadro di riferimento nel corso degli ultimi mesi presenta sostanziali differenze rispetto allo scorso anno, ed è andato progressivamente aggravandosi in particolare nelle relazioni con le istituzioni europee; la Relazione programmatica per il 2018 e la Relazione consuntiva per il 2017 sono d'altronde state presentate alle Camere, rispettivamente, il 22 gennaio e il 19 marzo 2018, quindi in uno scenario internazionale ed in particolare europeo decisamente diverso; di tale diversità si ha una prima per quanto superficiale traccia nell'andamento delle infrazioni aperte a carico del nostro Paese;

l'Italia è stata sempre considerata la "maglia nera" in Europa nel recepimento della normativa europea, tanto da raggiungere, ormai nel 2007, il numero di oltre 213 procedure di precontenzioso e contenzioso. Il *trend*, già leggermente in discesa, si è decisamente invertito nella scorsa legislatura, grazie alla tempestività dell'azione dei Governi ed al buon raccordo tra Esecutivo e Parlamento: nel 2016, così come confermato dal Rapporto della Commissione europea sulla gestione del contenzioso comunitario, l'Italia è diventata il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni;

a partire dal 2013, in cui le infrazioni aperte a carico del nostro Paese erano 99, a fine 2017 il numero era sceso a 62, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancata attuazione di direttive UE; nel corso del 2017, più in particolare, il numero di procedure aperte per violazione del diritto dell'Unione era sceso da 55 a 52 e quelle aperte per mancata attuazione da 15 a 10, passando

dunque complessivamente dalle 70 procedure ad inizio 2017 alle 62 di fine anno;

da notare che con l'avvio della nuova legislatura, ma in particolare con l'arrivo del nuovo Governo, dunque in soli cinque mesi a partire dal giugno 2018 il numero delle infrazioni è decisamente aumentato, passando dalle 59 di inizio giugno (51 per violazione del diritto UE e 8 per mancata attuazione) alle 70 di fine novembre (60 per violazione del diritto UE e 10 per mancata attuazione);

considerato che:

dal punto di vista della situazione politica complessiva dell'Unione europea, molteplici sono gli aspetti da considerare;

come evidenziato nella premessa della Relazione, mentre «Per l'Unione europea, il 2017 è stato l'anno della ripresa, dopo lo *shock* del *referendum* britannico. Il 2016 si era chiuso all'insegna dello scetticismo sulle prospettive e persino sulla tenuta di fondo del progetto europeo», nel 2018 la ripresa dell'economia internazionale risulta meno omogenea, con un indebolimento della domanda mondiale e della crescita del commercio internazionale. La maggior parte degli indicatori congiunturali europei indicano che la crescita avrà ritmi relativamente modesti nei prossimi mesi e la situazione risulta particolarmente difficoltosa per l'Italia, il cui tasso di crescita è inferiore a quello degli altri Paesi europei e per il quale le stime sono state recentemente ulteriormente ritoccate in ribasso;

per i prossimi anni, oltretutto, i rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale restano molto elevati. Le misure protezionistiche attuate dagli Stati Uniti a partire dai primi mesi dell'anno e le contromisure adottate dalla UE e dai Paesi asiatici coinvolti hanno aumentato le tensioni sui mercati internazionali. Sebbene ci siano stati alcuni sviluppi positivi dei negoziati degli Stati Uniti con l'UE e alcuni progressi in ambito NAFTA con il Messico e il Canada (l'accordo è stato firmato alla fine di settembre, ma deve ancora essere ratificato dal Congresso), l'incertezza rimane elevata, soprattutto con la Cina;

nello stesso tempo, a differenza di quanto era avvenuto nel corso della precedente legislatura, le relazioni con le istituzioni della UE si sono progressivamente deteriorate, arrivando al deflagrare dello scontro in occasione della presentazione della manovra economica, che ha previsto lo sfioramento dei limiti previsti dal patto di stabilità. La mancata risposta del Governo ai rilievi presentati dalla Commissione sulla NadeF e la legge di bilancio sono state giudicate insufficienti, dal momento che la manovra configurava una inadempienza particolare grave rispetto alle regole UE, costringendo la Commissione stessa a richiedere per la prima volta a un Paese dell'area euro di rivedere il suo documento programmatico di bilancio;

in conseguenza, nella Relazione adottata ai sensi dell'articolo 126(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il 21 novembre scorso, entro il "pacchetto d'autunno" che decreta l'avvio del semestre europeo, la Commissione europea ha indicato che la dinamica del debito pubblico italiano prospettata dalla manovra "non rispetta la regola del debito" e che ciò giustifica l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, in quanto il Documento programmatico di bilancio presentato dal Governo italiano, con le minime modifiche apportate, continua a determinare una significativa deviazione rispetto al percorso di aggiustamento dei conti pubblici italiani;

per evitare l'apertura formale della procedura di infrazione nella primavera del 2019, quando l'UE chiederà ufficialmente il rientro dal disavanzo eccessivo, sarebbero necessarie dunque azioni più serie di revisione della manovra di bilancio nel suo complesso, e che dunque il Governo fosse pronto ad una valutazione più equilibrata circa le proprie responsabilità, non solo e non tanto verso le istituzioni comunitarie quanto nei confronti dei cittadini italiani, che a causa di scelte largamente irresponsabili rischiano un alto costo da pagare;

l'Italia sarebbe il primo Paese sottoposto alla procedura per debito eccessivo introdotta dal *Six Pack*, accettato dal Governo Berlusconi e dalla Lega nel 2011 con il voto contrario del Partito Democratico che prevede il taglio del 5 per cento della quota eccedente al 60 per cento nel rapporto debito-Pil, cosa che comporterebbe sostenere manovre correttive pari ad almeno 60 miliardi all'anno. I Governi Renzi e Gentiloni avevano negoziato con le istituzioni europee ottenendo di poter derogare alla regola dentro il percorso della flessibilità, ma la procedura di infrazione farebbe inesorabilmente

sospendere la deroga;

per quanto riguarda il tema della Brexit, si è giunti il 25 novembre scorso al via libera del Consiglio europeo sull'intesa raggiunta tra i negoziatori britannici ed europei in merito ad una "soft Brexit", in vista della scadenza del 29 marzo prossimo in cui l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea dovrebbe concretamente realizzarsi; il processo, tuttavia, è ancora lontano dall'essere positivamente risolto: sarà necessario passare prima dal voto del Parlamento britannico intorno alla metà di dicembre sui contenuti dell'accordo - un voto il cui esito positivo è tutto fuorché scontato dati i numeri traballanti su cui il Governo si regge alla Camera dei Comuni e l'acuirsi delle frizioni politiche interne - per arrivare, in caso di voto positivo nel Regno Unito, al voto del Parlamento europeo e all'ultimo passaggio in Consiglio europeo; la Brexit scatterebbe ufficialmente il 29 marzo 2019, avviandosi poi un periodo di transizione fino a dicembre 2020, per definire gli ultimi termini dell'accordo, ad esempio sulle spinose questioni dei confini irlandesi, dei rapporti commerciali e della libera circolazione delle persone;

rimane dunque, nonostante le ultime evoluzioni più positive rispetto a quanto visto negli ultimi mesi, la possibilità di un "no-deal", ovvero di una uscita della Gran Bretagna dall'Unione senza la copertura di un accordo; questo renderebbe estremamente difficile la posizione della comunità italiana nel Regno Unito, che consta di oltre 600.000 persone, anche perché sembra plausibile ritenere che in caso di mancato accordo quanto sta attualmente accadendo ai cittadini dell'ex colonie britanniche, che si sono visti negare lavoro, cure mediche e altri servizi fondamentali, possa verificarsi anche nei confronti dei nostri connazionali, per i quali è perfino spesso difficile documentare gli anni di presenza in Gran Bretagna;

per quanto riguarda poi il capitolo, rilevante, relativo allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, appaiono vanificati gli sforzi e le politiche messe in campo dai Governi Renzi e Gentiloni, volti innanzi tutto ad una revisione del Trattato di Dublino. Il 16 novembre 2017, dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo - con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della Lega - aveva approvato una proposta di revisione proprio del Regolamento di Dublino e delle politiche relative al diritto d'asilo, alla cui elaborazione aveva contribuito fortemente la delegazione italiana, che introduceva finalmente una responsabilità condivisa nella gestione degli arrivi e delle richieste di asilo, anche al fine di evitare per il futuro la situazione venutasi recentemente a creare con la Germania sulla questione del rimpatrio dei migranti di primo approdo in Italia;

le conclusioni dei Consigli europei cui ha partecipato il presidente del Consiglio Conte (28-29 giugno così come quelle del successivo Consiglio del 17 e 18 novembre) non hanno assolutamente tenuto in considerazione le esigenze italiane e costituiscono, invece, una vera e propria vittoria dei Paesi del gruppo di Visegrad, ai quali paradossalmente sembra benevolmente guardare il Governo. Essi hanno raggiunto l'obiettivo di cancellare il sistema del ricollocamento obbligatorio voluto dalla UE e far scomparire l'ipotesi delle sanzioni economiche nei confronti dei Paesi che si rifiutano di accogliere la propria quota di migranti. È rimasto così intatto il principio che scarica il peso dei flussi sulle spalle dei Paesi maggiormente esposti alle rotte del Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna e Malta);

la questione cruciale che doveva essere trattata e risolta, cioè il riconoscimento che si tratta di una questione europea, non riconducibile alla responsabilità di singoli Paesi - punto ineludibile per ogni strategia relativa alla gestione ordinata degli arrivi - non è stata di fatto analizzata. Il tema della necessità di procedere ad una revisione del Regolamento di Dublino - da cui deriva l'urgenza di un ricollocamento strutturale e solidale di tutti i migranti che giungono nei territori degli Stati membri - non solo non è stato approfondito in occasione ma è stato addirittura peggiorato, laddove si è stabilito che sarà necessaria l'unanimità per procedere ad una sua revisione, nonostante il diritto UE permetta di decidere a maggioranza qualificata;

l'introduzione del concetto di volontarietà, accettato dal presidente del Consiglio Conte e poi sostenuto irresponsabilmente dal ministro degli esteri Moavero Milanesi, rappresenta un vero e proprio passo indietro rispetto alle decisioni che, su iniziativa del Governo italiano, obbligavano a redistribuire i migranti richiedenti asilo in maniera equa e solidale in tutti i Paesi della UE in applicazione del

principio di solidarietà esplicitamente riconosciuto dai Trattati in materia di asilo e immigrazione;

la posizione del Governo italiano vicina alle posizioni del gruppo di Visegrad è andata dunque contro gli stessi interessi del nostro Paese; e se già vari Stati avevano scarsamente collaborato ad una presa in carico dei migranti, rifiutandosi di adempiere ai loro obblighi anche di fronte alla minaccia delle sanzioni, è agevole ritenere che essi saranno oggi ancor meno indotti ad una reale collaborazione sulla base di adesione volontaria;

per quanto riguarda la politica agricola, nel corso della XVII legislatura, il Governo, in linea con le politiche concordate a livello europeo, ha promosso misure di finanziamento che hanno destinato ingenti risorse al settore, attraverso politiche di sgravi fiscali per il sostegno al reddito delle imprese agricole, per l'innovazione e il ricambio generazionale, per la tutela e il rilancio delle filiere agricole, puntando nel contempo sulla qualità dei nostri prodotti, la serietà dei controlli e la tutela dei lavoratori agricoli;

le politiche ambientali hanno avuto anch'esse una notevole rilevanza con particolare riguardo al contrasto ai cambiamenti climatici legati al riscaldamento globale. In questo contesto si inserisce il provvedimento sulle energie rinnovabili, grazie al quale sono state ridotte le emissioni nocive, promosso l'innovazione tecnologica e superato il *target* dell'UE per il 2020 per una crescita sostenibile. Questo, senza tralasciare la salvaguardia delle risorse idriche minacciate dall'emergenza siccità. Con la riforma delle agenzie ambientali è stato inoltre riorganizzato il sistema nazionale dei controlli ambientali per creare procedure uniformi e condividerne i dati; una nuova cultura ambientale è stata infine promossa con incentivi e detrazioni fiscali (ecobonus) per riqualificazioni energetiche, messa in sicurezza dal rischio sismico, sistemazione del verde urbano (legge di bilancio 2018);

con la legge sui piccoli comuni, si è realizzata la valorizzazione il territorio anche grazie al progetto «Italia sicura» per la messa in sicurezza da frane e alluvioni; purtroppo, le ultime irresponsabili azioni del Governo in materia di condoni e sanatorie, la riduzione delle risorse finalizzate alla difesa del suolo e la soppressione di importanti strumenti di realizzazione delle azioni tese al risanamento ambientale e alla sicurezza, quali le strutture di missione Italia sicura e Casa Italia rischiano di inficiare quanto opportunamente fatto finora dai Governi della scorsa legislatura in un campo di estrema delicatezza per un territorio fragile quale è quello italiano;

sempre nel segno della difesa dell'ambiente vanno ricordati, come realizzazioni della XVII legislatura, il piano nazionale che mette al centro la bici invece dell'auto e la legge sulla biodiversità che tutela il nostro patrimonio inestimabile di oltre 67.000 specie di piante e animali; infine, con la legge sugli ecoreati, oltre ad aver assestato un duro colpo alle ecomafie, sono stati introdotti nel nostro codice penale i reati di disastro ambientale, inquinamento ambientale e traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività; mentre si assiste, con la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», all'introduzione di norme nefaste per l'ambiente, dall'articolo 41 che reca disposizioni pericolose relative all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, aumentando «la possibilità che vengano contaminati suoli, ecosistemi e catena alimentare, con inquinanti tossici, di cui alcuni classificati come cancerogeni certi per l'uomo», come ha rilevato l'organizzazione Medici per l'ambiente, per proseguire, come si è detto, con la riproposizione di condoni e sanatorie per aree già duramente colpite da eventi catastrofici e che proprio a causa di queste disposizioni rischieranno ulteriormente e pesantemente in futuro,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione intrapresa dai Governi della precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea, anche al fine di ridurre l'eventualità del pagamento delle pesanti sanzioni previste dai Trattati per infrazione del diritto europeo;

a rivedere con la necessaria serietà e profondità la manovra di bilancio ed agire con estrema urgenza, ora che le relazioni con le istituzioni europee si sono deteriorate pericolosamente tanto da esporci a pesanti conseguenze finanziarie e economiche, perché infine non sia aperta ufficialmente la procedura per disavanzo eccessivo, che danneggerebbe il Paese innescando una pericolosa spirale di

sfiducia sulla solidità delle nostre finanze e sulle prospettive di crescita, purtroppo già riviste al ribasso per l'anno in corso; nonché a modificare la propria posizione affinché sia possibile, nel solco delle iniziative avviate dai Governi della precedente legislatura, la negoziazione di adeguati spazi di bilancio con l'obiettivo di sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, senza invertire il percorso di riduzione del *deficit* e del debito in rapporto al PIL;

nelle prossime fasi relative alla Brexit, a mantenere una posizione ragionevole e costruttiva, il più possibile incline all'accordo tra Unione europea e Regno Unito per la *soft* Brexit ad oggi negoziata, adoperandosi nel contempo per difendere le priorità dell'Italia nella fase delle successive negoziazioni, in particolare in considerazione del gran numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al fine di assicurare ai nostri connazionali garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già previste dal diritto comunitario vigente e nominando infine il responsabile del coordinamento tecnico interministeriale per l'addio a Londra presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incarico vacante da mesi;

a proseguire nel percorso di equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri in materia di gestione del fenomeno migratorio, sostenendo altresì l'iniziativa ONU di stabilizzazione della Libia e l'attuazione del piano Minniti, questione chiave per ridurre i flussi sulla rotta del Mediterraneo centrale e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione;

a proseguire nel processo di rafforzamento e consolidamento dell'Unione economica e monetaria;

a recepire tempestivamente l'intera normativa europea sull'economia circolare che rappresenta un traguardo importante e insieme un punto di partenza per una sfida impegnativa verso un modello di sviluppo, coerente con l'Agenda ONU 2030, più sostenibile affinché i rifiuti non siano più considerati solo come un problema ma anche come risorsa;

a proseguire a livello europeo nel sostegno a politiche virtuose nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'agricoltura e pesca, del lavoro ed inclusione sociale, della tutela della salute, della cultura, della ricerca e sviluppo tecnologico;

a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del Regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente e strutturale dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio, già proposto dall'Italia nel 2016 e fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE, per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

ad affiancare la Commissione nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia UE nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;

a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad oggi, rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 86 per cento rispetto all'anno precedente;

a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani di origine e di transito mediante la previsione di dotazioni finanziarie adeguate, superando così l'asimmetria contributiva che vede poche centinaia di milioni per contenere i flussi sulla rotta mediterranea a fronte di quelli erogati per contenere i flussi sulla rotta balcanica;

a sostenere un maggior coordinamento nelle politiche di accoglienza evitando di utilizzare la pratica della chiusura dei porti come strumento di pressione negoziale e a sostenere la creazione di piattaforme di sbarco regionali (*hotspot*) gestite a livello europeo, con risorse comunitarie, per

procedere alla prima accoglienza ed identificazione dei migranti;

a promuovere e sostenere l'apertura di corridoi umanitari per quanti fuggono da guerre e conflitti; a sostenere tutte le iniziative assunte dall'Unione e dalla comunità internazionale per fermare guerre e conflitti armati e costruire soluzioni politiche fondate su dialogo e negoziato;

a promuovere ogni forma di collaborazione con l'UNHCR, con l'OIM e il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, per l'apertura di centri di accoglienza nei Paesi di origine e soprattutto di transito; a promuovere l'adozione di una normativa europea sul diritto di asilo, applicabile in modo omogeneo e uniforme da tutti i Paesi dell'Unione; a sostenere e incentivare programmi nazionali di affidi familiari, con cui dare un focolare e una vita sicura agli stranieri minori non accompagnati;

ad accompagnare politiche coordinate e condivise a livello europeo di rimpatri umanitari volontari dei migranti irregolari;

a promuovere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi africani per l'apertura di canali legali per la gestione dell'immigrazione economica.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 6-00029 (N. 1)

### 1.1

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#)

#### **Respinto**

*Nella parte dispositiva, al primo capoverso, premettere il seguente: «a rivedere con la necessaria serietà e profondità la manovra di bilancio e ad agire con estrema urgenza, ora che le relazioni con le istituzioni europee si sono deteriorate pericolosamente tanto da esporci a pesanti conseguenze finanziarie ed economiche, per evitare che sia aperta ufficialmente la procedura per disavanzo eccessivo, che danneggerebbe il Paese innescando una pericolosa spirale di sfiducia sulla solidità delle nostre finanze e sulle prospettive di crescita, purtroppo già riviste al ribasso per l'anno in corso; nonché a modificare la propria posizione affinché sia possibile, nel solco delle iniziative avviate dai Governi della precedente legislatura, la negoziazione di adeguati spazi di bilancio con l'obiettivo di sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, senza invertire il percorso di riduzione del *deficit* e del debito in rapporto al PIL;»*

### 1.2

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#)

#### **Respinto**

*Nella parte dispositiva, sostituire il sesto capoverso, con i seguenti:*

«a proseguire nel percorso di equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri in materia di gestione del fenomeno migratorio, sostenendo altresì l'iniziativa ONU di stabilizzazione della Libia e l'attuazione del piano Minniti, questione chiave per ridurre i flussi sulla rotta del Mediterraneo centrale e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione;

a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del Regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente e strutturale dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio, già proposto dall'Italia nel 2016 e fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE, per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;



ad affiancare la Commissione nell'apertura di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia UE nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato le decisioni obbligatorie del 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo;

a sollecitare l'attuazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, che implementi gli sforzi per combattere le reti criminali di trafficanti di uomini compiuti dal 2015 ad oggi, rafforzando i poteri e le competenze dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che hanno consentito di ridurre nel 2018 gli sbarchi del 86 per cento rispetto all'anno precedente;

a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani di origine e di transito mediante la previsione di dotazioni finanziarie adeguate, superando così l'asimmetria contributiva che vede poche centinaia di milioni per contenere i flussi sulla rotta mediterranea a fronte di quelli erogati per contenere i flussi sulla rotta balcanica;

a sostenere un maggior coordinamento nelle politiche di accoglienza evitando di utilizzare la pratica della chiusura dei porti come strumento di pressione negoziale e a sostenere la creazione di piattaforme di sbarco regionali (*hotspot*) gestite a livello europeo, con risorse comunitarie, per procedere alla prima accoglienza ed identificazione dei migranti;

a promuovere e sostenere l'apertura di corridoi umanitari per quanti fuggono da guerre e conflitti; a sostenere tutte le iniziative assunte dall'Unione e dalla comunità internazionale per fermare guerre e conflitti armati e costruire soluzioni politiche fondate su dialogo e negoziato;

a promuovere ogni forma di collaborazione con l'UNHCR, con l'OIM e il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, per l'apertura di centri di accoglienza nei Paesi di origine e soprattutto di transito; a promuovere l'adozione di una normativa europea sul diritto di asilo, applicabile in modo omogeneo e uniforme da tutti i Paesi dell'Unione; a sostenere e incentivare programmi nazionali di affidi familiari, con cui dare un focolare e una vita sicura agli stranieri minori non accompagnati;

ad accompagnare politiche coordinate e condivise a livello europeo di rimpatri umanitari volontari dei migranti irregolari;

a promuovere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi africani per l'apertura di canali legali per la gestione dell'immigrazione economica.»

### 1.3

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#)

#### **Respinto**

*Nella parte dispositiva, sostituire il nono capoverso, con il seguente: «a recepire tempestivamente l'intera normativa europea sull'economia circolare, che rappresenta un traguardo importante e insieme un punto di partenza per una sfida impegnativa verso un modello di sviluppo, coerente con l'Agenda ONU 2030, più sostenibile affinché i rifiuti non siano più considerati solo come un problema, ma anche come risorsa;»*

### 1.4

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#)

#### **Respinto**



*Nella parte dispositiva, sostituire il dodicesimo capoverso, con il seguente: «a proseguire nel processo di rafforzamento e consolidamento dell'unione economica e monetaria; a proseguire a livello europeo nel sostegno a politiche virtuose nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'agricoltura e pesca, del lavoro ed inclusione sociale, della tutela della salute, della cultura, della ricerca e sviluppo tecnologico.»*

## 1.5

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#)

### **Respinto**

*Nella parte dispositiva, al penultimo capoverso, sostituire le parole: «con appositi stanziamenti destinati alla» con le seguenti: «e dando piena attuazione alle misure vigenti per la»*

## 1.6

[PITTELLA](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#)

### **Respinto**

*Nella parte dispositiva, all'ultimo capoverso, premettere le seguenti: «a proseguire nell'azione intrapresa nella precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea e»*

## 1.7

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#)

### **Approvato**

*Nella parte degli impegni, aggiungere in fine i seguenti capoversi:*

«a riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione;

a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana.»

## DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo ( [920](#) )

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CARBONE](#)

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 920-A, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo",

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure attese da tempo ma che, proprio per la loro complessità e rilevanza, avrebbero necessitato di un lavoro più approfondito da parte della Commissione e del Parlamento;

si tratta di un provvedimento che prevede la costituzione di un Nucleo di controllo per la pubblica amministrazione e che riguarda lo sblocco del *turnover* delle assunzioni, l'obbligo di implementazione di strumenti di videosorveglianza e di biometria, lo sblocco dei salari accessori, il rimborso dei buoni pasto ai dipendenti pubblici della società emittitrice fallita Qui! Group;

il provvedimento è caratterizzato da un insieme eterogeneo di disposizioni, per di più applicabili solo ad una parte limitata del vasto complesso della pubblica amministrazione, a prescindere dai diversi contesti. Non si intravede una visione organica, che pure sarebbe doverosa, visto che il testo è stato proposto come primo tassello di un più ampio piano di riforma della pubblica amministrazione;

sarebbe stato auspicabile e opportuno che il Governo definisse prioritariamente la riorganizzazione del lavoro, la semplificazione, la sburocratizzazione, da cui derivano le competenze e le risorse necessarie per la sua realizzazione. Ancora una volta, invece, si va a ritroso;

nel corso dell'esame in Commissione, Forza Italia ha stigmatizzato come, anche in questa occasione, la velocità imposta al dibattito, abbia reso del tutto superfluo il lavoro delle opposizioni, considerate le modalità con cui sono stati votati tutti i provvedimenti;

considerato che:

l'articolo 1 prevede l'istituzione di un piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle PA, predisposto annualmente per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali e negli enti locali e la costituzione di un Nucleo cosiddetto di "concretezza" che, di fatto, è uno strumento di controllo, di vigilanza, ben lungi dallo strumento che aiuti e accompagni le pubbliche amministrazioni in difficoltà;

la Corte dei conti ha evidenziato la possibilità di ambiti di sovrapposizione di attività, tra il Nucleo di nuova istituzione ed altri organismi già esistenti, quali, per esempio, il SIFIP del Ministero dell'economia delle finanze, l'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, le sezioni regionali della Corte dei conti, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e quelli interni rappresentati dai segretari comunali e provinciali. Il Sottosegretario, in sede di replica, ha negato la funzione di soggetto controllore, senza peraltro motivarne la ragione;

il comma 3 del medesimo articolo, esplicita che il Nucleo "effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle PA, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa (...). "Di ogni sopralluogo è redatto processo verbale... il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse devono essere attuate; tali verbali effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto competente", rendendo palese che si tratta di vero e proprio organo di controllo; inoltre, la norma conferisce potere di controllo sulle PA locali alle prefetture, evidenziando la volontà del Governo di demandare competenze e potere allo Stato centrale;

l'obiettivo di contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 2, è assolutamente condivisibile, stante l'attualità del fenomeno e a tal fine giova ricordare che Forza Italia ha dimostrato per prima di voler procedere in tale direzione attraverso l'introduzione, tra l'altro, della sanzione penale per false attestazioni di malattia;

nel disegno di legge sono previsti strumenti come la videosorveglianza e la rilevazione biometrica per verificare l'effettiva presenza nei luoghi di lavoro del personale. Ne sono esenti i dipendenti del lavoro cosiddetto "agile", nonché i casi di cui all'articolo 18 della legge 81 del 22 maggio 2017, tra i quali i magistrati ordinari, amministrativo e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e prefettizia... in realtà sono esenti anche tutte le amministrazioni che fanno uso del portale NoiPA, in quanto si "avvalgono dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema NoiPA";

lo stesso dicasi per altre amministrazioni (comma 3 dell'articolo 2) che non possono usufruire di risorse della finanza pubblica e che eventualmente si possono avvalere di NoiPA. S'impone l'obbligo alle pubbliche amministrazioni, anche alle più piccole, di installare entrambi i dispositivi, senza provvedere ad istituire un fondo sufficiente. Infatti, l'emendamento proposto dal relatore impone alle PA di avvalersi di risorse proprie e comunque non oltre il fondo messo a disposizione, definito comunque insufficiente anche dalla Corte dei conti;

con riferimento all'articolo 3, relativo allo sblocco del trattamento accessorio del personale, pur concordando con l'obiettivo, riteniamo lo stesso debba essere condizionato a incrementi della produttività individuale e collettiva e non distribuire le stesse in misura proporzionale sulla base della sola presenza in servizio di tutto il personale interessato;

l'articolo 4, riguarda lo sblocco del *turnover*, ad eccezione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto della scuola e le università, per i quali si applica la normativa del settore, e ai quali sono dedicate le esigue risorse contenute nella legge di bilancio;

viene rilevata la necessità di procedere a nuove assunzioni per la PA, considerato il blocco stabilito per legge negli anni precedenti; tuttavia, anche in questo caso, giova evidenziare come sia inefficace procedere ad assunzioni prima di avviare i procedimenti di semplificazione, in particolare a livello locale, di cui si avverte l'esigenza. Inoltre assumere esperti in informatica in qualsiasi zona e in qualsiasi ente dove non sono previste adeguati infrastrutture e strumenti, è un controsenso;

con riferimento all'articolo 5, recante una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione da parte di Consip SpA di alcune convenzioni di fornitura dei buoni pasto per i dipendenti pubblici, nulla è previsto per i pubblici esercizi, *player* indispensabili nel processo di erogazione del servizio sostitutivo di mensa, che hanno subito danno economico derivante dall'inadempimento prima e dall'insolvenza poi dell'aggiudicatario fallito. Nonostante si sapesse della criticità della società ora fallita, Consip non è intervenuta tempestivamente e nonostante vi siano moltissimi esercenti che rischiano per questo il fallimento, il Sottosegretario in sede di replica si è limitato ad invitare i pubblici esercizi ad insinuarsi nel fallimento;

l'articolo 6, recante disposizioni finali e clausola di salvaguardia, al comma 2 specifica che le disposizioni degli menzionati articoli 2 e 3, riguardando la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, coinvolgendo in modo imperativo le regioni, i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, e proseguendo con quel disegno di accentramento sulle competenze e relativi controlli a livello nazionale;

rilevato che:

le risorse destinate sono poche e insufficienti e che il provvedimento manca di una *ratio* che renda una visione organica della PA che si vuole e che verrà. Nel documento di accompagnamento al testo, si legge che ne beneficeranno in maniera indiretta le PMI, perché avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente, ma non viene di fatto dimostrato che i provvedimenti in oggetto porteranno ad un'amministrazione più efficiente;

nonostante Forza Italia abbia presentato emendamenti migliorativi, il mancato accoglimento delle proposte non hanno reso possibile un dialogo democratico,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 920-A.

## QP2

[MARCUCCI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#),  
[VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#)

### Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, collegato alla legge di bilancio 2019;

premessi che:

l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, un "Nucleo della Concretezza", preposto ad "assicurare" la realizzazione concreta delle misure - da determinarsi in un apposito piano triennale e chiamate per l'appunto "azioni concrete" - per l'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di un organismo nuovo, dalla funzione generica e dalle competenze poco chiare, destinata a sovrapporsi ad organismi già esistenti, dal momento che lo stesso disegno di legge precisa che restano "ferme le competenze" dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

il rischio di sovrapposizione con le funzioni dell'Ispettorato per la funzione pubblica è confermato, in particolare, dalla norma che assegna al Nucleo della Concretezza il compito di effettuare, "in collaborazione con l'Ispettorato" - riconoscendo quindi un'identità di funzioni - "sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel piano";

fra l'altro, l'approvazione del piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza della pubblica amministrazione - la cui "concreta" realizzazione deve essere assicurata dal Nucleo della Concretezza - è demandata, a conferma dell'assenza di misure immediatamente operative, a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

per lo svolgimento delle attività riguardanti l'istituzione del Nucleo della Concretezza e la sua collaborazione con il prefetto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, per un costo di 4.153.60 milioni di euro a decorrere dal 2019, su cui la Relazione tecnica - come afferma il Servizio del bilancio del Senato - "non fornisce indicazioni sui parametri e criteri adottati per la stima delle spese di funzionamento del nuovo organismo, né indicazioni in merito ai fabbisogni di spazi per gli uffici e dotazioni strumentali. Tra l'altro, il Nucleo dovrà effettuare sopralluoghi e visite per cui andranno preventivati i relativi oneri di missione. Considerato inoltre che i sopralluoghi e visite avverranno in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica, andrebbero valutati i fabbisogni aggiuntivi per il funzionamento di tale organismo già esistente, di cui non è stimato l'impatto sull'attività e tantomeno quantificato l'onere aggiuntivo, né tantomeno certificata la neutralità finanziaria delle nuove attività "delegate" dal Nucleo.";

ciò a conferma che le nuove unità previste sono "concrete" così come il loro costo, mentre non può dirsi altrettanto della loro utilità;

premessi inoltre che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso;

da questa norma sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico e i dipendenti titolari di un rapporto agile;

secondo quanto affermato dal Garante della *privacy* in sede di audizione, occorre preliminarmente sottolineare come la potestà legislativa degli stati membri sia vincolata all'osservanza dei principi sanciti in materia di protezione dati dalle fonti europee al fine di assicurare il rispetto, da parte del legislatore nazionale, delle condizioni e dei limiti necessari a garantire il doveroso bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati e i beni giuridici suscettibili di venire di volta in volta in rilievo. In tale esigenza risiede, pertanto, la *ratio* dell'obbligatorietà del parere vincolante del Garante della protezione dei dati personali;

il predetto bilanciamento, operando nel campo dei diritti fondamentali, deve essere condotto secondo il canone della proporzionalità - inserito con un emendamento approvato in Commissione che fa riferimento al Regolamento UE 2016/679, ma non alla Carta di Nizza - che, come sottolineato dall'articolo 52 della stessa Carta, rappresenta il parametro generale cui uniformarsi nell'esercizio della potestà legislativa;

secondo quanto affermato dal Garante della *privacy*, la giurisprudenza europea ha ripetutamente chiarito come i dati biometrici siano da considerarsi riconducibili a quelle categorie di dati personali ai quali sono riconosciute maggiori garanzie e come il ricorso ai sistemi di rilevazione biometrica debba considerarsi residuale e utilizzabile esclusivamente qualora gli altri sistemi di rilevazione non risultino adeguati;

a quanto detto si aggiunga che, come sottolineato dall'AIR - analisi d'impatto della regolamentazione - sulla falsa attestazione della presenza in servizio non si evidenziano dati riferibili ad una pervasività del fenomeno nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, solo il 10 per cento dei licenziamenti disciplinari avvenuti nel corso del 2017 sono determinati dalla falsa attestazione di presenza, dati, dunque, alla luce dei quali appare ancor più irragionevole la previsione in oggetto;

si evidenzia, inoltre, come il Servizio del bilancio del Senato abbia sottolineato che: "andrebbe innanzitutto fornita una stima del numero di apparecchi da acquistare, il relativo costo unitario e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali destinate a regime per il funzionamento dei sistemi suddetti (vigilanza, manutenzione delle installazioni etc.etc.)." (...) Per i profili di copertura, si rileva poi una possibile contraddizione nell'impianto generale dell'articolo che al comma 3 impone alle amministrazioni di provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi dei servizi di rilevazione forniti dal sistema "NoiPA" (...) Si evidenzia che la RT non fornisce alcuna spiegazione sull'adeguatezza e idoneità del sistema "NoiPA" che sembrerebbe rivestire un'importanza centrale per assicurare i prescritti servizi di rilevazione biometrica dell'identità e di videosorveglianza ad invarianza d'onori.";

per questi motivi, l'istituzione di un fondo con una dotazione di appena 35 milioni di euro per il solo 2019, da attivarsi previa ricognizione dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni, non sembra dare alcuna garanzia di sostenibilità a regime dell'operazione;

considerato che:

l'articolo 4 prevede che le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, restando ferma l'applicazione delle norme di settore per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università;

si tratta di una norma che conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle

amministrazioni statali già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2011, n. 114, che prevede infatti - nel testo tuttora vigente - che le amministrazioni statali possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente a decorrere dal 2018 (mentre tale limite era pari al 20 per cento per il 2014, al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017);

lo sblocco totale del *turnover* annunciato da questo Governo è solo illusorio poiché è già previsto dall'ordinamento vigente, sulla base di una norma del Governo Renzi, con decorrenza dal 2018;

pertanto non c'è alcuna novità in tema di sblocco del *turnover*. L'unica novità in materia di assunzioni è una deroga alle procedure concorsuali "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego" che certamente non rappresenta una semplificazione delle procedure di assunzione;

appare di tutta evidenza l'assoluta mancanza di portata innovativa della disposizione di cui all'articolo 4, a fronte delle disposizioni e delle risorse già stanziati nel corso della precedente legislatura. Mancanza che è sottolineata, inoltre, dal Servizio del bilancio del Senato secondo il quale: "per i profili di copertura, posto che gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si iscrivono appieno nell'ambito dei soli effetti già contemplati nei tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.";

considerato altresì che:

lungi dal rappresentare un provvedimento innovativo e risolutore dei problemi che affliggono la pubblica amministrazione, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo tentativo mal riuscito e mendace di questo Governo nel dare risposta a problemi annosi del nostro Paese,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 920.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

e

### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 822 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, capoverso "Articolo 73.", con il seguente: "L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.", e con i seguenti presupposti:

- che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento;
- che, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai

fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 4.200, su cui l'esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 4.200, precedentemente sospeso, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

**MOZIONI SULLA TUTELA DEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO:**

sulla votazione n. 1, si segnala che il senatore Iwobi è in missione, per incarico ricevuto dal Senato, e non assente come risulta dal prospetto della votazione; sull'ordine del giorno G100, la senatrice Unterberger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole

**DISEGNO DI LEGGE N. 822**

sull'emendamento 1.2 (testo 3), i senatori Stefano e Marco Pellegrini avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 17 il senatore Rufa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 17 e sull'emendamento 17.0.101, i senatori Berutti e Mallegni avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barbaro, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, De Poli, Faraone, Giacobbe, Maffoni, Marsilio, Merlo, Monti, Napolitano, Nugnes, Rauti, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri, Solinas e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato (*fino alle ore 12.30*); Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza pubblica; Castaldi, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Di Micco, Fazzone, Marinello e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Iwobi, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Castaldi, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Di Micco, Fazzone, Marinello e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Nannicini Tommaso, Patriarca Edoardo

Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità (973)

(presentato in data 03/12/2018);

senatori Taricco Mino, Pittella Gianni, Iori Vanna, Serafini Giancarlo, Fedeli Valeria, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Stefano Dario, Ferrazzi Andrea

Istituzione della giornata dell'attesa resiliente (974)

(presentato in data 04/12/2018).

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro in data 05/12/2018 la senatrice Parente Annamaria ha presentato la relazione 920-A/bis di minoranza sul disegno di legge:

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione



dell'assenteismo" (920)

(presentato in data 06/11/2018);

A nome della 11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro in data 05/12/2018 la senatrice Toffanin Roberta ha presentato la relazione 920-A/ter di minoranza sul disegno di legge:

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (920)

(presentato in data 06/11/2018).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 05/12/2018 la 11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (920)

(presentato in data 06/11/2018).

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 28 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni - la proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico (n. 11).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 25 dicembre 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 novembre 2018, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina della dottor Giorgio Palmucci a Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo (n. 12).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 25 dicembre 2018.

Interrogazioni

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

(3-00448)

(Già 4-00932)

[FLORIDIA](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTELLONE](#), [CORRADO](#), [GRANATO](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

(3-00449)

(Già 4-00826)

[ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

(3-00450)

(Già 4-00899)

[RUSPANDINI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

Premesso che:

il procuratore capo di Frosinone, in queste ore, ha aperto un fascicolo per "disastro ambientale plurimo" dopo i recentissimi episodi di inquinamento che si sono registrati nella valle del Sacco, in seguito ai quali il fiume Sacco è totalmente ricoperto da una schiuma bianca e maleodorante;

come è noto, il corso d'acqua, che attraversa tutta la valle del Sacco e la provincia di Frosinone, risulta essere uno tra i fiumi più inquinati d'Europa, con un'elevata presenza di beta-esaclorocicloesano, uno scarto di lavorazione della produzione dell'insetticida chiamato "lindano";

i continui sversamenti illegali nelle acque del fiume hanno determinato il suo avvelenamento e anche quello dei terreni agricoli limitrofi, allagati dalle frequenti esondazioni, inducendo all'abbattimento del bestiame e all'abbandono dei pascoli e alla distruzione dei prodotti agricoli contaminati, oltre alla chiusura di alcune aziende agricole;



recenti studi dimostrano come queste sostanze inquinanti siano entrate nella catena alimentare e quindi nelle case e negli abitanti della zona, rilevando evidenti connessioni tra l'inquinamento ambientale dei comuni limitrofi alla valle del Sacco e la frequenza di patologie tumorali dei residenti; la valle del Sacco vive ormai, fin dal 2006, in "stato di emergenza socio-economico-ambientale" permanente e i residenti sono sempre più colpiti da questa piaga ambientale, che mette a rischio la salute e la sicurezza;

il fiume Sacco è ormai un veleno che scorre nel cuore di un'area che è sito d'interesse nazionale, dove, purtroppo, si teme che nei decenni passati industrie e criminalità abbiano anche interrato rifiuti tossici, si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della qualità della vita dei cittadini residenti nei comuni della valle del Sacco e se non ritenga necessario investire maggiori risorse, umane ed economiche, nell'attività di monitoraggio, coordinamento e controllo di tutti i processi che regolano il meccanismo di gestione degli scarichi delle numerose aziende della zona industriale ed in particolare sul funzionamento del depuratore Asi.

(3-00451)

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

tra gli obiettivi chiave dell'azione di Governo riportati nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, presentata il 4 ottobre in Parlamento, vi è la semplificazione delle procedure nel settore agricolo "per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità", e, "per rendere più agevole e meno onerosa la conduzione delle imprese agricole nonché più snello ed efficace il sistema dei controlli", il Governo ha altresì annunciato che sarà istituito un patto per la semplificazione, da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni;

il Governo ha dichiarato che tra i vari provvedimenti collegati alla manovra di bilancio sarà presentato anche il disegno di legge recante disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione dei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'ippica;

considerato che ad oggi non risulta ancora presentato in Parlamento il disegno di legge citato, fortemente atteso dalle categorie interessate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia riferire in merito allo stato di elaborazione del disegno di legge annunciato, fornendo anticipazioni più dettagliate sul relativo contenuto rispetto a quanto dichiarato nella nota di aggiornamento, nonché ai tempi di presentazione dello stesso.

(3-00452)

[MARGIOTTA](#), [MARCUCCI](#), [MARINO](#), [LAUS](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 30 novembre 2018, l'Istat ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha evidenziato una diminuzione del prodotto interno lordo nel terzo trimestre del corrente anno rispetto a quello precedente. A questo dato particolarmente preoccupante, si aggiunge la contemporanea diminuzione dell'occupazione dello 0,2 per cento nel terzo trimestre rispetto a quello precedente. Si tratta di dati che riflettono la difficoltà del nostro sistema economico di fronte alle scelte e alle politiche adottate dal Governo negli scorsi mesi e da ultimo nella manovra di bilancio per il 2019;

l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi, sia sul fronte dei conti pubblici, sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del lavoro. Le misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo indietro rispetto alle scelte adottate nella XVII Legislatura;

con la manovra di bilancio il Governo intende accrescere l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi di euro, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali. L'espansione di bilancio, tuttavia, non è determinata dalle spese per investimenti pubblici e privati, ma piuttosto da voci di spesa

corrente. Tale scelta non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

il quadro macroeconomico e di finanza pubblica che si delinea a seguito della presentazione della manovra di bilancio è a giudizio degli interroganti imprudente e difficilmente sostenibile, e per tali ragioni il nostro Paese soffre un isolamento senza precedenti in Europa. La Commissione europea, dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio, in data 21 novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio italiano, ritenendo che l'Italia violi la regola di riduzione del debito;

considerato che:

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in buona misura anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita;

nel Paese si è ormai diffusa una grave preoccupazione, come dimostrano la recente manifestazione organizzata spontaneamente da cittadini nella città di Torino, le conclusioni della manifestazione degli industriali sempre nella città di Torino dello scorso 3 dicembre e la manifestazione di metà dicembre nella città di Verona, in relazione alla decisione dell'Esecutivo di sottoporre, in linea con quanto previsto nel programma di Governo, alcune grandi opere infrastrutturali di rilevanza nazionale ed internazionale ad un'analisi del rapporto tra costi e benefici che di fatto determinerebbe il blocco dei lavori in corso o l'allungamento dei tempi della loro realizzazione. Tale situazione si aggiunge alla crisi strutturale del comparto che ha messo in grave difficoltà le principali imprese operanti del settore; nel caso della Tav Torino-Lione, il Governo ha addirittura deciso di congelare gli appalti già finanziati, chiedendo alla Telt, la società italo-francese che coordina la costruzione dell'opera, di rinviare al 2019 i bandi degli appalti già previsti e finanziati, in ragione della necessità di dare tempo per le conclusioni delle analisi costi-benefici;

la decisione assunta dal Governo sulla Tav Torino-Lione, in corso di realizzazione o già finanziate, per le quali sono state impegnate e spese ingenti risorse economiche, oltre a bloccare il Paese e mettere in difficoltà un rilevante numero di imprese e di lavoratori impegnati nella loro realizzazione, rischia di compromettere il pieno rispetto di accordi internazionali assunti dal nostro Paese per le grandi opere della rete TEN-T;

la conclusione dell'analisi costi-benefici da parte della struttura dei tecnici incaricati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti era stata inizialmente prevista dal Governo tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre 2018, ma è stata ulteriormente posticipata senza fissare una data certa. Ciò, di fatto, oltre a provocare il blocco di un'importante opera infrastrutturale per il Paese come la Tav, allunga i tempi della realizzazione dell'opera, nonché quelli relativi alle opere connesse di compensazione territoriale; la Francia si appresta ad interdire il traforo autostradale del Frejus ai mezzi pesanti con motori Euro 4 e a proporre l'applicazione di un sovra-pedaggio del 5 per cento sul tratto in questione. Il combinato disposto tra il blocco della Tav Torino-Lione e le nuove condizioni di utilizzo del traforo autostradale del Frejus rischia di isolare ulteriormente il nostro Paese rispetto al contesto europeo,

si chiede di sapere:

quale sia la data certa di conclusione dei lavori da parte della struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture incaricata di effettuare l'analisi del rapporto tra costi e benefici sulle grandi opere infrastrutturali;

se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, i cui tempi sono ancora ignoti, il Ministro in indirizzo intenda rivedere la decisione assunta sulla Tav Torino-Lione, garantendo lo svolgimento dei relativi bandi di appalto già finanziati entro le scadenze inizialmente previste, nonché la prosecuzione dei lavori in corso su tutte le opere infrastrutturali oggetto di valutazione;

se le conclusioni del lavoro svolto dalla struttura di tecnici incaricati saranno rese note al Parlamento e ai cittadini, con un apposito e dettagliato documento su tutte le opere oggetto d'indagine;

se intenda rendere noto, in ragione della trasparenza, a quanto ammontino gli oneri a carico del

bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali ed in particolare per quelle su cui esistono accordi internazionali, che impongono, in caso di mancata realizzazione, il pagamento di tutte le somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati;

se il Governo sia intenzionato a rivedere la composizione della manovra di bilancio per il 2019 trasferendo al capitolo infrastrutture e opere pubbliche una parte della spesa corrente inizialmente prevista per misure, come il reddito di cittadinanza e "quota 100";

quali iniziative intenda adottare nei confronti del Governo francese, al fine di evitare che il transito nel traforo autostradale del Frejus sia interdetto ai mezzi pesanti con motori Euro 4 e che sia apposto un sovra-pedaggio sulla medesima tratta.

(3-00453)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [PAPATHEU](#), [MESSINA](#) Alfredo, [SICLARI](#), [GIAMMANCO](#), [TOFFANIN](#), [BATTISTONI](#), [DAL MAS](#), [BERUTTI](#), [FERRO](#), [GALLIANI](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

com'è noto il territorio italiano presenta caratteristiche di elevato rischio idrogeologico, anche a causa dei processi di antropizzazione incontrollata che hanno danneggiato il naturale equilibrio degli ecosistemi e del territorio, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo;

l'Italia, secondo i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, gli ultimi dati contano infatti 620.808 frane nel corso del solo 2017, che hanno interessato un'area di 23.700 chilometri quadrati, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale;

per ciò che concerne le alluvioni, le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia, risultano pari a 12.405 chilometri quadrati, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 chilometri quadrati, quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 chilometri quadrati. Le regioni con i valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media, sulla base dei dati forniti dalle autorità di bacino distrettuali, risultano essere Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto;

sono attualmente nove le regioni con il 100 per cento di comuni a rischio idrogeologico: Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria; a queste si aggiungono l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la Provincia di Trento, con percentuali tra il 90 e il 100 per cento;

il 91 per cento dei comuni italiani sono abitati da oltre 3 milioni di nuclei familiari che vivono in territori classificati ad alta pericolosità;

quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550.000) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre un milione) in zone alluvionabili nello scenario medio (ovvero alluvionabili per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni);

anche il patrimonio culturale è esposto a rischi elevati: i dati dell'ISPRA infatti individuano nelle aree franabili quasi 38.000 beni, oltre 11.000 dei quali ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata, mentre sfiorano i 40.000 i monumenti a rischio inondazione nello scenario a scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi;

alcune delle cause che hanno contribuito nel tempo a peggiorare il rischio idrogeologico del nostro Paese sono ascrivibili alle opere di urbanizzazione estrema in contrasto con i vincoli previsti dalle norme in materia, alla mancata manutenzione dei fiumi, al disboscamento e a ogni azione contraria al rispetto del territorio;

per ridurre il rischio che si verificano fenomeni franosi e alluvionali non bisogna agire nell'emergenza, ma è estremamente importante gestire il territorio in modo corretto, attraverso un'attenta pianificazione ambientale organica e strutturale che tenga in considerazione il cambiamento climatico in atto e il mutamento dell'assetto dell'intero territorio nazionale, compresi gli indicatori di rischio riguardanti popolazione, famiglie, edifici e opere infrastrutturali;

a tal fine, è in via di presentazione un disegno di legge, di iniziativa del Gruppo di Forza Italia, per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici intensi, verificatisi anche durante i mesi appena passati, rappresentano la conferma di come le politiche relative al cambiamento climatico necessitino di essere rafforzate, in particolare sotto il profilo della prevenzione per la messa in sicurezza del territorio, della difesa del suolo, della realizzazione di sistemi di protezione, attraverso un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, a livello centrale e periferico, al fine di evitare il ripetersi di eventi tragici, derivanti dalla devastazione dei territori;

nel disegno di legge di bilancio per il 2019, in discussione presso la Camera dei deputati, vi è l'istituzione del fondo per gli investimenti degli enti territoriali, in parte destinato ad interventi contro il dissesto idrogeologico, le cui modalità di utilizzo sono demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

oltre a sostenere i Comuni nella realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, occorre coinvolgere i privati cittadini, incentivandoli ad investire in opere per fronteggiare episodi quali fenomeni di dissesto idrogeologico con origine in terreni di proprietà privata;

a tale fine si potrebbero prevedere detrazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza e di manutenzione idrogeologica, come avvenuto con il cosiddetto sisma *bonus*,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda gestire le risorse del citato fondo riguardo al contrasto del dissesto idrogeologico, affinché ci sia un corretto ed efficace utilizzo di tali risorse mediante il coinvolgimento delle singole autorità competenti, e se non intenda attivarsi al fine di introdurre detrazioni fiscali per privati cittadini, agricoltori e piccole imprese che effettuano interventi per fronteggiare eventi di dissesto idrogeologico con origine in terreni di proprietà privata.

(3-00454)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 5 dicembre 2018 è apparsa la notizia della conclusione di un'importante operazione della Direzione distrettuale antimafia di Bari in materia di riduzione e mantenimento in stato di schiavitù e di sequestro di persona, consumati ai danni di giovani minorenni da destinare al mercato della prostituzione;

da quello che risulta dalle indagini, in un campo nomadi di Foggia, in via San Severo, risiedevano delle minorenni, vittime di una famiglia rom, che venivano costrette a prostituirsi, vivendo segregate nelle baracche, e venivano continuamente picchiate perché non tentassero di fuggire e non parlassero con alcuno;

quando si spostavano per raggiungere le strade dove venivano accompagnate in auto, fornite di preservativi e costrette a prostituirsi, erano controllate costantemente con alcuni degli aguzzini nascosti tra i cespugli;

da quello che emerge, le vittime venivano costantemente e brutalmente minacciate e picchiate e gli aguzzini approfittavano delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime connesse alla loro minore età e alla loro condizione di cittadine straniere, sole sul territorio italiano e prive di qualcuno che reclamasse la loro scomparsa, e per di più senza mezzi;

le indagini hanno accertato che il capo famiglia gestiva l'intero giro, intascando almeno la metà dei proventi dell'attività di prostituzione, la cui organizzazione logistica era delegata ai figli e alle donne della famiglia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali urgenti misure intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi quali la segregazione, la violenza e lo sfruttamento della prostituzione minorile.

(3-00456)

[GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

sul sito "La Spia", in data 1° dicembre 2018, è stato pubblicato un articolo a firma del giornalista Paolo Borrometi, da cui si apprende che Franco Mormina detto "u Trinchiti" avrebbe inaugurato una sala scommesse, la "Genius win", a Scicli (Ragusa);

è opportuno precisare che Franco Mormina, *boss* e capomafia sciclitano (così definito dalle relazioni della Direzione nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia), è stato condannato, con sentenza, a 7 anni di reclusione, sottoposto a detenzione e rimesso in libertà, per incompatibilità con le

condizioni carcerarie, per problemi d'ipertensione;  
tale gravissima incompatibilità non sembra aver impedito a Mormina di partecipare all'inaugurazione del locale, in cui si svolgerà l'attività aziendale,  
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano avviare le opportune interlocuzioni con la Direzione investigativa antimafia competente per territorio, al fine di valutare la regolarità delle modalità di assegnazione delle concessioni, nonché l'eventuale presenza di interposizioni personali dietro la "Genius win";

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, al fine di verificare l'*iter* istruttorio che ha portato alla concessione della scarcerazione di Franco Mormina.

(3-00458)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

un articolo pubblicato il 26 novembre 2018 sul sito *on line* "Cronache della Campania", a firma di Antonia Blasetti, riporta quanto accade relativamente alla gestione del patrimonio edilizio del Comune di Arzano (Napoli). In particolare le case di proprietà del Comune risulterebbero occupate da soggetti che non ne hanno titolo o, peggio, sospettati di appartenere alla criminalità organizzata, i quali, approfittando della lentezza burocratica nella gestione delle stesse, riuscirebbero a imporre la propria volontà nei confronti della cittadinanza tutta e, addirittura, dello stesso Comune di Arzano;

nell'articolo vengono descritti numerosi abusi edilizi commessi a difesa delle proprie, non certo legali, attività, come si sarebbe verificato nel rione di via Colombo, dove sono sorti nella più tragica indifferenza muri, recinzioni, aperture di vani, e, addirittura, accorpamenti di unità immobiliari in pregiudizio della normale circolazione e fruibilità dei beni, che dovrebbe essere la caratteristica degli spazi comuni a disposizione della cittadinanza;

detta situazione risulta simile nei diversi agglomerati urbani di Arzano; addirittura, nel rione di via Colombo, il solo avvicinarsi scatena l'interesse di "pali" e vedette, appostati ai lati delle due vie che intersecano l'agglomerato delle case popolari, che agirebbero incontrollati e con la totale indifferenza delle istituzioni,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto riportato nel suddetto articolo e, in caso positivo, se non si intenda promuovere un'ispezione presso il citato Comune, al fine di ristabilire la legalità quanto meno nella gestione del patrimonio abitativo comunale;

se non si intenda rafforzare le misure di contrasto alla criminalità che, come evidenziato dall'articolo, in quelle zone starebbe assumendo il totale controllo del territorio.

(3-00455)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

da un'analisi dei dati Istat da gennaio a settembre 2018 circa le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, si rileva come nei primi nove mesi del 2018 i decessi sul lavoro siano aumentati;

il numero complessivo delle morti sul lavoro risulta essere 834, ossia 65 in più rispetto alle 769 denunciate nello stesso periodo del 2017 (con un aumento dell'8,5 per cento);

da un'analisi approfondita appare evidente come l'aumento dei casi mortali sia dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all'agosto 2017 (109 contro 65), alcuni dei quali causati da incidenti "plurimi", ovvero quelli che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori;

i casi di infortunio denunciati all'Inail, invece, sono stati 469.008, in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto all'analogo periodo del 2017;

i dati rilevati al 30 settembre evidenziano, a livello nazionale, un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che sono passati da 551 a 581 (con un aumento del 5,4 per cento), sia di quelli occorsi *in itinere*, in aumento del 16,1 per cento (da 218 a 253);



nei primi nove mesi di quest'anno si è registrato un incremento di 67 casi mortali (da 648 a 715) nella gestione industria e servizi e di cinque casi in agricoltura (da 100 a 105), a fronte di un decremento di sette casi nel conto Stato (da 21 a 14);

l'aumento dei casi mortali è dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all'agosto 2017 (109 contro 65), alcuni dei quali causati da incidenti plurimi;

nel solo mese di agosto, infatti, si è contato lo stesso numero di vittime (36) in incidenti plurimi dell'intero periodo gennaio-settembre 2017;

tra gli eventi del 2018 con il bilancio più tragico si ricordano, in particolare, il crollo del "ponte Morandi" a Genova e gli incidenti stradali avvenuti a Lesina e a Foggia, in cui hanno perso la vita numerosi braccianti;

allargando l'analisi dei dati ai primi nove mesi, nel 2018 tra gennaio e settembre si sono verificati in totale 18 incidenti plurimi che sono costati la vita a 66 lavoratori, rispetto ai 12 incidenti plurimi del 2017, che hanno causato 36 morti;

l'analisi territoriale evidenzia un incremento di 40 casi mortali nel Nordovest (da 183 a 223), di 15 nel Nordest (da 196 a 211) e di 14 al Sud (da 165 a 179);

modeste diminuzioni si riscontrano, invece, al Centro (da 158 a 156) e nelle isole (da 67 a 65);

a livello regionale spiccano i 20 casi in più del Veneto (da 70 a 90) e i 19 in più della Lombardia (da 94 a 113). Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo (da 38 a 22) e nelle Marche (da 28 a 15);

l'aumento rilevato nel confronto tra i primi nove mesi del 2017 e del 2018 è legato prevalentemente alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati 64 in più (da 696 a 760), mentre quella femminile ha registrato un decesso in più (da 73 a 74);

l'incremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (da 649 a 698), sia quelle dei lavoratori extracomunitari (da 84 a 97) e comunitari (da 36 a 39),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali azioni urgenti intendano promuovere affinché il lavoro sicuro possa tornare ad essere un diritto, per evitare che vi siano ulteriori vittime sul luogo di lavoro.

(3-00457)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MARSILIO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), all'articolo 43, dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato";

tale previsione normativa garantisce il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" dei consiglieri in ordine agli atti in possesso dell'amministrazione comunale, estendendo tali diritti a qualsiasi atto ritenuto utile per espletare il mandato ricevuto a tutto tondo e senza limitazione alcuna, financo quella legata all'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, come ricordato da pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V., 4 maggio 2004, n. 2716);

la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 241 del 1990, ovvero l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, con parere fornito il 9 aprile 2014 che riprende un pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 846 del 2013), ha inoltre sottolineato come l'accesso agli atti da parte di un consigliere non possa essere soggetto ad alcun onere motivazionale, atteso che "diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale";

sempre il Consiglio di Stato, nella sentenza richiamata, dopo aver ribadito la mancanza di limitazioni alla richiesta di accesso agli atti dei consiglieri comunali, sottolinea come "dette conclusioni si appalesano stringenti ove ad azionare l'istituto siano consiglieri di minoranza, cui i principi fondanti delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi, dell'esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo";

inoltre, l'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990, così come modificato, dispone che l'organo di governo individui "nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia", attribuendolo, in caso di mancata individuazione, a specifiche figure amministrative;

non di meno, lo stesso articolo richiama la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente, nel caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini di legge;

risulta all'interrogante che Andrea Marchiella, consigliere comunale di Latina, in data 2 agosto 2018 abbia fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere la documentazione relativa alla gestione degli impianti sportivi e delle antenne telefoniche, esercitando in tal modo un suo diritto, come ricordato particolarmente tutelato in quanto consigliere di minoranza;

successivamente, in data 19 ottobre 2018, non avendo vista soddisfatta la sua richiesta, lo stesso avrebbe provveduto ad inoltrare richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi all'avvocato Iovinella, responsabile anticorruzione del Comune, chiedendo al contempo di sapere se i dirigenti interessati dalla richiesta l'avessero avvisata, a tutela dei suoi diritti e come financo previsto da delibera di Giunta municipale n. 326/2017;

ad oggi, a quasi 4 mesi dalla richiesta di accesso agli atti, non è stato ancora consentito al consigliere di minoranza di vedere riconosciute le sue ragioni, in spregio di qualsiasi principio di legalità e con grave lesione dei propri diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare l'operato dell'amministrazione comunale di Latina in merito al caso descritto;

quali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda adottare per ristabilire il primato delle regole, il rispetto del diritto e la legalità nel Comune di Latina.

(4-00971)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 15 di novembre 2018 la Giunta del Comune di Napoli, con la delibera n. 516, ha approvato lo studio di fattibilità, realizzato dall'Asia Napoli SpA, per la creazione di un ecodistretto in via Provinciale Casoria, nel quartiere di San Pietro a Patierno, ai confini con il territorio della città di Casoria;

gli ecodistretti rappresentano impianti che mirano all'efficientamento del ciclo dei rifiuti, al fine della trasformazione della frazione secca, del cartone e del multimateriale;

in sé e per sé, dunque, sembrerebbe opportuno un atteggiamento non ostile a questo tipo di impianti; tuttavia, il previsto ecodistretto sta generando un forte allarme presso la cittadinanza di Casoria, oltre che presso quella di San Pietro a Patierno, in quanto l'area individuata insisterà su un territorio densamente abitato: si tratta quasi del centro della città, in prossimità di scuole ed uffici pubblici;

i timori riguardano, quindi, l'intensificarsi della circolazione di mezzi pesanti da e verso l'impianto e soprattutto le perplessità riguardano la reale natura dei rifiuti trattati, e l'impatto ambientale dell'impianto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se risulti che il nuovo impianto non graverà sulla qualità della vita delle popolazioni residenti già afflitte da molte problematiche.

(4-00972)

[NASTRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" il 5 dicembre 2018, il responsabile commerciale di una società italiana, *leader* nel mondo dei trasporti eccezionali, evidenzia le molteplici difficoltà infrastrutturali esistenti sul territorio italiano, in relazione alla mobilità dei mezzi di trasporto di grandi dimensioni, causate dall'eccessiva burocrazia e dal peggioramento strutturale dei manufatti stradali e autostradali, anche alla luce delle recenti tragedie, quali il cedimento strutturale del ponte di Annone Brianza nell'ottobre 2016 sulla superstrada 36 Milano-Lecco (causato immediatamente dopo il passaggio di un *tir* con un peso di oltre 107,5 tonnellate che ha provocato una vittima) unitamente al

recente crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato 43 morti;  
le verifiche strutturali e preventive sui manufatti stradali, quali ponti e viadotti (in fase di autorizzazione), rileva l'articolo, hanno infatti portato alla luce una situazione delle infrastrutture indubbiamente critica negli ultimi 18 mesi, che non si era mai verificata in 20 anni, considerato come numerosi ponti e viadotti siano al limite della sicurezza stradale, altri siano stati declassati, altri ancora risultano chiusi (in quanto l'ente proprietario era conscio che la portata non era più adeguata);  
le inevitabili conseguenze per le imprese di trasporto eccezionale, prosegue ancora il quotidiano economico, a causa delle condizioni di estrema gravità delle infrastrutture legate alla mobilità, hanno determinato, fra l'altro, un deciso aumento dei tempi di autorizzazione per movimentare (almeno 5 o 6 settimane, rispetto a 3 o 4 settimane nell'autunno 2016) e per raggiungere luoghi di consegna, a causa dei nuovi limiti concordati, i cui effetti economici negativi e penalizzanti per il settore si configurano come una tassa occulta causata dal *deficit* infrastrutturale;  
ad avviso dell'interrogante tali criticità destano sconcerto e preoccupazione, in relazione all'evidente assenza, da parte del Ministro in indirizzo e più in generale del Governo, di un piano d'azione complessivo di monitoraggio e salvaguardia sull'intero sistema stradale e autostradale del territorio nazionale, in grado di verificare lo stato di sicurezza delle infrastrutture viarie di collegamento, che appaiono in condizioni evidentemente gravi e pericolose per la tutela dei viaggiatori, oltre che dei mezzi di trasporto;  
la necessità di rapidi interventi finalizzati a potenziare il sistema dei controlli e dell'ammodernamento dei collegamenti stradali, dai ponti ai viadotti al manto stradale, risulta all'interrogante urgente, al fine di evitare ulteriori tragedie, come quelle di recente accadute, oltre a sostenere economicamente il comparto degli autotrasportatori italiano, vessato da continui aggravii di oneri fiscali e costi aggiuntivi, oltre che dal *deficit* infrastrutturale legato alla mobilità, il cui *gap* aumenta con il passare degli anni, si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità provenienti dal settore dei trasporti eccezionali esposte in premessa, in relazione alla sicurezza attuale delle infrastrutture della mobilità, oltre che da un aumento delle restrizioni dei vincoli per la movimentazione dei mezzi pesanti;  
quali iniziative di propria competenza urgenti e necessarie, anche di iniziativa normativa, intenda intraprendere, al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali sull'intero territorio nazionale, che, come evidenziato, risultano essere in condizioni allarmanti e pericolose;  
se intenda predisporre, infine, in tempi rapidi, una mappatura generale dei manufatti stradali, quali ponti e viadotti, alla luce degli allarmi provenienti dal settore dei trasporti e degli autotrasportatori, che evidenziano le gravissime condizioni legate alla sicurezza e che purtroppo seguono a gravi tragedie avvenute nel nostro Paese.

(4-00973)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per il Sud.* - Premesso che:

l'articolo 244 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che un Comune perviene al dissesto finanziario quando non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili, oppure quando nei confronti dell'ente esistono crediti terzi, ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio, né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il dissesto finanziario non può, altresì, esser equiparato al fallimento di un'impresa privata, poiché per l'ente locale non può esservi una forzata cessazione della sua attività, e gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati) vengono estrapolati dal bilancio comunale e passano alla gestione straordinaria. In tal caso, le imposte e le tasse locali vengono innalzate nella misura massima consentita e la deliberazione di dissesto, non revocabile, ha efficacia per cinque anni;

attualmente 63 Comuni della Sicilia risultano a rischio fallimento. Nel corso di questi ultimi 6 anni 35 municipalità hanno dichiarato lo stato di predissesto, mentre 28 quello di dissesto. La problematica concerne sia i grandi che i piccoli centri e nel complesso coinvolge 1,4 milioni di cittadini. Tra i



Comuni a rischio *default* rientrano le città di Catania e Messina;  
i Comuni in predissesto sono: Campobello di Licata, in provincia di Agrigento; San Cataldo, in provincia di Caltanissetta; Adrano, Catania, Linguaglossa, Mazzarrone, Randazzo, Riposto, Tremestieri Etneo, in provincia di Catania; Centuripe e Leonforte, in provincia di Enna; Barcellona Pozzo di Gotto, Ficarra, Galati Mamertino, Giardini Naxos, Itala, Messina, Motta Camastra, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Taormina, Terme Vigliatore, Villafranca Tirrena, in provincia di Messina; Belmonete Mezzagno, Caccamo, Partinico, Piana degli Albanesi e Ustica, in provincia di Palermo; Modica, Monterosso Almo, Pozzallo e Scicli, in provincia di Ragusa; Avola, Pachino, Rosolini in provincia di Siracusa;  
risultano, invece, in dissesto i Comuni di: Aragona, Casteltermini, Favara e Porto Empedocle (Agrigento); Mussomeli, Sommatino, Giarre, Mirabella Imbaccari, Palgonia, Scordia e Vizzini (Catania); Barrafranca (Enna); Brolo, Mazzarà Sant'Andrea, Milazzo, Scaletta Zanclea, Tortorici (Messina); Bolognetta, Borgetto, Carini, Casteldaccia, Cefalù, Cerda, Monreale (Palermo); Agate (Ragusa); Augusta, Cassaro e Lentini (Siracusa);  
se le citate municipalità non riusciranno a ridurre drasticamente le uscite e a rispettare i piani di riequilibrio, per loro si attiveranno le procedure di fallimento, con conseguenze nefaste per il personale, i cittadini e i creditori e con riflessi altamente negativi sulla popolazione residente, che sarà costretta a subire un incremento delle imposte e dunque della già gravosa tassazione a proprio carico;  
la Regione Siciliana sta facendo la propria parte e, anche a seguito di un confronto con una delegazione di sindaci, l'Esecutivo regionale ha inteso procedere alla creazione di un apposito fondo, che mobilita 20 milioni di euro a favore dei Comuni in dissesto. La finanza locale, tuttavia, è materia di competenza dello Stato e pertanto non è più rinviabile anche un intervento del Governo centrale per evitare che gli enti siciliani vadano in *default*. Ad aggravare ulteriormente la situazione, nel corso degli ultimi anni, la drastica riduzione dei trasferimenti statali verso i Comuni e un prelievo forzoso per le ex Province regionali che quest'anno è stato quantificato in 277 milioni di euro. Pertanto, soltanto con un valido e collaborativo concorso dell'Esecutivo nazionale il problema può essere affrontato e risolto;  
nella condizione di grave sofferenza economico-finanziaria in cui versa la quasi totalità degli enti locali siciliani, si ravvisa a parere dell'interrogante l'esigenza non rimandabile di misure correttive e provvedimenti urgenti atti a porre rimedio ad una condizione alla quale concorre l'insostenibilità per i Comuni di far fronte ad imposizione di tasse elevate ad aliquote massime, servizi ormai ridotti all'osso, perduranti ritardi nel pagamento degli stipendi del personale e centinaia di migliaia di euro di debiti nei confronti di altri enti ed imprese fornitrici di beni e servizi,  
si chiede di sapere:  
se il Governo intenda convocare con urgenza un tavolo di confronto con il Governo regionale siciliano, al fine di concorrere alla previsione immediata di misure finalizzate a consentire e sostenere il risanamento dei Comuni in predissesto e dissesto, determinando in tal modo le condizioni essenziali per il riequilibrio ed il rilancio del tessuto economico della Sicilia;  
se, nella redigenda legge di bilancio per il 2019, intenda individuare nell'ambito delle misure per il Sud un apposito fondo "salva Comuni" con un sostegno economico per la salvaguardia ed il consolidamento degli equilibri di bilancio degli enti locali siciliani.

(4-00974)

[ZAFFINI](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

i dirigenti scolastici dell'Umbria si sono visti recapitare, in questi giorni, una lettera a firma del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale che, facendo riferimento al "Progetto di ricerca sul bullismo omofobico", invita i dirigenti scolastici a somministrare agli studenti delle classi III e IV della scuola secondaria di secondo grado un questionario che dovrebbe fornire dati utili all'indagine sul bullismo omofobico promossa con il progetto medesimo;

il progetto è nato dalla collaborazione tra "Omphalos", associazione LGBTI di riferimento per la comunità lesbica, *gay*, bisessuale, *trans* e *intersex* a Perugia e in Umbria, la Regione Umbria, l'Ufficio scolastico regionale e il dipartimento FISSUF dell'università di Perugia, e pertanto si teme che fra gli autori del questionario ci siano, in realtà, anche soggetti non titolati alla redazione di un questionario

che, visto l'impatto drammatico del problema sulle vite degli adolescenti e delle loro famiglie, ci si aspetta che sia stato redatto da un *pool* altamente specializzato di pedagogisti e psicanalisti dell'adolescenza;

il questionario, che nelle intenzioni dichiarate dovrebbe rilevare il livello di bullismo omofobico nelle scuole, oltre che di altre forme di bullismo e discriminazione nella popolazione studentesca umbra, sembra all'interrogante in realtà avere tutt'altra finalità: la totale assenza di domande aperte mostra la pari assenza di qualsiasi reale intento conoscitivo del fenomeno del bullismo e dei problemi degli studenti rispetto ad esso;

l'esclusiva presenza di domande a scala, di cui ben 98 su orientamento politico, orientamento religioso, orientamento sessuale, uomini *gay*, donne lesbiche, adozioni da parte di persone dello stesso sesso, matrimoni *gay* e soltanto 18 sui fenomeni di bullismo, a giudizio dell'interrogante la dice lunga sulle reali intenzioni di chi ha stilato il questionario, con la volontà, piuttosto, di dimostrare non si capisce bene quale semplicistico e riduttivo teorema religione-politica-discriminazione cercando di incasellare il sentire degli adolescenti in risposte già date e alimentando proprio i pregiudizi;

a giudizio dell'interrogante si pretende di chiedere ad adolescenti anche di 13 anni di pronunciarsi su questioni come i matrimoni omosessuali e le adozioni omosessuali che hanno lacerato e tuttora lacerano il dibattito non solo politico, con una crocetta su risposte già scritte a domande estremamente complesse, cosa che oltretutto non consente nemmeno di verificare se l'intervistato abbia compreso correttamente la domanda;

stessa cosa si dica per il sistema riduttivo e semplicistico con cui adolescenti anche di 13 anni vengono chiamati a esprimersi sul fenomeno dei migranti cui sono dedicate soltanto 21 domande;

il modulo per il consenso informato che i genitori dovrebbero sottoscrivere non fa riferimento alcuno ai contenuti del questionario, con la volontà, quindi, a parere dell'interrogante, di "estorcerlo" a genitori ignari di che cosa si chieda ai loro figli con lo stesso questionario. A tal proposito si rammenta che la nota n. 19534 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 novembre 2018 prevede tra l'altro che "la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio (...) è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni (...) al fine del consenso, è necessario che l'informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva";

appare all'interrogante quantomeno discutibile l'"operazione" posta in essere dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale alla quale ci si augura che il Ministro in indirizzo vorrà chiedere i dovuti e necessari chiarimenti, prendendo tutte le misure utili ad evitare il reiterarsi di simili iniziative;

la vicenda appare ancora più grave perché in tutto simile, nelle dinamiche e negli intenti, a quanto già accaduto sempre in Umbria nel mese di settembre, nell'ambito di un protocollo d'intesa per il contrasto delle discriminazioni di genere e del bullismo omofobico, la cui firma ha creato un pesante scontro tra istituzioni, consumatosi anche a mezzo stampa, in quanto il protocollo conteneva la previsione di interventi "informativi" da attuare sugli studenti ad opera di associazioni LGBT, previsione che non trova copertura alcuna nel quadro normativo vigente in Umbria (legge regionale 11 aprile 2017, n. 3, "Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere"), tanto che né i prefetti di Perugia e Terni, né i sindaci di Perugia e Terni, come quelli di altri Comuni, né il rettore dell'università degli studi di Perugia, hanno inteso sottoscriverlo,

si chiede di sapere:

se il questionario sia stato fornito dalle strutture del Ministero o, in caso contrario, quale *pool* di esperti abbia provveduto alla sua redazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare affinché il questionario venga immediatamente ritirato e riformulato da un'*équipe* specializzata, composta anche da psicologi, oltre che da pedagogisti esperti del fenomeno, dando spazio a domande legate al fenomeno del bullismo nella sua complessità e finalizzate a far emergere le situazioni di disagio presenti fra gli adolescenti;

se non ritenga di dover attivare i propri poteri ispettivi presso l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, visto il reiterarsi di azioni che non hanno la terzietà necessaria per garantire famiglie e studenti.

(4-00975)

[LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il testo unico sull'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede una specifica disciplina per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi, di qualunque materiale costituiti, già introdotto con il decreto legislativo n. 22 del 1997, in particolare l'articolo 234 ha la finalità di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento e l'istituzione del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)*;

in attuazione delle suddette previsioni normative, nel 1998 sono stati costituiti il Conai (dedicato alle imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi) ed il Polieco (dedicato ai produttori, distributori ed importatori di beni a base di polietilene);

le aziende produttrici di *film* adesivo in polietilene hanno aderito al consorzio obbligatorio Polieco ed hanno provveduto a versare ad esso il contributo ambientale;

ad un decennio dall'istituzione di tali consorzi, il Conai ha invocato nei riguardi dei produttori del *film* in polietilene l'obbligo degli stessi di aderire al Conai con una decisione arbitraria ed unilaterale, qualificando 11 prodotti quali imballaggi, ed ha attivato dal 2015 plurime procedure giudiziali, con la richiesta di accertamento dell'obbligo di iscrizione dei ricordati produttori al Conai, accompagnata da ingenti pretese economiche (decine di milioni di euro), i cui costi sono insostenibili per le aziende le quali, in base alle vigenti norme riferite al contributo ambientale, operano quali soggetti preposti alla riscossione dello stesso, provvedendo quindi a girare al consorzio di appartenenza (Polieco) le somme riscosse;

gli importi richiesti dal Conai corrispondono a cifre mai incassate e neppure trattenute dai produttori, i quali, nell'ipotesi di soccombenza, quanto alla pretesa economica avanzata, si troverebbero, data l'incertezza circa la prosecuzione dell'attività d'impresa, a dover intraprendere in danno dei propri clienti iniziative finalizzate a conseguire il reintegro postumo di quanto eventualmente versato dai medesimi, in esecuzione della pronuncia giudiziale;

la situazione di incertezza ed il potenziale grave danno economico in capo alle aziende o a talune di esse, laddove non via sia uniformità di giudizio, mettono a rischio la sopravvivenza stessa del settore, con ricadute sociali per forzature interpretative che vedono le aziende del settore ad un potenziale contenzioso tra i due consorzi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della descritta forzatura interpretativa di chiare norme vigenti dal 1998, che definiscono di organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti per le imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi al Conai, mentre a Polieco lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi;

se, nonostante la chiarezza della norma, intendano offrire definitivamente le corrette interpretazioni, per dare certezza ad un settore di nicchia molto considerato ed evitare un contenzioso dannoso per entrambi i consorzi impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento che potrebbero indebolire la comune battaglia per una più puntuale tutela dell'ambiente, del territorio e del mare.

(4-00976)

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 66ª seduta pubblica del 4 dicembre 2018, a pagina 63, all'ultima riga del quinto paragrafo, sostituire le parole: "26/12/2018" con le seguenti: "26/11/2018".

